

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 997

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

12/05/2024 - 07:08

Indice

1. DDL S. 997 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 997	4
1.2.2. Testo correlato 997 (SUPPLEMENTO)	26
1.2.3. Relazione 997-A	37
1.2.4. Testo approvato 997 (Bozza provvisoria)	55
1.2.5. Testo 1	60
1.3. Trattazione in Commissione	102
1.3.1. Sedute	103
1.3.2. Resoconti sommari	104
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	105
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024	106
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024	111
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (pom.) del 13/02/2024	114
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (ant.) del 20/02/2024	258
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom.) del 20/02/2024	261
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (ant.) del 21/02/2024	271
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant.) del 22/02/2024	428
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (ant.) del 22/02/2024	436
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (pom.) del 28/02/2024	445
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 180 (nott.) del 05/03/2024	448
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del 06/03/2024	454
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom.) del 12/03/2024	463
1.4. Trattazione in consultiva	467
1.4.1. Sedute	468
1.4.2. Resoconti sommari	469
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	470
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (ant.) del 07/02/2024	471
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	474
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 132 (ant.) dell'08/02/2024	475
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 133 (pom.) del 13/02/2024	481
1.4.2.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024	483

1.4.2.2.4. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024 .	491
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	498
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024	499
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024	504
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024	511
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024	517
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 215 (pom.) del 05/03/2024	521
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 216 (ant.) del 06/03/2024	526
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 217 (pom.) del 12/03/2024	529
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 218 (ant.) del 13/03/2024	534
1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 219 (pom.) del 13/03/2024	540
1.5. Trattazione in Assemblea	545
1.5.1. Sedute	546
1.5.2. Resoconti stenografici	547
1.5.2.1. Seduta n. 168 del 13/03/2024	548

1. DDL S. 997 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 997

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 997

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** con il **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)** con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** e con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Onorevoli Senatori. -

Il presente provvedimento, composto di **6 articoli**, reca “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” e disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

L’**articolo 1** detta norme per il “*Prolungamento delle operazioni di votazione dell’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative*”.

Al riguardo, si premette che l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per conseguire un risparmio di spese, ha disposto che «*A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23*».

A seguito di tale disposizione, dal 2014 le elezioni si sono svolte in un solo giorno. Tuttavia, negli anni 2020 e 2021, in conseguenza dell’emergenza pandemica da Covid-19, è stato stabilito che la durata delle operazioni di tutte le votazioni comprendesse anche il lunedì successivo, fino alle ore 15 (cfr. decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58)

È stata poi prevista un’analogia estensione della durata della votazione anche per l’anno 2023, attesa l’esigenza di contrastare il crescente fenomeno dell’astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, in un’ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle Istituzioni (cfr. decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 27).

La medesima esigenza è alla base della norma di cui al **comma 1** dell’articolo in esame, ove si dispone che, ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’anno 2024 – in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma

399, della legge n. 147 del 2013 – le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, lett. a).

Il **comma 2** disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, che devono svolgersi, allo scadere del quinquennio, entro uno stesso lasso di tempo identico per tutti gli Stati membri, compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Nello specifico, in base a quanto comunicato dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 22 maggio, la data delle prossime europee dovrà essere fissata da ciascuno Stato membro in un periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024 (cfr. articoli 5, 10 e 11 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto del 20 settembre 1976). Conseguentemente, al fine di consentire anche per questo tipo di consultazione il prolungamento delle operazioni di votazione, il comma in esame stabilisce che le stesse si tengono nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il **comma 3** detta norme per il caso di abbinamento delle citate consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene previsto quanto segue:

- lo svolgimento delle operazioni di votazione nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;
- ai fini del computo dei termini procedurali si considera giorno della votazione quello della domenica;
- la consegna del materiale destinato agli uffici elettorali di sezione (lista degli elettori, manifesto con le liste dei candidati, schede elettorali, verbali di nomina degli scrutatori, matite copiative, urne, designazioni dei rappresentanti di lista, bollo della sezione, ecc.) è effettuata entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e l'ufficio elettorale di sezione è costituito alle ore 9;
- una volta completate le attività di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l'ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni regionali e a quelle comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le regionali;
- l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative *ex* articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70;
- per gli adempimenti comuni alle diverse tipologie di consultazione si applicano le disposizioni dettate per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e il riparto delle relative spese tra gli enti interessati (Stato, regione, comune) è disciplinato dall'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. In base a tale norma, fermo restando che le spese sono ripartite in misura proporzionale tra gli enti medesimi, l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune – fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi – è stabilito con decreto del Ministero dell'interno con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e

del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Ai sensi del **comma 4**, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca *“Norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”*.

Il **comma 1** è finalizzato a modificare e integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente (comma 233) e alla determinazione della “popolazione legale” (comma 236).

Nel dettaglio, la modifica proposta alla **lettera a)** del comma in esame è motivata dalla necessità di riattivare la revisione anagrafica che in passato si effettuava al termine di ogni censimento della popolazione.

Il vigente comma 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 prevede che *«L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce (...) le modalità di restituzione in forma aggregata ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.»*

Nella sua originaria formulazione, tale disposizione non conteneva l'inciso *“in forma aggregata”* che qualifica le modalità di restituzione ai comuni dei dati censuari; l'inciso è stato inserito dall'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Senonché, proprio la previsione della restituzione dei dati censuari solo *“in forma aggregata”* non consente, di fatto, ai comuni di effettuare in maniera completa la revisione qualitativa delle anagrafi della popolazione residente prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, determinando così una dissociazione (e, quindi, un progressivo disallineamento) tra i dati della popolazione risultanti dal censimento e i dati della popolazione risultanti dalle anagrafi, a oggi tutte confluite nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Considerato il ruolo centrale e strategico che l'ANPR, insieme ad altri archivi amministrativi, riveste nel processo di digitalizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione – sia a livello centrale, per le complesse interazioni con altre fondamentali banche dati della PA, sia a livello locale, per la gestione politica e amministrativa degli Enti territoriali – il mancato allineamento tra le risultanze censuarie e l'ammontare dei residenti presenti in ANPR può creare significative criticità per la gestione di numerosi aspetti della vita politica, economica e sociale del Paese.

Al fine di evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla riferita dissociazione (e che vanificherebbero in parte anche gli ingenti investimenti che sono stati dedicati all'introduzione del censimento permanente della popolazione, da un lato, e al completamento di ANPR, dall'altro), la proposta intende ripristinare la possibilità della restituzione ai comuni dei dati censuari anche *«in forma individuale»* (in termini di probabilità di presenza/assenza nella dimora abituale), trattandosi dell'unica “forma” che permette di realizzare un'effettiva

revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico.

La previsione di cui alla **lettera b)** del presente comma interviene sulla disciplina relativa alla determinazione della cd. “popolazione legale”, ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l’applicazione di norme di legge o regolamento.

Tale modifica prevede la sostituzione del vigente comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con una disposizione finalizzata, da un lato, a definire modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento permanente della popolazione e, dall’altro lato, a chiarire che i risultati censuari diffusi secondo tali modalità e tempi sono i soli dati a dover essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione delle numerose norme che rinviano all’ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste.

Occorre considerare, al riguardo, che, a partire dal 2018, il censimento della popolazione viene effettuato dall’ISTAT “con cadenza annuale” (cfr. articolo 3, comma 1, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). Ciò permette di diffondere ogni anno i risultati del censimento della popolazione riferiti all’anno precedente e di disporre, quindi, di dati aggiornati da utilizzare nell’applicazione di tutte quelle disposizioni che, in diversi ambiti e materie, collegano il prodursi di determinati effetti all’ammontare della popolazione in determinati ambiti territoriali.

Sotto tale ultimo profilo, la modifica in esame mira in particolare a favorire uniformità e certezza nell’applicazione di quelle disposizioni che non indicano in maniera esplicita e univoca la specifica “fonte” dei dati alla quale riferirsi per conoscere l’ammontare della popolazione.

In tal senso, viene previsto che l’ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito dell’ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all’ammontare della popolazione.

La **lettera c)** inserisce il comma 236-*bis* nell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, introducendo una disciplina *ad hoc* in tema di modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento della popolazione da prendere in considerazione per l’applicazione della normativa in materia di procedimenti elettorali e referendari.

Le specifiche complessità delle operazioni necessarie allo svolgimento di elezioni o referendum rendono, infatti, opportuno prevedere un lasso di tempo maggiore rispetto all’annualità nell’individuazione dei risultati censuari da utilizzare come dato di riferimento. Viene dunque disposto che l’ammontare della popolazione censuaria da prendere in considerazione «*ai fini dell’applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari*» è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Questa previsione è volta a dare certezza giuridica e stabilità al procedimento elettorale, in particolare per quanto concerne l’applicazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione sulla ripartizione dei seggi delle elezioni politiche nelle circoscrizioni e nelle regioni del territorio nazionale, nonché dei collegi uninominali all’interno delle suddette circoscrizioni e regioni (articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1957; articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

Si segnala, inoltre, che la stabilità del dato demografico appare fondamentale anche per la regolarità del procedimento elettorale delle consultazioni amministrative, per quanto concerne la rilevazione della soglia demografica rilevante ai fini dell'individuazione del sistema elettorale applicabile (sino a 15.000 abitanti sistema maggioritario; sopra 15.000 abitanti sistema proporzionale con premio di maggioranza: articoli 71, 72 e 73 del T.U.O.E.L.), della composizione dei consigli comunali (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 560; articolo 37 del TUOEL.; articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), della formazione delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale (articolo 71, commi 3 e 3-bis, e articolo 73, comma 1, del T.U.O.E.L.) e, infine, della determinazione del numero di sottoscrizioni necessarie a corredo delle candidature (articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Sempre in seno all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 viene, altresì, inserito il comma 236-ter, che detta una norma transitoria in forza della quale, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il dato della popolazione di cui al precedente comma 236-bis resta determinato secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo attraverso il quale andrà operata la riforma delle disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT (in particolare: cancellazione e revisione delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, da un lato, e vigilanza anagrafica, dall'altro). Questa riforma, nell'ottica dell'efficiente integrazione tra censimento della popolazione e anagrafe, mira ad adeguare la disciplina in materia anagrafica all'avvenuta introduzione del censimento permanente della popolazione e, più in generale, all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenendo conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'ANPR e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

L'**articolo 3**, rubricato "*Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione*", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile.

In tal senso, il **comma 1** dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del T.U.O.E.L. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il **comma 2** introduce una riserva di legge statale in merito alla individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il **comma 3** disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. Ciò anche al fine di valorizzare lo *status* degli enti locali da cui la provincia deriva la propria denominazione e in conformità, del resto, a quanto già previsto dalla legge 11

giugno 2004, n. 148 istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani. Di fatto, a oggi, la disposizione troverebbe applicazione limitatamente a tre province: Pesaro e Urbino, Massa-Carrara e Forlì-Cesena. Allo Statuto viene demandata l'individuazione della città capoluogo che costituisce sede legale della Provincia.

Il **comma 4** precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'**articolo 4** (*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*), al **comma 1**, modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. La norma, così come di recente innovata (cfr. articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35), dispone che «*Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche*». Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Senonché, nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità. Il comma in esame intende innalzare il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 51 del T.U.O.E.L. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il **comma 2**, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.), dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione intende agevolare il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e, quindi, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente. Sul punto, si rammenta che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, proprio evidenziando come il computo degli elettori AIRE ai fini del calcolo della percentuale necessaria per la validità della elezione potesse determinare una eccessiva compromissione del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, considerato che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell'ente. È vero che, con sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l'eccezione di

costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma è pur vero che la stessa Corte ha sottolineato l'opportunità di una rimediazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato in quella norma. La disposizione introdotta dal comma in esame appare, dunque, in linea con gli esiti del richiamato contenzioso costituzionale.

L'**articolo 5** reca disposizioni finanziarie.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnica

L'articolo 1, al comma 1, prevede che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il comma 2 disciplina la durata delle operazioni di votazione con riferimento alle consultazioni europee, stabilendo che le stesse si tengono nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali nonché altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene stabilito che le operazioni di votazione si svolgano nelle stesse giornate previste dal comma 2 e che l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative ex articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70. In merito al riparto delle spese tra gli enti interessati alle diverse tipologie di consultazione, si precisa che troverà applicazione l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, **dal quale deriva un onere quantificato all'articolo 5, comma 1, in euro 7.573.859 per l'anno 2024.**

In ordine alla stima di tali maggiori oneri e ai profili finanziari attinenti alle previsioni di cui al comma 4, occorre considerare che a giugno 2024 si terranno le **elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia** con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale: 51.628.498 elettori distribuiti in **61.554 sezioni elettorali e 1.518 seggi speciali** istituiti presso i luoghi di cura e detenzione. In merito alle **consultazioni amministrative** del turno ordinario primaverile, a oggi, i comuni chiamati al voto saranno complessivamente 3.683, per un totale di **20.272 uffici elettorali di sezione, 433 seggi speciali** e 16.590.255 elettori. Sempre nel primo semestre del prossimo anno, si svolgeranno le **amministrative** in 4 comuni del **Trentino-Alto Adige (27 sezioni, 1 seggio speciale e 22.054 elettori)** e in **5 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (89 sezioni, 3 seggi speciali e 99.555 elettori)** nonché le **elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna (8.953 sezioni, 216 seggi speciali e 6.890.410 elettori)**. Nel secondo semestre dell'anno si terranno le **regionali in Umbria** per le quali saranno interessati 705.392 elettori distribuiti in **1.000 sezioni e 19 seggi speciali**; andranno inoltre al voto **4 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso** per un totale di **51 sezioni e 42.741 elettori**.

Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese. A tal fine, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni è stata demandata al decreto previsto dal citato articolo 55, comma 8, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio.

Al riguardo – in disparte le elezioni regionali la cui data di svolgimento è fissata dalle singole amministrazioni interessate – si osserva che la concentrazione delle consultazioni europee e amministrative della primavera 2024 in un'unica tornata elettorale comporta sensibili risparmi di spesa, sia a legislazione vigente sia tenendo conto dell'incremento degli onorari fissi forfetari di cui



al comma 4 della disposizione in esame. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo di una sezione e di un seggio speciale, nonché delle maggiorazioni sancite per il caso di abbinamento tra più consultazioni elettorali. Va altresì considerato che il numero dei componenti di una sezione elettorale è pari a 6 unità (un presidente, un segretario e 4 scrutatori) e quello di un seggio speciale è pari a 3 unità (un presidente e 2 componenti). Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dai **commi 3, lettera e) e 4 e dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980**, con riferimento ai comuni in cui si svolgeranno le sole europee il costo a titolo di compensi per una sezione elettorale è pari a euro 690 e quello per un seggio speciale è di euro 195,50; per le sole amministrative il costo di una sezione è di euro 862,50 e quello di un seggio speciale ammonta a euro 243,80; nell'ipotesi di abbinamento, il costo di una sezione sale a euro 1.024,50 in conseguenza della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70/1980, mentre il costo di un seggio speciale rimane di euro 243,80 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

➤ **Compensi fissi forfetari europee**

	sezione elettorale	seggio speciale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	120 (presidente)+96x5	72 (presidente)+49x2
compenso seggio	600	170
incremento 15%	90	25,5
compenso totale	690 (600+90)	195,5 (170+25,5)

➤ **Compensi fissi forfetari amministrative**

	sezione elettorale	seggio speciale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
compenso seggio	750	212
incremento 15%	112,5	31,8
compenso totale seggio	862,5 (750+112,5)	243,8 (212+31,8)

➤ **Compensi fissi forfetari e maggiorazione ex art. 1, comma 3, legge n. 70/1980 (abbinamento tra europee e amministrative)**

	sezione elettorale	seggio speciale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
compenso seggio	750	212
incremento 15%	112,5	31,8
maggiorazione	162 37 (presidente)+25x5	

compenso seggio	totale	1.024,5 (750+112,5+162)	243,8 (212+31,8)
----------------------------	---------------	-----------------------------------	----------------------------

In via presuntiva, sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato. Si precisa che in caso di svolgimento contemporaneo di diverse tipologie di consultazione, anche se non espressamente previsto dalla legge, si è soliti considerare come principale la consultazione per la quale è previsto il compenso più alto e applicare le maggiorazioni con riferimento alle altre consultazioni aggiuntive. In tal senso, nell'ipotesi di abbinamento tra amministrative ed europee, si tiene conto del compenso previsto per le amministrative e si applica la maggiorazione per le europee.

Ipotesi A: Europee e amministrative in date diverse

➤ Compensi

	Incremento 15%	Legislazione vigente
Costo sezione europee	690	600
Costo seggio speciale europee	195,5	170
Costo sezione amm.	862,5	750
Costo seggio speciale amm.	243,8	212
N. sezioni europee	61.554	61.554
N. seggi speciali europee	1.518	1.518
N. sezioni amm.	20.272	20.272
N. seggi speciali amm.	433	433
Totale costo europee	42.769.029 (690x61.554+195,5x1.518)	37.190.460 (600x61.554+170x1.518)
Totale costo amm.	17.590.165,4 (862,5x20.272+243,8x433)	15.295.796 (750x20.272+212x433)
Costo complessivo	60.359.194,4 (42.769.029+17.590.165,4)	52.486.256 (37.190.460+15.295.796)

➤ Cartoline avviso

costo posta prioritaria media	4,50
elettori estero europee (extra UE)	2.998.460
elettori estero amm.	1.502.924
costo europee	13.493.070 (4,50x2.998.460)
costo amm.	6.763.158 (4,50x1.502.924)
costo totale	20.256.228

Gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse nel 2024 delle europee e delle elezioni amministrative del turno ordinario possono dunque essere stimati in euro **80.615.422,4** (60.359.194,4+20.256.228).

Ipotesi B: Abbinamento europee e amministrative

➤ **Compensi**

	Incremento 15%	Legislazione vigente
Costo sezione europee e amm.	1.024,5	912 (750+162)
Costo sezione europee	690	600
Costo seggio speciale europee e amm.	243,8	212
Costo seggio speciale europee	195,5	170
N. sezioni europee e amm.	20.272	20.272
N. seggi speciali europee e amm.	433	433
N. sezioni europee	41.282 (61.554-20.272)	41.282
N. seggi speciali europee	1.085 (1.518-433)	1.085
Totale costo europee e amm.	20.874.229,4 (1.024,5x20.272+243,8x433)	18.579.860 (912x20.272+212x433)
Totale costo europee	28.696.697,5 (690x41.282+195,5x1.085)	24.953.650 (600x41.282+170x1.085)
Costo complessivo	49.570.926,9 (20.874.229,4+28.696.697,5)	43.533.510 (18.579.860+24.953.650)

➤ **Cartoline avviso**

costo posta prioritaria media	4,50
elettori estero europee e amm.	2.998.460
	(4,50x2.998.460)
costo totale	13.493.070

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni europee e amministrative a giugno **2024** gli oneri finanziari sono dunque pari a **euro 63.063.996,9** (49.570.926,9+13.493.070); conseguentemente, il **risparmio di spesa** è quantificabile in **euro 17.551.425,5** (80.615.422,4-63.063.996,9). A legislazione vigente, il risparmio di spesa sarebbe di euro 15.715.904 [(52.486.256+20.256.228) – (43.533.510+13.493.070)]. Resta inteso che ove alle europee e amministrative si abbinassero una o più consultazioni regionali, i risparmi di spesa sarebbero ancora maggiori.

Tutto ciò premesso, ai fini della quantificazione degli oneri aggiuntivi per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, bisogna tenere presente che tra i **comuni** che andranno al voto nel 2024 sono **227** quelli che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei quali, pertanto, potrebbe aversi un **turno di ballottaggio**, per un totale di 8.606 sezioni e 246 seggi speciali. Peraltro, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 40% dei comuni interessati, per cui tali coefficienti numerici vanno ridotti in proporzione, dovendosi considerare **3.442 sezioni e 98 seggi speciali**. Va inoltre tenuto conto che i compensi per le consultazioni regionali sono equiparati a quelli previsti per le amministrative. In via precauzionale, si ipotizza che le 5 regionali previste per il 2024 si svolgano in date diverse.



Conseguentemente, come indicato nella tabella sottostante, il **costo aggiuntivo per i compensi** può essere stimato in via approssimativa in **euro 7.573.858,50** (61.350.312,50-53.776.454).

	n. sezioni	n. seggi speciali	compensi incremento 15%	compensi legislazione vigente
europee e amm.	20.272	433	20.874.299,40 (20.272x1.024,5+ 433x243,8)	18.579.860 (20.272x912+ 433x212)
europee	41.282	1.085	28.696.697,5 (41.282x690+ 1.085x195,5)	24.953.650 (41.282x600+ 1.085x170)
regionali	9.953	235	8.641.755,5 (9.953x862,5+ 235x243,8)	7.514.570 (9.953x750+ 235x212)
amm. Trentino- Alto Adige	27	1	23.531,3 (27x862,5+1x 243,8)	20.462 (27x750+1x212)
amm. art. 143 T.U.O.E.L.	140	3	121.481,4 (140x862,5+ 3x243,8)	105.636 (140x750+ 3x212)
amm. ballottaggio	3.442	98	2.992.617,4 (3.442x862,5+ 98x243,8)	2.602.276 (3.442x750+ 98x212)
costo totale			61.350.312,50 (20.874.229,40+ 28.696.697,5+ 8.641.755,5+ 23.531,3+ 121.481,4+ 2.992.617,4)	53.776.454 (18.579.860+ 24.953.650+ 7.514.570+ 20.462+ 105.636+ 2.602.276)

L'articolo 2 mira a innovare le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Nel dettaglio, in primo luogo, s'intende ripristinare la possibilità della restituzione ai comuni dei dati censuari anche «*in forma individuale*» - e non solo in forma aggregata, come attualmente previsto - trattandosi dell'unica "forma" che permette di realizzare un'effettiva revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico. Inoltre, con la modifica proposta al comma 236 (articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205) si prevede la pubblicazione sul sito dell'Istat, con cadenza annuale, dei dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente (accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo). Tali attività, connesse alla diffusione dei risultati censuari, sono svolte dall'Istat nell'ambito delle complessive operazioni di realizzazione del citato censimento permanente e sulla base delle risorse per questo previste e si configurano come ancillari alle attività "principali" del censimento permanente della popolazione. Viene poi chiarito che i risultati censuari diffusi secondo tali modalità e tempi sono i soli a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste. Da ultimo, viene precisato che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari, la popolazione legale

è indicata con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La presente disposizione ha natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluoghi di provincia si applica in ogni caso – a prescindere dalla relativa fascia demografica – il sistema proporzionale con premio di maggioranza previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.).

È poi stabilito che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge (comma 2) e che nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi, fermo restando che spetta allo statuto stabilire quale delle città capoluogo è sede legale della provincia (comma 3).

Si precisa infine che l'individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (comma 4).

Per quanto attiene alla stima dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame, va considerato che, in base al D.P.R. 20 gennaio 2023 di determinazione della popolazione legale della Repubblica a seguito del censimento permanente della popolazione alla data del 31 dicembre 2021, nelle regioni a statuto ordinario l'unico comune capoluogo di provincia ad avere una popolazione inferiore a 15.000 unità sarebbe Urbino (13.772 abitanti). La disposizione in esame comporterà quindi un maggiore onere finanziario per il solo comune di Urbino, derivante dall'eventualità di un turno di ballottaggio che, allo stato, è già previsto per gli altri capoluoghi di provincia.

Al riguardo, considerato che, alla luce dell'ultima rilevazione semestrale, nel comune di Urbino sono costituite 20 sezioni elettorali e posto che i compensi spettanti ai componenti di ciascuna sezione ammontano complessivamente a euro 750 (150 per il presidente e 120 per ciascuno degli altri 5 componenti del seggio), il maggiore onere derivante dall'eventuale svolgimento di un secondo turno di votazione è quantificabile in euro 15.000. Si precisa che tale onere sarà a carico dell'amministrazione comunale e andrà sostenuto a ogni rinnovo degli organi di governo dell'ente, che solitamente avviene ogni cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale.

Posto che i commi 2 e 4 dell'articolo in questione non determinano alcun aggravio di costi, quanto al comma 3 si evidenzia che l'applicazione dello stesso, a oggi, riguarderebbe le sole province di Pesaro e Urbino, Forlì-Cesena e Massa-Carrara, i cui rispettivi capoluoghi, a legislazione vigente, sono Pesaro, Forlì e Massa.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 47 del T.U.O.E.L. e dell'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge di bilancio 2020), al comune di Carrara (60.185 abitanti) e a quello di Cesena (96.168 abitanti) sono attualmente assegnati 24 consiglieri e 7 assessori, mentre il consiglio comunale e la giunta di Urbino (13.772 abitanti) sono composti da 16 consiglieri e 5 assessori. A seguito dell'acquisizione dello *status* di capoluoghi di provincia, a Carrara, Cesena e Urbino saranno assegnati 32 consiglieri e 9 assessori. Conseguentemente, il consiglio e la giunta di Carrara e Cesena avranno un incremento di 8 e 2 unità; al comune di Urbino saranno assegnati 16 consiglieri e 4 assessori in più. I maggiori oneri finanziari riguarderanno le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri e agli assessori aggiuntivi.

Per la determinazione di tali oneri, occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che troverà applicazione a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, a norma dell'art. 82, comma 2, del T.U.O.E.L., i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare, nell'ambito di un mese, non può superare l'importo pari a un quarto

dell'indennità del sindaco. Nella quantificazione del relativo aumento di costo si ritiene, in via precauzionale, di prendere in considerazione l'importo massimo previsto dal citato articolo 82, comma 2.

Occorre altresì considerare che le indennità e i gettoni di presenza spettanti al sindaco, ai consiglieri e agli assessori subiscono un incremento in virtù dell'acquisizione della qualità di capoluogo di provincia.

Tale incremento è già applicato dai comuni di Urbino, Cesena e Carrara che – rispettivamente, con determinazioni dirigenziali n. 54/2022, n. 1587/2022 e n. 2857/2022 – hanno proceduto all'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori in applicazione di quanto previsto dalla citata Legge di bilancio 2022, nonché in attuazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, adottato a norma dell'articolo 1, comma 587, della Legge medesima. E invero, nella "Nota metodologica – Allegato A" del decreto ministeriale si precisa che i predetti comuni «*sono stati considerati alla stregua dei comuni capoluoghi di provincia*».

Pertanto, ai fini della quantificazione dei maggiori oneri complessivi, per tutti e tre i comuni andrà considerata la **sola spesa derivante dalle nuove indennità e dai gettoni spettanti agli assessori e ai consiglieri aggiuntivi**. In particolare, non dovrà essere computato il differenziale tra la precedente indennità del sindaco e quella (più elevata) conseguente alla posizione di capoluogo di provincia dell'ente, atteso che l'indennità del primo cittadino è già stata aumentata con i sopra citati provvedimenti dirigenziali mentre va considerata l'indennità di fine mandato spettante al sindaco ex articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Ciò stante, alla luce di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 e dal "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali", approvato con il citato decreto ministeriale n. 119 del 2000, l'attribuzione della qualità di capoluogo di provincia ai tre comuni in parola e la conseguente elevazione del numero dei membri di consiglio e giunta comporteranno una spesa aggiuntiva mensile di euro 56.028 per Urbino ed euro 30.912 per Carrara e Cesena. Il complessivo, **maggiore onere finanziario mensile** può, dunque, essere presuntivamente quantificato in **euro 120.267 (56.833+31.717+31.717**, corrispondente a un **maggiore onere annuale di euro 1.443.204**, come illustrato nel prospetto riportato di seguito.

➤ **Maggiore onere derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori in conseguenza dello status di capoluogo di provincia**

Comune	Indennità mensile di fine mandato sindaco	Indennità mensile Assessori	Gettone Consiglieri per ogni mese	Maggiore onere mensile comune	Maggiore onere annuale comune
Urbino (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	17.388 euro (45% indennità sindaco: 4.347x4)	38.640 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x16)	56.833 euro (805+17.388+38.640)	681.996 euro (56.833 x12)
Carrara	805	11.592 euro	19.320 euro	31.717 euro	380.604 euro

(indennità sindaco: 9.660 euro)		(60% indennità sindaco: 5.796x2)	(1/4 indennità sindaco: 2.415x8)	(805+11.592+19.320)	(31.717-x12)
Cesena (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	11.592 euro (60% indennità sindaco: 5.796x2)	19.320 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x8)	31.717 euro (805+11.592+19.320)	380.604 euro (31.717-x12)
Totale maggiore onere mensile e annuale				120.267 euro	1.443.204 euro (120.267x12)

Tale costo aggiuntivo è a carico dei comuni interessati, che, nel determinare l'ammontare delle indennità spettanti, sono comunque tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio. Peraltro, si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della Legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli altri amministratori comunali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. In base al successivo comma 587, le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente all'anno 2022 il contributo erogato a titolo di concorso è stato di **euro 124.140,03 per il comune di Urbino** ed **euro 197.062,09 per i comuni di Carrara e Cesena**. Quanto all'anno 2023, sono in fase di liquidazione i seguenti importi: **euro 256.501,40 per Urbino** ed **euro 296.473,84 per Carrara e Cesena**. Infine, relativamente all'anno 2024 il contributo statale è stato quantificato in **euro 378.011,88 per Urbino** e in **euro 436.920,16 per Carrara e Cesena**.

L'articolo 4 (*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*) reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 1** modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L. al fine di consentire un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione tra i 5.001 e i 15.000 abitanti. Nessun limite di mandato viene previsto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il **comma 2**, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

L'**articolo 5** stabilisce, **al comma 1**, che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 3 del decreto interministeriale di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, **al comma 2**, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024.

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della « popolazione legale », introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera *a*), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per

quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

- a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
- b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
- c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
- d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
- e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
- f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 233, dopo le parole: « in forma aggregata » sono inserite le seguenti: « e in forma individuale »;
- b) il comma 236 è sostituito dal seguente:
« 236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;
- c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:
« 236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente

della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma *236-bis* resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023. ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Articolo 3.

(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano

esercitato il diritto di voto.

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Alberti Casellati, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.2. Testo correlato 997 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 997

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** con il **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)** con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** e con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 febbraio 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: *Provvedimento:* DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE.

Amministrazione competente: MINISTERO DELL'INTERNO

Referente dell'amministrazione competente: UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto legge introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In particolare, per favorire la più ampia partecipazione al voto viene previsto, in deroga alla disciplina generale, come già avvenuto per le consultazioni del 2023, che per tutto il 2024 le votazioni relative a elezioni e referendum si svolgano in due giornate invece che in una soltanto, ciò anche in considerazione di quanto deciso dal Consiglio europeo in relazione alle elezioni per il Parlamento UE.

Viene prevista altresì l'ipotesi del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee 2024 con altre consultazioni interne, in modo da garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti.

L'intervento risulta necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del procedimento elettorale, a tal fine dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente (ad oggi confluite nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR) e di determinazione della popolazione legale a fini elettorali, introducendo elementi di stabilità e certezza specialmente in ordine a quest'ultimo parametro.

Il decreto legge in oggetto si pone inoltre l'obiettivo di garantire uniformità di disciplina in tutto il territorio nazionale sia in materia di individuazione dei capoluoghi di provincia (per la quale viene introdotta una riserva di legge statale), sia con riferimento al relativo sistema elettorale che, indipendentemente dal numero di abitanti, sarà quello previsto dagli artt. 72 e 73 del TUOEL.

Si interviene, infine, in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché agevolando il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni amministrative del 2024 laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia dell'espressione della volontà popolare manifestata dalle collettività locali e, conseguentemente, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente. Il contenuto del decreto risulta dunque coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento del decreto legge si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all'ordinamento degli enti locali (T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 – TUOEL), in particolare in materia di consultazioni elettorali e di censimento permanente della popolazione, nonché di determinazione della c.d. popolazione legale, ed interviene sulla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla legge 13 marzo 1980, n. 70. Incide inoltre sui commi 233 e 236 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione deroga, per l'anno 2024, l'art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Incide inoltre sui commi 233 e 236 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserendo nel medesimo articolo anche i commi 236-bis e 236-ter.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 2 comma 2 dello stesso prevede che con regolamento ex art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provveda alla modifica delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 223.

Viene sostituito il comma 2 dell'art. 51 del TUOEL.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

L'intervento introduce (articolo 2, comma 2) una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei capoluoghi di provincia, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

La disposizione risulta compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione in quanto non si modifica l'attribuzione ed attuazione delle funzioni in materia elettorale, demandata principalmente agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono necessari interventi di rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status.

Non si segnalano interventi normativi di analoga portata in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni euro comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo non vi sono nuove definizioni.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione deroga, per l'anno 2024, l'art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70. (non mi sembra centrata la risposta)

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative sull'oggetto dell'intervento in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 2 comma 2 dello stesso prevede che con regolamento ex art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provveda alla modifica delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 223.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento normativo necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT (art. 2).

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE A.I.R.

- **PROVVEDIMENTO:** DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE.
- **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** MINISTERO DELL'INTERNO
- **REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento introduce disposizioni d'urgenza volte ad assicurare, per le prossime consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024, la massima partecipazione possibile degli elettori, attraverso l'ampliamento dell'arco temporale per l'esercizio del diritto di voto, e a disciplinare l'ipotesi di abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio.

Mira anche ad assicurare la funzionalità e l'efficacia del procedimento elettorale, dettando norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti consente il terzo mandato consecutivo e elimina ogni limite di mandato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento al contesto generale, dall'esperienza delle consultazioni elettorali e referendarie degli ultimi 10 anni, si è evidenziato un crescente fenomeno di astensionismo elettorale.

Pur nella consapevolezza della complessità del fenomeno dell'astensionismo, gravato da molti e diversificati fattori – in larga parte non risolvibili con soluzioni di natura organizzativa – l'evidenza dei dati indica un trend crescente, a partire dall'anno 2014 (anno dal quale si dispose che le operazioni di votazione si svolgono in una sola giornata) evidenziando un tendenziale incremento del fenomeno dell'astensionismo elettorale che va dal 24,80% registrato nel febbraio del 2013, al 27,06% del marzo 2018, sino al 36,09% del settembre 2023.

Analogamente si assiste ad un aumento dell'astensionismo anche nelle consultazioni referendarie e nelle consultazioni amministrative. Per queste ultime, in particolare, si è registrato negli ultimi anni, il passaggio da un astensionismo del 38% del 2018 a quello del 45,23% del 2022.

Nel corso del 2023 è stata introdotta una misura di estensione delle consultazioni alla mattinata del lunedì successivo alla data calendarizzata per il voto, che, seppur di poco, ha mostrato un'inversione della tendenza riportata, facendo riportare un'astensione del 42% alle elezioni amministrative interessate.

In materia di anagrafe della popolazione residente, la legge n. 205 del 2017 (l. di bilancio per il 2018) ha indicato le modalità di restituzione ai comuni dei dati raccolti dall'ISTAT anche tramite il Piano generale del censimento permanente, definito d'intesa tra ISTAT d'intesa e Ministero dell'interno. Tali disposizioni allo stato non sono aggiornate, generando uno squilibrio informativo.

Inoltre, si è avvertito il bisogno di affrontare un'ulteriore problematica, quella della mancanza di uniformità del dato ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste.

Mancanza di uniformità che è avvertita anche in materia di individuazione dei capoluoghi di provincia e del relativo sistema elettorale.

La difficoltà di reperire candidati all'incarico di sindaco nei piccoli comuni ha reso necessaria l'eliminazione del vincolo di mandato per i comuni inferiori a 5.000 abitanti e la possibilità del terzo mandato consecutivo nei comuni compresi tra 5.001 e 15.000 abitanti. Inoltre, per i comuni sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata presentata una sola lista e raggiunto un numero di votanti inferiore al 40% degli aventi diritto non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto, ai fini del raggiungimento del citato sbarramento, limitatamente alle elezioni amministrative 2024.

1.1 Tipologie di destinatari, diretti e indiretti, dell'intervento e loro consistenza numerica.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono identificati nell'intero corpo elettorale costituito da **51.628.498 elettori** distribuiti in 61.554 sezioni elettorali e 1.518 seggi speciali istituiti presso i luoghi di cura e detenzione, per le **elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia** programmate per il prossimo mese di giugno. In merito alle **consultazioni amministrative** del turno ordinario primaverile, a oggi, i **comuni** chiamati al voto saranno complessivamente **3.683**, per un totale di 20.272 uffici elettorali di sezione, 433 seggi speciali e **16.590.255 elettori**. Nel primo semestre del 2024 si svolgeranno le **amministrative in 4 comuni del Trentino-Alto Adige** (27 sezioni, 1 seggio speciale e **22.054 elettori**) e in **5 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso** (89 sezioni, 3 seggi speciali e **99.555 elettori**), nonché le **elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna** (8.953 sezioni, 216 seggi speciali e **6.890.410 elettori**).

Nel secondo semestre dell'anno si terranno le **regionali in Umbria** per le quali saranno interessati **705.392 elettori** distribuiti in 1.000 sezioni e 19 seggi speciali; andranno inoltre al voto **4 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso** per un totale di 51 sezioni e **42.741 elettori**.

La disposizione che elimina il limite di mandato per i comuni inferiori a 5.000 abitanti trova applicazione per un numero di comuni **pari a 5.524 pari al 69,96% del totale dei comuni italiani**. La norma che estende da due a tre mandati consecutivi il limite per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000, trova applicazione per **1.644 comuni, pari al 20,82% del totale**.

Pertanto, la nuova disposizione in materia di mandati trova applicazione per **7.168 comuni, pari al 90,78%**, che sono anche destinatari, limitatamente all'anno 2024, della disposizione che agevola il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista.

In aggiunta al corpo elettorale, destinataria dell'intervento normativo risulta l'Amministrazione dell'interno che gestisce il dispositivo elettorale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale è quello di un costante rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, attraverso una semplificazione dell'accesso dei cittadini al diritto-dovere del voto e la correzione, ove possibile, di alcune delle storture determinatesi in ragione, tra le altre, di evoluzioni demografiche e del fenomeno dell'abbandono dei territori.

Di conseguenza, gli obiettivi specifici del provvedimento si declinano nelle singole norme presentate: l'estensione delle consultazioni elettorali, anche in una giornata differente dal passato, al fine di agevolare e incentivare l'esercizio del diritto costituzionale di partecipazione alle consultazioni; la revisione qualitativa delle anagrafi comunali verso un approccio più efficace, che comprenda l'uniformità del dato utilizzato dalle diverse disposizioni normative che fanno riferimento alla "popolazione legale"; l'adeguamento della disciplina in materia anagrafica all'avvenuta introduzione del censimento permanente della popolazione; l'omogeneità sul territorio nazionale in merito alla disciplina dei capoluoghi di provincia e al procedimento elettorale agli stessi applicabile; il superamento della difficoltà di reperire candidature alla carica di sindaco nei comuni di minori dimensioni demografiche, nonché favorire il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali nei comuni sino a 15.000 abitanti.

2.2 Indicatori

Il principale indicatore sarà costituito dall'affluenza al voto, allo scopo di analizzare ogni cambiamento di trend dell'astensione alla partecipazione elettorale da parte degli aventi diritto.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In materia di contrasto all'astensionismo registrato nelle consultazioni elettorali, esistono alcune iniziative volte a individuare interventi di cambiamento della macchina elettorale in grado di attrarre nuovamente gli elettori al voto. È attualmente in discussione al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera, il DDL "Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura" (AS 787), mentre sono oggetto di valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) le misure di individuazione di sedi alternative per il voto che vennero temporaneamente adottate con il DL 41/2021.

In materia di anagrafi della popolazione residente, la disposizione interviene nel comma 233 della legge n. 205 del 2017 (l. di bilancio per il 2018) in modo che i comuni possano ricevere in forma individuale i propri dati censuari (e non più solo in forma aggregata), sempre secondo le specifiche definite nel Piano generale del censimento permanente, nelle circolari e nelle istruzioni tecniche. Parallelamente, si prevede un regolamento a cura del Ministero dell'interno da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, al fine di adeguare il Regolamento anagrafico della popolazione residente, adottato con d.P.R. n. 223 del 1989, in merito alle modalità di informazione in occasione dei censimenti e altri adempimenti statistici.

Gli effetti positivi sono attesi all'interno dei procedimenti elettorali e del funzionamento democratico delle istituzioni, perseguendo l'obiettivo di contrastare l'astensionismo crescente attraverso l'ampliamento delle tempistiche disponibili per l'esercizio del diritto di voto.

In particolare, l'intervento che estende il periodo delle consultazioni elettorali anche ad un'ulteriore giornata oltre la domenica, intende mettere a disposizione dell'elettorato una facilitazione all'espletazione del voto, al fine di incentivare l'esercizio del diritto costituzionale di partecipazione alle consultazioni, nella convinzione che ciò possa rendere più agevole gli spostamenti per gli elettori "fuori sede".

Parimenti, si attende che anche le altre disposizioni del provvedimento in parola - finalizzate all'aggiornamento degli strumenti a disposizione delle Amministrazioni coinvolte, centrali e territoriali alla semplificazione delle specifiche norme previste per i Comuni di minori dimensioni - permettano al corpo elettorale di percepire un'organizzazione più efficace che necessita di minori sacrifici da parte del votante rispetto al passato.

Di conseguenza, un'organizzazione più funzionale permette attività più efficienti per le citate Amministrazioni e un ritorno positivo al Sistema-Paese.

La valutazione economica dell'intervento permette un bilancio virtuoso, alla luce del fatto che le maggior spese assommano a euro 7.573.858,50 giustificate dall'incremento del 15% del compenso degli scrutatori vengono più che compensate grazie all'accorpamento delle lezioni europee con quelle amministrative con un risparmio di euro 17.551.425,5.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI):** Nessuno.
- B. Effetti sulla concorrenza:** Nessuno.
- C. Oneri informativi:** Nessuno.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** Non applicabile.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento prevede che l'ISTAT pubblichi con cadenza annuale, sul proprio sito internet istituzionale, i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente. Tali dati sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione di disposizione di legge o regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, con cadenza quinquennale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, ove sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

Viene previsto, inoltre, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 122.

Sul piano operativo, il Ministero dell'interno è competente a svolgere attività regolatoria tramite circolari, pubblicazioni o altri stampati elettorali.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno incentrati sull'andamento dei dati di partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie nell'anno 2024, che vengono puntualmente rilevati, analizzati e resi pubblici, per ciascuna consultazione, nell'ambito delle attività istituzionali della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

1.2.3. Relazione 997-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 997-A

Relazione Orale

Relatore Balboni

**TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 13 marzo 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro dell'interno** di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** con il **Ministro per la pubblica amministrazione** con il **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa** con il **Ministro della giustizia** e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2024

**PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

20 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;
- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo

decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo *trend*, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

27 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12 e 4.0.2

sugli ulteriori emendamenti approvati

12 marzo 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2.

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso « Art. 1-*bis*. », del comma 22 con il seguente: « 22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Sull'emendamento 4.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nel testo seguente:

« Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città, da adottare entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali" ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12, 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2).

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;

al comma 3, lettera a), le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi

entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (*Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali*) - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo".

Art. 1-ter. - (*Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024*) - 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o

frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione

rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate all'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: « sul proprio sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e le parole: « sul sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet »;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: « sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale »;

al capoverso 236-ter, le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale »;

al comma 2, le parole: « con regolamento di cui all'articolo 17 » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 » e le parole: « disposizioni del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni del regolamento di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico) - 1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18) - 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo

costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

Art. 4-ter. - (Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

Art. 4-quater. - (Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale) - 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Art. 4-quinquies. - (Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento) - 1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Art. 4-sexies. - (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165) - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera" ».

*Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 2024.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
Commissione

**Disposizioni urgenti per le consultazioni
elettorali dell'anno 2024 e in materia di
revisione delle anagrafi della popolazione
residente e di determinazione della
popolazione legale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 48 della Costituzione;
 Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024;
 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;
 Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della « popolazione legale », introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

1. *Identico.*

quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera *a*), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. *Identico:*

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

e) identica;

f) identica.

4. Identico.

4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 23 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario anziché il primo termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 15 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata nel primo periodo.

Art. 1-bis.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 agosto 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole « funzionari statali » sono inserite le seguenti: « in servizio o a ruolo ».

Art. 1-ter.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo

spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste nel presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste elettorali e per i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste nel primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della consultazione.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale deve essere indicato l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo e dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione elettorale il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero della sezione e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1 in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali con un numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazioni

ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale presso il comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recante disposizioni per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via di surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale

per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e proce
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriame
assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente pro
ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e
di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa
verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un
del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi
scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del ver
immediatamente trasmesso per via telematica al competente uf
elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gen
1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale
dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano in
cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale
indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nel
corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numer
schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cin
schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sig
inviata all'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la c
d'appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale.
elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenien
sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi
contenute.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente arti
applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norm
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Preside
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vi
agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al
capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto
la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614
euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elez
politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attua
referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'e
e delle finanze.

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione
delle anagrafi della popolazione residente e
di determinazione della popolazione legale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: « in forma
aggregata » sono inserite le seguenti: « e in
forma individuale »;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:
« 236. L'ISTAT pubblica con cadenza
annuale sul proprio sito *internet* istituzionale
i dati relativi al conteggio della popolazione
a livello regionale, provinciale e comunale e

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della
popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale **nel** proprio sito *inter*
istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello r
provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della
popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa

risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

« *236-bis*. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma *236-bis* resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023. ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione

metodologia di calcolo. I dati pubblicati **nel** sito *internet* istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c) *identico*:

« *236-bis*. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato **nella** *Gazzetta Ufficiale*, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma *236-bis* resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato **nel supplemento ordinario alla** *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023. ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento **adottato ai sensi dell'**articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzioni e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Articolo 3.

(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di

Articolo 2-bis.

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure, segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito di contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale.

Articolo 3.

(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)

Identico.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. *Identico.*

cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2020, n. 12, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».

Articolo 4-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere, se nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di una dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare ».

europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, né sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale

».

Articolo 4-ter.
(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 274, comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

Articolo 4-quater.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 » sostituite dalle seguenti: « nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

Articolo 4-quinquies.

(Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento)

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 1, riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Articolo 4-sexies.

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunto in fine, la seguente lettera:
« c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di partiti politici o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presentati da almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera ».

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Alberti Casellati, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Identico.

1.2.4. Testo approvato 997 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 997

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;

al comma 3, lettera a), le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le

seguenti: "in servizio o a riposo".

Art. 1-ter. - (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024) - 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno

2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso

sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni

politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: « sul proprio sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e le parole: « sul sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet »;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: « sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale »;

al capoverso 236-ter, le parole: « per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « in fase di prima applicazione », le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026 »;

al comma 2, le parole: « con regolamento di cui all'articolo 17 » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 » e le parole: « disposizioni del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni del regolamento di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico) - 1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18) - 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

Art. 4-ter. - (Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile

1981, n. 154) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

Art. 4-*quater*. - (*Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale*) - 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Art. 4-*quinqües*. - (*Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento*) - 1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Art. 4-*sexies*. - (*Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165*) - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c-ter*) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".

Art. 4-*septies*. - (*Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024*) - 1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà ».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: « fatto salvo quanto previsto dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-*ter* ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

13 marzo 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.2

MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b).».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 12.500.000».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100 (già 1.0.4)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi e contrastare il sempre più evidente fenomeno dell'astensionismo elettorale che si riscontra in tutte le tipologie di elezioni siano esse nazionali o locali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare, attraverso lo stanziamento di apposite risorse, una sperimentazione di particolari modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate tramite adeguati strumenti digitali e tecnologici che possano garantire la sicurezza, la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

G1.101 (già 1.1)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche

di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;

Lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.

G1.102 (già 1.0.5)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, ad individuare

sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.

G1.103 (già 1.0.9)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a consentire l'ammissione al voto nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, al personale della protezione civile nonché al personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

EMENDAMENTI

1.0.6

TOSATO, BIZZOTTO, STEFANI, PIROVANO, SPELGATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

— 5 —

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

1.0.105

MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni per la rieleggibilità allo scadere del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

1.0.100 (già 1.0.3)

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. - (Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato) - 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera *a)* si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter. - (Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato) - 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera *a)*, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera *b)*, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-quater. - (Data per lo svolgimento delle elezioni) - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-*quinquies*. - (Election day) - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali»;

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei ri-

spettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale».

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature».

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni»;

3) al terzo comma, le parole da: «ritardare» fino a «articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «può rinviare al successivo turno»;

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni».

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.»

1.0.101 (già 1.0.8)

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "alla metà nei comuni", sono sostituite dalle seguenti: "di un terzo nei comuni";

b) le parole "e ad un terzo nei comuni", sono sostituite delle seguenti: "e ad un sesto nei comuni".».

1.0.102

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti per semplificare gli adempimenti elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "delega dell'interessato, da sottoscrivere" aggiungere la seguente: "obbligatoriamente";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro le successive 48 ore i soggetti di cui al presente comma, provvedono a sanare eventuali errori ovvero omissioni nelle documentazioni previste ai sensi dei precedenti periodi.";

b) al comma 23 aggiungere infine il seguente periodo: "Alla medesima sanzione è soggetto il candidato che si sottrae ovvero ostacola gli adempimenti previsti dal secondo, terzo e quarto periodo del comma 14".».

1.0.103

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. A decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione Europea.»

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.104 (già 1.0.7)

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».

Art. 1-ter

1-ter.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-ter

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale del medesimo comune, presso cui recarsi a votare.

4. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

6. Presso ciascuna sezione elettorale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

7. Le operazioni di scrutinio delle urne di cui al comma 6 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

8. Ciascuna sezione elettorale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di cui al comma 7 e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

9. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale di cui al comma 6. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

10. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

11. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

12. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1-ter.101

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-ter

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per

la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.

7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale,

il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*».

9. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*».

11. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-ter.102

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di studio».

1-ter.103

GELMINI, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «motivi di studio», inserire le seguenti: «, di lavoro e di cura»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa», con le seguenti: «la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1».*

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede per ragioni di studio, di lavoro e di cura in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024».

1-ter.105

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di studio», inserire le seguenti: «, di lavoro o di cura»;*

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli elettori fuori sede di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elettori fuori sede che sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di cura che possono votare nel comune di temporaneo domicilio ai sensi del comma 2,»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa» con le seguenti: «, nonché la certificazione o altra documentazione attestanti l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, se la richiesta è presentata per motivi di studio; lo svolgimento dell'attività lavorativa, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; la presenza di ragioni sanitarie, se la richiesta è presentata per motivi di cura».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cura, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).

1-ter.106

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «per motivi di studio» aggiungere le seguenti: «, di lavoro o di cura»;*

2) *al comma 5 dopo la parola: «formativa» inserire le seguenti: «o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio.».*

1-ter.104

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 1 dopo le parole: «motivi di studio» inserire le seguenti: «, lavoro o cure mediche».

1-ter.107

LISEI

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'Ufficio elettorale circoscrizionale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, a cura del Comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.».

1-ter.0.100

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

1. In caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nella misura del 100% del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede me-

dian­te cor­ris­pon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 1, com­ma 200, della leg­ge 23 dicem­bre 2014, n. 190.»

1-ter.0.101

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione Europea in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis.

(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)

1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta

al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi di cui al comma 1 con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto."

2. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, dopo le parole "della Comunità europea" sono aggiunte le seguenti: "e nei Paesi situati al di fuori della Comunità europea";

b) al quarto comma, le parole "presso i Paesi della Comunità europea" sono soppresse.»

Art. 2

2.100

LISEI

Al comma 1, lettera c), capoverso «236-ter» apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «in fase di prima applicazione»;

b) *dopo le parole:* «3 marzo 2023» *inserire le seguenti:* «, recante il dato di popolazione censuaria al 31 dicembre 2021. La successiva data di rife-

rimento della popolazione a fini elettorali viene determinata, con le modalità di cui al comma precedente, in base ai risultati censuari al 31 dicembre 2026».

2.101

D'ELIA, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) all'alinea, le parole ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;"

b) all'articolo 8, le parole ", distinto per uomini e donne," ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia.".

2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

Art. 2-bis

2-bis.100

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

2-bis.101

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «e di propaganda elettorale»;
- b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale.».

2-bis.102

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa soggiace agli adempimenti e alle limitazioni legate al periodo della campagna elettorale, in special modo con riguardo ai suoi ultimi trenta giorni, ovvero alla giornata che precede il voto e durante tutto il periodo di apertura dei seggi.».

2-bis.103

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al precedente comma.».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 3

G3.100

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997-A),

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame dispone per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di tutti i capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla dimensione demografica, l'applicazione degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che:

la disposizione soprarichiamata potrebbe ingenerare dubbi sulla disciplina applicabile in tema di mandati laddove trovi applicazione il sistema elettorale previsto per i capoluoghi di provincia;

impegna il Governo:

a fornire alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali indicazioni in merito alle disposizioni sui mandati dei sindaci introdotte dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge del 29 gennaio 2024, n. 7, che modifica l'articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel senso che trovano applicazione esclusivamente in relazione alla consistenza demografica prevista dal predetto articolo 51, a prescindere dal sistema elettorale applicabile.

G3.101 (già 3.1)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elet-

torali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione al fine di garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile;

sarebbe opportuno inserire modifiche del comma 51 dell'articolo 1 della legge 56/14 con l'obiettivo di far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), superando il regime "extra ordinem" previsto dalla legge 56/14;

la modifica consentirebbe di risolvere diversi problemi interpretativi che derivano dalla precaria disciplina vigente delle Province e di anticipare una riforma organica della legge 56/14, ormai non più rinviabile,

impegna il Governo:

a prevedere misure nella direzione di cui in premessa.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 4

S4.100

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Stralciare il comma 1.

EMENDAMENTI

4.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 1.

4.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

4.101

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

4.2

DURNWALDER, PATTON

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».

4.3

DURNWALDER, PATTON

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

4.103

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"»

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato". Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano con rife-

rimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «elezione del» inserire le seguenti: «presidente della Giunta regionale,».

4.102

MUSOLINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"»

4.5

DURNWALDER, PATTON

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 30.000 abitanti».

4.104

PARRINI

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «abitanti» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia,».

4.7

DURNWALDER, PATTON

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"».

4.105

SPELGATTI, TOSATO, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età". All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 10 le parole: "ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi," sono soppresse.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 997-A (Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle

anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale);

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, elevando da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti dai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti ed eliminando qualunque limite di mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

considerato che:

la previsione di un limite al numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali - regionali e locali - si lega strettamente alla disciplina del sistema elettorale e, in particolare, alla previsione della loro elezione diretta quale "temperamento di sistema" (così Corte cost., sent. n. 60/2023);

la scelta di tale numero deve pertanto conseguire dalla valutazione di una serie complessa di fattori, connessi alla tutela del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.), alla tenuta del sistema di governo e in modo particolare al rafforzamento del principio democratico, evitando la concentrazione del potere e il consolidamento di posizioni dominanti - derivanti dalla cristallizzazione della rappresentanza e al più lento ricambio degli organi di vertice - nonché, in generale, alla salvaguardia degli equilibri tra l'organo assembleare rappresentativo e l'organo di vertice, entrambi direttamente legittimati dal corpo elettorale;

come affermato dalla Corte costituzionale "la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi - in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare - riflette [...] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali" (Corte cost., sent. n. 60/2023);

tale premessa è ampiamente confermata, ad esempio, dal dato offerto dalla comparazione con la disciplina del sistema elettorale degli enti locali in Spagna, Francia e Regno Unito e in numerosi Länder della Repubblica Federale Tedesca; in tali ordinamenti, infatti, l'assenza della previsione di un limite di mandati si lega al fatto che i sindaci - con l'unica eccezione dell'area metropolitana di Londra - non sono eletti direttamente dal corpo elettorale, ma dall'organo assembleare rappresentativo e che, anche laddove il sistema elettorale assicura esiti di tipo maggioritario - come ad esempio in Francia - è sempre l'elezione dell'organo assembleare a determinare la maggioranza che sosterrà il sindaco;

conseguentemente, un intervento sul limite dei mandati non può prescindere da una riflessione più ampia e comprensiva sul sistema di governo degli enti territoriali - regionali e locali;

il decreto-legge in conversione - destinato a dettare disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 - non è la sede per la disciplina del numero dei mandati elettivi che possono essere ricoperti dai sindaci; si tratta, infatti, di una modifica che - incidendo in modo strutturale e sistematico sull'ordinamento di una grandissima parte dei comuni italiani e sul loro sistema - dovrebbe trovare collocazione nel quadro di una comprensiva revisione dell'ordinamento degli enti locali e della disciplina del loro sistema di governo, nonché - per le regioni - della legislazione quadro adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo una logica di ampia condivisione e collaborazione, un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali, affrontando in tale sede anche la questione della ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali, del rafforzamento dei "temperamenti di sistema" e del ruolo e della funzione delle assemblee elettive.

G4.101 (già 4.6)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione nell'ultimo mandato amministrativo.

G4.102 (già 4.0.4)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di riforma del TUOEL, disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, nonché a circoscrivere la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico.

G4.103 (già 4.9)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale",

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale;

l'articolo 64 del T.U.O.E.L. prevede disposizioni relative all'incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta;

in particolare, viene previsto che la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti;

sembra opportuno inserire la previsione che, qualora un consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore si dimette o viene revocato, può tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, modifiche puntuali all'articolo 64 del T.U.O.E.L. al fine di inserire una previsione che consenta al consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore e che si dimette o viene revocato, di tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato.

G4.104 (già 4.0.1)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali

dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale",

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L.;

l'articolo 17 del T.U.O.E.L. reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;

in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,

impegna il Governo:

ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.

EMENDAMENTI

4.0.100

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE,
VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.".»

4.0.101

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE,
VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché in materia di responsabilità erariale dei sindaci)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco".»

Art. 4-bis

4-bis.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4-bis.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per le liste presentate da uno o più partiti o gruppi politici affiliati a un partito politico europeo che risulti iscritto al registro istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che nell'ultima elezione abbia ottenuto, attraverso i partiti o gruppi politici nazionali affiliati, almeno un seggio al Parlamento europeo. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del rispettivo partito politico europeo a beneficio di una sola lista da presentare nelle circoscrizioni italiane e autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».

4-bis.102

GELMINI, LOMBARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis) A decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso entro il 30 settembre dell'anno precedente, anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4-ter) I presupposti per l'esonero dalla raccolta firme di cui al comma precedente sono riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici, su richiesta degli stessi, dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello delle elezioni. I partiti e i gruppi politici, che non presentano istanza di riconoscimento del diritto all'esonero dalla raccolta firme entro il termine ultimo del 15 ottobre, decadono da esso."

Conseguentemente, all'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 5 le parole "di cui al precedente comma" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*"»

Art. 4-*ter*

4-*ter*.100

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

4-*ter*.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4-sexies

4-sexies.0.100 (già 4.0.10)

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-septies

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) articolo 15, commi 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19 »

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune. »

4-sexies.0.101

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, DE PRIAMO, BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-septies

(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2024

163^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento.

Fa presente che il decreto-legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, a eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.

Il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In questo caso, si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle

anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della "popolazione legale".

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo, volto a modificare le disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT.

L'articolo 3, rubricato "Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi.

Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, (T.U.O.E.L.), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo sia individuato in ciascuno dei comuni medesimi.

Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Il comma 2, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), ferma restando la possibilità di intervenire nelle sedute programmate per la prossima settimana, propone fin d'ora di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024, auspicando che, in sede di illustrazione delle proposte emendative, possa svolgersi un confronto costruttivo finalizzato ad apportare modifiche condivise.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** riepiloga l'iter di esame dei provvedimenti in titolo e ricorda che occorre procedere all'adozione del testo base.

Preliminarmente, ritiene comunque opportuno consentire ai Gruppi che lo desiderino di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni, per approfondire i dettagli di carattere tecnico dei disegni di legge, con particolare riguardo all'AS 787 approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Propone quindi che i Gruppi indichino eventuali soggetti da audire, nel numero massimo di un soggetto per Gruppo, entro le ore 19 di oggi giovedì 1° febbraio.

Altresì, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, oltreché della necessità di proseguire l'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania, insieme alla 3a commissione, propone che le eventuali audizioni sul disegno di legge n. 787 e abbinati si svolgano giovedì 8 febbraio alle ore 8,30, in sede di Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La relatrice **SPINELLI** (FdI) propone, quindi, di adottare come testo base l'AS 787 approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel condividere il cronoprogramma prospettato dal Presidente, ribadisce come il proprio Gruppo ritenga che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 787 abbia subito uno stravolgimento rispetto al testo originario.

Tuttavia, nel bilanciamento tra l'approvazione di tale disegno di legge e il rischio di non addivenire ad alcun risultato, è preferibile proseguire con l'esame del disegno di legge n. 787, la cui attuale versione è comunque imputabile ad una scelta della maggioranza. Pertanto, è paradossale che proprio la maggioranza sollevi rilievi di carattere tecnico su un testo da essa stessa voluto.

In conclusione, concorda con l'adozione del disegno di legge n. 787 come testo base e fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti e non chiederà ulteriori approfondimenti, in quanto già svolti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE**, nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis, rivendica di avere adottato una posizione equilibrata nella modulazione dei lavori e comunque di non poter prevaricare volontà di approfondimento eventualmente manifestate da alcuni Gruppi.

Il senatore **LISEI** (FdI), a titolo personale, manifesta la propria difficoltà a comprendere le ricadute applicative del disegno di legge e si riserva di approfondire le criticità di ordine tecnico, anche alla luce del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati.

Ritiene altresì che non possa certo imputarsi alla presidenza una dilatazione dei tempi. Peraltro, a suo personale avviso, i tempi di esame sono forse compressi, e non certo dilatati.

La sottosegretaria FERRO, nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, anche ai fini dell'adozione del testo base, rileva come eventuali approfondimenti tecnici per superare possibili criticità costituiscano comunque un passaggio utile, per addivenire all'elaborazione di una buona legge.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) concorda con le argomentazioni svolte dal senatore Giorgis,

ritenendo che, giunti in questa fase, sia opportuno consentire l'esercizio della delega in tempo utile per le prossime elezioni europee.

Quindi, nel concordare con i tempi di esame prospettati dalla presidenza, fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti rispetto all'AS 787.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che, in questa fase, gli approfondimenti di ordine tecnico non potranno portare ad una disamina esaustiva, in quanto l'opzione della delega legislativa è tale per cui i profili di ordine tecnico riguarderanno la stesura dei decreti delegati, sui quali, tra l'altro, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. D'altra parte, la legge delega non può che recare soltanto i principi e i criteri direttivi.

In conclusione, concorda con la tabella di marcia prospettata dalla presidenza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo rispetto alla proposta della relatrice sull'adozione del testo base.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice Spinelli di adottare l'AS 787 come testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione generale congiunta è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un aggiornamento sullo stato di esame del disegno di legge governativo di riforma organica del Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La sottosegretaria FERRO ricorda che il disegno di legge in questione è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri all'inizio dello scorso mese di agosto.

Fa presente che il Governo sta lavorando alacremente per definire il testo, anche attraverso interlocuzioni tra le amministrazioni competenti - ossia il Ministero dell'interno e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - con le organizzazioni di rappresentanza degli enti locali quali Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Upi (Unione delle Province d'Italia). Altresì, sono in corso confronti con il Ministero dell'economia e delle finanze per i relativi profili di competenza.

Auspica che, nell'arco di un mese, il disegno di legge possa essere presentato nella versione definitiva al Parlamento, per il relativo esame.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per le rassicurazioni della rappresentante del Governo, auspicando che il disegno di legge di riforma degli enti locali costituisca la sede per

disciplinare anche i limiti tra la sfera della responsabilità politica e quella della responsabilità amministrativa.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) ritiene inopportuna l'abolizione del limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in quanto proprio nei centri più piccoli si determina una sorta di fidelizzazione tra la popolazione e l'eletto, che potrebbe prescindere dalla sua effettiva capacità amministrativa. A suo avviso, piuttosto che accrescere i poteri del sindaco, sarebbe preferibile rafforzare le assemblee elettive, quindi i consigli comunali e regionali fino al Parlamento, che rappresentano il fulcro della democrazia, anche per contrastare la diminuzione della partecipazione alla vita politica.

Non concorda neanche sull'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti aventi tra 5.001 e 15.000 abitanti, perché vi è il rischio di una ulteriore estensione anche ai Comuni con più di 15.000 abitanti, come dimostra la lettera inviata in tal senso da parte di 730 sindaci. È facile immaginare che anche i presidenti delle Regioni potrebbero poi avanzare le medesime istanze. A suo avviso, questo sarebbe un tragico errore, in quanto già si verifica una concentrazione del potere nelle mani di una sola persona a causa dell'elezione diretta.

Sarebbe allora opportuno quanto meno disgiungere l'elezione del vertice da quella delle assemblee, come negli Stati Uniti dove l'elezione del Presidente è sganciata da quella dei parlamentari.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) precisa che la sua contrarietà al provvedimento è motivata non da ragioni ideologiche, ma dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica.

Osserva, infatti, che nei piccoli centri il sindaco gode sicuramente di una posizione di privilegio nei confronti di un futuro concorrente, in quanto può utilizzare i beni pubblici e avere a disposizione disponibilità economiche per realizzare iniziative ed eventi spesso strumentalmente collegati alle attività amministrative, e quindi ne riceve un indubbio vantaggio competitivo.

Ritiene pertanto opportuno non sopprimere il limite dei mandati, per favorire l'alternanza democratica mantenendo la parità nelle condizioni di partenza.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottolinea che la crisi della rappresentanza democratica in realtà dura da tempo, anche se ovviamente bisogna continuare a tentare di risolverne le cause.

È indubbio tuttavia che, nei piccoli centri o nelle aree montane, dove si fatica a creare anche una sola lista per la scarsità di candidati, il provvedimento in esame può favorire il mantenimento della continuità nella gestione amministrativa.

Pertanto, si esprime a favore dell'eliminazione del limite di mandati per i Comuni sotto i 15.000 abitanti, con la disponibilità ad estendere la misura anche alle città più grandi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), in quanto sindaco di un piccolo Comune, conferma la difficoltà a individuare persone disponibili a candidarsi. A suo avviso, l'eventuale fidelizzazione tra l'elettorato e il sindaco dimostra in realtà che la gestione amministrativa è stata efficiente, altrimenti il primo cittadino non sarebbe rieletto.

Peraltro, occorre tenere presente che tali problemi non si riscontrano per i centri più grandi, quindi esprime un orientamento favorevole alla possibile eliminazione del limite di mandato anche per i Comuni che hanno una consistenza demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) interviene in replica, concordando con le considerazioni del senatore Della Porta. Se anche l'ampliamento del numero dei mandati per i Comuni di medie dimensioni potrebbe dare adito a qualche dubbio, non si può non riconoscere che nei piccoli centri vi è una difficoltà concreta a reclutare personale politico.

Poiché il provvedimento tenta di individuare una soluzione equilibrata tra esigenze differenti, esprime una valutazione positiva, pur ipotizzando che sarebbe stato possibile applicare la norma solo ai Comuni con non più di 3.000 abitanti.

Condivide altresì le considerazioni del senatore Magni sulla inopportunità di estendere la previsione anche ai Comuni più grandi e alle metropoli.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) sottolinea che, dai dati a disposizione del Ministero dell'interno, emerge chiaramente la difficoltà di individuare candidati alla carica di sindaco, soprattutto nei piccoli centri, dove tra l'altro vi è il rischio che si tenti di aggirare la norma facendo candidare una persona di fiducia del sindaco uscente, per consentirgli di continuare a governare indirettamente.

Sottolinea che la norma da applicare ai Comuni che hanno da 5.001 a 15.000 abitanti è stata concordata con l'ANCI, che aveva più volte sollecitato un intervento per risolvere le difficoltà che si presentano soprattutto nei casi in cui c'è una sola lista.

Tale misura non costituisce una limitazione per la democrazia, che a suo avviso consiste nella possibilità per l'elettore di compiere una scelta libera e consapevole, premiando il bravo amministratore, al di là di logiche di fidelizzazione basate sul mero principio del "do ut des".

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'applicazione della norma nel caso specifico della città di Urbino, che ha lo *status* di capoluogo di provincia, insieme a Pesaro, e tuttavia ha meno di 15.000 abitanti. Dal testo in esame, non risulta chiaro quale criterio sia prevalente, nell'eventuale applicazione del limite dei due mandati, se la consistenza demografica o lo *status* di capoluogo di provincia.

Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, ritiene opportuna la presentazione di un emendamento per chiarire che lo *status* dell'ente prevale sul criterio demografico, al fine dell'applicazione del limite dei due mandati, per evitare di prevedere un'ulteriore eccezione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) preannuncia che presenterà un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 935 E CONNESSI (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che il Governo ha presentato 4 emendamenti che sono stati già inviati ai Gruppi e che saranno pubblicati, insieme alle ulteriori proposte di modifica d'iniziativa parlamentare, in una prossima seduta. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti del Governo alle ore 10 di domani, mercoledì 7 febbraio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame, censurando l'atteggiamento di quella parte politica che, dopo aver introdotto nel 2001 la riforma del Titolo V, ha cambiato radicalmente opinione proprio quando finalmente il centrodestra si appresta ad attuare l'autonomia differenziata.

Rileva che, nell'ambito delle 23 materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le Regioni possono richiedere l'attribuzione della competenza solo per determinate funzioni, come previsto dal disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, nel quale sono anche stati inseriti alcuni correttivi a tutela dell'unità nazionale. Tale possibilità, invece, verrebbe meno con i disegni di legge costituzionale in esame.

Pertanto, ritiene inopportuna la modifica proposta, considerando l'autonomia un valore e un'opportunità e non un fattore di disgregazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) apprezza le modifiche proposte dai disegni di legge costituzionale in esame, che non sono affatto contrari alla regionalizzazione delle competenze, purché sia tutelata l'unità nazionale e definita meglio la ripartizione delle materie a legislazione concorrente, che ha creato nel tempo molte difficoltà e disfunzioni.

Rileva che sarebbe stato opportuno esaminare i disegni di legge costituzionale in titolo prima del disegno di legge n. 615, eventualmente approfittando della calendarizzazione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, sul medesimo argomento. Infatti, se queste modifiche venissero approvate, se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del disegno di legge n. 615.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nel rinunciare a intervenire in replica, propone di adottare il disegno di legge n. 744, a prima firma del senatore Giorgis, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Anche il rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 14 di giovedì 15 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio, non era stato raggiunto un orientamento unanime sul calendario dei lavori di questa settimana, di cui si era convenuto che si sarebbe discusso nella prima seduta utile, quindi quella odierna.

Auspica preliminarmente un ripensamento sull'organizzazione complessiva dei lavori, per evitarne un prolungamento irragionevole, con convocazioni alle 8,30 e alle 20 per più giorni consecutivi, eventualmente valutando l'alternativa di utilizzare il giovedì pomeriggio.

In secondo luogo, chiede di conoscere l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti in calendario, ed in particolare quando si intenda proseguire l'esame dei disegni di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali anno 2024) e n. [787](#) e connessi (Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza), al fine di consentire ai colleghi che non fanno parte della Commissione di partecipare ai lavori per illustrare le proposte emendative da loro sottoscritte.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Giorgis.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) ritiene condivisibili le richieste formulate dal senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, nella settimana in corso, proseguirà solo l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. [935](#) e [830](#) (Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), anche per consentire al relatore ed al Governo di valutare gli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. [997](#) e [787](#) e connessi, che saranno pubblicati appunto in allegato alle sedute odierne.

Sarà poi convocato un Ufficio di Presidenza per giovedì 15 febbraio, al termine della seduta delle 13, al fine di organizzare i lavori per la prossima settimana.

Ricorda che, nella riunione di giovedì 8 febbraio, la proposta sul calendario dei lavori - che prevedeva due sedute, alle ore 14 e alle ore 20, per la giornata odierna, due sedute, alle ore 8,30 e alle ore 20, per domani, mercoledì 14 febbraio, e due sedute, alle ore 8,30 e 13, per giovedì 15 febbraio - era stata

deliberata a maggioranza. Chiede pertanto se si intenda porla in votazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) fa presente che, nella Commissione per le politiche dell'Unione europea, di cui è componente, il mercoledì solitamente sono previste votazioni. Pertanto, domani non avrà la possibilità di illustrare gli emendamenti a sua firma sul disegno di legge costituzionale n. [935](#). Il [PRESIDENTE](#), nel replicare alla senatrice Malpezzi, ritiene possa illustrare tutti gli emendamenti a sua firma nella seduta odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per l'opportunità offerta, nota che poi analoga attenzione dovrebbe essere riservata anche ad altri colleghi. Nel riconoscere il diritto-dovere del Presidente di garantire il funzionamento della Commissione, ritiene che ai singoli senatori debba essere consentito di illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in Ufficio di Presidenza è stata valutata l'alternativa di convocare sedute anche nelle giornate di lunedì e venerdì, su cui tuttavia non si è registrata una condivisione. Pertanto, tale ipotesi, che a suo avviso è l'unica che possa risolvere il problema segnalato dalla senatrice Malpezzi, sarà nuovamente considerata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede di procedere alla votazione della proposta di calendario. Accertata la presenza del numero del numero legale, la Commissione approva la proposta sul calendario dei lavori deliberata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) chiede che i disegni di legge n. [997](#) e [787](#) e connessi siano esaminati a partire da mercoledì 21 febbraio, non potendo partecipare ai lavori della Commissione per altri impegni istituzionali nella giornata di martedì e avendo presentato emendamenti su entrambi i provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 40 emendamenti e l'emendamento di coordinamento Coord. 1, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 27 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che l'emendamento 1.0.4 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000 sono pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito a quanto accaduto nella seduta di mercoledì 7 febbraio, in particolare su alcuni giudizi espressi in merito agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, che sarebbero stati definiti come meramente ostruzionistici, e anche sulla qualità delle opposizioni, che sarebbero capaci di fare appunto soltanto ostruzionismo.

A tale riguardo, ricorda che, nel gennaio 1971, nel dibattito sull'attribuzione di maggiore autonomia alla Provincia di Bolzano, l'onorevole Almirante intervenne per nove ore e 16 minuti. Negli anni successivi ci furono altri esempi di questo tipo, addirittura l'onorevole Boato parlò per circa 14 ore, senza pause. Successivamente, anche attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari, si è introdotto il contingentamento dei tempi e si sono ridotti i poteri del Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo, privilegiando la stabilità a discapito della rappresentanza.

Attualmente, quindi, per contrastare democraticamente il Governo e la maggioranza, l'opposizione ha come unico strumento, previsto dal Regolamento, la presentazione di un numero elevato di emendamenti.

Pertanto, respinge ogni tentativo di ridicolizzare il comportamento e gli emendamenti dell'opposizione, auspicando una rettifica e un ritorno al rispetto reciproco in Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene irragionevole illustrare, nello stesso intervento, emendamenti e subemendamenti che incidono su due testi diversi. In ogni caso, gli interventi emendativi di cui è firmatario sono volti non solo a contrastare la proposta del Governo, ma anche a ribadire argomenti che magari potrebbero essere condivisi dalla maggioranza in futuro.

Sottolinea che l'articolo 2 incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera. Ritiene che tale previsione sia in linea con l'impianto della riforma proposta, che prevede l'elezione delle Camere contestualmente a quella del *Premier* e quindi quasi per "trascinamento", rendendo il Parlamento un organo "operativo", attuativo dell'indirizzo del Governo, e non più espressione del pluralismo politico, sociale e culturale. I parlamentari, infatti,

saranno condizionati fortemente dal risultato ottenuto dal Presidente del Consiglio, dal momento che le liste a lui collegate riceveranno il 55 per cento dei seggi, secondo la versione originaria, o la maggioranza assoluta, nel testo emendato dal Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza, il disegno di legge costituzionale in esame ridimensiona significativamente i poteri del Presidente della Repubblica, sia in diritto, poiché incide sul potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, sia in fatto, in quanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio altera gli equilibri costituzionali. Tali elementi configurano un sistema presidenziale, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, che non si riscontrano in altri Paesi. Per questa ragione l'emendamento ed i subemendamenti presentati prevedono la soppressione delle modifiche introdotte dal disegno di legge e dall'emendamento proposto dal Governo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.12, a sua firma, che in realtà è simbolico e, come altre proposte, mira a contrastare una riforma non condivisibile, che favorisce una deriva plebiscitaria e quindi pericolosa. Nello specifico, si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere, oltre ai rispettivi Presidenti consulti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con la finalità appunto di rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento, che la Costituzione riconosce ai partiti politici. A suo avviso, l'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa presente che la senatrice Valente, in qualità di Segretaria d'Aula è impegnata nella seduta dell'Assemblea e non può pertanto essere presente in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le consentirà di illustrare i propri emendamenti nella seduta già convocata per le ore 20.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.14, formulando considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 88 della Costituzione dal testo in esame. La riforma proposta, a suo avviso, altera l'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri; incide sul rapporto tra Governo e Parlamento, riducendo quest'ultimo alla funzione di ratifica dei provvedimenti dell'Esecutivo; ridimensiona il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; non risolve il problema dell'assetto federale delle Regioni, che invece si sarebbe dovuto affrontare destinando una Camera al ruolo di rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni regionali.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.15, con cui si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che lo scioglimento delle Camere debba essere sempre disposto se lo richiedano i due rami del Parlamento, con una mozione approvata a maggioranza dei due terzi.

In questo modo, si tenta di restituire dignità al ruolo del Parlamento, attualmente sempre più svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 02.1, con il quale si modificano i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, stabilendo che la maggioranza assoluta sia necessaria dopo il sesto scrutinio e non più dopo il terzo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.23, che circoscrive il potere di scioglimento delle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, a tre ipotesi: in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale impostazione è coerente con il meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*".

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico riconosce l'esigenza di garantire maggiore stabilità degli Esecutivi e ha cercato di presentare emendamenti in tal senso, restando nell'ambito di una Repubblica parlamentare e ispirandosi al modello tedesco. Tale sistema, infatti, dimostra che si può ottenere un rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio senza ricorrere all'elezione diretta e senza sminuire il ruolo del Parlamento.

Con l'emendamento 2.34, quindi, si propone che, in caso di scioglimento delle Camere, siano coinvolti

anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia il Parlamento - che ha ricevuto un mandato diretto dagli elettori - a verificare se ci sia la possibilità di un proseguimento della legislatura. Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) osserva che le Camere sono state disegnate fin dall'inizio, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo sia con riferimento alla forma organizzativa, per rappresentare istanze e finalità differenti. Il Senato, in particolare, si caratterizzava per una sorta di specializzazione nella rappresentanza degli enti locali, delle Regioni e, quindi, dei rapporti con il territorio. Ritiene quindi che non vi siano motivi per sopprimere la possibilità di sciogliere solo un ramo del Parlamento, in quanto la norma non ha mai creato difficoltà applicative. A suo avviso, lo scioglimento contestuale delle due Camere ha una sua ragion d'essere, ma è opportuno salvaguardare la facoltà del Presidente della Repubblica di scioglierne anche una sola.

In ogni caso, la riforma costituzionale proposta dal Governo non risolve alcune criticità, quali la qualità della legislazione e l'affermazione di un monocameralismo di fatto. Inoltre, è sconsigliabile affrettare i tempi di esame, impedendo la necessaria ponderazione.

Il ministro CASELLATI interviene per illustrare l'emendamento 2.2000, precisando che la riformulazione dell'articolo 88 della Costituzione costituisce una sorta di coordinamento con l'articolo 94, perché prefigura alcune ipotesi di scioglimento delle Camere.

Non possono pertanto essere condivise le critiche che ritengono che tale formulazione comporti un ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 88 della Costituzione. Con riferimento al primo comma, quindi alla possibilità di scioglimento di una sola delle due Camere, ribadisce che questa facoltà era stata prevista quando la durata dei due rami del Parlamento era differente, cinque anni la Camera e sei il Senato, ed è stata superata dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, che ha uniformato la durata della legislatura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 88, invece, ricorda che fin dal principio la *ratio* della norma era limitare i poteri del Presidente della Repubblica, al fine di evitare che, negli ultimi sei mesi di legislatura, potesse utilizzare lo scioglimento delle Camere per condizionare i partiti e favorire la propria rielezione.

Rivendica quindi i tentativi posti in essere dal Governo per una composizione delle diverse istanze e sottolineando che, nel programma elettorale, era prevista inizialmente l'elezione diretta del Capo dello Stato, su cui invece c'è stata una netta chiusura da parte del Partito democratico. Quanto al confronto con il modello tedesco, osserva che in Germania il Presidente della Repubblica non ha un proprio peso significativo e sono invece i partiti, associazioni di diritto pubblico, ad avere un ruolo centrale.

Sottolinea, pertanto, che la maggioranza e il Governo non intendono approvare la riforma senza l'apporto delle opposizioni, purché queste rinuncino a contrapposizioni ideologiche e siano disponibili a una effettiva mediazione, come ha dimostrato il Governo rinunciando al presidenzialismo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 2.10, sottolinea che la ricostruzione del confronto politico con il Partito democratico è diversa da quella prospettata dal Ministro nel suo intervento.

A suo avviso, infatti, la maggioranza non intende tenere conto delle numerose criticità sollevate, che rischiano di snaturare l'equilibrio dei poteri previsto dall'Assemblea Costituente, nell'ambito del quale il Parlamento ha un ruolo centrale e il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia. Progressivamente, invece, si è configurata un'alterazione della democrazia rappresentativa e del pluralismo, anche a causa delle leggi elettorali maggioritarie, con un rafforzamento dell'Esecutivo e un indebolimento delle prerogative del Parlamento. La riforma prospettata dal Governo non trova soluzione a nessuno di questi problemi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ritiene che non vi sia una reale esigenza di rafforzare l'Esecutivo, considerato che anche in questa legislatura il Presidente della Repubblica ha dato l'incarico di Presidente del Consiglio a chi aveva ricevuto un consenso elettorale più ampio.

In ogni caso, il potere di scioglimento delle Camere è, a suo avviso, fondamentale per la democrazia, in quanto consente di restituire la scelta all'elettorato. Invita quindi il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti delle opposizioni, che tentano di ristabilire l'equilibrio tra i poteri: a fronte di un rafforzamento del Presidente del Consiglio, occorre accrescere le prerogative del Parlamento, in

particolare in caso di scioglimento delle Camere, come proposto con l'emendamento 2.18.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore De Cristofaro può intervenire per ulteriori cinque minuti, in quanto unico esponente del Gruppo ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.46, replica al Ministro ricordando che la questione centrale, che rende impossibile la mediazione, è l'elezione diretta del *Premier*. Per la sua parte politica, infatti, questo elemento rischia di aggravare la crisi della democrazia che si sta verificando nei Paesi occidentali, soprattutto laddove non sono previsti i contrappesi tipici dei sistemi presidenziali puri, dove per esempio l'elezione del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene contestualmente. Nella proposta in esame, invece, si propone una votazione per le due Camere quasi per "trascinamento", insieme a quella per il Capo del Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 2.0.1, che va incontro a chi sostiene l'esigenza di una tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, indicando esplicitamente gli atti che, per prassi consolidata, sono di esclusiva competenza del Capo dello Stato, non richiedendo di essere controfirmati ai sensi del primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Su questo aspetto vi è anche il conforto di buona parte della dottrina oltre alla giurisprudenza costituzionale.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 8 febbraio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [787](#) (*Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [997](#)

Art. 1

1.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Gasparri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo per le consultazioni elettorali e referendarie di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.».

1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b)».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 12.500.000».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 25.246.196».

1.4

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.5

[Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.»

1.6

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.0.1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4 sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o

formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio

nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.2

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di espressione del voto fuori sede del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che,

per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

6. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.0.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis. - *(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter. - *(Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate

dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-*quater*. - (*Data per lo svolgimento delle elezioni*) - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-*quinquies*. - (*Election day*) - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali";

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori" sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale".

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature".

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: "entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso" sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni";

3) al terzo comma, le parole da: "ritardare" fino a "articolo," sono sostituite dalle seguenti: "può rinviare al successivo turno";

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni".

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.».

1.0.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici).

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno

2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.6

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

1.0.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».

1.0.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*alla metà nei comuni*", sono sostituite dalle seguenti: "*di un terzo nei comuni*";

b) le parole: "*e ad un terzo nei comuni*", sono sostituite delle seguenti: "*e ad un sesto nei comuni*".»

1.0.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 2

2.0.1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il "codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "*3-bis. La registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito di contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.*";

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "*con significazione politica o*" sono soppresse.»

Art. 3

3.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Le province sono disciplinate dalla presente legge e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

Art. 4

4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.2

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».

4.3

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

4.4

[Bizzotto, Tosato](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti." I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

4.5

[Durnwalder](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «fino a 30.000 abitanti».

4.6

[Occhiuto](#)

Al comma 1, dopo le parole: «15.000 abitanti», *inserire le seguenti:* «e per quelli dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo».

4.7

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.".».

4.8

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro

candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi."»).

4.9

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Se il consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore nella rispettiva giunta si dimette o viene revocato, torna ad assumere la carica di consigliere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
5. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune.».

4.10

[Rapani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, il quinto periodo è soppresso.».

4.11

[Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

4.12

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

4.0.1

[Pirovano](#), [Borghesi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni recanti modifiche in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 abitanti";
 - b) al comma 3, le parole: "tra i 100.000 e i 250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli 80.000 e i 100.000 abitanti".
2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

4. In deroga all'articolo 4 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai comuni in cui le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali si sono svolte nell'anno 2023.».

4.0.2

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Il primo periodo dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va interpretato nel senso che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto e le relative disposizioni applicative, nel prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e nel disciplinare gli organi di tali forme di decentramento possono altresì applicare le vigenti disposizioni in materia di aspettative, permessi ed indennità, applicabili ai comuni aventi uguale popolazione.».

4.0.3

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

4.0.4

[Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione

amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

4.0.5

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La ripartizione di cui al precedente comma funge da base per i calcoli relativi alle operazioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3), che possono pertanto determinare l'assegnazione di un numero diverso di seggi nelle circoscrizioni."».

4.0.6

[Lotito](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, della provincia e del comune, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.».

4.0.7

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due

Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».

4.0.8

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2672"».

4.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"d) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento."».

4.0.10

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) articolo 15, comma 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.».

Art. 5

5.0.1

[Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

1. All'articolo 15, comma 8, della legge 19 dicembre 1993, n. 515, concernente Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dopo le parole: "applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "in caso di elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali la sanzione è ridotta nella misura del 10 per cento"».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

al capoverso 236-ter, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;

al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17» e le parole: «disposizioni del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento di cui al decreto».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [787](#)

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 01

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano per motivi di studio,

lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegata la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.

4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.

6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

b) al comma 1, alinea, dopo le parole: «diritto di voto a tutti i cittadini» inserire le seguenti: «in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative»;

c) alla lettera a) dopo le parole: «referendarie ed europee» inserire le seguenti: «nonché politiche, regionali e amministrative».

1.2

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che, ai sensi del comma 1, intendono avvalersi della possibilità di esercitare il

diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica con le modalità di cui all'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

3. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 2

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 3

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 48-*bis*. - *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per esercitare il diritto al voto ai sensi del comma 1, l'elettore interessato presenta domanda, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comune nelle cui liste l'elettore stesso risulti iscritto, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione informatica con livello di sicurezza almeno significativo mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi dell'articolo 64, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo e può essere revocata dall'elettore interessato non oltre trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale digitale di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

6. Il voto espresso dall'elettore è inserito in apposite buste e inviato al seggio competente del comune di residenza dell'elettore affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio stesso".

Art. 4

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 5

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 6

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie in un comune diverso da quello di residenza)

1. I cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 48-*bis*, commi da 2 a 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il voto espresso dall'elettore è scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione, la predisposizione e l'allestimento delle sezioni elettorali del comune di domicilio, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza e che escludano la possibilità di esprimere, con procedure differenti, un voto multiplo, le modalità di trasmissione da parte dell'elettore delle domande per l'esercizio del voto con accesso ai servizi digitali del comune di residenza, le forme di svolgimento delle operazioni di trasmissione delle domande per l'esercizio del voto e di aggiornamento dei dati dal comune di residenza a quello di domicilio, nonché la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore. Nella definizione delle disposizioni di cui al precedente periodo è promossa la digitalizzazione delle operazioni previste, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 8

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* «In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e integrità del voto. Nell'esercizio della delega di cui al periodo precedente il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali,

amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;

c) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) prevedere che gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza»;*

d) *alla lettera b):*

1) *premettere la parola: «introdurre»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni.».*

1.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «tre».

1.5

[Gelmini](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola : «diciotto» con la seguente: «dodici».

1.6

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «, anche digitali,».

1.7

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di residenza» aggiungere le seguenti: «e distante almeno 150 chilometri da esso».

1.8

[Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed europee» con le seguenti: «elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: «elezioni» inserire le seguenti: «politiche, regionali e amministrative nonché»;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: «, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

1.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed» con le seguenti: «referendarie, politiche ed»;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: «elezioni» inserire le seguenti: «politiche nonché»;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: «, in occasione delle consultazioni referendarie ed*

europee»;

c) *sopprimere il comma 4.*

1.10

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «politiche nazionali,».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alle elezioni» inserire le seguenti: «della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e».

1.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed europee» con le seguenti: «inerenti alle elezioni politiche, le elezioni europee e quelle referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione».

1.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#)

1. Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'aumento delle agevolazioni di viaggio per gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a).».

1.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni».

1.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi,»;*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.».*

1.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi,».

1.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: «la possibilità di votare,» inserire le seguenti: «, con modalità digitali,»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «la possibilità di votare,» inserire le seguenti: «, con modalità digitali,».*

1.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «spettanti all'Italia» inserire le seguenti: «a decorrere da quelle previste per il 2024»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità anche digitale, disponendo la sostituzione della tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con un certificato digitale, utilizzabile per una sola consultazione, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione*

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e prevedendo, per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, la realizzazione di una apposita applicazione informatica.».

1.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi,».

1.19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di regione» con le seguenti: «di provincia».

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e b) unitamente a quelli espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che essi non siano riconoscibili.».

1.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

1.0.1

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni e dell'80 per cento per gli altri elettori.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 6,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.4

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.»

1.0.4 (testo 2)

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente :

«Art. 1-bis

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'art.48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, gli elettori fuori sede, che, per motivi di studio, siano temporaneamente domiciliati alla data di svolgimento delle elezioni in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e distante da esso almeno 150 chilometri possono esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità:

a) se domiciliati in un comune della medesima circoscrizione elettorale in cui sono iscritti come elettori, in qualunque sezione del comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza;

b) se domiciliati in una circoscrizione diversa da quella in cui sono iscritti come elettori, nel comune capoluogo della regione, in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza, presso sezioni elettorali speciali istituite per il voto degli elettori fuori sede.

3. Le modalità di registrazione e di accreditamento degli elettori di cui ai commi 1 e 2 e le relative modalità di voto fuori sede sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.5

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima

trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.0.6

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

Art. 2

2.2000/1

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sopprimere l'emendamento.

2.2000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" » *con le seguenti:* «alle parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono aggiunte le seguenti: "o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto"».

2.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/5

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/64

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/65

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/3

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/6

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/51

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/7

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/52

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/8

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/53

Zambito

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", i *rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/9

Giacobbe

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", i *Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/54

Zampa

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", i *rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/10

Giorgis

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", i *Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/55

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/11

Irto

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/56

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/12

La Marca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/57

Bazoli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/13

Lorenzin

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".*

2.2000/58

Casini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/14

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".*

2.2000/59

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/15

Malpezzi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/60

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/16

Manca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/61

Delrio

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/17

Martella

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/62

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/18

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/66

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/19

Rossomando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/20

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".*

2.2000/68

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"*

2.2000/21

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

2.2000/69

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"*

2.2000/22

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".*

2.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"*

2.2000/23

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".*

2.2000/71

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/24

Misiani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".*

2.2000/72

Furlan

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"*

2.2000/25

Mirabelli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".*

2.2000/73

Franceschini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"*

2.2000/26

Meloni

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".*

2.2000/74

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/27

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo".*

2.2000/75

[Tajani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo"*

2.2000/28

[Manca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i*

rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".*

2.2000/76

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"*

2.2000/77

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"*

2.2000/30

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".*

2.2000/78

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/31

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/79

[Zambito](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/32

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/80

[Zampa](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/33

Nicita

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/81

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/34

Parrini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/82

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/35

Rando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/83

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/36

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/84

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/37

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/85

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/38

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/86

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/39

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/87

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/40

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/88

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/41

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/89

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/42

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo*

che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/90

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*
1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"*

2.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*
1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/91

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*
1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/44

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*
1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"*

2.2000/92

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"

2.2000/45

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/93

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/46

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/94

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/47

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: *"sentiti i loro Presidenti"* sono inserite le seguenti: *"e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"*.

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/95

Giacobbe

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/48

Zampa

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"*

2.2000/96

Furlan

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"*

2.2000/49

Zambito

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"*

2.2000/97

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"*

2.2000/50

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/98

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/63

[Sensi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

2.2000/99

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/102

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/100

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"».

2.2000/103

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

2.2000/101

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/104

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/105

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/106

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".

2.2000/107

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

2.2000/108

[Manca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

2.2000/109

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

2.2000/110

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura".

2.2000/111

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/112

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/113

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

2.2000/114

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/115

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

2.2000/116

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/117

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/118

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/120

[D'Elia](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/121

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/122

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/123

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/124

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/125

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/126

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/127

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/128

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000

Il Governo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

Art. 3

3.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri".

Art. 3 - quater.

(Modifica dell'articolo 96 della Costituzione)

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e le Ministre, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

«Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/10

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

3.2000/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «costituito dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «formato dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sopprimere la seguente parola: «insieme».

3.2000/14

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi secondo, terzo e quarto;*

b) *sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri».*

3.2000/15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

3.2000/16

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il secondo comma.

3.2000/17

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/18

Mirabelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/19

Misiani

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/20

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/21

Malpezzi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/22

Martella

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/23

Rossomando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/24

Sensi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e

sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/25

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/26

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/29

[Losacco](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/30

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/31

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo

comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/32

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/33

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/34

[Franceschini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/35

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/36

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/37

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/38

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo

comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri."

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/39

Franceschelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/40

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/41

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/42

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/43

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.»

3.2000/44

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "e del Presidente del Consiglio".

3.2000/45

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere», sopprimere il secondo periodo e sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina

e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/46

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/47

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/48

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

3.2000/49

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/50

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/51

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/52

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/53

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/54

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/55

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/56

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/57

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal

Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/58

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/59

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: «a suffragio universale e diretto».

3.2000/60

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/61

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/62

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/63

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/64

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/65

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/66

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/67

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/68

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/69

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/71

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/72

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/73

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/74

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/75

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/76

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/77

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/78

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/79

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/80

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/81

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/82

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/83

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/84

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/85

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/86

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/87

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/88

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/89

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/90

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/91

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a

suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/92

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/93

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/94

Meloni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/95

Bazoli

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/96

Bazoli

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/97

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/98

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma,

sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/99

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/100

D'Elia

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/101

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/102

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/103

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/104

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/105

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/106

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/107

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/108

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/109

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/110

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/111

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/112

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/113

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/114

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/115

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/116

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/117

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/118

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/120

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

3.2000/121

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/122

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/123

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/124

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/125

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca,

su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/126

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/127

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/128

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/129

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/130

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/131

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/132

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e

revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/133

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/134

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/135

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/136

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/137

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/138

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/139

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/140

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/141

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/142

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/143

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/144

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/145

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/146

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle

elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/147

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/148

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/149

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/150

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/151

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/152

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/153

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/154

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/155

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/156

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/157

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/158

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/159

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

3.2000/160

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: "per cinque anni".

3.2000/161

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il novanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/162

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/163

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/164

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/165

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le parole: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/166

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quaranta mesi".

3.2000/167

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantuno mesi".

3.2000/168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantadue mesi".

3.2000/169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le

seguenti:

"quarantatre mesi".

3.2000/170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantaquattro mesi".

3.2000/171

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantacinque mesi".

3.2000/172

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasei mesi".

3.2000/173

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasette mesi".

3.2000/174

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantanove mesi".

3.2000/175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquanta mesi".

3.2000/176

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantuno mesi".

3.2000/177

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantadue mesi".

3.2000/178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le

seguenti:

"cinquantatre mesi".

3.2000/179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantaquattro mesi".

3.2000/180

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantacinque mesi".

3.2000/181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasei mesi".

3.2000/182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasette mesi".

3.2000/183

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantotto mesi".

3.2000/184

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantanove mesi".

3.2000/185

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/186

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/187

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per

cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/188

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/189

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/190

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/191

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/192

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/193

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/194

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/195

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/196

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/197

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/198

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/199

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/200

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/201

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/202

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/203

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/204

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/205

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/206

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/207

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/208

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/209

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/210

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/211

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/212

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/213

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/214

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/215

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti

espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/216

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/217

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/218

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/219

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/220

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/221

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/222

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/223

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/224

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/225

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/226

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/227

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/228

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/229

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/230

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/231

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/232

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/233

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/234

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per

cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/235

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/236

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/237

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/238

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/239

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/240

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/241

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/242

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/243

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/244

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/245

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/246

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/247

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/248

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/249

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/250

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/251

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/252

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/253

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/254

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/255

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/256

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/257

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/258

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: ", per non più di" fino a: "sei mesi" con le seguenti: ". Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica".

3.2000/259

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma sopprimere le parole: «elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi».

3.2000/260

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/261

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/262

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/263

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/264

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/265

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/266

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/267

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/268

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/269

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/270

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/271

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per

cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/272

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/273

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/274

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/275

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/276

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/277

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/278

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/279

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/280

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/281

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/282

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/283

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/284

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/285

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/286

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/287

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/288

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/289

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/290

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/291

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/292

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/293

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/294

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/295

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/296

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/297

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/298

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/299

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/300

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/301

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/302

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/303

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/304

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/305

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/306

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al

primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/307

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/308

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/309

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/310

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/311

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/312

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/313

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/314

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli

aventi diritto".

3.2000/315

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/316

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/317

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/318

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/319

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/320

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/321

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/322

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi

diritto".

3.2000/323

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/324

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/325

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/326

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/327

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/328

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/329

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/330

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/331

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/332

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/333

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/334

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/335

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/336

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/337

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/338

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/339

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/340

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/341

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/342

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/343

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/344

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/345

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/346

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/347

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/348

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/349

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/350

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/351

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/352

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/353

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/354

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/355

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/356

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/357

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/358

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del sessanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/359

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole : "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/360

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/361

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/362

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/363

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/364

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/365

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/366

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/367

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/368

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/369

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/370

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/371

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/372

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/373

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto".

3.2000/374

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/375

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/376

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/377

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole "delle due Camere", con le seguenti: "del Parlamento".

3.2000/378

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sopprimere le parole: «e del Presidente del Consiglio».

3.2000/379

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo", con la seguente: "avvengono".

3.2000/380

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo" con le seguenti: "sono compiute".

3.2000/381

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/382

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/383

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/384

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al

secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/385

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/386

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/387

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/388

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/389

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo in caso di comprovata impossibilità di formare una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/390

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, entrambe le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.».

3.2000/391

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica non abbia nominato un nuovo Presidente del Consiglio.».

3.2000/392

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 88.».

3.2000/393

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni».

3.2000/394

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante tre diverse schede».

3.2000/395

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante schede diverse».

3.2000/396

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «separatamente».

3.2000/397

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, secondo comma, sostituire la parola "contestualmente", con la seguente:

"contemporaneamente".

3.2000/398

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere i commi terzo e quarto.

3.2000/399

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il terzo comma.

3.2000/400

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.2000/401

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/402

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/403

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi.».

3.2000/404

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/405

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/406

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/407

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti.».

3.2000/408

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/409

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/410

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/411

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta.».

3.2000/412

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità.».

3.2000/413

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/414

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/415

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

3.2000/416

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti".

3.2000/417

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici".

3.2000/418

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati direttamente scelti dagli elettori".

3.2000/419

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 51% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 49% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/420

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,9% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,9% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/421

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,8% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,8% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/422

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,7% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,7% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/423

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,6% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,6% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/424

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,5% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,5% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/425

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,4% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,4% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/426

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,3% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,3% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/427

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,2% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,2% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/428

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,1% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,1% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/429

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regola».

3.2000/430

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regolamenta».

3.2000/431

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «meccanismo».

3.2000/432

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «procedimento».

3.2000/433

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 3», comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma, sostituire le parole da: «e del Presidente del Consiglio, assegnando» fino alla fine del comma con le parole: «nel pieno rispetto del principio di rappresentanza».

3.2000/434

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «attribuendo».

3.2000/435

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando», con la seguente: «concedendo».

3.2000/436

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «conferendo».

3.2000/437

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «prevedendo».

3.2000/438

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «fissando».

3.2000/439

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «collegati» con la seguente: «connessi».

3.2000/440

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «in modo da garantire adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico».

3.2000/441

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza di entrambi i generi.».

3.2000/442

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza delle minoranze».

3.2000/443

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «rappresentanza proporzionale».

3.2000/444

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art.3», al comma 1, capoverso «Art.92», terzo comma, dopo le parole: «del principio di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle minoranze linguistiche».

3.2000/445

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/446

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per

cento degli aventi diritto».

3.2000/447

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/448

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/449

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/450

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/451

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/452

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/453

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/454

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti,

corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/455

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/456

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/457

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/458

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/459

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/460

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/461

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/462

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le

seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 50 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/463

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/464

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/465

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/466

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/467

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/468

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/469

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/470

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le

seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/471

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/472

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/473

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/474

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/475

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/476

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/477

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/478

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/479

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/480

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/481

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/482

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/483

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/484

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/485

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del quattro per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/486

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del tre per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/487

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del due per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente

del Consiglio».

3.2000/488

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il quarto comma.

3.2000/489

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il quarto comma.

3.2000/490

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato».

3.2000/491

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire le parole: «nella quale» con la seguente: «dove».

3.2000/492

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «avanzato».

3.2000/493

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «proposto».

3.2000/494

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «promosso».

3.2000/495

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

3.2000/496

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «attribuisce».

3.2000/497

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «assegna».

3.2000/498

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «accorda».

3.2000/499

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «dà».

3.2000/500

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il compito».

3.2000/501

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «la responsabilità».

3.2000/502

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il mandato».

3.2000/503

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'impegno".

3.2000/504

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'onere".

3.2000/505

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "formare" con la seguente: "costituire".

3.2000/506

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "proposta" con la seguente: "istanza".

3.2000/507

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, infine aggiungere il seguente capoverso:

«Le controversie concernenti l'elezione del Presidente del Consiglio, promosse con ricorso diretto firmato da almeno dieci tra deputati e senatori, sono decise dalla Corte costituzionale».

3.2000/508

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 66 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"».

3.2000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."

3.0.2000/1

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite dalla legge e"».

3.0.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio pluralistico e"».

3.0.2000/3

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del pluralismo territoriale e"».

3.0.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «nel rispetto delle autonomie territoriali e»".

3.0.2000/5

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/6

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/7

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando un diritto di tribuna ai rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/8

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori montani e»".

3.0.2000/9

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle aree interne e»".

3.0.2000/10

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori insulari e»".

3.0.2000/11

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e»".

3.0.2000/12

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e»".

3.0.2000/13

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando l'adeguata rappresentanza dei partiti politici e»".

3.0.2000/14

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/15

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/16

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno

quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/17

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/18

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/19

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/20

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/21

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/22

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/23

[Verini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/24

[Nicita](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/25

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/26

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/27

[La Marca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/28

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila».

3.0.2000/29

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi e».

3.0.2000/30

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».

3.0.2000/31

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».

3.0.2000/32

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».

3.0.2000/33

[Nicita](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/34

[Casini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/35

[Franceschini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/36

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centonovantamila abitanti o per frazione superiore a centoventimila».".

3.0.2000/37

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/38

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti e».".

3.0.2000/39

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti e».".

3.0.2000/40

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/41

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/42

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/43

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/44

[Losacco](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/45

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/46

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/47

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/48

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/49

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/50

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/51

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/52

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/53

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentocinquantomila abitanti o per frazione superiore a centotrentamila».".

3.0.2000/54

[Verducci](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantomila».".

3.0.2000/55

[Zambito](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/56

[Zampa](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/57

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/58

[Verducci](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/59

[Verini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/61

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/62

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentotrentamila abitanti o per frazione superiore a centodiecimila».".

3.0.2000/63

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta e».".

3.0.2000/64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.0.2000, al comma 1, sopprimere le parole "su base nazionale".

3.0.2000/65

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.0.2000, dopo le parole: "dall'articolo 92" aggiungere le seguenti: "e comunque nel rispetto delle norme a tutela delle minoranze linguistiche."

3.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: "e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92".

Art. 4

4.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere il primo, secondo e terzo comma.

4.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «sostituire la lettera b)» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sopprimere la lettera b)»

4.2000/3

[Bazoli](#)

All'emendamento 4.2000, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sopprimere la lettera a) e».

4.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 della Costituzione sono abrogati;
- 2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può revocare la fiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere

firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«Le dimissioni volontarie del Governo sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere e al termine della relativa discussione. Il Presidente della Repubblica non può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, deve essere presentata contestualmente sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La Camera vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento»"

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal presente:

"Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione."

Conseguentemente, sopprimere l'alinea e la lettera a).

4.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-bis. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto i Ministri.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-ter. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato.

Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-*bis*. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con decreto i Ministri.

Con decreto motivato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-*ter*. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a)

4.2000/11

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»".

4.2000/12

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»".

4.2000/13

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.»".

4.2000/14

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/15

Meloni

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/16

Valente

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/17

Verducci

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.»».

4.2000/18

Martella

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/19

Alfieri

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.»».

4.2000/20

Martella

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.»».

4.2000/21

Giorgis

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il

seguinte comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/22

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/23

[Sensi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio.»".

4.2000/24

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/25

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/26

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non

accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».".

4.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».".

4.2000/30

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «In caso di revoca» fino a «collegamento con il» con le seguenti: «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica, per la formazione del nuovo Governo, la persona indicata dalla mozione per la carica di».

4.2000/31

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

All'emendamento 4.2000, capoverso lettera b)», all'alinea sostituire le parole: «In caso di revoca» con le seguenti: «In caso di morte, decadenza, impedimento permanente o revoca».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio»

4.2000/32

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/33

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/34

[Zampa](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: "Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/35

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/36

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «scioglie le Camere» con le

seguenti: «conferisce l'incarico ad altra persona».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo capoverso.

4.2000/37

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere»;*

b) *al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».*

4.2000/38

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere».

4.2000/39

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con le seguenti: «può sciogliere».

4.2000/40

[Mirabelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/41

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/42

[Delrio](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/44

[Franceschini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/45

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/46

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/47

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, sopprimere la parola: «volontarie»;
- b) al secondo comma, sostituire le parole: «che le dispone» con le seguenti: «che può disporle».

4.2000/49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «volontarie».

4.2000/50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con la seguente: «propone»;
- b) al secondo comma, sostituire le parole: «che lo dispone» con le seguenti: «che può disporlo.»
- c) al terzo comma sopprimere le parole: «e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».

4.2000/51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «propone»;
- b) al terzo comma sopprimere le parole: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».

4.2000/52

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera), secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».

4.2000/53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), secondo comma, le parole: «che le dispone» sono sostituite dalle seguenti: «che può disporle.».

4.2000/54

[Basso](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «lo dispone» con le seguenti: «lo può disporre».

4.2000/55

[Misiani](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/56

[Rando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/57

[Fina](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/58

[Crisanti](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/59

[Furlan](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «"lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/61

[Losacco](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/62

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/63

[Irto](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/64

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/65

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.».

4.2000/66

[Rossomando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/68

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/69

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/70

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/71

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/72

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/73

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/74

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/75

[Verducci](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/76

[Delrio](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/77

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/78

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/79

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/80

[Camusso](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/81

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole da: «può conferire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «conferisce l'incarico a un'altra persona.».

4.2000/82

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/83

[Rojc](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/84

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/85

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/86

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/87

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/88

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/89

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o» e «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000/91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o».

4.2000/92

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio» con le seguenti. «o a un'altra persona».

4.2000/93

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio,» con le seguenti: «o a un'altra persona».

4.2000/94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (ant.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

172ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(997\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati l'emendamento 1.100 e il subemendamento 1.100/1, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 4.0.7 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 1.100, che è volto a modificare gli orari di votazione nella giornata del sabato, su sollecitazione delle prefetture.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.4, che proroga la durata del mandato degli organi provinciali la cui scadenza è prevista per il periodo estivo. In tal modo, le elezioni sarebbero accorpate a quelle che si dovranno svolgere nel mese di settembre.

L'emendamento 1.0.1, invece, è volto a consentire agli studenti fuori sede di votare già in occasione delle prossime elezioni europee. In questo modo, si potrà comprendere anche la fattibilità della sperimentazione, tenendo conto delle esigenze organizzative del Governo.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) dà per illustrati gli emendamenti della Lega, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.2, con il quale si propone di elevare gli onorari fissi forfetari per i componenti degli uffici elettorali, in considerazione del prolungamento delle operazioni di voto.

L'emendamento 1.0.2 è volto a garantire agli studenti e ai lavoratori fuori sede di votare nel luogo di studio o di lavoro, considerando che le circoscrizioni elettorali per le europee sono molto ampie.

L'emendamento 1.0.3, infine, propone di aggiungere un ulteriore appuntamento elettorale, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, per le amministrazioni locali per le quali la scadenza del mandato ricade nella seconda parte dell'anno.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Si intendono illustrati anche gli emendamenti agli articoli 2 e 3.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea che gli emendamenti a sua firma sono volti a introdurre una clausola di salvaguardia al fine di ripristinare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023. In particolare, si consente lo svolgimento di più di tre mandati consecutivi ai sindaci dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Ciò al fine di favorire i piccoli centri delle zone montane, dove vi è particolare difficoltà a reperire i candidati.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.1, volto a sopprimere la disposizione con cui si estende il terzo mandato anche ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Per il Movimento 5 stelle, infatti, le cariche monocratiche attribuiscono l'esercizio di un potere significativo e, quindi, l'eventuale prolungamento del numero di mandati consecutivi deve essere valutata con particolare attenzione.

I restanti emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati, al pari di quelli riferiti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento, avverte che tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [997](#)

Art. 1

1.100/1

[Musolino](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «ore 15 alle ore 23», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ore 12 alle ore 22».

1.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;*

b) *al comma 3, lett. a), sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23».*

Art. 4

4.0.7 (testo 2)

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

173ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (FdI), relatore, dà conto alla Commissione del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 29 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede una serie di proroghe - la stragrande maggioranza delle quali al 31 dicembre 2024 - e affronta il tema dei segretari comunali e provinciali nonché dell'utilizzo temporaneo di queste figure da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. I successivi commi si riferiscono ad assunzioni, a procedure di concorso e a procedure di comando o distacco del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto della sicurezza-difesa, al Corpo dei vigili del fuoco, ai lavoratori socialmente utili, al personale del Ministero dell'interno, della Ragioneria centrale dello Stato, del Ministero dell'economia e dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 1-*bis* estende al 2024 la previsione che l'inconferibilità di incarichi di livello regionale non si applichi con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 1-*ter* proroga importi e quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati, al 28 febbraio 2023, dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto i servizi di connettività.

L'articolo 1-*quater* differisce al 16 giugno 2024 il termine entro il quale i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica operanti in Italia devono informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2024 i termini per le autocertificazioni dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Il comma 2 proroga, sempre alla

fine del 2024, i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni. Alla stessa data differisce l'applicazione di procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e proroga la validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nello stesso articolo è prevista anche l'estensione al 2024 della possibilità di utilizzare le risorse del 2021 destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19. Si consente, fino al 31 dicembre 2024, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi a impulsi elettrici (i cosiddetti *taser*), da parte delle polizie municipali. Si prorogano disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale e di Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto. Ulteriori disposizioni destinano risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

L'articolo 3 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria.

In particolare, si proroga fino al 31 ottobre 2024 il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma. Viene prorogato al 31 dicembre 2024 l'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Si differisce di un ulteriore anno il termine indicato nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Vengono prorogati di un anno i termini in scadenza al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024 per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici, per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. È stata introdotta una proroga all'anno 2024 di alcune misure specifiche previste per l'anno 2023 a favore degli enti locali, correlate con le difficoltà determinate dall'aumento dei costi energetici. Si differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA applicabile agli enti del Terzo settore. Si stabiliscono, inoltre, disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa concessi ai soggetti che rispettano i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti. Vi sono poi alcune modifiche della disciplina dettata dalla legge di bilancio 2024 in tema di concorso alla finanza pubblica degli enti locali ed è prevista l'estensione del termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'articolo 3-*bis* differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della cosiddetta rottamazione-*quater*. Reca, inoltre, un'analogha proroga al 15 marzo per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-*quater*.

L'articolo 4 reca proroghe in materia di salute.

Tra queste si citano, in particolare, la proroga della sospensione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19; l'estensione al 2024 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale; la proroga a tutto il 2024 del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL o delle aziende ospedaliere; la possibilità per le aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche nel 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 - in tema di conferimento di incarichi a tempo determinato; il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza; il limite massimo anagrafico per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari; il riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici ucraini; la proroga dell'incremento delle risorse del *bonus* psicologo; la dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione.

In particolare, il comma 1 proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola". Il comma 2 proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e proroga, per il 2024,

il termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 3 prevede una disciplina derogatoria, per il solo anno scolastico 2024-2025, in materia di dimensionamento della rete scolastica. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* intervengono in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. Il comma 3-*quinqüies* estende al 2024 facoltà assunzionali relative al personale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di università.

Nello specifico, il comma 1 riguarda la validità temporale dell'elenco di soggetti all'interno del quale sono nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 2 differisce il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 estende a tutto il 2024 la possibilità di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni introdotte durante l'emergenza della pandemia da COVID-19. Il comma 4 dispone una proroga in tema di assegni di ricerca. Il comma 5 proroga il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023. Il comma 6 estende all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM, a specifiche graduatorie nazionali a esaurimento. Il comma 7 rinvia l'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM. Il comma 8 interviene sulle facoltà assunzionali delle AFAM. I commi da 8-*bis* a 8-*quater* estendono al 2024 lo stanziamento in favore dei collegi di merito. Il comma 8-*quinqüies* prevede il rifinanziamento della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

L'articolo 7 reca proroghe in materia di cultura.

In primo luogo, i commi da 1 a 3 prorogano da sette a otto anni l'operatività della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma del 2016. Il comma 4 posticipa al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata del Comitato delle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino. Il comma 5 estende al 2024 il regime semplificato per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche. Il comma 5-*bis* proroga la disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale. Il comma 6 proroga il termine di adozione dei regolamenti per la riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura. Il comma 6-*bis* riguarda gli incarichi di collaborazione presso gli uffici periferici del Ministero della cultura. Il comma 6-*ter* proroga di un anno la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura. Il comma 6-*quater* concerne le contabilità ordinarie intestate a cinque Direzioni regionali Musei del Ministero della cultura. Il comma 6-*quinqüies* proroga la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 7-*bis* prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2024 per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private.

L'articolo 8 reca proroghe in materia di infrastrutture e trasporti.

In particolare, il comma 1 stabilisce una proroga per l'adempimento di alcuni oneri riferiti ai lavori relativi all'Aeroporto di Firenze. I commi 2 e 3 prorogano di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e stanziando risorse per il personale non avviato al lavoro. Il comma 3-*bis* proroga contributi per lavoro portuale. Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 5 stabilisce una proroga del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale complementare mediante procedure di affidamento semplificate. Il comma 5-*bis* proroga di sei mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 sul cosiddetto "scudo erariale". Il comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici. Il comma 6-*bis* reca una proroga in materia di revisione dei veicoli a motore. Il comma 6-*ter* proroga la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. Il comma 7 proroga il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici in aree di

crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 8 dispone in ordine alle risorse per la società Anas. Il comma 9 proroga il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario. Il comma 9-bis proroga di un ulteriore anno l'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina - per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 - l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo. Il comma 10 dispone la proroga della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società autostrada tirrenica S.p.a. Il comma 10-bis proroga il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti. Il comma 10-ter dispone in ordine agli obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di macchine agricole.

L'articolo 9 reca proroghe in materia di affari esteri.

In particolare, i commi 1 e 2 prorogano al 30 giugno 2024 l'operatività di alcune misure straordinarie a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai commissari straordinari per le opere pubbliche, per completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

L'articolo 10 reca una proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa, prevedendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2024 dell'applicazione delle disposizioni relative al deposito mediante posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. Inoltre, proroga per un ulteriore anno i 48 contratti di apprendistato, della durata complessiva di 2 anni, stipulati dall'Agenzia Industrie Difesa.

L'articolo 10-bis proroga per l'anno 2024 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.

In particolare, i commi 1 e 2 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, Il comma 3 prevede, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario. Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento. I commi 4-bis e 4-ter prorogano la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per i vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023. Il comma 5 proroga al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti a un giudice onorario, nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni. Il comma 5-bis reca una proroga al 31 dicembre 2024 in materia di notificazione degli atti nei procedimenti. Il comma 5-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2024 di norme in materia di documentazione da presentare per l'accesso a una procedura di composizione negoziata della crisi. Il comma 6 prevede la proroga da aprile a dicembre 2024 delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 6-ter proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esclusione da procedure di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi 6-quater e 6-quinquies differiscono di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, prorogando l'applicazione della disciplina speciale, prevista per la sessione 2023, anche alla sessione 2024. Il comma 6-sexies reca una proroga in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2024 la disciplina

provvisoria in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari. I commi da 9 a 11 differiscono al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, indicando la relativa copertura finanziaria. I commi 11-*bis* e 11-*ter* prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti e l'applicazione anche alle prossime elezioni della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

L'articolo 12 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Più nel dettaglio, il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani. Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. Il comma 2-*bis* proroga l'applicazione di norme di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali. Il comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Il comma 5 dispone una proroga in materia di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2024 l'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati. I commi da 6-*bis* a 6-*quater* dispongono la proroga di un anno della durata degli incarichi del commissario straordinario e del sub-commissario per il risanamento e la riqualificazione delle baraccopoli di Messina. Il comma 6-*quinquies* reca proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone. Il comma 6-*sexies* estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il comma 6-*septies* differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria dell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci. Il comma 6-*octies* estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l'aggiornamento professionale.

L'articolo 12-*bis* proroga al 31 dicembre la semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione.

L'articolo 13 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale. Il comma 2 proroga al 2024 il termine per l'adozione di alcune misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa. Il comma 3 fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* prorogano agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari. I commi da 3-*quinquies* a 3-*septies* recano una proroga di termini riferiti al Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 14 dispone la proroga di termini in materia di sport.

Il comma 1 proroga di sei mesi il mandato del presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, mentre il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006. I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* contengono disposizioni relative al lavoro sportivo.

L'articolo 15 proroga il termine per il completamento delle attività della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio per il 2023, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la

determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard.

L'articolo 16 reca disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni e prevede un differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria, previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

L'articolo 17 interviene in tema di interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al PNRR per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Inoltre, dispone la proroga, per ulteriori due mandati, degli organi della camera di commercio delle Marche.

L'articolo 17-*bis* proroga al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito l'area etnea in provincia di Catania.

L'articolo 17-*ter* proroga alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate nella zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini di competenza del Ministero del lavoro delle politiche sociali.

Nello specifico, i commi da 1 a 3 introducono modifiche che riportano al comitato previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza. Il comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse, pari a 5 milioni di euro, già previste per le attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (attività soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2024) siano destinate al finanziamento delle attività svolte dai medesimi istituti di patronato con riferimento alla presentazione della domanda di assegno di inclusione e alle successive verifiche periodiche. Il comma 4-*bis* modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. I commi da 4-*ter* e 4-*quinqies* modificano la disciplina transitoria che prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 19, al comma 1, proroga i termini di efficacia di alcune misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 reca una proroga relativa all'autorizzazione del predetto personale a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

L'articolo 20, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Fa presente che il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea e sarà quindi esaminato al più tardi nella giornata di domani. È pertanto necessario fissare un termine molto breve per gli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che ormai si considera quasi normale il monocameralismo di fatto, che consente di esaurire l'esame di un provvedimento in una Camera, mentre l'altra è costretta a ratificare il testo licenziato in prima lettura.

A suo avviso, invece, tale situazione è sconcertante e richiede un intervento urgente. Per questo motivo, rinnova l'appello al Presidente affinché si prosegua l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, per la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di contrastare una prassi che umilia le prerogative dei parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto e propone quindi di fissare per le ore 18 di oggi, martedì 20 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 15 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP) ribadisce gli elementi di criticità del progetto di riforma all'esame, che finisce per svilire le prerogative del Capo dello Stato e del Parlamento, concentrando il potere nel Presidente del Consiglio, senza ricercare la condivisione di tutte le forze politiche, per il bene comune. Segnala inoltre la mancanza di una nuova legge elettorale, che restituisca agli elettori il potere di scelta dei candidati. Per questi motivi, l'emendamento 5.56 propone di differire l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale a decorrere dalla XXIV legislatura.

Sottolinea infine la necessità di un approfondimento della materia, che dovrebbe essere sottratta alla logica di scambio tra i maggiori partiti della maggioranza. A suo avviso, è un disegno che finirà per dividere l'Italia, con l'autonomia differenziata, e arrecare un *vulnus* alla democrazia parlamentare, con il premierato.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP) sostiene le ragioni che sottendono alle proposte di modifica presentate dal Partito democratico all'articolo 5, inquadrando in un giudizio negativo sui contenuti della riforma e sul metodo utilizzato per la sua trattazione. In particolare, critica lo scambio politico interno alla maggioranza tra autonomia differenziata, provvedimento voluto dalla Lega, e premierato, tema caro a Fratelli d'Italia.

A suo avviso, il progetto di ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese avrebbe richiesto un respiro più ampio e un approccio più condiviso, evitando di arrecare un *vulnus* ad alcuni principi cardine della democrazia rappresentativa.

Pertanto, gli emendamenti tentano di riproporre un rapporto più equilibrato tra le Regioni e il Parlamento, garantendo altresì la rappresentanza delle zone insulari e delle minoranze linguistiche.

Il senatore **GIACOBBE** (PD-IDP) ritiene concettualmente sbagliato approvare una riforma così rilevante e complessa senza prima definire la disciplina elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento, che rischia di risultare subordinato al Capo del Governo.

In secondo luogo, considera inopportuno modificare la Costituzione in modo così incisivo senza ricercare la partecipazione e condivisione delle opposizioni. Vi sarebbe comunque ancora il tempo per tentare una sintesi delle differenti istanze.

In considerazione di tali criticità, l'emendamento 5.333 propone di rinviare l'entrata in vigore della riforma al 2040, subordinandola all'approvazione di una nuova legge elettorale con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, proprio per garantire un sostegno più ampio, che coinvolga anche le opposizioni.

Il senatore **FRANCESCHELLI** (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.345, sottolineando l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della riforma, essendo prima necessario modificare la legge elettorale, anche per assicurare la rappresentanza alle aree interne, che costituiscono il 70 per cento del territorio nazionale e sono soggette allo spopolamento a causa di reti infrastrutturali insufficienti e servizi socio-sanitari deficitari.

La disciplina elettorale vigente, infatti, prevede collegi elettorali di ampie dimensioni, che non consentono di mantenere il collegamento con i cittadini. Inoltre, premierato e autonomia differenziata agiscono in modo settoriale sull'architettura istituzionale del Paese, che invece richiederebbe una visione complessiva organica.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 5 non hanno una mera finalità ostruzionistica, come potrebbe sembrare a prima vista, in quanto subordinano l'entrata in vigore della riforma all'approvazione di una nuova legge elettorale.

Critica la rigidità che viene inserita nel sistema democratico, legando il Parlamento alle sorti del Governo, in quanto così si finisce per aggravare la grave crisi della rappresentanza. Sarebbe infatti necessario attribuire davvero ai cittadini il potere decisionale, per riavvicinarli alla politica, invece di concentrarlo in un'unica persona. A suo avviso, si sta sacrificando l'istanza pluralista, incidendo indirettamente anche sui *quorum* per l'elezione del CSM e della Corte costituzionale.

Con l'emendamento 5.355, quindi, si propone di applicare la riforma costituzionale a partire dal 1° gennaio 2037, per ostacolare la verticalizzazione del potere.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) sottolinea che qualsiasi intervento sulla Costituzione e sui poteri del Presidente del Consiglio dovrebbe essere accompagnato da un riequilibrio complessivo, che deve riguardare la governabilità, la democrazia rappresentativa e le istituzioni di garanzia. La Costituzione, infatti, prevede una democrazia compiuta, che è tale solo se vi è una rappresentanza adeguata, una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica e una legge elettorale che consente libertà di scelta.

Con l'elezione diretta del *premier*, invece, si determina uno squilibrio tra poteri, in particolare con il Presidente della Repubblica, le cui prerogative risultano fortemente limitate, secondo una formula populista che semplifica i complessi meccanismi democratici, volti alla faticosa ricerca di composizione degli interessi. Inoltre, viene meno il potere di controllo del Parlamento.

Segnala tra l'altro che non vi è motivo di introdurre con urgenza queste modifiche, considerato che, dall'inizio della cosiddetta "II Repubblica", al momento delle elezioni, i cittadini italiani hanno sempre saputo chiaramente per quale candidato *Premier* avrebbero votato e il Presidente della Repubblica ha sempre conferito l'incarico di formare il Governo al candidato che aveva ricevuto maggior consenso.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sottolinea che, in una fase storica in cui la politica si è molto polarizzata, sarebbe opportuno recuperare lo spirito costituente, che - come testimoniato anche dal presidente Giulio Andreotti, il quale partecipò all'Assemblea costituente - portò tutte le forze politiche a collaborare a un progetto destinato a durare a lungo, a prescindere dal mutamento delle maggioranze o del quadro internazionale.

A suo avviso, in occasione della predisposizione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, non sembra che la maggioranza si sia preoccupata di costruire un clima tale da favorire l'incontro tra le forze politiche, sul piano culturale, per riscrivere le regole fondamentali e stabilire obiettivi comuni, pur salvaguardando la legittima differenza di impostazioni nel perseguirli.

Auspica pertanto che ci sia ancora il tempo per recuperare lo spirito costituente e un approccio condiviso.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime considerazioni critiche sulla prima parte dell'articolo 5, che conferma la soppressione del potere del Presidente della Repubblica di nominare ulteriori senatori a vita oltre a quelli già in carica. Si tratta, a suo avviso, di uno sgarbo gratuito nei confronti del Capo dello Stato, le cui prerogative, nonostante le insistite rassicurazioni della maggioranza, subiscono una effettiva riduzione.

In secondo luogo, rileva che le modifiche introdotte dalla riforma proposta dal Governo non risolvono affatto il problema della diminuzione della partecipazione dei cittadini e dell'attenuazione del legame tra eletti e territorio, ma tentano di superarlo con il conferimento di un alto premio di maggioranza: a suo avviso, c'è bisogno di più partecipazione e non di un rafforzamento della capacità di imporre soluzioni di una *leadership* individualista.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime stupore per la mancanza di partecipazione della maggioranza al dibattito sul disegno di legge costituzionale, al contrario di quanto avvenne nell'Assemblea Costituente, alla quale i parlamentari che ne fecero parte seppero anche andare al di là delle indicazioni dei rispettivi partiti.

L'articolo 5 dovrebbe avere un mero valore tecnico, trattandosi di una norma transitoria, ma assume in realtà un significato politico per il legame con la legge elettorale, che tuttavia non è stata nemmeno

prefigurata. Dopo la rinuncia al premio del 55 per cento dei seggi, quindi, non si comprende come sarà formato il nuovo Parlamento. Per questo motivo, si richiede il differimento dell'entrata in vigore della riforma.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che gli emendamenti riferiti al titolo di un disegno di legge si giustificerebbero in relazione all'eventuale modifica di parte dell'articolato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni di carattere politico, soprattutto sul metodo e sul tipo di approccio per la trattazione di un argomento così importante e complesso.

Premette che il Partito democratico concorda sulla necessità di un intervento riformatore sulle regole che disciplinano la democrazia, in quanto ormai da tempo questa fatica a svolgere la sua funzione di rappresentanza e coinvolgimento. Tale questione, quindi, prevale anche sul tema della stabilità e durata degli Esecutivi, perché la loro fragilità discende appunto dall'incapacità di esprimere le aspettative dei cittadini e di offrire una prospettiva di crescita.

A suo avviso, bisognerebbe partire da un'analisi condivisa di questo clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, perché basata su un dato esperienziale, per cercare di capire come rendere la democrazia più rappresentativa, partecipata e coinvolgente, senza ricorrere alla scorciatoia della disintermediazione attraverso l'elezione diretta. Si dovrebbe pertanto partire dalla disciplina dei partiti, dalle garanzie di autonomia della politica rispetto all'economia, dalla tutela della separazione dei poteri, compreso quello culturale ed economico.

La crisi della democrazia, che sta attraversando tutta l'Europa, è legata alle condizioni di vita delle persone, alla capacità del Governo di garantire assetti inclusivi e un'equa redistribuzione delle risorse: vi è un rapporto biunivoco e circolare, quindi, tra questi aspetti. Per affrontare la crisi della democrazia, sono necessarie unità e condivisione, nonché capacità di governare i conflitti per evitare lacerazioni sociali, tensioni e disuguaglianze.

Ribadisce pertanto la richiesta alla maggioranza di affrontare la riforma costituzionale con pacatezza e lungimiranza, organizzando i tempi di esame in modo disteso e sottraendo questo tema alla competizione elettorale delle prossime consultazioni europee, quindi all'ossessione del risultato e alla conquista del consenso contingente.

I restanti emendamenti al Titolo si intendono illustrati.

È così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(997\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato dal Governo l'emendamento 1.0.200, pubblicato in allegato, ed è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 21 febbraio, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 20 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

Art. 1

1.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo"».

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

174^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 di ieri, sono stati presentati 489 emendamenti e 24 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Essendo previsto l'inizio dell'esame in Assemblea questa mattina, prende atto dell'impossibilità di avviare la discussione sul provvedimento.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene opportuno che la Commissione, non appena sarà possibile, affronti la questione dei tempi di conversione dei decreti-legge. Ricorda che, a tale proposito, è stato avviato l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, per introdurre un termine entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel condividere la proposta del senatore Tosato sulla necessità di intervenire per correggere un aspetto patologico ormai consolidato del bicameralismo, ricorda che anche il senatore Parrini ha rivolto analoga sollecitazione nella seduta pomeridiana di ieri.

Segnala che sul medesimo argomento è stato presentato anche il disegno di legge n. 976 ("Modifica agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), a sua prima firma, di cui sollecita l'assegnazione. Anticipa che il Partito democratico non è favorevole all'estensione dei termini per la conversione dei decreti-legge, tuttavia propone soluzioni alternative per garantire l'approvazione a data certa di determinati disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che riferirà in Aula sullo stato dei lavori, esprimendo - a nome della Commissione - il rammarico per l'impossibilità di esaminare il provvedimento e l'intenzione di ragionare sui tempi di approvazione dei decreti-legge, attraverso alcuni disegni di legge già incardinati in sede referente, per porre un limite alla prassi ormai consolidata del monocameralismo di fatto basato sull'esclusivo esame presso il ramo parlamentare che esamina i decreti-legge in prima lettura.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che, nella seduta di ieri, si è conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, comunica che, sulla base dell'istruttoria svolta, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, i seguenti emendamenti: da 1.1 a 1.16; da 1.58 a 1.101; da 1.115 a 1.128; da 1.152 a 1.166; 1.135; 1.136; 1.137; 1.138; 2.22; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.45; 2.46; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.174; 3.479; 3.481; 3.482; 3.499; 3.500; 3.501; 3.694; 3.695; 3.696; 3.697; 3.701; 3.708; 3.709; 3.710; 3.711; 3.712; 3.762; 3.763; 3.807; 3.808; 3.809; 3.810; 3.811; 3.812; 3.815; 3.816; 3.817; 3.818; 3.819; 3.820; 3.821; 3.822; 3.823; 3.824; 3.825; 3.826; 3.828; 4.108; 4.151; 4.152; 4.153; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; 5.25; 5.26; 5.27; 5.28; 5.29; 5.30; 5.565; 5.566; 5.569; 5.570; 5.572; 5.573; 5.574; 5.576; 5.577; 5.578; 5.579; 5.580; 5.581; 5.582; da 5.583 a 5.588; 5.589; 5.590; 5.591; 5.592; 5.593; 5.594; 5.595; 5.596; 5.597; 5.598; 5.600; 5.601; 5.602; 5.603; 5.607; 5.608; 5.609; Tit. 18 e Tit. 19.

Comunica poi che, tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 3.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 3.2000/11; 3.2000/12; 3.2000/377; 3.2000/379; 3.2000/380; 3.2000/397; 3.2000/429; 3.2000/430; 3.2000/431; 3.2000/432; 3.2000/434; 3.2000/435; 3.2000/436; 3.2000/437; 3.2000/438; 3.2000/439; 3.2000/490; 3.2000/491; 3.2000/492; 3.2000/493; 3.2000/494; 3.2000/496; 3.2000/497; 3.2000/498; 3.2000/499; 3.2000/500; 3.2000/501; 3.2000/502; 3.2000/503; 3.2000/504; 3.2000/505; 3.2000/506.

Risultano parzialmente inammissibili, perché privi di ogni reale portata modificativa, i seguenti subemendamenti alla proposta 3.2000, limitatamente alle parole da: "Conseguentemente" fino alla fine del subemendamento: 3.2000/60; 3.2000/62; 3.2000/64; 3.2000/67; 3.2000/69; 3.2000/71; 3.2000/73; 3.2000/75; 3.2000/76; 3.2000/78; 3.2000/80; 3.2000/81; 3.2000/85; 3.2000/86; 3.2000/89; 3.2000/90; 3.2000/93; 3.2000/95; 3.2000/97; 3.2000/98; 3.2000/101; 3.2000/102; 3.2000/103; 3.2000/105; 3.2000/106; 3.2000/109; 3.2000/110; 3.2000/113; 3.2000/114; 3.2000/117; 3.2000/118; 3.2000/121; 3.2000/122; 3.2000/125; 3.2000/126; 3.2000/131; 3.2000/132; 3.2000/135; 3.2000/137; 3.2000/139; 3.2000/140; 3.2000/143; 3.2000/144; 3.2000/148; 3.2000/149; 3.2000/152; 3.2000/153; 3.2000/156 e 3.2000/157.

Tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 4.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 4.2000/32; 4.2000/33; 4.2000/34 e 4.2000/35. Dichiara inoltre improponibili, in quanto formulati in termini sconvenienti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: da 3.176 a 3.239; da 3.713 a 3.761, nonché da 5.32 a 5.564. Risultano, altresì, inammissibili le seguenti proposte: 2.2000/1; da 3.240 a 3.287; da 3.2000/166 a 3.2000/184 e 4.2000/1.

Si riserva comunque la facoltà di rivalutare alcune dichiarazioni di inammissibilità o improponibilità.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) prospetta la possibilità di chiedere alla Presidenza la rivalutazione di alcune declaratorie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) e il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associano alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto e propone di sconvocare la seduta notturna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sulla base degli approfondimenti istruttori svolti, non risultano emendamenti improponibili o inammissibili. Avverte altresì che, nella giornata di ieri, è pervenuto il parere non ostativo sul testo della Commissione bilancio.

Comunica poi che l'emendamento 4.0.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Propone pertanto di procedere alla votazione a partire dalla seduta antimeridiana già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 21 febbraio, con l'auspicio di concludere l'esame quanto prima, per lasciare alla Camera dei deputati un tempo congruo per la seconda lettura e, una volta approvato definitivamente il testo, per consentire alle prefetture di affrontare in modo più disteso le questioni organizzative, in vista delle prossime elezioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1027](#)

G/1027/1/1

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il comma 6-*bis* dell'articolo 4 del presente decreto legge, introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, prevedendo la possibilità per gli stessi di richiedere, fino al 31 dicembre 2025, la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età;

la stessa norma prevede che i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;

al fine di non creare vacanze di tipo gestionale e operative che potrebbero causare disagi e pericoli agli assistiti,

impegna il Governo:

a modificare la suddetta disposizione sopprimendo la parte che vieta ai dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia rientranti nella deroga transitoria, di mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

G/1027/2/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito

la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;

in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto «Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025» con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane - opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;

per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del made in Italy, purché - si specifica nella nota del Ministero - il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale;

il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo

dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del Made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni

statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;

gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;

nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del Made in Italy implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del Made in Italy non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;

preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel co-progettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,

impegna il Governo

a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del made in Italy, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del made in Italy un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.

G/1027/3/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;

l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;

l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;

nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi

regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024;

l'incremento previsto *ex lege* è fissato al 2,3% e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;

Da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;

Attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;

considerato che:

secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;

l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto - aumento di quasi l'8%), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;

a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.

G/1027/4/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-*bis* del D.L. 152/2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

considerato che:

come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-*bis* del DL n. 152/2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;

è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi in primis riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;

le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;

il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;

sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziare non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;

rilevato altresì che:

nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire

l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.

G/1027/5/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

ritenuto che:

il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

ritenuto inoltre che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

considerato che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0;

le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;

potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,

impegna il Governo:

a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.

G/1027/6/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;

sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;

una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;

ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

G/1027/7/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,

impegna il Governo:

a continuare nell'azione di:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

G/1027/8/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;

solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;

secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;

un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;

un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere b) e c), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e *no profit*, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;

la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla

disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;

il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera e) prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;

successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,

impegna il Governo

ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

G/1027/9/1

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, all'articolo 3, comma 6, ha introdotto una modifica dell'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volta a prevedere che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni;

occorre evidenziare che il termine del 1° gennaio 2014 esclude dall'applicazione immediata della norma proprio quelle fusioni di comuni avvenute nel corso dell'anno 2013 e che hanno in itinere l'approvazione dei bilanci di previsione;

il fondo aggiuntivo per i comuni fusi rappresenta un supporto fondamentale per garantire la qualità dei servizi essenziali,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una disposizione volta a prevedere che l'erogazione dei contributi di cui in premessa, sia garantita anche per le fusioni di comuni realizzatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

G/1027/10/1

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (**già articolo 1, comma 512, legge 213 del 203 - legge di bilancio 2023-206**);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e f adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato

mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

- v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;
- w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;
- x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);
- y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;
- z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico,
a destinare le predette risorse in **conto capitale** per i seguenti interventi:
- a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;
- b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;
- c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;
- d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;
- e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;
- f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;
- g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;
- h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);
- i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;
- j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;
- k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;
- l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -

;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1027/11/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

il provvedimento all'esame dell'aula reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V alla Camera è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali,

tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione quater, con la possibilità per chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa under 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche

tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della spending review per la società Ponte sullo Stretto;

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,

impegna il Governo

ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società in house e/o partecipate.

G/1027/12/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbusulcis SpA;

attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale

ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di

Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa.

G/1027/13/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i c.d. bonus sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;

in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 c.d. DL Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), mentre il Dl 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. DL Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie "numerose", quelle con almeno 4 figli a carico;

considerato che:

hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;

oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella Legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;

con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie -a meno di modifiche alla normativa vigente- ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,

impegna il Governo:

a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.

G/1027/14/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;

dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale

di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;

in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2%. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto -2,8%;

tenuto conto che:

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

rilevato, altresì, che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;

tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;

il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;

occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle

associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le risorse stanziare per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.

G/1027/15/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.

G/1027/16/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi

civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.

G/1027/17/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;

in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di la riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile "non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile."; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla

coesione tra le comunità che la vivono e dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.

G/1027/18/1

[Croatti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

l'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;

con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023); pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;

si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,

impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.

G/1027/19/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni

della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruita da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori)

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale, impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G/1027/20/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime

dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale, impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G/1027/21/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;

i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anoressia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di binge eating nel 14,6 per cento;

il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziare per il 2024,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

G/1027/22/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello smart working è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;

per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo smart working è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;

appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;

per superare la distinzione oggi prevista in materia di smart working tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo smart working almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.

G/1027/23/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Il Senato

premessi che:

la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

a) under 30;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.

G/1027/24/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica

l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS - Centri recupero Animali Selvatici - ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.

Art. 1

1.1

[Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.».

1.2

[Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

1.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

1.4

[Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025"».

1.5

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« e: »nel 2020, 2021 e 2022« sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: »per gli anni 2024, 2025 e 2026« e: »nel 2024, 2025 e 2026«. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.".

1.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.».

1.7

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-0bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro.

1.8

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-0bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.

1.9

[Nave](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»

1) alla lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»

1.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

1.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

6-ter. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».

6-quater. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.

1.12

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) Al comma 1, lettera c) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7-ter. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis

del medesimo decreto legislativo.

7-quater. Gli enti di cui al comma *7-ter* sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

7-quinquies Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8."

1.13

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma *5-ter* dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma *5-ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.15

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma *5-ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».

1.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

1.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».

1.22

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

1.23

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.

1.24

[Furlan](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.

1.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari

amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

1.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse. *Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: quarto periodo.*

1.28

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.29

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2032.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.

1.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2031.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

sopprimere il numero 1.3).

1.31

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2030.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

- al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

- al numero 1.2), sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

- sopprimere il numero 1.3).

1.32

[Malpezzi](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Tribunale di Cremona il termine che perfeziona l'efficacia dei trasferimenti con acquisizione delle nuove sedi del personale amministrativo attualmente in servizio nel medesimo Tribunale e negli uffici coordinati - GDP e UNep - con particolare riferimento ai direttori amministrativi, funzionari giudiziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, è prorogato fino alla data di effettivo ingresso in servizio del personale individuato in sostituzione; nelle more della copertura totale del fabbisogno di personale, si procede, inoltre, a prevedere il reclutamento di nuovo personale sia tramite apposite procedure concorsuali e selettive, sia ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

1.33

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.34

[Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2 bis le

parole: «con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," sono soppresse.».

1.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.".

1.36

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024".

1.37

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sostituire le parole "10 gennaio 2024" con le seguenti "10 gennaio 2025":

b) al comma 60, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2025 per i clienti domestici.".

1.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.39

[Sironi](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-*quater*, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

20-ter. I soggetti di cui al comma *20-bis*, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

20-quater. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

20-quinquies. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *20-bis*, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.40

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

1.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario *ex* articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26,

comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

1.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 11-bis:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

1.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1 Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

1.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22.1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.

22.2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

1.49

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1 È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

1.50

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.

1.51

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22-ter, aggiungere i seguenti:

22-*quater*. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.

22-*quinquies*. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-*sexies*. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

1.52

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.».

1.53

[Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui al comma 1, articolo 50ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesime finalità, i contratti di cui al precedente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e PNC.».

1.54

[Nave](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e all'art. 1, comma 268, della legge 3 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.55

[Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-*bis* del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.»

1.56

[Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".

1.57

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22-ter, aggiungere il seguente:

22-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

1.58

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Aggiungere, in fine, il seguente:

«22-quater. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all' invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all' articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.»

1.59

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736 (duemilasettecentotrentasei), da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della

Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità , efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione , anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.60

[Gelmini, Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024."

1.61

[Gelmini, Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al terzo periodo, le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024» e al quarto periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

1.62

[Gelmini, Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2023 " sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024";

(b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "euro 1.674.243 per l' anno 2023" sono aggiunte le seguenti "ed euro 1.250.000 per l' anno 2024".

1.0.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».

1.0.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga termine indennità sindaci)

1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».

1.0.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 1-*bis*

1-bis.1

[Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 1-*quater*

1-quater.1

[Nave](#)

Sostituire le parole «nove mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1-quater.2

[Nave](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole per la tutela e la sicurezza dei minori.».

1-quater.0.1

[Pirro](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Art. 1-*quinquies*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».

1-quater.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*quinquies*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».

1-quater.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;
- b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».

1-quater.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

1-quater.0.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-quater.0.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-quater.0.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

"Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

1-quater.0.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 2

2.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».

2.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.

2.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 20-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».

2.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

1-*quater*. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2.6

[Nave](#)

Sopprimere il comma 4-bis.

2.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

"4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025."

2.8

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti con i seguenti:

«366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

2.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

2.11

[Nave](#)

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

"6-*quinqües*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

2.12

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 6-quater inserire il seguente:

«6-*quinqües*. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo, 145 comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza».

2.13

[Bevilacqua, Nave](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

"9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.".

2.14

[Lorefice](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree di elevata crisi ambientale, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.15

[Lorefice](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole « *entro tre mesi* » sono sostituite dalle seguenti: « *entro quattro mesi* ». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 13, comma 6, lettera *f*), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute."

2.18

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "*Per gli anni 2022 e 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per gli anni 2022, 2023 e 2024*"."

2.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'*iter* di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Art. 3

3.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3.2

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.»

3.3

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.»

3.4

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1 comma 73 della legge 29 dicembre n. 197, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024".

2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

3.5

[Pirro, Nave](#)

Sopprimere il comma 3.

3.6

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma *2-septies*, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma *2-septies*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) all'articolo 16:

1) al comma *1-sexies.1.*, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma *1-sexies.1.*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

3.7

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «*6-bis.* All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "10 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2024". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Nave, Pirro](#)

Sopprimere il comma 7.

3.9

[Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «*7-bis.* All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».».

3.10

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" inserire le seguenti " e 5 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

3.11

[Nave, Damante](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro.«.

3.12

[Nave](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.".

3.13

[Nave](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: »Per gli anni dal 2015 al 2025« sono sostituite dalle seguenti: »Per gli anni dal 2015 al 2026«;

b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

3.14

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

3.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1 Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».

12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

3.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3.17

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.18

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

12.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12.1, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.

3.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.

3.24

[Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

3.25

[Nave](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

3.26

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».

3.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.

3.28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1,

negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».

3.29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

3.31

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

3.32

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è

usufruita negli anni successivi».

3.33

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».

3.35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.

12.2. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

3.36

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i *pellet*» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

3.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

3.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.».

3.40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;

c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».

3.41

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».

3.42

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1».

3.43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

3.44

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».

3.45

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».

3.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per

cento»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

3.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1 Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

3.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1 I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

3.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1 All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».

3.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».

3.54

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.

12-bis.2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione

del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione

12-*bis*.3. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12 bis e 12 ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo."

3.55

[Damante](#), [Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-*bis*.1. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

12-*bis*.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*.1, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

3.56

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

12-bis.1. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'art. 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

3.57

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12-bis.2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio

2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12 bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".».

3.58

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

"12-*bis*.1 All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12-*bis*.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.59

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserirei il seguente:

«12-*bis*.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: »entro il 31 dicembre 2024« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 31 dicembre 2025«.

3.60

[Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

"12-*bis*.1. All'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.61

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis inserire il seguente:

"12-*bis*.1 Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione Europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con

l'integrazione del RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.«.

3.62

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.".

3.63

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.».

3.64

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

3.65

[Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12 bis.1. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: »31 dicembre 2023« sono sostituite con le seguenti: »31 dicembre 2024«.».

3.66

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"12-sexiesdecies. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti

le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-septiesdecies. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-octiesdecies. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-noviesdecies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso."

3.67

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 212, le parole " *il comma 254 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* " sono soppresse;
- b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;
- c) al comma 214, la parola " *f*," è soppressa.

12-septiesdecies. La dotazione del fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

3.68

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

12-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

3.69

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1057-bis, le parole " *e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: " *e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre*

2027";

b) al comma 1058-ter, le parole "*e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027*".

3.70

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 533, è aggiunto infine il seguente capoverso: "*I criteri di cui ai capoversi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";

b) al comma 534, le parole "*entro il 31 gennaio 2024*" sono sostituite dalle seguenti "*entro il 29 febbraio 2024*".

3.71

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203-ter, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2026*";

b) al comma 203-quater, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2026*";

c) al comma 203-sexies, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2026*".

3.72

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "*1° luglio 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° gennaio 2025*".

3.73

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole "*60 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024*";

2) al comma 3, le parole: "*60 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024*".

b) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole "*184 milioni di euro per l'anno 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*244 milioni di euro per l'anno 2024*".

2) al comma 4, le parole: "*5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024*".

3.74

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "*e per i sei anni successivi*" sono sostituite dalle seguenti: "*e per i sei anni successivi*" e le parole: "*per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025*";

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: "*di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025*";

2) al secondo periodo, le parole: « *dal 2019 al 2023* » sono sostituite dalle seguenti: « *dal 2019 al 2025* »."

3.75

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies* . In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024."

3.76

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies* . All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 297, le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*3 1 dicembre 2024*";

b) al comma 298, le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*3 1 dicembre 2024*"."

3.77

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies*. All'articolo 119-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2027*"."

3.78

[Nave](#)

Al comma 12-septies, sostituire le parole: «La disposizione di cui al comma 3, terzo periodo,» con le seguenti: «»Le disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, e al comma 9« e le parole: »si applica« con le seguenti: »si applicano«.

3.79

[Nave](#)

Sopprimere il comma 12-undecies.

3.80

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 12-undecies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento;*

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in*

corso al 31 dicembre 2021;

c) al quinto periodo sostituire le parole: si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024, *con le seguenti:* si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma.

3.81

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 12-undecies, terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

3.82

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-sexiedecies. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.83

[Turco](#), [Nave](#)

Aggiungere, infine, il seguente:

«12-sexiesdecies. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.».

3.84

[Turco](#)

Aggiungere, in fine, il seguente: «12-sexiesdecies. L'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è abrogato.».

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

3.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.

Art. 3-BIS

3-BIS.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.

3-BIS.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.

3-bis.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale

individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

3-bis.0.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».

3-bis.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3-bis.0.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

Art. 4

4.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";
- b) al comma 4, sostituire le parole "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" e le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";
- c) al comma 5, sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025".

4.2

[Pirro](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Pirro](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* nazionale aggiornato e *aggiungere le seguenti:* ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* 3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».

4.4

[Pirro, Nave](#)

Sopprimere il comma 6.

4.5

[Nave, Damante](#)

Sopprimere il comma 6-bis.

4.6

[Nave](#)

Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis, L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.7

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 6-bis, capoverso "164", sopprimere il terzo periodo.

4.8

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente: "6-quater. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente."

4.9

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 240 e 241, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano a decorrere dall'anno 2026.

4.10

[Fregolent, Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi religiosi o di culto, nel territorio italiano. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34."

4.11

[Nave, Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 7;

b) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25,3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.12

[Nave](#)

Sopprimere il comma 7.

4.13

[Pirro, Nave](#)

Al comma 7, lettera a), in fine, dopo le parole: "degli esiti delle sperimentazioni aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggio effettuato sull'intero territorio nazionale."

4.14

[Nave](#)

Sopprimere il comma 7-bis.

4.15

[Durnwalder, Unterberger](#)

Al comma 7-bis, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome"

4.16

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

4.17

[Nave](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, l'articolo 8-*quater*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 è sostituito dal seguente: "b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate".

4.18

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».

4.19

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.20

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: «8-bis.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: » e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui« sono sostituite dalle seguenti: », dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi,« e dopo le parole: »140 milioni di euro per il personale del comparto sanità« sono aggiunte le seguenti: »e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità«;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento.«.

4.21

[Bevilacqua, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente: «8-bis.1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.22

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis.1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

4.23

[Nave, Damante](#)

Sopprimere il comma 8-undecies.

4.24

[Nave](#)

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, i seguenti: "8-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-duodecies e 8-terdecies del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

8-terdecies. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "a causa di imperizia" sono sostituite dalle seguenti: "per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina";

b) le parole: "quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto " sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il fatto

non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici".

8-quaterdecies. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti

nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità.".

4.25

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

8-*duodecies*. All'articolo 25-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».

8-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*duodecies*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.26

[Pirro](#), [Nave](#)

*Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, il seguente: "8-*duodecies*. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-*bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."*

4.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*duodecies*. All'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il

29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

4.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*duodecies*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.

4.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 688, le parole "*e di 10 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite con le seguenti "*di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*";

b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

" 689-bis. *A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.*

689-ter. *Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica".*

4.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026."

4.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. All'articolo 3-*novies*, comma 2, capoverso Art. 62-*quater.1* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il

comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg per sacchetto.

1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

- a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;*
- b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;*
- c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;*
- d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;*
- e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione".*

4.32

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine i seguente commi :

"8-duodecies. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "in via sperimentale" sono soppresse e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024";*
- b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalla seguente: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024".*

8-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.33

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-duodecies . Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite."

4.0.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 4-bis. All'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2024».

4.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Bonus psicologo)

1. All'articolo 22-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.
4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.
5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.3

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "*Fondo Psicologo*" aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

4.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione

professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.".

4.0.5

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi

previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Le Regioni e Province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP.

10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate

ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi."

Art. 5

5.1

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.2

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, sostituire il capoverso 83-ter con il seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies* del

decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."

5.3

[Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Al comma 3, capoverso 83-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,"*

c) *al secondo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027" e al medesimo periodo, sostituire le parole: "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

d) *al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento";*

e) *al quinto periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

f) *sostituire il sesto periodo con il seguente: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027."*

5.4

[Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Al comma 3, capoverso 83-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali";*

b) *sostituire il quarto periodo con il seguente: "In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate*

alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.";

c) *al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni di euro" con le seguenti: "8,6 milioni di euro" e le parole "7,2 milioni di euro" con le seguenti: "17,2 milioni di euro".*

5.5

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento" e al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni" con le seguenti: "7,7 milioni" e sostituire le parole: "7,2 milioni" con le seguenti: "15,3 milioni".

5.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- *al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;*

- *al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;*

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».

3.2. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

3.3. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3.4. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3.5. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».

5.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- *al quarto periodo, sostituire le parole:* non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi *con le seguenti:* determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- *al sesto periodo, sostituire le parole:* la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 *con le seguenti:* la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;
- b) il comma 327 è sostituito dal seguente:

«327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».

3.2 All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».

5.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la

spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;

b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio».

5.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

5.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1 All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;

b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.

5.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.17

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.18

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

5.19

[Pirondini](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

"3-sexies. L'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 giugno 2024 ».

3-septies. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

3-octies. All' articolo 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da : "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026".

5.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

3-*septies*. Per la procedura di cui al comma 3-*bis* non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-*octies*. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.

5.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo familiare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.

3-*septies*. Per la procedura di cui al comma 3-*quinquies* non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-*octies*. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

5.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

3-*sexies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 326, le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "15 aprile 2026";

b) al comma 327, le parole "di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026".

3-*septies*. All'articolo 20-*bis*, comma 1, terzo periodo, le parole "60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026".

5.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3-*septies*. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».

5.24

[Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. All'articolo 21, comma 4-*bis*.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.25

[Nave](#)

*Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-*sexies*. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2026".*

5.26

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. All'articolo 21, comma 4-*bis*.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.27

[Nave](#)

*Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-*sexies*. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con "30 giugno 2024".*

5.28

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-*sexies*. All' art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio

2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) sopprimere l'ultimo periodo."

5.29

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

b) sopprimere l'ultimo periodo.

5.30

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. Al fine di attuare il provvedimento 'Agenda Sud' e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024";

b) sostituire le parole "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024";

c) sostituire le parole "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024".

5.31

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: "3-sexies. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.32

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove

di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole "almeno sei anni sono sostituite con le seguenti "almeno tre anni";

c) all'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita con la seguente "tre";

d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici."

5.33

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Alla lettera a) dell'articolo 1-quinques del decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria".

5.34

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.

5.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".

5.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

5.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

5.39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.40

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».

5.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

5.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5.44

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-*sexies*. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"."

5.45

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

*Al comma 3, dopo il capoverso 83-*quater*, aggiungere i seguenti:*

"83-*quinquies*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

b) *al capoverso 5-quinquies:*

1) *al primo periodo, le parole:* «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» *sono soppresse;*

2) *il secondo periodo è soppresso;*

c) *al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi."*

83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».

Art. 6

6.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024.

6.2

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 4, sostituire le parole "31 luglio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

6.3

[Pirro](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.

537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

6.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

5-*ter*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».

6.10

[Nave](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2023/2024"

8-bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"

8-ter Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e

dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

8-sexies. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.".

6.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8.2 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dai commi 8.2 e 8.3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.

6.12

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole " fino all ' anno accademico 2020/2021 " sono sostituite dalle seguenti " fino all ' anno accademico 2023/2024 " .

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8-*ter* sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*sexies*. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il numero 1-*bis*) è soppresso."

6.13

[Nave](#)

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

6.14

[Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e comma 5-*bis*;*

*b) dopo il comma 8-*bis*, aggiungere i seguenti:*

"8-*bis*.1. All'articolo 59, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono aggiunte le seguenti « o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione »;

8-*bis*.2. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile»."

6.15

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-*bis*.*

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8.1. All'articolo 59, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».

8.2. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».

6.16

[Nave](#)

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «e comma 5-bis».

6.17

[Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "e comma 5-bis".

6.18

[Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove."

6.19

[Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1 All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

6.20

[Nave](#)

Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:

"8-sexies. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024, entro 3 mesi dall'approvazione della presente disposizione, il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'Università e della Ricerca, emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

6.21

[Pirro, Nave](#)

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

"8-*sexies*. All'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.".

6.22

[Nave](#)

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente comma:

"8-*sexies*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 59 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione»".

6.23

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.

6.24

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.25

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.26

[Crisanti](#)

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al presente comma e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

8-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*sexies*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

6.27

[Crisanti](#)

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

6.28

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM)."

6.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile"."

6.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. All'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" sono aggiunte le seguenti parole "o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione".

Art. 7

7.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

7.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

7.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è

incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

7.4

[Nave](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.»".

7.5

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».

7.6

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:

6-sexies. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le

parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 8

8.1

[Nave](#)

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Turco](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"10-bis. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
- b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.

Conseguentemente:

- alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

- al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

8.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All ' articolo apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 2, lettera a), le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a centodue mesi";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l ' anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, per 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;

al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

8.6

[Nave](#)

Dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:

«3-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: » In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.

3-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.

3-quinquies. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. Agli oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede con corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

8.7

[Nave](#)

Sopprimere il comma 4.

8.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.10

[Nave](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le parole: "31 dicembre 2024".

8.11

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

8.12

[Nave](#), [Damante](#)

Sopprimere il comma 5-bis.

8.13

[Nave](#)

Sopprimere il comma 6.

8.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di

includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023."

8.18

[Nave](#)

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

8.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di

includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.21

[Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 9.

8.22

[Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso «3.», sopprimere il penultimo periodo.

8.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.24

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8.25

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.26

[Pirondini](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".

8.27

[Pirondini](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte".

8.28

[Pirondini](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole "Per l'anno 2024, le disposizioni

relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26."

8.29

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.

8.30

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.

8.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.

8.33

[Basso](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

8.34

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola "annualmente" con la seguente "semestralmente", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la

messa in sicurezza delle tratte loro assegnate».

8.35

[Nave](#)

Sopprimere il comma 10.

8.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8.37

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo"».

8.38

[Nave](#)

Al comma 10-ter sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

8.39

[Nave](#)

Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:

"10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.

Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50%

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».

8.40

[Nave](#)

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-quater. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".

8.41

[Nave](#)

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

"10-quater. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è prorogata al 31 dicembre 2024".

8.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».

8.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8.45

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».

8.46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.47

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».

8.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

Art. 9

9.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

9.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».

9.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero - CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero - COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

9.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono

erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come *tranche* intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.

9.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

9.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

9.7

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.

9.8

[La Marca](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024."

Art. 10

10.1

[Nave](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024»».

Art. 11

11.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».

11.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È consentito alle parti, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11.5

[Nave](#)

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

b) all'articolo 12,

1) al terzo comma le parole "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalla seguente "nell'ultima consiliatura";

2) all'ultimo comma, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

c) all'articolo 17, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

d) all'articolo 19, ultimo comma, la parola "triennio" è sostituita dalla seguente "quadriennio".

10-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 10-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 10-quinquies e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

10-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione."

b) all'articolo 4:

1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "tramite posta elettronica certificata";

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti."

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con

gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti."

d) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.";

e) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli

organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia."

10-*quinquies* - Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-*bis* e 11-*quater* del presente articolo."

11.6

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2025.".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.7

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 11-ter con il seguente:

11-*ter*. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».

b) all'articolo 4:

1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno

riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-*ter* del presente articolo.

11.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti:

11-*quater*. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

11-quinquies. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

11-sexies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.

11.9

Unterberger

Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

1 1-quater. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

11-quinquies. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

11-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 11-quater a 11-decies si applicano anche al personale indicato al comma 11-quater che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

11-septies. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

11-octies. Al personale già in quiescenza, che chiedi il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-novies. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

11-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-quater a 11-novies cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

11.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-quater. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.

11.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-quater. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

11.0.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».

Art. 12

12.1

[Sironi](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con

decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024».".

12.2

[Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «30 mesi».

12.3

[Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti. «nove mesi».

12.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

12.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

12.6

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi.

1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di

concessioni da riassegnare.

1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma *1-ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma *1-ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma *1-bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma *1-bis.2*, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma *1-bis.3*. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati

dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.7. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1- 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."

12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1 All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

12.8

[Nave](#), [Damante](#)

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.9

[Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.10

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente: 6-novies. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».

12.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».

12.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».

Art. 12-bis

12-bis.1

[Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024».

Art. 13

13.1

[Nave](#)

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: ", lettere b) e c),"

13.2

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2 bis. All'articolo 23-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».

2-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.4

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.5

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.6

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.7

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è

incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.8

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.9

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.10

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.11

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.13

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, ultimo periodo, e comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

3-3. Agli oneri di cui al comma 3.1 del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

13.14

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.15

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri dal comma 3.1, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».

13.16

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

13.17

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

13.18

[Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024»".

13.19

[Fregolent](#), [Paita](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le misure del contributo di cui all'articolo 21 del decreto di approvazione dell'"Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 - Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni vegetali" sono elevate al 70 per cento.

13.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.24

[Naturale](#), [Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3-bis con il seguente:* «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »A decorrere dall'anno 2017«;

b) *sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:*

"3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209."

13.25

[Patuanelli](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3-bis con il seguente:* «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »2022, 2023, 2024 e 2025«;

b) *sostituire il comma 3-quater con il seguente:*

"3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis."

13.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.27

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 3-bis, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» inserire la seguente «non» e sopprimere le parole «nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

13.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 25.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.29

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.30

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;*
- c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 15.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;*
- c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, al comma 3-septies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

13.33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*octies*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, ultimo periodo, e comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-*novies*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*octies*, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3-*decies*. Agli oneri di cui al comma 3-*octies* del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

13.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3-*novies*. Agli oneri di cui al comma 3-*octies*, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.35

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-septies, inserire i seguenti:

3-*octies*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva,

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato

dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.37

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-octies*, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.38

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-octies*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.

13.40

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

"3-opties. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-octies, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-ocites. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.

13.44

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

13.45

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

13.46

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-septiers, aggiungere, infine, il seguente: «3-octies. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.».

13.47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

13.0.1

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 è sostituito con il seguente:

«Art. 15-bis - (Disposizioni in materia di accise sulla birra) -

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024"; b) al comma 3-quater, alla linea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente: "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

Art. 15

15.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

Art. 16

16.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

16.0.1

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis. (Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa) - 1. Al

comma 5-*bis*, dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.».

Art. 17

17.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

1-*quater*. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di *hotspot*, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*quinquies*. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-*ter* presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*sexies*. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-*ter* sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.

17.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Art. 17-*bis*

17-bis.0.1

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.1

(Proroga a favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».

Art. 17-ter

17-ter.0.1

[Croatti](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

17-ter.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17-ter.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».

17-ter.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».

Art. 18

18.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.2

[Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto legge.».*

18.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "*dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell' Organismo di vigilanza e tenuta dell' albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall' articolo 31, comma 4, del*

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al secondo periodo, le parole: "*All 'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al predetto Organismo*";

3) al terzo periodo, le parole: "*All 'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*All ' Organismo*";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.*";

c) al comma 5, le parole: "*Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per il funzionamento dell ' Organismo*";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.*"

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

18.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d):

- *all'alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

- *dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente:* 5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.

18.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».

18.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.

18.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2 L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2. L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

4.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18.11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*ter*.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».

18.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

18.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL - e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.

18.16

[Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti: « 4-sexies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-ocites, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4-septies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-bis.

4-*octies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-*sexies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

18.17

[Mazzella](#), [Turco](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"

4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»;

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*sexies*, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*quater*;

2) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-*octies*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

18.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

4-*septies*. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

4-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 4-*sexies* e 4-*septies* pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.19

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"4-*sexies*. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "il beneficio di due mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

4-*septies*. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

18.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

4-*septies*. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-*bis* sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-*bis* secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,

previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-*bis* non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

18.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

*Dopo il comma 4-*quinqüies*, aggiungere i seguenti:*

4-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 4-*quinqüies*, aggiungere il seguente:*

4-*sexies*. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.24

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 4-*quinqüies*, aggiungere il seguente:*

4-*sexies*. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

*Dopo il comma 4-*quinqüies* aggiungere il seguente:*

4-*sexies*. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuo dal biennio 2022-2023.

18.26

[Pirro, Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere il seguente: «4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comparto.».

18.27

[Pirro, Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: «4-sexies. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comparto.».

18.28

[Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

«4-sexies. All'articolo 80, comma 3 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità` contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età` anagrafica, il

beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità` soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

18.29

[Pirro](#), [Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307 le parole:" la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024".

18.30

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-sexies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.».

18.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"4-sexies. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente: "11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non prende in considerazione ulteriori domande"."

18.0.1

[Lorefice](#), [Damante](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane- 2021)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.4

[Maiorino](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e` stata assunta o di risoluzione

del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-
bis;»;

b) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente articolo 54-*bis*:

«54-*bis*.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e' affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita' alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e' automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita' a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita' previsti dall'articolo 16-*bis*. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 *bis*, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara' automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia' calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti gia' prorogati, ovvero gia' rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica

solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

Art. 4

4.0.6 (testo 2)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al consiglio regionale, funzioni e attività amministrative».

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

175ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 21 febbraio.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, ricorda che, nella seduta del 20 febbraio, si è svolta l'illustrazione degli emendamenti.

Avverte, quindi, che si procederà con l'espressione dei pareri, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Formula quindi un parere contrario sulla proposta 1.100/1 e favorevole sulla proposta 1.100 a sua firma.

Sull'emendamento 1.1, formula un invito al ritiro, chiedendo ai presentatori di valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, avvertendo che, comunque, in caso di approvazione, andranno verificati - in sede di parere da parte della Commissione bilancio - i profili finanziari della proposta.

Invita invece i presentatori dell'emendamento 1.3 a procedere al relativo ritiro.

Sugli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, esprime un parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione - di cui dà lettura - volta a chiarire la portata applicativa delle proposte.

Esprime un avviso favorevole sull'emendamento 1.0.200 del Governo, segnalando l'opportunità di una specificazione di carattere formale.

Con riguardo alla proposta 1.0.1, il parere è favorevole, subordinatamente ad un'integrazione del comma 5.

Sulle proposte 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, formula un avviso contrario.

Con riguardo alle proposte 1.0.5 e 1.0.9, invita i sottoscrittori a ritirarli e presentare appositi ordini del giorno.

La sottosegretaria FERRO esprime un parere conforme al relatore, con l'eccezione dell'emendamento

1.0.6 sul quale si rimette alla Commissione.

Dà poi conto delle motivazioni alla base della richiesta di riformulazione degli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), accedendo alla richiesta del relatore e del Governo, ritira l'emendamento 1.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno. Nel sottolineare l'importanza della tematica affrontata, invita il Governo ad una rigorosa valutazione. Relativamente all'emendamento a sua prima firma 1.6, si sofferma sulla *ratio* della proposta emendativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 1.3. Altresì ritira gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.9, trasformandoli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/997/1/1 e G/997/2/1 (pubblicati in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere di procedere all'espressione dei pareri anche sugli emendamenti riferiti agli altri articoli, prima di passare alle votazioni, in modo da poter disporre di una visione di insieme.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la suddetta richiesta, pur sottolineando che - di norma - si dovrebbe procedere all'espressione dei pareri e alla successiva votazione articolo per articolo.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai successivi articoli.

Sull'emendamento 2.0.1, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, e la sottosegretaria Ferro esprimono un avviso favorevole, subordinatamente all'accoglimento di una proposta di riformulazione. Successivamente, invitano i presentatori dell'emendamento 3.1 a ritirarlo e a valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, formula un parere contrario sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 (nonché sull'identico 4.0.4) e 4.0.10.

Invita i presentatori degli emendamenti 4.6, 4.9, a ritirarli e trasformarli in altrettanti ordini del giorno. Il parere è, invece, favorevole sugli identici emendamenti 4.11 e 4.12, nonché sulle proposte 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 e 4.0.9.

Invita i presentatori a ritirare la proposta 4.0.5.

Sull'emendamento 4.0.6 (testo 2), subordina il parere favorevole all'accoglimento di una proposta di riformulazione.

La sottosegretaria FERRO esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti all'articolo 4, fatta eccezione per le proposte 4.0.7 (testo 2) e 4.0.9, sulle quali si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede un chiarimento in merito al parere del Governo sugli emendamenti 4.3 e 4.4.

La sottosegretaria FERRO ribadisce che sulle predette proposte il parere del Governo è contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso contrario del Governo, ritira l'emendamento 4.4 e preannuncia che - in sede di votazione di emendamenti di altri gruppi sul limite di mandato dei sindaci - il Gruppo della Lega non parteciperà al voto.

Ritira poi gli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.3, riservandosi di trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Chiede poi una rivalutazione al relatore e al Governo sulla proposta 4.0.2, sottolineando che eventuali criticità di carattere finanziario potranno essere corrette dalla Commissione bilancio, in sede di espressione del parere sugli emendamenti approvati.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, accede alla richiesta del senatore Tosato e si rimette alla valutazione della Commissione sulla proposta 4.0.2.

Anche la sottosegretaria FERRO si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.0.2.

I senatori [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottoscrivono l'emendamento 4.0.2.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 4.6 e 4.0.4, riservandosi di trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.0.5. Aggiunge poi la firma alla proposta 4.10 e la ritira,

riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea la delicatezza del tema affrontato dalla proposta 4.10 - avente lo scopo di abolire la possibilità del voto disgiunto - ai fini della redazione di un eventuale ordine del giorno.

Il SOTTOSEGRETARIO si associa alle considerazioni del relatore.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) chiede una rivalutazione del parere sull'emendamento 4.0.10.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esplicita le motivazioni alla base dell'avviso contrario precedentemente espresso.

Successivamente, esprime un parere contrario sulla proposta 5.0.1.

La sottosegretaria FERRO concorda con il relatore circa la contrarietà all'emendamento 5.0.1.

Si procede quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, viene posto in votazione e respinto il subemendamento 1.100/1.

Successivamente, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.100 e 1.2.

I presentatori degli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 riformulano le proposte emendative in altrettanti e identici testi 2 (pubblicati in allegato).

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2), esprimendo comunque rammarico per un approccio disorganico e frammentato, che impedisce di affrontare la questione della riforma degli enti provinciali nell'ottica di una visione di insieme trasparente e di lungo periodo.

La Commissione approva quindi, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

L'emendamento 1.0.200 viene riformulato in un testo corretto (pubblicato in allegato), che - posto ai voti - risulta approvato.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) - accogliendo l'invito del relatore e del Governo - riformula la proposta 1.0.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 1.0.1 (testo 2), riepilogando l'*iter* dell'A.S. [787](#) e ricordando che il predetto provvedimento rappresenta l'esito di un compromesso al ribasso. Tuttavia, il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto la sollecita calendarizzazione del disegno di legge n. [787](#) e non ha presentato emendamenti.

Rimarca l'importanza di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto da parte dei tanti cittadini che abitano lontano dal comune di residenza per ragioni di lavoro, di studio, di salute ovvero per assistere persone malate.

Ritiene che l'emendamento in oggetto rappresenti un passo in avanti, seppure non risolutivo.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottoscrive l'emendamento 1.0.1 (testo 2) e dichiara il voto favorevole, ritenendo che l'emendamento corregga una stortura compiuta nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge n. [787](#).

Invita il Governo - di qui alle elezioni europee del prossimo giugno - a cercare di estendere la possibilità di voto per i fuori sede anche a categorie diverse dagli studenti, in coerenza con i principi ispiratori di una democrazia avanzata e matura.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole, esprimendo soddisfazione e sottolineando come la proposta 1.0.1 (testo 2) rappresenti un ripensamento da parte della maggioranza, che, fino a pochi giorni fa, appariva scettica sulla fattibilità del voto per i fuori sede già per le prossime elezioni europee.

Nello stigmatizzare il compromesso al ribasso compiuto all'esito dell'esame del disegno di legge n. [787](#) presso la Camera, auspica che il voto per i fuori sede venga esteso alle altre categorie che da tempo lo richiedono.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, riservandosi in Assemblea di presentare emendamenti migliorativi, per dare risposta alle esigenze delle categorie a cui non viene ancora riconosciuta la possibilità di esprimere il voto in un comune diverso da quello di residenza.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole e annuncia la sottoscrizione

dell'emendamento da parte dei senatori del Gruppo della Lega in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra che tutti i componenti della Commissione, inclusi i senatori supplenti, nonché il presidente Boccia, sottoscrivono l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) esprime profonda soddisfazione per il fatto che - con un emendamento proposto da Fratelli d'Italia - viene riconosciuta per la prima volta la possibilità agli studenti universitari fuori sede di votare in un comune diverso da quello di residenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, ricordando la delicatezza della materia e le criticità nel corso dell'*iter* dell'esame del disegno di legge n. [787](#) presso la Camera.

Si sofferma peraltro sul carattere problematico dello strumento della delega legislativa, previsto nel disegno di legge n. [787](#) a seguito del compromesso al ribasso voluto dalla maggioranza, mentre, con l'emendamento in esame, ci si rende conto della possibilità di adottare una norma già operativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole ribadendo la necessità di prevedere la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di voto ai *referendum* da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio e salute, si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in coerenza con i principi ispiratori di una democrazia avanzata.

Esprime stupore per il parere contrario del relatore e del Governo, auspicando ad un ripensamento.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 1.0.2.

La sottosegretaria FERRO ringrazia i senatori per il contributo fornito e si ricollega all'*iter* dell'esame del disegno di legge n. [787](#) presso la Camera, sottolineando come la scelta della delega legislativa fosse funzionale a tutelare gli obiettivi che il Governo ha a cuore e che sono alla base della proposta 1.0.1 (testo 2) prima approvata, ossia la trasparenza, sicurezza e riconoscibilità del voto.

In questo senso, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) rappresenta un risultato importante e anche un sollievo economico per le famiglie che finora hanno sostenuto i costi per lo spostamento degli studenti fuori sede.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottoscrive l'emendamento 1.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [997](#)

G/997/1/1 (già em. 1.0.5)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

impegna il Governo:

ad erogare contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individueranno sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.

G/997/2/1 (già em. 1.0.9)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

impegna il Governo:

in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ad ammettere a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, il personale della protezione civile nonché il personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 1

1.4 (testo 2)

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.»

1.5 (testo 2)

[Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.»

1.6 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.»

1.0.200 (testo corretto)

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali)*

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo"».

1.0.1 (testo 2)

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Gelmini](#), [Tosato](#), [Bizzotto](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Occhiuto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Durnwalder](#), [De Cristofaro](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, con cui devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di

- residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
 8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
 9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
 10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
 11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
 12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
 13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
 14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
 15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
 16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi

contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.3.2.1.8. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

176^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna prima seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia il voto favorevole, rilevando che tale proposta dimostra la volontà costruttiva che anima il proprio Gruppo, essendo rivolta a rendere strutturale l'*election day* e a semplificare la normativa vigente.

Nel giudicare importante l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) avvenuta nella precedente seduta, reputa opportuno condividere con la Commissione la propria preoccupazione sul fenomeno crescente dell'astensionismo, che ha radici antiche e trova uno dei motivi principali nella disillusione dell'opinione pubblica rispetto alla capacità della politica di risolvere i problemi dei cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 risulta respinto.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.4, ricordando le percentuali di astensione molto elevate registratesi nelle ultime consultazioni elettorali.

Rammenta peraltro le proposte per contrastare l'astensionismo elaborate dalla Commissione di studio istituita nella scorsa legislatura dall'allora ministro D'Incà, dalla quale è emerso come circa 5 milioni di elettori siano impossibilitati a partecipare al voto per cause indipendenti dalla loro volontà.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini e auspicando che i suggerimenti contenuti nella proposta emendativa, riguardante lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici, possano trovare accoglimento in futuro.

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, ricorda come le contrarietà espresse dal governo sull'emendamento 1.0.4 risiedano non tanto nel merito quanto nell'attuale mancanza di strumenti tecnici adeguati a garantire la sicurezza nell'esercizio del voto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.4 risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.6.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'esprimere apprezzamento per la decisione del Governo di rimettersi alla valutazione della Commissione, annuncia il voto favorevole ricordando le motivazioni che hanno indotto a presentare la proposta emendativa in esame.

Infatti, nel presupposto per cui non esiste una legge astrattamente giusta e inattaccabile sulla tematica del limite dei mandati, rileva come negli ultimi anni si sia assistito ad interventi normativi disorganici sul numero dei mandati a disposizione dei titolari di cariche elettive.

Il criterio principe che ispira la condotta del Gruppo della Lega consiste nella convinzione per cui i cittadini sono gli effettivi titolari del potere di valutazione dell'operato degli amministratori e spetta quindi a loro la decisione ultima sulla permanenza in carica o meno dei titolari di incarichi elettivi. Conferma quindi l'intenzione del proprio Gruppo di chiedere la votazione dell'emendamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nell'annunciare il voto contrario, si ricollega alle considerazioni del senatore Tosato, ritenendo che, se la valutazione della Lega si basa sul ruolo dei cittadini come giudici di ultima istanza dell'operato della classe politica, in tal caso sarebbe opportuno proporre un *referendum* sull'abolizione del limite del secondo mandato dei Presidenti di Regione, in modo da comprendere quale sia la valutazione effettiva del corpo elettorale.

Il Movimento 5 Stelle ritiene poi del tutto negativo un innalzamento del limite dei mandati dei Presidenti di Regione, trattandosi di cariche monocratiche investite di notevoli responsabilità, per cui l'estensione del limite a tre mandati significa favorire la concentrazione del potere in capo ad una persona per un lasso temporale potenziale di quindici anni.

Altresì, tale emendamento suscita un sentimento di profonda mestizia, essendo sintomatico di una classe politica ripiegata su se stessa e di un utilizzo delle istituzioni e degli strumenti normativi per risolvere situazioni interne e personali.

Tutto ciò si colloca poi in un contesto economico molto difficile, nel quale la maggioranza è ripiegata su se stessa e su una logica di scambio che caratterizza anche l'esame di provvedimenti come il premierato e l'autonomia differenziata.

Per le predette motivazioni, ribadisce la ferma contrarietà all'emendamento sia nel metodo che nel merito.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) annuncia che la componente di Azione non parteciperà al voto e rileva la confusione all'interno della maggioranza, dal momento che viene mantenuto l'emendamento 1.0.6, mentre viene ritirato l'emendamento 4.4 sul mandato dei sindaci.

Invita pertanto la maggioranza a ritirare anche la proposta 1.0.6.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) evidenzia come la scelta del Governo di rimettersi alla valutazione della Commissione appaia sintomatica di una divisione all'interno della maggioranza.

Annuncia poi il voto contrario, osservando che la proposta in oggetto si inserisce in una concezione da lui fortemente contrastata, per cui il problema della democrazia risiede in un *deficit* di stabilità e che pertanto, rafforzando i vertici degli organi esecutivi, tutte le criticità esistenti sarebbero risolte.

Al contrario, ritiene che la crisi della democrazia italiana, così come di molte delle democrazie occidentali, risieda principalmente in un *deficit* di rappresentanza.

Pertanto, l'emendamento proposto dalla Lega persiste nell'errore fin qui compiuto e, rimuovendo il limite dei mandati, aggrava la situazione esistente, dal momento che la limitazione al numero consecutivo di mandati rappresenta un corretto temperamento che dovrebbe riguardare sia le Regioni sia i sindaci dei Comuni di qualunque dimensione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) osserva come la proposta 1.0.6 abbia una genesi che si iscrive in una crisi interna ai Gruppi della maggioranza, a fronte della quale, il Governo, astutamente, non si è voluto esporre, rimettendosi alla valutazione della Commissione.

Più specificatamente, l'emendamento rappresenta il frutto di una scelta contingente legata alla situazione della Regione Veneto, rinunciando così al tentativo di affrontare in maniera organica la disciplina elettorale regionale.

A fronte di una questione politica, Italia Viva ritiene che la risposta delle opposizioni avrebbe dovuto essere politica; purtroppo, l'invito ad adottare una posizione unitaria non è stato accolto, con la

conseguenza che la divisione esistente tra le opposizioni favorirà un salvataggio della maggioranza, che avrà gioco facile nel convertire la sconfitta in un sostanziale pareggio.

Annuncia, infine, il proprio voto favorevole.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo che, per i titolari di organi monocratici, superare il limite delle due consiliature consecutive significhi rinunciare alla freschezza delle idee e alle esigenze di rinnovamento che stanno alla base del meccanismo di elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti di Regione. Peraltro, il limite dei due mandati incentiva i titolari di tali cariche a concentrarsi sulle effettive priorità dell'agenda programmatica.

Nel ritenere la questione articolata e suscettibile di diverse valutazioni, ribadisce il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa presente che, da diversi giorni, si sta assistendo ad una sorta di *pièce* pirandelliana, nella quale la maggioranza sta recitando tutte le parti in commedia.

In realtà la situazione è molto più semplice. Nell'ambito dell'ennesimo decreto-legge, il Governo interviene, con l'articolo 4, sul limite dei mandati dei sindaci e quindi su una questione che non ha niente a che vedere con l'*election day*, peraltro smentendo se stesso, laddove aveva sempre affermato che sul testo unico sugli enti locali si sarebbe avviato un apposito tavolo di riflessione.

Altresì, vengono presentati da parte della maggioranza ulteriori emendamenti, che intervengono su altre disposizioni del TUEL, nonché sul limite di mandato dei Presidenti di Regione, secondo una logica discutibile anche sul piano della disciplina delle fonti.

D'altra parte, l'emendamento in questione pone il limite dei tre mandati, facendoli decorrere addirittura dall'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del principio delineato nella legge cornice statale, tutto ciò per risolvere una situazione precisa che è quella del Presidente della Regione Veneto. Rimarca poi la piena disponibilità del Gruppo del Partito Democratico a ragionare sulla forma di governo regionale così come sul TUEL, ma soltanto in una sede apposita e secondo un approccio organico.

È invece inaccettabile bloccare la Commissione su un emendamento come questo, peraltro palesemente improponibile in termini di estraneità di materia, il tutto per una regolazione di conti all'interno della maggioranza.

Si rammarica poi per l'utilizzo strumentale e piegato a logiche politiche di quelli che sono legittimi affidamenti degli enti locali e dell'ANCI.

In conclusione, annuncia il voto contrario.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), nel ritenere fuori luogo la pur elegante citazione della *pièce* pirandelliana, reputa legittima la proposta del Gruppo della Lega, osservando come essa rechi elementi sia per una valutazione positiva che per una negativa.

Il collega Tosato ha esposto le argomentazioni a sostegno della legittima proposta del suo Gruppo. Tuttavia, il Gruppo di Fratelli d'Italia ritiene che gli argomenti a sostegno di una valutazione contraria dell'emendamento siano attualmente prevalenti e che, quindi, vada mantenuto il limite dei due mandati, peraltro coerentemente con la scelta adottata dalla maggioranza e dal Governo in sede di esame dell'Atto Senato n. [935](#) sul premierato.

Ribadisce poi la capacità dei partiti del centro-destra di risolvere in sede politica quelli che sono problemi politici e sottolinea la disponibilità a riflessioni di merito nell'ambito di una discussione organica sulla riforma del TUEL.

In questa sede, pur rispettando la posizione del Gruppo della Lega, annuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di soffermarsi sulle critiche sollevate dal senatore Giorgis circa la proponibilità dell'emendamento 1.0.6 in oggetto.

Al riguardo, fa presente che il decreto-legge in esame reca, all'articolo 1, un riferimento alle elezioni regionali.

Non vuole peraltro negare le molteplici sollecitazioni arrivate da più parti per una valutazione di improponibilità.

Tuttavia, trattandosi di una tematica di esclusiva spettanza parlamentare, ha ritenuto corretto favorire la più ampia discussione e il più aperto confronto, senza farsi scudo della declaratoria di improponibilità.

Nel ritenere legittima la posizione del Gruppo della Lega, ritiene personalmente giusta la previsione di un limite ai mandati consecutivi di tutti gli organi monocratici, ferma restando la disponibilità ad una discussione approfondita e organica sul numero di tali limiti.

Concorda poi con il senatore De Cristofaro circa l'opportunità di prevedere limiti di mandato anche per i Comuni fino a 5.000 abitanti, rappresentando che sarebbe stato opportuno applicare la soppressione del limite ai Comuni effettivamente di piccole dimensioni; lascia invece perplessi la soppressione di qualunque limite per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in cui si possono fossilizzare situazioni poco trasparenti e poco compatibili con il ricambio democratico.

In questa sede, come relatore, ribadisce pertanto l'avviso contrario sull'emendamento 1.0.6.

Posto in votazione, l'emendamento 1.0.6 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CATALDI](#) (M5S), la Commissione respinge l'emendamento 1.0.7.

Successivamente, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.0.8.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (FdI), accogliendo la proposta del relatore e del Governo, riformula l'emendamento 2.0.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 (testo 2) viene approvato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.1, ribadendo le preoccupazioni sui rischi di un accentramento eccessivo di poteri in capo agli organi monocratici di governo.

Il senatore De Cristofaro [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 4.1.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), a titolo personale, annuncia il voto di astensione sull'emendamento 4.1

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.5. Altresì, ritira l'emendamento 4.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/997/3/1 (pubblicato in allegato). Ritira poi l'emendamento 4.7, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) fa proprio l'emendamento 4.8 e lo ritira, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/997/8/1 (pubblicato in allegato).

Altresì, presenta gli ordini del giorno G/997/4/1, G/997/5/1, G/997/6/1 e G/997/7/1 (pubblicati in allegato) derivanti, rispettivamente, dal ritiro delle proposte 1.1, 3.1, 4.6 e 4.0.4.

Successivamente, previa dichiarazione di voto di astensione del senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), con contestuale votazione, sono approvati gli identici emendamenti 4.11 e 4.12.

Viene poi messo in votazione e approvato l'emendamento 4.0.2.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), accogliendo l'invito formulato dal relatore e dal Governo, riformula l'emendamento 4.0.6 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario, illustra la portata dell'emendamento in esame, ricordando che la normativa vigente dispone l'ineleggibilità al Consiglio regionale dei dipendenti della Regione.

Coerentemente con il principio per cui *in claris non fit interpretatio*, l'emendamento in oggetto, nel limitare la condizione di ineleggibilità ai soli dipendenti della Regione che svolgano funzioni e attività amministrative, è privo della caratteristica propria di una norma di interpretazione autentica. Tuttavia, servendosi del carattere retroattivo della legge di interpretazione autentica, è predisposto per sanare evidentemente situazioni di consiglieri regionali che temono di essere dichiarati decaduti.

Nel deprecare profondamente questa modalità di legiferazione, rivolge un accorato invito al relatore e al Governo a rivedere il proprio parere.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, sottolineando la necessità di evitare che l'emendamento sia utilizzato per sanare casi di singoli consiglieri regionali esposti al rischio di decadenza, peraltro facendosi beffe di coloro che, invece,

hanno rispettato le regole.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che la *ratio* dell'emendamento consista nel circoscrivere i requisiti di ineleggibilità, dal momento che un dipendente della Regione che svolga mansioni puramente esecutive non può essere sospettato di utilizzare la propria posizione per acquisire un tornaconto o un vantaggio in sede di presentazione della candidatura, alterando la *par condicio* tra i candidati.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, ricordando la *ratio* alla base della normativa vigente e analoghi casi verificatisi presso l'Assemblea regionale siciliana.

Nel ritenere profondamente discutibile una modalità di legiferazione come quella siffatta, preannuncia il voto contrario.

I senatori [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) e Della Porta [DELLA PORTA](#) (*FdI*) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 4.0.6 (testo 3), per favorire un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria FERRO manifesta la disponibilità ad un approfondimento, anche con la collaborazione del Dipartimento per gli affari regionali.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) solleva un problema di carattere generale nell'applicazione della normativa vigente sull'ineleggibilità al Consiglio regionale, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale le condizioni di ineleggibilità si devono caratterizzare per la determinatezza e la precisione delle relative fattispecie.

Il presidente dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Si passa poi al voto dell'emendamento 4.0.7 (testo 2).

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene opportuno precisare come il Gruppo di Italia Viva non abbia partecipato alla stesura dell'emendamento in oggetto e non si sia mai prestato a predisporre normative tese ad impedire o a rendere più difficoltosa la presentazione di liste alle consultazioni elettorali. Stigmatizza, peraltro, una modalità di legiferazione volta a modificare le regole del gioco a pochi mesi di distanza dalle elezioni europee, con la conseguenza di penalizzare soprattutto i partiti più piccoli.

Nel merito annuncia comunque il voto favorevole, ritenendo corretto che un movimento politico che abbia ottenuto la vittoria in un collegio uninominale di una delle due Camere, dimostrando quindi un radicamento e un seguito sul territorio, sia esentato dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto contrario, ricorda le raccomandazioni delle Istituzioni europee volte a sconsigliare modifiche della normativa elettorale nel semestre precedente le consultazioni.

Altresì, ritiene sbagliato non esentare dalla raccolta delle sottoscrizioni i movimenti affiliati a un partito politico europeo costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo, anche in considerazione della complessità della raccolta di firme per le elezioni europee.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la propria perplessità per la parte dell'emendamento che esenta dalle sottoscrizioni i partiti che alle ultime elezioni abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo, mentre nessuna esenzione è contestualmente prevista per quei partiti che abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, senza essere affiliati ad una famiglia politica europea.

Chiede quindi l'espunzione di tale passaggio o, in subordine, l'accantonamento.

La sottosegretaria FERRO dichiara la disponibilità ad un approfondimento istruttorio.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.7 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, risultano approvati gli emendamenti 4.0.8 e 4.0.9.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.0.10.

Successivamente, il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 5.0.1 e lo ritira.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento Coord.1 del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che l'esame degli emendamenti accantonati 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 (testo 2), nonché di tutti gli ordini del giorno avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [997](#)

G/997/3/1 (già em. 4.3)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 935 recante: Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale"

premessi che

l'articolo 4, comma 1, del decreto legge in esame apporta modifiche all'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, il comma 1 innalza il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti;

considerato che

per i Comuni oltre i 15.000 abitanti permane il limite dei due mandati e che tale limite crea una disparità di trattamento tra sindaci di Comuni con popolazione più numerosa;

tale discriminazione non consente a quei comuni più virtuosi, che hanno in corso investimenti pluriennali, di completare opere importanti come quelle inserite nel PNRR;

tenuto conto che la decisione sulla conferma o meno di un sindaco spetta esclusivamente al corpo elettorale locale;

impegna il Governo, in sede di esame della riforma del TUEL, a valutare la possibilità di innalzare a tre il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

G/997/4/1 (già em. 1.1)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Gasparri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;

lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la

certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.

G/997/5/1 (già em. 3.1)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione al fine di garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile;

sarebbe opportuno inserire modifiche del comma 51 dell'articolo 1 della legge 56/14 con l'obiettivo di far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), superando il regime "extra ordinem" previsto dalla legge 56/14;

la modifica consentirebbe di risolvere diversi problemi interpretativi che derivano dalla precaria disciplina vigente delle Province e di anticipare una riforma organica della legge 56/14, ormai non più rinviabile,

impegna il governo:

a prevedere misure nella direzione di cui in premessa.

G/997/6/1 (già em.4.6)

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo.

G/997/7/1 (già em. 4.0.4)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7,

recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, nonché a circoscrivere meglio la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico.

G/997/8/1 (già em. 4.8)

[Silvestro, Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali di cui all'art. 73, comma 10 del D.Lgs. 267 del 2000, ha determinato il verificarsi, in alcuni comuni italiani, del fenomeno di c.d. "anatra zoppa", termine utilizzato per indicare la condizione di un sindaco che, pur avendo ricevuto la maggioranza delle preferenze, si trova a guidare un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che avevano sostenuto un candidato a sindaco diverso;

ai sensi dell'articolo 51 del TUEL è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

al fine di evitare che si verificano nuovamente situazioni di instabilità amministrativa che induce i sindaci a rassegnare le dimissioni, sarebbe opportuno modificare l'articolo 51 del TUEL al fine di consentire un terzo mandato consecutivo anche in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 51 del TUEL nella direzione di cui in premessa.

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.».

Art. 4

4.0.6 (testo 3)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del d.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, l'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la causa di ineleggibilità ivi prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgono, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, attività amministrative».

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

178ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene preoccupanti le misure in esame, che lasciano intuire un atteggiamento intollerante nei confronti dei giornalisti. Infatti, non solo si introducono sanzioni più severe, ma si prevedono termini molto stringenti per la rettifica, tanto da renderne quasi impossibile la pubblicazione. A suo avviso, anziché tutelare il diffamato si intende piuttosto colpire la libertà di espressione, proprio mentre l'Unione europea va in direzione opposta, con una direttiva sui risarcimenti ai giornalisti per le liti temerarie.

A nome del Gruppo, esprime quindi un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(932) ZANETTIN. - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che il divieto di intercettazione dovrebbe riguardare solo le comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente nell'esercizio del mandato. In caso contrario, oltre a violare il principio di uguaglianza, si limiterebbero in modo eccessivo gli strumenti a disposizione della magistratura per la ricerca della prova, in contrasto peraltro con gli obiettivi di assicurare ordine e legalità che almeno una parte della maggioranza dichiara di perseguire.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio.

Il presidente [TOSATO](#), ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 30 gennaio scorso.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) critica il ricorso al sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda che di questo argomento si era occupato nella scorsa legislatura anche il ministro della giustizia Bonafede. Si era convenuto che, pur essendo corretto l'obiettivo di contrastare la formazione di correnti all'interno del CSM, fosse inopportuno rimettere alla casualità il conferimento di una carica elettiva.

Inoltre, a suo avviso, tale misura costituirebbe una violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto la politica si arrogerebbe il diritto di intervenire nell'elezione dei componenti togati dell'organo di autogoverno dei giudici, oltre ad eleggere i membri laici.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) preannuncia un voto contrario, non solo per il merito del provvedimento, ma anche perché il meccanismo del sorteggio solleva dubbi di costituzionalità, come sottolineato dalla maggioranza degli esperti consultati nella scorsa legislatura. Ritene pertanto che sarebbe più corretto modificare lo schema di parere, dando conto dell'orientamento degli studiosi circa i possibili profili di illegittimità costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dei rilievi delle opposizioni, ma preferisce mantenere inalterato lo schema di parere, ritenendo che le osservazioni proposte potranno essere approfondite nella Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa presente di aver preannunciato anche al presidente Balboni la convocazione di una riunione del Gruppo PD per le ore 9,30 di domani, giovedì 29 febbraio. Chiede quindi di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire ai senatori del PD di parteciparvi.

Il presidente [TOSATO](#), stante la richiesta del senatore Giorgis, propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi e per le ore 8,30 di domani. Propone altresì di anticipare alle ore 12 la seduta già convocata per le ore 13 di domani, per l'espressione del parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge n. [986](#) (decreto-legge n. 4 del 2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Del resto, anche l'esame del disegno di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali per l'anno 2024) finirebbe comunque per slittare alla prossima settimana, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti eventualmente approvati.

Le senatrici [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) si associano alle considerazioni del senatore Lisei.

La Commissione pertanto conviene.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute, già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 28 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, giovedì 29 febbraio, non avranno luogo. La seduta di domani, già convocata per le ore 13, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 466**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato Riparazione pecuniaria) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato Pene per la diffamazione);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;

- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi on line. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;

- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo;

- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;

- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 180 (nott.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

180ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) esprime profonda contrarietà sul provvedimento in esame, in quanto prevede ancora una volta il ricorso al commissariamento in deroga al codice degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche. Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) e il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si associano.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 22 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che restano da esaminare due emendamenti accantonati e gli ordini del giorno. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti precedentemente approvati, è prevedibile che si procederà alla votazione del mandato al relatore in una prossima seduta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 (testo 2), precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.6 (testo 3), a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura, volto a specificare che la condizione di inleggibilità al consiglio regionale troverà applicazione solo "pro futuro" e con riguardo ai dipendenti

che svolgono funzioni e attività amministrative.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede un chiarimento al Governo sull'obiettivo della riformulazione proposta, se cioè si intenda fare in modo che la norma sia applicabile solo ai candidati alle prossime elezioni. Se così fosse, a suo avviso, sarebbe preferibile precisarlo in modo più esplicito.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il tenore dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge n. 154 del 1981 è già chiaro; pertanto, da un punto di vista tecnico, lo strumento dell'interpretazione autentica, che ha automaticamente effetti retroattivi, non è adeguato al caso in esame.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che il comma 2 della proposta di riformulazione prevede espressamente che la disposizione si applichi a decorrere dalla conversione in legge del decreto-legge in titolo.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime stupore per l'ostinazione del Governo e della maggioranza nel proporre nuove riformulazioni di questo emendamento, nonostante le rassicurazioni sulla possibilità di un ripensamento offerte nella scorsa seduta.

Premesso che non si tratta di un'interpretazione autentica in senso stretto, chiede di chiarire quale disciplina si applicherà ai casi su cui è ancora sospeso il giudizio in merito all'eleggibilità.

In secondo luogo, ritiene piuttosto insolito che si avverta l'esigenza di chiarire il significato di una norma che è in vigore da circa quarant'anni. A suo avviso, quindi, la precisazione sembra ultronea.

Invita, pertanto, a rinunciare all'emendamento e avviare una riflessione più compiuta, eventualmente anche svolgendo audizioni su tale argomento.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai proponenti se intendono accogliere la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene condivisibile il principio che l'incandidabilità riguardi solo i dipendenti della Regione che svolgono attività amministrative, cioè quelle in grado di influire sul voto. Tuttavia con l'attuale riformulazione l'emendamento sembra tradire lo spirito della proposta originaria. Se l'obiettivo è interpretare una norma vigente, è necessario sopprimere il comma 2.

Il sottosegretario Wanda FERRO, nel replicare alla senatrice Maiorino, ricorda che nella scorsa seduta si era riservata di effettuare un approfondimento, che in effetti è stato svolto attraverso un'interlocuzione con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Non si tratta quindi di un diverso orientamento sulla questione in esame.

Quanto alle considerazioni del senatore Occhiuto, precisa che, proprio a seguito della ulteriore riflessione, si è accertata la fondatezza del comma 2 della proposta di riformulazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), avvertendo l'esigenza di una lettura più approfondita della riformulazione proposta dal Governo, si riserva di comunicare se intende accoglierla nella prossima seduta in cui sarà affrontato tale argomento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) precisa che sarebbe opportuno un chiarimento sulla platea dei destinatari della norma, in quanto il riferimento ai dipendenti che svolgono attività amministrative risulta generico. Per esempio, bisognerebbe approfondire se la norma è applicabile anche ai dipendenti degli uffici tecnici, come ingegneri e architetti, che, pur non svolgendo attività strettamente amministrative, hanno una indubbia possibilità di condizionare il voto, e a coloro che svolgono funzioni di staff.

Ricorda che l'emendamento, nella sua versione originale, era stato presentato a vantaggio di alcuni dipendenti delle Regioni, per cui sarebbe preferibile eliminare ogni dubbio interpretativo. Riconosce che la modifica proposta dal Governo è coerente, in quanto sopprime il riferimento all'interpretazione autentica e inserisce il comma 2 che dispone l'applicabilità della norma per il futuro.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla opportunità di delineare con precisione quali siano le funzioni e le attività amministrative.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che, se si ritiene che la norma risulti poco chiara, tanto da suscitare dubbi interpretativi, sebbene sia in vigore dal 1981, sarebbe preferibile modificarla, piuttosto che tentare di proporre una interpretazione autentica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che, se non si tratta di un'interpretazione autentica, allora si sta introducendo una fattispecie diversa, ma in tal caso sarebbe opportuna una riflessione più

approfondita. Si potrebbe infatti aggirare la norma trasferendo il dipendente dall'area amministrativa a quella tecnica quindici giorni prima della presentazione della candidatura.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi un ulteriore accantonamento dell'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.7 (testo 2).

Il sottosegretario Wanda FERRO si rimette alla Commissione.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), pur mantenendo le proprie riserve espresse in una precedente seduta, dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur convenendo sull'esigenza di un chiarimento della materia, considerato che nelle scorse elezioni europee si era dovuto intervenire in via giudiziaria per decidere sull'ammissibilità delle liste, esprime la propria contrarietà per motivi di metodo e di merito. In primo luogo, è decisamente inopportuno modificare le norme elettorali poco prima del voto. Anche la recente raccomandazione n. 2829 del 2023 della Commissione europea sottolinea il rischio di distorsioni o applicazioni erranee delle norme sulle operazioni di voto nel caso di modifiche frequenti o che intervengano subito prima delle elezioni. Evidenzia inoltre che la norma appare particolarmente restrittiva, in considerazione dell'elevato numero di sottoscrizioni da raccogliere per le elezioni europee. A suo avviso, in un contesto di forte astensionismo e crisi della democrazia, sarebbe preferibile incoraggiare la partecipazione alla competizione elettorale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.7 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, si rimette al Governo su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/997/1/1, a condizione che sia riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/997/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/997/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/997/2/1, a condizione che sia riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/997/2/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/997/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario Wanda FERRO invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/997/3/1; in caso di mancato ritiro, il parere è contrario.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) mantiene l'ordine del giorno in esame e chiede la votazione.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che la Lega aveva presentato l'emendamento 4.4, poi ritirato, volto a eliminare il limite dei due mandati per i Comuni oltre i 15.000 abitanti. Pertanto, non volendo votare contro il Governo, ma condividendo il principio affermato nell'atto di indirizzo, a nome del Gruppo dichiara che il gruppo della Lega non parteciperà al voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che il Partito democratico è disponibile a ragionare sulla soppressione del limite dei due mandati, purché tale misura sia inserita in un ragionamento complessivo, che preveda anche adeguati contrappesi, eventualmente in sede di riforma del TUEL. Sottolinea infatti che in altri ordinamenti, per esempio, sono previste modalità di legittimazione o competenze differenti.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/997/3/1 è respinto.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/997/4/1 e G/997/5/1.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede che siano comunque posti in votazione.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/997/4/1 e G/997/5/1 sono approvati.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/997/6/1 a

condizione che sia riformulato espungendo il riferimento all'incorporazione dei Comuni. Tale procedimento infatti si differenzia dalla fusione, in quanto non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, cambiando solo l'entità demografica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che la misura sembrerebbe pertanto ultronea.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/997/6/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che chiede sia posto comunque in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/997/6/1 (testo 2) è approvato.

Il sottosegretario Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/997/6/1 a condizione che sia riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/997/7/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che chiede sia posto comunque in votazione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla riformulazione proposta dal Governo, che - sebbene non sia del tutto soddisfacente - va nella direzione auspicata.

Esprime tuttavia rammarico perché ancora una volta il Governo non coglie l'occasione per affrontare la questione della responsabilità penale dei sindaci. Nel ribadire la necessità di precisare tale fattispecie, in particolare distinguendo la responsabilità amministrativa da quella penale, auspica che si possa procedere in tal senso in occasione della riforma del TUEL, se davvero si intende tutelare i sindaci, come il Governo sostiene di voler fare.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo M5S, associandosi tuttavia alle espressioni di rammarico del senatore Parrini. Il Governo infatti assume un generico impegno a delimitare meglio la responsabilità dei sindaci, avendo preferito invece abolire il reato di abuso d'ufficio, nonostante l'orientamento contrario dell'Unione europea, che rappresentava un presidio contro la corruzione. Se si intende tutelare veramente i sindaci, a suo avviso, occorre fare in modo che non siano considerati responsabili, per esempio, anche in caso di eventi calamitosi.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che il Governo intende onorare l'impegno assunto con l'atto di indirizzo in esame, sottolineando che tuttavia il Ministero della giustizia ha rilevato alcune questioni tecniche che potranno essere approfondite in sede di riforma del TUEL.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/997/7/1 (testo 2) è approvato.

Il sottosegretario Wanda FERRO si rimette alla Commissione sull'ordine del giorno G/997/8/1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inopportuno prevedere la scorciatoia delle dimissioni del sindaco che si trovi in minoranza nel consiglio comunale, al fine di ottenere un terzo mandato, in luogo del tentativo di un ampliamento della sua base di consenso.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), relatore, invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno in esame, per consentire un approfondimento della materia in sede di riforma del TUEL.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), accogliendo la proposta del Presidente, lo ritira.

L'ordine del giorno G/997/8/1 è quindi ritirato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 marzo, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9, mentre la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1056

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, essi risiedono nell'esigenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle

esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno prossimi;

rilevato, altresì, che:

- nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto, all'articolo 1, un ulteriore comma, in base al quale le previsioni in materia di affidamenti, previste ai commi da 2 a 5, sono applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla presidenza italiana del G7, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

G/997/1/1 (testo 2) (già em. 1.0.5)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.

G/997/2/1 (testo 2) (già em. 1.0.9)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

impegna il Governo:

a valutare con ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a consentire l'ammissione al voto nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, al personale della protezione civile nonché al personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

G/997/6/1 (testo 2) (già em. 4.6)

La Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione nell'ultimo mandato amministrativo.

G/997/7/1 (testo 2) (già em. 4.0.4)

La Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di riforma del TUOEL, disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUOEL, nonché a circoscrivere la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

183ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.12.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che gli emendamenti della sua parte politica mirano a riequilibrare la concentrazione del potere in una sola persona, che si sta realizzando con la riforma costituzionale proposta dal Governo. Ritiene che l'alterazione degli equilibri costituzionali possa in futuro comportare rischi per la tenuta della democrazia, qualora prevalgano forze politiche che non condividono i valori e principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Partito Democratico. Paventa il rischio, infatti, che il rinvio parziale di una legge alle Camere possa determinare una dialettica tra la maggioranza e il Presidente della Repubblica, la cui figura sarebbe così attratta nel confronto politico.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia un voto contrario, convenendo con il senatore Giorgis che vi è il rischio di arrecare un *vulnus* alla terzietà del Capo dello Stato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.12 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.13.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, che prevede l'abbassamento del *quorum* per la validità dei *referendum*, per cui sarebbe sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto. Tale misura consentirebbe di contrastare la tendenza a non partecipare alla votazione della parte che presume di essere soccombente, con il solo fine di non consentire il raggiungimento del *quorum*.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia voto contrario sull'emendamento in esame, rilevando una contraddizione tra la rivendicazione della centralità del Parlamento e il tentativo di svuotarne le prerogative attraverso gli strumenti della democrazia diretta. Ricorda che la crisi dell'istituto del *referendum* è stata causata da un eccessivo ricorso alla consultazione popolare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, la crisi della democrazia rappresentativa e diretta sia stata in realtà contestuale. Infatti, quando vi era un'alta affluenza alle elezioni politiche, anche la partecipazione ai *referendum* era notevole.

Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, a metà degli anni Ottanta, le forze politiche hanno iniziato ad avvalersi in modo strumentale dell'astensionismo fisiologico dell'elettorato, in occasione dei *referendum*, innescando così un meccanismo che non si è più riusciti a fermare, per cui chi intende esprimere un voto contrario non partecipa alla consultazione. In tale contesto, aumentano la sfiducia e la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. A suo avviso, abbassando il *quorum* di validità per i *referendum*, si potrebbe avviare un percorso virtuoso di maggiore partecipazione. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.13 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la proposta in esame possa arginare l'abuso della decretazione d'urgenza, elencando tassativamente le materie oggetto dei decreti-legge e prevedendo che siano esaminati dalle Camere in seduta comune.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottolinea che la maggioranza è disponibile al confronto sul tema dell'eccessivo ricorso ai decreti-legge, come dimostrano alcuni disegni di legge costituzionale già all'esame della Commissione, volti a stabilire un tempo massimo per l'esame da parte di ciascun ramo del Parlamento, oppure il voto a data certa per i disegni di legge governativi. Tuttavia, appare inopportuno affrontare un argomento così complesso nella riforma costituzionale in esame.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea che numerose proposte di modifica riguardano la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, essendo ormai evidenti le criticità determinate dal sempre più frequente ricorso ai provvedimenti d'urgenza in luogo delle leggi ordinarie. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo indispensabile contrastare l'abuso della decretazione d'urgenza, per evitare che a tale aspetto patologico si aggiunga anche l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con il rischio di una modifica surrettizia della forma di governo parlamentare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere le finalità dell'emendamento, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.14 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.17.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) osserva che la proposta in esame persegue gli stessi obiettivi dell'emendamento 1.0.14. Rileva l'esigenza di una sistematizzazione del sistema delle fonti del diritto, per evitare il rischio di un conflitto tra poteri.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame confermano l'indisponibilità

del Governo al confronto anche sul merito, considerato che tutte le proposte di modifica sono state respinte, anche quelle volte ad arginare il ricorso alla decretazione d'urgenza, un problema avvertito in modo unanime e trasversale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la condizione patologica dell'eccessivo uso dei decreti-legge rischia di diventare gravissima con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non sarebbe quindi più *primus inter pares*. Auspica pertanto che il problema non venga sottovalutato. Posto ai voti, l'emendamento 1.0.17 è respinto.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 1.0.15 è dichiarato decaduto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.16.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la sollecitazione a non cedere alle lusinghe del mito dell'uomo forte che accentra in sé tutto il potere, perché potrebbe essere rischioso per la democrazia, come è già avvenuto in passato per esempio con la dittatura di Hitler, il quale riuscì a ingannare con la sua propaganda elettorale i cittadini, che si resero conto della sua pericolosità solo troppo tardi, come spiegato nel saggio "Le malattie del potere" di Freeman.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che proprio la discussione della riforma costituzionale rappresenterebbe il contesto appropriato per affrontare anche la questione dell'abuso della decretazione d'urgenza, che dovrebbe interessare principalmente la maggioranza, poiché i decreti-legge spostano il baricentro dell'iniziativa legislativa sul Governo.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che la maggioranza ha presentato alcune proposte di legge in materia, che saranno certamente esaminate dopo l'approvazione della riforma costituzionale.

Tuttavia, sarebbe inopportuno affrontare il tema in questa fase, considerato che molto probabilmente la legge costituzionale sarà sottoposta a *referendum*, mentre sulla questione della decretazione d'urgenza si potrà pervenire a una soluzione largamente condivisa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.18.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame, volta a prevedere che la ratifica dei trattati internazionali sia esaminata dal Parlamento in seduta comune.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.18 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.19.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la scelta della maggioranza di rinviare la soluzione al problema dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e del monocameralismo di fatto, anche perché è improbabile che si riesca ad esaminare un'altra riforma costituzionale in breve tempo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esprime perplessità sull'ipotesi di esaminare la legge di bilancio in seduta comune delle due Camere, anche considerato che il numero dei senatori è inferiore a quello dei deputati. Pertanto, dichiara l'astensione del Gruppo sull'emendamento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, ritenendo necessario modificare in modo più ampio l'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti che la sua parte politica ha contestato a suo tempo l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, ritenendolo peraltro in contrasto con un approccio di politica economica di tipo keynesiano.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.19 è respinto.

L'emendamento 1.0.20 è accantonato in quanto riferito alla materia dello statuto delle opposizioni.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.21.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di modificare il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, richiedendo i tre quinti dei votanti in luogo della maggioranza assoluta, dopo il terzo scrutinio. Con la riforma costituzionale in esame, infatti, vi è il rischio che la maggioranza disponga dei numeri sufficienti per eleggere anche il Capo dello Stato, che presumibilmente sarà nella disponibilità delle forze politiche che fanno riferimento al Presidente del Consiglio eletto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, sottolineando che, con l'introduzione del premio di maggioranza, la configurazione del Parlamento non sarà corrispondente

alla volontà dei cittadini. Dichiaro pertanto un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento in esame, ritenendolo condivisibile. A suo avviso, tutti i *quorum* andrebbero rivisti, dopo le modifiche degli ultimi anni, considerato che quando sono stati introdotti vi era un sistema elettorale proporzionale, tutt'al più con una distorsione maggioritaria non eccessiva, applicata con il metodo D'Hondt.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) ritiene condivisibili le finalità dell'emendamento, ritenendo tuttavia che, al contempo, si debba evitare che una minoranza ostacoli con un atteggiamento ostruzionistico l'elezione del Presidente della Repubblica. Per questo motivo, con il successivo emendamento 02.1 si propone di posticipare l'abbassamento del *quorum* funzionale della maggioranza assoluta dopo il sesto scrutinio. Sottolinea la necessità di approfondire la questione delle soglie, perché, con la riduzione del numero dei parlamentari, risulta più significativa l'incidenza dei rappresentanti delle Regioni.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) evidenzia che il centrodestra non ha mai espresso direttamente un Presidente della Repubblica, quindi non comprende le preoccupazioni delle opposizioni. Peraltro, il mandato del Capo dello Stato, avendo durata differente, è disallineato rispetto a quello delle Camere, quindi è possibile che la maggioranza di governo non abbia anche l'occasione di eleggere il Presidente della Repubblica. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, nella storia repubblicana, il Presidente della Repubblica è sempre stato garante dell'unità nazionale e custode della Costituzione, a prescindere dalla maggioranza che lo ha eletto. Ritiene quindi inopportuno alimentare dubbi sulla imparzialità di questa figura di garanzia. Posto ai voti, l'emendamento 1.0.21 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, esprime parere favorevole sulle proposte 02.1, 2.2000 e 2.0.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 02.1.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) esprime soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento, che consente di evitare l'ostruzionismo di una minoranza, pur continuando a garantire la ricerca di un'ampia condivisione per l'elezione del Capo dello Stato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione, ritenendo che l'emendamento non sia risolutivo. Infatti, se la maggioranza vorrà imporre il proprio candidato alla Presidenza della Repubblica, sarà sufficiente attendere la settima votazione, anziché la quarta.

Posto ai voti, l'emendamento 02.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#), nel rinviare alla prossima settimana la trattazione dell'Atto Senato n. 935, propone di sospendere la seduta e avverte che, durante la sospensione, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,35.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che resta da esaminare l'emendamento 4.0.6 (testo 3), nonché gli ulteriori

ordini del giorno G/997/9/1 (già emendamento 4.9) e G/997/10/1 (già emendamento 4.0.1), pubblicati in allegato.

In qualità di relatore si rimette al Governo sui predetti ordini del giorno.

La sottosegretaria FERRO esprime un avviso favorevole su entrambi gli atti di indirizzo.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIORGIS, l'ordine del giorno G/997/9/1 è posto in votazione e approvato.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) apprezza il parere favorevole del Governo sull'ordine del giorno G/997/10/1, ribadendo l'importanza che il gruppo della Lega annette al tema delle circoscrizioni di decentramento e alla possibilità di consentirne l'istituzione anche nei comuni sopra i centomila abitanti.

Auspica quindi che tale misura venga adottata in sede di riforma del TUEL.

La sottosegretaria FERRO esprime condivisione per le argomentazioni della senatrice Pirovano, sottolineando come la riforma del TUEL rappresenti la sede adeguata per affrontare tale questione.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'ordine del giorno in esame, evidenziando come l'istituzione di circoscrizioni di decentramento favorisca l'implementazione di politiche sensibili alle esigenze del territorio.

Interviene poi incidentalmente sul precedente ordine del giorno G/997/9/1, riguardante il subentro del consigliere comunale dimessosi o cessato dalla carica di assessore, auspicando che, anche per le regioni, sia adottata una normativa omogenea, al fine di evitare le disparità di trattamento esistenti tra le diverse realtà regionali, per quanto riguarda i casi di consiglieri regionali che si siano dimessi a seguito della nomina ad assessori e che poi siano cessati dall'incarico in giunta.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice [MAIORINO](#) (M5S), l'ordine del giorno G/997/10/1 viene posto in votazione e approvato.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, si rimette alla valutazione del governo sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

La sottosegretaria FERRO esprime un avviso favorevole sul predetto emendamento, a condizione che venga riformulato secondo un testo di cui dà lettura, ove si specifica che la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge n. 154 del 1981 si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

A differenza della riformulazione proposta nella precedente seduta, osserva come non sia necessario inserire un comma in base al quale la disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in quanto ultronea.

Dopo aver chiarito la portata normativa della riformulazione proposta, specifica come questa non rappresenti una norma di interpretazione autentica, e consenta invece, *pro futuro*, la possibilità di candidarsi ai dipendenti regionali che svolgano mansioni esecutive.

Per quanto riguarda invece i componenti degli uffici di *staff* e i consulenti, rappresenta come a questi si applichino le regole per i titolari di qualifiche dirigenziali, e quindi operi la ineleggibilità.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo e presenta quindi l'emendamento 4.0.6 (testo 4), pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede conferma al Governo del fatto che la riformulazione testé formalizzata non rivesta carattere di interpretazione autentica e operi esclusivamente *pro futuro*.

La sottosegretaria FERRO conferma che la riformulazione proposta non troverà applicazione retroattiva e non potrà essere utilizzata in sede di contenzioso.

A sostegno di tali argomentazioni, richiama peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale, citando in particolare le sentenze n. 73 del 2017, n. 61 del 2022 e n. 4 del 2024.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) rileva che, piuttosto che intervenire secondo le modalità dell'emendamento in esame, sarebbe stato più lineare e trasparente modificare l'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge n. 154 del 1981, ove si prevede chiaramente l'ineleggibilità dei dipendenti di regioni, province e comuni per l'elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) osserva come la norma richiamata dalla senatrice Maiorino sia

attualmente in vigore soltanto per le elezioni regionali.

Peraltro, l'emendamento a sua firma recepisce le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, volte a circoscrivere la fattispecie dell'ineleggibilità regionale.

La sottosegretaria FERRO, dopo aver riepilogato la genesi della citata disposizione della legge n. 154 del 1981, fa presente come la disciplina sull'ineleggibilità nei comuni e nelle province sia attualmente dettata dall'articolo 60 del TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede quale sia la disciplina vigente per l'ineleggibilità nei comuni e nelle province.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà lettura dell'articolo 60, comma 1, n. 7), del TUEL, nonché della previsione recata dal comma 3 del medesimo articolo 60, ove si stabilisce che le condizioni di ineleggibilità dei dipendenti dei comuni e delle province possono essere rimosse attraverso il collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) stigmatizza il fatto che, con un emendamento alla legge di conversione di un decreto-legge avente un ambito materiale del tutto diverso, venga introdotta una disciplina per i dipendenti delle regioni diversa da quella prevista per i comuni e le province.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ribadire la richiesta di chiarimento sulla portata *pro futuro* dell'emendamento in oggetto, manifesta perplessità circa le ragioni che hanno condotta la Presidenza della Commissione a ritenere proponibile tale emendamento e chiede quali siano state le motivazioni di tale scelta.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come l'emendamento in oggetto, qualora approvato, introdurrà, *pro futuro*, un regime differenziato per i dipendenti delle regioni rispetto a quelli degli enti locali. In merito alla richiesta del senatore Giorgis sui criteri di proponibilità degli emendamenti, ricorda di aver considerato proponibili anche gli emendamenti 1.0.6, sul terzo mandato dei presidenti di regione, e 4.0.9, sulla esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste alle elezioni regionali. Tale scelta trova fondamento nella considerazione che l'articolo 1 del decreto-legge attiene anche allo svolgimento delle elezioni regionali, oltre che di quelle europee e amministrative.

Pertanto, una valutazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) risulterebbe incoerente rispetto alle scelte precedentemente adottate.

Sottolinea, infine, come la versione iniziale della proposta 4.0.6 riguardasse l'ineleggibilità non soltanto dei dipendenti della regione, ma anche di quelli delle province e dei comuni. Le successive riformulazioni hanno poi circoscritto la portata dell'emendamento alla sola ineleggibilità dei dipendenti delle regioni, a seguito di interlocuzioni con il Governo e in base al fatto che la disciplina sulla ineleggibilità degli enti locali è contenuta nel TUEL.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 4.0.6 (testo 4).

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che l'emendamento in oggetto rappresenti il trionfo di un approccio discriminatorio e pieghi le scelte legislative del Parlamento a interessi personali non bene individuati.

Altresì, si discriminano i dipendenti dei comuni e delle province, rispetto a quelli delle regioni, vulnerando l'omogeneità della disciplina del TUEL.

Nel sottolineare come la proposta in esame non presenti le caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero essere tipiche di una norma di legge, esprime uno sdegno profondo per la mortificazione e lo svilimento del ruolo del Parlamento.

Annuncia quindi che il Gruppo del Partito Democratico non parteciperà al voto, e rileva come la maggioranza si stia assumendo la responsabilità di scrivere una pagina molto triste dell'attività parlamentare.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), dopo aver stigmatizzato l'atteggiamento delle opposizioni caratterizzato da interruzioni continue e da accuse pesanti nei confronti della maggioranza, ricorda come la versione iniziale dell'emendamento 4.0.6 riguardasse i dipendenti sia delle regioni che degli enti locali.

A seguito di interlocuzioni con il Governo, l'emendamento è stato poi circoscritto alle sole regioni,

ossia ad enti aventi un ambito territoriale più vasto e nei quali è obiettivamente impossibile che dipendenti incaricati di svolgere mansioni esecutive siano nella condizione di esercitare ogni forma di *captatio benevolentiae*, alterando la genuinità della competizione elettorale, la trasparenza e la *par condicio* tra i candidati.

Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene che l'emendamento costituisca una proposta ragionevole e non certo *ad personam*, bensì funzionale a correggere una stortura presente nell'ordinamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nel ribadire il carattere ultroneo dell'emendamento in esame rispetto al contenuto del decreto-legge, evidenzia come la disposizione di cui alla legge n. 154 del 1981, vigente da oltre 40 anni, non abbia mai suscitato problemi interpretativi e quindi non sussista alcuna stortura da correggere.

Rileva altresì un oggettivo imbarazzo della Presidenza della Commissione e del Governo, quasi come se vi fosse una coercizione all'approvazione di tale proposta.

A ciò si aggiunge paradossalmente la beffa per cui si vorrebbe far credere che chi si oppone all'emendamento voglia impedire la candidatura alle elezioni regionali di persone di umili origini. L'emendamento risulta quindi evidentemente calibrato per risolvere i problemi di un numero ristretto di beneficiari, derogando alla disciplina vigente che consente a tutti i dipendenti di potersi candidare, a condizione che si mettano in aspettativa, proprio a tutela dell'ente di appartenenza.

Nell'esprimere la profonda indignazione per lo scempio che si sta compiendo, annuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia la non partecipazione al voto, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini e dalla senatrice Maiorino circa lo sfregio che si sta ponendo in atto.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), nel ritenere inaccettabili le forti accuse e le continue interruzioni dei Gruppi di opposizione, ritiene che la valutazione di una proposta emendativa debba basarsi sul giudizio circa gli effetti generali e astratti che tale proposta comporterà, e non sul presunto favore o sfavore che la misura comporterebbe per singole situazioni.

Sulla base di una valutazione obiettiva, l'emendamento in oggetto, se approvato, consentirà la candidatura al consiglio regionale da parte di dipendenti della Regione che non esercitano funzioni e attività amministrative.

Dal suo punto di vista, tale proposta emendativa è ragionevole e consente a dipendenti che svolgono mansioni esecutive di potersi candidare, senza doversi mettere in aspettativa non retribuita.

Per quanto riguarda poi la presunta disparità che si verrebbe a introdurre tra dipendenti delle regioni da un lato e quelli di comuni e province dall'altro, osserva come già oggi la disciplina sull'ineleggibilità delle regioni sia contenuta nella legge n. 154 del 1981, mentre quella sugli enti locali sia contenuta nel TUEL, ossia in due leggi diverse e non sovrapponibili.

Altresì, i dipendenti di un ente comunale sono numericamente inferiori a quelli regionali e il comune ha anche una circoscrizione territoriale più limitata.

Nell'annunciare il voto favorevole, ritiene che non sarebbe comunque scandaloso estendere tale previsione anche ai dipendenti degli enti locali.

Da ultimo, condivide la scelta della Presidenza in merito alla proponibilità dell'emendamento, ritenendolo coerente con il contenuto del decreto-legge oggetto di conversione.

Posto in votazione, l'emendamento 4.0.6 (testo 4) risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in una successiva seduta, presumibilmente nella giornata di martedì 12 marzo, si procederà alla votazione del mandato al relatore, una volta recepite le eventuali condizioni della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate domani alle ore 8,30 e alle ore 13 non avranno luogo.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

G/997/9/1 (già em. 4.9)

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale;

l'articolo 64 del T.U.O.E.L. prevede disposizioni relative all'incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta;

in particolare, viene previsto che la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti;

sembra opportuno inserire la previsione che, qualora un consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore si dimette o viene revocato, può tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, modifiche puntuali all'articolo 64 del T.U.O.E.L. al fine di inserire una previsione che consenta al consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore e che si dimette o viene revocato, di tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato.

G/997/10/1 (già em. 4.0.1)

[Pirovano](#), [Borghesi](#), [Paroli](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L.;

l'articolo 17 del T.U.O.E.L. reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;

in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,

impegna il Governo:

ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.

Art. 4

4.0.6 (testo 4)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

186ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 6 marzo.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*) avverte che la Commissione bilancio ha espresso nella giornata di oggi gli ulteriori pareri sugli emendamenti approvati da questa Commissione al decreto-legge in titolo.

Al fine di recepire le condizioni richieste dalla 5ª Commissione, presenta, in qualità di relatore, le proposte emendative 1.2/5ª Commissione, 1.0.1 (testo 2)/5ª Commissione e 4.0.2/5ª Commissione (pubblicate in allegato al resoconto).

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.2/5ª Commissione, 1.0.1 (testo 2)/5ª Commissione e 4.0.2/5ª Commissione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

La senatrice **GELMINI** (*Misto-Az-RE*) annuncia il voto di astensione, avvertendo che in Assemblea la componente Azione del Gruppo Misto presenterà proposte emendative per ampliare il voto dei fuori sede anche ai lavoratori, alle persone malate e ai *caregiver*, auspicando che tali emendamenti possano essere approvati.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) individua tre elementi di criticità all'esito del provvedimento in titolo. In primo luogo, la previsione del voto degli studenti fuori sede alle prossime elezioni europee rappresenta un primo passo, comunque non ancora sufficiente.

Altresì, l'eliminazione del limite di mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti costituisce una norma con effetti sistemici negativi e peraltro elusiva di un principio sancito nella giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 60 del 2023.

In terzo luogo, l'approvazione dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) sulla ineleggibilità al Consiglio regionale determina una discriminazione tra i dipendenti delle Regioni e i dipendenti degli enti locali, sulla quale la valutazione è nettamente negativa.

Per le suddette ragioni, annuncia il voto contrario.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto contrario, soffermandosi

sull'emendamento 1.0.1 (testo 2) sul voto dei fuori sede per le prossime elezioni europee. Al riguardo, pure considerandolo un passo in avanti, esprime il rammarico per la mancata estensione di tale previsione ai lavoratori, alle persone malate e a coloro che le assistono.

Ulteriore elemento di forte criticità è rappresentato dall'abolizione del limite dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti e dall'innalzamento da due a tre del limite nei Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti. Su tale previsione esprime un forte dissenso e ritiene che non siano accettabili paragoni tra i limiti di mandato prospettati per i membri del Parlamento, che fanno comunque parte di un organo collegiale, e i limiti di mandato che devono giustamente essere previsti per i titolari di organi monocratici di governo.

Da ultimo, esprime una valutazione critica sull'emendamento 4.0.7 (testo 2) sull'esenzione dalla sottoscrizione per la presentazione di liste alle elezioni europee, ritenendo che si sarebbe potuto predisporre una versione migliore.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo le valutazioni negative già espresse da altri Gruppi sulla disposizione riguardante i limiti al mandato dei sindaci.

Stigmatizza poi l'emendamento 4.0.6 (testo 4) sull'ineleggibilità a consigliere regionale, che rappresenta una triste pagina dell'attività parlamentare, oltre ad aver bloccato a lungo i lavori della Commissione.

Infine, pur riconoscendo che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) sul voto dei fuori sede rappresenta un piccolo passo avanti, ritiene che si sarebbe potuto compiere uno sforzo maggiore e, peraltro, esprime forte perplessità per il metodo adottato dalla maggioranza, mentre invece si sarebbe potuti intervenire con un approccio organico in sede di esame dell'A.S. [787](#).

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) evidenzia come il provvedimento, all'esito dell'esame della Commissione, rechi alcuni aspetti positivi, come il voto per gli studenti fuori sede alle prossime elezioni europee, ma anche delle forti criticità, tra le quali va annoverata, al riguardo, la mancata inclusione dei lavoratori e delle persone malate.

Evidenzia poi un elemento di contraddittorietà nel fatto che il decreto-legge interviene sul mandato dei sindaci dei Comuni di piccole e medie dimensioni, senza che poi si sia avuto il coraggio di intervenire sui limiti ai mandati dei sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dei presidenti di Regione.

Rappresenta poi un elemento del tutto negativo l'emendamento 4.0.6 (testo 4) sull'ineleggibilità a consigliere regionale, in quanto si introduce un discrimine tra dipendenti delle Regioni da un lato e dipendenti degli enti locali dall'altro, e si viene ad introdurre peraltro una norma suscettibile di sperequazioni e passibile di annullamento da parte della Corte costituzionale. Peraltro, la previsione per cui l'ineleggibilità riguarderà i dipendenti della Regione che svolgono funzioni e attività amministrative al momento della candidatura è tale da essere facilmente eludibile.

Da ultimo, esprime una valutazione critica sull'emendamento 4.0.7 (testo 2) sulla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni europee, evidenziando che non si sarebbe dovuto approvare una norma simile a pochi mesi dalle elezioni stesse e che si sarebbe comunque dovuto introdurre una normativa volta a facilitare la presentazione delle liste, invece di introdurre ulteriori vincoli.

Per tali ragioni, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) evidenzia come il provvedimento in esame rechi misure positive, tra le quali la norma sul voto degli studenti fuori sede, che rappresenta un passo significativo nella giusta direzione.

Rivendica poi l'impegno di Forza Italia sulle modifiche richieste sia dall'ANCI che dall'UPI e sulle quali il Governo ha manifestato la disponibilità ad accogliere appositi ordini del giorno. Al riguardo, rammenta la previsione sulla delimitazione della responsabilità dei sindaci in sede di adozione di ordinanze sindacali, auspicando sul punto un intervento normativo in tempi rapidi.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.6 (testo 4), ritiene che la delimitazione dei casi di ineleggibilità a consigliere regionale rappresenti una norma di buon senso, che consentirà a persone che svolgono mansioni puramente esecutive di potersi candidare, senza doversi necessariamente collocare in aspettativa non retribuita.

Per tali ragioni, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime particolare soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) che consentirà, alle prossime elezioni europee, il voto degli studenti fuori sede.

Nel ringraziare il Governo per aver agevolato le sollecitazioni venute da tutte le parti politiche, ritiene che tale risultato rappresenti un passo avanti importante e un varco per estendere tale previsione ad altri soggetti.

Esprime quindi rammarico per il fatto che questo risultato, ascrivibile al lavoro dell'intera Commissione, non venga rivendicato unanimemente.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, comprensivo delle modifiche apportate in sede referente, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

Art. 1

1.2/5ª Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

1.0.1 (testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento 1.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 1-bis», sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 4

4.0.2/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento 4.0.2, sostituire il capoverso «Art. 4-bis» con il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024
122ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Il decreto-legge si compone di 6 articoli. In particolare l'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e specificamente per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative; l'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale; l'articolo 3 reca modifiche alle norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione; l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, prevedendo in particolare l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, ed eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione giustizia segnala il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge che dispone l'adozione di un regolamento governativo al fine di aggiornare il «Regolamento anagrafico della popolazione residente» (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili. Il regolamento è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

Il regolamento anagrafico - come è noto - disciplina le modalità di gestione e gli adempimenti connessi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente quali la registrazione anagrafica, le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, nonché la formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero; il regolamento disciplina altresì gli adempimenti topografici ed ecografici e le revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici.

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene importante l'istituzione della Commissione di inchiesta in quanto le vicende accadute presso la Comunità "Il Forteto" rappresentano episodi di violenza fisica e psicologica nei riguardi dei minori gravissimi, peraltro perpetrati per un lungo periodo. È fondamentale, pertanto, nell'interesse della collettività, ricercare la verità storica su quei fatti al fine di individuare le criticità che hanno impedito di fermare per tempo le violenze, nonché per evitare che in futuro possano verificarsi di nuove situazioni analoghe.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo Gruppo all'istituzione della Commissione, ricorda che, nonostante il grande lavoro svolto nella passata legislatura dalla medesima Commissione a Presidenza del Gruppo 5 Stelle, non si è riusciti tuttavia, a causa della fine anticipata della legislatura, ad approvare la relazione finale. Auspica pertanto che in questa legislatura si possa portare a compimento e ulteriormente approfondire il lavoro svolto nella precedente. A nome del suo Gruppo si dichiara dunque disponibile a rinunciare alla presentazione di emendamenti per agevolare l'istituzione della Commissione.

Anche il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) annuncia, a nome del suo Gruppo, la disponibilità a non presentare emendamenti.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rinuncia alla replica.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, rinunciando alla replica, propone di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il disegno di legge n. 867, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per martedì 13 febbraio alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora iscritti a intervenire in discussione generale, fa presente che nell'ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta saranno programmate le eventuali audizioni per approfondire i temi connessi ai due provvedimenti in discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Zanettin, relatore, se sia nelle condizioni di avanzare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), fa presente che alla Camera dei deputati il parere è già stato espresso senza alcuna osservazione. Lui riterrebbe utile invece avanzare una proposta alla Commissione, che tuttavia si riserva di formalizzare per la settimana prossima, per suggerire al Governo alcune modifiche di *drafting* relative all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001, su cui interviene l'articolo 7 dello schema di decreto.

In considerazione della proposta del relatore, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) chiede a quest'ultimo un approfondimento su alcuni temi emersi nel dibattito dottrinale, come ad esempio quello della cosiddetta *discovery*, in quanto la norma contenuta nello schema di decreto rischia di allungare i tempi che la riforma Cartabia si era proposta invece di accelerare. Sarà sua cura sottoporre all'attenzione del relatore le eventuali osservazioni da inserire nel parere, ove lo ritenga.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE non ha obiezioni all'approvazione del parere nella prossima settimana, all'esito degli ulteriori approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ([n. 110](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 132 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con cui si intende semplificare la normativa in materia di lavoro nell'ambito del trasporto marittimo, intervenendo con specifiche modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione ormai superati. Più nello specifico, le modifiche proposte hanno lo scopo di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quella delle navi europee e migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei naviganti, a partire dalle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro capi, e non necessita di copertura finanziaria.

L'articolo 1 modifica l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione e mira a semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale.

La semplificazione consiste nel permettere all'autorità marittima del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica, con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione e contestualmente abroga l'articolo 329 del codice stesso ed è volto ad uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi. In dettaglio, prevede che il contratto venga stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'articolo 3 riguarda le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco.

L'articolo 4 disciplina che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

In materia di arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, l'articolo 5 è finalizzato a semplificare la procedura di accettazione del comando della nave da parte del comandante, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità

digitale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell'attuale anagrafe della gente di mare. Essa sarà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e sarà integrata con le banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale piattaforma garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.

L'articolo 7 stabilisce che quanto stabilito dalla legge n. 205 del 2017, in merito all'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovi applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il capo II (articoli da 8 a 13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

In particolare, l'articolo 8 esenta le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto, mentre l'articolo 9 elimina l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 13 introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-bis a 169-quinquies, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. In particolare, alle lettere c) e d) sono introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea, che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

Infine, il capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività. In particolare, l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23).

Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative, regionali o altre consultazioni elettorali o referendarie.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

L'articolo 2, comma 1, modifica le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di integrare le disposizioni sull'aggiornamento delle anagrafi comunali (lettera a), disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento permanente per determinare l'ammontare della popolazione (lettera b) e introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lettera c). Il comma 2 del medesimo articolo rinvia a un regolamento da adottare entro 6 mesi, al fine di adeguare il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989) all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.

L'articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il successivo comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il comma 3 dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Il comma 4 prevede poi che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 - relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi - si applica invece allo scadere del terzo mandato, computando anche il mandato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il predetto comma 2, tuttavia, non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce poi che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del citato testo unico degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli aventi diritto. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l'anno 2024, mentre l'articolo 6 dispone la vigenza del decreto-legge dal 30 gennaio 2024.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte

delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare.

La Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e conferisce una delega al Governo, con l'obiettivo di rispondere alle criticità di quanti - circa due milioni di elettori, secondo i dati più recenti dell'ISTAT - lavorano o studiano in una città diversa da quella di residenza e che a ogni tornata elettorale rinunciano a esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti. Si prevede anche la rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nel comune di iscrizione elettorale.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio; con riferimento alle elezioni europee, prevedere, per i richiamati elettori che si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione; individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

Si prevede, inoltre, un opportuno doppio passaggio in sede di espressione dei pareri delle competenti Commissioni delle Camere, ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega. In tale sede di confronto Parlamento-Governo, si potranno definire soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate da altri Stati europei, che tutelino effettivamente l'esercizio del diritto di voto di tutti gli elettori a vario titolo fuorisede.

La proposta reca, inoltre, la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega riferito alle elezioni europee, con particolare riferimento all'istituzione delle sezioni speciali nei capoluoghi di regione.

Infine, si prevede che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le nuove modalità, sia valutato ai fini dell'eventuale estensione, anche alle elezioni politiche, della possibilità per gli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

Nel complesso, il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, in un'ottica di contrasto alla crisi della partecipazione elettorale e quindi dell'intero circuito democratico. La proposta risulta conforme al dettato costituzionale, con riferimento, in particolare, agli articoli 2 e 48 della Costituzione, ai sensi dei quali il voto è «*diritto inviolabile*» e «*dovere civico*», e all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prescrivendo all'insieme dei pubblici poteri di rimuovere ogni ostacolo «*di ordine economico e sociale*» che impedisca la «*partecipazione all'organizzazione politica del Paese*», richiede che la «*libertà e l'eguaglianza dei cittadini*» siano garantite anche nel momento

fondamentale dell'esercizio del voto.

Infine, la proposta si pone in piena coerenza con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In particolare, nel «considerando» n. 30 si ritiene essenziale facilitare l'accesso al voto nelle elezioni europee e garantire che tutti gli aventi diritto, compresi i cittadini dell'Unione residenti al di fuori del loro Paese d'origine, le persone che non hanno una residenza permanente, le persone che risiedono in contesti residenziali chiusi, le persone senza fissa dimora, mentre nel «considerando» n. 33 si invita gli Stati membri a valutare la possibilità d'introdurre strumenti complementari di sostegno, come il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e via Internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tali settori e prevedendo adeguate salvaguardie per garantire l'affidabilità, l'integrità, la segretezza del voto, l'accessibilità per le persone con disabilità, la trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e via Internet.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ricorda che il disegno di legge, detta anche legge "voto dove vivo" in nome del comitato che da anni cerca di promuovere l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, era nato come testo normativo di efficacia diretta ed è stato svuotato da questa maggioranza che vuole, invece, prevedere una delega, dai contorni vaghi, da esercitare entro 18 mesi. Esprime quindi incomprensione per la probabile inapplicabilità alle elezioni europee di quest'anno e per l'esclusione dal campo di applicazione della legge delle elezioni politiche. Ritiene quindi questa un'occasione persa per porre fine a un diritto denegato in Italia e vigente invece in tutti gli Stati membri salvo Cipro e Malta.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le opportune disposizioni che si riferiscono al voto degli italiani all'estero, in cui si stabiliscono le condizioni, tra cui tariffe e oneri relativi agli spostamenti previsti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato, come dichiarato nella relazione illustrativa, al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei. Ricorda inoltre che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha aperto nuove prospettive in questo ambito per l'Italia e gli altri Stati membri.

Il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene. Rileva anche l'allineamento alla normativa europea per quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea. Inoltre si prevede l'estensione da 40 a 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto "silenzio-assenso" qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023, in fase di definitiva approvazione presso il Senato, e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024,

l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari. L'estensione dell'aliquota ridotta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre l'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 133 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per la convergenza anche dei senatori della maggioranza, in Commissione di merito, sugli emendamenti diretti all'estensione della possibilità del voto fuori sede anche per le elezioni europee di quest'anno, come da tempo richiesto dalla sua parte politica e dal mondo associativo.

Ritiene altresì interessanti anche altri emendamenti presentati, tra cui quelli del Gruppo Lega sul terzo mandato dei sindaci.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) conviene sulla valutazione positiva circa l'eventualità di applicazione delle procedure di voto in un comune diverso da quello di residenza anche per le oramai prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda che il decreto-legge in conversione è volto ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando disposizioni sulle operazioni di voto e di scrutinio in relazione alle consultazioni elettorali previste per il 2024. Sarà importante valutare anche le eventuali proposte emendative in Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di

ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, al fine di inquadrare meglio il contesto in cui si inserisce il provvedimento in titolo, dà conto di alcune interlocuzioni informali avvenute in relazione all'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO² anche al sistema del trasporto marittimo.

Ricorda che il settore, che conta circa 60 mila lavoratori, rischia un aumento dei costi di produzione, derivante dagli obblighi di riduzione delle emissioni o dall'alternativo acquisto di quote di emissioni, con proiezioni dei costi e relativi prezzi del servizio di trasporto sensibilmente più elevati rispetto a quelli attuali.

Tale prospettiva porrebbe le rotte europee, tra cui i porti di *transshipment* italiani, fuori competizione rispetto ai porti del Nord Africa, con la necessità di compensare il settore, ad esempio con la destinazione almeno del 60 o 70 per cento dei proventi dalla vendita delle quote di emissione. Anche la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica sarà importante per affrontare il tema della difficoltà nel trovare un'alternativa verde all'attuale propulsione delle navi. Sarà inoltre importante utilizzare la fiscalità per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali italiani ed europei.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda il suo impegno costante su questi temi e manifesta piena condivisione per i punti evidenziati dal Presidente relatore a seguito delle interlocuzioni da egli svolte.

Sottolinea la necessità di assicurare una certificazione chiara e inequivoca sulla contabilizzazione e destinazione degli introiti dalla vendita delle quote di emissione e, soprattutto, la necessità di una condivisione globale del sistema di scambio di quote, per evitare che le compagnie di navigazione si limitino a spostare le rotte verso quelle esterne al sistema europeo ETS.

In ogni caso, gli introiti derivanti dal sistema dovrebbero essere vincolati al sostegno del settore, che ne subisce le conseguenze in termini di competitività o di riduzione del flusso mercantile. Su questi temi, ritiene che sia possibile che le forze di maggioranza e quelle di opposizione svolgano un'azione comune e condivisa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul tema propone di ricordare la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale.

Richiama anche i centri "Internet più sicuro", cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa digitale, e la Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), finalizzati ad aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*, nonché l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico", che ha promosso la prevenzione del bullismo *online* (COM(2022) 316).

Ritiene che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge siano coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Intervengono il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP) per manifestare il disagio rispetto alla votazione su un testo - peraltro sostanzialmente condiviso - su cui vi era l'intesa di procedere con urgenza senza modifiche e che ora invece è stato modificato con emendamenti approvati in Commissione di merito, di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Replicano la relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e le senatrici [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), rilevando come si tratti di emendamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla Commissione è stato richiesto il parere solo sul testo del disegno di legge, per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo. Tuttavia, condivide l'esigenza di

conoscere le modifiche approvate ieri dalla Commissione di merito, per valutare la compatibilità europea del provvedimento così come modificato. Propone pertanto di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione delle modifiche apportate al testo in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9.05, riprende alle ore 9,10.

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare il parere con il riferimento al testo come emendato in sede di Commissioni merito.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) riformula in tal senso lo schema di parere.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole, ritenendo che gli emendamenti approvati in Commissione di merito non modificano la sostanza del provvedimento.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE), e il senatore [MATERA](#) (FdI), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere come modificato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la possibilità, per un socio di grandi società strategiche partecipate come l'ex Ilva, che detiene almeno il 30 per cento della proprietà, di presentare autonomamente richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un finanziamento quinquennale, di non più di 320 milioni di euro, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della ex società Ilva, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riguardo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, propone di ricordare che resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali.

Propone, quindi, di richiamare la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato.

Al riguardo, ritiene che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1000, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e che lo stesso prevede il rispetto della dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), che si riferisce anzitutto alla citata procedura di infrazione, per ribadire, come già più volte in altra sede rilevato, l'esigenza di poter valutare, in sede di

disegno di legge di delegazione europea o di disegno di legge europea, quali procedure di infrazione affrontare prioritariamente con tali provvedimenti.

Preannuncia, quindi, l'astensione del suo Gruppo su questo provvedimento, poiché la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del finanziamento previsto all'articolo 2, ovvero se l'intervento pubblico risponda al principio dell'operatore in economia di mercato, deve essere assicurata non solo dalla restituzione del capitale con gli interessi al tasso stabilito dal mercato, ma anche con la presenza di un piano industriale convincente, evenienza che invece è del tutto assente.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il tema dell'Ilva è di forte attualità e molto risalente nel tempo, con una procedura di infrazione che è nata oltre 10 anni or sono. Periodicamente, si adottano misure volte, da un lato, a sostenere l'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione, e dall'altro ad affrontare i problemi ambientali, che tuttavia continuano a gravare sui territori, con enormi sacrifici subiti dalla popolazione.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo rispetto a un provvedimento che si limita a un ulteriore rinvio del problema, con il mantenimento di una minima attività produttiva e della cassa integrazione salariale, senza risolvere il problema in modo definitivo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, a fronte di proposte emendative mai prese in considerazione, sebbene orientate verso prospettive risolutive per la riconversione dello stabilimento, mentre il provvedimento non prospetta alternative né indicazioni programmatiche.

La senatrice [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, di disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto fuori sede e tariffe agevolate per i servizi di trasporto funzionali al voto nel comune di residenza.

Rileva, al riguardo, che l'intervento legislativo si pone pienamente in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In tal senso quindi, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, saranno definite soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei.

Ritenuto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento volto ad assicurare il diritto di voto e a superare la crisi di partecipazione elettorale. Esprime, quindi, soddisfazione per l'estensione del provvedimento anche alle prossime elezioni europee e per la previsione di tariffe agevolate di trasporto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il disegno di legge n. 787, presentato alla Camera con la prima firma della deputata Madia del Gruppo PD, risponde all'esigenza di tanti cittadini che vivono fuori dal comune di propria residenza e che devono affrontare costi elevati per rientrare nei luoghi di residenza, spesso dovendo attraversare l'intera penisola, per poter esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente nel merito del provvedimento, pur stigmatizzando la trasformazione da norme di diretta attuazione a una mera delega al Governo, con la conseguente compressione delle prerogative del Parlamento. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23). Rileva che tale disposizione si pone in linea con l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale sono state fissate le elezioni europee di quest'anno, che si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro.

Rileva, inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Considerate anche le altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, soprattutto in relazione alle disposizioni sul terzo mandato dei sindaci, ritenendo che chi ha avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo già per 10 anni debba lasciare spazio ad altri.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) propone di rinviare il voto sullo schema di parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha rinviato alla prossima settimana il seguito

dell'esame, comprensivo delle proposte emendative che sono state presentate.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) si associa alla richiesta.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) conviene sul rinvio del voto, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche che saranno apportate con l'approvazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti.

Ricorda, al riguardo, che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, attualmente in fase di approvazione definitiva al Senato (A.S. 969), che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO₂ anche al sistema del trasporto marittimo.

Propone quindi di rilevare tale aspetto, esprimendo la necessità che, in fase di attuazione, siano previste adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, facendo tuttavia notare come le medesime considerazioni erano contenute in un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, che è stato invece respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), anche alla luce dell'osservazione del senatore Lombardo, chiede di rinviare il voto alla prossima settimana e di modificare il riferimento alla fase di approvazione finale del disegno di legge di delegazione europea, dal momento che è stato oggi approvato definitivamente in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone quindi di stralciare il predetto riferimento dallo schema di parere di procedere al voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 866

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerata la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione

europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale;

valutato l'impegno della Commissione europea a fornire sostegno, attraverso il programma digitale per i centri "Internet più sicuro" e la piattaforma "Internet migliore per i ragazzi", al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*;

considerata l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico" che ha promosso la prevenzione del bullismo *online*;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, come emendato in sede di Commissioni di merito, sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;

considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;

valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 787 E 799

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, i disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

considerato che la Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo anche una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia o all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispondendo all'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo e contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

rilevato che l'intervento legislativo di delega è pienamente coerente con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinare, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune

nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;
considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 673 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti;
considerato che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo;
ritenuto, al riguardo, necessario prevedere, in fase di attuazione, adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

1.4.2.2.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconfiribilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova *governance* economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater*.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della

concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede. Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione

dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure. Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria

Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogo e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogo è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifiuto formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi; considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri; rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17); rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023; valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7

alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come

testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi. Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una

copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia".

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come "valutati in", ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere

aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera a), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito internet istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5ª Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1ª Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il *dossier* del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera b), con un riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.

Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi. Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sulle proposte [1.2](#), [1.3](#), [1.4](#), [1.5](#), [1.6](#), [1.7](#), [1.8](#), [1.9](#), [1.10](#), [1.11](#), [1.12](#), [1.13](#), [1.14](#), [1.15](#), [1.16](#), [1.17](#), [1.18](#), [1.19](#), [1.20](#), [1.21](#), [1.22](#), [1.23](#), [1.24](#), [1.25](#), [1.26](#), [1.27](#), [1.28](#), [1.29](#), [1.30](#), [1.31](#), [1.32](#), [1.33](#), [1.34](#), [1.35](#), [1.36](#), [1.37](#), [1.38](#), [1.39](#), [1.40](#), [1.41](#), [1.42](#), [1.43](#), [1.44](#), [1.45](#), [1.46](#), [1.0.1](#), [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [2.4](#), [2.6](#), [2.7](#), [2.8](#), [2.9](#), [2.10](#), [2.0.1](#), [2.0.2](#), [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#), [3.4](#), [3.5](#), [3.6](#), [3.7](#), [3.8](#), [3.9](#), [3.10](#), [3.11](#), [3.12](#), [3.13](#), [3.14](#), [3.15](#), [3.16](#), [3.17](#), [3.18](#) e [3.19](#).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 129.

Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.

In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.

All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.

È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie. Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.

All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.

Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.

Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.

Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario *standard*.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la

gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contemplano compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori. La relatrice **NOCCO** (Fdi) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;

- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.

Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio.

Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a

seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.

Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi di finanzia pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso estende la misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull'equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n. 49), che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari» e cioè per la generalità delle prestazioni professionali. Come già osservato in occasione del parere sulla norma originaria (A.S. 495), ricorda che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico; in particolare, la Corte ha ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale, e si è pronunciata anche di recente (causa C-438/22) sul tema della conformità degli importi minimi di onorari fissati dagli ordini o dai collegi professionali rispetto al combinato disposto degli articoli 101 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), con riferimento al principio di tutela della concorrenza nel mercato interno.

Occorre, pertanto, acquisire conferma che anche l'estensione generalizzata dell'equo compenso, prevista dal presente provvedimento, non comporti la violazione di norme comunitarie con conseguente rischio di applicazione di sanzioni per infrazione comunitaria.

La sottosegretaria SAVINO, alla luce dei rilievi posti dalla relatrice, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(967-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 2, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(968-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 3, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione

residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.200 (testo corretto), chiede conferma che per l'attività dei funzionari a riposo non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, rappresentando che, alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il predetto Fondo non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.0.1 (testo 2), in attesa di approfondimenti in merito alla congruità degli oneri previsti anche in considerazione dei nuovi adempimenti che i comuni sono chiamati a effettuare; nonché degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.200 (testo corretto).

E' necessario altresì accantonare le proposte 4.11 e 4.12.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta.

Il PRESIDENTE su richiesta del senatore Misiani, a cui si associa la senatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), propone l'accantonamento della proposta 4.0.2.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene per rilevare come, in relazione alla proposta 1.2, sul relativo fondo risultino risorse in conto residui per l'anno 2023 tali da rappresentare una idonea copertura finanziaria della proposta. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per gli ulteriori necessari approfondimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il fondo di cui all'emendamento 1.2 non presenta risorse sufficienti alle attività previste.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per evidenziare come le risorse presenti nel fondo ammontino a 300 milioni di euro, per cui non appare condivisibile quanto prospettato dall'Esecutivo circa l'assenza della necessaria copertura della proposta.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea a tale riguardo che il parere espresso dal Governo riguarda peraltro l'asserita assenza di copertura, ma qualora venisse invocato il profilo della quantificazione, sarebbe allora opportuno che lo stesso Esecutivo fornisca la stima del costo della proposta in questione.

Alla luce di quanto emerso, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12 e 4.0.2."

La proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII

legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". La Commissione approva.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, prevede in particolare, all'articolo 3, l'istituzione del "Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra", con sede nel comune di Fogliano Redipuglia. Il Centro, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati, dovrà gestire, in forma digitale, più registri relativi al patrimonio storico come definito all'articolo 1, coordinare le ricerche delle famiglie dei caduti, riconoscere il valore di unità nazionale, anche mediante iscrizioni, promuovere ricerche e sviluppare rapporti internazionali. Per tali fini, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della difesa, saranno definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" da attribuire annualmente a uno studente che si sia distinto sul tema. A tale fine viene nominata una commissione senza attribuzione di alcun compenso o rimborso spese.

All'articolo 5 è previsto che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutato in 2 milioni di euro annui, si provveda tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto di competenza, risulta necessaria la quantificazione degli oneri che derivano dalle disposizioni sopra richiamate, distinguendoli per singole previsioni di spesa, secondo quanto stabilito dalla normativa contabile.

Più specificamente, in relazione all'articolo 4, comma 3, appare opportuno riformulare, nei termini *standard*, il divieto per i componenti della commissione ivi prevista di percepire compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati

In riferimento alla copertura finanziaria, all'articolo 5, comma 1, occorre in ogni caso indicare l'anno di decorrenza degli oneri e andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul FISPE.

La sottosegretaria SAVINO richiede la predisposizione di una relazione tecnica, risultando necessario che siano forniti elementi ulteriori soprattutto con riferimento agli oneri connessi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.

La Commissione, convenendo con il rilievo della Sottosegretaria, conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 5 MARZO 2024
213ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MISIANI](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che per il trasferimento della sede a Digione il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura, senza alcun altro onere a carico dei Paesi membri, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo, per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul provvedimento in esame, per cui esprime un avviso non ostativo.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata dalla Commissione.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge n. 145 del 2016, che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, allo scopo di rendere più snello e rispondente alle emergenze geopolitiche il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane.

La relazione tecnica afferma che le relative disposizioni hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, rammenta che la disciplina vigente prevede, per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni internazionali, due passaggi: in primo luogo, le deliberazioni del Consiglio dei ministri di partecipazione o di proroga delle missioni internazionali, che vengono trasmesse, corredate di relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo; in secondo luogo, la ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi vengono preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) elimina la necessità dell'adozione di uno o più DPCM per la ripartizione delle risorse: con la successiva lettera c) dell'articolo 1, infatti, il riparto del Fondo per il finanziamento sia delle nuove missioni sia per la proroga di quelle in corso, viene affidato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo con decreto ministeriale e non più con DPCM fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che attualmente è previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari. Pur tenendo conto della finalità di semplificazione delle procedure, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, occorre valutare la persistente esigenza di una valutazione dei profili finanziari dell'autorizzazione alle missioni da parte dei competenti organi parlamentari, con specifico riferimento alla relazione tecnica verificata che accompagna la deliberazione iniziale del Consiglio dei ministri. Appare inoltre utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale configurabilità del controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi agli attuali DPCM.

Infine, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), che abroga la disposizione (articolo 2, comma 5) della legge n. 145 del 2016, recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta in relazione alla clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024. Si segnala, tuttavia, che il suddetto comma 30 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio solo nell'anno 2024, mentre il comma 2 dell'articolo 5 della legge 145 del 2016, che si intende abrogare, non contiene alcun limite temporale.

Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione alle proposte emendative, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) si segnala che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35). In relazione all'articolo 2-*quinqües*, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*quinqües*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinqües*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinqües*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-*quinqües*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinqües*.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-*quinqües*.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-*quinqües*.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinqües*.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2. In relazione all'articolo 4-*bis*, comporta maggiori la proposta 4-*bis*.0.200. Occorre valutare la proposta 4-*bis*.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sul testo-A all'esame.

Si riserva invece di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in relazione agli emendamenti in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla votazione del parere sul testo all'esame, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per

le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ([n. 121](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposte alle richieste di chiarimento sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 215 (pom.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

215ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) riepiloga gli elementi istruttori, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35).

In relazione all'articolo 2-*quinqües*, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*quinqües*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinqües*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinqües*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-*quinqües*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinqües*.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-*quinqües*.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-*quinqües*.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinqües*.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della

sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2.

In relazione all'articolo 4-*bis*, comporta maggiori la proposta 4-*bis*.0.200. Occorre valutare la proposta 4-*bis*.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2), esprime un avviso contrario, attesa la inidoneità della copertura prevista che non assicura la conseguente compensazione.

In relazione alla proposta 01.5, formula una valutazione di contrarietà per oneri privi di copertura finanziaria. In ordine alle proposte 1.1 e 1.0.1, concorda con la Commissione in quanto le misure determinano oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Formula una valutazione di contrarietà sugli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1), poiché, sulla base degli elementi a disposizione, dalle disposizioni derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12, concorda con la Commissione, apparendo le proposte suscettibili di comportare maggiori oneri. Sulle proposte 2.0.1 e 2.0.11, si pronuncia in senso contrario per oneri privi di adeguata copertura. In relazione agli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13, rappresenta che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Esprime un avviso contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sugli emendamenti 2-*bis*.200, 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202, 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38).

Segnala che, dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35), sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda con la Commissione sull'onerosità degli emendamenti 2-*quinqüies*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinqüies*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinqüies*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Sulle proposte 2-*quinqüies*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinqüies*.204, esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Sull'emendamento 2-*quinqüies*.205, formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura. Sull'emendamento 2-*quinqüies*.218 (già 2.0.1000/59), esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Concorda con la Commissione che comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinqüies*.219 (già 2.0.1000/61).

Anche in ordine alla proposta 3.4, conviene con la valutazione di onerosità della relatrice.

In relazione all'emendamento 3.6, esprime un avviso di semplice contrarietà. Con riguardo all'emendamento 3.200, non ha nulla da osservare a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Su richiesta della senatrice [DAMANTE](#) (M5S), conviene che la riformulazione possa essere estesa anche all'emendamento 3.201. Sulla base degli elementi a disposizione, fa presente che dall'emendamento 3.100 derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Esprime un avviso contrario sull'emendamento 3.16, in quanto la copertura proposta non assicura la occorrente compensazione su tutti i tre saldi, e sull'emendamento 3.0.1, giacché esso comporta maggiori oneri riferiti a fattispecie che non sono comprimibili in un limite di spesa. In relazione all'emendamento 3.0.2, segnala che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda quindi con la Commissione sull'onerosità della proposta 4.0.100. Conferma l'assenza di

oneri sulla proposta 4.0.2.

Con riguardo all'emendamento 4-*bis*.0.200, non ha osservazioni da formulare a condizione che sia riformulato nel testo messo a disposizione della Commissione. Con riguardo all'emendamento 4-*bis*.0.201, non ha nulla da osservare, non derivando oneri per la finanza pubblica.

Si associa infine sulla valutazione non ostativa della Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in relazione alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 2-*quinq*ues.205, osserva che dovrebbe essere stata predisposta un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, la verifica degli effetti finanziari sarà disponibile nell'aggiornamento della relazione tecnica in sede di passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 1.1, 1.0.1, 1.4, 1.200 (già 1.100/1), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.1, 2.0.11, 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7), 2.0.13, 2-*bis*.200, 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29), 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38), 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35), 2-*quinq*ues.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinq*ues.201 (già 2.0.1000/40), 2-*quinq*ues.202, 2-*quinq*ues.203 (già 2.0.1000/43), 2-*quinq*ues.204, 2-*quinq*ues.218 (già 2.0.1000/59), 2-*quinq*ues.219 (già 2.0.1000/61), 3.4, 3.100, 3.16, 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.100.

Sull'emendamento 2-*quinq*ues.205, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo, apportare le seguenti modifiche; a) al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»; b) ai commi 8 e 11 sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "16,7 milioni".

Sugli emendamenti 3.200 e 3.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente identica riformulazione: "Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Sull'emendamento 4-*bis*.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art 4-*bis*. (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di

60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14 pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.»".

Sulla proposta 3.6, il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di esprimere i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI dichiara che sono ancora in corso alcune verifiche istruttorie, riservandosi di fornire l'avviso del Governo in una delle prossime sedute utili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 216 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta del 27 febbraio, nonché l'ulteriore emendamento approvato, trasmesso nella giornata di ieri, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 4.0.7 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), dopo aver richiamato lo stato dei lavori presso la Commissione di merito, sottolinea come in 1ª Commissione resti ancora accantonato un emendamento, per cui chiede di poter rinviare la votazione del parere sugli emendamenti all'esame, in attesa che venga concluso il quadro degli emendamenti approvati in Commissione di merito.

Il senatore MISIANI (PD-IDP) propone di procedere intanto all'espressione del parere sugli emendamenti all'esame della Commissione bilancio, poiché questi sono già disponibili come emendamenti approvati dalla Commissione di merito, ben potendosi procedere successivamente all'esame del solo emendamento accantonato in 1ª Commissione.

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) insiste per l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'esame, invitando a non procedere alla votazione del parere su tali emendamenti finché non verrà definito il quadro degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il senatore MANCA (PD-IDP) ricorda la breve scadenza che interessa il decreto-legge in materia di elezioni, sottolineando altresì la data imminente delle elezioni che dovrebbe costituire un elemento all'attenzione anche dell'attuale maggioranza, senza dilazionare ulteriormente l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione

di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che costituisce attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h) della legge n. 227 del 2021, al fine di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Per quanto di competenza, considerato che l'articolo 5, comma 3, lettera d), sembra implicare la sostituzione di tabelle che si limitano a rilevare la patologia o menomazione in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, con tabelle aggiornate che dovranno stabilire quanto la compromissione incida sul funzionamento della persona, occorre avere conferma che ciò non determini un aumento della platea dei beneficiari, con conseguenze sul piano finanziario.

In relazione all'articolo 7, osserva che, anche in presenza di prestazioni non puramente monetarie, l'anticipo della loro erogazione all'atto della domanda non sembra privo di effetti finanziari. Inoltre, in presenza di un successivo rigetto (pur parziale) della richiesta, anche l'eventuale ripetizione dell'indebito non può essere considerata priva di effetti finanziari negativi. A tal riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimenti.

Riguardo all'articolo 8, osserva che la disposizione di cui al comma 2 sembra porre in capo all'INPS un'intensa opera di valutazione dell'idoneità a certificare, da parte dei medici di cui al secondo periodo del comma 1, pur rimettendo a questi ultimi gli eventuali oneri formativi. Andrebbe assicurata la sostenibilità di tale attività a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, valutando altresì l'opportunità di inserire un'apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 9, che riconduce l'accertamento della disabilità esclusivamente in capo all'INPS, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti sulla correttezza dei dati riguardo alle stime indicate nella relazione tecnica per coprire i costi relativi alla nuova veste dell'INPS quale unico soggetto accertatore, stime da cui emerge che i medici in servizio sarebbero 781 mentre i dati aggiornati al 2024, reperibili sul sito INPS, indicherebbero 517 unità. Analogamente, andrebbero forniti elementi di riscontro in merito ai dati riportati nella relazione tecnica circa il personale già in servizio nell'INPS e appartenente ai profili delle professioni sanitarie (medici esclusi) e amministrative, al fine di individuare il fabbisogno organico aggiuntivo.

In relazione al comma 6, che individua puntualmente le assunzioni autorizzate, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, per le varie professionalità, un numero di reclutamenti rimodulabile "fino a" e non in valore assoluto, in modo da assicurare la compatibilità dei contingenti con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, formulata in termini di limite massimo.

Rileva poi che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri relativi alle assunzioni in esame ipotizzando che le immissioni in ruolo avverranno, per un primo contingente, a decorrere dal mese di novembre del 2024 (primo scaglione di personale pari a 424 unità) e solo dal novembre del 2025 per la restante parte del personale (con ulteriori 1.707 unità), in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali. Osserva che la stima dell'assunzione del primo contingente nel mese di novembre 2024 appare incompatibile con la decorrenza dell'applicabilità delle norme dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, dello schema in esame.

Segnala inoltre che, in mancanza del prospetto riepilogativo degli effetti attesi sui saldi, come previsto dalle norme di contabilità, non è possibile valutare se parte delle spese abbiano natura di conto capitale né l'insieme degli effetti indotti, che si rifletterebbero in una riduzione degli oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Per quanto concerne gli articoli 11 e 12, andrebbero forniti chiarimenti circa la sostanziale equivalenza complessiva dei nuovi criteri di valutazione rispetto a quelli attualmente utilizzati per i giudizi sulla disabilità. Appare infatti inevitabile che un'eventuale maggiore o minore rigidità complessiva dei criteri di valutazione della disabilità, rispetto a quelli finora previsti, potrebbe comportare effetti

finanziari diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 17, andrebbe assicurato che le verifiche che il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità dovrà effettuare ai sensi dei commi 9, 10 e 11, siano dallo stesso effettuabili avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 32, andrebbero forniti chiarimenti sull'implicita assenza di necessità formative a decorrere dal 2026, che sembrerebbero invece inevitabili in relazione all'ingresso nelle unità di valutazione di nuovi soggetti e a possibili esigenze di aggiornamento professionale. Inoltre, in mancanza del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi, andrebbero forniti chiarimenti sull'impatto delle spese di formazione sul 2024, considerato che le disposizioni in esame entrano in vigore solo nel secondo semestre, dell'anno come previsto dall'articolo 38, comma 2.

In relazione all'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie, premesso che il Fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti risorse, andrebbe assicurato che il loro utilizzo non pregiudichi attività o programmi già avviati a legislazione vigente, anche alla luce del fatto che gran parte di tali risorse coprirà le spese di personale di cui all'articolo 9. Segnala infine l'assenza del prospetto riepilogativo dei saldi, la cui acquisizione sarebbe invece necessaria.

Per quanto riguarda l'articolo 38, andrebbe valutato l'inserimento dell'articolo 9, commi 6 e 7, tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024, posto che si prevedono autorizzazioni di spesa con decorrenza dal 2024 e che quindi altrimenti le relative risorse non potrebbero essere impiegate.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 130 e della Camera dei deputati n. 184.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine dell'odierna seduta, già convocata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 217 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi, con riferimento al metodo di stima del costo di messa in sicurezza delle strade e alla relativa fonte. Anche con riguardo alla realizzazione di elisuperfici, rileva che nella relazione tecnica non sono forniti dati quantitativi.

Per quanto riguarda i profili di copertura, in merito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, osserva che il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, prevede che il fondo sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo in argomento appare quindi destinato a fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, relative alla legislazione vigente di spesa: appare pertanto necessario che il Governo confermi che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non comprometta le finalità, in relazione alle quali è stata determinata la dotazione finanziaria del Fondo.

Quanto agli effetti di impatto sui saldi, pur in assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e pur trattandosi di spese in conto capitale, rileva che l'urgenza di provvedere entro il mese di giugno 2024 implica che gli effetti, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, saranno registrati integralmente nel presente esercizio finanziario, al pari di quelli in termini di saldo netto da finanziare. Appare opportuno acquisire, in relazione alle suddette osservazioni, l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 132.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone quindi di esprimere un parere non ostativo alla luce degli elementi forniti nella relazione tecnica aggiornata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo, che viene approvata.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante

disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione, nel presupposto che non vengano apportate modifiche nel corso dell'esame in Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti, per quanto di competenza, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.5, che sopprime il limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

In relazione all'emendamento 1.13, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, nonché assicurazioni che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi le finalità a cui le stesse sono preordinate.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche in relazione agli elementi di rigidità che gli stessi potrebbero introdurre, in relazione alle funzioni di spesa del Commissario nella realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, per quanto concerne gli emendamenti 1.1, 1.10 (identico a 1.11 e 1.12), 1.19, 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.5, in quanto la proposta emendativa relativa alla rimozione del limite di spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2024, per il Commissario straordinario, determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.13, in quanto la proposta emendativa comporta nuovi e maggiori oneri per i quali è peraltro necessario acquisire idonea relazione tecnica ai fini della verifica della congruità del finanziamento previsto. Inoltre, esprime parere contrario in quanto le risorse del Fondo sono preordinate ad interventi governativi prioritari.

Esprime altresì il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2., in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 1.13, 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) illustra gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta del 27 febbraio,

nonché gli ulteriori emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO esprime la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo sulla proposta 1.2, in quanto [alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.](#)

In relazione alle identiche proposte 4.11 e 4.12, non ha osservazioni da formulare, in quanto l'importo degli stanziamenti 2022, 2023 e 2024 non ha mai coperto interamente il maggior onere complessivo che viene sostenuto dai comuni per l'integrale aggiornamento delle indennità di funzione. Ciò ha comportato un riproporzionamento a ribasso del contributo, visto il minor ammontare dello stanziamento rispetto all'onere complessivo. Ad esempio, per l'anno 2024 l'importo occorrente all'integrale copertura del maggior onere sarebbe stato pari ad euro 221.306.452,52 su uno stanziamento di euro 220.000.000. Per il 2025 lo scostamento dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza, ma attualmente non è quantificabile con esattezza perché potrà esservi il passaggio degli enti da una classe demografica ad un'altra a seguito della variazione delle popolazioni. Si fa presente inoltre che il contributo di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 234 del 2021 è erogato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere e non a titolo di copertura integrale e che è frequente il riversamento al tesoro dello stato di una porzione variabile di contributo statale da parte dei comuni per effetto di specifiche fattispecie, in relazione alle quali non si dispone di elementi conoscitivi circa l'ammontare complessivo dei riversamenti.

Esprime il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 22 in ordine alla proposta 1.0.1 (testo 2).

Il parere del Governo è altresì di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 4.0.2, che occorre riformulare in un testo di cui dà lettura.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene per evidenziare come, in ordine alla proposta 1.2, già nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo elementi in ordine alla quantificazione degli oneri, che il Governo avrebbe dovuto fornire nella seduta odierna. Tale quantificazione si rende necessaria proprio al fine di poter valutare in maniera fondata i profili di copertura finanziaria dell'emendamento, peraltro meritevole di attenzione, in quanto già approvato dalla Commissione di merito. Formula quindi osservazioni critiche in ordine a quanto asserito dal Governo, che avrebbe dovuto invece fornire elementi di stima necessari per poter verificare la relativa capienza del fondo, che risulta, per quanto a conoscenza del Parlamento, ampiamente capiente nella fase attuale.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) interviene in ordine all'emendamento 4.0.2, formulando un ringraziamento anche alla Presidenza della Commissione per aver chiarito un tema di rilevante portata trattato dalla medesima proposta.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per soffermarsi sui contenuti della proposta 4.0.6 (testo 4), che, pur considerato non avente profili finanziari nella relazione svolta dalla relatrice, pone tuttavia all'attenzione un tema meritevole di approfondimento nonché di potenziale della relatrice impatto anche in termini di finanza pubblica. Sottolinea infatti come la proposta interviene sulle cause di inleggibilità con una modifica della normativa di riferimento, che viene tuttavia inserita in un decreto-

legge trattante altra materia, quale le elezioni europee e amministrative. Formula quindi osservazioni critiche circa la scelta di intervenire in materia di ineleggibilità in un provvedimento avente un altro e specifico oggetto, mentre il tema avrebbe meritato un intervento legislativo organico, anche con una rivisitazione del testo unico degli enti locali, da ponderare e da affrontare appunto organicamente. Sottolinea come sarebbe necessaria un'analisi più approfondita inoltre sugli impatti finanziari della proposta emendativa approvata dalla Commissione di merito, che perviene a modificare i profili della ineleggibilità in una fase di attivazione già avvenuta del percorso elettorale, perciò ponendo un rischio di possibili contenziosi in termini di oneri di finanza pubblica. Dopo aver ricordato il mutato ruolo delle Regioni alla luce del riformato Titolo V della Costituzione, richiamando in particolare la funzione gestionale e non più strettamente amministrativa in gran parte assunta dalle Regioni stesse, sottolinea le criticità della formulazione letterale dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) all'esame. Formula quindi a nome del Gruppo del Partito democratico una posizione fortemente critica su tale proposta che, oltre ai richiamati rischi di contenzioso, integra una diminuzione del ruolo stesso del Parlamento, che ancora una volta assume interventi normativi non organici sul piano della qualità della legislazione.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), nell'associarsi alla considerazioni svolte al senatore Manca in ordine ai possibili oneri e alla prevedibilità del contenzioso, in riferimento alla proposta 4.0.6 (testo 4) richiama casi specifici già verificatisi in materia di contenzioso elettorale, sottolineando la presenza di soggetti controinteressati, in fattispecie del genere, che prefigurano l'alto rischio di ricorsi e il concretarsi di casi di *litigation*.

La sottosegretaria SAVINO, in ordine alla richiesta formulata dalla senatrice Pirro sull'emendamento 1.2, ribadisce il parere contrario dal Governo in quanto alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) formula osservazioni critiche sugli elementi addotti dal Governo, che non costituiscono una risposta in senso pieno e anzi prefigurano una situazione di grave carenza e lacune informative da parte dell'Esecutivo rispetto ad una richiesta espressa formulata in sede di Commissione parlamentare bilancio. In particolare sottolinea come elementi specifici di quantificazione fossero stati espressamente richiesti nella precedente seduta la scorsa settimana, mentre a tale distanza di tempo il Governo non fa che ribadire l'assenza di capienza del fondo, senza fornire alcuna risposta in ordine alla stima degli oneri previsti, elemento quest'ultimo necessario per verificare la capienza suddetta. Formula quindi una posizione assai critica in ordine al ricorso strumentale da parte del Governo al parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che vengano forniti dall'Esecutivo i necessari dati.

La sottosegretaria SAVINO sottolinea come il Governo abbia comunque fornito una risposta, inerente alla mancanza di capienza del fondo, per cui non si può affermare che vi sia un'assenza di risposta da parte del Governo.

Dopo un intervento della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), volto a ribadire come questa posizione costituisca una non risposta da parte del Governo, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per associarsi alle osservazioni critiche formulate dalla senatrice Pirro. In particolare evidenzia che, fermo restando un parere di contrarietà politica sulle proposte emendative, risulta tuttavia necessario che l'Esecutivo fornisca adeguate ragioni e motivazioni laddove venga invocato l'articolo 81 della Costituzione. Tale elemento non appare rispettato nel caso di specie.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene quindi per sottolineare in via conclusiva come il Governo, con riferimento alla proposta 1.2, abbia argomentato la propria risposta senza tuttavia rispondere nella sostanza al quesito inerente la stima e la quantificazione degli oneri. Ribadisce quindi che tale dato di quantificazione risulta necessario per la verifica circa la sussistenza o meno della copertura.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per sottolineare come il Governo non abbia risposto alla

propria richiesta di approfondimento in ordine alla proposta 4.0.6 (testo 4). Evidenzia come intende far rimanere agli atti che tale proposta emendativa andrà monitorata, in quanto sin da ora si prefigurano possibili oneri dovuti a contenzioso, ai quali il Governo non sta prestando la dovuta attenzione per i profili di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2.

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso «Art.1-bis.», del comma 22 con il seguente: "22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

Sull'emendamento 4.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nel testo seguente:

"Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città, da adottare entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali.»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12, 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2)."

La Commissione approva.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento, di cui sollecita la presentazione.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 218 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

218ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(845) Deputati LUPI e COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che lo stesso è all'esame della Commissione di merito congiuntamente al disegno di legge n. 599, segnalando, in relazione all'atto Senato n. 599, che in data 23 gennaio 2024, la Commissione aveva richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica. Successivamente è stato adottato come testo base all'esame della Commissione di merito, l'atto Senato n. 990, contenente disposizioni analoghe al precedente A.S. 599.

Per quanto di competenza, relativamente all'atto Senato n. 990, segnala che all'articolo 3 è previsto un piano di interventi diretto a curare le malattie indicate all'articolo 1, nell'ambito dei piani sanitari regionali e nei limiti del Fondo sanitario nazionale.

All'articolo 4, sono previsti una serie di interventi per la diagnosi precoce delle malattie indicate all'articolo 1.

Inoltre all'articolo 6, viene previsto di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Considerato che le predette disposizioni non sono state quantificate espressamente ma è stato previsto all'articolo 8 il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica al fine della quantificazione degli

oneri per singola previsione di spesa come previsto dalla normativa contabile.

La sottosegretaria SAVINO rileva che per valutare gli effetti finanziari della proposta è necessario acquisire la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 132](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 133](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 134](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 135](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che essi provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2022. La ripartizione è riferita alle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni del 2019 relative ai redditi del 2018.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 176,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro. Solo il 41,2 per cento dei contribuenti (17 milioni su un totale di 41,4 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Rispetto all'importo di circa 237,1 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2022 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 82,7 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2022, le decurtazioni ammontano a circa 133,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave vulnus all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per

mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste. Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2022, risulta pari a 103,3 milioni di euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2022 si tratta di 20,7 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2022 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 82.663.441 euro, corrispondente al 34,9 per cento delle risorse complessive.

Il piano di ripartizione delle risorse 2022 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2023 - sulla base di quanto disposto dall'art. 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 - la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. Pertanto la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale nel 2023 sarà distribuita secondo la destinazione indicata dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020 e riferite ai redditi del 2019. Per l'anno 2022, l'importo di 82.663.441 euro è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 16.532.688 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale - come già negli scorsi anni - non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 132); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 133); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 134); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 135). Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria - prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del riparto - va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (16.532.688 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che - ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 - sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 22.109 euro per la categoria "Calamità naturali"; 11.491 euro per la categoria "Rifugiati"; 577.046 euro per la categoria "Beni culturali". La dotazione spettante alla categoria "Conservazione di beni culturali" risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 16.373.357 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2022

quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 33.483.091 euro. Anche per la categoria "Calamità naturali", si era determinato un piccolo residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2021, pari a 66.679 euro che è stato destinato alla ripartizione del 2022. La dotazione spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, è quindi di 16.621.476 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2022 sono pervenute 316 istanze, così suddivise: 138 per la fame nel mondo, di cui 84 ammesse in graduatoria; 35 per calamità naturali, di cui 25 ammesse in graduatoria; 101 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 37 ammesse in graduatoria; 42 per conservazione beni culturali, di cui 20 ammesse in graduatoria, di cui 12 progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e 8 altri progetti comunque rientranti nella categoria.

Nel complesso, delle 316 istanze pervenute, 150 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; 166 hanno ottenuto una valutazione positiva da parte delle Commissioni tecniche (costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021) e sono stati inserite nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2022, per ciascuna categoria, con Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022; 124 istanze sono state ammesse al finanziamento (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 3 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno validità 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Con riferimento alla categoria "Conservazione dei beni culturali", segnala che l'articolo 4, comma 5, del Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede una deroga al vincolo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, in quanto sono considerate idonee al beneficio istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Come riportato nel preambolo dello schema di decreto (Atto n. 135), delle 20 istanze ammesse in graduatoria, cioè ritenute ammissibili al contributo, 12 istanze riguardano progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, mentre 8 istanze riguardano altri progetti rientranti nella categoria "Conservazione dei beni culturali", di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2022. Si è proceduto quindi nel seguente modo: per l'importo residuo della Categoria "Assistenza ai rifugiati", si è deciso di distribuire l'importo di 12.529.940 euro in deroga all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 (che dispone che le somme residue siano distribuite in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento), destinando 2.858.605 euro a favore della sola categoria "Calamità naturali" per la ripartizione dell'anno 2022. Il restante importo residuo, pari a 9.671.335 euro, è stato destinato ad incremento dello stanziamento del capitolo 224 del bilancio della Presidenza, ai fini del suo utilizzo nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef dell'anno 2023;

L'importo residuo della categoria "Conservazione dei beni culturali", oltre 21 milioni di euro, è stato interamente riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, nel rispetto della *ratio* della norma introdotta dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che impone un preciso vincolo di destinazione alle risorse della categoria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Per la categoria "Fame nel mondo", per la quale si determina un residuo di ripartizione di 74.745 euro,

l'articolo 3, comma 3, dello schema di riparto assegna la somma al capitolo 224 del bilancio della Presidenza, per la sua ripartizione nel prossimo anno 2023.

All'esito dell'istruttoria, l'importo complessivamente disponibile per le finalità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale dell'anno 2022 è risultato pari a circa 52,4 milioni di euro, comprese le ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità "Fame nel mondo", con il 43,7 per cento delle domande presentate (138 domande su 316 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la categoria "Fame nel mondo" è quella che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 42 per cento degli interventi finanziati (58 domande sulle 138 presentate); seguono gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori", per la quale, delle 101 domande presentate ne sono state finanziate 37 (36,6 per cento). Per la categoria "Calamità naturali" risultano finanziati il 25,7 per cento degli interventi presentati (9 su 35 domande). Relativamente alla categoria finalizzata alla "Conservazione dei beni culturali", si rileva che, a fronte di una considerevole disponibilità di risorse (33,5 milioni, di cui 16,4 milioni relativi alla quota 2021 non ripartita e riportata contabilmente all'esercizio successivo) sono state presentate 18 domande relative all'area del cratere del sisma del 2016, di cui 12 ritenute ammissibili e conseguentemente finanziate. Per i beni dei restanti territori, su 24 domande presentate solo 8 hanno superato il vaglio dell'ammissibilità. Ne consegue che di 33,5 milioni disponibili, ne risultano assegnati complessivamente 12,4 milioni, con 21,1 milioni che slittano al prossimo anno in sede di ripartizione del gettito IRPEF 2023.

Va ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (*Doc. LXIV*, n. 2), sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia al *Dossier* curato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per l'espressione del parere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per porre all'attenzione della Presidenza alcune criticità connesse all'andamento dei lavori a seguito della riforma regolamentare che prevede il parere della Commissione bilancio sui soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Tale riforma, che ha presentato nella prima fase applicativa sia dei *pro* sia dei *contro* sul piano dell'andamento e dei tempi dell'esame, ha tuttavia il pregio di consentire un esame mirato a un numero di emendamenti più limitato, atteso che vengono esaminati i soli emendamenti approvati. In tale quadro regolamentare il Governo ha quindi modo di approfondire maggiormente gli stessi emendamenti approvati presso le Commissioni di merito, poiché l'esame è circoscritto ai suddetti emendamenti approvati. Alla luce di tale quadro, formula quindi osservazioni critiche su quanto successo nella seduta di ieri, laddove, con riferimento ad emendamento approvato dalla 1ª Commissione circa dieci giorni fa, il Governo non ha fornito alcun dato di quantificazione, nonostante l'espressa richiesta formulata in questa Commissione già da tempo risalente. Un tale andamento dei lavori fa venir meno la ragione stessa posta alla base

della riforma regolamentare. Formulando quindi osservazioni critiche su tale approccio avuto dal Governo, chiede quindi alla Presidenza della Commissione bilancio di attivarsi per poter promuovere un prossimo incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato affinché venga chiarito il profilo dell'andamento dei lavori, con particolare riferimento alla necessità che il Governo fornisca dati e stime di quantificazione sugli emendamenti approvati all'esame della Commissione bilancio. Ciò al fine di evitare quanto accaduto ieri in ordine all'emendamento 1.2 riferito all'Atto Senato n. 997.

Il PRESIDENTE, alla luce dei rilievi formulati dal senatore Patuanelli, si impegna a sensibilizzare gli opportuni referenti presso le strutture del Governo affinché vi sia una particolare attenzione al tema, riservandosi la possibilità di promuovere un eventuale incontro, come peraltro già fatto su altre questioni applicative inerenti l'articolo 81 della Costituzione. Conclude sottolineando la totale disponibilità della Presidenza ad approfondire il tema inerente il buon andamento dei lavori.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per un chiarimento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come i dati inerenti alle coperture derivano direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rilevando come nell'attuale situazione vi possono essere state talune difficoltà oggettive dovute alla mole di emendamenti da esaminare, ferma restando l'attenzione del Governo su tali profili.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 219 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 13 MARZO 2024
219ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 132](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 133](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 134](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 135](#))

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 132, 133, 134 e 135)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra le proposte di parere favorevole sugli atti del Governo in titolo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 132 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 133.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 133 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 134.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 134 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 135.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 135 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *c*), numero 5), viene rappresentato, relativamente alla modalità di riparto del fondo, che la modifica normativa non fa venir meno in alcun modo il controllo del Parlamento sui profili finanziari, in quanto, come peraltro accade oggi, la deliberazione del Governo sulle missioni internazionali deve recare la specifica quantificazione degli oneri per ciascuna missione e deve essere corredata di relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo attualmente non apporta alcuna modifica alla quantificazione degli oneri, limitandosi a riprodurre il riparto del fondo tra le missioni in misura esattamente identica rispetto alla deliberazione del Governo come approvata dal Parlamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quindi si configurerebbe come un atto vincolato, sul quale il controllo sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Parlamento è già stato condotto al momento della precedente approvazione della delibera del Governo sulle missioni internazionali. Sulla base di quanto disposto dal testo originario della legge n. 145 del 2016, il controllo parlamentare sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva una funzione sostanziale di verifica dei profili finanziari, separata rispetto alla verifica sugli indirizzi di politica estera e militare connessi con l'approvazione della deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Con le novelle apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il procedimento è stato modificato, anticipando il controllo sui profili finanziari al momento dell'iniziale deliberazione del Governo sulle missioni internazionali; in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), si ritiene che l'osservazione della Commissione possa essere superata dalla plausibile constatazione che si provvederà, annualmente, con la relativa legge di bilancio, a replicare la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024), che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 2024. Viene inoltre osservato che la predetta norma consente già variazioni pluriennali, purché adottate nell'anno di riferimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, alla luce delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), numero 3), e *c*), numero 5), si richiama l'importanza di salvaguardare la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari competenti, valutando l'attivazione degli opportuni strumenti procedurali, nell'ambito delle prerogative del Parlamento. "

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata.

(997-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in

relazione al testo, che occorre chiedere conferma che dalla formulazione dell'articolo 4-*quinquies* non derivino effetti finanziari negativi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnala che, sull'emendamento 1.2, la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8) e 1.0.103. In relazione alle proposte riferite all'articolo 1-*ter*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in relazione agli emendamenti 1-*ter*.100, 1-*ter*.101, 1-*ter*.102, 1-*ter*.103, 1-*ter*.105, 1-*ter*.106, 1-*ter*.104, 1-*ter*.0.100 e 1-*ter*.0.101. Occorre valutare eventuali effetti finanziari in merito all'emendamento 1-*ter*.107.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma che le modifiche da apportare alle liste elettorali, di cui all'emendamento 2.101, possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 4.0.100 e 4.0.101. In riferimento all'articolo 4-*sexies* occorre che il Governo confermi la non onerosità delle disposizioni contenute nell'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al testo, conferma che dall'articolo 4-*quinquies* non derivano effetti finanziari negativi, formulando quindi un parere non ostativo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, conferma il parere contrario, già reso alla Commissione di merito ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2. Sulle proposte 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8) e 1.0.103, esprime parere contrario, per i profili finanziari, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 1-*ter*, esprime parere contrario, per i profili finanziari, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1-*ter*.100, 1-*ter*.101, 1-*ter*.102, 1-*ter*.103, 1-*ter*.105, 1-*ter*.106, 1-*ter*.104, 1-*ter*.0.100 e 1-*ter*.0.101, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione.

Non ha nulla da osservare sull'emendamento 1-*ter*.107.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere contrario, per i profili finanziari, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.101, in quanto è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il parere è contrario sulle proposte 4.0.100 e 4.0.101, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione.

In riferimento all'articolo 4-*sexies*, esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in ordine al parere formulato dal Governo, esprime rilievi critici in ordine alla disparità di posizione espressa dall'Esecutivo rispetto alle proposte emendative all'esame. In particolare, in ordine all'emendamento 4.105, non segnalato nella relazione istruttoria, chiede che sia chiarita la non onerosità dello stesso, atteso che occorrerebbe una specifica relazione tecnica che certifichi che dall'emendamento non derivino effetti finanziari, considerato che, invece, in modo non lineare rispetto all'emendamento 2.101, lo stesso Governo esprime un parere contrario con il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Nel rilevare una disparità di trattamento nell'espressione dei pareri, che non risulta in linea con le prerogative e i compiti della Commissione bilancio in ordine al vaglio degli effetti finanziari, formula quindi osservazioni critiche sul ricorso all'articolo 81 della Costituzione in via del tutto strumentale da parte del Governo, insistendo per una rivalutazione del parere espresso dall'Esecutivo sulla proposta 2.101, su cui la relazione istruttoria si limitava a chiedere conferma che si potesse procedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare come risulti inaccettabile che sull'emendamento 1.2, già approvato dalla Commissione di merito e ora ripresentato in Assemblea, nonostante le reiterate richieste, e trascorsi dieci giorni dalla sua approvazione, il Governo non abbia

presentato alcuna analisi di stima né alcun elemento di quantificazione. Sottolinea che tale operato da parte dell'Esecutivo delinea un mancato rispetto del principio di leale collaborazione oltre che di equità nelle istruttorie sui profili finanziari. Critica quindi lo svilimento che ciò determina rispetto al ruolo della Commissione bilancio, per l'esame dei profili finanziari delle proposte e dei relativi impatti economici. Evidenzia inoltre come la riforma regolamentare del Senato, che prevede il parere della Commissione bilancio sui soli emendamenti approvati, risulta proprio volta a consentire di focalizzare gli impatti economici delle proposte approvate, per cui invita il Governo ad approfondire, anche con il necessario tempo istruttorio, i profili finanziari per la produzione di una relazione tecnica sull'emendamento in questione. Critica, in particolare, come in assenza di tale approfondimento risulti altresì svilito il lavoro svolto presso la Commissione in sede referente, poiché l'eventuale onerosità andrebbe stimata e quantificata, altrimenti profilandosi un uso strumentale dell'articolo 81 della Costituzione. Anche in ordine all'emendamento 2.101, non si comprende la ragione posta a base del parere contrario espresso dal Governo, ai sensi della richiamata norma costituzionale, mentre occorrerebbe una apposita relazione tecnica per approfondire il profilo della quantificazione e poter vagliare in modo effettivo gli impatti finanziari. Sottolinea, a tale riguardo, come la relazione istruttoria, in ordine alla proposta 2.101, si limitasse ad indicare la necessità di un chiarimento circa la possibilità di agire con le risorse previste a legislazione vigente, mentre l'Esecutivo, nell'espressione del parere, ha fatto un uso strumentale dell'articolo 81 della Costituzione, che svilisce lo stesso esame parlamentare.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), richiamando la quantificazione dei costi connessi al decreto-legge e i contenuti dell'articolo 5 del testo, sottolinea ancora una volta come sarebbe stata necessaria una quantificazione degli effetti finanziari della proposta 1.2 da parte degli uffici della Ragioneria generale dello Stato, considerato peraltro l'ampio numero di giorni che sono decorsi dall'avvenuta approvazione della proposta. A tale riguardo evidenzia come non possa essere addotta la motivazione dell'ingente quantità di istruttorie che interesserebbe il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché vi è un rispetto da garantire all'esame del Parlamento e in particolare agli emendamenti approvati in sede parlamentare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con le valutazioni della senatrice Pirro, osserva più in generale che, nell'esame del provvedimento in titolo, sono stati introdotti argomenti di discutibile pertinenza che avrebbero meritato ben altra discussione, mentre non è stato affrontato in modo compiuto il tema del diritto di voto dei cittadini fuori sede.

Prende comunque atto con rammarico dell'atteggiamento arrogante della maggioranza e del Governo, che in politica, peraltro, non rappresenta una posizione lungimirante.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2, precisa che gli oneri per lo svolgimento delle elezioni sono soggetti a dei limiti di spesa che la norma rinvia a un decreto. Tali limiti sono costruiti in relazione alla tipologia di elezioni da svolgere, e ovviamente l'onere complessivo delle elezioni si potrà sapere solo a fine anno, in base alle tornate elettorali che effettivamente verranno svolte. Come già rappresentato, la copertura dell'emendamento in questione non è assicurata dalle disponibilità del fondo, in relazione ai limiti di spesa previsti, di norma, in base alla tipologia di elezioni da svolgere.

In relazione agli altri emendamenti segnalati dai senatori dell'opposizione, ricorda che il termine di presentazione è scaduto alle 11 di questa mattina e quindi non vi è stato il tempo materiale, per la Ragioneria generale dello Stato, di verificarne gli effetti finanziari.

Alla luce della discussione e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, il presidente CALANDRINI illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8), 1.0.103, 1-ter.100, 1-ter.101, 1-ter.102, 1-ter.103, 1-ter.104, 1-ter.105, 1-ter.106, 1-ter.0.100, 1-ter.0.101, 2.101, 4.0.100 e 4.0.101.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, dopo aver richiamato le peculiarità della copertura finanziaria degli oneri correlati allo svolgimento delle elezioni, riconosciuti anche dalla rappresentante del Governo, ribadisce che sull'emendamento 1.2, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è evidentemente motivato da ragioni di carattere politico, in quanto non vi è stata la volontà di verificarne gli effetti finanziari da parte del Governo, il quale avrebbe avuto tutto il tempo per l'istruttoria tecnica e per l'eventuale correzione della quantificazione. Prende atto poi della mancata risposta, da parte della Sottosegretaria, sulla propria richiesta di chiarimenti in ordine ai profili finanziari dell'emendamento 4.105.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la modifica dell'articolo 40 del Regolamento non configura un obbligo, a carico della Commissione bilancio, di assicurare la copertura *a posteriori* sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, altrimenti verrebbe sostanzialmente vanificato il proprio ruolo di verifica dei profili finanziari.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in dichiarazione di voto, ricorda che la materia elettorale è regolata, dal punto di vista finanziario, da affidamenti di carattere annuale, allo scopo di coprire tutte le emergenze occorrenti nel corso dell'anno. Ciò dimostra che sull'emendamento 1.2 il Governo ha compiuto una scelta di carattere politico, che conferma l'uso strumentale, aleatorio e incoerente del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come emerge dalla disparità di trattamento di emendamenti comparabili.

Nel ribadire, quindi, la richiesta di una diversa valutazione dell'emendamento in questione, annuncia il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 168 del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

168a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e conseguente discussione (ore 10,06)

Approvazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), della proposta di risoluzione n. 5 e dei punti 2, 5 e 6 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2). Reiezione delle premesse e dei punti 1 e 6 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), delle proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 4 e delle premesse e dei punti 1, 3 e 4 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,

onorevole Fitto.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'occasione odierna è utile e importante per svolgere una verifica del lavoro svolto fino a oggi dal Governo nel confronto con la Commissione europea per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si tratta inoltre di un'occasione anche per fare una verifica sulle differenze in corso tra quanto definito con la terza relazione, che era la prima del nostro Governo, e la quarta relazione, così da poter avere dei punti di riferimento e dei parametri e cercare di cogliere gli elementi raggiunti all'interno del percorso portato avanti fino a oggi, ma anche e soprattutto per fare una verifica sugli obiettivi che devono essere ulteriormente raggiunti e che rappresentano l'impegno dei prossimi mesi e anni.

La terza relazione della scorsa estate rappresentava, in sintesi, una fotografia di un quadro molto complesso. Eravamo nel pieno dello stato di revisione e verifica degli obiettivi raggiunti sulla terza rata, avevamo una serie di difficoltà nell'ambito della verifica di questi obiettivi e - anche e soprattutto - eravamo alla vigilia di un tema che ha rappresentato uno degli elementi più importanti del dibattito in corso. Mi riferisco alla verifica della revisione del Piano che, come è noto, era uno dei punti centrali dell'azione programmatica del nostro Governo e che ha rappresentato fino a oggi, per quanto ci riguarda, uno dei risultati più importanti anche rispetto al confronto avviato a livello europeo.

In questo contesto mi piace sottolineare e ripercorrere quello che all'interno della relazione viene individuato e raccontato rispetto al lavoro che si è svolto nel confronto con la Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi delle diverse rate e gli elementi più qualificanti dell'azione collegata alla revisione.

Per quanto riguarda la terza rata, mi piace ricordare come nella fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi fu trovato con la Commissione europea un accordo molto positivo che consentì di spostare uno dei 55 obiettivi della terza rata alla quarta rata e che ci ha consentito, entro il termine previsto, il raggiungimento degli obiettivi e il pagamento della terza rata. Come molti di voi ricorderanno, in quell'occasione ci fu l'intesa che immaginò la soluzione prevista con lo spostamento di uno di questi obiettivi dalla terza alla quarta rata e la riduzione di un importo di 500 milioni di euro sulla terza rata (che quindi diventò pari a 18,5 miliardi di euro). Questo fu l'avvio di una fase nuova dal punto di vista del confronto con la Commissione europea, se è vero come è vero che si decise, in quel contesto, di immaginare un percorso di revisione della quarta rata, ancor prima della revisione complessiva del Piano.

Lo voglio sottolineare perché questo ha rappresentato uno degli elementi di assoluta novità nel rapporto con la Commissione europea e soprattutto, a differenza di quanto è accaduto anche per altri Paesi, l'individuazione di questo percorso rispetto alla quarta rata ci ha consentito di modificare una serie di obiettivi all'interno di questa rata e di raggiungere un secondo importante risultato, che all'interno della relazione viene dettagliato in modo specifico, che ha visto un aumento del numero di obiettivi della quarta rata da ventisette a ventotto e una modifica complessiva degli obiettivi della quarta rata fino a undici obiettivi. Questo ha consentito la risistemazione dell'importo della rata, che ha visto un aumento dai 16 ai 16,5 miliardi poi incassati, e ha consentito al nostro Paese di incassare le risorse relative sia, come ho detto, alla terza, sia alla quarta rata.

Pertanto, entro il 31 dicembre dello scorso anno, non solo il Governo ha ottenuto questi due importanti risultati, ma questo ha comportato anche la possibilità di incassare 35 miliardi complessivi che, insieme alle risorse precedentemente ricevute, hanno portato il nostro Paese ad avere un importo di risorse incassate pari a 102 miliardi di euro.

Nell'ambito della relazione che è stata consegnata alle Camere, troverete la definizione dettagliata degli aspetti, degli obiettivi, delle modifiche che hanno accompagnato questo percorso e anche e soprattutto delle ragioni propedeutiche rispetto alla quarta rata, che ci hanno consentito di avviare la fase della revisione. Anche qui, dico senza alcun intento polemico che c'è un prima e c'è un dopo. C'è stato un dibattito che ha creato molte polemiche sull'ipotesi che il Governo aveva individuato di revisionare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, una revisione decisiva e fondamentale perché poggiava su due elementi di fondo. Il primo è relativo ai dati oggettivi, determinatisi dopo una vicenda

che è ancora in corso e che in quella fase cambiò complessivamente gli obiettivi e le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè l'invasione dell'Ucraina, con il conseguente aumento del costo delle materie prime. Il secondo è la gravissima crisi energetica che portò in quella circostanza la Commissione europea a individuare soluzioni come, per esempio, quelle relative ad un nuovo importante regolamento, il REPowerEU, che avviava la fase di intervento da parte della Commissione europea rispetto alla necessità di adeguare i Piani nazionali di ripresa e resilienza dei Paesi membri con l'obiettivo di integrare e di evidenziare le soluzioni per una risposta a questa grave crisi energetica.

Il nostro Governo aveva da sempre sostenuto questa tesi, colse e in quella circostanza ha colto l'opportunità non solamente per un dato oggettivo, ma anche per intervenire su alcune altre questioni che sono altrettanto oggettive dal punto di vista del raggiungimento del risultato e sulle difficoltà che emergevano in modo molto chiaro all'interno del Piano. Il riferimento è a una serie di progetti che erano stati inseriti all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che mai avrebbero potuto essere rendicontati o spesi nei termini previsti dal Piano.

Voglio cogliere l'occasione di questa relazione perché sono passati molti mesi, anche con tantissime polemiche su questo, per chiarire che il Governo non ha defanziato dei progetti, come è stato detto più volte, per scelta. Il Governo ha fatto un'analisi dettagliata nel confronto con la Commissione europea, dalla quale sono emersi alcuni elementi. Il primo è relativo ai cosiddetti progetti in essere, quasi 68 miliardi di euro di progetti che erano precedenti al Piano e che, quindi, non avevano nessuno dei requisiti che avrebbero consentito di rendicontarli all'interno del PNRR e soprattutto erano progetti che, non essendo adeguati ai nuovi scenari, avrebbero certamente bucato la data di giugno 2026, che, lo vorrei ricordare, in tutte le nostre riflessioni è la data dalla quale non si può prescindere perché è la data entro la quale il Piano deve completare i suoi interventi. In questo contesto, è importante sottolineare il lavoro che è stato messo in campo, perché su una parte importante di questi progetti il Governo ha compiuto una scelta molto forte e molto coraggiosa, che è quella di individuare una serie di progetti e spostarli fuori dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prendendo l'impegno di finanziarli comunque con altre risorse.

Questa scelta che abbiamo fatto di mettere fuori dal Piano tali progetti era obbligata rispetto ad una serie di situazioni alle quali ho fatto riferimento. In questo caso, anche se l'ho già fatto in altre circostanze, desidero sottolineare (dato che è ancora oggetto di discussione), che il tema degli interventi relativi alle opere piccole e medie rappresenta in modo molto chiaro il senso del lavoro che abbiamo fatto: mi riferisco a una misura di sei miliardi di euro che prevedeva circa un miliardo di euro per interventi sulla viabilità. È noto a tutti che non era assolutamente possibile rendicontare tali interventi all'interno del Piano per scelte oggettive che la Commissione europea aveva ritenuto di fare prima dell'approvazione di tutti i piani di intervento per una sua strategia, giusta o sbagliata che sia, e questo è un dato di fatto oggettivo.

In secondo luogo, vanno considerati i restanti cinque miliardi, al di là del merito della valutazione, perché il 75 per cento di questi progetti - lo voglio ricordare perché è importante sottolinearlo - era sotto i 100.000 euro di finanziamento. Non si tratta di aprire una discussione sulla necessità o meno di questi progetti, ma di prendere atto del fatto che essi non avrebbero mai potuto essere rendicontati all'interno del Piano. Sicuramente occorrerà anche aprire una riflessione sull'opportunità, la validità, la valenza e la logica con la quale questi progetti potevano essere inseriti in un piano strategico come il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In questo contesto abbiamo messo in campo la strategia di individuare tali progetti e di spostarli fuori dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel decreto-legge n. 19 del 2024, che è incardinato in discussione alla Camera e che sarà oggetto di conversione nei prossimi giorni, all'articolo 1 abbiamo previsto la copertura finanziaria di tutti gli interventi che sono stati defanziati. Anche in questo caso vi chiedo di consentirmi un chiarimento: noi non dobbiamo giustificare o inseguire la motivazione per la copertura finanziaria. Il Governo ha fatto un lavoro molto positivo ed importante che anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ha riconosciuto, con dichiarazioni chiare che sono state fatte nei giorni scorsi, mantenendo un impegno molto gravoso che avevamo assunto per coprire gli interventi fuoriusciti dal PNRR. Noi non dobbiamo quindi inseguire una nostra

responsabilità.

Non vorrei invertire il ragionamento, ma noi abbiamo assunto un onere rispetto a questioni che riguardavano errori oggettivi previsti all'interno del PNRR; abbiamo quindi attuato delle modifiche trovando una soluzione per questi progetti e creando le condizioni, con la revisione del Piano, per recuperare le risorse necessarie a far sì che - ed è un'altra parte importante della relazione che è stata consegnata al Parlamento - potesse nascere il capitolo aggiuntivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè quello dedicato a REPowerEU. Tale capitolo è molto rilevante, sia per le ragioni e gli obiettivi che la Commissione europea aveva indicato, ma anche e soprattutto perché è un dato di fatto oggettivo che il nostro Paese, nell'ambito dell'aumento spropositato del costo dell'energia, si è trovato in una situazione complessa, per la quale anche e soprattutto l'Italia avrebbe dovuto dare una risposta di merito. Non è un caso che all'interno del capitolo REPowerEU siano state fatte delle scelte molto concrete e lungimiranti rispetto al mutato scenario, se è vero come è vero che il Governo ha inserito nell'ambito di questa modifica una cifra pari a oltre sei miliardi di euro per la transizione energetica del sistema delle imprese e lo ha fatto con una serie di norme di indirizzo inserite all'interno del decreto-legge n. 19 del 2024, in via di conversione, che dà attuazione a tutte le modifiche inserite nell'ambito della revisione, oltre ad aver inserito risorse importanti sulle infrastrutture energetiche strategiche del Paese e una serie di scelte nell'ambito della revisione del Piano su settori strategici.

Mi piace infatti sottolineare, come in questi giorni il presidente Meloni ha ricordato più volte, che per esempio aver aumentato la dotazione finanziaria del PNRR nell'ambito del settore agricolo, con interventi concreti pari circa 3 miliardi di euro, non sulla spinta dei trattori in piazza che polemizzavano col Governo, ma per una scelta precedente che è stata compiuta a dicembre dello scorso anno nell'ambito di questa revisione, dà l'idea della visione e della lungimiranza nell'ambito della revisione del Piano e anche degli obiettivi che il Governo ha messo in campo rispetto all'attuazione di questo tipo di intervento.

Penso che questo sia uno dei risultati più importanti nell'ambito della revisione, anche per la valutazione che è stata fatta a livello europeo e per la dimensione del Piano, perché a me piace sottolineare, come elemento molto importante da non dimenticare, che nel confronto con gli altri Paesi, il nostro Paese emerge con *performance* molto positive. Non ce lo diciamo da soli, ma emerge in modo molto chiaro dal rapporto che la Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi sugli obiettivi di medio termine, in cui indica l'Italia come il Paese con la migliore *performance* tra tutti gli Stati membri. È un dato oggettivo che, fino a prova contraria, rappresenta un riconoscimento positivo di un metodo di lavoro.

Mi piace però anche sottolineare il fatto che il paragone tra il nostro Paese e gli altri non è scontato, perché il nostro è il Paese con il più grande Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché l'Italia decise, insieme solo alla Grecia e alla Romania, di prendere per intero la quota a debito di 122 miliardi di euro. Mi sembra che questo rappresenti un elemento di riflessione, che ci responsabilizza ancora di più e che dà il senso della revisione del Piano con l'obiettivo chiaro di puntare al miglioramento della qualità della spesa, per intercettare la crescita e creare le condizioni per poter dare una risposta anche sul fronte del rientro del debito. Infatti, a fronte di 194 miliardi di euro complessivi del Piano, dobbiamo ricordare che 122 sono a debito e che in questo contesto la revisione - elemento che nella relazione viene evidenziato - ha comportato un aumento di circa tre miliardi di euro sul fondo perduto collegato alla quota di Emission trading scheme (ETS) assegnata al nostro Paese.

Un altro elemento molto importante che nella relazione semestrale emerge e che penso sia doveroso sottolineare in modo ancora più specifico è quello collegato non solamente agli investimenti, che rappresentano uno degli obiettivi più importanti, se è vero come è vero che il nostro Paese passa da 134 a 150 investimenti con la revisione, ma quello collegato alle riforme. Anche su questo si è fatta spesso una polemica nel dibattito politico, ma le riforme che erano inserite all'interno del PNRR erano 59. Queste 59 riforme sono state non solo confermate, ma in molti casi integrate e rafforzate con degli obiettivi specifici.

A questo va aggiunto che per scelta del Governo abbiamo messo in campo un aumento del numero delle riforme, perché la revisione ha comportato sette nuove riforme. Mi piace citarle perché sono sette

riforme importanti che implementano l'azione e gli obiettivi del Piano, ma soprattutto sono collegate ad alcuni ambiti molto rilevanti e cinque sono collegate al REPowerEU. All'interno di queste riforme ne voglio citare due in modo particolare, perché sono molto importanti: la prima è il testo unico sulle rinnovabili, che dà coerenza anche agli obiettivi che mettiamo in campo sul fronte degli investimenti nell'ambito della politica energetica del nostro Paese e dell'efficientamento energetico. La seconda è quella delle competenze, perché è inimmaginabile pensare di poter avviare una fase di investimenti così rilevante senza mettere in campo un quadro di investimenti sul fronte delle riforme accompagnandole con le competenze. Questo riguarda le grandi transizioni, in modo particolare la transizione verde sul fronte dell'efficientamento energetico.

Voglio citare altre due importanti riforme: la prima è quella del sistema degli incentivi, per evitare le sovrapposizioni e creare le condizioni per un coordinamento e una visione comune. Un'altra riforma molto importante sulla quale stiamo lavorando in questi giorni, perché la nuova *milestone* prevede l'obiettivo dell'approvazione di un provvedimento legislativo entro fine marzo (quindi stiamo lavorando su questo in un gruppo di lavoro con le Regioni), è quella della politica di coesione. Questo è un altro elemento molto importante, che non rappresenta una scelta del Governo contro qualcuno: basta leggere l'ottavo rapporto sulla coesione della Commissione europea per capire quali sono i livelli di clamorosa criticità nella qualità, nelle modalità e nell'efficacia della spesa delle risorse europee della coesione. In questo contesto abbiamo messo in campo un'azione che punta a creare le condizioni perché ci sia un raccordo tra le diverse fonti di finanziamento, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (risorse nazionali), il Fondo di coesione (risorse europee) e il Piano nazionale di ripresa e residenza.

La riforma punta però in modo molto chiaro a stabilire anche una metodologia sul fronte e sul terreno della *governance* per mettere in campo una *governance* che si avvicini agli obiettivi e alle modalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè *target* e *milestone*, ragionare e lavorare sapendo che bisogna raggiungere un obiettivo, sapendo che in assenza del raggiungimento di quell'obiettivo, non c'è la conseguente erogazione del finanziamento. Se questo è vero, come è vero, per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza con modalità che stanno comportando risultati oggettivi, è ancor più vero per quanto riguarda la politica della coesione, in cui, come affermato dalla Commissione europea, i dati e le *performance* non rappresentano certamente dei risultati positivi, per usare un eufemismo.

In questo contesto mi piace richiamare tre aspetti molto importanti che nella relazione sono evidenziati e che hanno rappresentato i punti di forza del lavoro che è stato portato avanti in questo periodo. Il primo è la collaborazione con la Commissione europea. Voglio sottolinearlo perché abbiamo creato le condizioni per un livello di collaborazione molto positivo con la Commissione europea, che ha portato ai risultati che sono stati indicati nel percorso che ci ha condotto al raggiungimento degli obiettivi e al pagamento della terza e della quarta rata e anche ad un altro aspetto molto importante. Abbiamo infatti raggiunto e presentato, primi in Europa, la richiesta di pagamento della quinta rata nell'ambito delle previsioni dei 52 obiettivi in essa contenuti, che abbiamo fatto entro dicembre dello scorso anno. Questo ci porterà ora, e vi stiamo lavorando, alla definizione della verifica con la Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e all'erogazione, alla conclusione di questo percorso, della quinta rata, per un importo pari a 10,6 miliardi di euro.

Abbiamo messo in campo lo stesso lavoro nell'ambito del 2024, con la prima cabina di regia che si è riunita con l'obiettivo di pianificare il lavoro comune per quanto riguarda la sesta e la settimana rata, che sono i due obiettivi previsti per l'anno in corso.

Mi piace sottolineare come la collaborazione con la Commissione europea sia stata sostanzialmente un punto essenziale anche rispetto alla nuova *governance*. Lo voglio dire perché ci sono state molte dichiarazioni e molte polemiche sul modello di *governance* che il Governo decise di assumere ad inizio legislatura. Cosa abbiamo fatto con la *governance*? Non abbiamo stravolto nulla. Abbiamo esattamente predisposto un modello di *governance* analogo a quello della Commissione europea. Se è vero, come è vero, che la Commissione europea ha una *task force* presso la sua Presidenza, che si raccorda con tutte le direzioni generali per verificare l'attuazione e la capacità o meno degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi, noi abbiamo predisposto un meccanismo analogo con una struttura

di missione presso Palazzo Chigi. Tale struttura non accentra nulla, ma serve a semplificare il lavoro, in perfetta sintonia con tutti gli enti attuatori, beneficiari dei finanziamenti, a partire da tutte le amministrazioni centrali che, come noto, sono organizzate con le unità di missione dedicate all'interno del proprio Ministero e con tutto il sistema delle autonomie locali, con le Regioni e gli altri enti attuatori. Tutto ciò al fine di mettere in campo un meccanismo che ha comportato degli effetti che rivendichiamo, perché hanno rappresentato e rappresentano risultati oggettivamente positivi per il nostro Paese, ancor prima che per un Governo o una parte politica. Questo è il tema sul quale voglio soffermarmi per cogliere il secondo elemento importante che ha rappresentato uno schema molto positivo di lavoro comune in questo periodo.

All'interno della *governance* noi abbiamo previsto e rafforzato molto il ruolo della cabina di regia. Troverete all'interno della relazione i richiami specifici sul punto. Abbiamo previsto numerose riunioni con essa, successive alle decisioni, ma nella maggior parte dei casi ad esse precedenti. Facendo un esempio di questi giorni, anche rispetto al decreto-legge n. 19, sull'attuazione del PNRR, con tutte le organizzazioni di categoria e le parti sociali abbiamo avuto un confronto preventivo, ascoltando precedentemente i suggerimenti. Anche le audizioni di questi giorni confermano questo lavoro molto positivo. La cabina di regia ha rappresentato e rappresenta un momento e un modello di lavoro molto positivo per rafforzare e anche per cogliere le criticità e correggerle in corso. È evidente infatti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è uno strumento che può essere statico e che vede l'approvazione di un provvedimento.

Noi ci rivedremo spesso, non solamente per le relazioni semestrali e per gli aggiornamenti, ma molto probabilmente per un aggiornamento complessivo. Questo perché un piano di tale rilevanza ha bisogno di un adeguamento costante in funzione di dati oggettivi, come ho fatto in riferimento alla grave crisi energetica, ma anche in base alle esigenze di adeguamento degli interventi finalizzati all'interno dei singoli programmi, soprattutto per la scelta che il Governo ha fatto, all'inizio della legislatura, di mettere in campo in modo coordinato le diverse fonti di finanziamento, e quindi il Fondo per lo sviluppo e la coesione del PNRR, che, nelle raccomandazioni di luglio, la Commissione europea ha indicato come una priorità agli Stati membri. A me fa piacere sottolineare che questa raccomandazione che la Commissione europea ha fatto nello scorso luglio il Governo Meloni avesse deciso di attuarla preventivamente, essendo per noi il raccordo delle diverse fonti di finanziamento un obiettivo fondamentale.

Questo è un aspetto molto importante, che ci porta alla valutazione del lavoro fatto rispetto al ruolo della cabina di regia, che ha rappresentato uno strumento importante e che sicuramente, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, sarà molto rilevante. Anche all'interno del decreto-legge n. 19, infatti, abbiamo avuto modo di cogliere suggerimenti opportuni da parte del mondo delle categorie produttive e delle parti sociali e, all'interno del provvedimento, abbiamo ritrovato questi suggerimenti, così da migliorare la qualità e l'efficienza della messa a terra dei progetti.

Infine, penso sia importante fare due ulteriori riflessioni. La prima è collegata al tema del confronto con gli altri Paesi, al quale facevo riferimento poco fa. Dal rapporto di medio termine che la Commissione europea ha presentato emerge, come fatto positivo, che l'Italia è indicata come il Paese che ha raggiunto 178 *target* e *milestone* sui 527 complessivi.

Voglio qui sottolineare che tale rapporto di medio termine non è un rapporto interno della Commissione europea, ma è affidato dalla Commissione europea all'esterno. Ricevere un giudizio positivo e lusinghiero in questo senso per noi non è solamente una presa d'atto positiva, ma è uno stimolo a proseguire in questa direzione. È la conferma che il lavoro che si è messo in campo fino ad oggi è positivo. Non è sufficiente, c'è da fare ancora molto e c'è da lavorare molto, ma c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare, che evidenzia il miglioramento e il cambiamento di approccio e di *sentiment* intorno al PNRR italiano. Mi riferisco alla relazione della Corte dei conti dei giorni scorsi, dalla quale emerge in modo molto chiaro un elemento di grande novità. (*Applausi*).

È vero che abbiamo discusso per mesi della precedente relazione della Corte dei conti, ma con una omissione molto particolare, perché quella relazione si riferiva al primo semestre del 2023 e prendeva come riferimento i dati del febbraio 2023. Abbiamo aperto un dibattito su quella relazione, come se vi

fosse una responsabilità da parte del Governo, laddove oggi, dalla relazione presentata nei giorni scorsi da parte della Corte dei conti, che va letta per intero e bene, emerge in modo molto chiaro un sostanziale apprezzamento.

Inoltre, il raggiungimento dei *target* degli obiettivi all'interno del Piano viene riconosciuto in modo molto chiaro e si indica, sia nella parte conclusiva della relazione semestrale, ma anche nelle mie comunicazioni questa mattina, la parte relativa alla spesa. Anche in questo ambito, non possiamo ragionare in ottica di spesa del PNRR come se ci fossero condizioni differenti rispetto al progresso.

Facciamo una valutazione e una premessa di carattere generale: la spesa relativa ai primi due anni del Piano è stata pari a 24 miliardi di euro. La spesa del 2023 è stata superiore a 21 miliardi di euro. Mettiamo insieme questo dato e, siccome si è aperto un dibattito su cosa c'è all'interno della spesa, facciamo rispetto al 2021, al 2022 e al 2023. E facciamo poi un'altra considerazione molto importante e rilevante: all'interno della spesa vi sono due fattori molto rilevanti ed importanti.

Il primo è quello collegato al fatto che, con il decreto-legge n. 19, poniamo un rimedio importante in questo senso. Molti degli interventi che sono stati attivati non vengono caricati rapidamente o contestualmente all'interno della piattaforma ReGis.

È quindi verosimile pensare che, a fronte degli oltre 45 miliardi di euro di spesa, ci siano molti interventi che non sono conteggiati in tale cifra. Quanto previsto all'interno dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del corrente anno, cioè la responsabilizzazione collegata al rispetto dei termini e alla necessità di caricare i dati, migliorerà notevolmente da qui a breve quella spesa.

La seconda considerazione, molto importante, è collegata alle modalità di spesa. Se è vero che nei primi anni le spese erano individuate per obiettivi molto collegati a ciò che rappresentava un passaggio tra l'esperienza di Governo, i progetti in essere e ciò che era previsto all'interno del Piano, oggi invece andiamo su una spesa vera. Essa ha le sue complessità, non c'è dubbio, però è anche verosimile sottolineare un dato molto importante e rilevante che ci porta a dire che, nell'ambito della spesa del PNRR, ad esempio molti degli interventi infrastrutturali, soprattutto medi e grandi, hanno completato la fase di progettazione e di gara e inizieranno ad avviare una fase di spesa che sarà sicuramente maggiore rispetto a quanto previsto. È quindi evidente che in questo contesto è importante leggere anche il rapporto a livello europeo sul livello di avanzamento della spesa di tutti gli Stati membri. Da tale livello si possono infatti trarre utili spunti di valutazione anche rispetto alla valorizzazione del dato di spesa del nostro Paese.

Detto questo, sottolineo che il decreto-legge n. 19 e la revisione del Piano puntano ad una forte accelerazione della spesa. Basti pensare alle risorse che abbiamo previsto sul fronte della revisione del Piano - oltre 12 miliardi di euro inseriti per il sistema delle imprese - o agli automatismi previsti, cioè il credito d'imposta nell'ambito della revisione e le misure sui contratti di filiera nel campo dell'agricoltura. Quella non solo sarà una spesa più veloce, ma sarà più efficace e inciderà positivamente sulla crescita del nostro Paese, sui dati economici e nell'accompagnamento della ripresa. Dobbiamo tener conto sempre di una scelta, ossia di aver utilizzato al cento per cento la quota a debito del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per poter rientrare, la qualità della spesa e la crescita sono elementi fondamentali.

In questo contesto abbiamo previsto all'interno della relazione semestrale una specifica valutazione di tutto ciò che è accaduto fino al momento dell'approvazione del decreto-legge n. 19. È chiaro che la parte relativa a tale decreto, quindi alla copertura degli interventi usciti dal PNRR e a tutte le norme previste all'interno di questo decreto sul fronte dell'accelerazione della spesa, non è inserita all'interno della relazione semestrale, perché detto decreto è stato approvato successivamente alla predisposizione della relazione semestrale. È evidente che siamo in giornate nelle quali i due temi saranno inevitabilmente collegati: domani mattina sarò alla Camera per riferire anche in quella sede sulla relazione semestrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e domani pomeriggio inizierà l'*iter* approvativo in Commissione bilancio alla Camera del decreto-legge di attuazione delle modifiche e della revisione del Piano.

Mi piace sottolineare un elemento importante. Per la predisposizione di questo decreto-legge abbiamo lavorato per individuare norme che venissero condivise non solamente con i principali attori e

protagonisti del sistema istituzionale, sociale e imprenditoriale del nostro Paese. Abbiamo infatti svolto anche un lavoro preliminare di confronto con la Commissione europea. Voglio sottolinearlo anche in questa sede, perché ha rappresentato e rappresenta un metodo di lavoro che ci ha consentito fino ad oggi di raggiungere questi risultati e sono convinto che possa essere un metodo molto importante e positivo anche per gli obiettivi successivi.

In questo contesto penso che sia importante valorizzare i risultati raggiunti, che sono oggettivi; non adagiarsi su questi risultati; tenere molto alto il livello di tensione nella fase di attuazione del Piano; individuare con chiarezza gli obiettivi per tempo; lavorare non inseguendo il singolo obiettivo della singola rata a qualche giorno dalla scadenza, ma programmando per tempo. È quello che stiamo mettendo in campo sapendo che gli obiettivi complessivi, il raggiungimento della spesa e soprattutto la fase collegata alle riforme possono rappresentare per il nostro Paese, ancor prima che per il nostro Governo, una prospettiva sulla quale dobbiamo iniziare a interrogarci.

Un altro elemento che inizia ad emergere, che abbiamo più volte sottolineato e che dev'essere oggetto del dibattito in atto sul PNRR, è che molte misure e molti investimenti sono stati previsti all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non hanno un dopo. È importante sottolinearlo, perché è fondamentale avere esattamente lo stesso approccio che abbiamo avuto per la correzione e la revisione del Piano e per la soluzione per il finanziamento degli interventi usciti dal Piano, anche rispetto a una serie di riforme e misure che hanno previsto la copertura finanziaria con le risorse del PNRR fino a giugno 2026. Questo vale per settori fondamentali, dalla giustizia alla sanità - per fare due esempi particolari - sui quali è necessario che questo Parlamento, oltre a questo Governo, partendo da una riflessione originaria, cioè da quando sono stati inseriti questi obiettivi, individui le soluzioni per dare stabilità e quindi rendere efficace il percorso di riforme e di investimenti che stiamo portando avanti.

Su questo mi auguro che il dibattito possa essere costruttivo e che vi si possano cogliere elementi e sollecitazioni positivi, affinché tale lavoro possa continuare ad essere positivo per il nostro Paese.

Concludo questo mio intervento introduttivo con una considerazione che ho fatto più volte e che mi piace sottolineare: il PNRR italiano non è solamente il più grande PNRR d'Europa, ma è anche la grande scommessa del Next generation EU. Se è vero, come lo è, che un PNRR così grande e così complesso ha l'obiettivo di dare una risposta all'attuazione del Next generation EU, vi è interesse analogo e fondamentale da parte della Commissione europea, perché la riuscita del PNRR italiano è la riuscita del Next generation EU e quindi di un modello di finanziamento sul quale nei prossimi mesi e anni si giocherà molto della prospettiva europea.

In questo contesto, è molto importante cogliere però anche gli elementi di valutazione nazionali. Si sottolinea il fatto che ci sono 122 miliardi di euro a debito, cioè la quota totale del PNRR, e che al momento solo sette Paesi (tre inizialmente, gli altri a ridosso del REPowerEU) hanno individuato forme di finanziamento aggiuntivo con l'indebitamento: questo è un tema di riflessione - e non di polemica - sul fatto che, in un Paese come il nostro, in cui il debito pubblico grava con quelle dimensioni, la scelta complessiva di utilizzare al cento per cento quella modalità di finanziamento impone, più che di fare polemiche, di esercitare grande oculatezza. Lo dico perché magari altri Paesi hanno fatto scelte completamente diverse e, più che convincerci che noi siamo stati più bravi di tutti, cerchiamo di interrogarci sul perché, per esempio, tutti gli altri Paesi non abbiano utilizzato questo strumento con tali modalità. Apriamo una riflessione serena, per cercare di capire come sia necessario il lavoro che abbiamo messo in campo per migliorare la qualità della spesa, tenendo a mente sempre la rilevanza e l'importanza di quella quota di debito.

Queste sono le condizioni sulle quali noi stiamo lavorando. Questi sono i temi che hanno visto l'impegno da parte del Governo; un impegno non semplice, ma che sono convinto abbia portato risultati molto importanti; un impegno al quale mi auguro che anche il dibattito odierno in questo Parlamento possa offrire spunti utili e positivi per migliorare ancora di più il nostro lavoro. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore

«Cristoforo Colombo» di Sanremo, in provincia di Imperia, e i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Mandalisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ore 10,44)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, appare ormai del tutto incontrovertibile come, malgrado quanto afferma la relazione del Ministro, questo Governo sia inadeguato. Ogni giorno leggiamo dati e notizie, anche da fonti accreditate, che certificano questo fallimento e, nonostante tutto, il Governo continua a fare solo propaganda, mentre la realtà parla di ritardi, buchi e continui rinvii.

Recentemente anche la Corte dei conti, a proposito dell'attuazione del PNRR, signor Ministro, parla di irregolarità nell'uso delle risorse, nella percezione dei contributi e soprattutto di ritardi legati alla burocrazia, ma forse le è sfuggito.

Dopo i tagli drammatici ai progetti per i Comuni, gli asili e la sanità, state insabbiando anche l'attuazione dei progetti ancora in essere.

È notizia recente il grido di allarme lanciato dalle Regioni - unanime, al di là dell'appartenenza politica - perché a rischio ci sono i nostri ospedali. La Commissione salute della Conferenza delle Regioni ha chiesto un incontro urgente al ministro della salute Schillaci contro il taglio di 1,2 miliardi di fondi del PNRR relativi prevalentemente a opere per la sicurezza delle nostre strutture ospedaliere. *(Applausi)*. È un taglio definito inaccettabile. Gli assessori regionali sostengono - e li cito - che è surreale che dal PNRR che nasce dalla pandemia vengano tolti soldi alla sanità.

Da settimane leggiamo di un nuovo decreto per accelerare la spesa delle risorse del Piano che non riesce a vedere la luce per incapacità e tensioni interne alla maggioranza. A causa di questo, l'Italia rischia di non riuscire ad attuare progetti già previsti per migliorare servizi essenziali come istruzione, sanità, trasporti e riqualificazione urbana.

Sono mesi che i Comuni e gli enti locali attendono risposte precise, ad esempio sui 10 miliardi cancellati nell'ultima rimodulazione, mentre continuiamo a verificare dati sull'attuazione del PNRR davvero preoccupanti, che dimostrano come il Governo, fino a oggi, sia stato del tutto inadeguato al riguardo. Il 75 per cento delle opere monitorate dalla piattaforma ReGis registra un ritardo e solo il 7,4 per cento dei fondi del Piano previsti per il 2023 è stato correttamente utilizzato (sono dati Openpolis). Più va avanti la fase di messa a terra del *recovery*, più emergono lacune e incompetenze di questa destra che è capace di scaricare responsabilità sugli enti locali, peraltro sotto organico e senza le energie che servirebbero. *(Applausi)*.

Per colpa del Governo - lo dico molto convintamente, Ministro - l'Italia rischia di mancare un'occasione storica. Mostrate continuamente quasi una sorta d'insofferenza antieuropeista alla gestione e all'attuazione del Piano. Ministro Fitto, glielo voglio ricordare sommessamente e in sintesi: oggi l'Italia ha a disposizione le risorse del Next generation EU non per meriti vostri. Avete creato un clima politico di sfiducia e tensione passando mesi non ad attuare il Piano, ma ad annunciare di volerlo cambiare, paralizzando così tante amministrazioni nazionali e locali. A questo caos politico avete aggiunto errori tecnici che hanno paralizzato l'attuazione, presi dall'ossessione dell'accentramento dei poteri e per lo smantellamento dei controlli esterni. Avete perso più tempo a centralizzare le gestioni delle riforme che ad accelerare la spesa delle risorse stesse e le conseguenze sono evidenti.

L'esame della quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano non può certamente ritenersi concluso con le sue conclusioni di oggi, Ministro. Serve che il Governo e la maggioranza - e più nello specifico i Presidenti delle Commissioni affari europei e bilancio - prendano l'impegno - e glielo abbiamo chiesto - affinché venga assicurato un esame approfondito della quarta relazione accompagnato da un'ampia disponibilità da parte di tutti i Ministeri coinvolti a rendere informative e chiarimenti. E, soprattutto, serve che alla fine del percorso in Commissione si possa addivenire

all'espressione di un atto di indirizzo frutto di un approfondimento serio e rigoroso, che può avvenire solo a valle dell'esame della quarta relazione e non a monte, come si pretende di fare tramite la comunicazione del Ministro in Aula. (*Applausi*). Serve che gli esiti del lavoro delle stesse Commissioni siano sottoposti all'attenzione dell'Assemblea per dare spazio a un dibattito il più ampio e partecipato possibile, che dovrebbe interessare tutto il Parlamento.

Questo vi chiediamo e questo era il percorso che era stato immaginato sin dalla fase di predisposizione del Piano, che è continuamente delegittimato. Se andiamo a vedere gli atti d'indirizzo presentati dai parlamentari di Fratelli d'Italia quando sedevano ai banchi dell'opposizione durante i Governi Conte II, prima, e Draghi, dopo, è paradossale notare come abbiano chiesto un sempre maggiore impegno da parte del Governo nel coinvolgere il Parlamento, che pure veniva già diffusamente coinvolto. Lo dimostrano le norme che tanto nel decreto *governance*, quanto nella legge di delegazione europea, prevedemmo a tutela del ruolo del Parlamento, che l'opposizione dell'epoca giudicava evidentemente non sufficienti e delle quali oggi nessuna viene effettivamente garantita.

Questo chiediamo al Governo a partire dalla nostra risoluzione: un impegno affinché le prerogative del Parlamento siano pienamente ed effettivamente prese in considerazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, collega.

ROJC (*PD-IDP*). Voi avete il dovere non solo politico, ma anche giuridico di condividere pienamente con il Parlamento l'ipotesi di revisione del Piano, ancor prima di approvarlo in cabina di regia, e di confrontarvi con il Parlamento per decidere quali progetti cancellare, quali mantenere e quali aggiungere, semmai anche facendo una valutazione di impatto su di essi.

Concludo, signor Ministro, ribadendo con forza la convinzione che il PNRR sia non proprietà privata di una parte politica o di un Esecutivo, ma patrimonio dell'intero Paese. Quando lo sarà anche per tutta la destra, allora avremo compiuto finalmente quel passo significativo nell'interesse esclusivo dell'Italia e dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terzi di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito di quanto ci ha esposto il ministro Fitto, mi preme sottolineare che lo abbiamo ascoltato, da questa parte dell'Aula, con estrema attenzione, grandissimo apprezzamento e ammirazione per la messe di dettagli e di importanti considerazioni che ci ha fornito. Tengo soprattutto a evidenziare il nuovo e fondamentale rapporto che con questo Governo si è instaurato con l'Europa e con la realtà globale: questo è un Governo che lavora in Europa e per l'Europa, ed è l'elemento centrale della relazione del ministro Fitto, che ringrazio veramente in modo profondo anche per la sua partecipazione, anche attraverso il sottosegretario Siracusano, a tutti i lavori della Commissione e per la disponibilità a fornire sempre nuovi elementi con la sua *task force* ai lavori in Commissione e in quest'Aula.

Le mie espressioni sono ancora più rimarcate, doverose e sentite dopo l'intervento che ho appena ascoltato da parte di un'autorevole senatrice del Partito Democratico, nei cui confronti - la senatrice Rojc lo sa perfettamente - nutro una sincera stima e un'amicizia personale. Mi sembra però che il discorso che abbiamo sentito avrebbe forse potuto essere pronunciato dall'opposizione un anno e mezzo fa, santo cielo. È completamente datato e anche un anno e mezzo fa avrebbe peccato di tutti i pregiudizi e le preclusioni ideologiche che abbiamo vissuto, con i quali abbiamo dovuto convivere e nei confronti dei quali continuiamo ad avere un dialogo sereno anche verso l'opposizione. Questo è il senso.

Il Senato è oggi chiamato a esprimersi, signor Ministro, sulle relazioni del Governo e quindi sulla proposta di risoluzione di maggioranza relativa allo stato di avanzamento del PNRR. Il presidente Giorgia Meloni, nella premessa alla relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ha detto: «È un lavoro di squadra, che sarebbe impossibile senza la capacità, la determinazione e la competenza dei tantissimi servitori dello Stato che ogni giorno fanno il loro dovere nelle amministrazioni centrali e negli enti locali. (...). Senza di loro il Governo non avrebbe potuto raggiungere i risultati che ha ottenuto».

Signor Ministro, signor Presidente, sono passati quasi due anni da quando il PNRR è stato approvato. Diciassette mesi sono trascorsi dall'avvio di un'azione del Governo Meloni che ha indicato ai

primissimi posti delle sue priorità quella di lavorare in Europa - come dicevo - nell'interesse della Nazione, per il progresso, il benessere, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini italiani. Nell'ottobre del 2023 questa difficilissima sfida, che è certamente definibile come epocale per uno Stato membro dell'Unione come il nostro, con un *record* non proprio smagliante nella gestione dei fondi comunitari, appariva a molti, dentro e fuori dai confini nazionali, come una sorta di missione impossibile a causa dell'asserita impreparazione del nuovo Governo, delle sue inadeguatezze, dei suoi rapporti inevitabilmente infelici con l'Europa, delle sue sbagliate impostazioni e delle sue divisioni di metodo e di volontà politica.

Tutto il catastrofismo che sentiamo ancora oggi in quest'Aula si è rivelato assurdo e sbagliato nei fatti, per quello che abbiamo sentito da lei, ma anche per quello che constatiamo nei nostri rapporti. Noi, infatti, non siamo chiusi in un *bunker*, ma abbiamo rapporti continui col mondo esterno, con gli altri Parlamenti e con i Governi, e registriamo esattamente da altri osservatori stranieri le cose che il signor Ministro ci ha detto. Non erano, quindi, questi catastrofismi che ci preoccupavano, perché anche per osservatori imparziali il PNRR rappresentava una terra incognita, dopo il Covid e la criminale aggressione russa all'Ucraina; era effettivamente una terra incognita per l'ampiezza degli interventi che dovevano concentrarsi in un arco temporale brevissimo, interventi anche finanziari e di vasta portata, con tutta una serie di riforme importantissime per il futuro del Paese, che lei, signor Ministro, ha appena descritto nel dettaglio.

L'Italia ha raggiunto a pieni voti il traguardo posto a metà del percorso, con la quinta rata sulle dieci previste, con l'acquisizione di 101,9 miliardi di euro su 194,4 e - non certo da ultimo - con l'evidente e costante rafforzamento dei propri rapporti con l'Unione europea nel suo insieme e il continuo rafforzamento della propria credibilità, con la netta affermazione della fiducia che viene data al Governo Meloni a livello europeo e globale.

Quello di oggi è un voto che impegna il Governo a procedere con determinazione e coerenza. L'abbiamo ascoltata, signor Ministro, e continueremo ad ascoltarla durante i lavori del Parlamento nei prossimi mesi.

Il 2023 non è certo stato un *annus mirabilis* per tutti noi: con le difficoltà che abbiamo avuto con il costo dell'energia e il nostro sistema industriale, soprattutto per le aziende energivore, ci siamo ritrovati ad avere costi triplicati, per di più con l'incremento delle materie prime. Come se non bastasse, a ciò si è aggiunta la consapevolezza di un enorme buco nero nella nostra economia e nel nostro bilancio, quello lasciato dal superbonus: 109 miliardi, un mutuo che tutti noi contribuenti ci siamo dovuti accollare e che ha bruciato non una, due o tre, ma addirittura quattro manovre finanziarie, quanto a dimensione dell'esborso che avrebbe comportato. È una mossa che ha alzato follemente i costi di costruzione, gravando ancor più di quanto si pensi sulla nostra economia.

Il Governo Meloni, tuttavia, ha saputo rispondere prontamente: ha cercato nuove rotte per l'approvvigionamento dell'energia, diversificato le fonti, riconsiderato sussidi e *bonus* edilizi, promosso politiche innovative nel lavoro e rinegoziato soprattutto il PNRR. Lei, signor Ministro, ha appena spiegato in dettaglio la dimensione, il collegamento strategico riconosciuto già da tempo grazie al negoziato del Governo italiano e quest'atmosfera completamente nuova soprattutto rispetto ai Governi precedenti nell'interlocuzione fra il nostro Paese, le istituzioni comunitarie e tutti gli altri Stati membri. È cioè maturato un principio nuovo in pieno raccordo e interdipendenza fra fondi di coesione, fondi europei e fondi del PNRR. Questi risultati ci portano a considerare l'impervia salita compiuta sino ad oggi se non come l'inizio di una facile discesa, perlomeno come la possibilità di avere davanti una pianura sulla quale procedere più celermente.

Ieri il presidente del Consiglio Meloni ha ricordato a Bolzano l'importanza dello strumento parallelo al PNRR, i fondi di coesione, fondamentali per alleviare disparità fra Nord e Sud e interne a ciascuna Regione. Basti un dato: per il ciclo di programmazione 2014-2020 erano disponibili 126 miliardi di euro; in quei sei anni, su 126, ne sono stati spesi soltanto 47, nemmeno la metà. E poi ci vengono a raccontare che le nostre politiche aumentano la disparità e le diseguaglianze fra Nord e Sud. Il Governo italiano, dal primo giorno del suo insediamento, ha avviato un dialogo costruttivo con tutte le Regioni italiane e questo è stato un altro elemento che lei ha appropriatamente valorizzato: il cambio

di metodo non soltanto con l'Europa, ma con tutte le realtà, gli enti locali, le Regioni, i Comuni e gli ambienti imprenditoriali e sindacali, con i quali si è proceduto a creare una dinamica veramente nuova e positiva.

Sedersi costruttivamente al tavolo dei Consigli dei ministri dei vertici europei e avere il coraggio di riformare incisivamente il PNRR: è stata questa la chiave del successo. Nelle osservazioni della Corte dei conti che lei ha citato questo è stato chiarito e lei ha spiegato con molta precisione perché il giudizio precedente non fosse completamente valido per l'attualità di quello che è il PNRR oggi. In effetti, la Corte dei conti in alcuni passaggi definisce virtuoso il percorso compiuto, quindi erano indispensabili quest'ampio processo di *milestone* e *target* - per usare parole inglesi - ma soprattutto la nuova mentalità nel procedere, che ha consentito anche di raggiungere obiettivi - e potrei fare alcuni esempi di quanto ha fatto il PNRR - ad esempio nella ricerca e nella scuola, per portare veramente un'Italia nuova nell'Europa e credibilità e fiducia solide per il percorso che abbiamo davanti.

Vi ringrazio quindi, signor Ministro e sottosegretario Siracusano, e rivolgo soprattutto un grande apprezzamento al presidente Meloni e a tutta la sua *task force*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come più volte ribadito da Italia Viva, il PNRR non appartiene a una maggioranza, ma è stato aggiudicato da precedenti Governi con altri Presidenti del Consiglio, in particolare il presidente Draghi, e sarà gestito in gran parte da questa maggioranza: si spera però che i suoi effetti si protrarranno nel tempo e vedranno coinvolti altri Governi. Lo dico perché c'è sempre una sorta di *derby* su chi è stato più bravo a fare cosa.

Lei, per esempio, ha ricordato prima che nei due anni precedenti sono stati spesi 24 miliardi e 21 nel 2023, forse perché nei due anni precedenti c'era la parte di progettazione e oggi è arrivato il dunque, cioè come questo PNRR viene concretizzato. Ci lascia dunque un po' perplessi la sua relazione: in primo luogo, perché non l'abbiamo letta e aspettiamo il Resoconto stenografico; forse ci sono sfuggiti i numeri, ma nell'ascoltarla c'è una visione del Paese che non sembra quella che viene dai Presidenti delle Regioni, allarmati dal taglio della parte sanitaria (*Applausi*), o dai Comuni, preoccupati dei soldi che sono stati loro tolti, dopo che avevano speso, o dalla Corte dei conti, che muove alcuni rilievi. Soprattutto, quello che emerge è che il PNRR aveva la funzione di rilanciare un Paese estremamente mortificato dalla pandemia, che aveva dimostrato carenze strutturali pazzesche.

Non sono fondi comuni e non sono neanche i fondi europei che siamo abituati a vedere. Sono fondi che servono a rilanciare economicamente un Paese: che sia la transizione ecologica o che siano le parti che riguardano la sanità, ricerca e istruzione, le riforme sulla giustizia o le infrastrutture territoriali. Quando lei dice che abbiamo rimandato indietro alcuni progetti e alcuni fondi e li sostituiamo con altri fondi europei non è la stessa cosa, innanzitutto perché gran parte dei fondi che voi avete rimandato indietro riguardano per esempio la transizione ecologica. Noi possiamo anche discutere e convenire con voi che probabilmente alcuni dei progetti e delle visioni europei del *green new deal* erano eccessivi; però rimodificare la rete energetica e dare un ampio respiro alla transizione energetica del nostro Paese, che ha dimostrato la sua insufficienza proprio con la crisi in Ucraina e con il caro energia, fa bene al Paese. Far ritornare indietro quella parte di fondi, come tutta la parte sul dissesto idrogeologico, ci ha profondamente colpito.

Rimaniamo però nei temi che lei ha sottolineato con grande vigore. Le Regioni, in questa fase storica del Paese, sono a maggioranza di centrodestra. Dubito allora che la critica che fanno sia ascrivibile a quello che voi in maniera sommaria dite alle opposizioni e cioè che, non essendo al Governo, vi criticano. La maggioranza delle Regioni - come abbiamo visto anche domenica scorsa - è del centrodestra: se è preoccupata dei tagli alla sanità, invece di dare una risposta superficiale dicendo che le opposizioni sono invidiose perché al Governo ci siete voi, forse dovrete andare in profondità e comprendere come vengono spese le risorse.

Sarò rapida nel concludere i miei cinque minuti di intervento. Voi avete cambiato la *governance* del PNRR, assumendovene la responsabilità. Secondo me, non è stata accelerata la messa in campo dei progetti, ma si è complicata e sono stati allungati i tempi. Soprattutto però è vero che storicamente le

Regioni non riescono a spendere i soldi europei e proprio con questa opportunità del PNRR avevamo un'occasione unica e rara (*Applausi*) di chiudere il divario che c'è tra Sud e Nord, mentre i progetti che sono stati messi a terra riguardano gran parte del Centro-Nord.

In conclusione quindi, con queste risorse importanti, il divario invece di essere diminuito, risulterà aumentato. Per questo motivo, ci lascia molto perplessi la sua relazione, che abbiamo potuto solo ascoltare, ma che speriamo di poter leggere prima della fine della giornata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ministro Fitto, Governo, onorevoli colleghi, lo sappiamo: il PNRR non è solo una lista di numeri o progetti, non è solo un programma di finanziamenti, ma è molto di più; è la nostra mappa per rinnovare l'Italia, puntando su riforme e investimenti che cambieranno il nostro domani, ed è la testimonianza dell'impegno del nostro Paese a rinnovarsi, a investire nel suo futuro e a promuovere una crescita sostenibile. Anche secondo Gentiloni, il Piano europeo, di cui il nostro PNRR è buona parte, potrebbe far crescere il PIL fino all'1,4 per cento. È un'opportunità d'oro per la nostra economia.

Ministro Fitto, lei oggi ci ha aggiornato sul cammino fatto e su quello che ci aspetta. Parliamoci chiaro: ha detto che, senza le scelte strategiche fatte da questo Governo, certi traguardi del PNRR sarebbero stati irraggiungibili. Abbiamo affrontato un mondo che cambiava velocemente, passando dalla pandemia fino alle crisi energetiche, alle guerre e alle tensioni geopolitiche e siamo stati all'altezza delle situazioni. Rimodulare il PNRR è stata non una passeggiata, ma una risposta coraggiosa che ha mantenuto l'Italia sulla strada dello sviluppo.

La Corte dei conti - come lei sottolineava - ha recentemente certificato i risultati. Abbiamo raggiunto gli obiettivi, abbiamo firmato convenzioni con i soggetti attuatori ed effettuato anche i trasferimenti di somme a titolo di anticipazioni; un lavoro prezioso per il futuro dell'Italia. È stato evidenziato dalla stessa Corte dei conti l'impatto positivo delle modifiche apportate dal nostro Governo alla struttura iniziale del PNRR. La *governance* non è stata complicata - come affermato poco fa dalla senatrice Fregolent - ma addirittura sono state facilitate tutte le operazioni. Questo processo di revisione è un chiaro esempio di un Governo che non solo reagisce alle sfide, ma addirittura le anticipa e che ha operato scelte decisive affrontando con coraggio anche e soprattutto lo scetticismo. Quando è stato chiaro che alcuni progetti non sarebbero stati realizzabili nei tempi previsti, si è presa la decisione strategica di riallocarli, garantendone comunque il finanziamento attraverso altri canali. Questa mossa non solo ha salvaguardato l'efficacia del PNRR, ma ha anche consentito di non sprecare un euro delle risorse a nostra disposizione. Le somme non sono tornate indietro - come diceva la collega Fregolent - ma addirittura siamo riusciti ad utilizzarle tutte, anche quelle che purtroppo saranno a debito per l'Italia, senza sprecare un euro.

Molto utile è stata in questo senso la creazione di sinergie tra il PNRR e altri strumenti finanziari europei, come il Fondo sociale europeo e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili. Lo stesso presidente dell'ANCI Decaro qualche giorno fa ha espresso la soddisfazione dei Comuni per il decreto PNRR che recepiva tutte le richieste, assicurando che nessun cantiere ci fermerà: quindi approvazione dei finanziamenti per il rinnovo degli asili nido, digitalizzazione e avanzamento dei lavori in molte delle città metropolitane come segni di progresso. Abbiamo anche imparato a essere più flessibili: tagliare la burocrazia, per finire in tempo i lavori.

Una delle nostre maggiori vittorie - come sottolineava anche lei - è il dialogo aperto con l'Unione europea, che ha portato ad un incremento significativo delle risorse finanziarie disponibili, con l'aggiunta di circa tre miliardi, successivamente arricchite anche di altri 3,5 miliardi con il recente decreto.

Questi numeri sono la prova tangibile della fiducia riposta in noi dall'Europa e anche della nostra determinazione a utilizzare queste risorse per il bene del Paese. Il Sud ha ricevuto una particolare attenzione nel Piano. La sua sensibilità verso le Regioni meridionali, ministro Fitto, ha ispirato azioni concrete, volte a ridurre il divario di sviluppo e a promuovere un'equità territoriale, con l'obiettivo di trasformare il Mezzogiorno in un terreno fertile per l'innovazione, l'istruzione e lo sviluppo sostenibile, investendo in infrastrutture digitali e salute, per garantire che il Sud possa sfruttare appieno il suo

potenziale.

La creazione della zona economica speciale (ZES) unica rappresenta un passo fondamentale verso l'integrazione e lo sviluppo economico di quelle Regioni. Investimenti mirati, infrastrutture rinnovate e rilancio dell'industria locale sono solo alcuni dei benefici che la ZES porterà, promuovendo l'equità territoriale ed offrendo nuove opportunità di crescita. La modernizzazione del Paese è in pieno svolgimento, con progetti che spaziano dal digitale all'istruzione, all'energia verde. Questi sforzi sono il fulcro di una strategia che vede il PNRR non solo come un piano di recupero, ma anche come un trampolino verso il futuro dell'Italia. Anche i Ministri di Forza Italia sono stati molto interessati e stimolati da quello che è previsto nel PNRR, rilanciando anche i suoi campi, con riforme ordinamentali.

Tuttavia, la strada verso la completa attuazione del PNRR non è esente da ostacoli, fra cui la necessità di superare l'eccessiva burocrazia e di garantire una gestione efficace e trasparente dei fondi con la concreta realizzazione delle opere, perché, ad oggi, abbiamo solo le anticipazioni. La risposta a queste sfide si manifesta attraverso misure concrete, come il potenziamento dei controlli, l'eventuale commissariamento dei Ministeri in ritardo con le opere e l'introduzione di sanzioni per evitare ulteriori ritardi.

So che c'è scetticismo: molti hanno detto che non ce la faremo e che è tutto un *bluff*, invece guardate dove siamo; abbiamo superato le tappe richieste dall'Europa, abbiamo già ricevuto 102 miliardi dei 194 previsti e siamo addirittura i primi in Europa. Di fronte allo scetticismo e alle sfide, il Governo ha risposto con risultati concreti. Finora l'Italia è riuscita a centrare e persino a superare le aspettative dell'Unione europea, ottenendo ulteriori finanziamenti, ma il viaggio non è ancora finito e la strada davanti a noi richiede impegno continuo, collaborazione e una visione chiara, che certo non mancherà al Governo. Questo perché, ministro Fitto, quando si lavora duro e con intelligenza - come abbiamo visto - si possono superare anche gli ostacoli più grandi.

L'azione del Governo nel contesto del PNRR è una dimostrazione di *leadership* e responsabilità, perché il Piano non è solo un piano di finanziamenti, ma è anche una visione per il futuro dell'Italia. Non è un mucchio di carte, ma è una cosa viva, che sta cambiando il nostro Paese in meglio. Il lavoro svolto sta fornendo inoltre un modello replicabile per la gestione efficace dei fondi europei nel futuro, con particolare attenzione alla trasparenza, all'efficienza e alla partecipazione territoriale.

Guardiamo al futuro. Il PNRR non è - come diceva prima una collega - proprietà privata. Abbiamo nelle nostre mani un'occasione d'oro ed è il momento di mettere da parte le divisioni, di unirci e di spingere tutti nella stessa direzione. Questo Piano è la nostra *chance* per rilanciare l'Italia, per renderla un Paese dove ognuno può trovare le opportunità per realizzarsi, dove l'innovazione e l'inclusione sono non solo parole, ma anche fatti. Dobbiamo prendere questo momento, farlo nostro e lavorare insieme con passione e determinazione per il bene dell'Italia e di tutti i cittadini. Andiamo avanti insieme, signor Ministro, per scrivere questa nuova pagina nella storia del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei accogliere l'invito che ci ha appena fatto il senatore Occhiuto, perché, effettivamente, il PNRR è una risorsa non di questa maggioranza, ma una risorsa fondamentale per il Paese, che oltretutto è arrivata grazie al presidente Giuseppe Conte, quindi lo sentiamo come una nostra responsabilità ed è per questo che ci rendiamo conto di quanto sia delicata la sua realizzazione e di quanto sia fondamentale, *in primis*, non sprecare neanche un centesimo e, in seconda battuta, che tutto venga realizzato nei tempi e nei modi previsti.

Su questa seconda parte mi spiace dover constatare che siamo ben lontani dal punto in cui dovremmo essere. Mi spiego meglio. Nella prima stesura del PNRR erano destinati alla sanità fondi arrivati nel nostro Paese per risolverlo dopo gli effetti devastanti sull'economia italiana dovuti al *lockdown* e alla pandemia. Siccome la più grave fragilità che avevamo notato - e che penso fosse sotto gli occhi di tutti - era l'inadeguatezza del nostro sistema sanitario nazionale, si è deciso di investire una gran parte delle risorse proprio per rafforzare le strutture prevalentemente territoriali, che erano state l'anello debole della catena durante la pandemia. Purtroppo, già nella stesura successiva, i 20 miliardi previsti divennero poco più di 15,5. Va bene, possiamo anche capire il perché, però di questi ad oggi, a

distanza di quasi tre anni, abbiamo speso il 3,7 per cento, lo sottolineo.

Questo dato dovrebbe preoccupare tutti. Noi siamo sinceramente preoccupati, ma vedo un po' meno preoccupazione da parte di chi invece in questo momento ha l'onere e l'onore di mettere a terra tali risorse, ma non basta. A luglio dello scorso anno avete fatto una rimodulazione del Piano dovuta parzialmente all'aumento dei costi di energia e materie prime. Delle case di comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali che dovevano essere realizzati con quei 15 miliardi, avete tolto 76 centrali territoriali, 96 ospedali di comunità e 414 case di comunità. Poi avete detto che le avreste realizzate con altre risorse, quelle previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (e già ci siamo lamentati l'anno scorso, perché con lo stesso articolo ci sono altre cose che bisognerebbe fare). Voi dite che le Regioni non mettono a terra i progetti per i nuovi ospedali, per le ristrutturazioni e via discorrendo. In parte avete ragione, però quelle Regioni in gran parte le amministrate voi e non da ieri, ma da qualche anno, quindi, se avete un problema a usare i soldi, trovate la soluzione, perché non è da ieri che ci provate.

Inoltre, che esista un problema con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 20 lo sappiamo tutti, lo dicono i dati, ma soprattutto l'ha detto la 10a Commissione del Senato, che si occupa di sanità, con un atto approvato all'unanimità da tutti, in cui si riconoscono le difficoltà e la farraginosità dell'utilizzo delle risorse, e si prova a stimolare soluzioni operative da parte del Governo, quindi volete realizzare velocemente cose che servono per la salute di tutti i cittadini, ma come risorsa sostitutiva al PNRR ne scegliete una lenta, lunga e complicata da utilizzare (*Applausi*), ossia: come fare per non fare niente.

Qualche mese fa c'è stato un incendio in un ospedale a Tivoli. Si è parlato di problemi all'impianto elettrico, di ammodernamento e di struttura vecchia; si è detto che i nostri ospedali cadono a pezzi, che dobbiamo ristrutturarli, migliorarli e quant'altro. Che fa la Commissione sanità del Senato, che responsabilmente si occupa del problema? Fa un provvedimento, con l'unanimità di tutti i Gruppi parlamentari, per stabilire che le Regioni dovrebbero fare celermente un piano straordinario di ammodernamento della rete ospedaliera, usando i fondi in maniera snella, magari sul modello del PNRR (se funzionasse, ma abbiamo visto che le realizzazioni sono solo pari al 3,7 per cento), proprio per evitare di incorrere nuovamente in incidenti di questo genere.

Si utilizza quindi l'articolo 20 per fare nuovi ospedali (che sono in programma da parte di tutte le Regioni, ma che non riescono a farli), per fare case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali (che non facciamo più col PNRR) e per mettere a posto gli ospedali in via straordinaria (quelli che non siano già programmati con altri interventi in essere); poi, siccome è pieno di risorse infinite, con le ultime revisioni che ci avete sottoposto e che emergono nella relazione, abbiamo ben pensato di poterci far rientrare anche altri interventi che dovevano essere fatti nell'ambito del PNRR. Mi domando se secondo voi questo articolo 20 sia un pozzo senza fondo e la soluzione a tutti i problemi della sanità italiana. (*Applausi*).

Ci sentiamo dire in continuazione che la sanità non può essere un pozzo senza fondo, quindi abbiamo spostato questa bella frase: la sanità non può essere il pozzo senza fondo della finanza italiana, invece l'articolo 20 può essere il pozzo senza fondo dove andare a infilare tutto quello che non riuscite a fare con i soldi che avete già a disposizione. (*Applausi*).

Ci sarebbe da ridere, se non mi venisse da piangere, perché tutto questo non riguarda qualcosa di eccezionale e superfluo, di cui potremmo anche fare a meno, ma riguarda la salute di tutti noi. Infatti, negli ospedali, quando abbiamo difficoltà, ci andiamo tutti, anche noi. Non è la sanità privata quella che poi risolve i problemi reali del Paese. Se avete voglia di spendere utilmente del tempo per farvi un po' di cultura sulla sanità italiana, guardate la puntata di «Presenza diretta» che è andata in onda lunedì sera e fatevi venire qualche dubbio su dove stiamo portando il nostro sistema sanitario. (*Applausi*).

Il quadro sarebbe già abbastanza fosco così, se non ci fosse un'altra ciliegina sulla torta, giusto per far capire agli italiani quanto vi interessa la loro salute. Ebbene, tra tutte le misure inserite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in merito alla sanità, c'era un capitolo molto importante, relativo all'ammodernamento tecnologico delle grandi apparecchiature del sistema sanitario nazionale: 1,2 miliardi destinati a tomografie assiali computerizzate (TAC), risonanze magnetiche e tomografie a emissione di positroni (PET). Si tratta di grandi strumenti che fanno diagnosi e salvano vite. Lo ripeto

di nuovo: salvano vite. L'ammodernamento doveva essere realizzato entro la fine di quest'anno, però anche qui avete fatto bene i compiti a casa e il termine per l'acquisto delle nuove apparecchiature è slittato a giugno 2026. Ma sì, tanto che differenza fa una mammografia fatta adesso o a giugno 2026? Solo la morte. Certo, ma a voi che ve ne importa? Chissà cosa ve ne importa mai della salute dei cittadini italiani, del fatto che con apparecchi mammografici più efficienti si possano fare migliori diagnosi precoci e più mammografie nello stesso tempo rispetto agli apparecchi più vecchi, si possano dare alle donne cure adeguate qualche mese prima, se non qualche anno prima, dati i tempi d'attesa nei nostri ospedali? Ma che differenza fa un morto in più o un morto in meno? Tanto voi avete la sanità privata, che vi salva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, gentili colleghi senatori e colleghe senatrici, il PNRR italiano è stato approvato nel 2021: avevamo 134 investimenti, 59 riforme e 191,5 miliardi di euro. Il Governo Meloni, nel momento in cui si è insediato, ha cercato direttamente di verificare la corrispondenza tra i cronoprogrammi previsti e le problematiche che purtroppo sono emerse nel frattempo: gli eventi geopolitici, il rincaro delle materie prime e i problemi energetici.

Nel secondo semestre 2023 abbiamo raggiunto alcuni obiettivi: abbiamo ottenuto il pagamento della terza e della quarta rata, abbiamo chiesto la quinta. Sicuramente i risultati conseguiti hanno riguardato, tra l'altro, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la modernizzazione dell'industria cinematografica e le riforme degli appalti pubblici e del processo civile e penale.

Per quanto riguarda la transizione ecologica, l'Italia ha mostrato un impegno notevole verso il raggiungimento di una mobilità sostenibile e la promozione di fonti energetiche rinnovabili, come evidenziato dagli investimenti in idrogeno verde e nell'infrastruttura di ricarica elettrica.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci chi siamo e non dobbiamo dimenticare che tutto il settore *automotive* italiano contribuisce all'emissione di CO2 nel mondo solo per lo 0,4 per cento. Qualcuno a Bruxelles ha pensato a una direttiva che dal 2035 mette fuori mercato le auto a benzina e *diesel* e mantiene il solo elettrico. Questa non è sostenibilità ambientale, ma è il suicidio di un intero comparto economico e industriale senza alcuna motivazione ambientale. (*Applausi*). Questo la Lega lo sostiene e lo ribadisce da sempre ed ecco perché, nel momento in cui vogliamo utilizzare i fondi del PNRR per la transizione ecologica, non dobbiamo non pensare invece a sostenere anche il sistema industriale collegato e favorire solo ed esclusivamente la Cina.

Il decreto-legge cosiddetto PNRR del 2 marzo 2024, attualmente in discussione alla Camera, contiene misure urgenti in diversi settori nevralgici per l'economia nazionale, finalizzate a garantire gli obiettivi del nuovo PNRR italiano. Infatti, a fine 2023 è stato rinegoziato e sono stati ottenuti ulteriori fondi per quanto riguarda il REPowerEU, per altri 2,9 miliardi di euro. Tuttavia, all'articolo 1 del decreto si legge che si interviene al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, abrogando le disposizioni introdotte dal decreto del 6 maggio relativamente al finanziamento di investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria in considerazione del perdurare dei valori limite delle polveri sottili PM10 (materiale particolato) e del biossido di azoto (NO2) in determinati territori del Paese.

Nonostante sia condivisibile l'obiettivo del decreto in discussione, si ritiene necessario garantire al Paese, e in particolare ai territori interessati dal superamento del valore limite della qualità dell'aria, le risorse necessarie a garantire gli interventi a breve e lungo termine, intesi a ridurre le concentrazioni in aria dei principali inquinanti atmosferici, *in primis* il PM10 e il biossido di azoto, che affliggono determinate zone del Paese, in particolare il bacino padano, mettendo seriamente a rischio la salute dei cittadini.

Ricordo al riguardo che abbiamo inserito queste osservazioni in una risoluzione votata all'unanimità in Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, direttamente rivolta alla direttiva sulla qualità dell'aria n. 542 del 2022. In considerazione delle peculiarità di alcune zone del nostro territorio, si chiedeva di verificare il raggiungimento degli obiettivi, essendo oggettivamente critico e difficile, che di conseguenza dovrebbe essere non tassativo, fissato a cinque anni, ma modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere misure di

risanamento atmosferico efficaci ed efficienti per la salute di tutti i cittadini. Questo abbiamo scritto nella risoluzione: chiedo pertanto al ministro Fitto, per suo tramite, Presidente, di tener conto anche delle osservazioni che allora sono state fatte.

C'è poi un altro problema riguardante il Fondo complementare al PNRR, che molti colleghi hanno già evidenziato. Si tratta di una decisione che farà mancare circa 700 milioni di euro già finanziati per la sanità. In particolare, oltre mezzo miliardo viene meno nel programma verso un ospedale sicuro e sostenibile. In tutto si parla di circa 1.450 milioni, 132 dei quali mancano al programma ecosistema innovativo alla salute. Il Governo ha proposto di utilizzare l'ex articolo 20, tuttavia ci sono Regioni (come, per esempio, Lombardia, Veneto ed Emilia) che già avevano impegnato quei fondi per andare a costruire ospedali e fare interventi necessari affinché il nostro sistema sanitario venga rinnovato e innovato e per dare ai cittadini i servizi che mancano. La salute è sicuramente una garanzia: non è un costo, ma un investimento (*Applausi*), ed è per questo motivo che tali fondi non devono essere assolutamente tagliati. Le Regioni lamentano possibili problematiche relative agli investimenti già programmati. Vogliamo e chiediamo quindi, direttamente al ministro Fitto per suo tramite, signor Presidente, la garanzia del rispetto del finanziamento del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile».

La Corte dei conti, invece, critica la frammentazione degli investimenti da parte di numerosi enti attuatori, la presenza di progetti non ammissibili, la scarsa capacità amministrativa dei Comuni e il drastico aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Sicuramente per assicurare il PNRR sarà decisivo rafforzare la capacità amministrativa degli enti. È vero che la revisione del piano di indirizzo sembra quella di ridurre il coinvolgimento dei Comuni, tuttavia, se ciò fosse confermato nel futuro *trend* di sviluppo del Piano, il loro ruolo rimarrebbe comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi. È quindi cruciale che si implementino altri interventi per integrare nelle amministrazioni comunali le competenze necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti.

Volevo infine fare un appunto al ministro Fitto, sempre per suo tramite, signor Presidente, sulle tempistiche di risposta alle richieste degli enti locali. Ci arrivano note dai nostri sindaci che stanno costruendo scuole e palestre in cui ci dicono che i Ministeri chiedono documenti su documenti e molto spesso, anche quando vengono loro forniti, non rispondono per settimane e i lavori sono fermi. Non è colpa del Governo, perché questo problema esisteva anche prima. Personalmente, mi occupavo di finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione e non ho mai avuto problemi su progetti con fondi diretti dell'Europa, con procedure semplici, chiare, snelle e pagamenti tempestivi. I fondi indiretti, invece, ricevuti tramite bandi nazionali e regionali, prevedevano sempre tempi lunghi nelle risposte, compilazione di miriadi di documenti, non solo *online*, ma soprattutto cartacei, e continue richieste degli uffici, in fase sia istruttoria sia di rendicontazione. Alla fine tutto questo, se non semplificato, ci si ritorce contro. Come prima non spendevamo i fondi europei indiretti, figuriamoci i fondi del PNRR. Tutte le risorse a tutti i livelli, dal locale al nazionale, devono lavorare tempestivamente e proficuamente alle procedure che sono loro affidate, comprese le varie *task force* che dovrebbero facilitare questo lavoro e non sparire senza fare relazioni o non rispondere agli enti locali realizzatori, specialmente se sono gli enti locali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

[MANCA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la relazione del Ministro, la quarta che ci illustra, insieme alla sua abilità politica, che gli ho sempre riconosciuto e che gli voglio riconoscere anche questa mattina, confeziona sicuramente una narrazione sull'azione del Governo che, se ci fermiamo agli *slogan*, per quello che ci riguarda è ineccepibile. Se ci fermiamo agli *slogan*, però, perché il Ministro giustamente ha detto che ci sono un prima e un dopo, che la revisione è stata necessaria per allineare i dati oggettivi con i cambiamenti e con gli obiettivi che sono cambiati (ed è legittimo che un nuovo Governo li abbia adeguati e cambiati), che c'è uno scenario internazionale particolarmente complesso con la guerra in Ucraina e che, se ci aggiungiamo anche la questione mediorientale, diventa ancora più complesso e che poi ci sono questioni che riguardano l'energia e trasformazioni profonde.

Signor Ministro le chiedo se va tutto bene, ma a me pare di no. Questa mattina voglio proporle un salto di qualità nelle relazioni tra il Governo e il Parlamento. Voglio essere molto chiaro, parto dalle nostre

radici: la concretezza. Per dare attuazione alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), per consolidare gli obiettivi economici previsti nella legge di bilancio, lei, Ministro, sa assai bene che molto dipenderà dalla capacità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che come lei ha ricordato è il più importante in Europa. Non a caso, la Commissione europea ci dice che siamo i primi: è il Piano più importante che abbiamo consolidato e progettato con Next generation EU proprio per rilanciare lo sviluppo economico e la crescita, per ridurre le disuguaglianze e i divari territoriali, per mettere in sicurezza e soprattutto per progettare il futuro economico e sociale di questo Paese.

Tuttavia, Ministro, lei sa bene che non si genera lavoro né si crea sviluppo economico per decreto, con le relazioni o con i comizi, ma con l'apertura dei cantieri e con un'idea di sviluppo industriale e sociale del Paese. Quando dico che voglio proporre un salto di qualità nelle relazioni tra Governo e Parlamento, intendo che non possiamo lasciare il Parlamento nelle terze e quarte relazioni.

Abbiamo bisogno di un monitoraggio reale dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo spazio per le parole, per le relazioni e per i comizi comincia cioè a ridursi, anche perché i tempi di attuazione di questo Piano sono relativamente brevi. Infatti, chi ha una minima competenza nel rapporto con la pubblica amministrazione sa bene che gran parte del successo di questo Piano dipenderà dalla capacità degli enti locali, dei Comuni e delle stazioni appaltanti di dare attuazione ai progetti, cantierarli e realizzarli.

Credo che oggi nessun parlamentare, pur potendo accedere alle piattaforme, al sistema ReGis e a tutto ciò che è stato creato, sia nelle condizioni di fare un'analisi obiettiva delle dinamiche concrete. Credo che ormai il Governo, dopo un anno e mezzo, non possa limitarsi a guardare ad un colpevole, ad una responsabilità al passato, premesso che noi ci sentiamo i protagonisti di Next generation EU e dunque, inevitabilmente, di questo Piano nazionale di ripresa e resilienza. (*Applausi*). Il Governo pertanto non può continuare a lavorare per individuare un colpevole. Chiedo al Ministro, con la parte finale della cui riflessione sono molto d'accordo, se è possibile conoscere con quali alleanze l'Italia stia lavorando in Europa per garantire un futuro a Next generation EU, per garantire una stagione nuova di investimenti a debito comune nella dimensione europea. Chiedo con quali alleanze europee e aggiungo anche con quale livello di tenuta della sua maggioranza, perché in molti casi le sue considerazioni divergono da quelle di un pezzo della sua stessa maggioranza. Ho apprezzato le considerazioni finali che ha fatto nella sua relazione, cioè cominciando ad ipotizzare che, se riusciremo a dare attuazione concreta al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'obiettivo dell'Italia, e dunque anche del nostro Governo, diventerà garantire una misura strutturale agli investimenti nella dimensione europea appoggiata sul rendere e consolidare in maniera definitiva investimenti indispensabili.

Diciamoci la verità: l'Europa, per non rimanere un mercato e per continuare ad essere un luogo in cui la produzione industriale e lo sviluppo economico abitano e costruiscono le radici per il futuro, ha bisogno di più investimenti, di nuovi investimenti. Proprio per questa ragione, vorrei dire al signor Ministro che molti di questi obiettivi purtroppo non impattano su un elenco di riforme che il Parlamento vorrebbe e dovrebbe discutere. Vorrei fare un esempio: se siamo consapevoli che il successo del PNRR dipende dalla capacità di spesa dei Comuni, cioè se siamo consapevoli di avere 41 miliardi appoggiati al sistema delle autonomie locali, mi aspetto una riforma della pubblica amministrazione, non i tagli alla spesa degli enti locali. (*Applausi*). Noi ci saremmo aspettati un rafforzamento della riduzione dei divari, perché il signor Ministro sa molto bene che in Italia, purtroppo, abbiamo una situazione molto complessa, anche nella dinamica territoriale: ci sono le città metropolitane, i grandi centri urbani, il Nord e il Sud, ma ci sono tante e purtroppo sempre più crescenti aree interne nel Mezzogiorno e nel Nord del Paese. Vi sono cioè divari territoriali rispetto ai quali, anziché discutere sull'inutile, dannosa e spregiudicata autonomia differenziata, avremmo dovuto dare un ordine al dimensionamento delle stazioni appaltanti e alla necessità cioè di avere una nuova riforma della pubblica amministrazione che investa nella parola «pubblica» che - glielo ricordo - non è brutta, ma è l'essenza fondamentale di un'idea di comunità, perché l'attuazione di questo Piano, purtroppo, impatta su divari delle stazioni appaltanti pericolosissimi. C'è un intero Mezzogiorno che, nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rischia di avere tempi incompatibili con gli

obiettivi che la nuova *governance* europea richiede e lei, giustamente, ne ha parlato.

Continuo a pensare che questo valga per la pubblica amministrazione, ma basta allargare lo sguardo: pensi ad esempio a come garantire più crescita economica in questo Paese. Uno degli obiettivi fondamentali del Governo dovrebbe essere quello delle politiche di genere, perché lei sa che se alziamo i livelli occupazionali delle donne in questo Paese, non solo creiamo un obiettivo di riduzione delle distanze, non solo portiamo l'Italia in Europa, ma creiamo una crescita strutturale più alta. Occorre investire per consentire a questo Paese di recuperare i livelli occupazionali, che ovviamente sono da terzo mondo, non da *leader* in Europa, per quello che riguarda la dimensione femminile, ancora oggi, anche se sono migliorati. Le voglio ricordare che occorrerebbero il salario minimo, i congedi paritari, gli asili nido e i servizi, cioè occorrerebbe un'infrastruttura di questo Paese adatta a quella sfida, che a quel punto garantirebbe più crescita economica, non *una tantum*, ma strutturale.

Ho fatto l'esempio degli asili nido perché poi tutto è appoggiato sulla capacità di dare attuazione e concretezza, ma potrei allargarlo ancora alla dimensione sanitaria. Alcune colleghe mi hanno preceduto in questo, lo voglio dire con grande chiarezza: noi avevamo impostato il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla dimensione sanitaria, perché quella era il pilastro di un'idea di riforma del sistema sanitario. Noi parliamo di tutto in Parlamento, ma non ho visto da parte di questo Governo portare in questa sede un'idea della riforma del sistema sanitario italiano: c'è la medicina territoriale; invece, ho visto purtroppo atterrare sul bilancio dello Stato tagli, non investimenti.

Ecco che vedo una contraddizione tra l'aver voluto abbandonare la stagione delle riforme, quelle che servono, e l'aver introdotto nella maggioranza e dunque nell'azione di Governo controriforme che servono probabilmente a rafforzare il vostro consolidamento di equilibri interni, ma che sono dannose all'idea dello sviluppo economico di questo Paese. (*Applausi*). A proposito poi del tema del fisco o della giustizia, Ministro, ricordo che la giustizia era un pilastro che prevedeva di ridurre i tempi dei processi, per garantire un'altra volta competitività economica. Sappiamo bene che i ritardi in questo pilastro... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Manca.

MANCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, i ritardi su questo pilastro sono elementi che riducono le capacità espansive della crescita economica in questo Paese. Voi avete fatto controriforme, state abbattendo nel sistema giudiziario la certezza della pena e state facendo un'operazione a nostro avviso sbagliata anche sul sistema fiscale, che abatterà la progressività fiscale, quando invece pagare le tasse è indispensabile per garantire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. Aprite la stagione delle riforme vere e portateci in Parlamento un monitoraggio, perché vogliamo aprire i cantieri per garantire un futuro economico a questo Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di cittadini della Provincia autonoma di Bolzano

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto particolarmente cordiale ai cittadini della Provincia autonoma di Bolzano, che oggi sono in visita a Palazzo Madama. Un caro saluto da parte del Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ore 11,43)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

MATERA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la quarta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, approvato in cabina di regia il 22 febbraio scorso, illustra il lavoro svolto dal Governo nel secondo semestre del 2023 per raggiungere tutti gli obiettivi programmati e per completare, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, il processo di revisione del Piano, ottenuto nonostante le forti perplessità di molti esponenti delle opposizioni.

L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si concluderà nel primo semestre del 2026, ha rappresentato per il Governo e per questa maggioranza, anche grazie alle modifiche apportate allo stesso ed approvate dall'Europa, una priorità ed una sfida fin dall'avvio della legislatura. Il Governo ha svolto fin dal suo insediamento un'intensa attività di verifica dell'effettiva corrispondenza tra i cronoprogrammi originariamente previsti per gli investimenti e le riforme inserite nel PNRR e i cronoprogrammi aggiornati. Il 2026 è una data rigida per permettere la realizzazione di tutti gli impegni ed è stato serio riconsiderare alcuni progetti non più suscettibili di realizzazione.

La rimodulazione è stata necessaria ed i motivi anche geopolitici sono noti a tutti, anche e perché, in mancanza di un tempestivo intervento di tipo correttivo, si sarebbe prodotta l'inevitabile conseguenza di non ottenere da parte dell'Unione europea il trasferimento delle risorse collegate al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* del PNRR, con un evidente e grave pregiudizio degli equilibri di bilancio. L'intensa e complessa attività di negoziato con la Commissione europea per la revisione del Piano ha consentito di garantire, da un lato, la destinazione delle risorse e gli interventi più utili per il Paese e, dall'altro, di assicurare la realizzazione dei progetti nei tempi previsti. Quest'attività si è conclusa l'8 dicembre scorso con una decisione del consiglio Ecofin, con la quale la dotazione finanziaria complessiva del Piano è stata incrementata di circa 2,9 miliardi di euro, 2,76 dei quali sono contributi aggiuntivi a fondo perduto, assegnati all'Italia per l'iniziativa REPowerEU.

Il Governo ha saputo dimostrare che il PNRR non è una strada rigida e immutabile, ma piuttosto un percorso che poteva e doveva essere adattato alle reali esigenze e priorità del nostro Paese. È un segno di saggezza e lungimiranza e ciò che è stato realizzato fino ad ora merita il nostro plauso e il nostro sostegno. (*Applausi*).

Anche la Corte dei conti nei giorni scorsi ha sottolineato l'importanza delle modifiche apportate dal Governo alla struttura iniziale del PNRR allo scopo di superare le difficoltà legate alla realizzazione di alcune riforme o investimenti nella loro configurazione originaria.

A pochi mesi di distanza possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che quelle promesse sono state mantenute. Il PNRR, signori, non conosce soste: insieme alla relazione, infatti, il Governo ha adottato anche il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, ora all'esame della Camera, con il quale, sul fronte delle misure escluse dai fondi del PNRR, ha stanziato le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. Tale provvedimento prevede inoltre la copertura finanziaria relativa anche agli investimenti aggiuntivi previsti dal nuovo PNRR, assicurando altresì la perdurante applicazione agli interventi non più finanziati delle misure acceleratorie e di semplificazione previste per il Piano, ivi comprese quelle relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa e all'utilizzazione delle risorse del fondo per le opere indifferibili già assegnate.

Anche il presidente dell'ANCI Decaro, nonostante i problemi che la sua Bari vive in questo momento, ha dovuto dichiarare la sua soddisfazione e riconoscere che tutti i finanziamenti sono stati recuperati e che quindi nessun cantiere, in nessuno degli 8.000 Comuni italiani, dovrà fermarsi, così come da noi già dichiarato in quest'Aula il 1° agosto 2023.

Certo, sappiamo bene che non è tutto, c'è tanto da fare anche in materia di sanità. Il Governo sta facendo la sua parte, cercando di investire e di stanziare altri fondi. Chiediamo al Ministro di prestare però la massima attenzione su questi temi e sul lavoro che stanno facendo le Regioni, alcune in particolare, come la mia, la Campania, che è indietro su tutti gli obiettivi della sanità e nella quale abbiamo un Presidente che si preoccupa di fare manifesti e dire che è il Governo che chiude i pronto soccorso, dimenticando che in quel caso la competenza è regionale e quindi è sua. (*Applausi*). Non dobbiamo però fare polemica, perché siamo nell'Aula del Senato e non su un palcoscenico dove incentivare le *performance* cabarettistiche.

Ad oggi, grazie al pieno e tempestivo conseguimento degli obiettivi e traguardi previsti, l'Italia ha ricevuto 102 miliardi di euro sui 194 che costituiscono la dotazione complessiva del Piano. Di questi, 41 sono a fondo perduto. Quello appena trascorso è stato un semestre di intensa attività; strategie ben pianificate e interventi mirati hanno consentito al nostro Paese di ottenere risultati tangibili e, al tempo stesso, straordinari. L'Italia è il primo e unico Stato membro dell'Unione europea ad aver ricevuto, il 28 dicembre, la quarta rata dei finanziamenti. Il Governo, forte dell'attuazione degli obiettivi previsti, il 29 dicembre ha già richiesto l'erogazione della quinta rata. Con l'approvazione della richiesta di pagamento di questa rata, pari ad oltre 10 miliardi, l'Italia avrà conseguito 113 miliardi di euro, pari al 58 per cento dei 194 miliardi stanziati in sede europea per il PNRR. Si tratta di un risultato straordinario e dobbiamo ringraziare il Governo, il signor Ministro e la presidente Meloni, che si stanno impegnando a fondo, rispettando gli impegni europei.

L'azione determinata e incisiva del Governo, con il contributo e il solido sostegno del Parlamento, ha consentito di dimostrare, con la forza dei fatti, la capacità del nostro Paese e di questa maggioranza di

mantenere gli impegni assunti. Grazie ad una visione chiara e al lavoro di squadra è stato possibile affrontare al meglio le numerose sfide che si sono presentate nell'ambito dell'attuazione del Piano.

Non dobbiamo però accontentarci dei successi finora raggiunti. È nostro dovere continuare a lavorare con determinazione, affinché l'Italia prosegua nel cammino di crescita e sviluppo che abbiamo intrapreso. Nella risoluzione che ci accingiamo ad approvare ci sono poi tutta una serie di impegni per il Governo che danno la misura della nostra serietà nel perseguire gli obiettivi che ci siamo posti e nel rispettare anche gli accordi con i *partner* europei.

Il Governo Meloni sta realizzando un progetto importante come il PNRR, che vale a costruire anche un metodo di lavoro per noi e per l'Unione europea. In vista delle prossime elezioni europee possiamo dire che l'Italia sta facendo tanto, smentendo tutti i critici e dando una dimostrazione che la serietà e la concretezza pagano e danno risultati a beneficio di tutti.

Onorevoli colleghi senatori, nel concludere il mio intervento, desidero sottolineare nuovamente l'importanza fondamentale del Piano, così com'è stato modificato, come strumento per investire nel futuro e nella crescita del nostro Paese. L'instancabile impegno del nostro Governo ha reso possibile il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati, con progetti in corso che promettono di trasformare e rinvigorire l'economia e la società italiana.

Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide che ci attendono e la responsabilità, in capo ad ognuno di noi, di fare il massimo per il bene della nostra Nazione. In questo contesto, ritengo essenziale sottolineare l'importanza dell'unità nazionale di fronte ad un piano di investimenti di tale portata. È inaccettabile che le opposizioni, per dare legittimazione alle loro campagne denigratorie contro il Governo, tifino addirittura contro gli interessi nazionali, sperando che l'Italia fallisca gli obiettivi previsti e perda i finanziamenti e le risorse previsti dal Piano. È sconcertante che per alcuni sembri più importante che il Governo commetta errori piuttosto che l'Italia apra le porte al suo futuro.

Tuttavia, confido nelle nostre capacità e nella capacità del Parlamento italiano di superare tali divisioni e di unirli nell'interesse superiore del Paese. Solo lavorando insieme, Governo, opposizione e società civile, possiamo garantire il successo del PNRR e il rilancio dell'Italia verso un futuro prospero e sostenibile. L'approccio basato sul dialogo, a livello sia comunitario sia interno, è molto apprezzato ed ha già dato i suoi frutti. Per me vi sono temi che trascendono i colori politici. L'interesse nazionale ed il benessere dei cittadini dovrebbero sempre prevalere sulle faziosità di parte.

Desidero esprimere la mia fiducia nella *leadership* della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale, con la sua guida determinata e visionaria, saprà condurre l'Italia verso un nuovo orizzonte di libertà e di crescita.

In conclusione, signor Presidente, vorrei richiamare una citazione di Abraham Lincoln, che incarna perfettamente lo spirito che il nostro Governo sta dimostrando: «Il miglior modo di prevedere il futuro è crearlo». È quello che stiamo facendo: stiamo dimostrando, con azioni concrete, come tradurre la nostra visione di Italia in realtà. Con unità, dedizione e fiducia nel futuro, possiamo costruire finalmente un'Italia migliore per tutti, creando oggi il futuro di domani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Calenda e Patton e da altri senatori, n. 2, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 3, dal senatore Boccia e da altri senatori, n. 4, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 5, dai senatori Malan, Romeo, Gasparri e De Poli, e n. 6, dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi. Devo dire sinceramente di essere un po' deluso da alcune considerazioni, che sono fatte a prescindere.

Lo voglio dire partendo dal primo intervento, quello della senatrice Rojc: utilizzare le parole "fallimento" e "propaganda" sinceramente lo trovo un po' eccessivo, me lo consenta; possiamo anche

non essere d'accordo, ma parlare del lavoro fatto come di un fallimento obiettivamente mi sembra assolutamente sopra le righe sotto tutti i punti di vista. (*Applausi*). Le voglio anche dire che è così forte la voglia di esprimere un giudizio contrario a prescindere - mi dispiace dover polemizzare, ma è inevitabile - che lei ha detto che c'è un decreto che ancora non vede la luce. (*Commenti*). Sì, ha detto questo (*Applausi*) e il Resoconto stenografico ci può aiutare. Le assicuro di aver ascoltato con molta attenzione e glielo dico perché il decreto è in Aula alla Camera e in Commissione si sta discutendo.

Dico queste cose perché penso che non faccia bene al nostro dibattito avere un approccio di questo tipo. Penso che sia più utile magari anche inserire elementi di contrapposizione e di divisione, ma oggettivamente su alcune questioni penso che ci sia bisogno di avere un approccio anche rispettoso del lavoro che è stato compiuto.

Lo voglio dire anche rispetto ai singoli temi che sono stati indicati, su alcuni dei quali voglio tornare per approfondire. Il tema che in più interventi è tornato, quello della Corte dei conti, dobbiamo leggerlo per quello che è: la Corte dei conti - lo ribadisco perché evidentemente non sono stato chiaro nel mio primo intervento o non sono stato compreso - nella sua prima relazione, che si riferiva al primo semestre del 2023, quindi fino a giugno 2023, ha indicato con i dati del febbraio 2023 un giudizio con una serie di criticità che risentivano della valutazione a quella data. La relazione che la Corte dei conti ha presentato alcuni giorni fa, che si riferisce all'intero 2023, rappresenta un quadro completamente differente. Perché non dirlo? (*Applausi*). Perché dire che la Corte dei conti ha espresso un giudizio negativo? A cosa serve? Sono dati oggettivi. La Corte dei conti ha espresso valutazioni di preoccupazione sull'andamento della spesa - è un tema sul quale ho parlato e farò ancora ulteriori considerazioni - che è oggetto di un lavoro che stiamo mettendo in campo per dare soluzioni concrete.

Ringrazio i colleghi Terzi di Sant'Agata, Occhiuto, Murelli e Matera, che sono intervenuti valorizzando alcune delle azioni positive che il Governo ha messo in campo.

Vorrei però esprimere alcune valutazioni su determinate questioni poste. La collega Fregolent ha parlato di fondi rimandati indietro. Non ci sono fondi rimandati indietro. (*Applausi*). Non so a quali fondi ci si riferisca, dicendo che sono stati mandati indietro. La rimodulazione del Piano non prevede fondi rimandati indietro, ma ha previsto una rimodulazione con lo spostamento fuori dal Piano di alcuni interventi, che non sono stati rimandati indietro. L'articolo 1 del decreto-legge n. 19, che è in discussione in queste ore (e domani pomeriggio sarò presente in Commissione bilancio per illustrare la posizione del Governo), prevede l'intero finanziamento di questi progetti. Non si può parlare quindi di progetti mandati indietro: si parla di progetti opportunamente spostati dal Piano - lo voglio sottolineare - per ragioni che intendo ribadire ancora una volta, perché evidentemente su questo tema si prova a costruire una polemica che non ha motivo di esistere. Noi non abbiamo tagliato nulla. Abbiamo trovato all'interno del Piano una serie di progetti che vi erano stati inseriti.

Prima ho fatto un esempio che voglio ribadire ancora di più: i sei miliardi di euro per piccole e medie opere sono di un programma del 2019 che è stato inserito all'interno del Piano, senza tener conto delle condizioni e degli obiettivi del Piano.

Se noi non avessimo fatto questa operazione, avremmo inseguito il taglio delle rate di volta in volta. (*Applausi*).

Avremmo mancato gli obiettivi, perché i progetti ai quali facciamo riferimento - e questo non l'abbiamo deciso noi, ma l'abbiamo condiviso con la Commissione europea - non erano rendicontabili, non erano ammissibili per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo voglio sottolineare perché è importante che su questi aspetti ci si intenda. Occorre intendersi sul fatto che questi interventi sono stati rifinanziati - quindi non mandati indietro - al punto che - lo ribadisco ed è stato detto anche durante il dibattito - il presidente Decaro, in una dichiarazione, ha espresso l'apprezzamento dell'ANCI perché è stata mantenuta fede all'impegno che il Governo aveva assunto di rifinanziare tutti i progetti. (*Applausi*). Non c'è quindi alcun definanziamento. Lo dico perché di questo tema si è parlato per mesi. Si è raccontato che noi avevamo fatto dei tagli. Nessun taglio: abbiamo riprogrammato e garantito gli interventi.

Lo dico anche in riferimento a un altro tema, che è stato oggetto di diversi interventi. Penso alla questione collegata alla sanità, per la quale prima della rimodulazione all'interno del Piano erano

previsti oltre 15 miliardi di euro; la stessa cifra è rimasta dopo la revisione, quindi non c'è stato un cambio. Non si può esprimere una critica rispetto a un importo diverso; l'importo che c'era prima è lo stesso che c'è dopo.

In riferimento alle questioni oggetto di critica, vorrei ricordare che ci sono dati che spesso non vengono considerati. Il primo è quello dei tempi: i progetti degli ospedali sicuri avrebbero dovuto essere appaltati entro il 31 dicembre 2023. Su 55 progetti, solamente nove sono stati appaltati entro quella data. (*Applausi*).

Noi quindi stiamo facendo un'operazione non di taglio, ma di salvaguardia dei progetti, ricorrendo a una misura contenuta nell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 - e lo spiegheremo nel confronto con le Regioni - che risale a oltre trentacinque anni fa e vede, ad oggi, diversi miliardi di euro non ancora impegnati.

Per questa ragione, all'interno del decreto-legge n. 19 del 2024 troverete una norma specifica che individua lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo per avviare una velocizzazione nella spesa delle risorse assegnate per gli investimenti nel campo sanitario.

Sono queste le considerazioni oggettive rispetto al lavoro che si sta facendo. Penso che non sia utile che questi temi diventino oggetto di polemica. Ascolto ogni volta - e lo rispetto, ma mi consentirete di non dividerlo - il richiamo al risultato raggiunto, in termini di merito, sull'importo del Piano. Vorrei ricordare che il Next generation EU e il conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza sono oggetto di finanziamenti collegati a tre fattori, e non al merito. Con esso, si dava una risposta alla crisi del Covid-19 e l'Italia ha avuto quell'importo perché è uno dei Paesi con la popolazione più ampia, che nella fase Covid-19 ha avuto la peggiore *performance* in termini di crescita del prodotto interno lordo e ha avuto una delle peggiori *performance* in assoluto sul fronte dell'occupazione. Queste sono le ragioni che hanno determinato quell'importo.

All'interno di quel Piano, però, i 68 miliardi di euro a fondo perduto, più i 3 che sono stati aggiunti, hanno visto compiere, per scelta, la possibilità di utilizzare al cento per cento i 122 miliardi di euro a debito. La dimensione del Piano è quindi determinata da una scelta che altri Paesi (quasi tutti) non hanno fatto, come ho ricordato. Non è una polemica: è un rimettere in ordine i vari passaggi e dire le cose come stanno. Non è un caso che, per esempio, la Spagna - cito un Paese con un Governo certamente non in linea con il nostro, di colore politico completamente differente e alternativo - abbia scelto di utilizzare la quota a debito collegata al piano di investimenti sul REPowerEU, cosa che non aveva fatto prima. È evidente che la valutazione sulla possibilità o meno di andare a indebitarsi sia stata fatta nel momento in cui è sorta un'esigenza alla quale dare una risposta strutturale sul fronte degli investimenti.

È per questo che noi, non avendo quel margine, e non potendo utilizzare risorse ulteriori sul fronte dell'indebitamento, perché le avevamo utilizzate tutte al cento per cento, abbiamo corretto il Piano, spostando i progetti che avrebbero comportato grattacapi e problemi e coprendo con quelle risorse interventi che non avevamo nel Piano e che altri Paesi stanno utilizzando.

Il tema delle risorse assegnate alle imprese - penso alla transizione energetica - è fondamentale, perché consente al nostro Paese di essere competitivo rispetto agli altri Paesi europei. In caso contrario, avremmo rischiato di rimanere collegati a una logica programmatica precedente alla crisi e all'invasione dell'Ucraina, quindi alla crisi energetica.

Questa scelta, fondata su una visione del Governo Meloni, ha consentito e consentirà di utilizzare le risorse sul terreno dell'efficientamento energetico e della trasformazione delle misure di intervento nell'ambito strutturale sul fronte della crisi energetica, per affrontarla.

Penso sia importante esprimere qualche altra valutazione su alcune considerazioni. La collega Murelli ha posto il tema delle risorse per la qualità dell'aria, che è collegato non alla relazione, ma al decreto-legge all'interno del quale si è compiuta un'operazione di recupero di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - di cui parleremo nei prossimi giorni - che sono state utilizzate in forma differente e non coerente con le finalità della legge. Condividendo pienamente la valutazione che è stata fatta, è impegno del Governo recuperare quell'importo e quelle risorse, come ho avuto già modo di dire in via informale e come emergerà nell'ambito della discussione che faremo sia sul decreto-legge PNRR, sia

sul successivo decreto-legge collegato al procedimento salva infrazioni, per trovare non una quantificazione delle risorse, che non è in discussione, ma il veicolo coerente per poterle utilizzare.

La relazione di oggi non è un veicolo di spesa e non può costituire una tale opportunità. Tuttavia, nei decreti-legge che stiamo discutendo troveremo certamente la garanzia rispetto a questo tema.

Mi piace sottolineare anche il tema della capacità amministrativa, che è stata più volte sollevata nei vari interventi. Il riferimento è a un'iniziativa che il Governo ha assunto e che era all'interno del decreto Sud e coesione varato lo scorso anno. Al suo interno, oltre a una serie di scelte che sono state citate - penso al tema della zona economica speciale, così come al meccanismo dei nuovi accordi di coesione che sono in linea con l'approccio e con la *governance* della spesa rispetto alla responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali - abbiamo individuato, con il Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (*CapCoe*), una prima importante risposta per una parte del Paese, se è vero, com'è vero, che con l'utilizzo di risorse europee, cogliendo questa opportunità, finanziamo un programma di assunzione di 2.200 persone all'interno della pubblica amministrazione, l'85 per cento delle quali va all'interno dei Comuni. Ci si pone quindi il problema, in modo coerente e concreto, dell'azione per dare una risposta in questa direzione.

Il collega Manca si è soffermato sul giusto richiamo alla visione di interventi e ha fatto un riferimento al tema delle aree interne. All'interno del medesimo decreto, per la prima volta, sono normate le scelte sul fronte delle aree interne. E, sempre per la prima volta, un Governo si sta ponendo il problema di dare risposta a una delle questioni fondamentali per il futuro del nostro Paese, se è vero, come lo è, che se da una parte c'è una strategia sulle grandi aree metropolitane e sulle città metropolitane, dall'altra c'è l'esigenza, dal punto di vista non solamente demografico, ma anche della garanzia dei servizi, di operare alcuni interventi concreti all'interno delle aree interne. È un provvedimento che il Governo ha assunto e stiamo lavorando per la predisposizione del piano strategico sulle aree interne che, con il confronto con l'ANCI, rappresenterà sicuramente uno degli strumenti operativi più importanti che devono essere realizzati nell'ambito del nostro Paese.

Si è accennato anche a una serie di altre questioni collegate a tagli della spesa e di progetto e alla questione delle polemiche rispetto alle scelte che stiamo facendo in termini di rimodulazione. Su questo vorrei fare una considerazione di carattere più generale, cui ho accennato poc'anzi, che cambia completamente l'approccio. Qui non si può dire: c'è questo intervento, lo state togliendo. Bisogna capire perché un intervento è stato inserito all'interno del PNRR e se rispetta i *target* e le *milestone* per i quali è stato inserito. Se non dovesse succedere questo e non dovessimo fare quello che abbiamo già fatto e che continueremo a fare, vi daremo la possibilità, in quest'Aula, di dire: avete perso la rata, vi stanno tagliando le risorse, non state raggiungendo gli obiettivi. (*Applausi*). Dovrebbe essere un interesse comune evitare tutto questo e dovrebbe essere una delle principali strategie lavorare insieme perché ci possano essere obiettivi da raggiungere che siano coerenti e in linea con quanto previsto all'interno del Piano.

Questo riguarda tutte le questioni che sono state indicate all'interno del dibattito. Voglio dirlo anche rispetto ad alcune considerazioni sul fatto che si proceda per *slogan* o con dichiarazioni generiche da comizio. No, mi dispiace: l'azione del Governo su questo è sempre stata e continua ad essere molto puntuale e, anche nell'ambito di questa replica, mi fa piacere confermare il fatto che il Governo si confronta con il Parlamento entrando nel dettaglio delle questioni e soprattutto non lo fa sulla base di una polemica tra il prima e il dopo, che è stata più volte evocata. Se avessimo voluto fare una polemica tra il prima e il dopo, avremmo avuto tanti argomenti per incendiare il dibattito parlamentare, ma non ce n'è bisogno, non serve a nessuno. Serve un approccio corretto e coerente rispetto al fatto che dev'esserci una continuità istituzionale, ma ci dev'essere anche una valutazione attenta dei progetti e delle iniziative che devono essere messe in campo. E soprattutto c'è bisogno di un lavoro che all'interno di questo Parlamento trovi, anche nel riscontro del pregresso, lo stesso approccio.

Penso sia utile allargare il ruolo del Parlamento, trovare delle formule. Non so se i tempi ce lo consentiranno, ma in alcune proposte di risoluzione si parla della necessità di dare un maggior ruolo al Parlamento sul fronte della rendicontazione dei progetti. Io penso che i progetti non possano essere oggetto di questa valutazione, perché sono oltre 254.000. Vogliamo pensare di poterlo fare? Penso di

no. Si può ragionare e lavorare perché ci sia una soluzione che vada nella direzione di valutare per settori, per ambito di investimenti. Questo sforzo può essere messo in campo.

Anche a tale riguardo, l'apertura e la disponibilità che ci sono vengono garantite sulla base di un percorso che - lo dico non per polemica, ma come dato di fatto - oggi ci porta a entrare nel merito e a voler discutere di tutto, ma, quando è stato approvato il PNRR e quando sono state fatte le scelte, tutto questo dibattito di dettaglio non lo ricordo.

Lo dico perché è evidente che in questo contesto, se la richiesta è creare le condizioni per avere un momento di confronto ulteriore con il Parlamento che vada anche oltre le previsioni normative, è un tema sul quale penso si possa discutere, perché non vedo alcuna difficoltà. Questo anche perché, al netto di quello che viene spesso detto, anche con forme di critica, noi siamo nelle condizioni di poter dire con chiarezza che, rispetto alle questioni sollevate, ogni volta che c'è stata l'esigenza di un confronto con il Parlamento, lo abbiamo garantito in modo serio e costruttivo. Penso quindi che questo metodo e questo approccio possano essere la cifra del rapporto che vogliamo continuare ad avere con il Parlamento, soprattutto per i passaggi successivi e per gli impegni che abbiamo da qui ai prossimi mesi e ai prossimi anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, le chiedo di pronunziarsi anche sulle proposte di risoluzione presentate.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, ho ricevuto i testi pochi minuti fa e quindi, in qualche caso, inevitabilmente la mia valutazione sarà un po' sommaria, condizionata da un approccio complessivo che magari con più di tempo avrebbe potuto essere maggiormente attenzionato e verificato.

Sulla proposta di risoluzione n.1, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Signor Ministro, se ha bisogno di tempo per analizzare le proposte, non ci sono problemi.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. È chiaro che ho ricevuto il testo di alcune proposte di risoluzione durante il mio intervento, per cui inevitabilmente il mio approccio è difensivo, perché non ne conosco i contenuti, ma, se le collego ad alcuni interventi, il parere sarà contrario. Se poi è possibile avere una sospensione, potrei leggerle e valutarle nel merito, anche se non so se il giudizio cambierà.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti, in modo che possa analizzare in modo migliore le proposte di risoluzione.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,14, è ripresa alle ore 12,26*).

Ha facoltà di intervenire il ministro Fitto, al quale chiedo nuovamente di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 1, esprimo parere contrario sulle premesse e sui punti 1 e 6 del dispositivo; esprimo parere favorevole sul punto 5 del dispositivo, purché con la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria per assicurare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e in particolare di quelle ad alta velocità nei territori delle Regioni Calabria e Sicilia»; esprimo parere favorevole sul punto 7 del dispositivo, purché con la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del dissesto idrogeologico con particolare riguardo ai territori caratterizzati da maggior rischio»; esprimo parere favorevole sul punto 9 del dispositivo, purché con la riformulazione volta a sostituire le parole «a garantire» con le seguenti: «ad agevolare»; il parere è favorevole sui punti 2, 3, 4, 8, 10 e 11 del dispositivo.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 2, esprimo parere contrario sulle premesse e sul dispositivo.

Quanto alla proposta di risoluzione n. 3, esprimo parere contrario sulle premesse e sui punti 1, 3 e 4 del dispositivo; esprimo parere favorevole sul punto 2 del dispositivo, purché con la seguente riformulazione: «a garantire, nel rispetto della pertinente normativa, la tempestiva trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni occorrenti per valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello

di ciascuna misura e submisura, nonché ad assicurare la presenza dei Ministri, qualora chiamati in audizione in Parlamento, per fornire informazioni dettagliate e i chiarimenti necessari sull'attuazione del PNRR relativamente alle riforme e agli investimenti parti di rispettiva competenza»; esprimo parere favorevole sul punto 5 del dispositivo.

Esprimo parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 4.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 6, esprimo parere contrario sulle premesse e sui punti 1, 3 e 4 del dispositivo; il parere è favorevole sul punto 2 del dispositivo, purché con la seguente riformulazione: «a definire un cronoprogramma che offre certezze al Paese, cittadini e imprese circa i tempi di realizzazione degli interventi»; il parere è favorevole sui punti 5 e 6 del dispositivo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, voglio cogliere l'occasione di confronto tra il Governo e il Parlamento che il ministro Fitto ci dà oggi con le comunicazioni sul PNRR.

Signor Ministro, ha detto che questa può essere un'occasione per fare una verifica sugli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere nelle rate successive. Voglio prendere questo impegno metodologico proprio per fare ciò che Azione fa sempre, ossia entrare nel merito delle questioni.

Lei ha ricordato alcuni passaggi importanti della negoziazione con la Commissione europea. Per esempio, è partito dalla rimodulazione della quarta rata per introdurre un precedente per la rimodulazione complessiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ha citato alcuni eventi, quali la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l'aumento dei prezzi, per ricordarci che il programma REPowerEU, di fatto, ci aiuta a sterilizzare l'aumento dei prezzi e dà un'accelerazione per favorire l'indipendenza energetica.

Signor Ministro, voglio dirle con molta franchezza e molta sincerità che in questi mesi si è dimostrato un eccellente negoziatore con la Commissione europea. Cosa non ci convince della riformulazione o della revisione del Piano? Il fatto che lei proceda con una gestione commissariale: in che senso, «commissariale» verso chi? Verso chi ha avuto scarsa capacità di spesa.

Nella comunicazione ha citato i tanti progetti, ad esempio sotto i 100.000 euro, quindi le difficoltà della pubblica amministrazione. Sarebbe forse opportuno ricordare che la scarsa capacità di spesa, con risultati ben sotto la media, ha riguardato non solo i Comuni piccoli, ma in primo luogo i Ministeri. Il Ministero del lavoro ha speso lo 0,6 per cento dei fondi; il Ministero del turismo il 2,8 per cento; il Ministero dell'agricoltura il 3 e il Ministero della salute il 4 per cento. Io ho l'impressione che dietro questa rimodulazione, in realtà, vi sia una gestione commissariale delle spese del PNRR.

Azione è e sarà sempre a favore del PNRR. Lo saremo anche questa volta, perché chi scommette contro il PNRR non scommette sul fallimento del Governo, ma scommette sul fallimento dell'Italia e dell'Europa e noi non scommetteremo mai sul fallimento dell'Italia e dell'Europa. (*Applausi*).

Quella che vogliamo offrire è una chiave di lettura diversa per valutare il successo o l'insuccesso del Governo sul PNRR. Se lo valutiamo dal punto di vista delle negoziazioni delle rate, dobbiamo ammettere che il Governo, sia nella quarta rata sia nella gestione della quinta rata, sta procedendo bene, in modo positivo. Questa può essere però l'unica chiave di lettura per analizzare il successo del Governo nella gestione del PNRR? A nostro avviso, no.

Ve ne sono almeno altre due. La prima è la capacità di spesa. Se la valutiamo, vediamo che in realtà l'Italia ha speso solo il 28 per cento delle risorse destinate entro il 2026. Rispetto alla stima iniziale di 86 miliardi di euro entro la fine del 2023 è stato speso poco più della metà dei fondi disponibili. Se questo è il tema, non possiamo ritenerci soddisfatti. Sapevamo però che le difficoltà del nostro Paese non riguardano né questo Governo né il prossimo, ma il sistema Paese in quanto tale.

Vi è però una terza chiave di lettura, che oggi manca e che - a nostro avviso - è quella vera per capire se il Governo stia avendo successo nella gestione del PNRR. Tale chiave è la capacità di realizzare le riforme: pubblica amministrazione, giustizia, sanità, istruzione. (*Applausi*).

Nella sua comunicazione, oltre alla contabilità sui progetti e sulle rate, ci aspettavamo da lei un

intervento su alcuni aspetti essenziali. Uno: quali riforme trasversali sono state realizzate e quali non sono state ancora realizzate? Due: quali spese hanno avuto un effetto moltiplicatore sugli investimenti? Le ricordo - lo sa benissimo - che il PNRR non è fatto per la spesa corrente, ma dev'essere un volano degli investimenti.

In terzo luogo, come ha inciso l'utilizzo del PNRR sulla riduzione delle disuguaglianze (generazionali, tra Sud e Nord, tra aree urbane e interne)? La capacità di realizzare le riforme è per noi di Azione la chiave per valutare il successo o meno del Governo nella gestione del PNRR. *(Applausi)*.

Signor Ministro, abbiamo alcuni piccoli suggerimenti da farle. Il primo: abbiamo bisogno di un vigoroso piano di stimoli sugli investimenti. Lo ripeteva ieri il presidente di Confindustria e noi di Azione lo stiamo dicendo da inizio legislatura: ripristinate integralmente le misure di Industria 4.0 ed estendetele verso gli investimenti sulla transizione ecologica e transizione digitale *(Applausi)*. Industria 5.0. vogliamo vederla realizzata e messa a terra.

Il secondo suggerimento riguarda il tema della sanità. La gente impiega mesi per avere una TAC e la spesa *out of pocket*, ossia la spesa sanitaria non rimborsata agli italiani, è di 30 miliardi di euro. Si rende conto della rabbia che produciamo negli italiani, quando diciamo che non riusciamo a spendere i 5,6 miliardi di euro previsti dalla Missione 6? Non aver utilizzato il MES sanitario - e so che non è una sua responsabilità - per pagare adeguatamente medici e infermieri significa che le strutture della medicina territoriale e le case della salute rischieranno di diventare scatole vuote, se non ci mettiamo dentro infermieri e medici. *(Applausi)*.

Nel 2024, con lo sviluppo della medicina digitale e predittiva, è mai possibile avere 89 milioni di euro utilizzati su 1,3 miliardi sul fascicolo sanitario elettronico? Sulla telemedicina abbiamo 58 milioni spesi su 1,5 miliardi. Lo so che non sono spese che riguardano il suo Ministero, ma è da questo che si misura la realizzazione del PNRR.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,36)

(Segue LOMBARDO). Arrivo alle conclusioni, signor Ministro: spostiamo il criterio di successo del PNRR, che non sono solo la negoziazione sulle rate o la capacità di spesa, perché non è un bancomat europeo al quale chiediamo soldi; il PNRR è fatto perché ci si aspetta che siano i giovani - per questo si chiama Next generation EU - a poter beneficiare delle riforme che devono essere fatte verso la transizione ecologica e verso la transizione digitale. *(Applausi)*.

Noi ci asterremo, ma se dalla negoziazione delle rate con la Commissione ci si sposta sulle riforme ci saremo sempre, a sostegno del Governo e dell'Europa. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Aldo Moro» di Montesarchio, in provincia di Benevento, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ore 12,37)

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi all'esame del Senato c'è la relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR. Ringrazio il ministro Raffaele Fitto che, da quando si è insediato l'Esecutivo, ha lavorato con grande impegno e determinazione nell'interesse esclusivo del Paese. Lo dico perché tante volte, purtroppo, abbiamo assistito a un triste copione delle opposizioni: sperare che l'Italia non faccia una bella figura in Europa, cosa che non è avvenuta. Ciò vuol dire non volere il bene dell'Italia e soprattutto degli italiani, che viene prima di qualsiasi cosa. Ce lo ricorda proprio la Commissione europea.

La proiezione sulla crescita del PIL nel 2026, quando il PNRR sarà completato, sarà dell'1,4 per cento in media europea. Per Paesi come l'Italia, questo tasso di crescita della nostra economia, secondo queste proiezioni, salirà del 2-2,5 per cento, quindi la potenzialità dello strumento è fondamentale, ma soprattutto grazie a questo Governo e a lei, Ministro, siamo il primo Paese in Europa per obiettivi realizzati nell'ambito del PNRR. *(Applausi)*. Non siamo stati noi a promuoverci, ci mancherebbe. Siamo i più virtuosi, con 178 obiettivi raggiunti sui 527 originari.

Lo ha certificato la Commissione europea, che ha pubblicato qualche settimana fa la valutazione di medio termine dei piani. L'Italia è prima in Europa. Il Piano va avanti.

Certamente ci sono ancora tante tappe da compiere. Siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo e complesso, ma di certo siamo sulla strada giusta.

Anche la Corte dei conti, come diceva lei, signor Ministro, alcuni giorni fa ha espresso, fra l'altro, un giudizio totalmente positivo sullo stato di attuazione del PNRR nel 2023. È un altro segnale positivo e incoraggiante, così come positive e incoraggianti sono state le valutazioni della Corte sulle modifiche apportate al Piano.

Da più parti si diceva che, se avessimo tentato di rinegoziarlo, avremmo rischiato di perdere le risorse. Noi abbiamo sempre ritenuto che dovesse essere rinegoziato, perché quando è stato scritto la realtà era diversa: non c'era la guerra in Ucraina, non c'era il conflitto in Medio Oriente, non c'era stata una crisi energetica significativa, che ha portato al capitolo importante del REPowerEU e al piano Transizione 5.0, su cui giustamente c'è grande attenzione da parte delle imprese e del mondo produttivo. Sono risorse centrali per favorire la doppia transizione digitale ed ecologica. Abbiamo il dovere di non deludere le attese di chi, come le nostre aziende, rappresenta il motore socioeconomico dei territori.

Com'è noto, il decreto-legge n. 19 sul PNRR, recentemente emanato dal Governo, ha cominciato il suo *iter* alla Camera di deputati, nella Commissione bilancio. Il decreto-legge, come diceva proprio lei, Ministro, consente lo sblocco di 6,3 miliardi di euro di crediti d'imposta per la transizione *green* e digitale delle imprese.

Analogamente è importante, a nostro avviso, che sia stata aumentata la dotazione finanziaria nell'ambito del settore agricolo, con interventi pari a circa 3 miliardi di euro. L'agricoltura è vita ed è essenziale investire su questo settore, che non a caso viene chiamato primario, perché primaria è la sua funzione per la vita di tutti noi. Lo abbiamo fatto, come ha ricordato lei, a dicembre e non a seguito delle proteste dei trattori che abbiamo visto nei giorni scorsi. Riteniamo essenziale garantire una spesa efficiente dei fondi europei e nazionali, per dare corso a tutta una serie di interventi indispensabili per la sicurezza idrogeologica dei nostri territori, a partire dalla realizzazione dei bacini di laminazione.

Le risorse sono strumenti che devono essere adeguati al mutare del contesto. La revisione del PNRR, come ha evidenziato anche il presidente Meloni, è stata la cosa giusta da fare. Occorre quindi continuare a lavorare affinché si raggiungano i *target* previsti nel 2024 per ottenere la sesta e la settima rata del PNRR.

Mi avvio alle conclusioni. L'Italia ha il PNRR più grande; abbiamo ricevuto lo stanziamento maggiore, pari a 194,4 miliardi di euro (e, a seguito della revisione, gli importi sono stati addirittura incrementati), di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni. Nel 2023, grazie al buon governo del centrodestra, abbiamo presentato gli obiettivi e ottenuto il pagamento della terza e quarta rata. Le somme erogate ammontano a 101,9 miliardi di euro. Non solo: siamo stati la prima Nazione europea a presentare gli obiettivi per la quinta rata e abbiamo rinegoziato gli obiettivi del PNRR, cosa che si poteva e si doveva fare.

Insomma, tutto questo ci dice una cosa, cari colleghi: la maggioranza che c'è in Parlamento ha nel suo DNA politico la cultura del fare. Oggi, in quest'Aula, chiediamo al Governo di proseguire sulla buona strada, per mettere a terra le risorse europee, proseguendo le interlocuzioni con la Commissione europea e soprattutto coinvolgendo le Regioni e gli enti locali. Gli enti territoriali svolgono una funzione essenziale per vincere la sfida del PNRR e, in questa fase delicata, hanno bisogno di tutta la nostra attenzione. Già, perché il successo e la buona riuscita del *recovery plan* dipendono dal dialogo tra centro e periferia e dalla sinergia fra tutte le istituzioni, a tutti i livelli.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE sulla proposta di risoluzione condivisa da tutta la maggioranza. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signor Ministro, abbiamo ascoltato con molto interesse la sua quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR, che contiene

luci e ombre, cose che ci convincono e cose che invece continuano a restare dubbi insoluti o comunque punti che non vengono chiariti perché, volontariamente, non lo si vuole fare. Mi sembra evidente, signor Ministro.

Partiamo dalla semplice veste grafica della relazione di accompagnamento, che è corposa, di 700 pagine. Gli Uffici l'hanno fatta girare e non l'hanno neanche stampata in copie per tutti quanti i senatori (giustamente, perché avrebbe rappresentato uno spreco enorme di carta). Poi però, sfogliandola, leggendola e approfondendola, ci si accorge che sono sempre informazioni generali. Lei, Ministro, per ogni ambito, obiettivo e programma di intervento ci dà un dato generale, ma non ci consente mai di avere un quadro preciso (cosa che infatti quasi tutti i Gruppi parlamentari chiedono nelle rispettive proposte di risoluzione): opera per opera, intervento per intervento, stato di attuazione e a che punto siamo. (*Applausi*).

Le faccio un esempio. Per valutazioni che possiamo condividere o meno (mettiamo di volerle condividere), ha tagliato i 10 miliardi di interventi di rigenerazione urbana da parte dei Comuni. Ciò è avvenuto in parte perché venivano da altre programmazioni e progettazioni che secondo lei non erano coerenti con le linee del PNRR, in parte perché erano interventi sotto i 100.000 euro e lei ha considerato una frammentazione della spesa che avrebbe rallentato la rendicontazione, in parte per altri motivi, perché non pensava che potessero raggiungere e rispettare le *milestone*. Più o meno queste sono state le motivazioni che nel tempo le abbiamo sentito dire. I Comuni sono rimasti appesi a un'incertezza e a un dubbio che sono durati otto mesi (era infatti luglio).

Adesso nella relazione ci dice che con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto decreto PNRR), finalmente ha sciolto questa riserva e questi progetti saranno finanziati a valere sugli altri fondi che, come abbiamo detto tante volte e come adesso troviamo qui conferma (la montagna ha finalmente partorito il topolino e siamo arrivati alla verità), altro non sono che il Fondo per lo sviluppo e la coesione e il Fondo complementare. Ci siamo arrivati. Lo sapevamo dall'inizio, ma finalmente ci siamo arrivati.

In questi otto mesi, però, gli enti locali e i sindaci, che erano gli unici che avevano realmente rispettato le scadenze, avevano pubblicato le gare e avevano anche aggiudicato i lavori, sono rimasti bloccati con le imprese che hanno cominciato a sollecitare le consegne delle opere per avviare i lavori e con le Ragionerie degli enti locali che hanno cominciato a temere che si creasse un debito fuori bilancio.

Questo perché? Lei viene assiduamente in Senato a rappresentare la sua attuazione del PNRR e l'opera del Governo, ma non ci dà le informazioni essenziali, cioè quelle concrete e pratiche che ognuno di noi vuole sapere. Qui il PNRR è considerato come un'entità. Che cos'è? È il PNRR, ma noi sappiamo bene che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'insieme di una serie di progetti, azioni e obiettivi che devono servire a riprendere, rilanciare e sviluppare l'economia nazionale e fare questa famosa transizione energetica. Pertanto, la mancanza di concretezza e dettaglio delle sue relazioni purtroppo ci ostacola o comunque rende difficile poter esprimere un apprezzamento compiuto sulla sua attività.

Signor Ministro, nella sua relazione richiama giustamente la dichiarazione di Antonio Decaro, presidente dell'ANCI, che si dice finalmente soddisfatto che questi 10 miliardi siano stati reperiti su altri fondi. Tuttavia, dimentica di dire che il presidente Decaro ha aggiunto un però, dicendo che è un bene che siano state rifinanziate tali opere e che la promessa sia stata mantenuta. Tuttavia, siccome sono state rifinanziate a carico degli altri fondi nazionali, il rischio è sempre lo stesso. Come abbiamo detto tante volte e come ci diciamo anche stavolta, il rischio è quello della coperta corta: o ti copri i piedi, o ti copri la testa. In questo caso, tutte le risorse che potevano essere utilizzate per lo sviluppo e la coesione e per le infrastrutture territoriali finiranno per essere portate sulle opere che dovevano essere finanziate con il PNRR.

E allora è sempre un po' un gioco delle tre carte e questo modo di agire non ci soddisfa. Il Ministro, giustamente, si fa vanto di aver rinegoziato, di essersi seduto a ragionare con la Commissione europea e di aver portato a casa l'approvazione e il pagamento delle rate. Benissimo, questo lo accredita sicuramente come un abile negoziatore, ma non lo accredita altrettanto bene come un abile amministratore. Mi dispiace, ma questo lo dobbiamo dire chiaramente. (*Applausi*). Lo dico perché, tanto per cominciare, ottomese per capire che poi questi progetti di rigenerazione urbana andavano

finanziati con i fondi nazionali sono troppi, lo si poteva dire anche prima e ci si sarebbe arrivati lo stesso. Inoltre, nella nuova rimodulazione del PNRR che il Ministro presenta c'è un taglio sulla sanità di circa 1,2 miliardi, ma com'è possibile pensare di fare una cosa del genere? Già il Governo si è rifiutato di sottoscrivere il MES finanziario sostenendo che l'Italia ce la fa da sola (*Applausi*) e non vuole avere nulla a che fare con questo meccanismo che sente così lontano. E va bene, ma adesso si tagliano anche le risorse del PNRR destinate alla sanità e ai progetti che poi riguardano proprio la sanità territoriale e le case della salute? Si finisce sempre per colpire i Comuni, le comunità territoriali, le persone nelle loro possibilità di avere servizi e si colpisce sempre la sanità pubblica, perché mi dispiace, ma la verità è che quella che viene sempre sistematicamente colpita è la sanità pubblica. Da tutto questo si vede che se il Ministro è un abile negoziatore con la Commissione europea, non è un altrettanto abile amministratore per gli italiani, perché di questo va tenuto conto e gli chiediamo di rendercene conto in maniera più chiara, perché queste relazioni generiche francamente non ci soddisfano. (*Applausi*).

Non ci soddisfa neanche il dato in sé. Il Ministro dice che sono stati raggiunti 28 risultati, 27 traguardi e sette obiettivi, ma poi non sappiamo esattamente quali sono o comunque leggendo la relazione apprendiamo che la maggior parte sono obiettivi amministrativi, di digitalizzazione, di servizi, di pagamento di incentivi, ecobonus e superbonus, ma continuano ad essere assenti le opere. Mancano le opere relative alle infrastrutture territoriali; sono stati stralciati quattro miliardi di euro per il finanziamento del terzo valico ferroviario. Dove sono queste somme? Quando si faranno queste opere? Possiamo temere di restare senza il terzo valico? Poi che cosa faremo? La stessa cosa vale per le opere ferroviarie della Sicilia, anche quelle stralciate, o per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, altra opera di cui non c'è traccia.

Alla luce di tutto ciò, si può anche dire che abbiamo ricevuto 101 miliardi, che ne abbiamo speso il 28 per cento, ma poi alla fine bisogna ottenere un risultato concreto, che sono le infrastrutture. Facendo un rapporto costi-benefici, avremo anche avuto tante risorse, ma evidentemente non le sappiamo ancora spendere e continuiamo a non spenderle adeguatamente e gli unici che avevano dimostrato di saperle spendere, che erano i sindaci, per otto mesi li abbiamo fatti stare fermi e adesso gli abbiamo detto che devono usare le risorse che avrebbero dovuto utilizzare per altre attività. (*Applausi*).

Il PNRR è sicuramente innovativo, non soltanto per le sue finalità, ma anche per la sua impostazione, è un piano cosiddetto per *performance* e per *performance* il Ministro ha voluto trasformare anche il Fondo per lo sviluppo e la coesione, perché quando lo ha modificato con il decreto cosiddetto Sud ha voluto trasformare anche questo fondo in un piano per *performance*. Ciò significa che, diversamente dalla programmazione che si faceva in passato, anche con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, se non si rispettano le tappe, se non si raggiungono gli obiettivi intermedi, si perde il finanziamento, perché non si è in grado di raggiungere l'obiettivo. Questa impostazione, ovviamente, intrinsecamente è anche corretta, ma diventa sbagliata quando poi non si danno le capacità alle amministrazioni di raggiungere gli obiettivi (*Applausi*), quando poi non si fa veramente una riforma della pubblica amministrazione e quando ci si limita a dare le risorse per fare assunzioni a tempo determinato e poi trasformarle a tempo indeterminato. In questo modo, certamente la spesa non si libererà e non riusciremo a raggiungere gli obiettivi. Questo - si badi bene - non lo diciamo con compiacimento, al contrario lo diciamo con grande preoccupazione, perché non torneranno più risorse così ingenti da parte dell'Europa per l'Italia e il nostro dovere è vigilare, stare attenti, suggerire, promuovere e anche, ove necessario, purtroppo rimproverare, ce lo si consenta, nei limiti del nostro ruolo.

I traguardi e i risultati del PNRR vanno raggiunti, ma senza lasciare indietro nessuno, non con rinegoziazioni a discapito delle attività e delle realtà territoriali, ma a vantaggio delle stesse, mettendo le risorse anche per far raggiungere i risultati attesi.

Pertanto, a nome del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, per le luci che ho evidenziato, ma anche per i tanti dubbi che restano irrisolti, dichiaro il voto di astensione sulla proposta di risoluzione a favore della relazione che il Ministro ha presentato. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, colleghi, visto che il Ministro ha parlato molto di dati e che ci ha fatto una descrizione, noi abbiamo cercato di leggere quello che avete scritto. Vorrei quindi iniziare anch'io il mio intervento partendo dai dati: al 31 dicembre l'Italia aveva speso il 42 per cento delle risorse ricevute e il 22 per cento del *budget* totale del PNRR; ciò significa che nei prossimi tre anni dovremo spendere 151 miliardi, 50 miliardi l'anno, quindi ogni anno dobbiamo raddoppiare la spesa rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Come pensiamo di poter velocizzare la realizzazione dei progetti, se continuiamo a non voler investire sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione? Chi farà questo lavoro?

Vi sono poi settori in cui siamo davvero solo all'inizio. Dalla relazione emerge che gli investimenti diretti in opere pubbliche sono fermi all'11 per cento; sui temi del lavoro, delle politiche sociali e della salute, le percentuali di spesa oscillano tra lo 0,8 e il 3,7 per cento. Il Ministero della salute ha speso il 3,7 per cento dei 15,6 miliardi a disposizione; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha speso appena lo 0,8 per cento. Vorrei far notare che nella NADEF addirittura si prevedeva che nel 2023 avremmo dovuto spendere 40 miliardi, mentre ne abbiamo spesi meno della metà.

Ci sembra quindi evidente che quando chiediamo di portare in Parlamento una discussione e una riflessione sul PNRR, come abbiamo fatto ieri in Commissione bilancio, perché la riteniamo importante, offriamo un'occasione straordinaria per coinvolgere il nostro Paese in una discussione sullo stato reale della situazione. Per questo è necessario il coinvolgimento e non occorre farci un'orazione ogni tanto. Noi vorremmo contribuire su questo, anche se non siamo d'accordo sulle scelte fatte, perché non condividiamo la vostra impostazione.

Sottolineo però la copertura degli interventi cancellati; in particolare, state utilizzando in modo significativo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che di fatto vengono sottratte alle Regioni del Sud, con una previsione che possano rientrare attraverso definanziamenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; si tagliano pesantemente le risorse al Ministero della salute e non vengono ripristinate quelle per il contrasto al dissesto idrogeologico. In sostanza, si confermano le scelte politiche regressive del Governo nei confronti del Mezzogiorno che contribuiranno ad ampliare il divario. Eppure, una delle finalità del PNRR era ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese, tanto che era obbligatorio che il 40 per cento delle risorse andasse in quella direzione.

Arriviamo allora alla questione della salute, rispetto alla quale sono davvero intollerabili i tagli e l'assenza di una politica a sostegno di un servizio sanitario universale, tanto che nel piano di revisione del PNRR il Governo ha operato un taglio di 510 strutture tra ospedali e case di comunità. Tuttavia il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi territoriali, anche dopo il taglio derivante dalla revisione, ha creato un rischio gravissimo, perché c'è carenza di medici e di personale. Come qualcuno ha già detto (e io lo condivido), le case della salute non possono essere immobili vuoti, ma bisogna fare in modo che ci siano persone che operano e siano in grado di intervenire, quindi siamo di fronte a una situazione del tutto inadeguata quanto al modo in cui affrontare questo tema.

Per non parlare poi della scuola, degli asili nido e degli studenti universitari, su cui si può fare analogia discussione. Dove sono le risorse?

È del tutto inadeguato lo stato del piano di avanzamento per quanto riguarda la materia della riconversione ecologica e ambientale. Anche in materia di mobilità sostenibile, il PNRR di fatto è inadeguato: ad esempio, si prevede l'acquisto di 3.400 autobus elettrici, a fronte di un fabbisogno che è più del doppio; sono eliminati i finanziamenti all'Alta velocità nel Mezzogiorno. Si parla del ponte di Messina, però non si fanno i collegamenti all'interno del Mezzogiorno, in cui si tagliano addirittura 787 milioni di finanziamento. Il Governo fa un gioco del tutto opaco, tra definanziamento e finanziamento, che sostanzialmente coinvolge senza coinvolgere le parti sociali e gli enti locali, tant'è che le Regioni in questi giorni stanno predisponendo un documento unitario che lamenta la sottrazione di 700 milioni di finanziamento alla sanità. Tutto questo mentre si azzerano le risorse del Fondo di perequazione infrastrutturale, che costituisce la premessa di un riequilibrio del Paese, anche dal punto di vista geografico. Il Mezzogiorno continua a pagare un prezzo più alto in termini di desertificazione industriale, produttiva, sociale e demografica.

Concludo con un cenno alla questione che per me è più rilevante, quella che, al di là dei ritardi, è davvero gravissima: la totale assenza di una visione di prospettiva e di programmazione del futuro. Questo è il dato fondamentale: è del tutto assente un'idea di politica industriale. Il PNRR dovrebbe essere una grande occasione per realizzare una riconversione ecologica dei settori produttivi del nostro Paese, ma in esso manca l'impegno di risorse significative in nuove tecnologie, nella ricerca di soluzioni innovative, nei processi produttivi e nei nuovi prodotti da immettere sui mercati nazionali e internazionali. È sbagliato e miope affrontare il Piano separando la questione della transizione ecologica da quella industriale, perché dovrebbe essere esattamente il contrario: la transizione ecologica è un elemento importante per trasformare anche il settore industriale. Questo è il peggior vizio di fondo del PNRR.

Una parte importante del nostro sistema produttivo, prima o poi, si troverà di fronte a un bivio: delocalizzare nelle aree del mondo a basso costo, seguendo il vecchio modello dell'economia fossile, oppure cambiare facendo leva, con il tempo necessario, sugli investimenti necessari che possono far decollare la transizione ecologica. Ecco, questo Governo - lo conferma la sua relazione, Ministro - nega la crisi climatica, taglia le risorse al PNRR sulla transizione ecologica, spinge per il rafforzamento degli investimenti e le infrastrutture legate a fonti fossili e rallenta tutto sul versante delle rinnovabili, anziché sviluppare le filiere strategiche della transizione e della decarbonizzazione.

Per questa ragione, siamo contrari all'impostazione che ha dato e voteremo contro la risoluzione su cui lei, signor Ministro, ha espresso parere favorevole. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevole Ministro, credo che questa discussione vada inquadrata in una fase economica complicata e difficile, ma comunque interessante e apprezzabile per il nostro Paese. L'attuazione del PNRR non può essere infatti disgiunta dall'andamento di alcuni dati macroeconomici. Se il nostro Paese non riuscisse a rispettare le scadenze, se non portasse le rate a casa e se non avesse approvato le leggi di stabilità e tutti i provvedimenti, avremmo una situazione molto più disordinata. Capisco alcune critiche, perché è ovvio che vorremmo ospedali fantastici e avere infrastrutture realizzate, salvo il fatto che poi quelli che le auspicano sono coloro che fanno i comitati per dire «no» pure a un'antenna del telefono, non dico a qualche opera pubblica più importante.

Veniamo ai dati che fanno da sfondo a questa fase, in cui il ministro Fitto, accogliendo giustamente l'ennesimo invito del Parlamento, ha annunciato una sua presenza continuativa su una vicenda epocale che accompagnerà per molti anni l'Italia e l'Europa.

Lo *spread* è sceso a 130 punti di base, una cifra tra le più basse degli ultimi anni, pari a meno della metà del 2019. Abbiamo il *record* storico del BTP valore, la collocazione di risparmio pubblico; se il nostro Stato e il nostro Governo non fossero credibili, non avremmo questa possibilità. Abbiamo oggi 700 miliardi di titoli pubblici di Stato in mani italiane; ciò vuol dire avere anche una capacità di controllo all'interno dei nostri confini di una parte importante del debito. È migliorato il clima di fiducia dei consumatori, gli occupati sono aumentati di 362.000 unità in un anno rispetto al gennaio 2023, con un tasso di occupazione del 61 per cento. Tutto questo è frutto anche di una politica che guarda alle imprese e non allo sperpero del reddito di cittadinanza. Prima si faceva assistenzialismo e non sviluppo; e ancora, l'inflazione ha avuto un regresso importante; il PIL ha comunque un segno positivo: vorremmo tutti di più, ma altri Paesi europei, anche quelli tra i più importanti, hanno situazioni molto meno positive della nostra.

Potrei continuare anche sui temi fiscali. Anche oggi sui giornali si dice che c'è un giornale che è passato da un milione a 70.000 copie. Non c'è bisogno di citarlo, sanno tutti qual è. Tale perdita di copie è solo parzialmente integrata dagli abbonamenti *online*; anch'io sono abbonato a quel giornale *online* e quindi sono fuori dai 70.000. Ebbene, si parla oggi del fisco, del fatto che non si pagano le tasse, delle politiche del Governo che sta attuando la delega fiscale, favorendo l'evasione e l'impunità fiscale. Quel giornale però dovrebbe riflettere e concentrarsi sui dati catastrofici delle proprie vendite. Pare addirittura che i proprietari lo vogliano vendere ad un altro, dopo che De Benedetti se lo era fatto togliere dai parenti.

Ebbene, nel corso dello scorso anno, abbiamo avuto 24 miliardi di recupero di evasione fiscale. Eppure siamo un Governo di centrodestra che non vuole essere un governo di tagliagole fiscali; vogliamo che si paghi il giusto, vogliamo che, per esempio, paghino i giganti della rete. Leggevo poco fa il pessimismo di Giorgetti rispetto agli organi internazionali in cui lui siede, che non vogliono far pagare le giuste tasse ad Amazon, Google e a tutti coloro che non le pagano. Il nostro Governo invece con ottimismo ha messo pure la *global minimum tax* nella legge di stabilità.

Ci si chiederà cosa c'entrino queste cose con il PNRR: ricordo che è un capitolo di questa storia. Se la gestione del PNRR fosse fallita, non avremmo questi macrodati, perché questa è una partita da decine e decine di miliardi. Credo quindi che il Gruppo Forza Italia non possa che esprimere in questa sede apprezzamento per come viene presidiata questa vicenda dal ministro Fitto e da tutto il Governo, apprezzando altresì il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 che ha previsto ulteriori disposizioni in tali materie. Sono stati aggiunti altri 3,5 miliardi per proseguire interventi che non erano più finanziati dal PNRR. Ci sono problemi di misure che non potevano essere finanziate perché non c'erano i progetti. È stato spiegato decine di volte. Non si può lasciare un appostamento di cifra, se non c'è il progetto. Si sospende quel finanziamento, si accantonano delle cifre, si trovano altri fondi, si fa un'azione combinata tra fondi di coesione e altre voci per massimizzare gli effetti. È inutile lasciare una cifra, se non c'è il progetto fatto casomai da un sindaco o da un presidente di Regione che fa il corteo a Roma, invece di stare a casa sua a spendere le cifre adeguate. Dirò poi qualcosa su quel presidente di Regione.

Voglio anche ringraziare i ministri Zangrillo e Bernini, ma anche tutti gli altri Ministri, compresi quelli di Forza Italia, che nei loro capitoli di competenza danno un contributo efficace e serio.

Riteniamo che ci siano anche riforme che vengono sollecitate attraverso il PNRR, che riguardano l'ordinamento, il territorio e le infrastrutture. Quelli che fanno una descrizione fantasiosa di un fallimento dicono bugie, ma il Paese se ne accorge. Se ne accorge in Abruzzo e se ne sono accorti pure in Sardegna, dove i voti delle nostre liste non erano poi così male. Alla fine, allora raccontino quello che vogliono e quel giornale scriva quello che vuole: e poi, che siano 70.000, 69.000 o 68.000, alla fine resterò tra i pochi abbonati *online*; continuerò però ad abbonarmi, perché mi mette di buon umore leggere fantasia.

Penso che sia importante quello che è stato fatto anche l'8 dicembre presso l'Ecofin, dove l'Italia ha ottenuto altri 2,9 miliardi, arrivando a 194,4 miliardi di euro, anche con REPowerEU.

Abbiamo avuto poi la criticità della mancanza di progetti sul territorio talvolta, ma il Governo sta affrontando anche questo aspetto. Tutto questo viene fatto alla luce del sole, con informazione e trasparenza.

L'Italia ha portato sostanzialmente a casa 102 miliardi sui 194 previsti, ma forse la mia stima non è nemmeno adeguata, perché, mentre si discute, le famose rate arrivano e vengono erogate. Si va a Bruxelles e si dimostra la correttezza dell'operato. Il nostro ruolino di marcia è quindi di tutto rispetto. Bisogna evitare sprechi e sperperi, non finanziare misure che non si fanno, finanziare quelle che si fanno e stimolare tutti a fare e ad agire.

Non voglio qui ricordare i meriti storici del presidente Berlusconi e di Forza Italia rispetto a questo progetto, che nasce dal disastro del Covid-19 e dall'emergenza, e neanche voglio ricordare gli errori dei Governi guidati da Conte, che erano stati rimandati con perdite, perché mandavano carte, ma non progetti seri. Devo riconoscere che anche il Governo tecnico segnò un miglioramento, ma questo attuale Governo politico di centrodestra ha migliorato molto le cose e le carte, anche rispetto al Governo tecnico e a Draghi (sicuramente persona migliore di Conte, ma non è che ci volesse molto per essere migliore di Conte).

Credo pertanto che tutti questi indicatori economici che ho citato si colleghino a tutto ciò. I piani andranno oltre il 2026 ed arriveranno al 2029. I Ministeri hanno i loro cronoprogrammi.

Dopodiché, ho fatto prima un accenno ad alcune questioni. Lei ha inviato una lettera, giorni fa, dopo qualche intempestivo corteo a Roma, nella quale ha fatto alcune precisazioni sul Fondo per lo sviluppo e la coesione della Campania (dove De Luca imita Crozza, che imita De Luca, che imita quell'altro e non si capisce più; a volte, l'imitazione di Crozza che imita De Luca è migliore del De Luca originario

o anche di Crozza senza la parrucca; insomma, non si capisce più dove siamo). (*Applausi*). Lei ha ricordato, signor Ministro, che per questi fondi sono stati assegnati tre miliardi alla Regione Campania, per il periodo 2014-2023. Colleghi del Partito Democratico, sapete quanti ne ha spesi De Luca? 755 milioni. Non ha speso 2,245 miliardi. Allora, o la Campania è diventata la Florida o la California (ma ci accontenteremmo anche della Svizzera) oppure la Campania, che io ben conosco, ha bisogno di quei 2,5 miliardi.

Noi abbiamo fatto la ZES unica per il Mezzogiorno, mentre loro hanno sfornato l'imitatore dell'imitatore, che non usa i soldi. (*Proteste. Brusio*). Sì, fai pure così, caro collega, ma è la verità. Fai la foto ai tuoi banchi vuoti, quando si parla di De Luca, come fai sui *social*. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, si rivolga alla Presidenza. D'altra parte, lei usa argomenti forti.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, nel periodo 20121-2027, De Luca dovrà ricevere 5,9 miliardi di euro. In Campania, però, non ci sono progetti, mentre il Governo sta girando l'Italia per firmare accordi con le Regioni. Il ministro Fitto accompagna, per le sue competenze, il presidente del Consiglio Meloni dal Nord al sud, da Presidenti di Regioni che la pensano in un modo o in un altro. Non ci sono distinzioni, ma accordi che vengono firmati. De Luca pertanto faccia qualche corteo in meno e qualche progetto in più. I campani sicuramente gli saranno grati. Anzi, penso che prima o poi un corteo, pacifico e democratico, se lo troverà sotto la sede della Regione, che gli chiederà dove sono questi 2,5 miliardi, che ad esempio potrebbero essere destinati al Comune di Caivano. Non si era neanche accorto che Caivano era in una situazione di degrado. Ci sono voluti il Governo Meloni, il centrodestra e i nostri Ministri, che ci vanno sempre. Lui si offende, ma voi andate a fare fatti. Lui ha lasciato il degrado in quelle zone. (*Applausi*).

Questo è il bilancio, quindi, prima di fare lezioni o di andarvene offesi, guardate la realtà dei fatti, che sono implacabili. I fatti sono le rate pagate e i progetti realizzati. Si può fare di meglio: faremo di tutto, di più. Non ci ispireremo né alla sinistra, né ai Governi Conte - forse anche i tecnici devono imparare un po' da una politica che ha saputo negoziare - e nemmeno ci ispireremo al disastro della Regione Campania.

Il nostro voto quindi, attraverso la risoluzione che ho sottoscritto a nome del Gruppo Forza Italia, è convinto, di apprezzamento all'azione del ministro Fitto e di tutto il Governo, che saprà affermarsi in Europa nel difendere anche l'economia reale italiana. Tante le categorie e tante le partite che abbiamo aperte, sulle quali il ministro Fitto tornerà vincitore, come sta tornando vincitore dalle trattative sul PNRR. (*Applausi*).

[DAMANTE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (*M5S*). Signor Presidente, mi auguro che esca vincitrice l'Italia, non tanto il ministro Fitto. (*Applausi*). Non me ne voglia il ministro Fitto, ma desidero che l'Italia esca vincitrice da questa grande sfida chiamata PNRR.

Intanto, anticipo subito il voto contrario del Gruppo che rappresento, il MoVimento 5 Stelle. All'inizio, mi ero preparata un intervento, ma poi mi sono fatta prendere da quello del ministro Fitto e volevo dunque argomentare la dichiarazione di voto contraria proprio su alcuni passaggi che ha sottolineato nella sua informativa.

Lei, signor Ministro, ripete - l'ha detto anche la presidente Meloni in campagna elettorale in Sardegna e abbiamo visto anche delle faccine un po' particolari - che la rimodulazione del Piano sia stata una cosa impossibile, che tutti abbiamo contrastato. Non credo che le opposizioni di questo Parlamento abbiano contrastato ciò che è previsto dai regolamenti comunitari, perché la rivisitazione del PNRR è prevista da un articolo dei regolamenti comunitari, nel caso in cui ci siano cause oggettive che prevedono la rimodulazione.

Vorrei poi ricordare a tutti - ma non ce ne sarebbe bisogno, perché so bene che il ministro Fitto lo sa, come tutti i colleghi della maggioranza - che c'era il capitolo aggiuntivo, il REPowerEU. Entro il 31 agosto 2023 tutti i Paesi membri dell'Unione hanno ripresentato il PNRR rimodulato. C'era una data stabilita e addirittura noi siamo stati un po' in ritardo. Ricordo ancora le parole del ministro Fitto, che diceva di avere ancora tempo fino al 31 agosto. Quindi qual era questa missione impossibile?

Cos'abbiamo detto di così sbagliato? Noi invece le abbiamo contestato nel merito la revisione, un merito che comunque - vorrei ripeterlo a quest'Assemblea - non abbiamo avuto modo di approfondire. Nonostante questo Parlamento abbia avuto un affare assegnato in 4a e 5a Commissione sulla revisione del PNRR, non ha potuto ancora vedere quelle schede e affrontare la questione in Commissione.

Lei, Ministro, poco fa diceva di non avere memoria di questo coinvolgimento del Parlamento. Ebbene, nella scorsa legislatura proprio la Commissione bilancio ha dedicato mesi a valutare le schede di progetto del PNRR, perché si tratta di programmazione unitaria e il Parlamento ne dovrebbe essere sempre a conoscenza, visto che è lo strumento per eccellenza di indirizzo e controllo di questo e di qualsiasi altro Esecutivo.

Signor Ministro, non so se abbia avuto questa nota, ma il 3 agosto ho scritto ai Presidenti delle Commissioni 4a e 5a del Senato per avere visione delle schede del PNRR. Oggi siamo al 13 marzo e ancora quelle schede non le ho (*Applausi*); o meglio, le apprendo. Mi pare si sia parlato ieri in Ufficio di Presidenza di uno *speech* in inglese che è stato presentato in Europa.

Signor Ministro, lei ha anche parlato del fatto che nel corso del 2023, proprio per la proficua interlocuzione avuta con la Commissione europea - e di questo le dobbiamo dare atto, ma credo che qualsiasi Governo nel momento *clou* dell'attuazione del PNRR non potesse che interloquire in maniera proficua con la Commissione europea, perché si parla di attuazione e non solo di programmazione - abbiamo salvato la terza e la quarta rata, riportando l'erogazione così com'era prevista per l'anno 2023. In virtù della revisione del PNRR, nel 2024 otterremo però 10 miliardi in meno nella quinta e nella sesta rata. (*Applausi*). Sono atti che leggiamo dai *dossier*, non ancora dalle schede.

Per quanto riguarda la copertura dei finanziamenti, premetto che non volevo parlare del decreto-legge n. 19 del 2024, perché stiamo discutendo della relazione sull'attuazione, ma l'ha citata lei, quindi posso farlo anch'io. Con il decreto-legge citato, per tappare alcuni buchi, ne abbiamo aperti altri tre o quattro. Mi riferisco ad esempio a quei famosi 13 miliardi di euro di progetti defianziati dal PNRR che adesso vengono coperti per intero. Giustamente, l'ANCI le riconosce di aver mantenuto la promessa. Sì, ha mantenuto la promessa: ma perché, cosa doveva fare? Se fossero stati defianziati questi progetti, i Comuni come avrebbero potuto affrontare il defianziamento, senza trovare altre coperture? Lei doveva governare questi processi.

Anche se gli errori forse non sono imputabili a questo Governo, sicuramente i Comuni non potevano essere lasciati da soli, perché avremmo visto il loro dissesto immediatamente. Va bene quindi che abbiamo trovato le risorse, ma a quale costo? A costo del famoso Fondo per lo sviluppo e la coesione che più volte ho già definito come il suo fondo delle meraviglie, il *jolly*, il bancomat che viene sempre utilizzato nel momento in cui il Governo ha delle difficoltà. (*Applausi*). Lo stiamo utilizzando, ad esempio, anche per il Ponte sullo Stretto e per l'inceneritore in Sicilia. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione diventa il fondo delle meraviglie che copre tutti i buchi, perché questo Governo non riesce a trovare la formula adatta.

Che dire, poi, del Fondo complementare? Meno 1,2 miliardi. Al Ministro, però, faccio anche un appunto: non ha replicato alla mia collega Pirro, ma probabilmente chi tace acconsente. (*Applausi*).

Con la rimodulazione avete letteralmente fatto finta di disegnare un nuovo piano Transizione 5.0 per le imprese. Questo nuovo piano prevede che i relativi crediti d'imposta non saranno cumulabili con nessun altro incentivo, a partire proprio da quelli legati alla ZES unica del Mezzogiorno. Come ben sanno le aziende, questa non cumulabilità finirà per penalizzare soprattutto il Sud, visto che finora le stesse imprese meridionali potevano sommare i crediti d'imposta Transizione 4.0 a quelli del Mezzogiorno, arrivando a coprire anche l'80 per cento delle spese per gli investimenti in risparmio energetico, beni strumentali e transizioni varie. Per non parlare poi del fatto che già i crediti d'imposta per la ZES unica, così come stabiliti dal Governo, hanno tetti che escludono la possibilità di accesso alle piccole e medie imprese del Sud.

Di fronte a questa politica economica disastrosa, siamo sicuri che le imprese di tutta Italia non si faranno prendere in giro in modo così smaccato dall'Esecutivo. Si accorgeranno, per esempio, che 6,3 miliardi di euro spacciati dal Governo come investimenti aggiuntivi nel nuovo piano Transizione 5.0 sono tutt'altro che soldi nuovi: rappresentano, invece, il residuo delle risorse già presenti nel PNRR per

il piano Transizione 4.0 lasciato in eredità dal Governo Conte II (*Applausi*), ma non spese dall'attuale Esecutivo, perché ha inizialmente tagliato e affossato quel piano, salvo poi rendersi conto che andava immediatamente reintrodotta.

Chiedo però al Ministro nel frattempo quanto tempo abbiamo perso: quanto tempo avete fatto perdere al tessuto produttivo? Se il Paese è a crescita zero e ha undici mesi consecutivi di calo della produzione industriale, si deve a queste gravi manifestazioni di incapacità e incompetenza economica. Tuttavia, un merito oggi al Ministro lo voglio riconoscere: poco fa ha detto, nella sua relazione, che il credito d'imposta rappresenta per il tessuto imprenditoriale crescita e investimento. Mi complimento con lui, perché ce ne siamo finalmente accorti. Il credito d'imposta è lo strumento per eccellenza che le imprese vogliono. (*Applausi*). Vengo dal Sud, come il Ministro, che quindi sa bene che le imprese vogliono questo. In tutto quest'anno, però, il Governo ha massacrato il credito d'imposta, e non solo il superbonus.

In conclusione, quando parlo di accentramento di questo Governo, che lo stesso Ministro oggi ha negato, mi riferisco proprio a questo: avete in mano il Fondo per lo sviluppo e la coesione, la cabina di regia del PNRR e la ZES unica, ma il Parlamento è fuori da tutto ciò, senza considerare il fatto che questo accentramento non è che faccia bene all'Italia, perché prima o poi i nodi verranno al pettine.

Magari, con un maggiore coinvolgimento del Parlamento, alcuni nodi potremmo risolverli insieme. Mi riferisco alle entrate minori rispetto alle rate che avremo ora nel 2024, che causeranno qualche problema nella tenuta dei conti pubblici, o anche per l'attuazione della spesa, che è pari all'8 per cento. Vorrei ricordare che l'Esecutivo si è vantato di aver speso 21 miliardi in quest'anno, ma vengono per lo più rappresentati da spese per il credito d'imposta dovute al superbonus e alla Transizione 4.0, strumenti messi in campo dal Governo Conte II. (*Applausi*).

Ministri, membri del Governo, colleghi, ieri «Il Sole 24 Ore» ha pubblicato dati inediti di Eurostat e della Fondazione Edison, con tanto di tabella. Ministro, membri del Governo, colleghi della maggioranza, vi invito a guardare attentamente quella tabella, perché dimostra che nel quadriennio 2019-2023 - e non solo per il 2023, come qualcuno di Fratelli d'Italia ha detto alla Camera - l'Italia ha avuto una crescita del PIL reale e del PIL *pro capite* nettamente superiore a quella dei principali Paesi europei, nonostante siamo l'unico Paese ad aver sofferto di un profondo calo demografico. Lo so, è dura accettarlo e ascoltarlo, ma il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 sono gli anni del superbonus, di Transizione 4.0, del potenziamento del Fondo centrale di garanzia delle PMI, del reddito di cittadinanza e del decreto-legge dignità, tutte misure del Governo Conte II. (*Applausi*). Sono stati anni *record*: fatevene una ragione e assumetevi di fronte al Paese la responsabilità di aver affossato investimenti e sviluppo. (*Applausi*).

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, ministro Fitto, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, siamo tutti consapevoli del fatto che il PNRR è una grande occasione per l'Italia. Finora le cose stanno andando bene e le battaglie le abbiamo vinte, però bisogna vincere la guerra.

Il buon utilizzo dei fondi europei, che - lo ricordiamo - sono nostri, perché l'Italia è da sempre contributore netto, cioè dà più di quello che riceve - quindi è una restituzione di fondi che fanno il giro e tornano - è importante, quindi vanno spesi molto bene. Un esempio lo abbiamo vicino a noi: la Spagna ha usato benissimo i fondi europei, infatti quasi tutte le abitazioni private hanno la fibra in casa. Non è un caso che in Spagna ci sia una forte innovazione nel settore digitale e in particolare i giovani sono molto forti in tale ambito.

È quindi importante spendere bene queste risorse e per l'Italia è doppiamente importante, soprattutto per l'entità delle risorse che abbiamo chiesto, che ci sono state concesse in massima parte a debito (123 miliardi circa) e vanno restituite. Stiamo già pagando gli interessi: 504 milioni quest'anno, 714 l'anno prossimo, poi via via crescendo e infine arriverà la quota di capitale. Ciò impegnerà tantissimo i bilanci nei prossimi anni, quando, tra l'altro, abbiamo già il bilancio impegnato per la copertura delle restituzioni del superbonus al 110 per cento che - come sappiamo tutti - ci costerà 10-15 miliardi l'anno di tasse non più incassate.

Ebbene, è fondamentale che, per riuscire a restituire questi fondi, le risorse vengano spese bene, rendano più del proprio costo e consentano uno sviluppo tale da pagare le rate, che negli anni a venire diventeranno molto ingenti, senza dover tagliare, per pagare la restituzione dei fondi, che non sono gratis - ricordiamolo - ma vanno restituiti. Dovremo quindi restituire queste rate e aver creato uno sviluppo tale da non dover tagliare altra spesa importante, altrimenti avremo fatto una bella frittata.

Dicevamo che finora sta andando abbastanza bene, abbiamo vinto tutte le battaglie e dobbiamo vincere la guerra. Mi spiego e questo vale già da subito. Non ha senso fare una spesa x, con soldi presi a prestito, e contemporaneamente tagliare una spesa già adesso. Per tradurre: se nella rimodulazione vengono tolti 10 miliardi di progetti - dico cifre così - che sappiamo che non verranno realizzati nei tempi, vengono accantonati e si mettono invece progetti per 10 miliardi che verranno fatti nei tempi, fin qui tutto bene; utilizziamo in maniera giusta le risorse che ci vengono date a prestito. Cosa succede però dei 10 miliardi che abbiamo tolto? Non li togliamo semplicemente, li rifinanziamo. Perfetto, ma come li rifinanziamo? Lo facciamo tagliando altra spesa già adesso.

Allora qui bisogna stare particolarmente attenti e faccio riferimento soprattutto a due fondi che vengono tagliati: i fondi per gli ospedali e i fondi per la qualità dell'aria del bacino padano. Nella replica, il Ministro ha dato risposte che non convincono fino in fondo: c'è un impegno a trovare una soluzione per questi due temi, ma era meglio metterlo nell'atto formale. Resta un impegno importante, ma era meglio metterlo nell'atto che votiamo.

Per esempio, il fondo degli ospedali, che si intitola «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», viene tagliato e il Ministro ci dice che non c'è problema, perché, anziché usare quel fondo che viene tagliato, si usa il suddetto articolo 20, cioè il fondo dell'edilizia sanitaria che c'è ed è finanziato. Fin qui tutto bene, ma c'è un piccolo, grande problema: che succede alle Regioni che hanno già usato la quota di quel fondo? Dove prendono le risorse? Restano a bocca asciutta. Qual è la loro colpa? Aver speso i fondi nei tempi e aver rispettato il piano d'investimento: per questo non avranno i fondi. Per capirci, quelli che rispettano la regola del PNRR, cioè una spesa per investimento da fare nei tempi, restano a bocca asciutta. Non può funzionare così. C'è un impegno a trovare una soluzione e ci auguriamo di trovare nel decreto-legge che è in discussione alla Camera la copertura che trovi questa soluzione, altrimenti resta il taglio.

Secondo tema: i fondi per la qualità dell'aria. Forse non tutti sanno che da anni siamo soggetti a procedura d'infrazione per il materiale particolato (PM10) in Pianura Padana e le Regioni coinvolte le conosciamo tutti: Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia, le quali fanno investimenti per evitare di pagare la sanzione, perché siamo già in infrazione. La sanzione è sospesa, perché si fanno questi investimenti, ai quali però adesso vengono tagliati 700 milioni. Attenzione, perché qui rischiamo di fare confusione. Recentemente, una comunicazione della Commissione europea del 22 dicembre - che il Ministro conoscerà benissimo - cambia il regolamento per l'ammontare delle sanzioni, che aumentano in maniera importante: dai 7,5 milioni base al giorno si passa a quasi 10 milioni al giorno. Quella è la base, poi la sanzione diventa molto più alta per infrazioni che riguardano la salute, come nel caso specifico. Parliamo di miliardi di euro di potenziale sanzione.

Ora, se il Ministro si impegna a trovare una soluzione, siamo tutti d'accordo. Era meglio metterlo nell'atto formale, perché almeno era un atto formale. Abbiamo un impegno - va bene - e ci auguriamo di trovare nel decreto-legge che è in discussione alla Camera la copertura di questo tema, altrimenti resta il taglio.

Andiamo alle conclusioni: c'erano queste puntualizzazioni da fare, posto che la Lega vota a favore della proposta di risoluzione di maggioranza, ma erano puntualizzazioni importanti dal nostro punto di vista.

Il difficile - ahinoi - viene adesso e questo riguarda tutti. Fin qui è programmazione, adesso le cose vanno fatte, i cantieri vanno fatti e bisogna stare nei tempi. Faccio un esempio che è emblematico, Caput mundi. Non so se ve lo ricordate. Nel PNRR c'è un progetto, Caput mundi: mezzo miliardo di euro, 500 milioni di investimenti da fare nel Comune di Roma. Sono più di 200 i cantieri da avviare - non ne è partito neanche uno - e chiudere entro il 2026, e ci sarà qualche anno in più. Siamo però consapevoli che non è facile, se non siamo ancora partiti?

Il difficile, quindi, viene adesso. Finora abbiamo vinto le battaglie, dobbiamo vincere la guerra. Siamo consapevoli che il difficile viene adesso e noi daremo tutto il supporto possibile e immaginabile per arrivare in fondo e spendere benissimo le risorse. Cerchiamo anche di risolvere qualche inghippo, altrimenti rischiamo di fare danni.

Ciò detto, esprimo un voto favorevole alla proposta di risoluzione della maggioranza e auguriamo buon lavoro al Ministro e buona copertura dei tagli che sappiamo essere temporanei. *(Applausi)*.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, siamo sempre stati sul PNRR, portando il nostro contributo costruttivo. Abbiamo la consapevolezza di aver contribuito non solo a costruire, ma anche a definire le linee guida del Next generation EU a livello europeo. La grande innovazione di chi crede nell'Europa è stata quella di investire sul debito comune. Era il sogno di Romano Prodi, degli eurobond per finanziare politiche che rispondessero alle grandi sfide che noi, come singoli Stati, non siamo più in grado di portare avanti. Ecco, mi fa piacere oggi sentire le parole del ministro Fitto, che porta la destra sovranista e la destra populista su posizioni pro-Europa. *(Applausi)*. È un passo in avanti e noi apprezziamo questa nuova maturità.

Il debito comune è fondamentale per affrontare queste sfide. Lo dico perché sono andato a rivedermi tutti i voti sul PNRR e voi vi siete spesso astenuti. Sono però contento, perché un avanzamento pro-Europa è positivo per il Paese e noi lo apprezziamo. Lo dico sinceramente. Spero che queste parole diventino in qualche modo patrimonio anche della Lega. Le parole del senatore Garavaglia sono incoraggianti e sottoscrivo tutta l'ultima parte del suo intervento.

Mi allontano dalle narrazioni disfattiste, perché sappiamo benissimo - come ha detto il collega Garavaglia - che questo è un piano complesso a tutti i livelli e quindi ci vuole grande pazienza, considerando che il negoziato con la Commissione non è stato facile. Rigettiamo però anche le narrazioni mirabolanti secondo le quali tutto va bene e tutto è perfetto. Si è detto che abbiamo portato la maggior parte delle risorse; ci mancherebbe altro, essendo quelli che ne hanno chieste di più. A Francia e Germania di certo non conveniva andare a chiedere la parte a prestito, visto che hanno un *rating* molto più alto del nostro. All'Italia invece interessava, perché, avendo BBB di *rating*, ci costava molto di più e abbiamo sostituito tutta una serie di progetti con il debito che arrivava fortunatamente dall'Europa. Questo il ministro Fitto non lo dovrebbe spiegare guardando dalla nostra parte, ma dall'altra parte, visto che la Lega ha pur sempre grandi difficoltà ad accettarlo. *(Applausi)*.

Anche in prospettiva, se noi vogliamo investire sugli interessi del nostro Paese, abbiamo interesse che quel debito comune e quei tipi di programmi, come Next generation EU, diventino strutturali. Noi abbiamo chiesto e abbiamo detto al Governo - come ha fatto più volte il collega Misiani - che per noi la riforma sarebbe stata più accettabile nel momento in cui il Patto di stabilità fosse affiancato da un fondo sovrano europeo per affrontare e sostenere la politica industriale in un momento di grande trasformazione dal punto di vista ecologico e digitale delle nostre economie. Allo stesso modo, il nuovo Sure è stato fondamentale per sostenere la cassa integrazione e la sostenibilità del nostro *welfare* in quel passaggio e, in prospettiva, sarà fondamentale investire su uno Sure per quanto riguarda la transizione ecologica, che di certo non sarà un pranzo di gala e sarà davvero complicata.

Da questo punto di vista, speriamo di poter investire in questo senso sul debito comune con posizioni pro-Europa.

Abbiamo però il dovere di esercitare una funzione di controllo, come opposizione (ma dovrebbe farlo anche la maggioranza), e la Corte dei conti ha scritto cose molto chiare a proposito dello iato fra spesa attesa e sostenuta. Ha scritto infatti che da quanto avvenuto nel 2023 emerge il generale raggiungimento degli obiettivi procedurali consistenti nell'adozione di provvedimenti amministrativi, pubblicazioni di avvisi, stipula di convenzioni con soggetti attuatori ed emanazioni di decreti direttoriali. Tuttavia, sono risultate situazioni di ritardo negli interventi da parte degli enti attuatori.

Noi stiamo andando bene sulla parte delle riforme degli atti amministrativi, ma dobbiamo lavorare molto sulla parte dell'attuazione degli interventi. È complesso e mi rendo conto che sia un procedimento complesso.

Da questo punto di vista, le Regioni viaggiano a velocità differenti. Abbiamo quindi il dovere non solo di ricordare continuamente che le Regioni fanno fatica a spendere o meno, ma il Governo dovrebbe porsi il tema di come affiancare le Regioni e i Comuni sulla capacità amministrativa, dotandoli delle migliori professionalità e degli strumenti per cogliere gli obiettivi del PNRR. Questo è quello che fa il Governo.

Lo dico perché, da questo punto di vista, penso sia importante fare anche un'operazione di chiarezza. Spesso ce la prendiamo con i Comuni, che in molti casi hanno già fatto l'aggiudicazione, hanno aperto i cantieri, hanno firmato i contratti e hanno fatto la revisione dei prezzi delle materie prime.

A tal proposito, mi interesserebbe capire, rispetto ai Comuni, cosa stanno facendo i Ministeri e, per la sua onestà intellettuale, mi aspetto che il collega Gasparri dica le cose che ha detto nei confronti di De Luca anche nei confronti del ministro Salvini. Io leggo i dati: Ministero delle infrastrutture, solo il 16 per cento delle risorse spese. Certo, è evidente che è complesso realizzare un'infrastruttura, è molto più complesso. (*Applausi*). Noi siamo contenti che il ministro Urso abbia speso il 70 per cento delle risorse, ma sono *bonus*. Il Ministero delle infrastrutture deve costruire infrastrutture ed è molto più complicato. Vogliamo metterli sullo stesso piano? De Luca ha gli stessi problemi che ha il ministro Salvini. Allora, se vogliamo essere seri, dobbiamo raccontare le cose in maniera simile. Fare un'infrastruttura è maledettamente più complicato che fare un bando e assegnare *bonus*: queste mi sembra siano informazioni di base.

Dal punto di vista del rifinanziamento delle coperture per i Comuni, siamo arrivati un po' in ritardo, ministro Fitto. È vero che il rapporto con ANCI si è chiuso, fortunatamente, con una copertura e un ritorno sui bandi precedenti, però lei sa meglio di me che, rispetto alle linee di bilancio iniziali, passare alle regole del PNRR e poi ritornare indietro non è così facile per i Comuni.

Allo stesso modo, dobbiamo essere certi che vengano loro garantite le stesse procedure del PNRR. Va bene che tale previsione sia stata garantita nel decreto, perché dobbiamo velocizzare, ma lei sa benissimo che per i Comuni è complicato, perché sono stati per sette mesi e mezzo nell'incertezza, senza avere chiarezza su come sarebbero state rifinanziate le opere, e non hanno avuto chiarezza sul tema degli anticipi (se 10 per cento o 30 per cento). Le imprese andavano a bussare alla porta, non alla vostra, ma a quella dei sindaci, che erano in difficoltà rispetto all'avanzamento. Serve certezza e io spero che, da questo punto di vista, il decreto che discuteremo la porti.

Dire che tutto è rifinanziato non è corretto, perché sappiamo che l'inflazione è stata pesante, ha impattato sui prezzi delle materie prime energetiche e non solo. Cito solo due dati, che ci stanno particolarmente a cuore, relativi alle case di comunità e agli ospedali di comunità. È vero o non è vero che, da 1.350, le case di comunità sono passate a 1.038? Meno 312 case di comunità, quindi? Gli ospedali di comunità da 400 sono passati a 307?

Non è vero quindi che tutto è ad invarianza. Rimangono gli stessi soldi, ma gli obiettivi al ribasso sono stati mantenuti. Se avessimo voluto mantenere lo stesso livello di ospedali, di comunità e di case di comunità, avremmo dovuto mettere soldi aggiuntivi. Questo lo dico per amore di verità.

Adesso ci interessa, oggettivamente, semplificare. Va bene quindi il decreto-legge n. 33 del 2023, ma abbiamo sempre bisogno di coniugare la semplificazione e la velocizzazione delle opere con una garanzia di sicurezza e di qualità delle opere stesse. In questo senso, vogliamo esercitare la nostra funzione di controllo fino in fondo e per questo non possiamo accettare la richiesta di riformulazione della nostra proposta di risoluzione.

A questo punto, votateci contro, ma, per esercitare fino in fondo la nostra funzione, chiediamo di garantire una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello delle singole schede di progetto, al fine di favorire l'esercizio delle attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Non pensiamo di chiedere nulla di scandaloso, soprattutto a fronte di quanto chiedevate voi quando eravate all'opposizione, quando ci chiedevate preventivamente di venire in Parlamento su tutte le modifiche da apportare e da portare alla Commissione europea.

È una cosa che voi non avete mai fatto.

Addirittura Fazzolari, Ciriani, l'ex Capogruppo all'interno di Fratelli d'Italia chiedevano di seguire

negli stati di attuazione le stesse procedure che si seguono sul Documento di economia e di finanza. Noi dell'opposizione, che - rispetto a voi - siamo più modestamente dei dilettanti e degli apprendisti, vi chiediamo di portare nelle Commissioni parlamentari le schede di progetto. (*Applausi*). Non abbiate paura della trasparenza, perché noi, che più di altri abbiamo fortemente voluto questo Piano, siamo interessati al fatto che abbia successo, e al successo la massima trasparenza non ha mai portato danno. Abbiate quindi un po' più di coraggio e cercate di venire incontro alla nostra richiesta. È anche una garanzia per voi, in modo tale che gli italiani possano giudicare anche la complessità e le difficoltà del Piano.

Speriamo quindi che magari non oggi, ma in futuro possiate accettare di andare incontro alla trasparenza, che è uno degli elementi fondamentali perché il PNRR possa essere attuato negli interessi degli italiani, delle imprese e delle famiglie. (*Applausi*).

[SALLEMI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Aspetti un attimo, senatore. Colleghi, è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto: consentiamo non solo di svolgerlo, ma anche di ascoltarlo.

SALLEMI (*FdI*). Signor Presidente, signor Ministro, è la seconda volta che ho l'onore di esprimere il voto del nostro Gruppo a seguito di un suo intervento e non le nego che questo mi fa molto piacere, perché il suo compito non era facile. Il suo compito era ed è molto complesso: riuscire a coniugare gli interessi economici connessi al PNRR con le possibilità che esso rappresenta per l'Italia in un momento geopolitico complesso, con il vento del disfattismo alimentato da tutta l'opposizione che le soffiava dietro le spalle. Non sarà stato facile tradire le aspettative, riuscire a trasmettere sicurezza, dialogare e convincere tutta l'Europa che i rappresentanti dell'Italia oggi sono altra cosa rispetto al passato, e i risultati lo dimostrano ampiamente.

Nel 2023 l'Italia ha rispettato tutti gli obiettivi della terza rata ereditati dal precedente Governo. Abbiamo presentato gli obiettivi della quarta rata e ottenuto il suo pagamento. Siamo la prima Nazione in Europa ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata. (*Applausi*). Tutto questo è stato fatto mentre si riorganizzava il PNRR e lo si ridisegnava per un semplice motivo: il precedente Piano era stato scritto in un contesto diverso, quindi non poteva tenere in considerazione alcune emergenze che oggi stiamo affrontando, come quelle generate dal conflitto russo-ucraino. Il PNRR è uno strumento e gli strumenti vanno adeguati al mutare del contesto. Sentiamo ancora i profeti di sventura, i nostri avversari politici e i giornali della sinistra dire: non ce la faranno mai; perderanno i soldi del PNRR; sarà un *flop*. Tutti quei signori sono stati smentiti dalla forza dei fatti, dei suoi fatti, signor Ministro, e di questo Governo. (*Applausi*). È un dato chiaro e oggettivo.

I fatti danno ragione a questo Governo che, con la *leadership* di Giorgia Meloni e grazie al ministro Fitto in tema di PNRR, ha instaurato una collaborazione diretta e stretta con la Commissione europea. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi del PD, oggi è dal vostro lato che arriva il brusio.

Prego, senatore Sallemi, continui e scusi l'interruzione.

SALLEMI (*FdI*). La ringrazio, signor Presidente, non si preoccupi.

Oggi nasce il nuovo Piano di ripresa e resilienza italiano, che è stato rivisto e integrato in stretta collaborazione con la Commissione europea e con tutte le amministrazioni titolari per rafforzarne l'efficacia, per favorire la crescita economica, la tutela dell'ambiente, la coesione sociale e l'efficienza energetica. Il Piano è stato modificato e adattato con il metodo del dialogo. C'è chi preferisce fare piazzate, urlare *slogan* e c'è chi invece lavora in laborioso silenzio cercando di dare risultati alla Nazione e a tutti. Ricordo che il Governo ha assicurato la massima condivisione con le parti sociali, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito della cabina di regia che si è riunita venti volte da settembre.

Il nuovo Piano, superando le numerose criticità attuative, consentirà al Governo di sostenere la crescita economica attraverso un più incisivo percorso di riforme e investimenti.

Abbiamo liberato 21 miliardi di euro di risorse (in pratica, una seconda manovra economica), in gran parte destinati allo sviluppo e alla complessità del tessuto produttivo. Mi consenta per il suo tramite, Presidente, di sottolineare che di nodi ne sono venuti al pettine, a differenza di qualcuno che ha

vincolato 30 miliardi all'anno per cinque anni grazie al superbonus al 110 per cento. (*Applausi*). Parliamo di 12 miliardi di euro per gli incentivi alle imprese, di cui oltre sei in Transizione 6.0.

Ci sono poi le risorse per gli agricoltori: tra contratti di filiera e di voltaico siamo passati da 5 a 8 miliardi di euro, abbiamo lavorato sull'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese e destinato quasi un miliardo di euro alla sanità. Abbiamo quindi adattato il Piano per dare risposta alle esigenze reali del Paese, mentre la maggioranza di sinistra e socialista d'Europa ha approvato misure contro gli agricoltori, svendendoli come i grandi inquinatori da punire. (*Applausi*). La nostra Nazione ha stanziato risorse aggiuntive per il PNRR, per sostenerli e per sostenere la produzione e il *made in Italy*.

Sappiamo tutti che il Piano ha scadenze nette, occorre completare i progetti per un *timing* determinato e si rischia la perdita dei fondi. Da qui ho apprezzato il pragmatismo del ministro Fitto. Alcuni progetti irrealizzabili o non ammissibili sono stati modificati; in particolare, alcuni affidati agli enti locali e che rischiavano di non essere realizzati nei tempi, saranno finanziati tramite altri programmi europei e nazionali invece che con il PNRR, che avrebbe avuto tempistiche molto più stringenti. Le missioni del Piano salgono da sei a sette, con l'introduzione del capitolo REPowerEU. Le riforme, parte essenziale del PNRR e del percorso di modernizzazione della Nazione, passano da 63 a 66. Le sette nuove riforme, cinque delle quali relative al capitolo REPowerEU, includono, tra le altre, il riordino degli incentivi alle imprese, con l'obiettivo di razionalizzare e fornire alle imprese strumenti semplici ed efficaci, e politiche di coesione per estendere alle politiche di sviluppo e coesione l'approccio orientato ai risultati del PNRR.

Su questo punto, consentitemi un piccolo inciso: l'ottavo rapporto della Commissione europea ci dice che, in materia di politiche di coesione, l'Italia è il primo Paese europeo per ottenimento di risorse, ma il peggiore per le *performance*, sia in termini di qualità sia di quantità della spesa. La riforma delle politiche di coesione non è più rinviabile.

Inoltre, avremo un Testo unico per le procedure in materia di energie rinnovabili, per razionalizzare e semplificare il quadro normativo e autorizzativo e si procederà con una riqualificazione dei lavori pubblici e privati per l'innalzamento delle competenze in materia di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. Si introdurranno anche strumenti per le imprese per ridurre il rischio finanziario legato all'acquisto di energia da fonti rinnovabili.

Oggi abbiamo la conferma di aver fatto un lavoro di cui l'intera Italia può essere fiera. (*Applausi*). Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso. Siamo scesi nel concreto, verificando le criticità e le abbiamo superate, facendo in modo che tutti i soldi del PNRR venissero spesi nei tempi e quindi abbiamo concentrato le risorse sulla crescita e sulla modernizzazione della Nazione. Il risultato, sul quale in pochi scommettevano, dice che non era una scelta sbagliata. Abbiamo un Piano finalmente concreto e realizzabile, che ci permetterà di non perdere neanche un centesimo.

Questa sfida sullo spendere bene e sullo spendere subito la stiamo vincendo insieme come Nazione e questo può e deve essere un elemento di orgoglio a prescindere da quale casacca politica si indossi, perché stiamo rafforzando i territori e stiamo destinando risorse alla competitività del nostro sistema e delle nostre imprese. Il Governo è impegnato a raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalla quinta rata entro la fine dell'anno. Questo risultato si basa anche sulla logica vincente di mantenere un approccio basato sul dialogo, ma molto apprezzato a livello di Unione europea, che sta dando i suoi frutti, restituendo una realtà ben diversa da quella paventata da chi prefigurava un'Italia isolata a livello europeo e internazionale.

Il dialogo viene mantenuto anche a livello interno, con un Governo impegnato nel coinvolgimento di associazioni, enti territoriali, sindacati e portatori di interesse e per noi parlamentari che rappresentiamo proprio le istanze dei nostri collegi elettorali dei territori è un dato di assoluto valore. Il nostro plauso va quindi al ministro Fitto per il lavoro fin qui svolto e all'interno Governo Meloni per una gestione del Piano efficace ed efficiente. La strada è tracciata. Da qui al 2026, l'Italia farà grandi passi in avanti e potremo dire di lasciare al termine del nostro mandato di Governo, che - assicuriamo a tutti i gufi - durerà tutta la legislatura, un'Italia migliore rispetto a quella che ci hanno lasciato i precedenti Governi.

Per questo motivo, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, do conto dei pareri espressi dal Ministro, che sono piuttosto articolati, quindi chiederei l'attenzione di tutti i presentatori delle diverse proposte di risoluzione.

Avverto che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, ha espresso parere contrario sulle premesse ed in parte favorevole, previa riformulazione, sugli impegni della proposta di risoluzione n. 1; parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 2; parere contrario sulle premesse e parere in parte favorevole, previa riformulazione, sugli impegni della proposta di risoluzione n. 3; contrario sulla proposta di risoluzione n. 4; parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5 e contrario sulle premesse e in parte favorevole, previa riformulazione, sugli impegni della proposta di risoluzione n. 6.

Così come stanno le cose, innanzitutto chiederei ai presentatori delle diverse proposte di risoluzione se accettano le riformulazioni proposte. Naturalmente le scorrerò nell'ordine in cui sono state presentate; pertanto, senatore Lombardo, per la proposta di risoluzione n. 1 abbiamo un parere contrario sulle premesse e sui punti 1 e 6 del dispositivo; il parere è favorevole sul punto 5 del dispositivo con la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria per assicurare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e in particolare di quelle ad alta velocità nei territori delle Regioni Calabria e Sicilia». Sul punto 7 del dispositivo si propone la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del dissesto idrogeologico con particolare riguardo ai territori caratterizzati da maggior rischio». Sul punto 9 del dispositivo si propone una riformulazione tendente a sostituire le parole: «a garantire» con le seguenti: «ad agevolare». Il parere è poi favorevole sui punti 2, 3, 4, 8, 10 e 11 del dispositivo. Senatore, accoglie tali riformulazioni?

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signora Presidente, accettiamo le riformulazioni dei punti 5, 7 e 9 del dispositivo, mentre per il resto chiediamo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Colleghi, prima passerei in rassegna le proposte di risoluzione per capire chi accetta le riformulazioni proposte e con quali modalità eventualmente votare per parti separate.

Sulla proposta di risoluzione n. 2 c'è un parere contrario secco, mentre sulla proposta di risoluzione n. 3 c'è un parere articolato. Senatore Alfieri, accoglie la riformulazione?

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, non accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Sulla proposta di risoluzione n. 4 c'è un parere contrario, mentre sulla proposta di risoluzione n. 5 il parere è favorevole.

Sulla proposta di risoluzione n. 6 il parere è articolato. Senatrice Musolino, accetta la riformulazione proposta?

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, accettiamo la riformulazione del punto 2 del dispositivo e chiediamo la votazione per parti separate della proposta di risoluzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate.

È approvata.

Colleghi, vi informo che metterò ai voti, in un'unica votazione, sia i punti che hanno ricevuto un parere favorevole secco, sia quelli che sono stati oggetto di riformulazioni che sono state accettate.

Quindi, stiamo ponendo in votazione i punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1, così come sono stati riformulati, ove riformulati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dai senatori Calenda, Patton e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1 e 6 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dai senatori Calenda, Patton e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Malan, Romeo, Gasparri e De Poli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2, 5 e 6 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2), presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1, 3 e 4 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2), presentata dal senatore Borghi Enrico da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Abbiamo così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Come da intesa, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 14,03, è ripresa alle ore 16,17).

Discussione del disegno di legge:

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale *(Relazione orale) (ore 16,17)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 997.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, si dà conto all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa governativa n. 997, avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 7 del 29 gennaio 2024, indicato in titolo, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla 1a Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, che è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione, detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione nell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative. In particolare, il comma 1 dispone che, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto

previsto dai successivi commi 2 e 3. Nello specifico, il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica dalle ore 7 alle ore 23. Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per le elezioni europee con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie.

In tutti questi casi si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976. In relazione a questa norma segnalo al Presidente e ai colleghi che la Commissione aveva votato all'unanimità un emendamento per incrementare il compenso degli scrutatori, che purtroppo ha trovato la contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consigli provinciali in scadenza nello stesso anno. La disposizione si applica esclusivamente alle Province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera Provincia. La durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, specifica che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, possono essere sia in servizio sia a riposo.

L'articolo 1-*ter*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, introduce in via sperimentale una disciplina di esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede, con riferimento alle elezioni europee del 2024. Ad essere disciplinato è quindi il voto, per l'elezione nel 2024 dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, degli elettori che, per motivi di studio, si trovino ad avere un temporaneo domicilio per un periodo di almeno tre mesi in un Comune italiano situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. La previsione differenzia il caso in cui il temporaneo domicilio si situi in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale e in una Regione diversa, ma entro la medesima circoscrizione elettorale, dal caso in cui il temporaneo domicilio si situi in un'altra e diversa circoscrizione elettorale. Qualora la circoscrizione elettorale sia la medesima, il voto è esercitabile nel Comune di temporaneo domicilio. Se, invece, la circoscrizione elettorale è diversa, il voto è esercitabile nel Comune capoluogo della Regione in cui si trovi il Comune di temporaneo domicilio. Il voto è esercitato in tal caso presso sezioni elettorali speciali per le liste dei candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore. L'esercizio del voto fuori sede è su domanda, che può essere presentata, ai sensi del comma 4, secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici. La domanda deve essere indirizzata al Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti almeno trentacinque giorni prima della data di svolgimento della consultazione elettorale ed è revocabile con la stessa modalità entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stessa del voto. Nei successivi commi sono disciplinate nel dettaglio le modalità di esercizio del diritto di voto dei fuori sede e le operazioni di scrutinio. Il comma 22 reca, infine, la quantificazione degli oneri, pari a circa poco più di 614.000 euro, ovviamente per l'anno 2024, in quanto la norma fa riferimento in via sperimentale soltanto all'anno 2024.

L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), intervenendo in particolare sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione dell'anagrafe della popolazione residente e alla determinazione della popolazione legale.

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo volto a modificare le disposizioni del vigente regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989), collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate

all'Istat.

L'articolo 2-*bis*, introdotto sempre in Commissione, prevede che la registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marche comunque contenenti parole, figure o segni con significato politico, non rilevi ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste, nonché della propaganda elettorale.

L'articolo 3, rubricato «Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione», intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di Provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità dell'amministrazione provinciale, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi. Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i Comuni capoluogo di Provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Quindi, si applica sempre il sistema previsto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il Consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco simbolo si dà luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria. Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della Provincia sia costituita da nome di più Comuni, stabilendo che, in tal caso, il capoluogo sia individuato in ciascuno dei Comuni medesimi. Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.000 a 15.000 abitanti, eliminando al contempo ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Il comma 2, in deroga all'articolo 71, dispone che, per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nella lista elettorale del Comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE, che non esercitano il diritto di voto. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i Comuni possono beneficiare delle risorse del Fondo per l'incremento delle indennità dei sindaci.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, modifica la disposizione vigente in materia di esenzione di firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee. In particolare, si prevede l'esenzione dalla sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare nella legislatura in corso o al momento della convocazione dei comizi, anche in una sola delle due Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale, o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Altresì, l'esenzione vale anche per un partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno almeno un seggio nelle ultime elezioni europee, a condizione che sia affiliato a un partito politico europeo, costituito in un Gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della Regione per rispettivo Consiglio si applichi esclusivamente ai dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative.

L'articolo 4-*quater*, introdotto sempre nel corso d'esame in Commissione, estende alle firme per le proposte di *referendum* in ambito locale la normativa vigente sulla semplificazione nella raccolta delle sottoscrizioni, consentendo, per esempio, che l'autenticazione possa essere eseguita da avvocati iscritti all'albo che abbiano dato la propria disponibilità.

L'articolo 4-*quinques*, introdotto anch'esso durante l'esame in Commissione, prevede che non siano soggetti a ripetizione i trattamenti relativi ad aspettative, permessi ed indennità degli amministratori delle forme particolari più accentuate di decentramento istituite dai Comuni, ai sensi del comma 5, articolo 17, del decreto legislativo n. 267, come determinati dal Comune medesimo e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Altresì si rimette a un decreto interministeriale del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato, città e autonomie locali, la fissazione dei criteri e delle modalità in base ai quali i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari più accentuate di decentramento, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinano una spesa superiore a quella che il Comune può sostenere applicando le tipologie di indennità ai tetti di spesa previsti per gli amministratori delle predette forme di decentramento.

L'articolo 4-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che siano esentate dalla raccolta delle firme per la presentazione alle elezioni regionali le liste che siano espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai Gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 6 attiene infine all'entrata in vigore del provvedimento.

Saluto ad una delegazione di funzionari del Parlamento ucraino

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo una delegazione di funzionari del Parlamento ucraino che assiste ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 997 (ore 16,32)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, prendo la parola per una riflessione sul provvedimento al nostro esame, che ci ha visto impegnati lungamente in la Commissione. Credo sia importante ribadire anzitutto alcune considerazioni di principio, prima ancora di soffermarci sui contenuti del provvedimento che sono in piccola parte - a nostro avviso - condivisibili, in larga parte non condivisibili.

Ci sono delle considerazioni di principio che si impongono a mio giudizio, ma anche a giudizio del mio Gruppo, all'interno del quale abbiamo avuto occasione a più riprese di riflettere sul provvedimento. La prima ha a che vedere con il carattere eccessivamente eterogeneo che in partenza il decreto-legge presenta. Questo aspetto va contro una buona prassi che tutte le forze politiche e tutti i Gruppi parlamentari dovrebbero avere interesse ad affermare perché contribuirebbe a rendere più sana, leggibile e trasparente la nostra attività all'interno delle istituzioni.

Troppo spesso ci troviamo di fronte a provvedimenti che nascono iper eterogenei e che escono dal Parlamento ancor più eterogenei. Quindi, durante la conversione parlamentare il problema originario viene aggravato e questo rende più opaco il processo legislativo e ciò contribuisce a ridurre la credibilità del Parlamento. Mi pare che troppo spesso non ci sia sufficiente consapevolezza della gravità di questo problema che, invece, io penso vada sottolineato ogni volta che ci troviamo di fronte alla conversione di un decreto-legge che ha queste caratteristiche.

La seconda questione di principio su cui è obbligatorio soffermarci è che noi siamo al giorno 12 marzo e stiamo parlando di elezioni che sono in programma per i giorni 8, 9 e 10 giugno. Quindi, si sta parlando di elezioni che distano, dal momento in cui discutiamo di queste norme, meno di tre mesi. Con il decreto si interviene a operare un accorpamento, condivisibile e del tutto logico, tra elezioni

amministrative ed elezioni europee, cosa che, peraltro, è stata fatta per quasi tutte le elezioni europee precedenti e che quindi ormai è una tradizione.

Questa operazione la si fa anche per cambiare le regole di eleggibilità. Penso, per esempio, alla possibilità di essere eletti sindaco, che viene modificata per decreto a tre mesi dalle elezioni. Vedremo poi come anche questo si presti a considerazioni in alcuni casi problematiche. Si interviene anche per tutta un'altra serie di situazioni, per le quali sarebbe stato invece necessario adottare in tempo utile, non a ridosso del voto, con un confronto ampio in Parlamento e senza la tagliola che in qualche modo il decreto-legge rappresenta, un intervento organico: non un intervento che sembra calato dall'alto, imposto e quindi avente le caratteristiche quasi di una forzatura, che viene portata avanti senza tener conto a sufficienza delle prerogative del Parlamento.

Ci sono nel provvedimento, ovviamente, delle misure che riteniamo giuste. Ho parlato dell'accorpamento della data delle elezioni amministrative con le elezioni europee. Riteniamo giusto, anche se insufficiente, il tentativo di intervento sui fuori sede. Anche in questo caso, non si è avuta la volontà di far fare al provvedimento di legge sui fuori sede il suo percorso naturale in tempo utile. Ma è comunque giusto il tentativo di dare una prima risposta alla questione del voto per chi si trova, per ragioni di studio, lontano dalla Regione di residenza e, in molti casi, sostanzialmente impossibilitato a votare.

Si fa un primo tentativo, dandogli però la caratteristica di una sperimentazione. Quindi, benché non possiamo certamente dirci contrari a questa scelta, dobbiamo sottolinearne il carattere estremamente asfittico, perché è una scelta che non ha nessun respiro, che non ha nessuna organicità, che si riferisce soltanto al Parlamento europeo. Non si capisce, infatti, perché questo diritto lo si possa affermare solo per il Parlamento europeo e non anche per le elezioni di Camera e Senato e per i *referendum*. (*Applausi*).

Non si capisce perché debba valere soltanto per gli studenti e non anche per chi si trova lontano dalla Regione di residenza per ragioni di lavoro e di cura. Si dice che è una misura sperimentale, ma non va bene. Qui c'è veramente poco da sperimentare: qui c'è una vergogna da sanare, e non delle invenzioni da fare. Cosa dobbiamo sperimentare? In tanti altri Paesi questo problema è pacificamente risolto con mezzi collaudati. Non si capisce perché in Italia dovrebbe essere difficile e meritevole di chissà quale sperimentazione una misura che potrebbe andare avanti sostanzialmente *de plano*.

Una questione che, invece, ci convince molto poco, e anzi che riteniamo pericolosa per il nostro sistema istituzionale, è l'intervento che è stato fatto sui limiti di mandato dei sindaci per quanto riguarda i Comuni sotto i 5.000 abitanti. Qui si pone un problema di merito e di principio.

Il problema di merito che si pone è il seguente. Come possiamo pensare che possa funzionare un sistema in cui, nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, e quindi in territori dove il contatto tra amministrati e amministratori è molto stretto e dove le possibilità di condizionamento di chi esercita il potere sono massime, si possa avere l'elezione diretta ad una carica monocratica di governo sostanzialmente un numero infinito di volte? Sostanzialmente, si può fare il sindaco a vita: dove sta la logica di tutto questo?

Guardate che chi fa questo pensando di rafforzare l'elezione diretta del sindaco, nella quale dal 1993 in tanti hanno creduto e in cui anche noi continuiamo a credere, in realtà non si accorge che sta portando argomenti a chi invece vuole screditare l'elezione diretta del sindaco. È infatti evidente che questa elezione diretta deve combinarsi a un limite di mandati.

C'è poi una cosa che ho cercato di dire in Commissione alla sottosegretaria Ferro, che ringrazio per la gentilezza e la disponibilità che, anche nel dissenso, ha dimostrato per la discussione di questo provvedimento. Oggi colgo l'occasione per dirla anche al ministro Ciriani. Il Ministro ora è al telefono. Siccome sto parlando di una cosa importante, mi fermerei in attesa che finisca la telefonata. Ripeto, è una cosa importante. Signor Ministro, mi scusi, ma devo dirle una cosa importante: a noi suscita molta inquietudine il fatto che, nonostante i nostri appelli, si sia deciso di andare avanti con l'approvazione di una norma, ossia l'abolizione del limite dei mandati nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, che è in palese contrasto con una recentissima sentenza della Corte costituzionale. Mi riferisco, signor Ministro, alla sentenza n. 60 del luglio 2023.

Mi domando come si possa intervenire con un decreto-legge in materia sapendo che c'è una sentenza della Corte costituzionale che dice che assolutamente l'elezione diretta di un organo monocratico di governo deve avere un limite di mandati. La sentenza della Corte non dice il numero del limite, che lascia alla discrezionalità politica, ma dice che la limitazione dei mandati è un temperamento di sistema necessario a fronte dell'elezione diretta. A nemmeno un anno di distanza, il Parlamento si trova di fronte a un decreto-legge del Governo che fa finta che questa sentenza della Corte costituzionale non esista e che legifera in maniera incostituzionale. Lo voglio dire a quelli che oggi voteranno a favore (*Applausi*): è palese che questa norma è incostituzionale. Basta leggere la sentenza, che non è del 1973: è la n. 60 del 2023. Quindi la maggioranza oggi e chi, insieme alla maggioranza, voterà questo provvedimento si assumerà la responsabilità di legiferare in maniera incostituzionale, nonostante gli avvertimenti dati dall'opposizione e sapendo che probabilmente questa norma sarà portata da un giudice all'attenzione della Corte costituzionale e sarà dalla stessa cassata. Devo dire che questo non è il modo di onorare il lavoro nelle istituzioni e nemmeno la credibilità del Parlamento.

L'ultima cosa che dico riguarda un fatto del quale siamo venuti a conoscenza pochissimi minuti fa. Mi viene detto che c'è un emendamento - ora siamo in discussione generale e torneremo sul tema in occasione della discussione sugli emendamenti - che è stato presentato da un partito di maggioranza che prevede di intervenire sulle regole del ballottaggio nei Comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti. A me interessa dire questo: a tre mesi dalle elezioni si interviene in maniera unilaterale - primo problema - per decreto-legge, secondo problema. Il terzo problema: lo si fa con un emendamento che non è stato presentato in Commissione e che viene depositato *in extremis* in Aula alla chetichella e surrettiziamente, in modo da impedire ogni seria discussione. Con questo emendamento si stravolge una legge elettorale, quella del 1993 sui sindaci, che nei trentuno anni dalla sua approvazione ha sempre goduto di uno *status* privilegiato, ossia il seguente: non è mai stata modificata da nessuna maggioranza *pro tempore* in maniera unilaterale. (*Applausi*). Mai. Ha subito poche modifiche e tutte sono avvenute in maniera condivisa. Innanzitutto mi auguro che il Governo non sia d'accordo e spero nella saggezza degli altri partiti della maggioranza. Vi invito caldamente a fermarvi, come già altri hanno fatto in questi minuti. Sappiate che, se questa cosa non viene stoppata, siamo di fronte non ad una forzatura, ma a un vero e proprio colpo di mano antidemocratico (*Applausi*), perché non si cambiano le regole del gioco in questa maniera e con un modo di agire fraudolento, furbacchione e disonorevole per il Parlamento, in cui questo tentativo si consuma, e per chi ci mette le impronte sopra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi convertiamo in legge il decreto-legge n. 7 del 29 gennaio 2024 riguardante le disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali del 2024, le revisioni delle anagrafi delle popolazioni residenti e la determinazione della popolazione legale. Questo provvedimento è stato esaminato nella Commissione affari costituzionali di cui faccio parte.

Il decreto si compone di sei articoli e l'intervento normativo ha l'obiettivo di definire alcuni aspetti tecnici, ma soprattutto ha la responsabilità di favorire la più ampia partecipazione al voto. Il lavoro svolto in Commissione, guidato dal senatore Alberto Balboni, Presidente della Commissione, nonché relatore dello stesso provvedimento, è stato proficuo. È previsto un allungamento per le operazioni di voto anche nella giornata di lunedì, per le europee l'anticipazione è al sabato; è previsto il differimento delle elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali al 29 settembre 2024 nelle Province in cui il numero dei Consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera Provincia. Sono disciplinate le revisioni delle anagrafi delle popolazioni residenti, è prevista la registrazione dei simboli politici come marchi di impresa, sono previste norme elettorali applicabili ai capoluoghi di Provincia e relativa denominazione, ulteriori disposizioni in materia di elezioni di sindaco e consigli comunali. È prevista anche l'esenzione delle sottoscrizioni di firma per le elezioni europee per il partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno un seggio nelle ultime elezioni europee. Viene introdotta l'ineleggibilità di dipendenti della Regione alla carica di consigliere regionale per il rispettivo Consiglio, ove svolgano

funzioni ed attività amministrative e in ambito di proposte referendarie viene estesa l'applicabilità della disposizione che individua una serie di soggetti ulteriori rispetto ai notai per l'autenticazione delle firme.

Noi parlamentari abbiamo il dovere di arricchire la legiferazione e approvare i provvedimenti finali, senza dimenticare però di inserire misure utili ed efficaci che impattano nel quotidiano degli italiani. Mi soffermo, quindi, su un tema importante: il voto degli studenti fuori sede. (*Applausi*). La destra giovanile e Fratelli d'Italia sono stati sempre sensibili al tema. L'onorevole Fabio Roscani, che è anche presidente di Gioventù Nazionale, ha dialogato con i comitati degli studenti, ha spiegato loro le tante criticità tecniche, ma ha assunto un impegno che oggi onoriamo. Vorrei ricordare che il problema è stato posto sin dal 2009 e che i vari Governi precedenti nulla hanno fatto sino ad oggi. (*Applausi*).

Prima di illustrare l'emendamento votato in Commissione, ci tengo però a spiegare un passaggio precedente. Alla Camera, a luglio scorso, è stato approvato un disegno di legge che conferiva una delega al Governo da esercitare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Il tema è la disciplina del voto degli elettori che per motivi di studio, di lavoro e cure mediche si trovano in un Comune diverso da quello di residenza. In Senato, abbiamo cominciato l'*iter* a gennaio e il Presidente della Commissione ha incardinato il provvedimento e fissato subito le audizioni a tempi di *record*. Abbiamo ascoltato tutte le criticità emerse, soprattutto quelle illustrate dal prefetto Angelo de Prisco, direttore per i servizi elettorali, vice capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Abbiamo ascoltato i comitati degli studenti e proprio per non deludere loro abbiamo preferito, senza illuderli, preparare un emendamento al decreto elezioni, così da mettere in atto un sistema sperimentale che consentirà già dalle europee 2024 almeno ai giovani di poter votare. Questo metodo sarà applicato per chi, per motivi di studio, è temporaneamente domiciliato per un periodo di almeno tre mesi in un Comune italiano situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Il voto è espresso per le liste dei candidati della circoscrizione di appartenenza, la domanda è presentata trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle consultazioni ed è revocabile entro venti giorni prima delle consultazioni; in ogni capoluogo di Regione saranno istituite sezioni speciali elettorali; presso ogni sezione è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori. Per votare, oltre al documento di riconoscimento valido e alla tessera elettorale, occorre l'attestazione di ammissione al voto. Pertanto, gli elettori studenti fuori sede hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal Comune di domicilio al capoluogo di Regione e ritorno per l'esercizio del voto.

Un ringraziamento va al sottosegretario Wanda Ferro per la disponibilità a trovare una soluzione, insieme a tutti i funzionari del Viminale. (*Applausi*). Ringrazio la Commissione affari costituzionali per il lavoro svolto e tutti i Gruppi politici che hanno votato e posto la firma sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia.

Prima di concludere il mio intervento, signora Presidente, per amore della verità e soprattutto per correttezza e onestà intellettuale rispetto ai giovani che sono il nostro futuro, ci tengo a rispondere ai colleghi delle opposizioni che in Commissione hanno definito insufficiente questo passo e pochi minuti fa il collega Parrini lo ha definito una vergogna. Signora Presidente, per il suo tramite ringrazio il collega Parrini per questa affermazione, perché innanzitutto è un'ammissione di immobilismo dei Governi precedenti di cui un po' tutti hanno fatto parte, soprattutto il PD. Lo ringrazio perché in realtà con questa affermazione si conferma che il primo passo importante verso le esigenze dei giovani lo fa il Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni. (*Applausi*). Pertanto, siccome su ogni provvedimento, su ogni iniziativa portata avanti da questa maggioranza c'è una narrazione creativa, smettiamola di giocare e strumentalizzare i giovani: le matite per votare per le europee 2024 per gli studenti fuori sede sono pronte grazie alla concretezza e alla determinazione di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «John Dewey» di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori.

(*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 997 (ore 16,52)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, io mi limiterò semplicemente ad evidenziare quelli che considero dei punti di criticità del decreto-legge in esame. Come Gruppo abbiamo presentato alcuni emendamenti, che illustreremo quando sarà il momento, però comincio dicendomi molto colpito dalla presentazione di una proposta, su cui peraltro non ci sono emendamenti semplicemente perché non era nel testo, ma è sopraggiunta negli ultimi minuti. Sono molto colpito da questo nuovo tentativo, che c'era già stato alcuni mesi fa quando discutevamo del ritorno al voto popolare nelle Province, di reintrodurre quello stesso emendamento che si tentò di inserire per eliminare il ballottaggio quando nei Comuni uno dei due schieramenti raggiunge il 40 per cento.

Non voglio nemmeno affrontare una discussione di merito, anche se sono profondamente contrario nel merito a questo emendamento; desidero però dire che in questo caso sono davvero particolarmente colpito dal fatto - lo dico anche al presidente Balboni - che la presentazione di questo tipo di emendamenti in questo momento su questo decreto-legge adesso, quindi negli ultimi minuti, mi sembra - lo dico con grande onestà - non semplicemente offensivo nei confronti delle forze politiche che non condividono il merito di quell'emendamento, ma nei confronti del lavoro della 1a Commissione. Lo dico con grande nettezza, signora Presidente. (*Applausi*). Noi stiamo discutendo da tre, quattro, cinque settimane; peraltro, come fanno il Presidente e anche i colleghi della Commissione, io sono uno di quelli che, fortunatamente non da solo, in questi mesi portano avanti in quella Commissione battaglie politiche su questioni di prima grandezza, come l'autonomia differenziata e il premierato.

Ciò nonostante, ho sempre riconosciuto, in particolare alla Presidenza, ma anche ai colleghi e alle colleghe che ne fanno parte, un senso delle istituzioni significativo e comunque il tentativo di stare sempre nel merito delle questioni. Siccome parliamo di questioni relevantissime per le forme democratiche del Paese, per l'appunto di affari costituzionali, ho sempre riconosciuto il fatto che quella Commissione, da questo punto di vista, per tutti quelli che ne fanno parte, fosse un luogo dentro al quale è possibile sviluppare una discussione seria. Il fatto che un punto così serio, che riguarda un cambiamento davvero di non poco conto dell'assetto istituzionale dei Comuni, non sia stato affrontato in queste settimane in Commissione e ci troviamo oggi un emendamento che prova a infilarlo in maniera davvero surrettizia, mi sembra profondamente offensivo. Peraltro, non so nemmeno, ma naturalmente non spetta a me dirlo, se ci siano, come ritengo, i presupposti per considerare inammissibile questo tipo di emendamento che è stato presentato. Naturalmente non è mio mestiere parlare di questo, almeno in questa sede.

Ancora, sugli elementi di criticità, vorrei dirlo con grande chiarezza: condivido molte delle riflessioni che ha fatto il collega Parrini pochi minuti fa. Lo dico affinché resti agli atti: noi come Gruppo, o meglio come componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, ma in ogni caso come sensibilità politica dell'Alleanza Verdi e Sinistra, dichiariamo in quest'Aula la nostra totale contrarietà all'estensione dei mandati (*Applausi*) e questo vale anche per i Comuni sotto i 5.000 abitanti. Pensiamo che sia totalmente sbagliata questa norma che quasi solennizza la possibilità di avere sindaci a vita. Mi sembra davvero il retaggio di un tempo che fu, che non vorremmo che mai si ripetesse. Devo dire che sono anche molto critico rispetto all'ipotesi di allargare il numero dei mandati da due a tre nella fascia di Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Penso che due mandati consecutivi sia invece una norma democratica che serva a tenere il sistema. Penso che sia completamente campato in aria il paragone tra i parlamentari e i sindaci, non foss'altro per il fatto che i sindaci sono evidentemente organismi monocratici, differentemente dai parlamentari. Penso che quando si parla di organismi monocratici, vale per il *Premier*, se dovesse passare - naturalmente spero di no - la riforma del premierato e vale per i sindaci, quello di due mandati consecutivi sia un giusto limite.

Ancora, molto rapidamente, perché vedo che sto finendo il tempo, sui fuori sede penso che si potesse fare meglio. Credo anche che il lavoro che è stato fatto, secondo me molto importante, delle associazioni dei fuori sede, che si sono mobilitate nel corso di questi mesi per chiedere la rapida

approvazione di questa norma, abbia comunque obbligato le forze politiche e il Governo a venire incontro a quelle richieste giuste e sacrosante. Penso sinceramente che si potesse fare meglio, sia nel senso di favorire una maggiore praticità, perché il meccanismo di partecipazione al voto per gli studenti fuori sede - mi pare di poter dire - è leggermente farraginoso, per usare un eufemismo; penso anche che sarebbe stato giusto, come peraltro chiediamo in una serie di emendamenti che tutte le forze di opposizione hanno presentato, estendere questa possibilità che viene data, anche se in maniera ancora troppo limitata, ai fuori sede, anche ai lavoratori, ai pazienti e ai malati che stanno in altre Regioni d'Italia per curarsi. Mi sembra molto sbagliato in questo caso non averlo fatto: lo dico anche da meridionale, perché come sappiamo sono quasi sempre meridionali i pazienti che vanno a curarsi al Nord Italia.

In conclusione, trovo eccessivamente restrittiva - l'ho detto tante volte in Commissione e anche su questo ho presentato un emendamento - la normativa che ridisegna la possibilità di presentarsi alle elezioni europee. La considero sbagliata nel metodo e nel merito: nel metodo, perché credo che sia sbagliato cambiare le norme a pochi mesi o addirittura a poche settimane dal voto; nel merito, perché penso che sia troppo ristretta la possibilità di presentarsi alle elezioni, soprattutto per chi è fuori dal Parlamento. Vedo che c'è un emendamento che riduce il numero delle firme: questo mi sembra comunque un passo in avanti positivo, ma anche su questo probabilmente si doveva evitare una forzatura che nel corso delle giornate passate c'è stata e che dal mio punto di vista vede un forte elemento di dissenso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (M5S). Signora Presidente, nel provvedimento al nostro esame ci sono delle forti criticità che non possono restare nell'ombra, soprattutto se le guardiamo in un contesto più ampio. Un contesto in cui si stanno delineando indirizzi politici che sembrano voler rafforzare il potere nelle mani di poche persone, escludendo dalla partecipazione democratica i cittadini.

In questo decreto-legge si interviene sul terzo mandato, togliendo il limite del secondo mandato nei Comuni che hanno meno di 15.000 abitanti, non si prevede alcun limite di mandato nei Comuni che hanno meno di 5.000 abitanti e si legittimano di fatto anche le assunzioni preelettorali perché viene sostanzialmente bocciato un emendamento del MoVimento 5 Stelle che voleva contrastare questo fenomeno evidentemente di natura propagandistica, che possono adottare i sindaci uscenti.

Da poco avete abolito il reato d'ufficio, creando una sorta di impunità per questi sindaci. Insomma mi sembra che stiate cercando il rafforzamento delle cariche monocratiche, a partire dal sindaco, creando una sorta di figura rafforzata del sindaco, per arrivare poi ai governatori delle Regioni. Magari per questo non vi siete messi d'accordo in maggioranza, però già con l'autonomia differenziata qualche potere in più glielo state conferendo. Arrivate poi, alla fine, all'idea del premierato.

Presidente, questi super sindaci, però, almeno considerando le esternazioni di un deputato della Lega, insieme ai loro assessori e a qualche loro amministratore, saranno gli unici a potersi candidare alla Camera dei deputati perché volete vietare ai cittadini di candidarsi se non hanno già precedentemente svolto il ruolo di sindaci, di assessori o di amministratori locali. *(Applausi)*.

E allora, Presidente, non credo di esagerare se vado ad affermare che questo disegno politico è in qualche maniera un attacco alla democrazia e allo Stato di diritto. State modificando l'impianto dei valori della nostra Costituzione, una bomba atomica nell'assetto istituzionale, e lo fate in vari provvedimenti, a partire da questo decreto-legge.

Vogliamo parlare anche di cosa stiamo facendo parallelamente. Questo infatti è ciò che stiamo facendo in Commissione affari costituzionali, ma parallelamente a questo rafforzamento dei super sindaci, c'è anche il progetto di riforma sul premierato. Anche in quel caso state seguendo la stessa direzione. Accanto al sindaco e al governatore più forte, volete inserire il Presidente del Consiglio, sotto lo *slogan* che esso sarà eletto dai cittadini, tacendo che però sarà un Presidente del Consiglio che non è quello che siamo abituati a vedere oggi. Sarà infatti un Presidente del Consiglio che potrà fare il brutto e il cattivo tempo, potrà fare ciò che vuole, potrà tradire le promesse elettorali e nessuno lo potrà sfiduciare. *(Applausi)*.

Cosa ancor più grave, perché io vorrei parlare proprio delle linee politiche che si stanno seguendo e

non limitarmi soltanto a questo decreto-legge, è che parallelamente a tutto questo, c'è anche un attacco alle alte cariche istituzionali. Si stanno facendo provvedimenti che diminuiscono i poteri del Presidente della Repubblica e si stanno togliendo poteri al Parlamento. Ditemi voi che cosa potrà fare il Parlamento. Vi siete anche rifiutati di approvare un emendamento sull'articolo 77 della Costituzione che cercava almeno di porre a freno la sistematica usurpazione del potere legislativo. Ditemi voi che cosa potrà fare un Parlamento che non potrà sfiduciare il *premier* eletto; cosa potrà fare un Parlamento che già oggi si occupa solo di decreti-legge oppure di disegni di legge di natura governativa. Ci sono già solo in Senato quasi mille disegni di legge di origine parlamentare e non c'è spazio perché si possa sperare che vengano esaminati, entrando a far parte del dialogo democratico.

Presidente, la democrazia è fatta di equilibri. Nel mondo del diritto esiste un simbolo che è quello della bilancia. Nel mondo politico e nel sistema democratico dovremmo immaginare di poter prendere a prestito quel simbolo.

La bilancia serve proprio per misurare i pesi e i contrappesi e vedere se esiste davvero un equilibrio tra i poteri dello Stato. Se l'ago della bilancia non si trova al centro, non possiamo parlare di democrazia, perché la democrazia si regge sulla divisione dei poteri. Lo Stato di diritto si regge sulla divisione dei poteri. Ma questo equilibrio voi lo state distruggendo.

Signor Presidente, mi rivolgo, tramite lei, ai colleghi di maggioranza. Io ho l'impressione che voi stiate cedendo al mito dell'uomo forte. Il mito dell'uomo forte non deve essere un vanto. Sì, posso capire che sia molto seduttivo. L'uomo forte è chi rassicura; è chi ci protegge. Ci toglie la libertà, ma ci dà sicurezza. Rispecchia un po' l'archetipo del padre che abbiamo interiorizzato e che, se da un lato ci comanda, dall'altro ci dà questo senso di protezione.

Ma questa è una debolezza. Se abbiamo bisogno dell'uomo forte, dobbiamo interrogarci sulle nostre fragilità interne. Noi rinunciamo alla nostra libertà per consegnarci all'uomo forte, che rappresenta in qualche modo il padre. Ma siamo o non siamo un popolo di maggiorenni? O abbiamo ancora bisogno di un padre, dell'uomo forte, del sindaco forte, del *premier* forte?

Se non riusciamo ad emanciparci da questa idea e continuiamo a insistere con il rafforzamento delle cariche monocratiche, almeno cerchiamo di capire quali possono essere i rischi della concentrazione del potere. Cerchiamo di capire quali sono i rischi che ci ha insegnato anche la storia. Nessuno può dare la garanzia che un sindaco eletto, un governatore eletto o un Presidente del Consiglio eletto corrispondano realmente all'immagine che hanno dato di sé.

Esistono tecniche di manipolazione delle masse contro le quali non abbiamo ancora acquisito gli anticorpi. Oggi vanno di moda le promesse elettorali su cose che si sa benissimo essere irrealizzabili. E ciò è avvenuto anche nel corso della storia, con impostori che sono andati al potere facendo credere di essere i salvatori, ma all'epoca non esistevano gli anticorpi per poterli riconoscere.

Pensate ad Hitler e alla sua ascesa al potere. Potevano riconoscerlo? Sì. Bastava andare a un comizio di Hitler per rendersi conto che parlava di razza ariana, di eroi alti, biondi e muscolosi: questo quando lui stesso, in quella divisa, sembrava la caricatura di un militare. Ed ancora oggi, in Europa, dobbiamo sentire che esistono movimenti di natura neonazista che lo esaltano. (*Applausi*).

Colleghi, io credo che il problema della democrazia oggi sia un altro. Noi non dobbiamo rafforzare il potere, ma dobbiamo arginarlo; perché il potere monocratico si sta espandendo, sta togliendo potere ai cittadini, sta togliendo potere a chi rappresenta i cittadini in quest'Aula. Ci si sta sottraendo al dialogo democratico.

Colleghi, propongo di non parlare più di democrazia. Non parliamo di democrazia, perché quella che state disegnando è soltanto una democrazia di facciata. Dietro questo disegno, alla fine, si nasconde una modalità autoritaria, che non disdegna neppure il manganello, quando serve, e che preferisce l'uomo forte e l'autoritarismo rispetto al dialogo democratico, al confronto e a ciò che dovrebbe rappresentare oggi la democrazia. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,07)

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (*Fdl*). Signor Presidente, con questo decreto, relativo alle consultazioni elettorali per l'anno 2024, si prevedono una serie di interventi che sono tutti legati da un comune denominatore, che

è quello di estendere la partecipazione democratica, in particolar modo per quanto riguarda le consultazioni dell'anno in corso, a partire anche dall'estensione, per quanto riguarda le elezioni europee, del voto al sabato, che sicuramente consente una maggiore partecipazione. Così come vi sono altri provvedimenti, come quello di proroga del voto per le Province, che sono legati al buon senso e alla razionalizzazione degli appuntamenti elettorali, anche se nel caso delle Province, ad oggi, attraverso una forma indiretta.

Abbiamo ascoltato con una certa curiosità, anche in questa discussione e attraverso comunicati, lamenti da parte delle opposizioni rispetto all'inserimento in questo come in altri provvedimenti di norme ulteriori attraverso il lavoro di Commissione e attraverso la presentazione di un emendamento. Non da oggi ma da molti anni, sicuramente con delle ragioni, si critica l'eccesso di decreti. Ma è paradossale che, quando su questi decreti, attraverso la disponibilità del Governo e il lavoro in Commissione, si riesce a intervenire rendendo il Parlamento protagonista, invece di essere soddisfatti ci si lamenta. Credo che questo e altri provvedimenti dimostrino esattamente che in questa legislatura, con questo Governo e con questa maggioranza, vi è assoluta attenzione alle istanze che provengono dal Parlamento. In questo provvedimento lo si vede in modo plastico.

Altresì, sentendo gli interventi in particolar modo dei colleghi del Partito Democratico, ci incuriosisce che a più riprese questo Gruppo di opposizione si lamenti e critichi apertamente - abbiamo sentito anche poco fa i colleghi Parrini e Meloni - la norma che estende il numero dei mandati per i sindaci dei piccoli Comuni - che sono poco più che dei volontari, persone che si mettono al servizio della comunità in situazioni molto difficili - e la norma sull'estensione del numero dei mandati per Comuni sempre di piccole dimensioni. Eppure lo stesso Partito Democratico presenta documenti, fa riunioni e agenzie che chiedono addirittura il terzo mandato per i governatori delle Regioni. Quindi ci chiediamo se il Partito Democratico che dice certe cose in 1a Commissione sia lo stesso Partito Democratico che ne dice altre alle agenzie. O è un caso di omonimia oppure c'è una certa schizofrenia politica.

Oltre a ciò, in questo provvedimento ci sono altri interventi, anche attraverso l'attività emendativa, sicuramente interessanti e validi, come ad esempio quello sul tema del decentramento delle circoscrizioni. Si tratta di provvedimenti che potranno essere rafforzati e lo saranno sicuramente nell'azione di revisione del TUEL che il Governo sta facendo e che poi il Parlamento sarà coinvolto a fare. Cito inoltre le norme per la semplificazione delle firme per le elezioni europee, sulle quali il collega Lisei ha fatto un attento lavoro emendativo.

Indubbiamente, come è stato già detto dalla collega Spinelli, quello che dà un forte significato politico a questo provvedimento è l'inserimento, per la prima volta nella storia repubblicana, del voto dei fuorisede alle prossime elezioni europee. Credo che qualcuno tra le opposizioni, tenendo conto che, come sappiamo, è stato approvato un disegno di legge alla Camera alcuni mesi fa e che chiaramente c'erano i tempi tecnici per mettere in campo una normativa e un cambiamento così importante che - ricordiamolo - riguarda quasi mezzo milione di giovani elettori, forse pensava che fosse una sorta di trappola per il Governo, per poter poi dire: abbiamo votato tutti insieme alla Camera, ma voi non siete stati in grado di consentire il voto ai fuorisede. Ci dispiace se qualcuno pensava che il Governo cadesse in questa trappola. Il Governo invece è riuscito alla grande a conseguire questo obiettivo e quel mezzo milione di giovani elettori potrà votare, potrà aumentare la partecipazione democratica e il protagonismo dei giovani nella nostra Repubblica. Di ciò va dato atto al grande lavoro che ha svolto il Governo, in particolar modo con la sottosegretaria Wanda Ferro, che va ringraziata (lo ha fatto già la collega Spinelli), con il presidente Balboni, con un lavoro di tutti, di squadra e della Commissione. Un lavoro che ha consentito di raggiungere questo obiettivo; un lavoro serio e approfondito, con il coinvolgimento degli uffici, affinché fosse realmente raggiungibile quello che siamo oggi riusciti ad ottenere. È una battaglia storica di tante organizzazioni studentesche, sicuramente anche delle nostre come Azione Giovani e Azione Universitaria. Vi è pertanto la possibilità di fare qualcosa di concreto per aumentare e far tornare la passione politica e la passione civica, e combattere quello che di fatto era un astensionismo involontario, quello di migliaia e migliaia di giovani studenti universitari che oggettivamente avevano una difficoltà reale a compiere viaggi della speranza di migliaia di chilometri o centinaia di chilometri semplicemente per poter esercitare un loro diritto. Certo non era un obiettivo

facile da raggiungere, ma questo Governo e questa maggioranza ci sono riusciti.

Avviandomi a concludere l'intervento, ci viene anche da sorridere quando alcuni esponenti, in questo caso di tutti i Gruppi di opposizione, invece di essere contenti, di mostrare soddisfazione per il grande obiettivo che abbiamo raggiunto, ci dicono che però si doveva estendere questo diritto anche ai lavoratori e ai malati. Non è che questo ci faccia sorridere perché non sia un obiettivo giusto, anzi ci lavoreremo, ci stiamo già lavorando e sicuramente è un altro obiettivo da raggiungere. Ma questo atteggiamento ci ricorda un po' quelli che a Roma vengono soprannominati i più uno, cioè quelli che rilanciano sempre, ma sempre quando sono gli altri a dover fare. (*Applausi. Commenti*). Voi rilanciate, noi agiamo e scriviamo una grande pagina per favorire la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella vita politica. A voi lasciamo tranquillamente il ruolo del più uno. Noi continuiamo a governare l'Italia con il massimo dell'impegno e della responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meloni, con il quale mi scuso per non avergli dato prima la parola. Ne ha facoltà.

MELONI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, nell'esaminare questo provvedimento credo che sia utile partire dal suo titolo: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale». È un provvedimento che avrebbe, dunque, la funzione di fissare alcune disposizioni essenziali, la data delle elezioni e la revisione dell'anagrafe della popolazione e che invece, oltre che venire adottato con un decreto-legge di cui non si comprendono né la necessità, né l'urgenza, viene utilizzato per introdurre norme del tutto eterogenee che introducono, appunto, modifiche strutturali del sistema di governo degli enti locali, le quali invece richiederebbero un ampio e approfondito dibattito parlamentare. Questo, dunque, è il punto di partenza. Ancora una volta la maggioranza ignora il richiamo reiterato della Corte costituzionale alla necessaria omogeneità dei decreti-legge e al dovuto rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Ancora una volta questa maggioranza non ascolta le parole del presidente Mattarella, che in numerose occasioni ha invocato la necessità di attenersi al Dettato costituzionale al fine di preservare l'equilibrio delle istituzioni alla base della nostra democrazia parlamentare.

Questo provvedimento, in realtà, è un ulteriore tassello alla vostra ormai costante tendenza ad alterare l'equilibrio delle istituzioni e nelle istituzioni, a giocare con le istituzioni, in altri termini. Mi riferisco anzitutto alle modifiche relative al limite dei mandati, che viene del tutto abolito per i sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti e portato a tre dai due attuali per i sindaci dei Comuni sotto i 15.000 abitanti. Mi chiedo e vi chiedo quale sia il senso di un intervento così parziale, che rischia di alterare un equilibrio che finora è stato assai efficiente. L'indicazione programmatica che si legge dietro queste modifiche è chiara ed è opposta rispetto alle esigenze di funzionalità democratica delle istituzioni locali e di rispetto dell'equilibrio dei poteri. Ciò che vorreste approvare, infatti, è semplicemente l'allentamento di un limite a una fortissima concentrazione di potere in capo a cariche monocratiche, ovvero i sindaci; un limite che trae origine dalla legittimazione, appunto fortissima, che il rapporto immediato - nel senso letterale del termine, senza mediazioni tra elettori ed eletti - conferisce ai sindaci. Per questa esigenza di temperamento di sistema, per citare la Corte costituzionale, esiste il limite dei mandati, senza il quale o attenuando il quale si producono effetti del tutto negativi, a maggior ragione in contesti piccoli o piccolissimi: concentrazione di potere, clientelismo, effetti distorsivi sulle elezioni successive. Sono parole che ha usato il Consiglio di Stato già nel 2008 e più di recente la Corte costituzionale ha ribadito gli stessi concetti con la sentenza n. 60 del 2023. Non è difficile prevedere - lo diceva prima il collega Parrini - che la Corte costituzionale sarà chiamata a ribadirlo quando chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale di questa norma che elimina del tutto il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

La realtà è che - come fate da mesi con autonomia differenziata e premierato - avete usato questo provvedimento per i vostri giochi politici. Mi riferisco, in particolare, al balletto sul terzo mandato, che si riferisca ai sindaci o ai Presidenti di Regione; un balletto sulla pelle delle istituzioni, nel quale dietro ogni proposta c'erano e ci sono un nome e un cognome, un partito, una corrente di partito.

Su questo tema anche il partito di cui faccio parte, il Partito Democratico, ha avuto e ha una

discussione che è approdata a un punto chiaro. Primo: occorre discutere in maniera organica le possibili modifiche e i possibili miglioramenti al testo unico degli enti locali; secondo: si può discutere sul limite dei mandati se si ridiscute il tema dell'elezione diretta. Lo dico per come la vedo io: il limite dei mandati si può attenuare, si può persino abolire, se e solo se si elimina l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti di Regione. Queste sono le ragioni per cui, in queste condizioni e a legislazione vigente, il nostro è un no netto al terzo mandato.

Dal mio punto di vista, credo che occorra fare molta attenzione a toccare un modello, in particolare quello dell'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, disegnato dalla legge Ciampi del 1993, che funziona molto bene. I cittadini eleggono il sindaco e i consiglieri comunali e hanno chiari i meriti e le responsabilità di chi è chiamato a governare, di chi hanno scelto per governare. Certo, è un meccanismo che può essere migliorato, in particolare sotto il profilo del peso sempre più ridotto che hanno assunto e assumono le assemblee elettive.

Dunque, qual è la linea di tendenza che dovremo adottare nell'aggiornamento dei meccanismi elettorali e delle regole relative al governo di Regioni e Comuni? A mio avviso, è necessario non alterare i meccanismi che danno stabilità, rafforzando al contempo il peso delle assemblee elettive, dei consigli comunali e dei consigli regionali, elementi chiave per assicurare la rappresentanza e il pluralismo politico, sociale e territoriale. Voi, invece, cosa fate? Come dimostra l'impostazione che date alla riforma costituzionale sul cosiddetto premierato, voi, questa destra al potere, avete in mente un potere sempre più concentrato su una persona, su un capo tendenzialmente assoluto. In questo Parlamento è evidente a tutti che il problema è lo svuotamento di poteri e di funzioni dei rappresentanti dei cittadini: di noi parlamentari e del Parlamento come tale. Occorrerebbe allora intervenire per superare questo limite, sia nei rapporti tra Governo e Parlamento, sia intervenendo sulla legge elettorale che può conferire più o meno forza - in questo momento pochissima forza - ai rappresentanti del popolo. Occorrerebbe al contempo rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio nell'ambito della forma di Governo parlamentare. Voi, al contrario, volete stravolgere l'attuale forma di Governo (parlamentare, appunto), concentrando tutti i poteri in capo al Presidente del Consiglio e annullare sostanzialmente il potere del Presidente della Repubblica, la sua funzione di garante dell'unità nazionale. È un progetto pericoloso, che noi stiamo contrastando qui in Senato giorno per giorno e che, ne sono certo, se non muterà radicalmente, i cittadini considereranno per quel che è: un pericolo per la nostra democrazia, perché non aumenta l'efficienza delle istituzioni, ma semplicemente comprime oltre ogni limite il peso del Parlamento e del Presidente della Repubblica e, dunque, dei cittadini medesimi.

Vorrei concludere il mio intervento su una nota positiva. Sebbene si tratti di un intervento sperimentale e per larghi tratti insufficiente, il provvedimento in esame istituisce per la prima volta il diritto degli studenti fuori sede di votare laddove studiano. È una battaglia che, insieme ai comitati come "Voto dove vivo", "The good lobby" e altri, combattiamo da molti anni. Io oggi ho trovato una mia proposta di legge, presentata alla Camera nel gennaio 2014 e sottoscritta insieme a me dai deputati che allora erano i più giovani di quel Parlamento, Anna Ascani, Enzo Lattuca, c'era qui anche il più o meno giovane collega Lorenzo Basso insieme ad altri colleghi. Fu una battaglia che non ebbe successo in quella legislatura e neppure in quella successiva (la scorsa). Il fatto che oggi si segni un primo punto, che si istituisca questo diritto che amplia gli spazi della democrazia e della partecipazione, ci deve far riflettere sulla circostanza che nell'attività parlamentare le buone battaglie possono richiedere anche molti anni; ma, se giocate con tenacia e con pazienza, possono essere coronate da successo e quando lo sono, come oggi, si prova una grande soddisfazione.

Certo, ci sono molti limiti nella norma che viene proposta alla nostra approvazione, rispetto alla quale noi presentiamo degli emendamenti migliorativi. Penso, anzitutto, al fatto che si applica solo alle elezioni europee, mentre potrebbe estendersi anche le elezioni politiche e in seguito anche alle elezioni regionali e comunali. In secondo luogo, penso al fatto che, se si è domiciliati fuori dalla propria circoscrizione, si può votare solo nel capoluogo di Regione e ciò renderà complessa l'operazione. Infine, un altro limite è rappresentato dal fatto che la misura - per questo presentiamo specifici emendamenti - non si estenda alle persone che vivono lontano dal luogo di residenza per ragioni di lavoro o di cura.

Come dicevo, in questa sede abbiamo presentato emendamenti che speriamo siano approvati, ma continueremo comunque a lavorare - lo ha fatto in questi anni, in particolare, il collega Andrea Giorgis, sia nella scorsa che in questa legislatura - per estendere i diritti dei cittadini e delle cittadine a partecipare col voto alla vita democratica, contrastando così l'astensionismo.

Ad ogni modo quella di oggi è una bella pagina per la nostra democrazia, collega De Priamo. Quindi, non critico questa norma: è una bella pagina per la nostra democrazia e per le nostre istituzioni, di cui sono particolarmente felice e orgoglioso.

Purtroppo, questa pagina si inserisce all'interno di un provvedimento che altera l'equilibrio dei poteri nell'ambito dei Comuni. C'è anche il pericolo che vengano discussi emendamenti totalmente fuori contesto, che alterano persino il *quorum* per l'elezione al primo turno dei sindaci. Lo diciamo chiaro: si tratta di un tentativo gravissimo di modificare le regole del gioco in un provvedimento con il quale questa norma non ha alcuna attinenza. Noi ci appelliamo al presidente La Russa, perché impedisca questo scempio e, se necessario, lo faremo anche con il Presidente della Repubblica. Non siete i padroni delle istituzioni, non siete i padroni di questo Parlamento che noi abbiamo il dovere di difendere, come difendiamo con tutta la nostra fermezza le regole della nostra democrazia.

Purtroppo questo è un provvedimento segnato dal fatto che, appena passa una legge o un decreto-legge da convertire, nel quale voi potete inserire questa vostra visione della concentrazione del potere su una sola persona, allora cercate di farlo al fine di alterare l'equilibrio dei poteri e l'efficienza democratica delle nostre istituzioni. Queste sono le ragioni per cui noi non potremo che votare contro la conversione di questo decreto-legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, soltanto poche parole, partendo dal collega Meloni, che ringrazio sentitamente per aver espresso la sua soddisfazione e aver detto testualmente che è una bella pagina, di cui essere tutti orgogliosi, l'inserimento in questo disegno di legge di conversione della norma per il voto agli studenti fuori sede. La ringrazio due volte, senatore Meloni, perché, avendo ascoltato anche l'intervento del suo collega di partito, senatore Parrini, mi era sembrato di aver colto da parte del suo partito un ben altro atteggiamento e un ben altro giudizio; e ciò al punto che il senatore Parrini si è addirittura spinto a dire che noi avremmo inserito questa norma nel disegno di legge in esame, perché non abbiamo avuto voglia - testualmente - di concludere l'esame del provvedimento avente lo stesso oggetto che ci era arrivato dalla Camera, quando invece tutti i colleghi componenti della 1a Commissione hanno potuto constatare di persona quanto questo Presidente si sia impegnato, anche personalmente, affinché sull'argomento si potesse arrivare almeno a un primo passo. È un primo passo importante, di cui credo che sia giusto che quest'Assemblea, dopo che lo ha fatto la Commissione, si intesti tutta insieme un passo avanti nella democrazia, nel consentire a tutti coloro che non sono in grado di farlo - non perché non vogliono farlo, ma perché sono obbligati a rimanere lontano da casa - di esercitare il diritto-dovere di voto. Ringrazio in questo senso la senatrice Spinelli e il senatore De Priamo per avere sottolineato questo aspetto.

Penso di poter dire su questo punto, collega Meloni, senza volermi attribuire eccessivi meriti, che se il sottoscritto non avesse sollecitato in modo pesante i propri colleghi di maggioranza e il Governo a fare almeno questo primo passo, probabilmente oggi non saremmo nemmeno nelle condizioni di esprimere la soddisfazione che lei ha espresso e per la quale, ancora una volta, la ringrazio. Abbiamo ascoltato tutti in audizione i tecnici esprimerci una serie molto rilevante e complicata di problemi, per superare i quali ancora c'è bisogno di tempo. Consentire almeno agli studenti di poter esprimere il loro voto è stato possibile, perché per loro ci sono condizioni di accertamento della loro permanenza lontano da casa di più facile soluzione. D'altronde, cari colleghi, se fosse stato così facile dare il voto ai fuori sede, la domanda ovvia che ci viene da fare è la seguente: cari colleghi del PD, siete stati al Governo undici anni su dodici, se era così facile, caro collega Parrini, ma perché non lo avete fatto voi?

(*Applausi*).

Altra questione riguarda... (*Commenti*). Si sono distratti? Può darsi. Vi è poi un'altra questione rilevante. Sul tema del ballottaggio eventuale 40 per cento, introdotto per la prima volta in Assemblea

da un emendamento dei colleghi della Lega, nel merito sono d'accordo. Non credo sia un attentato alla Costituzione. È già in vigore in Sicilia, è stato approvato nei giorni scorsi in Friuli-Venezia Giulia. Evidentemente è un sistema che ha la sua dignità come altri. Mi dispiace quindi che colleghi di un Gruppo abbiano definito vergognoso l'esercizio di una legittima facoltà prevista dalla Costituzione e dai nostri Regolamenti.

Discorso diverso invece è sull'opportunità di inserirlo in questa sede, in questo momento; certamente un intervento così rilevante, che cambia così profondamente le regole che sono in vigore nel 70 o 75 per cento dei Comuni italiani, in tutti tranne che la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia, avrebbe avuto bisogno di un maggior approfondimento e di un maggior confronto. Pur essendo io personalmente d'accordo con questa norma - come tutti sanno, ormai è sempre più frequente il caso di un sindaco che vince al ballottaggio con meno voti di quanti ne ha presi il suo avversario al primo turno - sono anche d'accordo con quanti sottolineano la circostanza che un tema così delicato importante andava affrontato con ben altro metodo e in ben altro luogo. Anticipo quindi ai colleghi che la mia richiesta, che tra poco formulerò, su questo emendamento sarà quella di un ritiro ed eventualmente di una trasformazione in ordine del giorno. Vorrei tranquillizzare i colleghi anche su questo punto.

Ringrazio tutti dell'attenzione e inviterei ancora una volta ad evitare affermazioni che ledono la dignità del nostro lavoro, perché - secondo me - definire vergognosa la presentazione di un emendamento non ha nulla a che fare con il legittimo esercizio dell'attività che tutti quanti stiamo svolgendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, egregi senatori, vorrei anzitutto di ringraziare il senatore Balboni, come presidente della 1a Commissione, ma anche come relatore. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti e i senatori tutti. È stato un lavoro proficuo che certamente ha visto visioni differenti e spesso non trovare una comune intesa, una comune visione. Sarà comunque un lavoro proficuo anche rispetto a quella che è stata la volontà di estrapolare tanti emendamenti che non hanno trovato accoglimento, non soltanto in alcuni casi per aspetti puramente tecnici, ma anche perché abbiamo assunto un impegno che vogliamo onorare, che è quello di riformulare e rivedere un testo, seppur di ottima fattura dal punto di vista legislativo, come il TUEL, che ha oltre trenta anni di vita e che oggi necessita di una revisione rispetto ai grandi temi degli enti locali.

Ho ascoltato molti interventi, alcuni interessanti e alcuni - come sicuramente ha stigmatizzato molto bene il presidente Balboni - con dei termini molto forti rispetto ad un lavoro che - secondo noi - è stato svolto senza alcuna forma di preclusione rispetto a delle proposte avanzate che hanno trovato accoglimento.

Tra queste, ovviamente si è parlato delle proposte emendative riguardanti gli interventi di modifica a regime nel Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, compresa la legge Delrio sulle Province e la normativa statale concernente i principi fondamentali in materia di elezione del Presidente, degli organi elettivi delle Regioni e della legge elettorale europea.

Come sapete, il Ministero dell'interno ha messo in campo un grande lavoro, come è stato sancito da un'audizione del prefetto De Prisco in Commissione affari costituzionali al Senato. Credo che egli abbia voluto sottolineare cosa in quest'ultimo anno e mezzo è stato fatto e a me, onestamente, interessa sottolinearlo nuovamente in questa sede.

È un lavoro, predisposto rispetto al Testo unico degli enti locali, che è in dirittura d'arrivo, che troverà un giusto confronto con tutti i Gruppi politici, con tutte le parti politiche e con il Parlamento, soprattutto attraverso gli incontri che si sono riaperti con gli attori principali. Penso ai Ministeri coinvolti, che non sono soltanto quello degli affari regionali piuttosto che il Ministero dell'economia. Penso all'ANCI, all'UPI, a tutta la parte riguardante le associazioni dei piccoli Comuni. Tale confronto ci porterà ad arrivare ad una riforma organica e importante.

Per questo ho sostenuto la necessità di valutare diverse proposte da voi fatte, non soltanto dalle opposizioni, ma anche dalla stessa maggioranza, in sede di discussione di quel disegno di legge delega, anziché intervenire con misure scollegate, a macchia di leopardo, nell'ambito di un provvedimento finalizzato a disciplinare le consultazioni elettorali per l'anno 2024.

La rimozione del limite del mandato, di cui ho sentito parlare dal collega Parrini, che riguarda i sindaci

dei Comuni fino a 5.000 abitanti e la possibilità per il terzo mandato per i Comuni che arrivano al tetto dei 15.000 abitanti, è un intervento che il Viminale ha adottato non ascoltando soltanto la voce dei tanti singoli amministratori. Voglio qui ricordare anche le sollecitazioni che sono arrivate da parte dell'ANCI e dall'associazione dei piccoli Comuni. Tale intervento punta a superare le tante difficoltà che purtroppo i candidati a sindaco dei piccoli Comuni oggi si ritrovano a dover avere.

Anche rispetto alla sentenza citata dal senatore Parrini, che credo fosse la sentenza n. 60 del 2023 della Corte costituzionale, dico, non da giurista in questo caso, ma da parlamentare della Repubblica, che mi è sembrata un po' forzata rispetto a una sentenza che riguarda una legge della Regione sarda.

Per quanto mi riguarda, essa potrebbe anche sancire quell'uniformità sul territorio nazionale del limite ai mandati dei sindaci, che giudica in qualche modo quella legge sarda. Soprattutto, credo il principio del limite dei mandati possa essere in qualche modo bilanciato attraverso la possibilità, sancita anche dalla Cassazione, quale temperamento di sistema rispetto all'introduzione dell'elezione diretta e della loro elezione; quindi, con quel bilanciamento rispetto al principio di eguaglianza all'accesso alle cariche elettive.

Per quanto riguarda la situazione ben diversa delle Regioni, che hanno un potere, non soltanto di amministrare, ma anche un potere legislativo, sul tema del terzo mandato, dunque, voglio chiarire e lo voglio fare da rappresentante di questo Governo. Non c'è alcuno scontro nella maggioranza, ma c'è un dibattito sereno; un dibattito sul piano parlamentare su un tema su cui non c'era stato accordo precedente rispetto ai tanti punti d'intesa del programma della coalizione, ma che vedrà, in altre sedi, sicuramente la giusta attenzione e il giusto approfondimento. La nostra posizione è che la proposta debba essere valutata all'interno sempre della revisione del Testo unico degli enti locali, in modo da poter essere approfondita in tutte le sue sfaccettature.

Ho sentito parlare anche di un disallineamento per quanto riguarda chi vuole rimuovere un limite ingiustificato verso chi ricopre ruoli di responsabilità all'interno della Regione per eventuali candidature. Per quanto riguarda la parte dei Comuni e delle Province, sempre per quel filo conduttore che riguardava la revisione del TUEL, abbiamo rinviato questo ad un successivo approfondimento, rispetto al parere che è stato dato dal competente Ministero degli affari regionali.

Ci troviamo a concordare che, a differenza dei Comuni e delle Province, per le Regioni occorre tenere presente della vastità dei loro territori, molto più ampi, e quindi anche il rischio che delle figure si trovino in una effettiva posizione di conflitto è fortemente limitato. Questo chiarisce quel disallineamento che più volte avete sollecitato sia in sede di Commissione e oggi in Aula per quanto riguarda la disciplina applicata per i consiglieri provinciali e comunali.

Il tema della retroattività della norma - lo vogliamo ribadire anche in Aula - non si pone. È sufficiente ricordare come le diverse sentenze da parte della Corte costituzionale abbiano osservato che il principio di non retroattività della legge va inteso come fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo per quanto riguarda la materia penale (articolo 25 della Costituzione), ma anche in altri settori dell'ordinamento. Ciò vale ancora di più quando l'intervento legislativo incide su giudizi ancora in corso, in ossequio dei principi costituzionali relativi al rapporto tra il legislatore e il potere giurisdizionale, nonché dei principi concernenti l'effettiva tutela della parità delle parti in giudizio.

Arriviamo ad un punto che avete sollevato. La raccolta delle firme per le elezioni europee è già iniziata e i partiti hanno termini più stretti per raccogliere le firme nel numero previsto per legge. Ciò ha visto da parte della maggioranza la volontà di questo taglio di oltre il 50 per cento, per quella volontà di chi sempre e comunque rispetta credo la politica e che ha trovato accoglimento da parte del Ministero dell'interno.

Abbiamo parlato più volte - lo hanno detto molti colleghi anche della maggioranza, ma ho visto oggi arrivare altri testi a firma dei Gruppi di opposizione - anche della responsabilità dei sindaci e degli amministratori. Anche quella ovviamente è una partita fondamentale nella futura revisione del TUEL che troverà i giusti approfondimenti, come del resto ha trovato l'accoglimento un ordine del giorno della Commissione.

Il punto che mi sta maggiormente a cuore è l'emendamento per la sperimentazione del voto a distanza per quanto riguarda le europee per gli studenti fuorisede. Esso è in linea con gli impegni assunti dal

Governo anche con i comitati degli studenti - questo lo voglio ribadire - diretti a favorire la giusta partecipazione alla vita democratica attraverso soluzioni tecniche. Ho sentito molte volte ripetere in Commissione, quasi come un mantra, che il Governo ha cambiato idea, che il ministro Piantedosi la pensava in un modo e quant'altro. Intanto, per questo lavoro ringrazio molto i Gruppi parlamentari, il presidente Balboni e i tanti colleghi che hanno voluto affrontare il tema. Lo abbiamo fatto con i tecnici del Viminale, ma non cambiando idea: l'idea era quella di una buona legge, di una sperimentazione con voto valido che desse la possibilità agli studenti fuori Regione di poter votare e di mettere alla prova un sistema in termini di sicurezza, di trasparenza e di segretezza del voto. Questo è un primo passo che non ha fatto cambiare idea. I tempi rispetto a chi si trova fuori sede per motivi di lavoro - potremmo pensare a tanti lavoratori sui mercantili - per motivi di cure - possiamo pensare ai *caregiver* - avranno necessità di ulteriori approfondimenti. Soprattutto questo sarà il nostro primo *step*, ma è un impegno che abbiamo onorato con i nostri giovani.

Ho sentito per troppo tempo, avendo fatto parte anche nel precedente mandato, in 1a Commissione alla Camera parlare di tante promesse fatte e mai mantenute. Oggi è arrivato il momento di mantenere le promesse. Lo abbiamo fatto attraverso anche una sperimentazione alla quale abbiamo invitato i comitati. Si tratta della sperimentazione del voto digitale per gli italiani all'estero e oggi vedo parecchi di questi emendamenti con delle problematiche rispetto ai pareri che servivano del MEF e del MAECI. Questo ovviamente ha dato un riscontro positivo rispetto al voto, poiché c'è stato un aumento del 20 per cento; ma vi sono stati oltre 9.000 tentativi di hackeraggio e di intrusione che non sono riconducibili a gruppi, ma che certamente per il Ministero dell'interno saranno motivo di maggiore approfondimento.

Abbiamo fatto in modo che i Comuni fossero accompagnati nella digitalizzazione (mancano all'appello soltanto 52 piccoli Comuni) in modo tale che possano consentire l'emissione della famosa tessera elettorale, che ognuno potrà scaricare o che potrà visionare rispetto alla propria posizione da elettore attraverso i nuovi meccanismi che ci consente la tecnologia. Auspichiamo che ben presto anche con la tessera elettorale si possa andare a votare.

Credo che si sia fatto tanto, tanto ancora c'è da fare, ma certamente sento di poter dire che questo Governo a guida Meloni, di cui mi onoro ovviamente di far parte, gli impegni assunti li ha mantenuti. Qualcuno diceva che solo le persone assurde non cambiano le proprie opinioni; noi le opinioni le cambiamo rispetto ad un percorso di serietà, di leggi rispetto alle quali troppe volte si è dovuti tornare indietro con problemi molto difficili da risolvere. Noi auspichiamo di lasciare traccia, ma soprattutto di fare piccoli passi, che però possano rimanere nella storia del buon Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, intervengo per illustrare l'emendamento 1.0.103.

In occasione delle elezioni politiche europee, il voto degli italiani iscritti all'AIRE è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459. Gli italiani residenti in uno Stato membro possono optare di votare per il candidato locale oppure votare un candidato italiano nel seggio aperto presso i nostri consolati. Questa legge interessa 2.095.000 italiani, solo una parte, quindi, dei circa sei milioni di italiani residenti all'estero e iscritti nell'anagrafe AIRE. Si tratta praticamente della seconda Regione italiana per numero di residenti. Gli italiani iscritti nei Paesi europei che non fanno parte dell'Unione non hanno la possibilità di votare, a meno che non tornino in Italia a spese proprie. La stessa cosa si applica per gli italiani iscritti all'AIRE che vivono nei Paesi al di fuori della Comunità europea. (*Brusio. Richiami del Presidente*). In totale, dunque, questi italiani sono più di 2,6 milioni e costituiscono più della metà degli italiani residenti all'estero. Ebbene, questi italiani possono votare soltanto se ritornano nel Paese d'origine a proprie spese. Una limitazione che, di fatto, impedisce di

esercitare il loro diritto di voto e in ogni caso lo renderebbe molto oneroso. Molti di questi italiani hanno legami molto forti con l'Italia, molto spesso gli italiani si recano all'estero per un paio di anni e poi ritornano, molti di questi italiani vivono in Paesi come il Regno Unito (450.000 italiani) o la Svizzera (600.000 italiani) che hanno con la Comunità europea dei Trattati molto stretti, con libero scambio di merci e di persone e quindi sicuramente il destino della Comunità europea ha impatto sugli italiani che vivono in questi Paesi.

Il Parlamento europeo sarà chiamato ad affrontare temi fondamentali, fra i quali il processo decisionale a maggioranza, la transizione energetica, la ricostruzione dell'Ucraina (che - ricordo a tutti quanti - è stimata in tre trilioni, quindi nessuno dei Paesi membri della Comunità europea sarà a credito); sarà chiamato a legiferare sulla difesa comune e sulla struttura del debito comune. Dopo questa legislatura, l'Europa sarà un'altra cosa e gli italiani che vivono al di fuori dei Paesi della Comunità europea ne subiranno direttamente o indirettamente le conseguenze senza aver partecipato al processo decisionale. I Paesi con cui abbiamo confrontarci, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, consentono ai loro cittadini residenti al di fuori degli Stati dell'Unione di votare e questa è una differenza sulla quale dobbiamo riflettere. A mio avviso, il fatto che i nostri cittadini vengano privati della possibilità di votare è inaccettabile anche per il fatto che le direttive europee offrono agli Stati membri la possibilità di legiferare e permettere agli italiani residenti in Stati non membri di votare. L'approvazione di questa proposta restituirebbe quindi la cittadinanza politica a milioni di italiani e restituirebbe milioni di italiani all'Italia.

A questo punto mi viene in mente un convegno organizzato dal maggio scorso dal senatore ed ex Presidente del Senato Marcello Pera su Nazione e Patria; un convegno molto interessante, al quale hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Meloni e il presidente La Russa. Cito le parole del presidente Pera, che peraltro condivido, a proposito di Patria: consapevolezza delle esperienze comuni per costituire una dimensione fisica e materiale che si è disposti a fare insieme e condividere. Mi ha inoltre colpito un'altra riflessione, sempre del presidente Pera: la Patria non è un'astrazione, ma la costruiamo e la difendiamo giorno per giorno con azioni che ci accomunano. Ebbene, le elezioni rappresentano il pinnacolo della visione di una comunità che vive nella democrazia. Chiedo pertanto a questa maggioranza, tramite lei, signora Presidente, di votare a favore di questo emendamento; se votano contro, desidero che i sei milioni di italiani residenti all'estero ascoltino chiaro e forte il no di questo Governo di patrioti. *(Applausi)*.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, l'emendamento 1.0.105 è volto a consentire il terzo mandato dei Presidenti di Regione. Al riguardo davvero non ho capito per quale motivo dobbiamo opporci a tale idea, se esiste un bravo amministratore che ha dimostrato capacità, che non necessariamente riguarda la parte politica da me sostenuta. Posso infatti riconoscere, nel massimo della onestà intellettuale, che ci sono amministratori regionali, Presidenti di Regione che non hanno le mie idee politiche, ma che hanno fatto del bene alle loro comunità. Faccio per esempio riferimento a ciò che è avvenuto in Veneto. Ci sono Regioni che, probabilmente, dal tema della continuità amministrativa potrebbero avere dei benefici in termini, per esempio, di risoluzione dei problemi relativi al dissesto idrogeologico, alla sanità e alle politiche per lo sviluppo di quel territorio. Non si capisce quindi per quale ragione la politica, con un certo piglio dirigista, si sostituisce alla volontà degli elettori e determina una tagliola inconcepibile e inattuale sui cicli amministrativi.

Io devo dire la verità, colleghi: da parte di chi queste tesi le ha sempre sostenute, per esempio i colleghi della Lega, mi sarei aspettata un po' più coraggio dentro il Governo Meloni, un po' più concretezza, un po' più orgoglio, perché non si è nemmeno stati in grado di difendere i propri amministratori. Allora delle due l'una: o voi pensate che quegli amministratori e Presidenti di Regione che si battono per avere l'allungamento del mandato non siano davvero capaci, o altrimenti non si giustifica il vostro atteggiamento.

Vengo poi agli amici colleghi del Partito Democratico, rispetto ai quali un sussulto di dignità non guasterebbe.

Non devo essere io a dirvi che ci sono Presidenti di Regione, per esempio il mio carissimo amico Stefano Bonaccini, oppure altri, che sono motivo di orgoglio e dimostrano anche capacità di visibilità

nazionale, come il presidente De Luca, che hanno gridato in tutti i modi agli esponenti del Partito Democratico che non è con la tagliola dei tre mandati che si elimina un problema politico grosso come una casa, sia a destra che a sinistra, che vi ritroverete sul campo. Allora perché non facciamo scegliere gli elettori se pensano che Bonaccini sia bravo oppure no, De Luca sia bravo oppure no, Zaia sia bravo oppure no? Perché invece decidiamo che tutto ciò debba essere risolto da una platea di colleghi parlamentari, compresa la sottoscritta (così evito le critiche e faccio autocritica immediata)? È vero, hanno tutta la legittimità sulla base della democrazia rappresentativa, ma in fondo stavano dentro liste bloccate, mentre in questo caso stiamo togliendo la possibilità agli elettori di giudicare, con il loro voto diretto, se i Presidenti sono all'altezza oppure no.

Allora, l'ultimo appello al buon senso, alla dignità ed anche al rispetto del buon lavoro di molti amministratori e Presidenti di Regione è il seguente: chi ritiene che queste scelte siano sbagliate voti a favore dell'emendamento, oppure rimanga agli atti che per ragioni politiche, di correnti interne, di tenuta del Governo e di subalternità alla Meloni ve ne infischiate dei Presidenti di Regione bravi di questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2.

Sull'ordine del giorno G1.100, esprimo parere favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G1.101, G1.102 e G1.103.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.6, 1.0.105, 1.0.100 e 1.0.101. Sull'ordine del giorno 1.0.102 esprimo un invito al ritiro, oppure parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.103 e 1.0.104.

FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.6 e 1.0.105 su cui il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.100 è accolto come raccomandazione.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.101, G1.102 e G1.103 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.105.

TOSATO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare il Governo per non aver espresso un parere contrario rispetto a questo emendamento, a dimostrazione che non c'è una posizione contraria del Governo, ma lascia al Parlamento legittimamente la possibilità di avviare un dibattito su questo argomento e far esprimere liberamente ad ogni parlamentare il proprio voto senza il vincolo di votare contro l'Esecutivo.

Noi difendiamo con orgoglio l'emendamento 1.0.6, a differenza di quanto è stato affermato precedentemente da un esponente dell'opposizione, perché riteniamo di interpretare non solo la posizione della Conferenza delle Regioni, che rappresenta tutti i partiti politici (*Applausi*), ma soprattutto una volontà e un diritto dei cittadini di poter scegliere da quali amministratori essere governati (*Applausi*), senza che sia il Parlamento o, peggio, i partiti politici a stabilire se un rappresentante del popolo che ha governato bene, che li ha rappresentati bene, che ha ancora l'energia e il consenso dei cittadini per poter proseguire il proprio mandato, debba essere messo fuori gioco a tavolino a causa di una decisione normativa che sicuramente non rispecchia la volontà del popolo e dei

cittadini.

Questa è la nostra posizione. Noi crediamo profondamente nel concetto di democrazia. Crediamo che il potere di scelta spetti al popolo e non riteniamo che siano quindi i partiti a poter stabilire se un governatore o un sindaco vada o meno ricandidato.

Con queste scelte, nel limitare questa possibilità, non limitiamo esclusivamente il diritto di un rappresentante dei cittadini di ricandidarsi, noi impediamo l'esercizio libero del voto e, in democrazia, il primo potere che appartiene al popolo è quello di poter votare chi vuole, chi ritiene lo rappresenti meglio. *(Applausi)*. È questo il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento e lo difendiamo. Sappiamo di interpretare più di altri partiti la volontà di fasce elettorali di tante Regioni, trasversali in alcuni casi, che vorrebbero avere la possibilità di esprimersi nuovamente sulla ricandidatura di un governatore che ha esercitato bene il proprio ruolo, che li ha rappresentati bene e che potrà farlo anche in futuro.

Per questi motivi noi teniamo la posizione, l'abbiamo fatto in Commissione, lo facciamo in Aula e lo faremo anche prossimamente perché il dibattito per quanto ci riguarda non è chiuso in questa occasione *(Applausi)*, a fronte del parere che è stato appena espresso dal Governo, nella convinzione che anche se andremo palesemente sotto in questa votazione, stiamo interpretando nel modo più corretto la volontà dei cittadini e degli elettori. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, a beneficio di tutti e per estrema chiarezza, qui si sta votando il famoso emendamento che ha tenuto con il fiato sospeso la Commissione affari costituzionali nonché parte dell'opinione pubblica, quella che non aveva grandi altre preoccupazioni da seguire che le sorti di singoli esponenti politici. Bontà sua, il collega Tosato che stimo, Presidente, attraverso di lei, ha detto che la Conferenza Stato-Regioni è d'accordo, cioè che i diretti interessati sono d'accordo con l'innalzamento del limite dal secondo al terzo mandato per i Presidenti di Regione. A Roma abbiamo un bellissimo modo di dire: «Oste, il vino com'è?». Significa cioè chiedere al diretto interessato come è il prodotto che vende. È ovvio che ti risponde che è buono. Ecco, il principio che ha esposto il senatore Tosato somiglia un po' a questo detto. Il senatore però ha fatto qualcosa di più, di ancora più sottile; qui si usa la democrazia e la possibilità del corpo elettorale di scegliere da chi essere amministrato per violare un principio invece sacrosanto. Avete la forza dei numeri, ma non credo che in questa circostanza altri partiti vi verranno dietro. Forse in questa circostanza non la spuntate. È però un tema, del quale non dovrete convincere soltanto la maggioranza di questa Aula, ma la Corte costituzionale. Mi dispiace contraddire infatti la sottosegretaria Ferro quando dice che la sentenza n. 60 del 2023 non è pertinente rispetto al tema dei mandati dei sindaci. Io la estendo anche ai mandati dei Presidenti di Regione.

Tale sentenza infatti parla di un principio, come sempre fa la Corte costituzionale che parla di principi generali di democrazia, non di casi particolari. La sentenza dice che è comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci - e io aggiungo anche dei Presidenti di Regione - è stato pensato quale temperamento di sistema. *(Applausi ironici del senatore Romeo)*.

Grazie, presidente Romeo, è un applauso meritato, ma ascolti. Tale limite è stato pensato quale temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta. Corte di Cassazione del 2021, sentenze del 2012, un'altra sentenza del 2007, un'altra ancora del 2002, sempre in quella stessa direzione: in effetti, la previsione di un tale limite si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'Esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona. Tale sistema può produrre effetti negativi anche sulla *par condicio* delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione. *(Applausi)*.

È evidente che questo emendamento sia da respingere. Purtroppo, non sarà possibile respingere l'innalzamento del tetto ai mandati dei sindaci per i Comuni fino a 15.000 abitanti e l'eliminazione di qualunque tetto per i sindaci di Comuni sotto i 5.000, perché quello è direttamente nel testo di questo provvedimento che ci accingiamo a votare. Ma noi denunciavamo comunque l'occupazione e l'arroganza con cui la maggioranza si sta comportando su sistemi che regolano equilibri delicatissimi. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, noi riteniamo assolutamente legittima questa discussione, che non è una discussione teologica. Sul numero dei mandati e sull'elezione diretta, c'è un dibattito aperto. Ad esempio, nella discussione riguardante il premierato si è deciso, allo stato (poi dovrà concludersi il lavoro in Commissione, il testo dovrà venire in Aula, dovrà andare alla Camera, perché c'è la doppia lettura quindi, ci sarà tempo) di stabilire il limite del doppio mandato al *premier* eventualmente eletto, se, come Forza Italia si augura, sarà approvata questa normativa di riforma della Costituzione. Anche in tale occasione sono state fatte discussioni sulla concentrazione di potere, sul fatto che un *premier* debba avere un orizzonte temporale limitato.

Il Gruppo di Forza Italia, senza farne motivo di lite o di discussione, si è attestato sulla posizione che, per le Regioni e i Comuni sopra i 15.000 abitanti, si ritiene logico mantenere il sistema del doppio mandato. Sulle Regioni c'è anche un intreccio con statuti e normative varie e quindi immagino che vi sarà una discussione che proseguirà anche in punta di diritto.

Quanto a quelli che cercano di fare discussioni politiche, credo che nessuno le possa fare. C'è chi è legato a un'idea del doppio mandato in assoluto, anche in altri ambiti, per propria scelta, che a volte viene rispettata e a volte no.

La sinistra ha fatto un legittimo dibattito. Non credo di rivelare un segreto di Stato dicendo che il senatore Boccia, Capogruppo del PD, chiedeva che questa materia fosse stralciata e demandata alla discussione sulla riforma complessiva degli enti locali. Però, la questione ora è qui e si affronta per come viene posta ora e qui.

Quindi, quando si discuterà *de iure condendo*, anche di una riforma più complessiva del testo degli enti locali, ognuno potrà porre legittimamente la questione. Io non mi scandalizzo se i colleghi della Lega sostengono una tesi e noi abbiamo una opinione diversa, né la maggioranza di Governo è nata per fondarsi su quanti mandati debbano fare i Presidenti di Regione. Sono altri i temi che danno l'identità di un Governo: il meccanismo delle elezioni dirette, la politica estera, la politica economica, la riforma della giustizia, temi identitari.

Su questo tema, è legittimo avere anche opinioni diverse. Quando nel mio partito si discuteva dei sindaci, tema che pure affrontiamo qui, il sindaco di un comune di 16.000 abitanti mi telefonava chiedendomi perché fino a 15.000 abitanti era previsto il terzo mandato e per lui no. Perché c'è una norma di legge. Anche per la maggiore età è stato stabilito che sia a 18 anni. Oppure, nelle Forze armate c'è il limite dell'altezza per alcuni reparti e chi è più basso si arrabbia. Ci sono delle regole, che determinano limiti temporali. La domanda ad un concorso si presenta entro una certa data.

Quindi, noi riteniamo che sul numero dei mandati sia lecito esprimere le proprie opinioni. La nostra è conforme a ciò che è vigente e a quanto il decreto introduce: liberare i mandati nei comuni sotto i 5.000 abitanti. In alcune Regioni, infatti, vi sono centinaia di Comuni di montagna, piccoli e piccolissimi, dove trovare il sindaco, praticamente gratuitamente, è impossibile. L'Italia ha 8.000 Comuni. Non dobbiamo guardare solo alla situazione della grande città. È diverso fare il sindaco di una grande metropoli, con un potere politico rilevante, e cercare una persona che, nel Comune di 500 abitanti, si occupi del bene comune, di avere l'elettricità o l'acqua. A volte, trovarne uno e poi trovarne un altro è complicato.

Quindi, a nostro avviso, il decreto risponde a questi criteri. Poi questa discussione prosegue, come tante altre discussioni proseguono e non dividono assolutamente gli schieramenti perché - ripeto - sarà successo anche a voi, visto che ognuno ha rapporti con il territorio: qualcuno per una certa condizione vuole la legge che possa fargli proseguire i mandati, un altro invece no. Quindi non esiste una posizione ideologica su tale questione. La nostra posizione è conforme a quello che il decreto-legge dice, rispettiamo le posizioni diverse e non troviamo assolutamente scandaloso se il Parlamento si esprime. Forse bene ha fatto il Governo a rimettere all'Assemblea la questione, perché non è un tema su cui il patto di Governo ha trovato una sua convergenza o identità. Il Governo governa indipendentemente da come discutiamo noi nel libero Parlamento su una questione come quella in esame.

La nostra posizione contro questo emendamento l'ho voluta esprimere per evitare equivoci e interpretazioni. La si può esprimere tranquillamente in un Parlamento davanti alla pubblica opinione, rimanendo saldamente coesi in un'azione di Governo che ha obiettivi prioritari ben diversi. *(Applausi)*. [GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Signora Presidente, non si tratta di tutelare o di violare e mortificare il diritto di elettorato attivo dei cittadini, o di limitare o violare l'altrettanto fondamentale diritto di elettorato passivo dei candidati, magari amministratori in carica. Si tratta semplicemente di tenere in equilibrio il sistema. Si tratta semplicemente di rispettare fundamentalissimi principi che la Corte costituzionale in più occasioni ha ricordato. A chi prima ha paventato il rischio che respingendo questo emendamento non si garantisca ai cittadini la libertà di scegliere l'amministratore che preferiscono, mi limito a rispondere suggerendo di leggere la sentenza che è stata prima richiamata, la n. 63 del 2023, ma anche tutta la precedente giurisprudenza, che ha ricordato come un cardine del nostro ordinamento costituzionale e di tutti gli ordinamenti costituzionali pluralistici stia nel definire limiti equilibrati alla concentrazione del potere.

Peraltro, onorevoli colleghi, l'emendamento che stiamo per votare rimuove qualsiasi limite, perché c'è un secondo comma che forse né l'onorevole Tosato né l'onorevole Paita hanno voluto illustrare, ma che merita di essere letto. Questo secondo comma infatti dice che in ogni caso i limiti - quelli che vengono prima ipotizzati - saranno operativi solo se e quando la Regione li recepirà in un proprio provvedimento. Questo secondo emendamento affronta un tema che già è stato oggetto di controversie e di discussioni perché ha consentito in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, di violare la norma oggi vigente. Infatti abbiamo nella Regione Veneto un Presidente che è al terzo mandato. I cittadini potrebbero chiedersi: ma non è in vigore una regola che stabilisce il tetto dei due mandati? No, è in vigore anche un Presidente che è al terzo mandato, perché si è avvalso di un'interpretazione, che non è stata al momento portata all'attenzione della Corte, secondo la quale l'operatività del limite dipenderebbe dal recepimento in un atto della Regione del limite medesimo. Questa interpretazione è un po' discutibile: dire che il numero due sia un principio e non una regola sfido a farmi spiegare come lo si possa declinare in tanti modi. Due significa due e se ci sono modi diversi di declinarlo a me questo non è chiarissimo.

In ogni caso l'emendamento presentato dal senatore Tosato e l'emendamento di Italia Viva sono chiarissimi e dicono che qualsiasi limite opererà solo se e quando la Regione lo recepirà. Che questa sia una soluzione di equilibrio e che tiene insieme il fondamentale diritto dei cittadini di poter scegliere i loro amministratori e l'altrettanto fondamentale diritto degli amministratori che hanno ben amministrato di potersi ripresentare al corpo elettorale credo che sia quantomeno lecito dubitarlo. *(Applausi)*. Per questo motivo noi voteremo contro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo in tribuna gli studenti e i docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Catanzaro che assistono ai nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 997 (ore 18,14)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.105, presentato dalla senatrice Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.101, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.0.102 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento e lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 1.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MENIA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo perché vorrei motivare il voto contrario mio e del mio Gruppo su questo emendamento, che ha una sua finalità intelligente, che sarebbe anche condivisibile, quella cioè di far votare anche coloro i quali vivono fuori dai Paesi dell'Unione europea. Ogni cittadino italiano, essendo tale, ha come suo primo diritto quello della cittadinanza, dalla quale discende il diritto di voto, per cui ogni cittadino dovrebbe avere la possibilità di esercitare il diritto di voto in qualunque modo possibile. Ora, la questione si pone in termini diversi a seconda delle elezioni in cui si vota. Qui, in particolare, ci occupiamo di elezioni europee e alle elezioni europee il cittadino italiano, laddove egli sia residente e sia iscritto all'AIRE, cioè all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero di un Paese che fa parte dell'Unione europea, vota in un consolato o comunque in un luogo appositamente indicato e riconosciuto dal consolato - l'opzione va esercitata nei quarantacinque giorni precedenti - oppure andrà a votare nel Comune da cui proviene, e quindi si esprimerà votando in quella circoscrizione.

La cosa è differente, evidentemente, quando si tratta di Paesi extraeuropei, pensando di andare anche più lontano; pensiamo ad esempio a un argentino che voglia votare. Ovviamente per tutti coloro che sono fuori dai Paesi dell'Unione europea l'unico principio realizzabile ad oggi è quello per cui si vota soltanto tornando in Italia e questo evidentemente è sostanzialmente impossibile, salvo per qualcuno che venga a fare le vacanze in Italia. La questione però si pone in altri termini, non vi è in tutta evidenza la possibilità di realizzare questo, almeno finché si vota alle elezioni europee.

Alle elezioni politiche noi votiamo in un altro modo, perché in quel caso invece l'ordinamento italiano ha previsto un meccanismo che è stato anche copiato da alcuni ordinamenti e che era molto moderno all'epoca in cui è stato pensato, ma ora è parecchio invecchiato e pone diversi problemi. Si era detto che, poiché esiste una fascia di italiani che vivono all'estero - tenete presente che siamo un po' meno di 60 milioni in Italia, ma c'erano oltre sei milioni di cittadini italiani all'estero - che eleggono i loro parlamentari votando nella cosiddetta ripartizione estero, che a sua volta poi è divisa in altre micro-circoscrizioni. Si tratta, quindi, di voto espresso all'estero e con candidati residenti all'estero. In realtà, si è variata anche questa cosa, perché possono essere eletti anche i residenti in Italia.

Ora io vi pongo la questione in termini di riflessione al Parlamento. Questo era un fatto moderno e molto positivo che altri ci hanno invidiato, perché abbiamo dato la possibilità di votare a quelli che non avevano votato per decenni. Tuttavia, si è potuto verificare che il voto che noi pratichiamo (costosissimo per lo Stato) è quello per corrispondenza, che consiste nell'invio da parte delle ambasciate e dei consolati di plichi contenenti una scheda da restituire votata ai consolati stessi. Questo meccanismo, che era ed è costosissimo per lo Stato, raggiunge più o meno il 50 per cento dei destinatari, di cui vota più o meno il 25 per cento (nelle ultime elezioni ha votato il 26 per cento). Esso si presta a brogli di tutti i tipi e noi sappiamo in questo Parlamento cosa è accaduto anche nelle ultime elezioni: compravendita dei voti, stampa di schede, questioni che investono la trasparenza, la segretezza e la personalità del voto. La riflessione che io vi propongo deriva da questo: se noi lo vogliamo per il prossimo turno elettorale sia delle politiche sia delle prossime elezioni europee, cominciamo a porci il problema di verificare come sia possibile realizzare un sistema elettorale che

garantisca la segretezza e la personalità del voto, che ci garantisca dai brogli che - come sappiamo tutti - avvengono in tale caso.

Personalmente, ritengo che, puntando sull'innovazione e sulla digitalizzazione, di cui tanto si parla anche nella pubblica amministrazione, la strada da seguire è quella, solo per l'estero e non per l'Italia - in Italia dove dovremmo comunque continuare a votare con le schede con la matita, anche perché di quello rimarrà sempre riscontro - della identificazione digitale di ogni cittadino all'estero. Con l'identità digitale si possono fare tante cose - ognuno di noi fa operazioni bancarie, eccetera - e quindi saremmo protetti anche se volessimo lanciare questa ipotesi. Far votare tutti i 6 milioni di cittadini italiani residenti all'estero con procedura elettronica consentirebbe il voto personale di ognuno e anche di fuoriuscire da una strada su cui ci siamo imbucati una ventina di anni fa e che oggi dimostra tutta la sua anzianità, ma soprattutto la non segretezza nella partecipazione del voto e un grande buco che tutti conoscono, almeno chi si occupa di queste cose.

La questione vale anche in un altro senso. La Commissione affari costituzionali ha iniziato ad occuparsi di cittadinanza, che è connessa al voto: pensate a che cosa vuol dire anche in termini di *quorum* quando si parla di *referendum*. Tuttavia, a proposito di cittadinanza si sappia che oggi fuori dall'Italia esiste un mercato di ricostruzione di cittadinanze spesso false che stanno intasando i nostri Comuni. Sono questioni sulle quali dobbiamo riflettere anche a tutela di tutti. Io sono per il riconoscimento e da patriota vorrei trovare tanti italiani anche fuori dall'Italia. Penso che la Nazione vive anche fuori dall'Italia, ma è italiano chi si sente italiano, chi parla italiano, chi condivide i valori costituzionali, non chi ricostruisce a distanza di duecento anni un presunto legame, con il quale vuole rivendicare una cittadinanza che però non è sentita e praticata. Ho allargato molto il campo, me ne scuso, ma ho motivato il nostro no e ho anche detto qualcosa in più.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.103, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.104.

NAVE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento faccio appello al buonsenso, tra l'altro tanto reclamato in quest'Aula. Con tale proposta in realtà si va a demarcare la linea sottile tra opportunità politica ed opportunismo. In realtà, il testo afferma che è fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.

Tra l'altro, sessanta giorni possono essere benissimo superati. Non c'è questa urgenza. A volte la burocrazia amministrativa porta anche tempi più lunghi.

Quindi, invito a votare, con il MoVimento 5 Stelle, a favore di questo emendamento. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.104, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signor Presidente, noi abbiamo fortemente condiviso il lavoro svolto all'interno della Commissione. Ringraziamo anche il presidente Balboni per la sensibilità dimostrata rispetto ad una battaglia che per Azione è davvero importante e rappresenta un diritto per coloro che sono fuori sede, studenti ma anche lavoratori o prestanti cura, di poter votare dove svolgono la loro attività.

In Commissione è stato fatto un passo avanti per la votazione degli studenti fuori sede (poco meno di

500.000 persone), ma rimangono ancora esclusi i lavoratori fuori sede e i prestanti cura. Noi attraverso questo emendamento chiediamo che quella facoltà, che è un diritto e non una gentile concessione, venga riconosciuta anche ai lavoratori e a coloro che prestano cura lontano dal luogo di residenza. Auguriamo che ci possa essere su questo emendamento un voto favorevole. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, nel corso dei lavori della 1a Commissione c'è stata un'importante modifica a questo testo normativo, anche grazie a un intervento da parte del presidente Balboni che ha condiviso il lavoro che abbiamo portato avanti. Quindi, si è riusciti a inserire nel testo il voto per gli studenti fuori sede. Sono rimasti fuori però i lavoratori fuori sede e le persone che sono sottoposte a cure, che purtroppo devono addirittura recarsi fuori dal loro Comune di residenza.

Il tema dell'elettorato attivo è serio, delicato e soprattutto deve essere affrontato concretamente. Se poi noi ci lamentiamo dell'astensionismo e del disinteresse degli elettori, ma non diamo quelle misure e quegli strumenti per consentire il voto anche a chi, per ragioni di lavoro o di cura, si trova fuori dal suo domicilio, quindi fuori dal Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, è chiaro che allora facciamo discorsi contraddittori o ci doliamo di cose alle quali non vogliamo trovare rimedio. Tra l'altro, com'è stato trovato un rimedio per gli studenti fuori sede, può essere tranquillamente trovato anche per le persone che si trovano fuori sede per motivi di lavoro e di cura. Non c'è alcuna valida argomentazione per fare un distinguo fra queste tre categorie; né mi accontento di sentirmi dire che il libretto universitario consentirebbe più agevolmente l'identificazione dell'elettore rispetto a un'attestazione che dice che un elettore si trova fuori sede perché ha un contratto di lavoro o perché ricoverato, un foglio che attesta la sua cura e la sua degenza. Non si comprende come mai certe volte si usi la burocrazia come paravento per non fare delle scelte, per essere un po' timidi ed essere anche talvolta esitanti, al limite forse della vigliaccheria.

Quello che voglio ulteriormente evidenziare è che il tema è ancora più dolente e delicato per chi risiede nelle isole e nei territori del Sud, che sono quelli che maggiormente si devono spostare per motivi di lavoro o per motivi di cura al di fuori del loro territorio. Allora poi abbiamo la speculazione dei voli, i cui prezzi vengono innalzati in corrispondenza di determinate occasioni, ivi comprese le tornate elettorali. È una cosa che ci possiamo dire serenamente, perché lo sappiamo. Allora allarghiamo le braccia e diciamo che purtroppo i vettori commerciali fanno quello che vogliono e non possiamo influire sulla tematica dei prezzi dei voli. Alla fine poi che cosa succede? Succede che chi si è trasferito fuori sede perché deve lavorare non ha le risorse verosimilmente... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. ...non ha le risorse per affrontare il viaggio necessario a tornare a casa per esercitare il voto e semplicemente rinuncerà all'esercizio del suo diritto.

Ecco perché ritengo che la maggioranza debba ripensare la propria posizione su questo emendamento e tutti i colleghi senatori debbano condividere il suo spirito e mi auguro così che sia votato. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, ho ascoltato bene il presidente Balboni che sottolineava il fatto che si è fatto un primo passo perché la difficoltà è farraginoso e via dicendo. Vorrei sottolineare che è importante aver recepito una mobilitazione dei fuori sede. Questo è il dato fondamentale. Parliamoci chiaro: noi siamo qui, vogliamo rappresentare i cittadini e abbiamo presentato questi emendamenti perché c'è un movimento di fuori sede, in particolare degli studenti, che reclama un diritto al voto.

Ciò che però noi dovremmo fare è dare risposta anche a quelli che magari non si sono mobilitati, e cioè i lavoratori e le lavoratrici, in particolare le persone che sono emigrate per questioni di cura. Sono persone che molto spesso non si sentono. Questo è il dato che vorrei sottolineare.

Va bene il primo passo, ma il dato fondamentale è che grazie alla lotta e alla mobilitazione fuori sede il risultato è stato ottenuto, anche se solo parzialmente, e noi non stiamo facendo invece quello che dovremmo fare, ossia rispondere anche ai lavoratori e alle lavoratrici. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, per noi questo emendamento è molto importante e fissa la posizione del nostro Gruppo per quanto riguarda l'argomento del voto sui fuori sede.

Sostanzialmente la valutazione che facciamo è quella che ha appena esposto il senatore Magni. Certamente non possiamo negare che con questo intervento si compie un passo avanti. Ad oggi

nessuno che sia fuori sede può votare, ma alle prossime elezioni europee ci saranno degli studenti che potranno farlo. Il passo in avanti allora è indubbio. Però, nel mentre riconosciamo il passo avanti, non possiamo non sottolineare che si è persa un'occasione. Dato infatti che si era deciso di intervenire, bisognava - a nostro avviso - farlo in maniera più ampia.

Non comprendiamo perché si debba dare questo diritto soltanto agli studenti fuori sede e non anche ai lavoratori fuori sede. Non comprendiamo perché non si dia questo diritto a chi si trova lontano dal suo luogo di residenza per ragioni di cura. Non comprendiamo perché questo diritto lo si riconosca soltanto per le elezioni europee e soltanto per le elezioni del 2024. (*Applausi*). Avremmo voluto che venisse riconosciuto per tutte le elezioni e non in relazione soltanto ad un turno elettorale, quello che abbiamo davanti.

Precisando quindi la nostra posizione sul punto, diciamo che va bene questo passetto, ma ne serviva uno più grande. Sarebbe bene che il Governo e la maggioranza assumessero l'impegno a fare questo passo più grande in tempi molto brevi. È infatti all'esame della Commissione un disegno di legge ordinario, che sarebbe il veicolo giusto per risolvere tutti i problemi, che potrebbe essere accelerato. Se venisse assunto un impegno in questo senso, noi potremmo avere un intervento sui fuori sede molto più ampio e organico, molto più spendibile con tutti quelli che si trovano in questa situazione, di quanto non sia questo piccolo, ma insufficiente passo in avanti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento 1-ter.107, a prima firma del senatore Lisei, per il quale il parere è favorevole.

FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1-ter.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LISEI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (FdI). Signor Presidente, ringrazio le opposizioni per questo afflato di democrazia. Dopo dieci anni si sono svegliate e hanno scoperto che bisogna far votare tutti. Bisogna far votare quelli in ospedale, bisogna far votare i lavoratori, bisogna far votare chiunque, compresi gli studenti fuori sede. (*Applausi*).

Lo dico perché immagino che le opposizioni abbiano sentito i pareri dei tecnici che sono venuti a relazionare, soprattutto alla Camera, nel corso delle audizioni su questi provvedimenti. Quindi, sono ben consapevoli delle difficoltà nel far votare persone fuori dal proprio collegio elettorale.

Si parla di far votare i lavoratori. Mi domando: ma se un lavoratore viene trasferito tre giorni prima delle elezioni, come lo si può far votare in un collegio diverso, se non si è potuto iscrivere in quel collegio, come ad esempio fanno gli studenti, visto che stiamo parlando di schede che dovranno girare per tutta Italia? Lo stesso discorso vale per una persona ricoverata in un ospedale fuori dal proprio collegio.

Sanno benissimo, le opposizioni, quali sono i problemi tecnici sottostanti a questa scelta, che è una scelta che questo Governo ha fatto con coraggio: il coraggio che non ha avuto chi ci ha preceduto. È il coraggio di avviare una sperimentazione, perché tutte le novità che comportano delle difficoltà tecniche importanti e significative vanno evidentemente sperimentate e poi messe in campo.

Questo Governo e questa maggioranza si sono assunti la responsabilità, per la prima volta, dopo anni e anni di discussione, di far votare gli studenti fuori sede. Avete sicuramente ragione nel dire che ciò

rappresenta soltanto un primo passo. Qualcuno ha detto che si è persa un'occasione. Ebbene, dico a quel qualcuno che quell'occasione si è persa dieci anni fa. Probabilmente, se questo dibattito si fosse svolto in passato, oggi forse avremmo la possibilità di avviare la sperimentazione anche per altre categorie.

Molto banalmente, dico che siamo orgogliosi e credo che gli studenti saranno orgogliosi di poter votare nella circoscrizione nella quale studiano. E siamo orgogliosi di farlo per primi.

È davvero curioso che tutte le soluzioni ai problemi dell'Italia vi siano venute in mente il giorno dopo che avete perso le elezioni. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è spazio per le repliche in dichiarazione di voto. Senatore Lisei, si rivolga a me, per favore.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, visto che noi abbiamo ascoltato con attenzione, anche quando eravamo all'opposizione, i dibattiti che c'erano nella maggioranza, abbiamo preso appunti e abbiamo iniziato, con il voto degli studenti fuori sede, a fare quello che voi non siete stati in grado di fare. E domani gli studenti, grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia, grazie al Governo, potranno votare anche in altre circoscrizioni. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, io sono stato studente fuori sede proprio nella città di Bologna, che conosce bene il senatore Lisei. Io penso che un passaggio come quello che stiamo facendo oggi non meriti una polemica, perché è un passaggio del quale tutti quanti ci prendiamo i meriti, sia la maggioranza che l'opposizione.

Per una volta vogliamo cogliere l'occasione non di fare sterili polemiche, ma di raccogliere l'idea che abbiamo fatto una cosa buona e giusta? Forse avremmo dovuta farla prima, forse l'avremmo dovuto fare meglio? Ma prendiamoci il merito, visto che stiamo parlando davanti a degli studenti, di avere fatto una cosa utile; non è una concessione, ma è un diritto sacrosanto. (*Applausi*). Smettiamola di fare sterili polemiche.

Qui non si tratta di dire quello che avrebbe potuto fare il Governo di dieci o quindici anni fa. Arriviamo in ritardo? Bene, stiamo facendo una cosa giusta. Stop alle polemiche. Forse se cogliamo questo lato, saremo riusciti a fare un passaggio pieno estendendolo dagli studenti fuori sede anche ai lavoratori e anche a chi ha compiti di cura. Non ci siamo riusciti? Peccato, ma evitiamo di sporcare con sterili polemiche una conquista che, sinceramente, oggi sarebbe merito di tutti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.101, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.102, presentato dalla senatrice Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-ter.103, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo, fino alle parole «di lavoro», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1-ter.105 e 1-ter.106.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.107, presentato dal senatore Lisei.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.100, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.101, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[D'ELIA](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, stiamo discutendo le disposizioni urgenti che riguardano anche la revisione delle anagrafi della popolazione residente e la determinazione della popolazione legale. Quindi, si tratta anche di riorganizzare i nostri seggi elettorali. Il mio emendamento interviene esattamente sulla formazione degli elenchi delle elettrici e degli elettori in due modi.

L'emendamento 2.101 è molto semplice e - secondo me - supera due questioni obsolete, retaggio di quando alle donne fu dato il voto. Innanzitutto mi riferisco al fatto che le donne hanno una lista propria come elettrici. Quindi, si elimina la previsione che nelle indicazioni dei nomi delle donne ci sia anche quello del cognome del marito, cosa che è davvero senza senso ormai e discriminatoria, e l'attuale criterio di formazione che è la divisione dei sessi, che risale all'inizio e che è rimasto. Superarlo significherebbe anche avere un'organizzazione del seggio più moderna, in ordine alfabetico, e penso si eviterebbero anche quelle situazioni di disagio che affrontano le persone in transizione e che attendono i documenti rettificati.

Sono una persona molto attenta e che dà molto valore all'essere donna, come sapete, visto che ormai ascoltate i miei argomenti. Ci tengo anche molto a essere chiamata senatrice e non senatore. Penso che una tale divisione nelle file tra uomini e donne nei seggi sia davvero il segno di qualcosa che non c'è più e che abbiamo superato: il corpo elettorale è uno e credo che anche questa divisione vada superata.

(Applausi).

[CUCCHI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, come membri della componente di Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, vorremmo aggiungere la nostra firma a questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Senatrice D'Elia, è d'accordo?

[D'ELIA](#) *(PD-IDP)*. Sì, sono d'accordo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Registriamo che i senatori del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra aggiungono le loro firme all'emendamento 2.101.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, vorrei condividere un ricordo personale. Cominciavo a fare politica, qualche anno fa, e mi avvicinò una persona in transizione che mi chiese di spiegargli per quale motivo quando andava a votare doveva sempre subire l'umiliazione che il presidente di seggio le dicesse che quella non era la sua fila e che doveva andare nell'altra. Mi chiese se non si potesse prevedere una soluzione più normale, come in tutte le altre vicende umane, dividendo

gli elettori in ordine alfabetico (A-L e M-Z). Qual è la ragione per la quale c'è la divisione fra uomini e donne? A me, a parte uno stabilimento balneare a Trieste, non viene in mente nessun'altra cosa nel nostro Paese nella quale si mettono le donne da un lato e gli uomini dall'altro. Non si capisce veramente perché. Ora, superate le prime elezioni repubblicane, quelle meravigliosamente ritratte nel film di Paola Cortellesi, direi che quando andiamo a esercitare il nostro diritto di voto siamo tutti cittadini della Repubblica italiana senza distinzioni di sesso e di genere.

Questa, quindi, mi sembra una norma di civiltà e di buonsenso e voglio ringraziare i colleghi che l'hanno presentata e chiedere loro il consenso per poter aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Senatrice D'Elia, accetta la sottoscrizione del suo emendamento da parte del senatore Scalfarotto?

D'ELIA (PD-IDP). Sì, signora Presidente.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, chiedo innanzitutto di aggiungere anche la mia firma e ringrazio la collega D'Elia per questa proposta. Osservo che questo è un altro dei tanti emendamenti che sono stati falcidiati dal famigerato articolo 81 della Costituzione. Si dice, cioè, che questo emendamento è oneroso e quindi si dà il parere negativo e non è possibile approvarlo. Penso, però, che ci dovrebbe essere la volontà da parte di questa maggioranza di intraprendere questa strada che sembra soltanto di buonsenso, perché davvero la segregazione di genere non è certamente degna di un Paese come l'Italia, perché è un retaggio che davvero non ha più alcun motivo di sussistere per tutti i motivi che sono stati già illustrati dai colleghi che mi hanno preceduta. Oggi non si capisce davvero il motivo per cui ci debbano essere due file diverse. Se è chiaro e comprensibile che sarebbe oneroso introdurre questa novità, perché bisognerebbe rivedere tutti i registri e quindi ci sarebbe una spesa, si sarebbe potuta chiedere quantomeno - mi permetto di dire - la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno e quindi in un impegno da parte della maggioranza ad andare in questa direzione.

L'emendamento non è il mio, ma mi permetto di chiedere se questa strada il Governo l'abbia valutata, perché davvero ancora oggi vedere uomini e donne divisi nei seggi elettorali ha un po' il sapore di Paesi che la maggioranza non fa altro che citare per dimostrare che lì sì che c'è discriminazione di genere, mentre qui no. Magari valutate questa strada.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, vorrei cortesemente chiedere alla collega D'Elia se posso aggiungere anche la mia firma al suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice D'Elia, accetta la sottoscrizione del suo emendamento da parte della senatrice Maiorino e della senatrice Sironi?

D'ELIA (PD-IDP). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 e contrario sull'emendamento 2.101.

FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Lisei.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FERRO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*bis*.100, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*bis*.101, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*bis*.102, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*bis*.103, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

[FERRO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, accolgo gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100 e G3.101 non verranno posti ai voti.

La proposta di stralcio S4.100 è inammissibile, ma il senatore Boccia chiede comunque di illustrarla.

[BOCCIA](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, speravamo non ci fosse questa valutazione da parte della Presidenza e sottopongo all'Assemblea le ragioni e l'opportunità del testo, lo dico con grande spirito di collaborazione al ministro Ciriani e alla sottosegretaria Ferro.

Colleghi, con la proposta di stralcio al nostro esame, l'articolo 101 del Regolamento non casualmente ci consente di salvare il salvabile nei casi di decreti-legge pesantemente compromessi, nonostante i tentativi di arrampicata sugli specchi che hanno fatto il presidente Balboni e il collega Lisei, provando a raccontare di un decreto-legge che avrebbe dovuto semplicemente - sottosegretaria Ferro, lei lo sa - indicare la data del voto per le amministrazioni locali, in un anno in cui si vota anche per le elezioni europee. Avreste dovuto fare solo questo per rispetto del Parlamento, per rispetto del Paese, per rispetto delle amministrazioni locali, per rispetto dei cittadini italiani, del popolo italiano. *(Applausi)*.

Lo dico perché prima di tutto, sottosegretaria Ferro, prima di parlare di democrazia, come ho sentito fare da molti colleghi anche un po' imbarazzati del principale Gruppo di maggioranza dopo la presentazione dell'emendamento da parte del Gruppo della Lega, non dovete vergognarvi di dire che era un emendamento costruito semplicemente per un caso politico. A voi non interessava affrontare il nodo del terzo mandato; a voi interessava affrontare da quest'Aula il tema legato al futuro del presidente Zaia.

Questa è un'Assemblea che si occupa del popolo italiano, non dei problemi di un singolo dirigente politico della Lega. *(Applausi)*. Ministro Ciriani, prima di tutto democrazia vuol dire fiducia del popolo nelle sue leggi e il popolo queste leggi deve sentirle proprie, come scaturite, per dirla alla Calamandrei, dalla coscienza del popolo, ma qui la coscienza, se c'è, è molto sporca, presidente Romeo. In ogni caso i provvedimenti emendativi venuti fuori da una parte della maggioranza, che devo dire ha imbarazzato la restante parte della maggioranza, sono venuti fuori chiaramente per interessi di parte pasticciati. Presidente Balboni, le vorrei ricordare che quando eravate all'opposizione,

declinavate sistematicamente i verbi al futuro: parlavate di quello che avreste fatto, di come avreste cambiato il mondo e di come avreste rafforzato la democrazia. Appena siete arrivati al Governo, il verbo e le condizioni sono cambiati. Parlate di storia, parlate di passato; non siete degli storici, perché se foste degli storici saremmo molto preoccupati, perché fareste una revisione totale della storia e non ci andrebbe molto bene, e utilizzate sempre il condizionale e tanti «forse».

Allora, la proposta di stralcio, signora Presidente, è legata al fatto che le disposizioni in oggetto tolgono il limite dei mandati per i sindaci nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e aggiungono un ulteriore mandato rispetto - lo dico alla sottosegretaria Ferro - al testo originario del TUEL per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Poi lasciano i due mandati sui sindaci, che hanno il doppio turno oltre i 15.000 abitanti. Ora le chiedo, perché vorrei davvero una risposta dal Governo: le pare questo l'obiettivo del decreto-legge elezioni? Le pare questo il modo di intervenire su una norma che noi ci saremmo aspettati fosse discussa e affrontata dentro la riforma del Testo unico degli enti locali, perché lei così ci aveva detto, così come ci aveva prospettato l'ipotesi di intervenire sul riordino delle Province, così come ci aveva prospettato l'ipotesi di intervenire anche sul personale delle amministrazioni locali, così come ci avevate prospettato l'ipotesi di riordinare un sistema che ha bisogno di più Stato, non di meno Stato.

Invece, cosa accade con un decreto che doveva fissare una data? Smontate il TUEL. Ecco perché la proposta di stralcio: era un tentativo di venirvi incontro e di dire chiamiamo un *time out*, presidente Romeo, evitiamo che la destra torni alla stagione infausta delle leggi *ad personam*. Invece ci siete ricascati; è più forte di voi, non ce la fate. (*Applausi*). Però avete preso in ostaggio le amministrazioni locali. Avete preso in ostaggio le amministrazioni regionali e oggi l'aggravante di questo dibattito surreale, perché è un dibattito davvero surreale, avviene...(*Brusio*).

Collega Menia, ho apprezzato anche il tentativo che ha fatto prima per giustificare il «no» al voto ai residenti all'estero. Mi creda, è un dibattito surreale. (*Commenti*). Non vi scaldate, ogni tanto sforzatevi di ascoltare le ragioni degli altri. Poi votate, poi utilizzate la forza dei numeri. Ascoltate le ragioni degli altri. Non si agiti, si calmi. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, si rivolga alla Presidenza per favore.

BOCCIA (*PD-IDP*). Chiudo. Nel silenzio totale della parte della maggioranza che è chiaro che non condivide né la forzatura della Lega sul terzo mandato, né la forzatura della Lega sul ballottaggio (sì, perché poi ci torneremo, presidente Balboni, glielo garantisco) non si può certo ritenere che le prerogative del Parlamento siano comprese.

Noi ci siamo, ci saremo e vigileremo fino in fondo e faremo di tutto per non farvi smontare la Repubblica. Ve lo abbiamo detto più volte e continueremo a ricordarvelo sugli enti locali, sulle Regioni e sullo Stato con la pessima riforma del premierato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiarisco l'inammissibilità della proposta di stralcio riferita all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame. Per prassi costante ed univoca presso entrambi i rami del Parlamento non è proponibile lo stralcio di disposizioni di decreti-legge in quanto trattasi di norme comunque già vigenti, anche se in corso di conversione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PAITA (*IV-C-RE*). Signora Presidente, la proposta in esame segue il ragionamento fatto precedentemente circa una verifica sulle scelte e i risultati della politica, che avvenga sulla base del voto degli elettori e non sulla base della decisione aprioristica di un amministratore. Tra l'altro, c'è tanta penuria di amministratori, perché è sempre più difficile, ci sono sempre più responsabilità, è un mestiere complesso, di primissima vicinanza ai cittadini, che implica complessità e tensione. Voglio rivolgere a tutti gli amministratori un applauso per quello che spesso devono pagare in vicende di calamità naturali e di responsabilità individuali. (*Applausi*).

Capisco che c'è una certa politica che magari non ha fatto neanche un giorno di amministrazione e non si è mai presa neanche un voto di preferenza, che tenda in qualche modo a tutelarsi. Io invece vengo da quella storia e penso che tanti amministratori abbiano il diritto di essere non soltanto ascoltati e aiutati, ma anche tutelati.

Sono tra quelli che si sono spesi contro il reato dell'abuso d'ufficio, per fare in modo che questi amministratori abbiano una dignità e una tutela. La proposta in esame, nel solco del ragionamento che facevo precedentemente, prevede la possibilità di un terzo mandato.

Colgo l'occasione Presidente, ovviamente per suo conto, per dire al collega Boccia, del quale ho ascoltato il ragionamento, che più che scomodare Calamandrei, se fossi stato in lei avrei scomodato il Cencelli. Infatti la ragione per la quale il Partito Democratico si mette contro la volontà dei Presidenti di Regione, che danno lustro all'attività del Partito Democratico, e contro la volontà dei sindaci, è un tema che riguarda le correnti interne, non riguarda la bella politica o la difesa della Costituzione. Allora le do un consiglio: anziché rileggersi Calamandrei, si vada a rileggere i principi del Cencelli che secondo me sono quelli a cui lei si ispira. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Signora Presidente, il decreto-legge al nostro esame doveva semplicemente andare *de plano*, di amministrazione burocratica, che doveva servire ad individuare le finestre elettorali dell'anno 2004, che è particolarmente ricco di appuntamenti. Si è trasformato invece in una sorta di teatro dell'orrore. Abbiamo assistito a psicodrammi inenarrabili. Questo dei mandati dei sindaci e dei presidenti di Regione è uno degli psicodrammi più grandi. Mi dispiace, non è banalizzabile e riconducibile semplicemente a correnti interne ad alcuni partiti: la questione è molto più profonda. Ed è anche volgare accusare di non essere in grado di comprendere chi non ha mai corso per guadagnarsi le preferenze o non è mai stato amministratore locale o sindaco.

Stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2024 li ho già letti a quest'Aula ed invito tutti gli esimi colleghi e colleghe a leggerla per proprio conto, perché vi sono affermati principi che sono pilastri del funzionamento della democrazia. Viene stabilito e viene ricordato, proprio al legislatore, cioè a noi, per quale motivo eliminare questi limiti non è consigliabile e non ha a che fare con le correnti e non ha a che fare con l'aver avuto esperienza o meno di amministrazioni locali. Ha a che fare con l'accentramento del potere nelle mani di una sola persona per un lungo periodo e con potenziali rendite di posizione. (*Applausi*).

Peccato, però, come dicevo in precedenza, che la previsione dell'innalzamento del mandato dei sindaci per i Comuni fino a 15.000 abitanti e l'eliminazione del tetto di questo mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti è compreso nel testo. È *all inclusive*, è nel testo: prendere o lasciare.

Quindi, cosa sta facendo la maggioranza? Sta già agendo contro la Corte costituzionale, ma intanto agirà a beneficio di alcune situazioni o di alcune persone. Perché poi sappiamo che la democrazia, purtroppo, è lenta e prima che la Corte costituzionale emani una nuova sentenza che dirà che questa previsione è incostituzionale, voi avrete sistemato alcuni affari e alcune persone: alla faccia della democrazia e del popolo italiano. Complimenti!

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, premesso che abbiamo già spiegato le ragioni per cui siamo contrari a questa norma e per cui ne chiediamo la soppressione, l'altra premessa è che noi non abbiamo bisogno di fare campagna acquisti.

D'altro canto, vorrei sottolineare un punto su cui tutti dovremmo discutere e ragionare. Il problema vero, al di là del fatto che costruiamo quasi un mostro, perché togliamo mandati, li allunghiamo a tre, lasciamo a due, è che in democrazia non discutiamo di quale potere abbiano le assemblee elettive, in particolare quelle dei Comuni. Questo è il dato fondamentale: non c'è un potere disgiunto tra l'eletto a sindaco e il Consiglio comunale. Questo è il problema e rappresenta un *deficit* della democrazia. Non è colpa di questa maggioranza. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che, a mio avviso, bisognerebbe discutere di questo. Invece, facciamo finta di niente e intanto la gente partecipa sempre di meno. Va a votare, ormai, il 50 per cento degli aventi diritto.

Come tutti sapete, perché è così, molto spesso le leggi elettorali sono indicate decidendo prima quali sono la maggioranze, forzando, da questo punto di vista, e eliminando l'espressione libera dei cittadini e delle cittadine. Questo dovremmo discutere. Un Parlamento dovrebbe riflettere su questo dato e cercare di dare una risposta razionale. Io non ho la soluzione in tasca e non voglio fare il professore di turno. Dico solo che questo problema c'è e che nessuno lo ha affrontato, mentre invece c'è tutto un dibattito sulla campagna acquisti, che invece non ci interessa.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, annuncio il ritiro di tutti i miei

emendamenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.7, che vorrei trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 4 presentati dal senatore Durnwalder, tranne l'emendamento 4.7 che è trasformato in ordine del giorno.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei illustrare il contenuto dei due emendamenti a mia prima firma che riproducono il testo di emendamenti che avevamo già depositato nel corso della discussione sul cosiddetto decreto-legge Nordio, quando si discuteva dell'abuso d'ufficio. In quella sede tali emendamenti vennero dichiarati inammissibili e poi vennero trasformati in ordini del giorno, peraltro bocciati dalla maggioranza. Li introducemmo nella discussione di quel decreto-legge perché li ritenevamo e li riteniamo tuttora emendamenti che propongono una soluzione efficace ai problemi che sono stati lamentati dai sindaci da tanto tempo in ordine alle loro responsabilità e ai rischi di essere indagati anche per condotte di natura spesso bagatellare e che magari portano a lunghi procedimenti penali che poi si concludono con assoluzioni. Tali emendamenti intervengono, nel modo che hanno chiesto i sindaci di affrontare, sul Testo unico degli enti locali per definire meglio il ruolo e la responsabilità dei sindaci sotto il profilo politico e amministrativo, separando meglio la responsabilità politica da quella amministrativa.

Sia la parte che riguarda il Testo unico degli enti locali, sia la parte che riguarda la responsabilità erariale dei sindaci noi pensiamo siano le soluzioni che riescono ad andare incontro alle preoccupazioni legittime dei sindaci rispetto ai rischi e alle responsabilità che corrono nella loro funzione. Lo si fa in maniera molto più efficace di quanto ha inteso fare la maggioranza con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, che non è né efficace, né idonea a rispondere a quelle preoccupazioni. Non è efficace perché con l'abolizione dell'abuso d'ufficio si privano di tutela i cittadini italiani nei confronti degli abusi dell'intera pubblica amministrazione, quindi è un grave errore. Tale abolizione rischia inoltre di essere addirittura controproducente perché sappiamo benissimo - e lo sanno tutti gli avvocati e i giuristi che frequentano le aule di tribunale - che senza l'abuso d'ufficio i sindaci rischieranno di essere indagati per reati più gravi. Quindi questa è la vera soluzione ai problemi che sono stati enunciati ed evocati più volte anche dai nostri sindaci. Questa è la vera soluzione, non l'abolizione dell'abuso d'ufficio, e ci auguriamo che la maggioranza voglia accogliere questi emendamenti che vanno nella direzione auspicata dai sindaci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.100, 4.101, 4.103, 4.102 e 4.104. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.7, che è già stato distribuito. Invito alla trasformazione o al ritiro dell'emendamento 4.105, altrimenti esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G4.100 esprimo parere favorevole con una riformulazione che è già stata distribuita e non so se il senatore Boccia abbia avuto modo di esaminarla.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, poiché la Presidenza non ha questa riformulazione, le chiedo cortesemente di leggerla.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, la riforma riguarda l'ultimo punto della premessa: occorre altresì meglio delimitare le ipotesi in cui il sindaco può essere chiamato a rispondere del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54.

L'impegno al Governo invece andrebbe riformulato nella seguente maniera: impegna il Governo a valutare, in sede di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, l'opportunità di meglio valutare le ipotesi di responsabilità del sindaco.

Sull'ordine del giorno G4.101, della Commissione, esprimo parere favorevole, così come sugli ordini del giorno G4.102, G4.103, G4.104.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101.

FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1,

presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, identico agli emendamenti 4.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 4.101, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.103, presentato dalla senatrice Musolino, fino alle parole «5.000 abitanti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento successivo 4.102.

L'emendamento 4.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104.

[PARRINI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto, per spiegare come mai abbiamo proposto questo emendamento e poi anche per dichiarare la nostra sorpresa per il parere del relatore su questo emendamento.

Questo emendamento, visto che ci sono Capoluoghi di Provincia che hanno meno di 15.000 abitanti, stabilisce una regola di buon senso che mi pareva condivisa da tutti in Commissione, secondo la quale, nel caso dei Capoluoghi di Provincia, lo *status* prevale sul criterio demografico e quindi ai Capoluoghi di Provincia, qualunque sia la loro popolazione, si applica il sistema elettorale del doppio turno e il limite dei due mandati al massimo consecutivi. Avevamo discusso della questione in Commissione e mi era parso di capire, anzi credo sia gli atti della Commissione che il Presidente la vedeva esattamente come la vedevamo noi. Adesso, se non ho capito male, il parere è contrario su questo emendamento, Presidente?

PRESIDENTE. Le confermo che è contrario.

[PARRINI](#) *(PD-IDP)*. Io sono abbastanza sorpreso da questo cambio di orientamento. Non è possibile forse innestare adesso un dialogo. Ma, se successivamente potessimo avere ragione di come mai tra la Commissione e l'Aula l'orientamento del relatore si è modificato, rimarremmo con un dubbio in meno e - secondo me - dando parere contrario a questa nostra proposta si fa un errore serio, proprio uno sbrego istituzionale.

PRESIDENTE. Chiedo conferma al relatore che questa sia la posizione, che quindi è diversa rispetto a quella espressa in Commissione.

[BALBONI](#), *relatore*. Lo confermo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.104, presentato dal senatore Parrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.7 non verrà posto ai voti.

Sull'emendamento 4.105 c'è un invito alla trasformazione o al ritiro. I presentatori lo accolgono?

[ROMEO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, i presentatori accolgono l'invito alla trasformazione in ordine del giorno di questo emendamento, proposta dal relatore con il parere conforme del Governo. Sul tema possiamo comprendere che in questo momento, a due mesi dal voto, modificare sostanzialmente la norma sia magari non corretto. Ci vuole un po' più di tempo e, quindi, ci può stare.

Per noi, però, era importante porre la questione per cui con il ballottaggio - e questo è accaduto soprattutto dove ci sono tanti ballottaggi e al secondo turno va a votare molta meno gente - risulta più di una volta, in tantissime occasioni, eletta sindaco una persona che ha preso meno voti di quelli presi al primo turno dallo sfidante. Pertanto, se vogliamo fare un ragionamento legato alla rappresentatività e alla democrazia, questa valutazione va fatta. Prevedere che il ballottaggio ci sia solo se nessun candidato raggiunge il 40 per cento è quindi un elemento più logico e più giusto; invece, se ci sono candidati che superano il 40 per cento, chi prende un voto in più viene eletto direttamente sindaco.

Tra l'altro, ho sentito fare un appello e rivolgo un invito ai colleghi: impariamo a esprimere le nostre opinioni sulla base delle nostre considerazioni politiche. Lo dico rispetto al continuo appello alla Corte costituzionale e alla magistratura, Ricordiamoci che il ruolo di fare le leggi è attribuito al Parlamento. (*Applausi*). La Corte costituzionale deve intervenire per verificare se le leggi che facciamo sono conformi alla Costituzione; la magistratura deve intervenire per applicare le leggi; i tecnici devono fare i tecnici; gli scienziati facciano gli scienziati e i politici imparino a fare i politici. Continuare a sentir dire che la politica perde potere da parte di quelle persone che poi continuano sempre a rivolgersi ad altre istituzioni è un elemento che davvero non comprendiamo. Poi ognuno si prende le proprie responsabilità. Questo è un invito che rivolgo davvero a tutti i colleghi.

Sulla fattispecie di questo emendamento, che so aver creato un po' di subbuglio anche in alcuni partiti dell'opposizione, dico che tutto sommato aiuta le aggregazioni e, quindi, sostanzialmente viene un po' incontro alla formazione del campo largo. Pertanto, non dovrete essere poi così arrabbiati su questo argomento. Allo stesso modo dico ai 5 Stelle che, togliendo i ballottaggi, risparmiamo i soldi per i cittadini per il secondo turno, per cui dovrebbero essere felici anche loro. Questa volta è un ordine del giorno e, quindi, ci auguriamo che lo voterete anche voi. La prossima volta però - lo diciamo al Governo - lotteremo fino alla fine e metteremo ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.105.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, desidero ringraziare il senatore Romeo per aver posto il tema e per aver accolto l'invito al ritiro dell'emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno. Colleghi, la questione non è nuova: fu posta in un precedente provvedimento da un emendamento del collega Paroli, ma neanche quella volta si votò su questo principio e il senatore Romeo ha riproposto la questione.

Dopodiché io dico che apprezzo anche il fatto di aver posto il problema e di aver accolto l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, perché parliamo di una questione che ci riguarda tutti. Le regole elettorali ovviamente riguardano chi vince, chi perde e le garanzie di tutti; pertanto io sono contrario a interventi improvvisi che non siano oggetto di un confronto. Questa tematica però tornerà, perché è stata discussa in occasione di un precedente provvedimento ed emerge in questo dibattito. Noi sappiamo tutti che a volte al secondo turno - è stato detto, ma lo ribadisco - dei sindaci vengono eletti prendendo meno voti - per la scarsa partecipazione, spesso in estate avanzata, con un fenomeno di astensionismo che tutti deprechiamo e che tuttavia c'è, vincendo legittimamente nel ballottaggio - di quanti ne aveva presi casomai chi era arrivato secondo al primo turno. Se votano al primo turno in 100.000 e al secondo turno in 70.000, il vincitore ha bisogno di 36.000 voti e casomai al primo turno il perdente, su 100.000 elettori, aveva preso 40.000 voti. Anche questa, quindi, è un'alterazione della democrazia. Il ballottaggio, per carità, è uno dei metodi elettorali; nel mondo ne abbiamo di tutti i tipi: parlamenti eletti a doppio turno, a turno unico, con sistema maggioritario o proporzionale. Ogni metodo è legittimo. Quindi, anche il metodo di non svolgere il ballottaggio, se una coalizione raggiunge una percentuale congrua, tipo il 40 per cento, è legittimo. Guardate che la Corte costituzionale ha emesso sentenze sulla legge elettorale nazionale per il Parlamento che dicono che il premio di maggioranza va dato se si raggiunge una cifra congrua e tutti sappiamo che si ritiene il 40 e il 45 per cento una cifra congrua per dare un premio. Non è che uno col 25 per cento può avere la maggioranza del Parlamento. I temi sono paralleli: sono una valutazione delle quantità e della rappresentatività.

Quindi, l'ordine del giorno vuol dire che questa è una direzione di marcia che noi intendiamo percorrere e questo emendamento tornerà e mi auguro che la maggioranza lo approverà. Se poi il Parlamento non l'approverà, ne prenderemo atto. E non è un'alterazione della democrazia, come dice qualcuno, qualche Presidente di qualche organizzazione. È lo stesso che vuole il terzo mandato per se stesso, non vuole l'abolizione del ballottaggio. Non siamo nella Repubblica del presidente dell'ANCI: siamo nella Repubblica italiana. Quindi, non decide lui per tutti (*Applausi*); è un punto di vista il suo, ma i toni che ha avuto oggi sono impropri ed escludo altre polemiche col Presidente dell'ANCI, perché

non è questa la sede, ma ce ne saranno. Sono entrato in una Commissione in cui mi occuperò del suo Comune.

Detto questo, bene l'ordine del giorno, ma in Sicilia da tempo c'è una legge che prevede l'attribuzione e il successo al 40 per cento al primo turno. Il ministro Ciriani ci potrebbe raccontare del dibattito in corso nel Friuli-Venezia Giulia. Non so se è stata approvata o se è in via di approvazione anche in questa Regione una legge che prevede la possibilità di vittoria al primo turno se si raggiunge il 40 per cento dei consensi.

Quindi, benissimo. Il senatore Romeo, con saggezza, ha proposto un tema che il senatore Paroli aveva proposto. Io lo condivido, e credo anche la maggioranza. Non vogliamo fare cose affrettate. Si vota tra qualche settimana, alcuni hanno presentato già le liste, ma la questione tornerà e la modifica sarà approvata. *(Applausi)*.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Questo emendamento, che poi probabilmente verrà trasformato in ordine del giorno, non è nuovo da parte della Lega. Non è nuovo da parte della maggioranza di centrodestra, ma ciò non toglie che è un vero e proprio *blitz*, un tentativo di cambiare le regole democratiche.

Lo dico per due motivi, essenzialmente. Il primo: questo è un decreto per definire l'accorpamento delle elezioni europee e delle elezioni amministrative. Se si vuole modificare una legge che ha ben funzionato, si fa la riforma del Testo unico degli enti locali. Non si tocca con un decreto-legge. *(Applausi)*. Dove sono la necessità e l'urgenza di andare a piegare le regole democratiche alle vostre convenienze? Lo dico anche perché nella passata legislatura, quando l'allora ministra Lamorgese lavorò sulla riforma del Testo unico degli enti locali, chiamò tutti i partiti, tutti i rappresentanti dei Gruppi. Quando si cambiano le regole del gioco, si parla con tutti i Gruppi politici. Non ve la fate in casa solo come maggioranza. *(Applausi)*.

Terza questione e chiudo. Attenzione a cambiare le regole pensando di poterle piegare ai propri interessi di vincere. Non ha portato fortuna in passato. *(Commenti)*. Ricordo al capogruppo Gasparri che la situazione del premierato e della sentenza della Corte costituzionale è ben diversa dalla situazione dei Comuni, perché il premio di maggioranza dei Comuni è del 60 per cento. Si avrebbe una torsione dal 40 al 60 per cento di ben il 20 per cento, ma di queste cose discuteremo. Il punto è che sulle regole democratiche non si scherza e su questi temi lasciamo stare le ironie sul campo largo o non campo largo, che meriterebbero ben altra attenzione. Lo dico perché su questi temi, che riguardano appunto le regole del gioco e le regole che definiscono le elezioni dei sindaci, non c'è da scherzare. Sulle regole del gioco dovremmo riconoscerci reciprocamente.

Quindi, spero che anche al Ministero dell'interno, la sottosegretaria Ferro e il ministro Piantedosi, quando parlano di questi temi e quando parleranno della riforma del Testo unico degli enti locali, abbiano la bontà di aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti di tutti i Gruppi politici. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire alcuni punti. Io prima ho parlato di psicodrammi andati davvero in scena su questo decreto-legge, ma devo dire che si assiste anche ad una sorta di campionato di giramento della frittata. Il *blitz*, infatti, senatore Romeo e colleghi della Lega, non l'avete fatto alle forze di opposizione: lo avete fatto alle forze della maggioranza di cui siete parte. Questo emendamento lo avete presentato alla chetichella qui in Aula. In Commissione non era passato. Questo è un comportamento da opposizione e anche da opposizione di quarto ordine, non di una forza di maggioranza. Punto primo quindi il *blitz* lo avete fatto ai vostri alleati.

Secondo punto: è vero che quello di far passare l'abominio qui per cui si abolisce il ballottaggio per i sindaci e chi prende il 40 per cento, qualunque sia stata l'affluenza, ha vinto e non se ne parla più, con buona pace della democrazia e della partecipazione, è un tentativo che avevate già provato nella riforma delle Province. Non si sente più parlare di tale riforma; evidentemente si è immersa sott'acqua e non si sa più se riemergerà. C'era stato grande clamore, si era detto che non era una cosa ammissibile

da infilare così in un provvedimento che si occupava di altro e cosa avete capito? Avete capito che andava infilato nel decreto elettorale per individuare le finestre per andare alle elezioni nel 2024. Davvero non ci siamo, amici della Lega. Vi state comportando come una belva agonizzante, che non sa più chi colpire e quindi colpisce alla rinfusa.

Io vi invito un attimo alla calma, perché davvero avete un comportamento sconclusionato, che non credo vi gioverà. *(Applausi)*.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, esprimo apprezzamento per la decisione del presidente Romeo di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Credo sia una questione da valutare. Non si può impedire al Parlamento di prendersi le proprie responsabilità, che possono essere quelle di bocciare o di promuovere degli emendamenti. Allora che il momento non sia quello migliore è testimoniato dal fatto che siamo d'accordo nel fatto di passare ad un ordine del giorno e non ad un emendamento. Ho qualche dubbio invece sul fatto che sia alla chetichella. Quando infatti si presenta un emendamento in Assemblea, davanti a tutti, con tutti i senatori presenti, con emendamenti presentati fin da stamattina, non credo si possa parlare di chetichella, non mi sembra proprio una cosa segreta.

Sottolineo altresì il fatto che qualcuno addirittura ha detto che certi emendamenti non dovevano essere portati in votazione perché erano addirittura inammissibili. Parliamo di elezioni comunali; era certo ammissibile, così come era ammissibile l'altro sul terzo mandato. Poi, in entrambi i casi, noi non abbiamo votato il terzo mandato, ma è ben certo che siano questioni che centravano con l'argomento.

Sottolineo semmai che c'è stata in generale un'ampia accettazione di argomenti che erano legati al decreto-legge. Senatore Bazoli, l'emendamento che riguarda disposizioni in materia di responsabilità politica amministrativa dei sindaci e dei Presidenti delle Province mi sembra molto più lontano dall'argomento elettorale. Questa misura non c'entra assolutamente nulla con l'argomento elettorale. Detto questo, il presidente Balboni e il presidente La Russa lo hanno entrambi dichiarato ammissibile e, come si dice, sono insindacabili sia l'inammissibilità sia l'ammissibilità. Noto però che c'è stata un'ampia apertura ad accogliere come ammissibilità - beninteso - degli emendamenti. Io credo che stiamo facendo un lavoro ben fatto, stiamo migliorando delle norme - non torno sugli argomenti che abbiamo già affrontato prima - e lo stiamo facendo nei modi dovuti. Sono poi anch'io d'accordo che, se si tratta di fare delle norme di carattere generale di particolare ampiezza, meglio farle in altra sede. Rivendichiamo però che il Senato deve prendersi e può prendersi le sue responsabilità.

Il Senato non può stare sotto organismi che una volta hanno detto che una sentenza va di là e una volta di qua. Tocca a noi fare le leggi. Altri, poi, semmai ci diranno quello che può non andare bene a livello della Costituzione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.105, presentato dalla senatrice Spelgatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

[BALBONI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione per capire bene la posizione su questi ordini del giorno, perché ho ricevuto delle informazioni che poi ho verificato non corrispondere.

[PRESIDENTE](#). Sospendo dunque brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,36, è ripresa alle ore 19,43).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno all'articolo 4.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, c'è stato un equivoco e, quindi, devo modificare il parere espresso in precedenza sull'ordine del giorno G4.100. Esprimo parere contrario su tale ordine del giorno: la riformulazione che mi era stata data non atteneva a questo ordine del giorno.

Ribadisco che esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G4.100. Confermo il parere favorevole sugli ordini del giorno G4.101, G4.102, G4.103 e G4.104. Sugli emendamenti aggiuntivi avevo già

espresso un parere, che pure confermo.

[FERRO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Boccia intende mettere comunque in votazione l'ordine del giorno G4.100? BOCCIA (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.101, G4.102, G4.103 e G4.104 non verranno posti ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «sono soppresse», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.0.101.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FERRO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.102, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[FERRO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*ter*.100, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, identico all'emendamento 4-*ter*.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4-*sexies*.0.100 e parere favorevole sull'emendamento 4-*sexies*.0.101.

[FERRO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*sexies*. 0.100, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*sexies*. 0.101, presentato dal senatore Lisei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla proposta di coordinamento Coord. 1, che invito il relatore ad illustrare.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, si propone di fare un'aggiunta all'articolo 5, comma 2. Dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-*ter*».

Con il comma 22 dell'articolo 1-*ter* abbiamo infatti deciso di coprire le spese per il voto degli studenti fuori sede, che ammontano a circa 600.000 euro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord. 1, presentata dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signora Presidente, come è emerso anche dal dibattito intorno agli emendamenti, il provvedimento in esame può essere interpretato in due modi: come un provvedimento molto semplice, molto lineare, legato alle disposizioni organizzative delle elezioni, oppure può anche avere un'interpretazione, che noi di Azione siamo portati a dare, un po' più profonda. Il Presidente della Repubblica, in occasione delle ultime consultazioni politiche, disse che le elezioni rappresentano una pagina bianca e che tocca agli elettori scriverla. Peccato che, come abbiamo potuto osservare anche nelle ultime due competizioni regionali, ormai al voto si reca poco più del 50 per cento degli elettori e pertanto il rischio che quella pagina resti bianca è molto forte.

Noi abbiamo quindi affrontato il dibattito in Commissione con questo spirito. Abbiamo provato a dare il nostro contributo interpretando il nostro ruolo non come dei giocatori che provano a piegare le regole del gioco al proprio interesse, ma come dei giocatori che vogliono semplicemente un gioco leale e soprattutto un rafforzamento della democrazia, che oggi è in fragilità dalla crisi della rappresentanza. Con questo spirito abbiamo visto positivamente l'*election day*, perché legare alle elezioni europee, che purtroppo non entusiasmano (perché in questo Paese c'è un euroscetticismo che non ha prodotto partecipazione ma falsa informazione sulle ragioni dell'Unione europea), anche la votazione di migliaia di Comuni è un modo per concorrere a rafforzare la democrazia e la partecipazione.

Poi però la maggioranza ha introdotto un tema un po' spinoso, quello dell'aumento del numero dei mandati. Anche in questo caso, noi non ne abbiamo fatto una questione di ragione di parte; abbiamo affrontato il tema dei sindaci con pragmatismo e chi fa politica sa che, per esempio, nei Comuni sotto i 5.000 abitanti è spesso molto difficile trovare candidati disponibili a ricoprire il ruolo di sindaco. Ci è quindi parsa improntata al buonsenso l'idea di togliere il limite al numero dei mandati. Abbiamo anche condiviso l'aumento al terzo mandato per i Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.

Per quanto riguarda il tema dei governatori, noi sicuramente non ci iscriviamo tra coloro che vogliono indebolire l'elettorato passivo; noi pensiamo che l'aumento del numero dei mandati dei governatori sia un tema serio, che non si può liquidare all'interno di un emendamento. Francamente, il dibattito in Commissione aveva portato ad una spaccatura interna alla maggioranza e alla bocciatura di quell'emendamento. Pertanto noi non abbiamo partecipato a quel voto, perché se davvero interessava a qualcuno all'interno della maggioranza portare a tre il numero dei mandati, serviva un *check and balance*, perché si tratta di una carica monocratica particolarmente incisiva, dotata di forti poteri. Se si

vuole arrivare al terzo mandato, serve quindi un riequilibrio, con un protagonismo e un rafforzamento del ruolo delle assemblee elettive. Siccome, invece, ci è parso che al terzo mandato non fosse interessato nessuno all'interno della maggioranza, noi a questa contesa o a questa finta rappresentazione non abbiamo voluto partecipare, ma siamo disponibili, laddove la maggioranza davvero voglia riformare gli enti locali e magari il Titolo V della Costituzione, a ragionare delle 23 materie e di un rafforzamento delle assemblee elettive. Questo è un tema che abbiamo posto anche all'interno del premierato, perché rafforzare i poteri del *premier* e la stabilità del Governo ha un senso, non con il provvedimento che stiamo discutendo, ma è evidente che la centralità del Parlamento, l'abuso della decretazione d'urgenza, insomma una ridefinizione del ruolo del Parlamento, sarebbe ugualmente importante.

Cosa c'è poi all'interno di questo provvedimento? Intanto si è cercato - e lo abbiamo respinto con perdite - di modificare le regole del gioco a gioco iniziato e quindi non abbiamo consentito un esonero dalle liste delle firme che fosse fatto in modo da agevolare questo o quel partito. Ma il tema che a noi sta più a cuore è garantire a cittadini che sono per motivi di studio, di lavoro o di presa in carico di una persona, lontano dal luogo di residenza, di poter esercitare il diritto di voto.

Alla Camera su questa battaglia le colleghe Pastorella e Grippo hanno lavorato a lungo. Purtroppo è stato approvato un provvedimento da parte della maggioranza che avrebbe avuto effetto alle calende greche. Al Senato con il collega Lombardo, la collega Versace, con Carlo Calenda abbiamo riproposto questo tema. La maggioranza si è ricreduta e mi fa piacere che all'unanimità in Commissione affari costituzionali sia passato almeno il diritto per gli studenti fuori sede di poter votare, ma la nostra battaglia andrà avanti perché noi troviamo che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non comprendiamo perché chi lavora lontano da casa o chi si è preso in carico una persona non abbia lo stesso diritto degli studenti fuori sede di poter esercitare un diritto di voto. Poi ci lamentiamo dell'indebolimento della democrazia, dell'assenza di rappresentanza.

Per queste ragioni noi ci asterremo, perché riteniamo che le regole del gioco si debbano scrivere insieme. Gli errori più gravi li abbiamo evitati, la battaglia sugli studenti fuori sede è andata in porto e ovviamente Azione continuerà per garantire il diritto di voto anche ai lavoratori. (*Applausi*).

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, le elezioni rappresentano sicuramente la massima espressione di qualsiasi processo democratico. Negli ultimi anni però abbiamo assistito ad un vistoso calo della partecipazione da parte dei cittadini. Le ragioni sono molteplici. Probabilmente dovremmo cospargerci il capo di cenere un po' tutti quanti, perché il fatto di soffiare sul vento dell'antipolitica, la demonizzazione dell'avversario, giustamente hanno prodotto da parte dell'elettorato un allontanamento da quello che è un dovere, cioè l'espressione del voto.

Naturalmente sono tutti fattori che hanno contribuito alla disaffezione e questo ha necessariamente causato nell'elettorato un distacco, un'evidente disaffezione. La storia, naturalmente, ci ha insegnato che non possiamo continuare su questo crinale. Dobbiamo invertire questa rotta, ma lo dobbiamo fare tutti quanti responsabilmente, tutte le appartenenze politiche. L'intervento del senatore Boccia mi ha davvero meravigliato, perché oltretutto si ritrova a guidare come Capogruppo qui al Senato uno dei partiti storici della Repubblica italiana, uno dei partiti che dovrebbe generare un flusso di soluzioni delle problematiche della Repubblica stessa. Invece si ritrova ad essere un partito che magari ne insegue altri che sono nati da un «Vaffa day», intorno all'antipolitica.

Il problema è proprio questo: tutti quanti dovremmo avere coscienza e non dovremmo meravigliarci della situazione attuale. Il nostro principale avversario è la gente che non vota. Noi dobbiamo ridare fiducia ai cittadini. Lo dico generalmente, prendendomi le responsabilità di quello che sto dicendo, anche per quanto riguarda la mia parte politica. Ma lo dobbiamo fare non demonizzando l'avversario, ma con l'obiettivo di dare soluzioni allo sviluppo della nostra Nazione. Lo facciamo ognuno mettendo in campo la propria ricetta, pensando che sia quella giusta. Saranno poi gli elettori a dire se abbiamo fatto bene o abbiamo sbagliato.

Il provvedimento che stiamo per votare questa sera nasce proprio con l'obiettivo di diminuire questa

disaffezione. L'esigenza di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, al quale assistiamo ormai da tempo, ci deve portare ad essere consapevoli che dobbiamo mettere in atto tutte le iniziative possibili per facilitare l'accesso al voto di ogni cittadino, come fanno i provvedimenti che sono stati presi questa sera, come quello importantissimo e fondamentale che permette di votare agli studenti fuori sede, che studiano lontano dalla propria Regione, come la possibilità di facilitare la rappresentatività sulle liste, con la diminuzione della raccolta delle firme, o addirittura l'annullamento per chi ha una rappresentanza a livello parlamentare o a livello europeo.

Sono tutte iniziative indirizzate verso un percorso fondamentale che è quello di restituire ai cittadini l'orgoglio della politica. Dobbiamo tutti quanti insieme fare in modo che questo avvenga al di là dei provvedimenti di questa sera, rendendoci conto del declino nel quale siamo finiti. Ognuno avrà considerazione su quelle che possono essere le responsabilità maggiori, ma dobbiamo fare in modo che i cittadini ritornino alla politica. (*Applausi*).

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghi, la recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 60 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna nella parte relativa al numero dei mandati per i sindaci. Nella sentenza si afferma che le autonomie speciali, pur avendo competenza primaria in materia di enti locali e delle relative circoscrizioni, sono sottoposte, in materia di mandati dei sindaci, alle disposizioni della legge statale, salvo che per particolari situazioni ambientali o condizioni peculiari locali del tutto eccezionali. Nonostante queste specificazioni, facilmente riscontrabili nel contesto della Regione Trentino-Alto Adige, la sentenza rischia di esporre i sindaci che sono in procinto di candidarsi per il terzo mandato a possibili ricorsi. In Trentino-Alto Adige infatti la legge elettorale per i Comuni fissa a tre il limite dei mandati.

In particolare, se i prevedibili ricorsi dovessero essere accolti anche con ricorso indiretto alla Corte costituzionale, l'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige subirebbe un nuovo colpo a quegli *standard* di autonomia progressivamente svuotati dall'orientamento conservativo di numerose sentenze della Corte. È anche per ovviare a tutto ciò che in Commissione e in Assemblea abbiamo avanzato la proposta di elevare a tre il numero dei mandati per i Comuni con più di 15.000 abitanti.

Ringrazio sul punto il Governo e la sottosegretaria Ferro per aver quantomeno accolto l'ordine del giorno con cui il Governo si impegna a tener conto delle specificità delle autonomie speciali rispetto al terzo mandato nell'imminente riforma del TUEL.

La questione del terzo mandato non interessa tuttavia solo le autonomie speciali. Viviamo in un tempo in cui i cicli politici sono sempre più brevi e i cittadini sempre più orientati al cambiamento. Lo vediamo dai dati dei Comuni sotto i 5.000 abitanti dove, almeno sulla carta, il voto di opinione ha un peso minore. A dieci anni esatti dall'entrata in vigore della legge Delrio, appena il 14 per cento dei sindaci è al terzo mandato.

Il terzo mandato insomma non è un elemento distorsivo rispetto al corretto funzionamento del processo democratico. I sindaci eletti per la terza volta sono percepiti come valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo della comunità.

Va fatta però anche un'altra considerazione; con questa legge abbiamo giustamente esteso il terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti. Ciò vuol dire che il 90 per cento dei Comuni italiani non avranno il vincolo dei due mandati. Il terzo mandato quindi non è più un'eccezione che riguarda pochissimi, ma un discrimine tra quel 40 per cento di cittadini che vive nei piccoli Comuni e l'altro 60 per cento che vive nei Comuni più grandi.

Per tutte queste ragioni, Presidente, il nostro auspicio è che sul terzo mandato ci possa essere in futuro una riflessione libera da valutazioni e calcoli di parte. È nell'interesse di tutti preservare un pezzo di classe dirigente che ben ha lavorato, che gode del sostegno dei cittadini, che può fare ancora tanto per la propria comunità. Inoltre, la possibilità di una prospettiva quindicennale spingerebbe le amministrazioni a dare maggior peso ai progetti a medio e lungo termine e con un respiro strategico.

Fare il sindaco non è un lavoro semplice. Comporta grandi responsabilità ed espone a tutta una serie di

rischi, come in tanti hanno ricordato nel dibattito sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. Soprattutto, non è un lavoro nel quale si può barare. I cittadini capiscono immediatamente se una Giunta sta lavorando bene o male.

Per il resto, Presidente, questo è un provvedimento tecnico, su cui non c'è molto da aggiungere, se non nella norma per consentire il voto ai fuori sede, che andrebbe estesa anche agli studenti all'estero. È una norma molto importante, speriamo dia un impulso nella partecipazione al voto, nel contrasto all'astensionismo, che ormai è una malattia endemica della nostra democrazia.

Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie ritiene che il provvedimento che ci accingiamo a votare sia comunque condivisibile, ma riteniamo, per le ragioni sopra esposte, che il tema dei mandati per i rappresentanti locali debba essere oggetto di un approfondimento. Per queste ragioni, il nostro voto sarà di astensione. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori del Governo, il decreto che abbiamo discusso fino ad ora, con un dibattito abbastanza articolato e impegnativo, avrebbe dovuto contenere esclusivamente la data per la indizione dei comizi elettorali: semplice, secco, tecnico. Invece, è diventato, nel tempo della sua permanenza in 1^a Commissione, un testo sul quale si è misurato anche un confronto fra le forze di maggioranza. Confronto, non scontro, perché ci hanno tenuto a chiarire che non hanno alcuno scontro al loro interno, ma che questa è stata l'occasione per un dibattito articolato per confrontarsi sui temi elettorali. Ammettiamo che sia effettivamente così, che questo sia stato un confronto dialettico, un confronto fra le loro forze; però, non era certamente questa la sede.

Il decreto-legge al nostro esame doveva servire semplicemente per dire agli italiani quando si va al voto e per stabilire l'accorpamento alle elezioni europee anche delle elezioni amministrative e regionali, certamente non doveva servire per aprire il campo ad altri temi. Tuttavia, così è successo.

Nel momento in cui le stesse forze della maggioranza hanno deciso di introdurre nel testo determinati argomenti, va da sé, chiaramente, che la questione ha esposto i nervi, che sono più che scoperti su alcuni temi. Mi riferisco, ovviamente, alla questione del terzo mandato per i governatori regionali e alla questione del terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

È davvero anomalo e, dal punto di vista normativo, contraddittorio quanto è stato fatto in questa occasione in questo testo. La maggioranza e il Governo, infatti, hanno deciso, sempre con questo decreto-legge, di prevedere la possibilità, per i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di non avere alcun limite e di poter essere rieleggibili *ad libitum*. Fintanto che agli elettori fa piacere, quel sindaco può essere rieletto.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, invece, è stato posto un paletto: da due, il limite è stato portato a tre mandati. A questo punto, non si capisce per quale motivo i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non possano godere di analoga previsione e facoltà.

A tale proposito, incredibilmente, su un emendamento presentato dalla Lega e anche dal senatore Durnwalder, per il Gruppo per le Autonomie, che ha spiegato prima la ragione di questo emendamento, c'è stata una levata di scudi del Governo e anche del relatore.

Ancora più strabiliante è ciò che è avvenuto quando la Lega ha presentato l'emendamento sul terzo mandato per i governatori, cioè per i Presidenti delle Regioni. Abbiamo assistito a una cosa ancora più strana: il relatore ha dato parere contrario, mentre il Governo si è rimesso all'Aula: votate in scienza e coscienza e vedremo quello che succede.

Chiaramente, è un modo per sfilarsi dal confronto e per evitare di dire chiaramente di no perché si sa che i numeri alla fine sono quelli. Ci si è affannati a dire: ma noi siamo d'accordo; certamente il tema è importante e lo dobbiamo discutere, ma non è questa la sede per farlo. Peccato che la sede l'abbiate scelta voi; che lo abbiate messo voi questo testo; che l'abbiate infarcito voi di cose che non avevano motivo di starvi dentro (*Applausi*). Mi riferisco, ad esempio, a quella norma che grida non dico

vendetta, ma certamente grida aiuto di fronte alla Corte costituzionale, con la quale si è introdotta una nuova esenzione del tutto strana e molto particolaristica alle cause di ineleggibilità, ossia quelle disposizioni che prevedono che chi ricopre determinate cariche o impieghi o si trova in determinate posizioni non possa candidarsi alle elezioni se prima non si è messo in aspettativa, cioè se non ha fatto cessare quella condizione che comunque lo potrebbe astrattamente favorire in una competizione elettorale. È il caso dei dipendenti regionali, che si devono mettere in aspettativa entro un certo termine dalla indizione dei comizi elettorali per la Regione, proprio perché si ritiene che questa condizione li possa favorire.

Ebbene, sempre in Commissione è stato presentato un emendamento che è stato accolto, quindi fa parte ormai del testo, con il quale si è disposto che i dipendenti regionali possono candidarsi senza doversi mettere in aspettativa e quindi non incorrono in ineleggibilità purché alla data di indizione dei comizi non svolgano funzioni amministrative. Quindi se lavorano nell'area tecnica, se sono impiegati in altre funzioni e mansioni ma non sono inquadrati nell'area amministrativa, allora non hanno bisogno di mettersi in aspettativa. Questo vale la possibilità di essere candidati e non incorrere nell'ineleggibilità. È evidente che questa è una norma personalistica. È evidente che abbiamo forzato un dettato normativo e abbiamo violato il principio che vuole che la norma sia generale ed astratta (*Applausi*) e non può essere calata esattamente su un soggetto, chiunque esso sia. Non so chi sia, ma è chiaro e va da sé che è evidentemente calata su qualcuno. È una violazione, una cosiddetta aberrazione in diritto, cioè quando si va oltre la norma.

Il disegno di legge in esame ha previsto anche un'altra cosa veramente strana: in un momento in cui è sempre più difficile chiamare al voto gli elettori e avere la loro partecipazione, si dovrebbe favorire al massimo, in ogni sua forma e in qualsiasi modo la possibilità di partecipare alle elezioni e anche all'elettorato passivo di candidarsi. Invece, sempre con un emendamento della maggioranza viene introdotta una norma nel provvedimento - ogni giorno in Commissione c'erano sorprese, quindi massima attenzione su questo testo - che voleva togliere la possibilità di non dover raccogliere le firme a quei partiti che, pur avendo eletto dei rappresentanti e quindi pur avendo dei parlamentari eletti, non li avevano eletti al proporzionale, ma soltanto ai collegi uninominali. Che cosa avevano fatto di male questi partiti (*Applausi*) per meritarsi di non poter godere dell'esenzione della raccolta delle firme, che è nel testo della legge elettorale che vigeva fino a quando non è stato pubblicato questo decreto-legge? Cosa avevano fatto? Qual era il motivo? Non si sa. Fatto sta che dopo una vibrata protesta di alcuni movimenti politici, condivisibile perché questa è una norma francamente antidemocratica nel momento in cui cambi le regole del gioco a novanta giorni dalle elezioni (indipendentemente da quali siano questi movimenti politici), è stato fatto anche qui un piccolo aggiustamento e si consente l'ammissione anche se si hanno solo eletti all'uninomiale e non nel sistema proporzionale.

Su questo disegno di legge vi sarebbe da esprimere una dichiarazione di voto non favorevole, anche con un po' di dispiacere e di delusione, perché è sempre un'occasione mancata, uno sforzo che sembra non andare in rete, un tentativo di piegare la normativa su qualcosa che va rimediato, sistemato, aggiustato, acconciato all'uso. L'uso è sempre prossimo: 30-60-90 giorni, come in questo caso.

C'è un aspetto per cui questo provvedimento segna veramente un risultato importante e su questo il merito ce lo prendiamo tutti, tutto il Parlamento, tutte le forze politiche presenti in Commissione. Mi riferisco al merito di avere finalmente introdotto le norme che consentono il voto agli studenti fuori sede. (*Applausi*). Questo è veramente un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, ma non era previsto nel testo originario.

Per questo dico che è un merito nostro, un merito del Parlamento, del Senato, non un merito del Governo, perché voi non lo avevate previsto. Avete fatto una legge delega che avrebbe rimandato ad altri cinque anni la soluzione di questa situazione e invece in Commissione - devo dire anche grazie a una direzione dei lavori da parte del presidente Balboni veramente oculata, intelligente e soprattutto partecipata - abbiamo finalmente introdotto le norme che consentono il voto agli studenti fuori sede. Certo, c'è il rammarico, Presidente - lo abbiamo detto prima nel corso delle votazioni degli emendamenti - che non altrettanto si è fatto per chi si trova fuori sede per motivi di lavoro. E non altrettanto si è fatto per chi si trova fuori sede perché magari è ricoverato in una struttura sanitaria o

perché si è sottoposto a cure. (*Applausi*). È un grande rammarico, perché questo penalizza prevalentemente gli elettori del Sud Italia, che sono coloro che più spesso si recano fuori dai loro Comuni di residenza per motivi di studio, di lavoro o per sottoporsi alle cure cui non hanno accesso nelle loro Regioni di appartenenza.

Voglio però premiare il risultato positivo e valorizzare il traguardo che è stato raggiunto ed è per questo motivo, per l'unica luce fra tante cose che invece continuano ad apparirmi oscure anche dopo il dibattito, che annuncio, a nome di Italia Viva - Il Centro - Renew Europe, l'astensione su questo provvedimento. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, in realtà avendo già in sede di discussione generale spiegato le ragioni di una serie di perplessità e di contrarietà del mio Gruppo e della mia componente politica, avevo preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti sui punti di criticità. Ovviamente, essendo stati i nostri emendamenti tutti respinti, non posso far altro che annunciare il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra al provvedimento, per le ragioni di merito che ho già illustrato in discussione generale.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto che oggi ci apprestiamo a convertire in legge introduce misure che noi riteniamo fondamentali per migliorare la gestione delle elezioni amministrative, assicurando maggiore chiarezza e partecipazione. È il frutto di un lungo e meticoloso lavoro, di un impegno che anche con la collega Ternullo come Forza Italia in 1a Commissione abbiamo portato avanti con dedizione e attenzione. Abbiamo sostenuto e promosso il diritto di voto per gli studenti universitari fuori sede, riconoscendo l'importanza di garantire a tutti i giovani italiani, ovunque si trovino, la possibilità di esercitare il loro diritto più sacro in democrazia. È un primo passo, come alcuni hanno sostenuto, ma concreto e significativo, che mai era stato compiuto. Meglio un primo passo, che in definitiva è sempre un passo in avanti, che un passo falso o un passo indietro.

Il nostro lavoro non si è fermato qui. Abbiamo ascoltato le richieste e le esigenze espresse da ANCI e da UPI e in Commissione ci siamo battuti con determinazione per includere nel testo del disegno di legge modifiche fondamentali che rispondono alle richieste di enti così importanti. Questo impegno ha portato poi all'introduzione di ordini del giorno sulla tessera elettorale elettronica e quindi per ridurre l'uso della tessera cartacea e anche per impegnare il Governo a delineare chiaramente i poteri e le responsabilità dei sindaci e dei Presidenti delle Province, soprattutto in merito all'adozione delle ordinanze sindacali.

Abbiamo anche portato avanti un emendamento che apre la porta a una maggiore inclusione, eliminando le barriere di inaccessibilità, incomprensibili per coloro che, svolgendo funzioni manuali o anche umili che non possono incidere sul voto, sono l'anima e il cuore pulsante della nostra società. Non è giusto che chi dedica la propria vita a servire gli altri, anche in ruoli a volte umili ma essenziali, come operai, operatori ecologici e molti altri, sia escluso dalla possibilità di rappresentare la propria comunità. Questa decisione incarna i valori di Forza Italia, un partito che crede nella dignità del lavoro, nella forza dell'inclusione, nella capacità di ogni individuo di contribuire al bene comune.

In questo caso per l'emendamento c'è stata una forte opposizione, aspra e accesa, in Commissione solo perché il primo firmatario era il senatore Lotito, il quale ha il difetto - veramente ne ha tanti - di credere nelle proprie idee e di portarle avanti con molta determinazione e forse questo dà fastidio a tanti. In questo caso, a nostro avviso, quella che è stata fatta era un'opposizione *contra personam*.

Il decreto-legge in esame, arricchito dalle modifiche proposte da Forza Italia, rappresenta un punto di svolta per noi, nel nostro percorso verso una democrazia più inclusiva, dinamica e rappresentativa. È con convinzione, quindi, che il Gruppo Forza Italia voterà a favore. Questo voto non è solo un segno di approvazione delle modifiche legislative proposte, ma rappresenta anche un impegno rinnovato verso i principi di libertà, uguaglianza e partecipazione su cui si fonda la nostra Repubblica. Il nostro

voto a favore è un gesto di ottimismo verso le capacità del Paese di rinnovarsi e di affrontare le sfide che lo attendono. Per tutto questo, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, questo doveva essere - come ho detto in precedenza - un decreto-legge puramente tecnico per individuare le finestre elettorali dei tanti appuntamenti elettorali del 2024 e si è trasformato davvero in un vaso di Pandora in cui la maggioranza ha rischiato di rimanere risucchiata dalle proprie stesse contraddizioni.

Cominciamo col dire che nello stesso testo del decreto-legge si prevede una normativa nuova per quanto riguarda il tetto ai mandati dei sindaci che molto probabilmente sarà incostituzionale. La Corte costituzionale si è già pronunciata rispetto all'innalzamento del tetto del mandato per i sindaci e lo ha fatto non settant'anni fa, ma meno di un anno fa, dicendo che quel limite ha un senso rispetto all'accentramento del potere e alle posizioni di rendita che ne derivano da questo, per cui sconsigliando il legislatore di muoversi in tale direzione. Ovviamente la maggioranza ha fatto finta che la Corte costituzionale fosse quella di un altro Paese e non dell'Italia. È vero, infatti, che si riferiva alla Regione Sardegna; ma finché non avrete davvero attuato l'autonomia differenziata, la Sardegna è ancora Italia e, quindi, la Corte costituzionale vale in Sardegna e per tutto il resto del territorio italiano, finché rimane unito, come da auspicio odierno anche del Quirinale. *(Applausi)*.

Andiamo oltre. Questo era nel testo ed era inevitabile, era già lì. Tuttavia, sono riusciti a infarcire il provvedimento di nefandezze ulteriori, la prima delle quali è la seguente. Alcuni della maggioranza hanno cioè ritenuto che una norma rimasta invariata da quarant'anni, quella che regola l'incandidabilità e quindi l'impossibilità di candidarsi per i dipendenti delle Regioni, improvvisamente meritasse un chiarimento; chiarimento che non aveva chiesto nessuno, perché non ci sono cause in corso, per cui questa oscurità l'ha vista soltanto qualcuno, probabilmente chi proponeva quell'emendamento che poi è stato approvato con grande sconcerto di tutta la Commissione, compreso il suo Presidente. Si afferma quindi che i dipendenti di Regione sono sì incandidabili, ma soltanto se ricoprono funzioni o attività amministrative. Ciò significa che subentra una discrezionalità del giudice di fronte a casi anche attuali; quindi chi si è candidato in condizioni di incandidabilità, oggi, grazie alla norma che voi avete infilato nel decreto-legge in esame, si potrà trovare invece ad essere perfettamente eleggibile ed eletto risolvendo un suo problema personale, e non un problema del popolo italiano. *(Applausi)*.

Vi è, però, un'altra meraviglia rispetto a questa previsione che avete infilato nel decreto-legge in esame. Istituite una disparità di trattamento tra i dipendenti dei Comuni, i dipendenti delle Province e i dipendenti delle Regioni: per i dipendenti dei Comuni e delle Province rimane vigente la legge così com'era, e cioè non sono candidabili a meno che non si mettano in aspettativa prima della candidatura. Per i dipendenti delle Regioni tale previsione, invece, non vale e ciò va contro l'articolo 51, comma 1, della nostra Costituzione, secondo cui tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Le condizioni di eguaglianza voi le avete abolite con questa porcheria *ad personam*. *(Applausi)*. Voi continuate a dire che non è *ad personam*, ma noi qualche nome in mente, anche non troppo lontano da Roma, ce l'abbiamo e questa è l'altra nefandezza che avete infilato.

Poi avete cambiato le regole del gioco - peccato che la democrazia non è un gioco, ma è una cosa seria - a due mesi dalla scadenza elettorale delle europee. Che cosa avete fatto? Avete ristretto le condizioni per cui i partiti si possono presentare alle competizioni europee, complicando di gran lunga la situazione. Poi, evidentemente, presi da pentimento, avete allargato quelle restrizioni, per cui oggi chi deve raccogliere le firme non ne deve più raccogliere 150.000, ma 100.000. Peccato però che chi si stava preparando alle competizioni europee aveva già trovato una soluzione a norma vigente prima di questa roba che votiamo oggi. Non lo sapeva che voi avreste ristretto le firme a 100.000. Insomma, avete fatto un pasticcio inenarrabile e antidemocratico *(Applausi)* a due mesi dalla presentazione delle

liste necessarie per competere alle elezioni europee. Per cui avete inficiato i rapporti democratici e la possibilità di partecipare democraticamente alle elezioni.

La cosa più macroscopica è naturalmente la questione del terzo mandato per i Presidenti di Regione, che continua a occupare i pensieri evidentemente della Lega e ne capiamo benissimo il motivo, perché hanno un problema in casa grande come una casa, anzi grande come una Regione, che si chiama Zaia. Non potete però portare i vostri problemi nell'Aula che rappresenta invece tutto il popolo italiano. *(Applausi)*. Dovreste essere in grado, da forze alleate che stanno al Governo insieme, di risolverli da soli e dietro le quinte, possibilmente. Invece, devo dire che la Commissione affari costituzionali è davvero un proscenio privilegiato, perché noi da lì vediamo davvero ogni spaccatura, che è enorme, all'interno delle forze di maggioranza. Non vanno d'accordo su nulla: sul premierato, sull'autonomia differenziata. È un disastro continuo e questo prima o poi sicuramente presenterà il conto.

Non finisce qui, perché c'è stato il colpo di scena per l'Aula: la presentazione dell'emendamento che voleva addirittura abolire il ballottaggio per l'elezione dei sindaci e quindi chi arrivava al 40 per cento aveva vinto, con buona pace della democrazia e della partecipazione e chi s'è visto s'è visto, se magari alle urne ci è andata soltanto una piccola percentuale di popolazione. *(Applausi)*. Io ho sentito parlare proprio dalle file della maggioranza - sono sicura in buona fede, ma vi invito a riflettere - di antipolitica e avete detto che con questo-legge decreto voi combattete l'antipolitica e incentivate di nuovo le persone ad andare a votare. In questo decreto-legge si vede plasticamente una politica piegata su se stessa e dedicata anima e corpo a risolvere soltanto i propri problemi, i problemi che hanno anche nomi e cognomi specifici. Questo è proprio ciò che desta il sentimento dell'antipolitica, invece, negli elettori e nelle elettrici. *(Applausi)*. Voi li state allontanando, li state disgustando, perché davvero pensate soltanto ai problemi dei politici.

Una cosa buona c'era in questo decreto alla fine: tramite emendamento della maggioranza siamo riusciti finalmente a consentire per queste elezioni europee agli studenti fuori sede di poter votare anche da fuori sede. Siamo molto felici e ci siamo tutti battuti per questo. Ho presentato disegni di legge già nella scorsa legislatura, ma una nota stonata la dobbiamo comunque denunciare. In Commissione affari costituzionali solo la settimana prima ci eravamo sentiti la rampogna per cui era impossibile centrare quell'obiettivo. Non si sarebbe potuti arrivare alle elezioni europee consentendo agli studenti fuori sede di votare e, quindi, bisognava per forza accettare la delega al Governo.

E voi avete trasformato il disegno di legge delle opposizioni in una delega al Governo, che ha detto che ci vorranno degli anni prima che si possa realizzare. Improvvisamente invece spunta poi l'emendamento dalla maggioranza che consente di votare in questa scadenza elettorale agli studenti fuori sede. Evviva, però un po' di onestà intellettuale non guasterebbe davvero. *(Applausi)*.

In conclusione, Presidente, è evidente che questo provvedimento, che doveva essere di una semplicità davvero banale, non è stato reso votabile dall'avidità di potere e dalla concentrazione delle forze di maggioranza, tutte ripiegate su se stesse a risolvere i propri problemi, dal MoVimento 5 Stelle. Annuncio quindi il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[TOSATO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, dichiaro subito che il Gruppo Lega voterà a favore del provvedimento in esame perché contiene norme e misure che noi condividiamo, a partire dalla decisione di accorpare le votazioni. È una scelta che va fatta e va fatta anche nel prossimo futuro per due motivi: non solo per ridurre le spese, che sono comunque importanti per gestire le elezioni, ma soprattutto per cercare di non avere dei risultati in cui l'astensione è il primo partito nelle competizioni elettorali.

Condividiamo poi la scelta importante di assicurare o di iniziare il percorso per concedere l'esercizio del voto per gli studenti fuori sede nelle elezioni europee. È già un buon punto di partenza; al di là di tutte le considerazioni che sono state fatte, il Governo e la maggioranza hanno trovato una strada percorribile per iniziare questa riforma.

Arriviamo poi a un altro punto importante: la norma che contiene la riduzione dei limiti dei mandati dei sindaci. Anche questa è una battaglia che noi condividiamo, perché riteniamo che non debbano

essere posti limiti al diritto di voto dei cittadini.

Ciò affronta uno dei temi cardini della democrazia: il potere del popolo. Qual è l'esercizio più importante del potere del popolo? Quello del voto. Attraverso il voto libero in democrazia si scelgono i propri rappresentanti e, quindi, noi non condividiamo la teoria secondo la quale l'esercizio del diritto di voto vada limitato, contenuto, ridotto e rieducato. Noi riteniamo che la strada giusta sia quella di dare piena libertà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti.

Ci troviamo anche nettamente in disaccordo con il dibattito che è emerso, rispetto al quale la decisione di limitare il mandato di governatori e sindaci è legata al pericolo che sindaci e governatori possano creare centri di potere, condizionare il voto ed esercitare una sorta di rendita di potere, come è stata definita. Noi non ci troviamo d'accordo perché crediamo nella democrazia. (*Applausi*). Crediamo che i cittadini votano i propri rappresentanti perché hanno fiducia in loro, perché hanno esercitato bene la cosa pubblica, hanno amministrato bene le risorse a loro disposizione e fornito servizi adeguati. Questo è il motivo per il quale sindaci e Governatori in una democrazia vengono votati dai cittadini, e non la visione distorta secondo la quale l'eletto è per forza una persona abietta che esercita il potere in modo distorto.

Non ci troviamo assolutamente d'accordo; altrimenti passerebbe il principio secondo il quale dovremmo limitare i mandati dei sindaci e dei Governatori a un solo mandato, perché già dalla successiva competizione elettorale l'eletto dei cittadini potrebbe esercitare questa rendita di potere. Non siamo d'accordo. Questa non è una democrazia matura e noi riteniamo che in Italia esista una democrazia.

Noi riteniamo che in Italia esista una democrazia. Riteniamo che i cittadini abbiano diritto di confermare i propri rappresentanti e che la politica e i partiti non possano esercitare il potere di limitare questa libertà. Ci sono sindaci e Governatori che vanno mandati a casa non dopo due o tre mandati, ma anche dopo il primo. Ma questa è una decisione che spetta al popolo. Non spetta ai partiti, non spetta alla politica e non spetta neppure alla Corte costituzionale, se mi permettete, perché le leggi le fa il Parlamento. (*Applausi*).

Quindi, qual è la logica del secondo, terzo e quarto mandato? Ci sono terzi mandati per alcune categorie di sindaci; mandati illimitati per altri, per i Governatori, vi è il limite di due mandati. È una democrazia a geometria variabile, che noi non capiamo. Non ne capiamo le ragioni e, per tale motivo, siamo convinti che l'ultima parola debba aspettare sempre ai cittadini.

Ricordiamo che il nostro concetto di democrazia è diverso dal vostro anche per passate riforme. Io non dimentico le riforme della sinistra democratica, che ha tolto il potere di voto ai cittadini per l'elezione dei propri rappresentanti nelle Province. Non dimentico le posizioni della sinistra democratica che voleva far eleggere o, meglio, nominare i senatori da parte dei consiglieri regionali. (*Applausi*).

Io queste cose non le dimentico. Per me questa non è vera democrazia. Non è il potere del popolo che in questo modo determina le elezioni dei propri rappresentanti. Quindi, noi non abbiamo alcun problema a combattere questa battaglia anche da soli, perché riteniamo che la democrazia vada difesa sempre e comunque. Il potere appartiene al popolo nell'elezione dei propri rappresentanti: che siano sindaci, Governatori, Presidenti di Provincia.

Abbiamo una linea coerente. Siamo orgogliosi dei nostri amministratori sul territorio, che sono la forza della Lega anche in queste Aule parlamentari, perché, bene o male, ognuno di noi ha esercitato quell'incarico attraverso il voto dei cittadini. Riteniamo, quindi, che questo capitolo non sia chiuso. Per noi la questione è ancora aperta, soprattutto perché il Governo non ha dato parere negativo su questi emendamenti, quelli che abbiamo presentato. Quindi, c'è ancora la possibilità di arrivare ai cambiamenti che noi auspichiamo.

In definitiva, noi esprimeremo un voto favorevole. Il dibattito che c'è stato ha messo in evidenza le diverse posizioni, le diverse concezioni rispetto alla democrazia. All'interno della maggioranza - ve lo dico chiaramente - non ci sono crepe. Noi non potevamo pretendere di imporre agli alleati di assumere le nostre posizioni, né loro hanno imposto a noi di fare abiura delle nostre legittime convinzioni.

Vedremo se il Parlamento vorrà e potrà apportare le modifiche da noi auspicate. La strada è ancora lunga. Le decisioni sui mandati non si chiudono con questo voto. In definitiva, noi siamo comunque

soddisfatti di questo provvedimento e voteremo a favore. (*Applausi*).

GIORGIS (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, siamo giunti al cinquantaseiesimo decreto-legge. In questo anno e mezzo e poco più di legislatura abbiamo, sostanzialmente, solo convertito decreti-legge. Che ciò sia contrario ai limiti che la Costituzione prevede, che ciò sia contrario alla consolidata giurisprudenza della Corte, che ciò sia contrario anche ai ripetuti moniti che diversi Presidenti della Repubblica hanno fatto, è cosa nota.

Onorevoli colleghi, il fatto, però, che questa sia cosa nota e diffusa non significa che sia una pratica alla quale dobbiamo rassegnarci.

Il piano inclinato che in questa legislatura ha veramente toccato un fondo, che credo nessuno immaginava si potesse toccare, significa che il Governo ha esercitato il proprio indirizzo politico esclusivamente attraverso decreti-legge. È come se noi avessimo avuto, dall'inizio della legislatura ad oggi, un continuo ripetersi di casi straordinari di necessità e urgenza, perché questi sono i presupposti per l'adozione del decreto-legge. L'abuso della decretazione d'urgenza determina non soltanto una palese violazione delle prerogative del Parlamento e di quell'equilibrio tra i poteri che vede negli articoli 70 e seguenti della Costituzione attribuire al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa, in quanto organo direttamente espressivo della sovranità popolare. Il Governo a tutt'oggi non è direttamente eletto dai cittadini, poiché è espressione della maggioranza parlamentare, ma la maggioranza parlamentare che lo sostiene è stata espropriata delle proprie fondamentali prerogative.

Sollevarlo questo tema non significa farlo a tutela dell'opposizione. L'abuso della decretazione d'urgenza e l'uso del decreto-legge al di fuori di ogni limite costituzionalmente prescritto, al di fuori di ogni richiamo dei Presidenti della Repubblica - dico dei Presidenti della Repubblica perché sono stati fatti nel tempo - e della giurisprudenza della Corte, non violano solo e tanto le prerogative delle opposizioni, ma violano e mortificano le prerogative del Parlamento nel suo insieme, a partire da quelle della maggioranza ovviamente, che è chiamata soltanto a ratificare scelte che altrove vengono compiute.

Dicevo prima che abbiamo toccato un fondo che non pensavamo di raggiungere, perché non soltanto i decreti-legge sono stati la regola, la norma, la modalità unica attraverso la quale il Governo ha legiferato, ma sono anche stati nella maggior parte dei casi decreti-legge palesemente eterogenei. Anche il limite, quello della omogeneità, è a tutela non delle opposizioni, ma delle prerogative del Parlamento e del buon funzionamento dell'attività di produzione normativa. Onorevoli colleghi, questa modalità di produzione del diritto, l'abuso di decreti-legge, alla fine produce anche cattiva legislazione: produce una legislazione frammentaria, incapace di affrontare in maniera organica e coerente i temi che pure meriterebbero di essere affrontati in questo modo.

Anche nel decreto-legge in esame tocchiamo con mano cosa vuol dire affrontare il tema dei limiti ai mandati e il tema quindi dell'equilibrio che ci deve essere anche all'interno degli enti locali, tra funzione di rappresentanza e prerogative delle assemblee e funzione esecutiva dei sindaci. Abbiamo toccato con mano che viene inserito, all'interno di un decreto-legge che dovrebbe fissare la data delle elezioni e definire una data unica per le elezioni europee e amministrative, un articolo che rimuove ogni limite ai mandati per i sindaci nei Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Del merito abbiamo già detto. Questa disposizione - voi, onorevoli colleghi, e il Governo lo sapete bene - solleva più di un dubbio di legittimità, ma non perché l'opposizione sia per partito preso indotta ad evocare la Costituzione e la Corte costituzionale. Guardate che i limiti al potere della maggioranza sono posti a tutela di tutti i cittadini. Non so se il collega Tosato abbia avuto tempo di leggere il primo articolo della nostra Costituzione fino in fondo. La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, ma dice anche che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (*Applausi*).

Collegli, questi limiti non sono contro qualcuno, ma sono nell'interesse di tutti. Io vi chiedo di provare a liberarvi dall'insofferenza che manifestate in tutte le occasioni al rispetto di qualche limite, perché in un ordinamento costituzionale pluralista, in una democrazia liberale, la maggioranza non può tutto. Dove c'è la Costituzione, dove ci sono i diritti, dove c'è un'architettura costituzionale, la maggioranza

incontra dei limiti e questi limiti vengono fatti rispettare dalla Corte costituzionale; è nella fisiologia, è nella normalità. Il continuo lamentarsi che ci sono dei giudici che fanno rispettare le norme costituzionali è incomprensibile. Noi dovremmo essere tutti, invece, impegnati nel fare in modo che questi limiti siano il più possibile effettivi. È il dovere che ci accomuna.

Noi, in un decreto legge - ripeto che è il cinquantaseiesimo - che è stato predisposto per fissare le elezioni, ci troviamo delle norme che rimuovono ogni limite al mandato dei sindaci; un limite che - ripeto e lo abbiamo detto anche prima - è stato dalla Corte costituzionale, pochi mesi fa, considerato insuperabile, e non perché la Corte costituzionale non si renda conto di quanto sia importante tutelare la libertà di voto dei cittadini, ma al contrario. Se noi leggiamo alcuni passaggi della sentenza, ci troviamo scritto che il limite in parola, cioè il limite ai mandati che una carica monocratica può ricoprire, ha lo scopo di tutelare il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, sull'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio di potere e di gestione degli enti locali che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo. Serve a favorire il ricambio dei vertici dell'amministrazione, ad evitare la soggezione dell'uso del potere locale e, ancora, a evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico-amministrativa locale, soprattutto laddove - dice la Corte costituzionale - si tratti di piccole comunità nelle quali le relazioni sono di prossimità e rispetto al voto di opinione prevale un voto di relazione. Lo dice la Corte costituzionale, e non lo dice il Partito Democratico.

Onorevoli colleghi, ma è possibile riuscire a discutere di come far funzionare meglio il nostro impianto delle amministrazioni locali? È possibile aprire un confronto serio, che guardi alle virtù, alle qualità dell'attuale legge e anche ai limiti che si sono palesati nel corso di questi trent'anni e farlo nell'interesse generale del Paese, nell'interesse generale del buon funzionamento degli enti locali, nell'interesse generale dei cittadini che dagli enti locali - lo sappiamo - ricevono prestazioni essenziali, e non avendo come unico obiettivo quello di determinare le sorti dell'uno o dell'altro?

Guardate, onorevoli colleghi, che noi ce l'abbiamo messa tutta per fare in modo che si aprisse un confronto di questo livello, ma avete persino respinto un ordine del giorno che si limitava a proporre di discuterne in maniera seria. Avete respinto anche questo, perché l'unica preoccupazione che anche in questo decreto, purtroppo, sembra caratterizzare l'azione politica del Governo è regolare micro-questioni, regolare i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Ed è anche per questo motivo che noi siamo bloccati in Commissione su una proposta di riforma costituzionale insensata e, a fronte di ore e ore di interventi, non c'è stato un solo esponente della maggioranza che si sia alzato a spiegare le buone ragioni della riforma, o perché non ce ne sono, o perché condividere, argomentare e convincere davvero non vi interessa proprio. Così, però, il danno si consuma nei confronti dei cittadini, perché il buon funzionamento delle istituzioni e la nostra capacità di operare in maniera equilibrata si ripercuotono sulla qualità della legislazione e, quindi, sulla qualità della vita delle persone che noi qui dovremmo rappresentare al meglio. (*Applausi*).

[DELLA PORTA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELLA PORTA](#) (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, quello che doveva oggi essere solo un atto dovuto, perché si tratta di un decreto-legge che stabilisce la data del voto, è stato molto di più.

Il provvedimento interviene in maniera positiva su molti argomenti, istituendo delle misure che renderanno più partecipativo e più partecipato il voto delle prossime elezioni dell'8 e del 9 giugno. Il decreto-legge, ad esempio, stanziando risorse maggiori per i componenti dei seggi, ridando dignità anche al loro lavoro; spostando al 29 settembre il voto delle Province che altrimenti avrebbero votato in estate; estendendo la possibilità per gli avvocati di sottoscrivere e autenticare le sottoscrizioni anche per le consultazioni referendarie; anticipando al sabato la data delle elezioni, per aumentare la partecipazione elettorale.

Queste però sono solo azioni a corollario di una misura più importante, quella che garantirà il voto dei nostri studenti fuori sede. Anche su questo punto siete arrivati secondi. (*Applausi*). Abbiamo colmato un *vulnus* che ci portiamo dietro da anni e, grazie anche all'interlocuzione - lo voglio ricordare - del

movimento giovanile di Fratelli d'Italia, di Gioventù Nazionale, con i comitati degli studenti, e grazie al nostro partito, oggi questo piccolo passo - certamente si può fare ancora di più - diventerà realtà. Come dicevo prima, anche questo rientra nel novero del "potevamo farlo anche noi", che sentiamo spesso dire in questa legislatura. Evidentemente, mi sono convinto del fatto che noi siamo per voi quello che il genio della lampada è per Aladino: esaudiamo i vostri desideri. *(Applausi)*. Di conseguenza, vi conviene che si stia noi al Governo, in modo tale che riuscite ad approvare tutto ciò che vi piace, e che come evidentemente non riuscite a fare quando siete voi al Governo. Su questo punto particolare ho però sentito delle parole sguaiate: ho sentito parlare di una vergogna da sanare. In questo provvedimento non c'è nulla di vergognoso: aumentare la partecipazione democratica è un fatto positivo, è un fatto costituzionale, è un fatto che aumenta la vicinanza dei cittadini alle istituzioni. *(Applausi)*.

Tra l'altro, con il decreto-legge in esame poniamo anche un freno alle cosiddette liste fasulle. Ho letto dei dati e alle scorse elezioni europee si presentarono 18 liste, dieci delle quali hanno preso meno dell'uno per cento e sette delle dieci hanno preso meno dello 0,5 per cento. Pertanto, nessuno vuole vietare la libera partecipazione alle consultazioni elettorali, ma non dobbiamo neanche alterare le regole del gioco. Per questo, restringere l'ambito di chi può partecipare non avendo consenso ci sembra un fatto piuttosto naturale.

Da questi banchi vorrei, tra l'altro, invitare i colleghi della Camera dei deputati ad approvare il prima possibile il disegno di legge che in quest'Aula abbiamo approvato a marzo dell'anno scorso - ormai è passato un anno - che cristallizza il *quorum* strutturale e funzionale delle elezioni dei Comuni sotto i 15.000 abitanti ed elimina le liste fittizie. Da questo punto di vista spero che la Camera faccia il prima possibile.

Sul terzo mandato, per suo tramite, signora Presidente, vorrei ricordare al presidente Boccia che da questa parte dell'Emiciclo, soprattutto in quella che riguarda Fratelli d'Italia, non c'è alcun imbarazzo: noi abbiamo votato allo stesso modo in Commissione e in Aula. Chi ha avuto imbarazzo è stato il suo partito, che fino alla fine non sapeva se votare sì o votare no. *(Applausi)*. Piuttosto che preoccuparvi del presidente Zaia, preoccupatevi allora delle telefonate e dei *tweet* di Emiliano, De Luca e Bonaccini che non avete saputo accontentare. *(Applausi)*.

Per venire al merito del terzo mandato, soprattutto con riguardo ai sindaci dei Comuni più piccoli, quelli sotto i 5.000 abitanti - ve lo dico per esperienza personale - la norma è logica, perché oggi è difficile trovare persone che si candidano nei Comuni piccoli e, per questo, molto spesso è presente solo una lista nella competizione elettorale.

E non si può parlare certo di interessi e di rendite di posizione nei Comuni di 1.000, 2.000 o 3.000 abitanti, perché così non è; cosa che invece accade nei Comuni grandi e nelle Regioni laddove avete avuto il problema voi, perché laddove ci sono interessi il Partito Democratico ha dei problemi. *(Applausi)*.

Mi avvio alla conclusione, perché mi hanno anche chiesto di essere sintetico. Fratelli d'Italia voterà convintamente questo provvedimento, che dà regole migliorative per la partecipazione democratica e inserisce una misura importante come il voto degli studenti fuori sede e tante altre norme che garantiranno un corretto svolgimento per le elezioni dell'8 e del 9 giugno prossimi. È per questo, quindi, che dichiaro, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli

atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 marzo 2024**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*[Vedi ordine del giorno](#)*)

La seduta è tolta (*ore 20,56*).

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6

(**6-00081**) n. 1 (13 marzo 2024)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Patton](#), [Spagnoli](#), [Versace](#).

V. testo 2

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

- 1) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è parte del progetto europeo denominato Next Generation EU (NGEU), proposto dalla Commissione europea nell'aprile 2020 e approvato nel luglio dello stesso anno per finanziare la ripartenza dell'economia dell'Unione europea;
- 2) il PNRR è, in virtù dell'ammontare dei finanziamenti ad esso dedicati e in combinazione con quelli forniti dal PNC (Piano Nazionale Complementare), un'occasione unica per l'Italia dal punto di vista della capacità di spesa e di esecuzione di investimenti strategici per accompagnare il necessario cambiamento strutturale dell'economia italiana al fine di rimediare alla stagnazione della produttività, promuovere un modello di crescita sostenuto e sostenibile e favorire l'aumento del reddito nazionale, che rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e la competitività del Paese;
- 3) il PNRR offre all'Italia la disponibilità di 71,8 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, e di un massimo di 122,6 miliardi di euro in finanziamenti tramite prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);
- 4) il Governo italiano ha deciso di utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite la RRF, compreso il contributo aggiuntivo dello strumento REPowerEU, portando il totale degli investimenti del PNRR a 194,4 miliardi di euro, rendendo l'Italia la prima beneficiaria del NGEU a livello europeo in termini assoluti;
- 5) il Governo italiano ha istituito, tramite il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Piano Nazionale Complementare (PNC), il quale ammonta ad un totale di 30,6 miliardi di euro ed ha la funzione di fornire fondi supplementari al completamento di alcuni investimenti previsti dal PNRR, nonché di finanziare ulteriori e diversi investimenti;
- 6) il Governo italiano ha approvato e presentato alla Commissione europea il PNRR il 30 aprile 2021, e quest'ultima ha pubblicato, il 22 giugno 2021, il proprio parere positivo al Piano nazionale italiano, e il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio;
- 7) l'erogazione dei fondi, prevista in una rata di prefinanziamento e dieci rate semestrali, è soggetta al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi prestabiliti dal PNRR, e il raggiungimento degli stessi viene verificato dalla Commissione europea;
- 8) l'Italia ha ad oggi ricevuto parte dei fondi del PNRR per un totale di 102,5 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi relativi al prefinanziamento e 77,6 miliardi divisi tra le prime quattro rate (21,3 miliardi di euro le prime due rate, 18,5 miliardi di euro la terza rata e 16,5 miliardi di euro la quarta rata);
- 9) sono noti i ritardi accumulati fino ad oggi sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi

previsti dal PNRR, nonché sull'attuazione dei progetti finanziati con il PNC;

10) la terza rata, arrivata solo il 9 ottobre 2023, è passata da 19 miliardi di euro a 18,5 miliardi di euro: i 500 milioni di differenza, relativi all'obiettivo dell'incremento dei posti letto per gli studenti universitari, sono stati spostati sulla quarta rata, passata da 16 a 16,5 miliardi di euro, dato che è stato mancato l'obiettivo di 7.500 posti letto aggiuntivi negli studentati entro la fine del 2022, in quanto molti posti considerati aggiuntivi erano preesistenti. Il *target* quantitativo è stato trasformato in una *milestone* qualitativa, ovvero l'avvio delle assegnazioni per completare l'obiettivo di 60.000 letti entro il 2026 da raggiungere entro il 30 giugno 2023;

11) il 24 novembre 2023 la Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del PNRR italiano, la quale prevede 145 misure nuove o modificate e l'inserimento del nuovo capitolo REPowerEU, finanziato con 2,8 miliardi di euro a fondo perduto e che si compone di cinque nuove riforme, cinque investimenti rafforzati di misure già esistenti e dodici nuovi investimenti;

12) una delle modifiche approvate riguarda il *target* relativo alla realizzazione entro il 31 dicembre 2025 di nuovi posti per asili nido e scuole per l'infanzia, che passano dagli iniziali 264.000 posti agli attuali 150.000, nonostante nel 2022 si siano dimesse 45.000 donne lavoratrici dal loro impiego e il 63,6 per cento di queste l'abbiano fatto per conciliare occupazione e cura dei figli;

13) risulta, inoltre, modificato l'intervento per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, in particolare per quanto riguarda il fondo destinato alla realizzazione di misure strutturali e non strutturali nei territori più a rischio e che ora sono destinati unicamente alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, finanziato con 1,3 miliardi di euro del PNRR;

14) per quanto riguarda i *target* in ambito sanitario, le modifiche apportate comportano che le Case di Comunità da realizzare con i fondi europei scendano da 1.450 a 1.038, gli Ospedali di Comunità da 400 a 307 e le Centrali Operative territoriali da 600 a 480;

15) le modifiche hanno comportato lo stralcio dei fondi per la realizzazione di diverse linee ferroviarie, tra cui si segnalano in particolare le tratte ad Alta Velocità Palermo-Catania e Salerno-Reggio Calabria, dato che nel frattempo, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, si è previsto il finanziamento del progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, il cui costo previsto è pari a 11,6 miliardi di euro complessivi dei quali, nel prossimo triennio, 607 milioni di euro nel 2024, 885 milioni di euro nel 2025 e 1.150 milioni di euro nel 2026;

16) ulteriori modifiche hanno riguardato il Piano Nazionale Complementare, in particolare con il taglio di circa 700 milioni di euro previsti per la sanità, di cui circa 550 milioni di euro stanziati per il programma "verso un ospedale sicuro e sostenibile" e circa 150 milioni di euro stanziati per il programma "ecosistema innovativo della salute", programmi che il Governo ha previsto di rifinanziare attraverso il fondo per l'edilizia ospedaliera previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale risulta ad oggi, però, quasi esaurito;

17) più in generale, come accertato dalla Quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia ha speso solo il 28 per cento delle risorse da utilizzare entro il 2026, per un totale di circa 46,6 miliardi di euro, confermando la scarsa capacità di spesa del nostro Paese;

18) rispetto alla stima iniziale, che prevedeva una spesa pari a circa 86 miliardi di euro per la fine del 2023, sono stati spesi poco più della metà dei fondi disponibili secondo la programmazione originaria;

19) rimangono da spendere circa 151 miliardi di euro entro la metà del 2026, con un ritmo di 60 miliardi di euro l'anno, una capacità di spesa tre volte superiore rispetto a quanto fatto nel 2023, quando si è registrata una spesa complessiva di 21,2 miliardi di euro;

20) dei 21,2 miliardi di euro spesi nel 2023, quasi il 60 per cento riguardava strumenti automatici di spesa come i crediti d'imposta del superbonus immobiliare o di transizione 5.0, i quali risultano ad oggi quasi completamente esauriti;

21) dai dati disponibili, risulta che il 29 per cento delle riforme che il Governo considera approvate presentano in realtà ritardi nelle misure di attivazione, in particolar modo quelle che

riguardano la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione;

22) nella Quarta relazione non sono presenti dati sul rispetto della quota del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno e non ci sono informazioni sullo stato di avanzamento degli appalti: non sono presenti dati per stabilire quante risorse non sono state assegnate, quante sono state assegnate ma non bandite, quante sono bandite ma non aggiudicate, quante aggiudicate ma non realizzate;

23) desta preoccupazione la scarsa capacità di spesa di alcuni Ministeri, i cui risultati alla fine del 2023 erano ben al di sotto della capacità di spesa media, in particolare il Ministero del lavoro (0,6 per cento dei fondi spesi), il Ministero del turismo (2,8 per cento di fondi spesi), il Ministero dell'agricoltura (3 per cento di fondi spesi) e il Ministero della Salute (4 per cento di fondi spesi);

24) il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024, ha previsto il finanziamento dei nuovi interventi inseriti nella versione aggiornata del PNRR per un importo pari a 9,4 miliardi di euro e il rifinanziamento dei progetti usciti dal Piano e non ancora coperti con fondi nazionali per un importo pari a 3,4 miliardi di euro;

25) lo stesso decreto ha previsto poteri sostitutivi in caso di ritardo da parte dei soggetti attuatori e il recupero dei fondi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi finali;

26) è stata, altresì, prevista la possibilità per i soggetti attuatori di aumentare l'anticipazione del costo dei singoli interventi dal 10 per cento al 30 per cento per i progetti PNRR e inserita una disposizione per consentire che i progetti precedentemente parte del PNRR ma non più coperti dai fondi - in seguito alle modifiche apportate al Piano - possano beneficiare della stessa struttura di quelle ancora incluse, ad esempio per quanto riguarda le procedure semplificate e il reclutamento del personale;

impegna il Governo:

1) ad illustrare gli strumenti che intende adottare per garantire che la capacità di spesa dei soggetti attuatori del PNRR triplichi nel 2024 rispetto al 2023;

2) a fornire informazioni dettagliate sul rispetto della quota del PNRR destinata al Mezzogiorno, quantificata dalla legge nella misura del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente;

3) a fornire un quadro dettagliato dello stato di avanzamento degli appalti relativi a progetti PNRR, per consentire una mappatura dettagliata, specificando quante risorse non sono state assegnate, quante sono state assegnate ma non bandite, quante sono bandite ma non aggiudicate, quante aggiudicate ma non realizzate;

4) a garantire che i progetti fuoriusciti dal Piano e rifinanziati con risorse nazionali non subiscano ulteriori rallentamenti e arrivino a compimento entro e non oltre il 2029, come previsto dal nuovo decreto PNRR, con particolare riferimento a quelli relativi ai nuovi posti per asili nido e scuole per l'infanzia, alle misure contro il dissesto idrogeologico e all'assistenza ospedaliera di prossimità, anche tramite un maggior coinvolgimento dei privati e del terzo settore nel percorso di raggiungimento degli obiettivi;

5) a dare priorità alla realizzazione delle infrastrutture su ferro nella Regione Sicilia e nella Regione Calabria rispetto alla realizzazione del Ponte di Messina, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per realizzare collegamenti ad Alta Velocità nelle tratte Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina-Catania;

6) ad aumentare il Fondo per l'edilizia ospedaliera previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 per un importo pari a 700 milioni di euro, al fine di rifinanziare gli interventi usciti dal Piano Nazionale Complementare, con particolare riferimento ai programmi "verso un ospedale sicuro e sostenibile" ed "ecosistema innovativo della salute", precedentemente compresi nel Piano;

7) a rifinanziare la realizzazione di misure strutturali e non strutturali contro il dissesto idrogeologico nei territori più a rischio, definanziate in favore della ricostruzione dei territori alluvionati nel maggio 2023, la cui realizzazione è quanto mai indispensabile per prevenire nuovi eventi catastrofici;

8) per quanto riguarda l'ecobonus e il sismabonus come riformulato nel nuovo capitolo REPowerEU, a migliorare ulteriormente la misura prendendo in considerazione, oltre al reddito familiare, anche la classe energetica dell'edificio, dando priorità a quelli con prestazioni energetiche più basse e prevedendo, con gli opportuni accorgimenti, meccanismi che consentano anche ai soggetti privi di capacità fiscale di beneficiarne;

9) a garantire il superamento delle criticità archeologiche, geologiche e di natura amministrativa riscontrate in ordine alla realizzazione e rafforzamento dell'Alta Velocità, scongiurando qualsiasi ritardo o rinvio che possa pregiudicare l'indifferibile esigenza di assicurare al Paese una rete ferroviaria solida, funzionale ed efficiente, a tal fine provvedendo a un piano di manutenzione straordinaria volto a scongiurare i ritardi strutturali registrati soprattutto negli ultimi mesi;

10) ad approvare un programma di interventi volto a realizzare nuovi impianti di desalinizzazione, potenziando e riattivando quelli esistenti, in modo tale da recuperare il *gap* con gli altri Paesi europei e mettere al riparo l'Italia dai sempre più prolungati eventi siccitosi che negli ultimi anni si sono tradotti, in numerose zone del Paese, in situazioni strutturali di scarsità idrica;

11) a perseguire la riduzione della frammentazione degli interventi, nuove e più snelle modalità di supporto anche tecnico per gli enti locali e le stazioni appaltanti e, in generale, a preferire interventi con impatto diretto e misurabile sulla crescita della produttività totale dei fattori.

(6-00081) n. 1 (testo 2) (13 marzo 2024)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Patton](#), [Spagnoli](#), [Versace](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

1) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è parte del progetto europeo denominato Next Generation EU (NGEU), proposto dalla Commissione europea nell'aprile 2020 e approvato nel luglio dello stesso anno per finanziare la ripartenza dell'economia dell'Unione europea;

2) il PNRR è, in virtù dell'ammontare dei finanziamenti ad esso dedicati e in combinazione con quelli forniti dal PNC (Piano Nazionale Complementare), un'occasione unica per l'Italia dal punto di vista della capacità di spesa e di esecuzione di investimenti strategici per accompagnare il necessario cambiamento strutturale dell'economia italiana al fine di rimediare alla stagnazione della produttività, promuovere un modello di crescita sostenuto e sostenibile e favorire l'aumento del reddito nazionale, che rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e la competitività del Paese;

3) il PNRR offre all'Italia la disponibilità di 71,8 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, e di un massimo di 122,6 miliardi di euro in finanziamenti tramite prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);

4) il Governo italiano ha deciso di utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite la RRF, compreso il contributo aggiuntivo dello strumento REPowerEU, portando il totale degli investimenti del PNRR a 194,4 miliardi di euro, rendendo l'Italia la prima beneficiaria del NGEU a livello europeo in termini assoluti;

5) il Governo italiano ha istituito, tramite il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Piano Nazionale Complementare (PNC), il quale ammonta ad un totale di 30,6 miliardi di euro ed ha la funzione di fornire fondi supplementari al completamento di alcuni investimenti previsti dal PNRR, nonché di finanziare ulteriori e diversi investimenti;

6) il Governo italiano ha approvato e presentato alla Commissione europea il PNRR il 30 aprile 2021, e quest'ultima ha pubblicato, il 22 giugno 2021, il proprio parere positivo al Piano nazionale italiano, e il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio;

7) l'erogazione dei fondi, prevista in una rata di prefinanziamento e dieci rate semestrali, è soggetta al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi prestabiliti dal PNRR, e il raggiungimento degli stessi viene verificato dalla Commissione europea;

8) l'Italia ha ad oggi ricevuto parte dei fondi del PNRR per un totale di 102,5 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi relativi al prefinanziamento e 77,6 miliardi divisi tra le prime quattro rate (21,3 miliardi di euro le prime due rate, 18,5 miliardi di euro la terza rata e 16,5 miliardi di euro la quarta rata);

9) sono noti i ritardi accumulati fino ad oggi sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR, nonché sull'attuazione dei progetti finanziati con il PNC;

10) la terza rata, arrivata solo il 9 ottobre 2023, è passata da 19 miliardi di euro a 18,5 miliardi di euro: i 500 milioni di differenza, relativi all'obiettivo dell'incremento dei posti letto per gli studenti universitari, sono stati spostati sulla quarta rata, passata da 16 a 16,5 miliardi di euro, dato che è stato mancato l'obiettivo di 7.500 posti letto aggiuntivi negli studenti entro la fine del 2022, in quanto molti posti considerati aggiuntivi erano preesistenti. Il *target* quantitativo è stato trasformato in una *milestone* qualitativa, ovvero l'avvio delle assegnazioni per completare l'obiettivo di 60.000 letti entro il 2026 da raggiungere entro il 30 giugno 2023;

11) il 24 novembre 2023 la Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del PNRR italiano, la quale prevede 145 misure nuove o modificate e l'inserimento del nuovo capitolo REPowerEU, finanziato con 2,8 miliardi di euro a fondo perduto e che si compone di cinque nuove riforme, cinque investimenti rafforzati di misure già esistenti e dodici nuovi investimenti;

12) una delle modifiche approvate riguarda il *target* relativo alla realizzazione entro il 31 dicembre 2025 di nuovi posti per asili nido e scuole per l'infanzia, che passano dagli iniziali 264.000 posti agli attuali 150.000, nonostante nel 2022 si siano dimesse 45.000 donne lavoratrici dal loro impiego e il 63,6 per cento di queste l'abbiano fatto per conciliare occupazione e cura dei figli;

13) risulta, inoltre, modificato l'intervento per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, in particolare per quanto riguarda il fondo destinato alla realizzazione di misure strutturali e non strutturali nei territori più a rischio e che ora sono destinati unicamente alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, finanziato con 1,3 miliardi di euro del PNRR;

14) per quanto riguarda i *target* in ambito sanitario, le modifiche apportate comportano che le Case di Comunità da realizzare con i fondi europei scendano da 1.450 a 1.038, gli Ospedali di Comunità da 400 a 307 e le Centrali Operative territoriali da 600 a 480;

15) le modifiche hanno comportato lo stralcio dei fondi per la realizzazione di diverse linee ferroviarie, tra cui si segnalano in particolare le tratte ad Alta Velocità Palermo-Catania e Salerno-Reggio Calabria, dato che nel frattempo, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, si è previsto il finanziamento del progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, il cui costo previsto è pari a 11,6 miliardi di euro complessivi dei quali, nel prossimo triennio, 607 milioni di euro nel 2024, 885 milioni di euro nel 2025 e 1.150 milioni di euro nel 2026;

16) ulteriori modifiche hanno riguardato il Piano Nazionale Complementare, in particolare con il taglio di circa 700 milioni di euro previsti per la sanità, di cui circa 550 milioni di euro stanziati per il programma "verso un ospedale sicuro e sostenibile" e circa 150 milioni di euro stanziati per il programma "ecosistema innovativo della salute", programmi che il Governo ha previsto di rifinanziare attraverso il fondo per l'edilizia ospedaliera previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale risulta ad oggi, però, quasi esaurito;

17) più in generale, come accertato dalla Quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia ha speso solo il 28 per cento delle risorse da utilizzare entro il 2026, per un totale di circa 46,6 miliardi di euro, confermando la scarsa capacità di spesa del nostro Paese;

18) rispetto alla stima iniziale, che prevedeva una spesa pari a circa 86 miliardi di euro per la fine del 2023, sono stati spesi poco più della metà dei fondi disponibili secondo la programmazione originaria;

19) rimangono da spendere circa 151 miliardi di euro entro la metà del 2026, con un ritmo di 60 miliardi di euro l'anno, una capacità di spesa tre volte superiore rispetto a quanto fatto nel 2023, quando si è registrata una spesa complessiva di 21,2 miliardi di euro;

20) dei 21,2 miliardi di euro spesi nel 2023, quasi il 60 per cento riguardava strumenti automatici di spesa come i crediti d'imposta del superbonus immobiliare o di transizione 5.0, i quali risultano ad oggi quasi completamente esauriti;

21) dai dati disponibili, risulta che il 29 per cento delle riforme che il Governo considera approvate presentano in realtà ritardi nelle misure di attivazione, in particolar modo quelle che riguardano la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione;

22) nella Quarta relazione non sono presenti dati sul rispetto della quota del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno e non ci sono informazioni sullo stato di avanzamento degli appalti: non sono presenti dati per stabilire quante risorse non sono state assegnate, quante sono state assegnate ma non bandite, quante sono bandite ma non aggiudicate, quante aggiudicate ma non realizzate;

23) desta preoccupazione la scarsa capacità di spesa di alcuni Ministeri, i cui risultati alla fine del 2023 erano ben al di sotto della capacità di spesa media, in particolare il Ministero del lavoro (0,6 per cento dei fondi spesi), il Ministero del turismo (2,8 per cento di fondi spesi), il Ministero dell'agricoltura (3 per cento di fondi spesi) e il Ministero della Salute (4 per cento di fondi spesi);

24) il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024, ha previsto il finanziamento dei nuovi interventi inseriti nella versione aggiornata del PNRR per un importo pari a 9,4 miliardi di euro e il rifinanziamento dei progetti usciti dal Piano e non ancora coperti con fondi nazionali per un importo pari a 3,4 miliardi di euro;

25) lo stesso decreto ha previsto poteri sostitutivi in caso di ritardo da parte dei soggetti attuatori e il recupero dei fondi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi finali;

26) è stata, altresì, prevista la possibilità per i soggetti attuatori di aumentare l'anticipazione del costo dei singoli interventi dal 10 per cento al 30 per cento per i progetti PNRR e inserita una disposizione per consentire che i progetti precedentemente parte del PNRR ma non più coperti dai fondi - in seguito alle modifiche apportate al Piano - possano beneficiare della stessa struttura di quelle ancora incluse, ad esempio per quanto riguarda le procedure semplificate e il reclutamento del personale;

impegna il Governo:

1) ad illustrare gli strumenti che intende adottare per garantire che la capacità di spesa dei soggetti attuatori del PNRR triplichi nel 2024 rispetto al 2023;

2) a fornire informazioni dettagliate sul rispetto della quota del PNRR destinata al Mezzogiorno, quantificata dalla legge nella misura del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente;

3) a fornire un quadro dettagliato dello stato di avanzamento degli appalti relativi a progetti PNRR, per consentire una mappatura dettagliata, specificando quante risorse non sono state assegnate, quante sono state assegnate ma non bandite, quante sono bandite ma non aggiudicate, quante aggiudicate ma non realizzate;

4) a garantire che i progetti fuoriusciti dal Piano e rifinanziati con risorse nazionali non subiscano ulteriori rallentamenti e arrivino a compimento entro e non oltre il 2029, come previsto dal nuovo decreto PNRR, con particolare riferimento a quelli relativi ai nuovi posti per asili nido e scuole per l'infanzia, alle misure contro il dissesto idrogeologico e all'assistenza ospedaliera di prossimità, anche tramite un maggior coinvolgimento dei privati e del terzo settore nel percorso di raggiungimento degli obiettivi;

5) ad assumere ogni iniziativa necessaria per assicurare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e in particolare di quelle ad alta velocità nei territori delle Regioni Calabria e Sicilia;

6) ad aumentare il Fondo per l'edilizia ospedaliera previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 per un importo pari a 700 milioni di euro, al fine di rifinanziare gli interventi usciti dal Piano Nazionale Complementare, con particolare riferimento ai programmi "verso un ospedale sicuro e sostenibile" ed "ecosistema innovativo della salute", precedentemente compresi nel Piano;

7) ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del dissesto idrogeologico, con particolare riguardo ai territori caratterizzati da maggior rischio;

8) per quanto riguarda l'ecobonus e il sismabonus come riformulato nel nuovo capitolo REPowerEU, a migliorare ulteriormente la misura prendendo in considerazione, oltre al reddito familiare, anche la classe energetica dell'edificio, dando priorità a quelli con prestazioni energetiche più basse e prevedendo, con gli opportuni accorgimenti, meccanismi che consentano anche ai soggetti privi di capacità fiscale di beneficiarne;

9) ad agevolare il superamento delle criticità archeologiche, geologiche e di natura amministrativa riscontrate in ordine alla realizzazione e rafforzamento dell'alta velocità, scongiurando qualsiasi ritardo o rinvio che possa pregiudicare l'indifferibile esigenza di assicurare al Paese una rete ferroviaria solida, funzionale ed efficiente, a tal fine provvedendo a un piano di manutenzione straordinaria volto a scongiurare i ritardi strutturali registrati soprattutto negli ultimi mesi;

10) ad approvare un programma di interventi volto a realizzare nuovi impianti di desalinizzazione, potenziando e riattivando quelli esistenti, in modo tale da recuperare il *gap* con gli altri Paesi europei e mettere al riparo l'Italia dai sempre più prolungati eventi siccitosi che negli ultimi anni si sono tradotti, in numerose zone del Paese, in situazioni strutturali di scarsità idrica;

11) a perseguire la riduzione della frammentazione degli interventi, nuove e più snelle modalità di supporto anche tecnico per gli enti locali e le stazioni appaltanti e, in generale, a preferire interventi con impatto diretto e misurabile sulla crescita della produttività totale dei fattori.

(6-00082) n. 2 (13 marzo 2024)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#).

Respinta

Il Senato,

udite le Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce il programma di utilizzo delle risorse del Recovery Fund messe a disposizione dall'Unione europea per il finanziamento dell'iniziativa Next Generation UE (NGEU). Il Recovery and resilience facility - RRF ha una dotazione di 723,8 miliardi di euro, di cui 338 miliardi di *grants* (ossia sovvenzioni) e 385 miliardi di *loans* (ossia prestiti). In tale ambito l'Italia ha ricevuto uno stanziamento pari a 191,5 miliardi, di cui 122,6 miliardi di prestiti e 68,9 miliardi di sovvenzioni;

a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio Ecofin, la dotazione finanziaria complessiva del Piano del nostro Paese è passata dai suddetti 191,5 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro - 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni - per un incremento pari a 2,9 miliardi di euro dovuto ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (per un totale pari 2,76 miliardi di euro) assegnati all'Italia per l'iniziativa REPowerEU (quel piano ambizioso, parte integrante del PNRR, volto a ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR connessa alla rivalutazione del PIL (circa 140 milioni di euro);

il nuovo PNRR revisionato con la succitata Decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 comprende 66 riforme, sette in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti;

è stata inoltre prevista una nuova Missione 7 dedicata al REPowerEU: la Missione 7 contiene cinque nuove riforme e dodici nuovi investimenti volti a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030. Sono inoltre stati previsti cinque investimenti rafforzati nell'ambito di misure presistenti;

le modifiche al PNRR dovute a circostanze asseritamente oggettive riguardano novantasei misure: trenta misure non sono più parzialmente realizzabili perché l'elevata inflazione ha aumentato i costi inizialmente stimati; sei misure non sono più parzialmente realizzabili a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento; sette misure non sono più parzialmente realizzabili a causa dei cambiamenti nella domanda del mercato derivanti da cambiamenti nelle condizioni di mercato, inclusi i costi più elevati che influiscono sulle procedure di appalto; una misura non è più parzialmente realizzabile a causa della mancanza di domanda; quarantatré misure sono state modificate per attuare alternative migliori al fine di raggiungere l'ambizione originaria della misura; tre misure non sono più realizzabili nei termini specifici previsti nel PNRR originario a causa di nuove circostanze impreviste;

le risorse liberate dalla rimozione o dalla modifica delle misure sono state utilizzate per includere sei nuove misure: M1C2, Riforma 2.3 (Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese); M1C1, Investimento 1.10 (Sostegno alla qualificazione e all'eProcurement); M1C2, Investimento 7 (Sostegno al sistema produttivo per la Transizione Ecologica, Tecnologie Net - Zero e competitività e resilienza delle filiere strategiche); M2C1, Investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) a sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, selvicoltura, floricoltura e vivaismo); M3C, Investimento 1.9 (Collegamenti interregionali); M3C2, Investimento 2.3 (Cold ironing);

l'aumento di 145 milioni di euro derivante dall'aggiornamento del contributo finanziario massimo è utilizzato per implementare l'Investimento 1.7 (Borse di studio per l'accesso all'università), nell'ambito della Missione 4, componente 1. Con la stessa base giuridica (articolo 18, comma 2, del Regolamento 2021/241) è stata inoltre aggiunta la nuova Riforma 1.9.1 - Riforma per accelerare l'attuazione della politica di coesione, nell'ambito della Missione 1 della componente 1;

la citata nuova Missione 7 relativa al REPowerEU comprende cinque nuove riforme e diciassette investimenti: cinque investimenti erano già presenti nel PNRR iniziale e sono stati ampliati e ricondotti nella Missione 7. Il capitolo REPowerEU comprende anche misure ampliate che interessano quattro misure nell'ambito delle componenti M1C1, Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, e M2C2, Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile.

considerato che:

al 31 dicembre l'Italia ha ricevuto dall'Unione europea risorse pari a euro 101.930.714.506,00; le spese sostenute sono pari a 45,6 miliardi di euro, che scendono a poco meno di 43 miliardi, se si considera che 2,6 miliardi fanno riferimento a misure che sono state stanziare dal nuovo PNRR; nel 2023 sono state spese risorse per 21,1 miliardi di euro;

complessivamente, pertanto, al 31 dicembre l'Italia ha speso il 42 per cento delle risorse ricevute e il 22 per cento del totale del *budget* del PNRR. Di conseguenza, per completare il Piano, nel triennio 2024-2026 l'Italia dovrà spendere circa 151 miliardi di euro, per una media di 50 miliardi per ciascun anno, più del doppio di quanto fatto finora;

tuttavia, non è dato comprendere in che modo debba realizzarsi il necessario cambio di passo, indispensabile per la compiuta realizzazione del Piano;

peraltro, si protrae il lungo e tortuoso percorso caratterizzato da una totale opacità dei processi decisionali e da un coinvolgimento veramente limitato, per non dire assente, del Parlamento e delle parti sociali;

nonostante le rassicuranti parole della Presidente del Consiglio e quelle del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la Quarta Relazione al Parlamento suscita particolari preoccupazioni sullo stato di attuazione del PNRR, sulla realizzabilità dei progetti, sull'efficienza dell'impiego delle risorse stanziare;

infatti dalla Relazione si evince come gli investimenti diretti in opere pubbliche siano fermi all'11 per cento del *plafond* disponibile, su temi come lavoro, politiche sociali, Salute le percentuali di spesa oscillano tra lo 0,8 e il 3,7 per cento.

Nel dettaglio, la spesa sostenuta è particolarmente bassa: il Ministero della salute ha speso appena il 3,7 per cento dei 15,6 miliardi disponibili e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appena lo 0,8 per cento. Particolarmente preoccupante è il dato di fondo che riguarda gli investimenti

diretti in opere pubbliche, che come detto sono fermi a un preoccupante 11 per cento del *plafond* disponibile, mentre il grosso della spesa è consistito fin qui nell'erogazione di incentivi automatici;

si rileva, oltretutto, che la NADEF del 2022 conteneva una previsione di spesa per il 2023 pari a oltre 40 miliardi di euro, mentre ne sono stati spesi poco più della metà. Altrettanto preoccupante risulta essere la mancanza di dati relativi all'entità specifica delle risorse spese per ciascuno dei progetti in essere: come è noto, essi riguardano interventi che erano in parte già considerati negli andamenti di finanza pubblica precedenti al PNRR e nelle previsioni di crescita macroeconomica del nostro Paese; a tali progetti sono stati destinati circa 67 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi di euro riferibili al Fondo sviluppo e coesione sotto forma di anticipazione della programmazione 2021-2027;

una risposta del tutto insufficiente oltre che inadeguata sembra arrivare dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 intitolato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ora all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge, il quale avrebbe dovuto affrontare e risolvere il delicato tema della copertura degli interventi che non sono più finanziati, totalmente o in parte, dal PNRR a seguito della riformulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dell'Ecofin l'8 dicembre 2023;

com'è noto, oggetto di definanziamento sono stati gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi già spesi); aree interne - potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (725 milioni); promozione impianti innovativi (incluso *offshore*) (675 milioni); valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni); i progetti di rigenerazione urbana (da 3,3 miliardi a 2 miliardi); i piani urbani integrati (da 2,493 miliardi a 900 milioni); il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (da 600 a 210 milioni); i finanziamenti per l'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* (da 2 a 1 miliardo);

la copertura degli incrementi e delle autorizzazioni di spesa è ottenuta attraverso una lunga serie di tagli, di cui si elencano di seguito gli interventi più significativi:

a) Fondo sviluppo e coesione:

FSC 2014-2020 (annualità dal 2024 al 2025): - 110 milioni;

FSC 2021-2027 (annualità dal 2024 al 2027): - 4,908 miliardi;

FSC 2021-2027 (annualità dal 2028 al 2030): - 1,663 miliardi (solo in termini cassa).

b) Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR: - 3,813 miliardi nel triennio 2024-2026.

c) Riduzione di fondi dei Ministeri (allegato 1 al decreto-legge): - 1,361 miliardi nel triennio 2026-2028.

d) Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito presso il Ministero dell'interno (articolo 1, comma 44 della legge 160/19): - 1,060 miliardi nel triennio 2027-2029.

e) Fondo per le opere indifferibili: - 900 milioni per il biennio 2025-2026.

f) Contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 della legge 145/18): - 734,5 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

g) Investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile": - 690 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero della salute.

h) Contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale (articolo 1, comma 253 della legge 213/23): - 400 milioni nel biennio 2024-2025.

È inoltre previsto l'utilizzo di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del MEF, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4;

riguardo al Piano Nazionale Complementare (PNC) occorre segnalare che le risorse sono spalmate fino al 2028 e non fino al 2026, come nella versione precedente. Le risorse spostate negli anni 2027 e 2028 sono pari a 2,335 miliardi di euro (ad esempio gli interventi di messa in sicurezza di

ponti, viadotti e tunnel su strade come la A24 e la A25 vengono posticipati al 2027-2028); l'ammontare complessivo del PNC scende a 29,4 miliardi di euro con una riduzione di 1.188,51 milioni di euro rispetto alle risorse originarie; i tagli si concentrano sostanzialmente sugli investimenti del Ministero della salute (- 677 milioni di euro), sul rinnovo delle flotte di navi verdi (- 575,5 milioni di euro), sugli Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati (- 105,75 milioni di euro). È stato invece incrementato di 330 milioni di euro l'investimento relativo allo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici;

si ribadisce come la copertura degli interventi cancellati o ridimensionati nella nuova versione del PNRR, avvenga con modalità inaccettabili: si utilizzano significative risorse del Fondo sviluppo e coesione, che vengono di fatto sottratte in particolare alle Regioni del Sud, con la previsione che possano rientrare con possibili definanziamenti del Piano Complementare al PNRR, si tagliano pesantemente le risorse del Ministero della salute, non si ripristinano le risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico: in sostanza si confermano scelte politiche regressive del Governo nei confronti del Mezzogiorno, che contribuiranno ad ampliare i divari tra i territori del Paese, compromettendo i diritti fondamentali delle persone come quello alla salute;

ritenuto che:

l'emergenza pandemica abbia esplicitato la necessità di rafforzare la capacità del SSN di fornire servizi adeguati sul territorio, in particolare per affrontare le rilevanti questioni che derivano dall'invecchiamento della popolazione, tenuto conto che una quota significativa e crescente della stessa, pari circa al 40 per cento, è afflitta da malattie croniche;

dalla revisione del PNRR il Governo ha operato un taglio di 510 strutture tra ospedali e Case della Comunità riducendo da 1.350 a 936 le Case della Comunità, e da 400 a 304 gli ospedali. Tuttora il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi territoriali, anche dopo il taglio derivante dalla revisione, è messo a rischio anche dalla grave carenza di medici di medicina generale, di infermieri e di pediatri;

la Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla salute destina risorse al potenziamento della rete di assistenza territoriale, sanitaria e socio-sanitaria attraverso lo sviluppo delle Case di Comunità, l'assistenza domiciliare integrata (ADI), la telemedicina, nonché attraverso gli Ospedali di Comunità; in tale contesto è stato emanato il cosiddetto DM71, recante gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, ma la carenza di medici - e, più in generale, di personale sanitario - rischia di impedire l'attuazione effettiva di quanto recato dalla Missione 6 del PNRR;

gli investimenti del PNRR richiederanno un incremento, sia pure progressivo, delle spese per la gestione dei nuovi servizi, così come si dovrebbe procedere alla ulteriore implementazione dei livelli di assistenza, ad esempio inserendo in tale ambito anche la riabilitazione delle persone affette da tumori;

i servizi di psichiatria in Italia presentano da anni numerose criticità; negli anni scorsi si è assistito ad un calo dei dipartimenti, passati da 183 a 141, così come si registrano in calo i posti letto, ridottisi di 400 posti, una percentuale del 10 per cento; così come si assiste ad una carenza del personale che produrrà tra due anni la mancanza di mille psichiatri e circa 10.000 tra infermieri e altro personale; le risorse, anch'esse in calo, sono ampiamente sotto la media europea: destiniamo il 2,9 per cento del Fondo sanitario, mentre in sede di Unione europea si indica una percentuale del 10 per cento; contestualmente è in corso una riduzione anche degli utenti passati dai 850.000 del 2017 ai 730.000 del 2020, una riduzione non dovuta certo ad una diminuzione delle patologie mentali, anzi, i problemi di salute mentale risultano in crescita costante, e il Covid li ha ulteriormente incrementati;

servono interventi per una salute mentale di comunità, ponendo sempre al centro il paziente, per poter dare una risposta rapida, appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici; una concreta attuazione, su tutto il territorio nazionale, di misure adeguate a garantire a tutte le persone con sintomi di disagio l'effettivo accesso ad un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro specifiche esigenze;

quanto alla non autosufficienza, per l'estrema esiguità delle risorse stanziare, di cui nel biennio 2025-2026 potrà beneficiare una platea estremamente ridotta, che va da 13.000 a 19.000 persone a fronte di 3,8 milioni di anziani non autosufficienti, di cui almeno un milione assistito da assistenti familiari. Occorre investire con un progressivo, certo, strutturale e ben più consistente incremento dei fondi sanitari e sociale per sostenere l'assistenza per milioni di persone non autosufficienti e le loro famiglie. È necessario destinare risorse adeguate finalizzate alla piena attuazione della Missione 6 del PNRR per garantire l'assistenza territoriale, nonché la spesa di personale dipendente da assumere nelle Case e negli Ospedali di Comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente;

nella Missione 5 del PNRR, rubricato "Inclusione e coesione", si prevede il supporto alla partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, nonché il sostegno all'inclusione sociale. Eppure, si portano avanti misure discutibili: si fanno saltare le clausole previste per incentivare l'occupazione femminile e giovanile. Come si sa, la consistenza delle risorse destinate al nostro Paese era direttamente proporzionale alla consistenza dei divari da colmare: quelli di genere, tra le generazioni e territoriali, e che caratterizzano l'economia e il mercato del lavoro del nostro Paese a svantaggio della società intera. Più occupazione femminile equivale a più PIL e facilita la natalità; più occupazione giovanile corrisponde alla costruzione di futuro: peccato che tali vincoli siano stati fatti saltare. Nell'ultimo decreto-legge sul PNRR (il già citato decreto-legge 19 del 2024) si prevede il perfezionare la disciplina preesistente, più volte modificata tra il 2008 e il 2022, della "patente" di conformità aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, necessaria all'impresa o al lavoratore autonomo per operare nei cantieri edili. La proposta di valutare la sicurezza e gli incidenti sul lavoro è incongrua se non inutile in quanto la cosiddetta "patente a punti" parte da 30 crediti e consente di operare con una dotazione pari a 15; si prevede un taglio di 20 punti in caso di incidente mortale. Punti che però potranno essere recuperati con un semplice corso di formazione, consentendo così alle imprese di riottenere i requisiti minimi. La decurtazione è di 15 o 10 punti se l'infortunio determina un'inabilità, da 10 a 7 punti per altre violazioni. Non può che trattarsi di una proposta "beffa": ad esempio, se fosse stata in vigore tale disposizione sulla patente a punti le aziende eventualmente coinvolte nel crollo del cantiere Esselunga avrebbero pagato una sanzione e, partecipando a corsi di formazione, sarebbero tornate alle loro attività dopo pochi mesi. Pertanto, con tutta evidenza si tratta di una proposta coerente con quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, allorché al suo insediamento affermò la sua volontà di lasciare le mani libere alle aziende, facendo pagare il caro prezzo in termini di vita quotidianamente a lavoratrici e lavoratori, mentre si sarebbe dovuto intervenire in ben altro modo e con ben altre proposte, per esempio estendere le tutele del Codice degli appalti pubblici al privato;

di contro, alla richiesta di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo risponde con un aumento degli ispettori, ancora insufficienti, ma in tale contesto tale maggiore dotazione deriva da iniziative partite negli anni scorsi e da altri Esecutivi. È necessario intervenire, in particolare, sulla prevenzione, sulla formazione e sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sui subappalti;

nell'ambito dei negoziati intrattenuti l'estate scorsa con l'Unione europea, il Governo ha scelto deliberatamente ed unilateralmente di colpire i fragili ed aumentare le diseguaglianze della società civile, tagliando risorse già destinate ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie delle grandi metropoli, come Corviale, Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà a Roma, ma anche il progetto per la "nuova Scampia" del Comune di Napoli, deludendo le aspettative dei residenti di quei quartieri che nei progetti vedevano il riscatto da una condizione di marginalità e la possibilità di emancipazione dalla criminalità organizzata;

non è stata prevista una modifica da più parti auspicata sul dimensionamento scolastico che non va nella direzione indicata dagli obiettivi del Piano sia in ordine alla riduzione del numero degli studenti per classe sia in termini di riduzione dei divari territoriali: l'effetto concreto comporterà dal prossimo anno scolastico, un aumento degli studenti per classe, nelle prime della scuola secondaria

superiore fino a 27 e 30 alunni, diversamente abili compresi. Poi, *a latere*, ci saranno le prime classi del Made in Italy e quelle della sperimentazione della Filiera Tecnologica Professionale che, ad invarianza di organico assegnato ad ogni scuola - soprattutto a quelle che con vibrante orgoglio e inflessibile determinazione hanno aderito alla sperimentazione - non supereranno i 13-15 alunni per classe.

Nel decreto-legge attualmente in fase di conversione è presente anche una stretta sulle rendicontazioni attraverso la previsione di azioni di recupero in caso di mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi. Si procederà dunque con l'attivazione del potere sostitutivo che potrebbe colpire le scuole più in difficoltà; rischia di essere un'operazione autoritaria in mancanza di supporto fornito per tempo alle scuole. Se può essere considerata come positiva la valorizzazione del consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, la previsione di un decreto del Ministro per l'adozione di un modello unico nazionale da integrare nell'E-Portfolio rappresenta una misura del tutto negativa, che limiterà l'autonomia delle istituzioni scolastiche e va nella direzione della standardizzazione dell'orientamento implementando più lo strumento dell'E-portfolio che le inclinazioni degli alunni;

in materia di alloggi e residenze universitarie gli interventi previsti sono assolutamente insufficienti a dare risposta alle studentesse e agli studenti mentre è sempre più marcata l'intenzione di favorire il mercato privato a fronte della necessità di una garanzia degli investimenti pubblici in materia di diritto allo studio. Si continuano ad incentivare le Università telematiche che continuano a non rispettare gli *standard* in ricerca e didattica, oltre a non garantire una seria formazione accademica. Di contro le Università statali non sempre riescono a garantire spazi adeguati; solo a titolo di esempio, i supervisori di tirocinio per i corsi di Scienze della formazione primaria non sono sufficienti, nonostante ci sarebbe un importante bisogno di incrementare le maestre e i maestri abilitati. Le tende montate davanti alle facoltà delle principali città italiane hanno acceso i riflettori su uno dei tanti problemi dell'università italiana: la carenza di alloggi per studenti a prezzi accessibili. Al fine di dare risposte alle esigenze di nuove residenze universitarie il Governo ha intrapreso la strada di introdurre forme di semplificazione per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, esenzioni da alcune norme urbanistiche, protezioni per i fondi allocati e l'opportunità per l'Agenzia del demanio di selezionare immobili statali inutilizzati anche al di fuori del PNRR, fungendo da stazione appaltante per progetti di alloggi universitari.

Le finalità di tali misure sono ovviamente condivisibili, cioè incrementare i posti letto degli alloggi universitari, ma le modalità di realizzazione sono discutibili. Con il "Pacchetto Housing-PNRR" il Governo prevede di avere 60.000 nuovi posti in residenza entro il 31 giugno 2026, un numero totalmente insufficiente se rapportato con l'attuale numero (in crescita) di fuorisede che sfiora i 600.000, andando a coprire, pertanto, meno del 10 per cento del reale fabbisogno di posti letto. Inoltre, da qui al 2026, non sono ancora previste soluzioni concrete per chi attualmente non ha possibilità di entrare in uno studentato. Ci sarebbe bisogno di soluzioni immediate per poter permettere a tutti di svolgere il proprio percorso di studi. Il Pacchetto prevede la possibilità anche per soggetti privati di partecipare alla costruzione/realizzazione/offerta di residenze per studenti. In questo caso gli studentati privati saranno vincolati a destinare solo il 30 per cento dei posti assegnati a studenti nelle graduatorie DSU, mentre il resto dei posti dovrà avere un prezzo inferiore ai canoni di mercato del 15 per cento. Con il decreto-legge n. 2 del 2024 (cosiddetto PNRR) il Governo, al fine di assicurare la realizzazione degli alloggi universitari entro il 30 giugno 2026, ha introdotto misure per semplificare il procedimento di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per realizzare nuovi studentati, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia, garantendo snellimenti procedurali e incentivazioni economiche. Ancora una volta si lascia la possibilità ai privati di lucrare sulle vite e sulle necessità degli studenti fuorisede, mentre sarebbe necessaria una gestione degli alloggi universitari totalmente pubblica e realmente efficace. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili e la procedura accelerata, nonostante siano delle modalità utili a semplificare l'aspetto burocratico dell'apertura di nuovi studentati, non possono che essere un regalo per le aziende private, ma devono comunque garantire trasparenza e sicurezza nella gestione degli alloggi e sui costi ed in particolare su

chi accede;

si segnala inoltre che nel già citato decreto-legge n. 19 del 2024 sono previste misure di rafforzamento della capacità amministrativa mediante incremento di dotazioni organiche per diversi Ministeri ma da tale misura è inopinatamente escluso il comparto "Istruzione e Ricerca" limitandosi il provvedimento a prevedere solo anticipazioni di annualità successive ad invarianza di organico come nel caso della scuola o ad ampliare la platea dei precari come per le assunzioni a tempo determinato dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

inoltre, occorre escludere in modo netto qualunque utilizzo delle risorse del PNRR per investimenti e acquisti in armamenti, e comunque è necessario informare il Parlamento su qualunque decisione attinente tali risorse, in linea con i documenti di indirizzo votati all'unanimità dal Parlamento;

in tema di giustizia, i risultati raggiunti sono del tutto insufficienti e non in linea con l'obiettivo assegnato: sono stati adottati infatti sedici atti attuativi di cui nove per la riforma civile e sette per quella penale e gli indicatori di durata che segnano il rapporto tra processi pendenti e processi definiti, segnalano al 30 giugno 2023 una riduzione rispetto al 2019 del 19,2 per cento nel settore civile e del 29 per cento nel settore penale. Questi dati non sono comunque sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi concordati inizialmente con l'Unione europea, che prevedevano entro la fine del corrente anno 2024 la riduzione del 65 per cento dell'arretrato presso i tribunali e del 55 per cento presso le Corti di appello e la riduzione del 90 per cento dell'arretrato sia presso i tribunali che presso le Corti d'appello entro il 2026, ma risultano non in linea neanche con i *target* revisionati che prevedono che entro dicembre 2024 venga ridotto del 95 per cento l'arretrato al 31.12.2019 dei tribunali e delle Corti di appello, mentre entro il giugno 2026 si arrivi alla riduzione del 90 per cento delle cause pendenti al 31 dicembre 2022 e relative ai fascicoli iscritti al 1° gennaio 2017. Appare fondamentale inoltre provvedere alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato del settore e integrare definitivamente nell'organico del Ministero gli addetti dell'ufficio per il processo;

in materia ambientale si segnala che l'ultimo ciclo del semestre europeo è stato avviato il 21 novembre 2023, con la presentazione dell'analisi annuale per la crescita sostenibile 2024, in cui la Commissione europea ha riassunto le dinamiche macro-economiche e le criticità legate all'attuale situazione geopolitica e come queste possono essere affrontate attraverso le strategie europee adottate e in corso d'attuazione, considerando anche le misure straordinarie dei PNRR.

Di valenza strategica, integrativa all'analisi annuale per la crescita sostenibile 2024, è la raccomandazione relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 giugno 2022. Questa raccomandazione ha una valenza trasversale strategica nell'unire gli obiettivi ambientali con la dimensione delle politiche sociali ed economiche dell'UE, all'orizzonte 2030 e oltre. Rappresenta di fatto una guida per gli Stati membri nell'attuare il principio di transizione giusta del Green Deal europeo, in coerenza con il piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali, legando e mettendo a sistema diverse iniziative strategiche già avviate dall'UE;

la Commissione europea ha evidenziato i risultati ottenuti dal febbraio 2022 in termini d'indipendenza dalle importazioni di fonti fossili dalla Russia con l'azzeramento dell'*import* di carbone, 90 per cento in meno di petrolio, 2/3 in meno d'*import* del gas; con le attuali condizioni del mercato dell'energia favorevoli, la Commissione chiede la fuoriuscita dai sussidi alle fonti fossili e dando atto che 23 Paesi hanno presentato gli aggiornamenti dei PNRR con il programma REPowerEU ne chiede una rapida attuazione. Ciò andrà attuato in coerenza con la prospettiva dei Piani nazionali integrati energia e clima (PNIEC), che dovranno essere consegnati nella loro versione finale a giugno 2024.

In proposito la Commissione chiede agli Stati membri di seguire le precedenti raccomandazioni per Paese del pacchetto di primavera del semestre europeo 2023 e annuncia che a dicembre 2023 presenterà raccomandazioni specifiche sui PNIEC per ciascun Paese (Goal 7, Goal 13). Queste misure dovranno essere sostenute integrandosi con il piano industriale net-zero e rafforzando gli investimenti in ricerca e innovazione. Nel contesto, la *border carbon tax* (Goal 7) sosterrà la parità di condizioni con la concorrenza extra-UE evitando fenomeni di delocalizzazione.

Lo sviluppo delle azioni per la decarbonizzazione dovrà essere combinata con gli sforzi per invertire la perdita di risorse naturali, sviluppare pratiche agricole sostenibili, preservare i servizi ecosistemici e adattarsi meglio e più rapidamente a un clima più avverso, in particolare nel settore della resilienza idrica. Inoltre, la Commissione indica che per preservare la stabilità di bilancio e prevenire gli *shock* finanziari in futuro, è sempre più necessario che gli Stati membri considerino e si preparino all'impatto fiscale di eventi meteorologici eccessivi e altri rischi climatici nella loro pianificazione di bilancio a medio termine. L'attuazione delle misure necessarie al rispetto degli obiettivi in materia ambientale è del tutto inadeguata, e nel decreto-legge in conversione non sono comprese misure realmente efficaci per realizzazione dei progetti.

Ad esempio, in materia di mobilità sostenibile il PNRR si mostra del tutto inadeguato: ad esempio si prevede di acquistare 3.400 autobus elettrici, ma avremmo bisogno di almeno 7.000 unità. Riguardo al trasporto rapido di massa sono previsti 38 progetti e il livello di attuazione alla data odierna è poco superiore del 12,50 per cento. Il Piano prevede lo stanziamento di 11 chilometri di nuove linee della metropolitana, ma ne servirebbero almeno 200 per le nostre città metropolitane per soddisfare almeno parzialmente le esigenze di mobilità dei grandi centri. Avremmo inoltre bisogno di 400 chilometri di tranvie, 400 chilometri di filobus e 1.000 treni per superare il *deficit* di offerta di Trasporto Pubblico Locale.

Sulla mobilità ciclistica i progetti previsti sono 189 e lo stato di attuazione è del 14 per cento. C'è quindi una preoccupazione forte, che riguarda -a poco più di due anni dalla scadenza prevista- i tempi della realizzazione dei progetti del PNRR.

Le linee ferroviarie regionali vengono definanziate per 250 e 160 milioni di euro nel 2024 e 2025, ma rifinanziate in pari misura nel 2027 e 2028. Stesso discorso per i fondi destinati al *cold ironing*, con i 90 e 80 milioni di euro decurtati dalle previsioni per 2024 e 2025, che torneranno fra tre e quattro anni, e per quelli (5+5 milioni) per ultimo e penultimo miglio ferroviario o stradale.

Nel dettaglio, sono eliminati o ridimensionati i finanziamenti all'alta velocità nel Sud per 787 milioni; ridimensionati, con l'eliminazione della Pescara-Roma, le connessioni diagonali per 692,2 milioni; ridimensionato il sistema Ertms, con una riduzione dei finanziamenti per 504 milioni; ridotte per 345 milioni le risorse per il miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud. Per contro, viene aumentata la dotazione finanziaria relativa ai collegamenti di alta velocità nel Nord, portandola a 8.730 milioni di euro (+ 159,9 milioni). Il decreto-legge cosiddetto PNRR conferma i timori su definanziamento e rimodulazione degli investimenti ferroviari al Sud, materiale rotabile ferroviario, *upgrade* tecnologico rete e la cancellazione del limite del 2026 per la realizzazione degli investimenti;

l'attuale versione del PNRR, che avrebbe nell'eliminazione del gap di genere uno dei suoi tre assi trasversali, secondo le stime del MEF destina il 79,8 per cento degli investimenti in settori commerciali a maggioranza di lavoratori uomini, e di fatto solo il 6,8 per cento delle risorse contribuirà a colmare il divario di genere nel lungo termine;

in un gioco di matrioske il Governo porta avanti un progetto di ricalibrazione temporale e di risorse del Paese e per il Paese basato, in sostanza, sul fatto che all'entrata in vigore del decreto siano state o meno 'assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti', per alcuni interventi finanziati dal PNC e il definanziamento o il rifinanziamento di altri, senza alcun coinvolgimento delle parti sociali. Tutto questo mentre si azzerano le risorse del fondo di perequazione infrastrutturale, che costituisce la premessa per il riequilibrio tra le diverse aree geografiche del Paese. Il Mezzogiorno continua a pagare il prezzo più alto in termini di desertificazione industriale, produttiva, sociale e demografica;

inoltre, nella riscrittura del PNRR, dei 15,9 miliardi di euro definanziati, i Comuni perdono circa 13 miliardi, tra efficienza energetica, rigenerazione urbana, piani urbani integrati e riduzione rischio idrogeologico, con la garanzia, opaca, che queste risorse saranno comunque garantite;

questa riscrittura, che si traduce in drastici tagli a finanziamenti e investimenti di importanti voci del PNRR, a cominciare da quelle di carattere sociale e ambientale, solleva fortissime preoccupazioni e certificano definitivamente il fallimento politico dell'Esecutivo;

a fronte dei suddetti drastici definanziamenti, non danno alcuna garanzia le rassicurazioni del Ministro.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,
si impegna il Governo:

- 1) ad assegnare priorità assoluta al rafforzamento del servizio Sanitario nazionale e dei servizi territoriali, a garantire in ogni caso la realizzazione delle Case della Comunità e degli ospedali previsti dalla Missione 6 del PNRR, al fine di attuare un intervento strutturale essenziale per il Servizio sanitario nazionale, individuando ulteriori finanziamenti e al contempo ad assumere tutte le iniziative necessarie ad affrontare la grave carenza di medici e di infermieri essenziali per un Servizio sanitario pubblico in grado di affrontare le criticità evidenziate durante l'emergenza sanitaria;
- 2) sulla salute mentale, a prevedere misure adeguate a garantire a tutte le persone con sintomi di disagio l'effettivo accesso ad un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro specifiche esigenze;
- 3) a rispettare gli impegni di investimento in materia di formazione, rafforzamento delle politiche attive del lavoro, sostegno all'inclusione sociale. Garantire il rispetto delle clausole volte a incentivare l'occupazione femminile e giovanile. A rivedere la disciplina della "patente" di conformità aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e a prevedere l'assunzione di un più congruo numero di ispettori del lavoro;
- 4) a rivedere l'organizzazione delle competenze quanto alle politiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in termini di gestione unitaria e coordinata, al fine di garantire maggiore incisività ed efficacia ai controlli;
- 5) a garantire il pieno rispetto nelle procedure di affidamento degli appalti del PNRR e del Piano nazionale complementare della clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30 per cento di donne e di giovani sotto i 36 anni;
- 6) a ripristinare nell'ambito del PNRR le risorse già destinate alla riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie, rifinanziando in particolare: la misura M5C2/2.1 (3,3 miliardi di euro), che prevede interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di emarginazione e degrado sociale; la misura M5C2/2.2 (circa 2,5 miliardi) dedicata ai piani urbani integrati, che prevede una progettazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di valorizzare grandi aree urbane degradate, colmando *deficit* infrastrutturali e di mobilità, nonché la misura M5C3/1.1.1 (circa 725 milioni di euro) relativa al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne;
- 7) ad adottare tutte le iniziative, anche in coordinamento con gli enti territoriali, necessarie a rispettare gli investimenti e gli obiettivi del PNRR in materia di istruzione e servizi educativi;
- 8) a individuare nuove risorse al fine di evitare il dimensionamento scolastico che inficia soprattutto le aeree deboli del Paese e a garantire un organico aggiuntivo per ridurre il numero degli alunni per classe;
- 9) a garantire trasparenza e sicurezza nella gestione degli alloggi universitari, sugli effettivi costi e sulla platea dei beneficiari;
- 10) a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia ambientale, l'assegnazione di tutte le risorse attualmente stanziati per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico così in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, da attuare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, valorizzando la riduzione del *gap* infrastrutturale esistente al Sud e nelle Isole;
- 11) ad escludere dal sistema incentivante tutti i sussidi ambientalmente dannosi, in particolare i sussidi ai combustibili fossili come da impegni assunti a livello internazionale.
- 12) a escludere espressamente che le risorse del REPowerEU sostengano piani di investimento anche promossi e sostenuti da aziende pubbliche quali Enel, Eni, Terna, Snam, che riguardino fonti fossili e che non siano finalizzati alla decarbonizzazione dei sistemi produttivi;
- 13) a implementare il finanziamento degli obiettivi volti ad accelerare l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo l'autoproduzione e la produzione diffusa, nonché un sensibile snellimento delle relative procedure di autorizzazione;
- 14) sempre per quanto concerne il capitolo REPowerEU, a escludere dall'utilizzo delle

risorse ad esso destinate il finanziamento di progetti e piani di investimento che riguardino direttamente o indirettamente combustibili fossili al fine di garantire le necessarie risorse per il loro superamento attraverso investimenti nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative;

15) ad aumentare significativamente il livello delle risorse da investire nei settori commerciali a maggioranza di lavoratrici donne, al fine di colmare il divario di genere nel lungo termine;

16) a stabilizzare il personale a tempo determinato assunto alle dipendenze del Ministero della giustizia e ad individuare e attuare idonei strumenti di stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo;

17) a escludere qualunque utilizzo delle risorse del PNRR per investimenti e acquisti in armamenti, e informare il Parlamento su qualunque decisione attinente tali risorse.

(6-00083) n. 3 (13 marzo 2024)

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Rojc](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Irto](#).

Respinta

Il Senato,

premessò che,

nell'agosto del 2023, il Governo ha presentato alla Commissione europea una prima proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a cui hanno fatto seguito una serie di continui aggiustamenti nel corso dei negoziati con la Commissione europea che hanno portato, con la Decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, ad un risultato finale distante, sia dalla proposta iniziale di revisione, sia dal PNRR originario;

allo stato attuale, dopo oltre novanta giorni dalla Decisione del Consiglio Ecofin, il Governo non ha ancora fornito al Parlamento le informazioni dettagliate sulle modifiche apportate al PNRR, originario sia sul fronte dei contenuti, a partire dalle singole schede di progetto, sia del quadro finanziario complessivo, con evidenza delle misure finanziate e dei definanzeamenti operati;

considerato che,

l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che il Governo è tenuto a riferire alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, trasmettendo semestralmente una Relazione. Tale Relazione, in base alla normativa vigente, deve contenere i prospetti di utilizzo delle risorse del programma NGEU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. La Relazione deve essere corredata da una nota esplicativa sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e da ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, anche con riferimento alle priorità trasversali;

la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del suddetto decreto-legge, ha altresì stabilito specifiche procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti del PNRR e sul rispetto dei termini entro i quali questi devono essere completati, prevedendo la possibilità di formulare osservazioni o valutazioni utili a tal fine;

l'articolo 43 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha previsto che le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR sono tenute ad esaminare le Relazioni semestrali e a svolgere ogni opportuna attività conoscitiva e a svolgere audizioni dei soggetti responsabili ed effettuare sopralluoghi presso i siti in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR. Al termine dell'esame di ogni Relazione semestrale, le Commissioni possono adottare "Atti di indirizzo al Governo" per indicare le eventuali criticità riscontrate nell'adozione delle riforme e nella realizzazione dei progetti;

constatato che:

a seguito dell'insediamento del Governo, le attività di conoscenza e monitoraggio del PNRR previste dalla legislazione vigente sono state puntualmente disattese, fino al punto di rimuovere anche le attività di controllo operate dalla Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR;

la terza Relazione semestrale sul PNRR, la prima presentata al Parlamento dal Governo in

carica, ha iniziato il proprio *iter* nelle competenti Commissioni, ma l'esame non si è mai concluso. Le Commissioni Affari europei e Bilancio, che avevano richiesto l'Affare assegnato, si sono limitate a svolgere un esiguo numero di audizioni senza mai giungere all'espressione di un atto di indirizzo;

l'esame della quarta Relazione semestrale al momento risulta assegnata a tutte le Commissioni per l'espressione dei pareri, ma allo stato attuale non risulta calendarizzato in nessuna Commissione e non risultano ancora formalizzate formali richieste di Affare assegnato;

le numerose modifiche apportate al PNRR, anche alla luce dell'inserimento del nuovo capitolo REPowerEU, approvate dal Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, mai trasmesse al Parlamento nella sua forma dettagliata e definitiva, necessitano di un serio e approfondito esame da parte delle Commissioni al quale il Governo non può nuovamente sottrarsi;

rilevato che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'UE con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU, e una dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, a fronte dei 191,6 miliardi del Piano originario;

l'incremento delle risorse (2,9 miliardi) è determinato dalla concessione di ulteriori 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e dall'aggiornamento del contributo finanziario massimo a fondo perduto pari 0,14 miliardi;

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU, dal valore complessivo di quasi 11,2 miliardi di euro, e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

per mesi, a partire dal giugno 2023 sino ad oggi, il Governo non ha indicato chiaramente e univocamente la reale portata delle modifiche al PNRR, che in larghissima parte incidevano sui progetti degli enti locali, né, tantomeno, le risorse alternative per finanziare le misure espunte dal PNRR e quelle parzialmente definanziate, limitandosi a prospettare il ricorso ad altre fonti di finanziamento nazionale e alle risorse dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'Esecutivo si propone oggi di approntare le necessarie risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate, che ammonterebbero ad una cifra complessiva inferiore a quella originariamente proposta (15,9 miliardi di euro);

dalla relazione tecnica del provvedimento, tuttavia, risultano definanziamenti del PNRR per l'importo complessivo di 7,43 miliardi di euro a fronte dei 3,44 miliardi di euro appositamente stanziati;

non solo il rifinanziamento risulta parziale, ma nel provvedimento stesso si prevede un monitoraggio sui costi di realizzazione degli interventi e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) al fine di apportare ulteriori possibili definanziamenti, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR;

sul PNC, che prevede interventi non meno importanti di quelli inseriti nel PNRR su settori strategici come sanità, energia e trasporti, sono peraltro già espressamente stabiliti nel provvedimento una serie di definanziamenti;

nel testo del decreto-legge non risultano chiare neppure le modalità di utilizzo del FSC in relazione alla copertura degli interventi definanziati dal PNRR, anche al fine del rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno. La predetta assegnazione delle risorse costituisce il presupposto per la riduzione di quei divari territoriali che alcune riforme volute dall'Esecutivo, prima tra tutte l'autonomia differenziata, rischiano di aggravare;

quanto allo stato di attuazione del PNRR, nella quarta Relazione al Parlamento trasmessa il 26 febbraio scorso, il Governo rivendica, nel confronto con altri Stati membri, il primato italiano nelle richieste di pagamento, che invece non sussiste se si valutano le risorse ricevute in proporzione al totale assegnato sulla base del Piano;

il livello di spesa effettivamente sostenuto finora è ben inferiore alle risorse già trasferite, essendo pari a circa 45,6 miliardi di euro (peraltro includendo anche i circa 2,6 miliardi di euro relativi alle misure spostate a seguito della revisione del Piano), a fronte dei 101,93 miliardi di euro ottenuti dall'Italia al 31 dicembre 2024, corrispondenti a circa il 52,4 per cento del totale del PNRR e comprensivi del prefinanziamento iniziale;

tale scostamento, come rilevato dal ultimo dalla Corte dei conti, è destinato a determinare uno slittamento della spesa effettiva negli ultimi anni di adozione del Piano;

la quota maggiore di risorse spese è riferita a crediti d'imposta e all'ecobonus, mentre la realizzazione dei lavori pubblici risulta in grande affanno, essendo ferma al 12,5 per cento del *budget*, così come il MASE è uno dei Ministeri con il maggior volume di spesa, mentre il MIT raggiunge solo il 15 per cento circa delle risorse assegnate;

l'attuazione del PNRR deve essere valutata anche rispetto alla qualità della spesa in base alla capacità di produrre effetti in relazione alla riduzione del *gap* di genere, al sostegno all'occupazione giovanile e alla riduzione dei divari territoriali;

su misure molto significative l'Esecutivo ha mostrato totale inadeguatezza. Sulla M4C1 - Investimento 1.1 "Piano per gli asili nido", l'unico dato certo è che, attraverso la revisione del PNRR, è stato ridotto l'obiettivo di creare nuovi posti per i bambini di 114.000 unità, mentre "tuttora in corso", come si legge nella IV Relazione sullo stato di attuazione, sono i nuovi avvisi e decreti di riparto, attesi dagli enti locali, per continuare ad investire in questo settore;

altrettanto indicativa è la scelta del Governo di ridimensionare nel nuovo PNRR gli obiettivi legati al rafforzamento della sanità territoriale, ossia gli investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" dalla M6C1, con una rimodulazione del numero delle strutture e dei presidi territoriali realizzabili (per le Case della Comunità da 1.350 a 1038 interventi e per gli ospedali da 400 a 307), a danno di quartieri, periferie e aree interne,

impegna il Governo:

a garantire al Parlamento, nel rispetto della vigente normativa, un approfondito e dettagliato esame del PNRR, come revisionato a seguito della Decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, fornendo tutte le informazioni di dettaglio sulle modifiche apportate, sia sul fronte dei contenuti del Piano, sia del quadro finanziario complessivo, con evidenza delle singole misure finanziate e dei singoli definanziamenti operati;

a garantire una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello delle singole schede progetto, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari; a fornire, altresì, al Parlamento una dettagliata rendicontazione in merito agli obiettivi trasversali del PNRR, segnatamente parità di genere, giovani e Mezzogiorno, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento dei singoli interventi a tal fine predisposti; a garantire la tempestiva presenza dei ministri, qualora chiamati in audizione in Parlamento per fornire informazioni e chiarimenti sull'attuazione del PNRR relativamente alle parti di rispettiva competenza;

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR e di quelle parzialmente definanziate, con particolare riferimento agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni e a quelli per la rigenerazione urbana;

ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del PNRR senza pregiudicarne la natura aggiuntiva e il vincolo di destinazione dell'80 per cento in favore del Mezzogiorno;

a garantire l'attuazione del nuovo PNRR nel pieno rispetto del cronoprogramma.

(6-00084) n. 4 (13 marzo 2024)

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#).

Respinta

Il Senato,

premessi che:

udite le Comunicazioni del Governo in ordine allo stato di attuazione del PNRR;

rilevato il ritardo con cui il Governo ha trasmesso al Parlamento la IV Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, obbligo espressamente sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito della disciplina della *governance* e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato altresì che la disamina parlamentare di tale documento costituisce un'occasione ineludibile nell'ambito della dialettica parlamentare per fornire indicazioni al Governo sui profili sostanziali inerenti al processo di attuazione del PNRR ed al monitoraggio dei relativi traguardi e obiettivi, anche considerando che, come si apprende dalla IV Relazione citata, le modifiche approvate dalla Commissione in fase di revisione del Piano riguardano ben 145 misure nuove o modificate: si tratta di una sostanziale riscrittura del provvedimento;

come noto, a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, della più ampia revisione del PNRR italiano, le risorse europee del Dispositivo di ripresa e resilienza destinate all'Italia sono aumentate da 191,6 a 194,4 miliardi di euro, in ragione dei 2,8 miliardi di euro in più di contributi a Fondo perduto assegnati all'Italia ai fini del finanziamento del capitolo REPowerEU. Le risorse già erogate all'Italia rappresentano, pertanto, il 52,4 per cento delle risorse europee del Dispositivo di ripresa e resilienza;

va preliminarmente ricordato che il PNRR, così come modificato, contiene diverse revisioni testuali di misure, obiettivi o degli "Operational Agreements" (cioè le modalità tecniche definite dalla Commissione per la loro valutazione), e che i ritardi e le difficoltà evidenziate per un gran numero di misure del PNRR sono tali da giustificare uno slittamento temporale degli obiettivi concordati con la Commissione;

le motivazioni alla base delle scelte per il definanziamento parziale o totale di misure già incluse nel Piano non appaiono invero del tutto chiare. Non appaiono evidenti, infatti, le circostanze che hanno portato al definanziamento di quelle specifiche misure e non di altre; tenendo conto che la ricognizione effettuata dal Governo nella III Relazione segnalava la presenza nel Piano di ben 83 interventi caratterizzati da elevate criticità, legate all'aumento dei costi e/o alla scarsità dei materiali e a ritardi nelle procedure amministrative, che non consentivano il rispetto dei target, di cui esse rappresentano solo una parte. Alla base dell'intervento di revisione sembrano mancare chiari criteri per la scelta degli interventi;

prova ne sia che, nel riepilogo delle misure oggetto di revisione, nella IV Relazione, alle tabelle 6 e seguenti, si fa riferimento sistematicamente alla dizione "circostanze oggettive" per motivare le modifiche. In particolare, per le 103 misure già esistenti, le modifiche sono motivate con "circostanze oggettive" 74 volte, con "errori materiali" 18 volte, con "migliori alternative" sette volte e con combinazioni delle precedenti per le residue quattro volte;

perplesità desta altresì il ripetuto riferimento alle tempistiche di realizzazione degli interventi facenti capo ai Comuni: dall'analisi presentata dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio al Senato il 5 dicembre ultimo scorso, in base ad una attenta ricognizione effettuata con la collaborazione dell'IRPET-Toscana, i Comuni hanno procedure di gara avviate e aggiudicate maggiori della media del Piano;

inoltre, nella sezione *opendata* del sito ufficiale del PNRR "Italia domani", non è ancora disponibile un quadro finanziario aggiornato del Piano che dia conto delle modificazioni intervenute, mentre apparirebbe indispensabile poter disporre di un documento ufficiale che fornisca una sistematica comparazione del Piano originario e di quello risultante dal processo di revisione, con

misure, importi, *target* e scadenze;

il 31 dicembre 2023 è giunto a scadenza il termine per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi connessi alla quinta rata del PNRR, i cui fondi sono in attesa di erogazione da parte della Commissione europea: in particolare, lo slittamento in avanti degli obiettivi da raggiungere in ragione della revisione del Piano, ha avuto come conseguenza una diminuzione dei fondi richiesti, passati, relativamente alla quinta rata, da 18 miliardi a 10,6 miliardi; è ragionevole ritenere che un fenomeno simile interesserà peraltro anche la sesta rata, legata al raggiungimento degli obiettivi di fine giugno 2024, che verrà pertanto probabilmente decurtata nell'ammontare delle risorse richieste;

la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi, cui è finalizzato ciascuno degli interventi del PNRR, è cadenzata temporalmente su base semestrale, a partire dal secondo semestre 2021 e fino al 31 dicembre 2026, data di conclusione del processo di attuazione del Piano; a tale riguardo, si rammenta che il numero di traguardi e obiettivi da conseguire, pari a 69 in base al PNRR originario, è stato ridotto a 52 in conseguenza della menzionata revisione del Piano approvata dal Consiglio Ecofin;

considerato che permangono numerose difficoltà sistemiche generali che presidiano alla riuscita e attuazione del Piano, tra cui, in particolare, il ritardo generalizzato registrato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma rispetto alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale, nonché la perdurante impossibilità di accesso alle informazioni di monitoraggio degli investimenti sul territorio e il funzionamento del sistema Regis;

al 31 dicembre 2023, dei 194,4 miliardi messi a disposizione per il nostro Paese a seguito della summenzionata revisione, da investire entro i prossimi due anni e mezzo, la spesa rendicontata del PNRR si è infatti attestata su quota 45,6 miliardi di euro, circa un quarto rispetto alla dotazione complessiva, ovvero il 23 per cento del totale, che scende al 22 per cento se si guarda al Piano così come è stato rimodulato;

nonostante la revisione del Piano, restano infatti allarmanti i dati sullo stato attuale di avanzamento del PNRR: come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua analisi dello scorso dicembre, nel 2023 sono stati spesi appena 2,5 miliardi di fondi PNRR, pari a circa il 7,4 per cento del previsto. Inoltre, il 75 per cento dei progetti esecutivi risulta in ritardo, con le fasi di progettazione e assegnazione considerate le più critiche. In particolare, la relazione dell'UPB riscontra ritardi nella fase di assegnazione degli appalti soprattutto nel Mezzogiorno;

carenti sarebbero poi, sempre secondo la relazione dell'UPB, sia dal punto di vista della esaustività sia della tempestività, i dati presenti nella piattaforma Regis, considerati altresì poco coerenti sia internamente (tra le varie sezioni della piattaforma) che esternamente (confrontando ad esempio le informazioni contenute in altre banche dati);

un altro elemento critico che emerge dall'analisi dell'UPB riguarda il fatto che i dati sulla spesa del PNRR risulterebbero "trainati" da quei progetti che non prevedono la realizzazione di opere da parte dei soggetti pubblici, in particolare di quelle misure che riguardano incentivi ai privati: 8,7 miliardi di euro sarebbero stati spesi, ad esempio, per interventi legati a Ecobonus e Sismabonus;

va ricordato che la riduzione delle disuguaglianze territoriali è un elemento essenziale del Next Generation EU (NGEU) e quindi dei piani nazionali. A riguardo, il Dipartimento per le politiche di coesione deve verificare il rispetto dell'obiettivo di allocazione del 40 per cento nel Mezzogiorno attraverso apposite relazioni periodiche ma, nonostante le previsioni di legge, l'ultima Relazione disponibile risale a settembre 2022, con dati al giugno dello stesso anno;

quello che emerge con chiarezza dai dati a fine 2022 è che la percentuale di allocazione delle risorse nel Mezzogiorno è molto diversa fra Ministeri, ed è particolarmente bassa per il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (24,6 per cento), oltre che per il turismo. La grande rilevanza quantitativa della Misura Transizione 4.0, per la quale non sono stati previsti dall'allora MISE vincoli di destinazione territoriale, pone il rischio che lo sviluppo industriale italiano si polarizzi ancora di più. Inoltre, se non si rafforza di molto la capacità produttiva al Sud, l'impatto di lungo termine del PNRR sarà molto minore, perché la domanda aggiuntiva si indirizzerà principalmente ad importazioni e non stimolerà la produzione locale;

la garanzia dell'allocazione del 40 per cento è divenuta poi più incerta e preoccupante alla luce

della revisione del PNRR, e di quanto previsto nel più recente decreto-legge n. 19 del 2024. Le analisi disponibili (fonte Svimez) mostrano infatti che senza dubbio la revisione renderà più difficile raggiungere l'obiettivo del 40 per cento: la quota nel Mezzogiorno degli investimenti esclusi dal Piano era significativa e maggiore della media (intorno al 52 per cento);

nonostante infatti il citato vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse complessive a favore dei territori del Mezzogiorno previsto dal PNRR - che si aggiunge alle soglie del 37 per cento delle risorse per interventi per la transizione ecologica e del 25 per cento per la transizione digitale - preoccupano inoltre i divari fra i territori a livello di macroaree e fra le Regioni del Mezzogiorno che continuano a sussistere, mettendo in dubbio uno dei pilastri del Piano, la coesione territoriale;

tale elemento è peraltro confermato anche dall'UPB, secondo il quale il comparto comunale risulta tra quelli con la maggior percentuale di avvio dei progetti (101.000 sono i soggetti attuatori), ma integra anche uno di quelli che presenta le maggiori fragilità. La quantità di passaggi burocratici a cui è necessario adempiere e la complessità della documentazione da fornire fa sì infatti che gli enti locali meno efficienti siano scoraggiati anche solo dal presentare le domande di finanziamento, con la conseguenza che rischiano di essere esclusi dai fondi proprio quei territori che ne avrebbero più bisogno;

per quanto attiene lo specifico profilo programmatico dell'utilizzo delle risorse del PNRR, così come rivisto dal Governo nei documenti di programmazione che si sono succeduti, la stessa Corte dei conti, nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (marzo 2023), ha evidenziato come, rispetto alla programmazione iniziale, è stata prevista una traslazione in avanti delle spese originariamente assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi complessivi, con il picco di spesa previsto nel biennio 2024-2025, e valori annuali che supereranno i 45 miliardi;

se da un lato questo slittamento consente all'Italia di guadagnare tempo per completare gli affidamenti e realizzare i lavori, dall'altro non incide minimamente sulle ragioni dei ritardi finora accumulati. Se non si interviene sulle capacità burocratiche e amministrative degli enti locali, il rischio è comunque quello di arrivare al 2026 con una situazione estremamente critica;

inoltre, nel Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica (maggio 2023), la Corte dei conti, sulla base dei dati relativi all'avanzamento del Piano, ha analizzato l'ulteriore rivisitazione della pianificazione finanziaria con l'intensificazione della spesa nel biennio 2021 e 2022, rispettivamente per 1,6 e 2,7 miliardi, dovuta sostanzialmente al maggiore tiraggio dell'Ecobonus e Sismabonus e dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0. Il Rapporto prevede un rallentamento della spesa nel 2023 e nel 2024 dovuto alla riduzione dell'impatto dei crediti d'imposta Transizione 4.0, il cui effetto è stato anticipato nei precedenti esercizi. Resta confermato che il picco di avanzamento finanziario annuale dovrà essere conseguito nel 2024 e 2025, con valori pari, rispettivamente, a poco meno di 44 miliardi e 48,8 miliardi;

nella deliberazione del 29 febbraio 2024, n. 59/2024/G, sullo "Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo nel corso del 2023 da parte della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato" la Corte dei conti ha evidenziato il permanere di uno scostamento fra spesa attesa e spesa sostenuta nonché come "lo iato fra adempimenti procedurali e spesa effettiva" resti ancora molto significativo;

le istruttorie svolte dalla Corte dei conti hanno avuto ad oggetto 50 investimenti e 1 riforma di PNRR, oltre a 6 iniziative previste dal PNC; l'attività ha riguardato, in aggiunta alle misure previste nella programmazione per i controlli del 2023, anche 27 iniziative esaminate nel corso del 2022, allo scopo di monitorarne ulteriormente l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto alle evidenze già riscontrate, nonché riguardo ai relativi *milestone* e *target*;

l'organo di controllo ha rilevato altresì che con la revisione del piano l'indirizzo governativo sembra quello di ridurre il coinvolgimento dei comuni, non considerando che il loro ruolo rimane comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi e che pertanto resta quindi cruciale che si implementino altri interventi per integrare, nelle amministrazioni comunali, le competenze tecniche necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti;

non meno preoccupanti sono poi i dati relativi al rispetto dei meccanismi di tutela previsti per alcune categorie di beneficiari del PNRR: secondo il rapporto del *think tank* Period, pubblicato in occasione dell'8 marzo ultimo scorso, il 65,5 per cento dei bandi del PNRR ha derogato ai meccanismi di tutela pensati per favorire l'inclusione di donne, giovani e persone con disabilità. Nello specifico, nel 2,7 per cento dei casi si tratta di una deroga parziale (viene derogata la quota femminile o la quota giovanile o entrambe), mentre nel restante 62,8 per cento dei casi si parla di una deroga totale. Se si considerano le deroghe totali, la missione con la maggior percentuale di bandi derogati totalmente è la missione 1 (digitalizzazione e innovazione) con il 69,4 per cento, seguita dalla missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) con il 69,2 per cento;

dall'analisi dei dati emerge pertanto un'assenza di trasversalità delle misure premiali e delle quote, confermando perlopiù una concentrazione in ambiti dove è già presente una significativa presenza femminile, come le infrastrutture sociali, la sanità, il turismo, e quote più basse proprio nelle missioni dove sono concentrate metà delle risorse economiche del PNRR, digitalizzazione e rivoluzione verde, con la conseguenza di far venire meno l'obiettivo del Piano di incrementare l'inclusione sociale, stimolando l'occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità;

la recente approvazione di un ennesimo decreto-legge da parte del Governo per l'attuazione del PNRR, il decreto-legge n. 19 del 2024, lascia in larga parte irrisolte le problematiche fin qui evidenziate. Se da un lato, infatti, il decreto contiene alcune indicazioni sulle risorse stanziare per portare comunque a compimento quei progetti rientranti in misure che sono state del tutto o in parte stralciate dal Piano a seguito della sua revisione, dall'altro, in assenza di un database aggiornato su tutti i progetti che saranno realizzati con i Fondi del Piano, non è possibile allo stato attuale decifrare con esattezza quali di questi progetti saranno portati a termine con altre fonti di finanziamento e quali invece saranno eliminati del tutto; inoltre, il decreto contiene nuove modifiche alla *governance* del Piano, che vedono un ruolo ancora più centrale della struttura di missione;

per coprire i progetti defianziati e originariamente inclusi nel PNRR, vengono dirottate risorse da altri Fondi, principalmente il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il Piano nazionale complementare (PNC). In particolare, il Fondo complementare è una delle voci principali a cui il Governo ha scelto di attingere per finanziare i progetti rimossi dal Piano: per coprire i costi delle nuove misure vengono infatti tagliati 3,8 miliardi di investimenti del PNC, solo in parte compensati da un rifinanziamento che però arriverà in gran parte dal 2026;

un primo fondamentale ambito di intervento è il PNC al PNRR: in particolare, il nuovo decreto interessa ben 23 dei 30 interventi previsti dal Piano e investe risorse per 3,8 miliardi, complessivamente operando una riduzione degli importi del PNC per quasi 1,2 miliardi di euro. Si consideri però che tale operazione non è completa, in quanto si prevedono ulteriori interventi di defianziamento entro l'8 aprile prossimo venturo, anche a seguito di un monitoraggio di avanzamenti da effettuare da parte delle competenti amministrazioni e poi ancora dopo la ridefinizione dei cronoprogrammi degli interventi;

molte e articolate sono le misure contenute nel PNC e particolarmente significativi paiono gli interventi operati sul sistema sanitario: è ridotta per 510 milioni di euro la misura relativa agli interventi strutturali sugli ospedali (originariamente 1.450 milioni), nonché le misure relative agli ecosistemi innovativi per la salute e a "salute, ambiente, biodiversità e clima". Sebbene si disponga che per una quota di tali interventi si provvederà con il Fondo ordinario per l'edilizia sanitaria, tuttavia talune amministrazioni regionali (ad esempio, quella della Puglia) fanno presente, da un lato, di avere già impegnati, per la costruzione di nuovi ospedali, le residue risorse, e di avere appalti in corso per 150 milioni di euro finanziati con le risorse ora non più disponibili del PNC, dall'altro, la circostanza che lo spostamento verso la nuova fonte finanziaria determinerebbe un notevole aggravio procedurale, chiedendo quindi di mantenere per questi interventi modalità semplificate. In sostanza, le modifiche per la sanità destano complessivamente preoccupazione sia per la certezza delle risorse disponibili, sia per la tempistica delle realizzazioni, specie ricordando che l'intera operazione del Next Generation EU nasce anche come reazione alla pandemia Covid-19;

inoltre, lo sviluppo del PNC andrà attentamente monitorato in quanto dovrà "restituire al FSC"

le risorse ora prelevate. Se i dati disponibili mostrano un preoccupante complessivo avanzamento del PNC, con un conseguimento molto parziale degli obiettivi, è anche vero che esso co-finanzia (per 11 dei suoi 30 miliardi di euro) interventi PNRR e determina importanti programmi di investimenti pubblici;

non va peraltro trascurato che entrambi i Fondi, sia il PNC sia il FSC, sono utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non definanziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle Regioni del Mezzogiorno;

con questa logica di rimodulazione, a rimetterci saranno soprattutto i Comuni che pagheranno le spese del dirottamento dei Fondi operato dal Governo per coprire le opere definanziate con la revisione del Piano: tra questi, quelli per investimenti, messa in sicurezza degli edifici e infrastrutture. L'elenco dei tagli è molto lungo: meno risorse per gli investimenti e la messa in sicurezza di edifici e territori, meno risorse per le ferrovie regionali (-410 milioni), per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi "verdi" (-60 milioni); meno risorse per il rinnovamento degli ospedali (-500 milioni del Fondo complementare);

con riferimento ai tagli ai Fondi per gli enti locali, altri 730 milioni arriveranno da riduzioni dell'autorizzazione di spesa per il 2026 e 2027 relativa ai contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. E sempre i sindaci dovranno rinunciare ad oltre 1 miliardo complessivo tra 2027 e 2029 a valere su un altro Fondo per investimenti istituito dalla legge di bilancio per il 2020;

da notare infatti che circa 1,8 miliardi di euro di risorse provengono dal definanziamento di due Fondi che mettevano a disposizione proprio risorse a favore degli enti locali: si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno per investimenti a favore dei Comuni (1,06 miliardi) e di quello per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (734,5 milioni); altri tagli consistenti riguardano 900 milioni derivanti dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, i cui Fondi già assegnati, però, restano a disposizione anche per quei progetti che non rientrano più nel PNRR;

come denunciato anche a livello regionale, tale riprogrammazione, a livello nazionale, su Fondi già ripartiti alle Regioni, non tiene conto del diritto, esercitato dalle Regioni, alla propria programmazione, già in atto, con una sovrapposizione alla programmazione regionale che presenta problemi di costituzionalità, nel rapporto Stato-Regioni, quanto al rispetto delle specifiche competenze;

le coperture dovrebbero essere individuate contestualmente alle spese da finanziare e non con un mero riferimento a Fondi a destinazione indistinta, bensì individuando, sebbene a grandi linee, le specifiche finalizzazioni di spesa da ridurre o sopprimere. Ciò consentirebbe una valutazione contestuale delle priorità di spesa, rendendo possibile al tempo stesso una prima verifica della coerenza del quadro generale di finanza pubblica;

in particolare, desta preoccupazione il fatto che il rifinanziamento previsto sia avvenuto su Fondi che non prevedono scadenze e controlli puntuali, come invece previsto per la spesa dei Fondi del PNRR e che l'assenza di adeguati meccanismi di verifica, così come la mancanza della scadenza tassativa del 2026 prevista dal Piano, esponga al concreto rischio di ritardi nella spesa;

il FSC 2020-2027, per la parte non ancora impegnata, pari a circa 42 miliardi, è soggetto a una programmazione che arriva al 2031 e l'ammontare maggiore di risorse risulta concentrato nel quadriennio 2027-2030. Andrebbe quindi chiarito quali interventi esclusi dal PNRR si intende differire in modo così considerevole nel tempo;

sempre con riferimento alla dimensione degli enti locali, nell'ottica di preservare la qualità degli interventi, tra gli elementi di criticità del Piano e della sua esecuzione va annoverata anche la capacità amministrativa: con la revisione del Piano, l'intento del Governo, confermato nel nuovo decreto PNRR, sembra infatti quello di ridurre il coinvolgimento dei Comuni, nonostante il loro ruolo rimanga comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del Piano, né nelle valutazioni circa

l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie;

destano dubbi, inoltre, gli effetti in termini di finanza pubblica delle rimodulazioni del Piano operate dal Governo: la revisione del PNRR, infatti, incide contemporaneamente su tre diversi profili, relativi rispettivamente ai *milestones* e *targets*, alle rate europee di rimborso e alla spesa effettiva per gli interventi; in particolare, restano da quantificare le esigenze di cassa che scaturiranno dalla revisione del profilo temporale delle rate, in particolare dalla riduzione degli importi che dovrebbero essere erogati nel 2024 (quinta e sesta rata);

critica rimane poi l'attuazione dal punto di vista dell'emanazione dei provvedimenti attuativi: il nuovo decreto PNRR, attualmente all'esame della Camera, rinvia infatti a 26 provvedimenti per rendere pienamente operative le misure previste dal testo, un numero che va ad aggiungersi ai 315 provvedimenti attuativi ancora da varare;

nel complesso, non sembra trascurabile il rischio che la revisione complessiva del PNRR, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma "esternalizzandole" a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

non può infine sottacersi, come, in un'ottica di messa a terra del PNRR, nonchè di continuazione nel reperimento delle risorse da esso derivate, sarebbe stato fondamentale mantenere inalterati quegli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è dotato nei Governi Conte I e II, ed in particolare, la legge n. 3 del 2019, che ha predisposto un complesso sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, facendo ottenere il plauso all'Italia da parte del GRECO, il Gruppo di Stati contro la corruzione in seno al Consiglio d'Europa;

è noto che la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

da ultimo, un allarme sulle irregolarità che stanno caratterizzando l'attuazione del PNRR è stato lanciato anche dal Procuratore generale della Corte dei conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, con riferimento alle frodi e alle indebite percezioni delle risorse da parte dei soggetti attuatori, nonché alla realizzazione di opere senza seguire i progetti, generando così "uno sperpero" dei Fondi assegnati,

impegna il Governo:

1) a trasmettere tempestivamente alle Camere, in ottemperanza alle scadenze previste, la V Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, nel rispetto delle prerogative parlamentari e in ottemperanza all'obbligo espressamente sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del citato decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della *governance* e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, accompagnato da un documento ufficiale che fornisca una sistematica comparazione del Piano originario e di quello risultante dal processo di revisione, con misure, importi, *target* e scadenze;

2) a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione delle eventuali ulteriori proposte di modifica del PNRR, assicurando di informare e chiarire in modo puntuale alle competenti Commissioni parlamentari quali siano i cambiamenti richiesti nonché le conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile;

3) a garantire altresì l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi del PNRR, in tempi rispettosi del cronoprogramma con riferimento alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza nazionale, evitando il ricorso ad ulteriori riprogrammazioni temporali nell'utilizzo delle relative risorse che hanno come conseguenza solo quella di uno slittamento in avanti della spesa originariamente prevista, senza incidere in maniera effettiva e significativa sulle cause dei

ritardi finora accumulati;

4) a scongiurare altresì il rischio che con la rimodulazione dei Fondi operata dal Governo per coprire progetti defianziati, originariamente inclusi nel PNRR, vengano dirottate risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Piano nazionale complementare (PNC), con conseguente riduzione di risorse per il finanziamento di altri interventi in settori strategici quali salute, istruzione, diritto allo studio e ricerca, ambiente, biodiversità e clima, compreso l'efficientamento energetico, in assenza peraltro di scadenze, controlli puntuali e adeguati meccanismi di verifica, come invece previsti per la spesa dei fondi del PNRR, a danno soprattutto degli enti locali;

5) ad assicurare massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR relativamente al contenimento del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, all'equità e progressività del sistema fiscale, alla parità generazionale e di genere, all'istruzione, al diritto allo studio e alla ricerca nonché alla funzionalità piena del Servizio sanitario nazionale, in particolare costituendo dei consessi che, per settori e ambiti di competenza, con il coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, provvedano alla valutazione e al monitoraggio delle fasi di attuazione del Piano;

6) in particolare, a non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale (SSN) assicurando di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti *milestone* e *target* e per recuperare possibili ritardi accumulati e a vigilare, per quanto di competenza, affinché i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti di personale richiesti, ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse;

7) a scongiurare la distrazione delle risorse del PNRR a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia;

8) con specifico riguardo alla revisione del PNC, a rendere una tempestiva informativa alle Camere circa gli ulteriori interventi di defianziamento da definirsi entro l'8 aprile prossimo venturo, sì da garantirne un costante e accurato monitoraggio con riguardo agli investimenti pubblici previsti - di per sé negativo sia per l'impatto macroeconomico sia per il miglioramento delle condizioni del Paese per imprese e cittadini;

9) sempre con riferimento alla dimensione degli enti locali e alla centralità del ruolo da essi ricoperto nella realizzazione degli obiettivi del PNRR, a sostenerne la capacità amministrativa, nonché ad adottare le necessarie misure per rafforzare il coinvolgimento dei Comuni nell'attuazione del Piano, anche al fine di un migliore coordinamento nelle progettualità e negli investimenti in corso nel PNRR, assicurando alle amministrazioni comunali le competenze tecniche necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti, nel rispetto dell'autonomia programmatica di Regioni e Province autonome, in conformità al principio di leale collaborazione;

10) ad assicurare il rispetto dei meccanismi di tutela previsti per alcune categorie di beneficiari del PNRR, tra cui donne, giovani e persone con disabilità, nonché il raggiungimento di obiettivi trasversali, come l'inclusione sociale e la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, vigilando sul rispetto di tali vincoli da parte dei bandi di gara e stimolando a tal fine l'occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità;

11) a pubblicare celermente la III Relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse territorialmente allocabili, al fine di mantenere l'ambizione di riequilibrio territoriale del PNRR, nonché ad assicurare il rispetto della destinazione minima del 40 per cento dei finanziamenti del PNRR al Sud ed il vincolo di concentrazione delle risorse nelle Regioni del Mezzogiorno previsto dal Fondo di sviluppo e coesione, al fine di consentire, nell'ottica dell'obiettivo della coesione territoriale, il pieno superamento delle disuguaglianze e dei divari territoriali a livello di macroaree e fra le Regioni del Mezzogiorno che rappresenta proprio uno degli obiettivi più qualificanti del PNRR;

12) a rendere pienamente accessibili e aggiornate le informazioni relative al monitoraggio degli investimenti sul territorio, sia dal punto di vista della esaustività sia della tempestività, nonché ad assicurare l'effettivo funzionamento del sistema Regis e la coerenza dei dati ivi contenuti, sia internamente, tra le varie sezioni della piattaforma, sia esternamente con informazioni contenute in altre banche dati, evidenziando, anche alla luce della revisione del Piano, quali progetti saranno portati a termine con altre fonti di finanziamento e quali invece saranno eliminati del tutto;

13) a ripristinare e rafforzare, senza indugio e con provvedimenti normativi aventi carattere di urgenza, il controllo concomitante della Corte dei conti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare;

14) a porre al centro dell'azione di Governo tutte le ulteriori politiche necessarie alla predisposizione di un adeguato sistema di controlli, prevenzione e trasparenza delle somme di denaro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di repressione degli eventuali reati conseguenti all'utilizzo irregolare delle ingenti somme relative ai progetti del PNRR, monitorando ed eventualmente modificando le norme dei decreti legge di attuazione del PNRR in vigore per una efficace gestione delle stesse risorse e un maggiore contrasto delle frodi e delle indebite percezioni da parte dei soggetti attuatori.

(6-00085) n. 5 (13 marzo 2024)

[Malan](#), [Romeo](#), [Gasparri](#), [De Poli](#).

Approvata

Il Senato,

premessi che:

i Piani nazionali di ripresa e resilienza sono i programmi di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 che gli Stati membri definiscono per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), nel quadro di NextGenerationEU (NGEU);

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato approvato a livello europeo il 13 luglio 2021, con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (Council Implementing Decision, CID). La CID contiene un allegato con cui vengono individuati, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si vincola l'assegnazione delle risorse, che è articolata in dieci rate entro il 30 giugno 2026;

il PNRR italiano, approvato nel 2021, prevedeva 134 investimenti e 59 riforme, cui corrispondevano 191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, suddivisi tra 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del Piano;

il Governo ha comunicato di aver svolto, fin dal suo insediamento, un'intensa attività di verifica dell'effettiva corrispondenza tra i cronoprogrammi originariamente previsti per gli investimenti e le riforme inseriti nel PNRR e i cronoprogrammi aggiornati in considerazione dei recenti eventi geopolitici che hanno inciso notevolmente sui prezzi dell'energia, delle materie prime, dei materiali da costruzione e hanno inoltre causato strozzature nelle catene di approvvigionamento mondiali, provocando un aumento dell'inflazione oltre che generare nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e un incremento del costo di realizzazione degli interventi del Piano;

all'esito della predetta attività istruttoria condotta sia con le amministrazioni titolari sia con la Commissione europea, diversi interventi inclusi nel PNRR si sono rivelati nei fatti non compatibili con le condizionalità, anche di ordine temporale, previste dal Piano. In altri termini, in mancanza di un tempestivo intervento di tipo correttivo, si sarebbe prodotta l'inevitabile conseguenza di non ottenere da parte dell'Unione europea il trasferimento delle risorse collegate al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* del PNRR, con un evidente grave pregiudizio degli equilibri di bilancio;

il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 ha recato modifiche al regolamento (UE) n. 2021/241 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, consentendo l'inserimento nei Piani nazionali del capitolo dedicato al piano REPowerEU,

sulla base della considerazione che: "Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi Covid-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi Covid-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione" (considerando n. 1). Inoltre, l'inserimento nei Piani per la ripresa e la resilienza di un capitolo dedicato al piano REPowerEU è funzionale a "ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione" (considerando n. 5);

l'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento (UE) 2023/435 è, infatti, collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-20 per finanziare misure eccezionali per supportare le piccole e medie imprese colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (cosiddetta iniziativa Safe). Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo al REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee che nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente;

nella Cabina di regia sul PNRR del 31 maggio 2023 è stata approvata la terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento in data 7 giugno 2023, nella quale sono indicati i contenuti preliminari del capitolo REPowerEU del PNRR italiano, nonché descritte le macro-tipologie di proposte formulate dalle amministrazioni ai fini della modifica del PNRR in termini di: rimodulazione delle *milestone* e dei *target* per effetto dell'aumento dei prezzi o altri fattori oggettivi; rimodulazione delle scadenze delle *milestone* e dei *target* intermedi; revisioni di denominazione/descrizione/meccanismi di verifica delle *milestone* e dei *target* intermedi, dirette a chiarire meglio gli obiettivi (CID e Operational Arrangements); revisioni collegate a criticità oggettive connesse al mutato contesto attuativo; riallocazione delle risorse per un utilizzo più efficiente delle stesse; revisione delle misure per un più efficace perseguimento degli obiettivi;

nella Cabina di regia sul PNRR dell'11 luglio 2023, riunita anche in presenza dei rappresentanti di Comuni, Province e Regioni, è stata discussa e approvata la proposta di revisione delle misure incluse nella quarta rata;

nelle sedute della Cabina di regia sul PNRR del 18 e 19 luglio 2023 sono stati illustrati al partenariato economico e sociale, in sei distinte sessioni a carattere settoriale, la terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e, contestualmente, lo stato di avanzamento della revisione del Piano, inclusiva dell'introduzione del Capitolo REPowerEU;

nella Cabina di regia del 20 luglio 2023, riunitasi anche alla presenza dei rappresentanti di Comuni, Province e Regioni, è stata data comunicazione in merito alla terza richiesta di pagamento e contestualmente è stata approvata una ulteriore modifica delle misure connesse alla quarta rata;

nella Cabina di regia sul PNRR del 27 luglio 2023, riunita per l'esame preliminare della proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU, è stata approvata la proposta di revisione del Piano;

il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ha trasmesso in data 27 luglio 2023 ai Presidenti dei due rami del Parlamento la proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del capitolo REPowerEU;

il 28 luglio 2023, la Commissione europea ha approvato le modifiche proposte dall'Italia relativamente alla quarta rata del PNRR. Le modifiche, oltre a recare la correzione di alcuni errori

materiali, hanno riguardato gli interventi di efficienza energetica (Superbonus), l'ampliamento dei posti negli asili nido, lo sviluppo dell'industria spaziale e di Cinecittà, la mobilità sostenibile, il potenziamento del settore ferroviario, il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore industriale, il sostegno finanziario alle imprese guidate da donne e la promozione del settore non *profit* nelle Regioni meridionali, nonché il nuovo traguardo relativo ai nuovi alloggi universitari;

il Parlamento ha approvato in data 1° agosto 2023, mediante apposite risoluzioni, la proposta del Governo di revisione del PNRR, comprensiva del capitolo REPowerEU;

il 7 agosto 2023, la proposta di revisione del PNRR è stata trasmessa ai servizi della Commissione europea e il 4 settembre 2023 è iniziato il relativo *iter* istruttorio;

con decisione del Consiglio Ecofin del 19 settembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR dell'Italia relative ad alcuni traguardi e obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2023 per l'ottenimento della quarta rata da 16,5 miliardi di euro;

il 22 settembre 2023, l'Italia ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della quarta rata;

il 9 ottobre 2023, l'Italia ha ricevuto il pagamento della terza rata del PNRR pari a 18,5 miliardi di euro;

il 24 novembre 2023, la Commissione europea ha espresso la propria valutazione positiva in relazione alla proposta di revisione del PNRR italiano, comprensivo del capitolo REPowerEU;

con decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, la proposta di revisione del PNRR italiano è stata definitivamente approvata;

il 28 dicembre 2023, l'Italia ha ricevuto il pagamento della quarta rata del PNRR, pari a 16,5 miliardi di euro;

il 29 dicembre 2023, l'Italia ha formalizzato la richiesta di pagamento della quinta rata del PNRR, pari a 10,5 miliardi di euro, in relazione alla quale è in corso l'attività di verifica da parte della Commissione europea;

complessivamente, le somme erogate all'Italia (unica tra i Paesi europei ad aver ricevuto il pagamento di quattro rate del PNRR ed aver presentato la richiesta di pagamento della quinta rata) ammontano a complessivi 101,9 miliardi di euro (di cui 40,5 miliardi di sovvenzioni e 61,4 miliardi di prestiti);

a seguito della revisione, il PNRR italiano: ha una dotazione finanziaria incrementata a 194,4 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni); prevede investimenti aggiuntivi per 25 miliardi di euro (di cui 11 miliardi afferenti ai nuovi interventi del capitolo REPowerEU e 14 miliardi derivanti dall'ampliamento di investimenti già previsti dal PNRR); è costituito da sette Missioni, di cui una relativa al capitolo REPowerEU, che prevedono 66 riforme (sette in più rispetto al piano originario) e 150 investimenti, diretti a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché la transizione verde e digitale; prevede un numero complessivo di *milestone* e *target* pari a 614 (a fronte dei 527 *milestone* e *target* originari);

il capitolo REPowerEU del PNRR (la cosiddetta settima Missione) si articola in 17 nuovi investimenti (destinati a: reti dell'energia; transizione verde ed efficientamento energetico; filiere industriali strategiche e uno strumento finanziario per il miglioramento della efficienza energetica dell'edilizia residenziale pubblica e sociale) e in cinque riforme (riduzione dei costi della connessione alle reti del gas per la produzione di biometano; *power purchasing agreements* - PPA, ossia contratti innovativi per garantire remunerazione stabile a chi investe nelle fonti rinnovabili; *green skills* - formazione delle risorse umane del settore privato e dei dipendenti della PA per rafforzare le competenze verdi; percorso per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili; testo unico sulle autorizzazioni per le fonti rinnovabili);

quanto agli investimenti espunti dal PNRR a seguito della sua revisione, 12 miliardi di euro di investimenti sono rappresentati dai cosiddetti progetti in essere e, dunque, già finanziati a legislazione vigente. I restanti investimenti sono costituiti da interventi nuovi e, dunque, non già finanziati prima dell'approvazione del PNRR;

la Cabina di regia del PNRR nella seduta del 22 febbraio 2024 ha approvato la quarta

Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, e la proposta di modifiche tecniche al PNRR definite di intesa con la Commissione concernenti errori materiali di trascrizione e chiarimenti necessari per assicurare la più efficace e tempestiva rendicontazione dei singoli obiettivi;

in data 4 marzo 2024, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ha trasmesso ai Presidenti delle Camere la proposta di revisioni tecniche del PNRR approvate dalla Cabina di regia del 22 febbraio 2024;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", attualmente all'esame della Camera, contiene misure urgenti in diversi settori nevralgici per l'economia nazionale, finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi del nuovo PNRR italiano, anche attraverso la piena responsabilizzazione delle amministrazioni titolari delle misure e degli interventi PNRR e dei soggetti attuatori e la nomina di Commissari straordinari per garantire la tempestiva realizzazione degli investimenti relativi agli alloggi universitari e al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

il decreto-legge n. 19 del 2024 prevede, inoltre, la copertura finanziaria relativa sia agli investimenti aggiuntivi previsti dal nuovo PNRR sia agli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del Piano, di cui viene assicurata la realizzazione mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive per circa 3,5 miliardi di euro; il decreto-legge assicura, altresì, la perdurante applicazione agli interventi non più finanziati dal Piano delle misure acceleratorie e di semplificazione previste per il PNRR, ivi comprese quelle relative al rafforzamento e supporto della capacità amministrativa e all'utilizzazione delle risorse del Fondo per le opere indifferibili già assegnate;

udite le comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, le approva e,

impegna il Governo:

1) a proseguire le interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate ad una rapida conclusione della fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi alla quinta rata del PNRR e al conseguente pagamento della stessa;

2) ad assumere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, ritenuta necessaria per garantire il conseguimento entro il 2024 di tutti gli obiettivi occorrenti per il pagamento della sesta e della settima rata del PNRR e per la tempestiva formalizzazione delle relative richieste di pagamento;

3) a proseguire nel costante e leale confronto con la Commissione europea finalizzato all'individuazione di modalità e soluzioni condivise per il superamento delle eventuali criticità che dovessero emergere nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensivo del capitolo REPowerEU, nonché per garantire la tempestiva rendicontazione dei risultati conseguiti, assicurando, al contempo, la costante informazione del Parlamento e il coinvolgimento delle Regioni, degli enti locali e del Partenariato economico e sociale, anche ai fini dell'individuazione delle soluzioni e della definizione delle proposte da formulare alla Commissione europea;

4) a continuare ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR e su tutte le misure messe in campo per assicurarne la tempestiva realizzazione

(6-00086) n. 6 (13 marzo 2024)

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#).

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il 7 agosto 2023 il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in applicazione della procedura per la revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» ritenute idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti e per implementare il capitolo del REPowerEU;

lo scorso 4 marzo il Governo ha trasmesso alla Commissione europea una bozza di ulteriore

revisione del PNRR, al fine di recepire interamente i contenuti della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, con cui è stata approvata la (prima) revisione del PNRR;

l'ottenimento delle risorse del capitolo REPowerEU ha garantito al Paese ulteriori 2,9 miliardi di euro, mentre la revisione e rimodulazione dei traguardi e obiettivi concordati, nonché lo spostamento di alcuni investimenti su fondi nazionali dalle tempistiche tutt'altro che certe, ha visto il definanziamento di importanti interventi PNRR in materia di turismo, cultura, rinnovabili, mobilità sostenibile, tutela del territorio e delle risorse idriche, investimenti nella rete ferroviaria, ricerca e sviluppo, infrastrutture sociali, famiglia, Terzo settore e coesione territoriale;

a distanza di poco più di 1000 giorni dalla conclusione del PNRR gli interventi infrastrutturali e le opere che dovrebbero garantire il conseguimento dei traguardi e obiettivi prefissati del Next Generation EU risultano ferme, se non addirittura non avviati;

sia l'Ufficio parlamentare di bilancio che la Corte dei conti hanno evidenziato come, ad oggi, il Paese sia riuscito a spendere solo il 14 per cento delle risorse finanziarie ricevute, denunciando una crescente e strutturale difficoltà di spesa delle amministrazioni pubbliche e, più in generale, dei soggetti attuatori;

la prospettiva di rafforzamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria rimane ancora sostanzialmente disattesa per via dell'accumulo di ritardi, cancellazioni e rimodulazioni degli interventi e continui spostamenti di risorse dal PNRR a risorse nazionali, effettuati con l'unico scopo di rinviare a data da destinarsi - e quindi immobilizzare - la realizzazione degli interventi: emblematica da questo punto di vista l'ipotesi di stralciare circa 4 miliardi di finanziamento del PNRR previsti per la realizzazione del Terzo Valico ferroviario dei Giovi, uno dei cantieri più importanti e strategici del Paese, che non può essere in alcun modo rinviato;

sempre sul piano infrastrutturale non sono chiare le ragioni per cui si sia optato per definanziare importanti interventi al Sud - come quelli ferroviari previsti in Sicilia e in provincia di Avellino - né si hanno ancora notizie sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara: cancellati i 620 milioni di euro dei fondi PNRR inizialmente stanziati per l'opera, il Governo ha annunciato la volontà di recuperare circa 730 milioni di euro (soprattutto dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione), senza fornire alcun chiarimento circa i tempi di consegna;

il PNRR del luglio 2021 includeva lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario al fine di dotare 1.400 chilometri di linee ferroviarie del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), ma anche in questo caso il Governo ha deciso di optare per un definanziamento pari a circa mezzo miliardo di euro;

nell'ultimo anno gli interventi del Governo per l'attuazione del PNRR si sono concentrati soprattutto sull'assunzione di personale e sulla stabilizzazione di quello inizialmente assunto a tempo determinato;

in nessun caso le modifiche del PNRR possono pregiudicare gli investimenti per il sistema sanitario, quale pilastro del Next Generation EU e diretta attuazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

le ulteriori modifiche da ultimo apportate non offrono rassicurazioni circa l'effettiva attuazione del PNRR, che ad oggi risulta interamente demandata a una continua negoziazione che vede il Governo sfruttare a pieno l'imminente tornata elettorale europea,

impegna il Governo:

1) ad incrementare la capacità di spesa dei soggetti attuatori al fine di scongiurare il rischio di nuove e ulteriori modifiche del PNRR, ovvero - nel peggiore degli scenari - di perdere le risorse ottenute;

2) a definire un cronoprogramma che offra certezze, al Paese, cittadini e imprese, circa i tempi di realizzazione degli interventi, senza ricorrere a continui definanziamenti, spostamenti di risorse e rimodulazioni che altra finalità non hanno se non quella di giustificare ritardi e carenze organizzative;

3) a ripristinare integralmente il finanziamento con risorse del PNRR degli interventi oggetto di rimodulazione in materia di turismo, cultura, rinnovabili, mobilità sostenibile, tutela del territorio e

delle risorse idriche, investimenti nella rete ferroviaria, ricerca e sviluppo, infrastrutture sociali, famiglia, Terzo settore e coesione territoriale;

4) a garantire il coinvolgimento del Parlamento e delle opposizioni nella fase preparatoria e di esecuzione delle decisioni della Cabina di regia;

5) a garantire la piena implementazione degli interventi infrastrutturali ferroviari e per l'intermodalità, al fine di garantire la sicurezza delle persone, della logistica e del trasporto nella sua funzione fondamentale di volano della crescita del Paese;

6) ad assicurare la corretta attuazione del PNRR sul piano sanitario, scongiurando ritardi o rimodulazioni che possano tradursi in concreto pregiudizio per la salute delle persone.

(6-00086) n. 6 (testo 2) (13 marzo 2024)

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premessi che:

il 7 agosto 2023 il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in applicazione della procedura per la revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» ritenute idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti e per implementare il capitolo del REPowerEU;

lo scorso 4 marzo il Governo ha trasmesso alla Commissione europea una bozza di ulteriore revisione del PNRR, al fine di recepire interamente i contenuti della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, con cui è stata approvata la (prima) revisione del PNRR;

l'ottenimento delle risorse del capitolo REPowerEU ha garantito al Paese ulteriori 2,9 miliardi di euro, mentre la revisione e rimodulazione dei traguardi e obiettivi concordati, nonché lo spostamento di alcuni investimenti su fondi nazionali dalle tempistiche tutt'altro che certe, ha visto il definanziamento di importanti interventi PNRR in materia di turismo, cultura, rinnovabili, mobilità sostenibile, tutela del territorio e delle risorse idriche, investimenti nella rete ferroviaria, ricerca e sviluppo, infrastrutture sociali, famiglia, Terzo settore e coesione territoriale;

a distanza di poco più di 1000 giorni dalla conclusione del PNRR gli interventi infrastrutturali e le opere che dovrebbero garantire il conseguimento dei traguardi e obiettivi prefissati del Next Generation EU risultano ferme, se non addirittura non avviati;

sia l'Ufficio parlamentare di bilancio che la Corte dei conti hanno evidenziato come, ad oggi, il Paese sia riuscito a spendere solo il 14 per cento delle risorse finanziarie ricevute, denunciando una crescente e strutturale difficoltà di spesa delle amministrazioni pubbliche e, più in generale, dei soggetti attuatori;

la prospettiva di rafforzamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria rimane ancora sostanzialmente disattesa per via dell'accumulo di ritardi, cancellazioni e rimodulazioni degli interventi e continui spostamenti di risorse dal PNRR a risorse nazionali, effettuati con l'unico scopo di rinviare a data da destinarsi - e quindi immobilizzare - la realizzazione degli interventi: emblematica da questo punto di vista l'ipotesi di stralciare circa 4 miliardi di finanziamento del PNRR previsti per la realizzazione del Terzo Valico ferroviario dei Giovi, uno dei cantieri più importanti e strategici del Paese, che non può essere in alcun modo rinviato;

sempre sul piano infrastrutturale non sono chiare le ragioni per cui si sia optato per definanziare importanti interventi al Sud - come quelli ferroviari previsti in Sicilia e in provincia di Avellino - né si hanno ancora notizie sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara: cancellati i 620 milioni di euro dei fondi PNRR inizialmente stanziati per l'opera, il Governo ha annunciato la volontà di recuperare circa 730 milioni di euro (soprattutto dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione), senza fornire alcun chiarimento circa i tempi di consegna;

il PNRR del luglio 2021 includeva lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario al fine di dotare 1.400 chilometri di linee ferroviarie del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), ma anche in questo caso il Governo ha deciso di optare per un

definanziamento pari a circa mezzo miliardo di euro;

nell'ultimo anno gli interventi del Governo per l'attuazione del PNRR si sono concentrati soprattutto sull'assunzione di personale e sulla stabilizzazione di quello inizialmente assunto a tempo determinato;

in nessun caso le modifiche del PNRR possono pregiudicare gli investimenti per il sistema sanitario, quale pilastro del Next Generation EU e diretta attuazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

le ulteriori modifiche da ultimo apportate non offrono rassicurazioni circa l'effettiva attuazione del PNRR, che ad oggi risulta interamente demandata a una continua negoziazione che vede il Governo sfruttare a pieno l'imminente tornata elettorale europea,

impegna il Governo:

1) ad incrementare la capacità di spesa dei soggetti attuatori al fine di scongiurare il rischio di nuove e ulteriori modifiche del PNRR, ovvero - nel peggiore degli scenari - di perdere le risorse ottenute;

2) a definire un cronoprogramma che offra certezze al Paese, cittadini e imprese circa i tempi di realizzazione degli interventi;

3) a ripristinare integralmente il finanziamento con risorse del PNRR degli interventi oggetto di rimodulazione in materia di turismo, cultura, rinnovabili, mobilità sostenibile, tutela del territorio e delle risorse idriche, investimenti nella rete ferroviaria, ricerca e sviluppo, infrastrutture sociali, famiglia, Terzo settore e coesione territoriale;

4) a garantire il coinvolgimento del Parlamento e delle opposizioni nella fase preparatoria e di esecuzione delle decisioni della Cabina di regia;

5) a garantire la piena implementazione degli interventi infrastrutturali ferroviari e per l'intermodalità, al fine di garantire la sicurezza delle persone, della logistica e del trasporto nella sua funzione fondamentale di volano della crescita del Paese;

6) ad assicurare la corretta attuazione del PNRR sul piano sanitario, scongiurando ritardi o rimodulazioni che possano tradursi in concreto pregiudizio per la salute delle persone.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale ([997](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;

al comma 3, lettera a), le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera

b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - *(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)* - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo".

Art. 1-ter. - (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024) - 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o

frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione

rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate all'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: « sul proprio sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e le parole: « sul sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet »;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: « sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale »;

al capoverso 236-ter, le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale »;

al comma 2, le parole: « con regolamento di cui all'articolo 17 » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 » e le parole: « disposizioni del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni del regolamento di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico) - 1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18) - 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o

consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

Art. 4-ter. - *(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

Art. 4-quater. - *(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)* - 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Art. 4-quinqües. - *(Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento)* - 1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Art. 4-sexies. - *(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)* - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera" ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b).».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro

12.500.000».

G1.100

[Maiorino, Cataldi](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi e contrastare il sempre più evidente fenomeno dell'astensionismo elettorale che si riscontra in tutte le tipologie di elezioni siano esse nazionali o locali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare, attraverso lo stanziamento di apposite risorse, una sperimentazione di particolari modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate tramite adeguati strumenti digitali e tecnologici che possano garantire la sicurezza, la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

G1.101

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;

lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità

tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.

G1.102

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.

G1.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a consentire l'ammissione al voto nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, al personale della protezione civile nonché al personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

1.0.6

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

1.0.105

[Musolino](#)

Sost. id. em. 1.06

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni per la rieleggibilità allo scadere del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione».

1.0.100

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. - *(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter. - *(Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-quater. - *(Data per lo svolgimento delle elezioni)* - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-quinquies. - *(Election day)* - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino

applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali);

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori» sono soppresses;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature».

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso» sono soppresses;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni. Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni);

3) al terzo comma, le parole da: «ritardare» fino a «articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «può rinviare al successivo turno»;

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni».

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.»

1.0.101

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "alla metà nei comuni", sono sostituite dalle seguenti: "di un terzo nei comuni";
- b) le parole "e ad un terzo nei comuni", sono sostituite delle seguenti: "e ad un sesto nei comuni".».

1.0.102

[Paroli](#), [Gasparri](#) (*)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti per semplificare gli adempimenti elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 14:
 - 1) al secondo periodo, dopo le parole: "delega dell'interessato, da sottoscrivere" aggiungere la seguente: "obbligatoriamente";
 - 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro le successive 48 ore i soggetti di cui al presente comma, provvedono a sanare eventuali errori ovvero omissioni nelle documentazioni previste ai sensi dei precedenti periodi.";
- b) al comma 23 aggiungere infine il seguente periodo: "Alla medesima sanzione è soggetto il candidato che si sottrae ovvero ostacola gli adempimenti previsti dal secondo, terzo e quarto periodo del comma 14".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.103

[Crisanti](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. A decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione Europea.»

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.104

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».

ARTICOLI 1-BIS E 1-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-bis.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: « funzionari statali » sono inserite le seguenti: « in servizio o a riposo ».

Articolo 1-ter.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica,

universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo

10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate all'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

1-ter.100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-ter

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia

all'elettore, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale del medesimo comune, presso cui recarsi a votare.

4. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

6. Presso ciascuna sezione elettorale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

7. Le operazioni di scrutinio delle urne di cui al comma 6 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

8. Ciascuna sezione elettorale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di cui al comma 7 e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

9. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale di cui al comma 6. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

10. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

11. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

12. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1-ter.101

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-ter

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e

imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.

7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

9. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - *I.* I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

11. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - *I.* I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi

appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-ter.102

[Musolino](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di studio».

1-ter.103

[Gelmini, Lombardo](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «motivi di studio», inserire le seguenti: «, di lavoro e di cura»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa», con le seguenti: «la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1».*

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disciplina sperimentale

per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede per ragioni di studio, di lavoro e di cura in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024».

1-ter.105

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di studio», inserire le seguenti: «, di lavoro o di cura»;*

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli elettori fuori sede di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elettori fuori sede che sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di cura che possono votare nel comune di temporaneo domicilio ai sensi del comma 2,»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa» con le seguenti: «, nonché la certificazione o altra documentazione attestanti l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, se la richiesta è presentata per motivi di studio; lo svolgimento dell'attività lavorativa, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; la presenza di ragioni sanitarie, se la richiesta è presentata per motivi di cura».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cura, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).

1-ter.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «per motivi di studio» aggiungere le seguenti: «, di lavoro o di cura»;*

2) *al comma 5 dopo la parola: «formativa» inserire le seguenti: «o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio.».*

1-ter.104

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «motivi di studio» inserire le seguenti: «, lavoro o cure mediche».

1-ter.107

[Lisei](#)

Approvato

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'Ufficio elettorale circoscrizionale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, a cura del Comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.».

1-ter.0.100

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

1. In caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

del 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nella misura del 100% del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-ter.0.101

[Gelmini, Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*quater*.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione Europea in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)

1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi di cui al comma

1 con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto."

2. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, dopo le parole "della Comunità europea" sono aggiunte le seguenti: "e nei Paesi situati al di fuori della Comunità europea";

b) al quarto comma, le parole "presso i Paesi della Comunità europea" sono soppresse.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: « in forma aggregata » sono inserite le seguenti: « e in forma individuale »;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:

« 236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale nel proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

« 236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023. ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

EMENDAMENTI

2.100

[Lisei](#)

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «236-ter» apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «in fase di prima applicazione»;

b) *dopo le parole:* «3 marzo 2023» *inserire le seguenti:* «, recante il dato di popolazione censuaria al 31 dicembre 2021. La successiva data di riferimento della popolazione a fini elettorali viene determinata, con le modalità di cui al comma precedente, in base ai risultati censuari al 31 dicembre 2026».

2.101

[D'Elia, Verducci](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) all'alinea, le parole ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;"

b) all'articolo 8, le parole ", distinto per uomini e donne," ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia.".

2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Cucchi e gli altri componenti del Gruppo Misto-AVS; i senatori Scalfarotto, Maiorino e Sironi.

ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2-bis.

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale.

EMENDAMENTI

2-bis.100

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2-bis.101

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e di propaganda elettorale»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al simbolo o emblema politico registrato come

marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale.».

2-bis.102

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa soggiace agli adempimenti e alle limitazioni legate al periodo della campagna elettorale, in special modo con riguardo ai suoi ultimi trenta giorni, ovvero alla giornata che precede il voto e durante tutto il periodo di apertura dei seggi.».

2-bis.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al precedente comma.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

[Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997-A),

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame dispone per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di tutti i capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla dimensione demografica, l'applicazione degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che:

la disposizione soprarichiamata potrebbe ingenerare dubbi sulla disciplina applicabile in tema di mandati laddove trovi applicazione il sistema elettorale previsto per i capoluoghi di provincia;

impegna il Governo:

a fornire alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali indicazioni in merito alle disposizioni sui mandati dei sindaci introdotte dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge del 29 gennaio 2024, n. 7, che modifica l'articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel senso che trovano applicazione esclusivamente in relazione alla consistenza demografica prevista dal predetto articolo 51, a prescindere dal sistema elettorale applicabile.

G3.101

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione al fine di garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile;

sarebbe opportuno inserire modifiche del comma 51 dell'articolo 1 della legge 56/14 con l'obiettivo di far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), superando il regime "extra ordinem" previsto dalla legge 56/14;

la modifica consentirebbe di risolvere diversi problemi interpretativi che derivano dalla precaria disciplina vigente delle Province e di anticipare una riforma organica della legge 56/14, ormai non più rinviabile,

impegna il Governo:

a prevedere misure nella direzione di cui in premessa.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».

PROPOSTA DI STRALCIO, EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

S4.100

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Inammissibile

Stralciare il comma 1.

4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere il comma 1.

4.101

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere il comma 1.

4.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».

4.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

4.103

[Musolino](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"»

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato". Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «elezione del» inserire le seguenti: «presidente della Giunta regionale.».

4.102

[Musolino](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"»

4.5

[Durnwalder, Patton](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 30.000 abitanti».

4.104

[Parrini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «abitanti» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia.».

4.7

[Durnwalder, Patton](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"».

G4.7 (già em. 4.7)

[Durnwalder, Patton](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle

anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che le relative disposizioni non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione;

l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, in risposta alle più volte lamentate difficoltà dei Comuni più piccoli di reperire candidati alla carica di sindaco, provvede a dettare una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco, eliminando ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti e spostando il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 2023, ha affermato che in materia di accesso alle cariche elettive locali l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni ad autonomia speciale incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito dall'art. 51 della Costituzione, e che solo in presenza di «particolari situazioni ambientali» (sentenza n. 283 del 2010) o «condizioni peculiari locali» (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o «condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali» (sentenza n. 539 del 1990), le Regioni a Statuto speciale possono derogare all'esigenza di uniformità sottesa alla disciplina statale in materia;

considerate

le particolari forme di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dalla Costituzione e dai relativi Statuti, per ragioni storiche, culturali, sociali nonché per le peculiari situazioni ambientali e locali,

impegna il Governo

nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo mandato, a tener conto delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale e dei principi enucleati dalla sentenza n. 60/2023 della Corte costituzionale.

4.105

[Spelgatti](#), [Tosato](#), [Pirovano](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.105

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età". All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 10 le parole: "ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi," sono soppresse.».

G4.105 (già em. 4.105)

[Spelgatti](#), [Tosato](#), [Pirovano](#)

Approvato

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 997-A,

impegna il Governo a porre in essere le misure di cui all'emendamento 4.105.

G4.100

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 997-A (Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale);

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, elevando da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti dai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti ed eliminando qualunque limite di mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

considerato che:

la previsione di un limite al numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali - regionali e locali - si lega strettamente alla disciplina del sistema elettorale e, in particolare, alla previsione della loro elezione diretta quale "temperamento di sistema" (così Corte cost., sent. n. 60/2023);

la scelta di tale numero deve pertanto conseguire dalla valutazione di una serie complessa di fattori, connessi alla tutela del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.), alla tenuta del sistema di governo e in modo particolare al rafforzamento del principio democratico, evitando la concentrazione del potere e il consolidamento di posizioni dominanti - derivanti dalla cristallizzazione della rappresentanza e al più lento ricambio degli organi di vertice - nonché, in generale, alla salvaguardia degli equilibri tra l'organo assembleare rappresentativo e l'organo di vertice, entrambi direttamente legittimati dal corpo elettorale;

come affermato dalla Corte costituzionale "la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi - in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare - riflette [...] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali" (Corte cost., sent. n. 60/2023);

tale premessa è ampiamente confermata, ad esempio, dal dato offerto dalla comparazione con la disciplina del sistema elettorale degli enti locali in Spagna, Francia e Regno Unito e in numerosi Länder della Repubblica Federale Tedesca; in tali ordinamenti, infatti, l'assenza della previsione di un limite di mandati si lega al fatto che i sindaci - con l'unica eccezione dell'area metropolitana di Londra - non sono eletti direttamente dal corpo elettorale, ma dall'organo assembleare rappresentativo e che, anche laddove il sistema elettorale assicura esiti di tipo maggioritario - come ad esempio in Francia - è sempre l'elezione dell'organo assembleare a determinare la maggioranza che sosterrà il sindaco;

conseguentemente, un intervento sul limite dei mandati non può prescindere da una riflessione più ampia e comprensiva sul sistema di governo degli enti territoriali - regionali e locali;

il decreto-legge in conversione - destinato a dettare disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 - non è la sede per la disciplina del numero dei mandati elettivi che possono essere ricoperti dai sindaci; si tratta, infatti, di una modifica che - incidendo in modo strutturale e sistematico sull'ordinamento di una grandissima parte dei comuni italiani e sul loro sistema - dovrebbe trovare collocazione nel quadro di una comprensiva revisione dell'ordinamento degli enti locali e della disciplina del loro sistema di governo, nonché - per le regioni - della legislazione quadro adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo

una logica di ampia condivisione e collaborazione, un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali, affrontando in tale sede anche la questione della ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali, del rafforzamento dei "temperamenti di sistema" e del ruolo e della funzione delle assemblee elettive.

G4.101

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione nell'ultimo mandato amministrativo.

G4.102

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

è quanto mai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di riforma del TUOEL, disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUOEL, nonché a circoscrivere la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico -

amministrativo, di competenza dell'organo politico.

G4.103

La Commissione

Accolto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale",

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale;

l'articolo 64 del T.U.O.E.L. prevede disposizioni relative all'incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta;

in particolare, viene previsto che la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti;

sembra opportuno inserire la previsione che, qualora un consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore si dimette o viene revocato, può tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, modifiche puntuali all'articolo 64 del T.U.O.E.L. al fine di inserire una previsione che consenta al consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore e che si dimette o viene revocato, di tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato.

G4.104

La Commissione

Accolto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale",

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L.;

l'articolo 17 del T.U.O.E.L. reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;

in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,

impegna il Governo:

ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.

4.0.100

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»

4.0.101

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché in materia di responsabilità erariale dei sindaci)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e

all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco".»

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere ».

EMENDAMENTI

4-bis.100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4-bis.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per le liste presentate da uno o più partiti o gruppi politici affiliati a un partito politico europeo che risulti iscritto al registro istituito dall'articolo 7

del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che nell'ultima elezione abbia ottenuto, attraverso i partiti o gruppi politici nazionali affiliati, almeno un seggio al Parlamento europeo. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del rispettivo partito politico europeo a beneficio di una sola lista da presentare nelle circoscrizioni italiane e autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».

4-bis.102

[Gelmini, Lombardo](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis) A decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso entro il 30 settembre dell'anno precedente, anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4-ter) I presupposti per l'esonero dalla raccolta firme di cui al comma precedente sono riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici, su richiesta degli stessi, dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello delle elezioni. I partiti e i gruppi politici, che non presentano istanza di riconoscimento del diritto all'esonero dalla raccolta firme entro il termine ultimo del 15 ottobre, decadono da esso."

Conseguentemente, all'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 5 le parole "di cui al precedente comma" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter"»

ARTICOLO 4-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-ter.

(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgono, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

EMENDAMENTI

4-ter.100

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4-ter.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 4-ter.100

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI DA 4-*QUATER* A 4-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-*quater*.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: « nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

Articolo 4-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento)

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Articolo 4-*sexies*.

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *c-ter*) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera ».

EMENDAMENTI

4-*sexies*.0.100

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*septies*

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) articolo 15, commi 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di

cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19 »

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune. »

4-sexies.0.101

[Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#), [Barcaiolo](#)

Approvato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«**Art. 4-septies**

(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.».

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-ter».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 997 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8), 1.0.103, 1-ter.100, 1-ter.101, 1-ter.102, 1-ter.103, 1-ter.104, 1-ter.105, 1-ter.106, 1-ter.0.100, 1-ter.0.101, 2.101, 4.0.100 e 4.0.101.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Discussione sulle Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

sulla votazione della Proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) (punti del dispositivo nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11), il senatore Dreosto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Lorenzin, Marcheschi, Mennuni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rapani, Rauti, Rubbia, Scurria, Segre, Sisto, Stefani, Testor e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Priamo, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Malpezzi e Mieli, per partecipare a incontro internazionale.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il deputato Mauro Del Barba in sostituzione del deputato Luigi Marattin, dimissionario.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il senatore Maurizio Gasparri in sostituzione della senatrice Daniela Ternullo, dimissionaria.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori la senatrice Antonella Zedda in sostituzione del senatore Marco Scurria, dimissionario.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Silvestroni Marco

Modifiche al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 132 in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore (1065)

(presentato in data 12/03/2024);

senatori Basso Lorenzo, Nicita Antonio, Misiani Antonio, Meloni Marco

Norme per lo sviluppo e per l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale (1066)

(presentato in data 13/03/2024);

senatori Nicita Antonio, Basso Lorenzo, Meloni Marco, Boccia Francesco, Bazoli Alfredo, Mirabelli Franco, Lorenzin Beatrice, Zambito Ylenia, Irto Nicola, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Misiani Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Disposizioni in materia di legge annuale per il digitale (1067)

(presentato in data 13/03/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Garavaglia Massimo ed altri

Disposizioni in materia di minori in comunità (953)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/2024);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Stefani Erika, sen. Potenti Manfredi

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari (988)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 13/03/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

dep. Rotelli Mauro ed altri

Legge quadro in materia di interporti (1055)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

C.703 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/03/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Minasi Tilde

Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali (993)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/2024);

7^a (Cultura, istruzione) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Mazzella Orfeo, sen. Guidolin Barbara

Disciplina del tirocinio formativo curriculare (1018)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Giorgis Andrea, sen. Parrini Dario

Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge (976)

(assegnato in data 13/03/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Amidei Bartolomeo

Disciplina dell'attività di ippicoltura, nonché delega al Governo in materia di misure a favore della filiera agricola del cavallo (940)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 13/03/2024 la 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale" (997)

(presentato in data 29/01/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 12 marzo 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema

subacqueo autonomo» (n. 139);

- SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa (n. 140);
- SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare (n. 141);
- SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto» (n. 142);
- SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo - Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» *Light Utility Helicopter (LUH)* - elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del «segmento terra», denominato «*Ground based training system (GBTs)*», per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (n. 143).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Alessandra D'Onofrio, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Raffaele Michele Tangorra, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 7 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio consuntivo del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2022, con i relativi allegati.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 430).

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettere in data 12 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre 2023 (*Doc. LXXIII-bis*, n. 5) nonché l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al quarto trimestre 2023 (*Doc. LXXIII-bis*, n. 6).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare l'UE attraverso riforme e investimenti ambiziosi (COM(2024) 82 definitivo), alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 22 febbraio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la Valle d'Aosta.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 429).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 11 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 56/2024/G, concernente "Realizzazione delle iniziative finanziate dal fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia)". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 427); la deliberazione n. 57/2024/G, concernente "Il sostegno alle garanzie per le imprese «Garanzia Italia»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 428).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la determinazione n. 25/2024 del 28 febbraio 2024, relativa al Programma dell'attività della Sezione medesima per l'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 432).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 7 marzo 2024, ha inviato il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, relativo all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 431).

Interrogazioni

[MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'ISTAT, in data 1° marzo 2024, ha pubblicato i nuovi dati sul PIL, sull'indebitamento netto e sul saldo primario delle amministrazioni pubbliche relativi agli anni 2021-2023;

nel 2023, in base ai dati ISTAT, l'economia italiana ha registrato una crescita dello 0,9 per cento, in forte decelerazione rispetto al 2022 (4,0 per cento in più). La crescita è stata principalmente stimolata dalla domanda nazionale al netto delle scorte, con un contributo di pari entità di consumi e investimenti. La domanda estera netta ha fornito un apporto lievemente positivo, mentre è stato negativo quello della variazione delle scorte;

dal lato dell'offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato crescita nelle costruzioni e in molti comparti del terziario, mentre ha subito contrazioni in agricoltura e nel complesso delle attività estrattive, manifatturiere e nelle altre attività industriali. Nel dettaglio, l'incremento è stato del 3,9 per cento nelle costruzioni e dell'1,6 per cento nei servizi, mentre l'agricoltura, silvicoltura e pesca hanno segnato un calo del 2,5 per cento e l'industria in senso stretto dell'1,1 per cento. Nel settore terziario aumenti particolarmente marcati si registrano per servizi di informazione e comunicazione (4,0 per cento in più), attività immobiliari (3,3 per cento) e per attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi (6,1 per cento in più);

la crescita dell'attività produttiva si è accompagnata a un'espansione dell'*input* di lavoro e dei redditi. In particolare, nel 2023 le unità di lavoro (ULA) sono aumentate del 2,2 per cento, a sintesi di una crescita del 2,6 per cento delle ULA dipendenti e dell'1,2 per cento delle ULA indipendenti. L'aumento ha riguardato quasi tutti i macrosettori, con l'unica eccezione l'agricoltura, silvicoltura e pesca in cui l'occupazione misurata in ULA è scesa del 2,4 per cento. Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente e le retribuzioni lorde sono aumentati rispettivamente del 4,4 e del 4,5 per cento. Le retribuzioni lorde per unità di lavoro hanno registrato un incremento dell'1,9 per cento nel totale

dell'economia; nel dettaglio, vi sono stati aumenti dell'1,3 per cento per il settore agricolo, del 3,4 per l'industria in senso stretto, del 2,6 per le costruzioni e dell'1,4 per cento nei servizi;

sul fronte della finanza pubblica, l'ISTAT ha rilevato che: il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL ha registrato un miglioramento rispetto al 2022. In particolare, il *deficit* misurato in rapporto al PIL è stato pari al 7,2 per cento in meno, a fronte dell'8,6 per cento in meno nel 2022. In valore assoluto l'indebitamento per il 2023 è di 149.475 milioni di euro in meno, in diminuzione di circa 18,5 miliardi rispetto a quello dell'anno precedente;

il saldo primario, ossia l'indebitamento netto meno la spesa per interessi, misurato in rapporto al PIL, è stato pari a 3,4 per cento in meno (4,3 per cento in meno nel 2022). Nel dettaglio, il saldo primario 2023 è stato negativo e pari a 70.864 milioni di euro in meno, con un'incidenza sul PIL del 3,4 per cento in meno (4,3 per cento in meno nel 2022). Il saldo di parte corrente (risparmio o disavanzo delle amministrazioni pubbliche) è positivo e pari a 12.641 milioni di euro (era 23.065 milioni in meno nel 2022), risultato di un aumento delle uscite correnti (circa 17,8 miliardi) e di una crescita delle entrate correnti di circa 53,5 miliardi di euro;

il debito pubblico è sceso dal 140,5 per cento del 2022 al 137,3 per cento del 2023;

considerato che:

i suddetti dati ISTAT evidenziano alcune sostanziali differenze rispetto al quadro previsionale macroeconomico e di finanza pubblica contenuti negli ultimi documenti del Governo e in particolare dalle stime previsionali contenute nella NADEF 2023;

appare evidente, in primo luogo, lo scarto tra le stime di crescita. Nella NADEF 2023, la crescita per il 2022 e il 2023 era rispettivamente stimata al 3,7 e allo 0,8 per cento, mentre l'ISTAT ha rilevato una maggiore crescita di 0,3 punti nel 2022 e di 0,1 punti nel 2023;

sul fronte della finanza pubblica, lo scarto tra i dati ISTAT e le previsioni programmatiche della NADEF 2023 riguardo all'indebitamento netto e al saldo primario è stato ancora più marcato. L'indebitamento netto risulta peggiorato a consuntivo nel 2023 di 2,9 punti percentuali, mentre il saldo primario risulta peggiorato di 1,9 punti percentuali. Su tali dati hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti, tra cui rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, e la spesa per interessi, che seppur in diminuzione rispetto all'anno precedente si mantiene a livelli molto superiori rispetto al 2021 e agli anni precedenti,

si chiede di sapere:

se risulti che l'andamento dell'indebitamento netto proseguirà nel suo percorso discendente intrapreso a partire dall'anno 2021 o se vi siano segnali di inversione rispetto a tale percorso. In tal caso, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare stabilmente l'indebitamento netto su un percorso di costante diminuzione per i prossimi anni, anche alla luce degli impegni che saranno richiesti nei prossimi mesi al nostro Paese in attuazione del nuovo patto di stabilità;

se intenda chiarire quali siano i fattori e le singole voci di maggiore spesa netta che hanno determinato l'innalzamento dell'indebitamento netto relativo all'anno 2023 rispetto alle stime della Nota di aggiornamento al DEF 2023; se in tale ambito abbia inciso in misura significativa anche l'andamento della spesa per interessi passivi rispetto alle previsioni della NADEF, oltre a quello relativo agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici;

se abbia ricevuto nel corso degli ultimi mesi comunicazioni dalla Ragioneria generale sull'andamento della spesa relativa agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici e sulle maggiori entrate determinate da tali interventi, e se abbia tenuto conto di tali comunicazioni ai fini di una migliore gestione degli incentivi;

se ritenga che le misure di contenimento degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici adottate dal Governo a partire dal suo insediamento siano state sufficienti ed efficaci per ridurre l'impatto sulla finanza pubblica di tali interventi;

se intenda rafforzare gli interventi di contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa, che sottraggono annualmente ingenti risorse al bilancio dello Stato altrimenti utilizzabili per interventi di sostegno all'economia e al conseguimento di migliori risultati sul versante della finanza pubblica.

(3-01012)

FINA - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure finanziate dai piani nazionali (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (*do no significant harm*, DNSH);

tale principio si basa su quanto specificato nella "tassonomia per la finanza sostenibile" (regolamento (UE) 2020/852), adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del "*green deal*". Il regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi;

in fase di attuazione del PNRR, l'amministrazione titolare della misura dovrà dimostrare che essa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali;

per quanto attiene alla tutela delle risorse idriche, ed in particolare agli interventi di difesa dal rischio di alluvioni, si richiede in particolare di valutare accuratamente gli impatti potenziali sullo stato dei corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico e sugli *habitat* e le specie protette che dipendono direttamente dall'acqua. La valutazione si deve basare su dati recenti, completi e accurati, compresi i dati di monitoraggio sugli elementi di qualità biologica, che sono specificamente sensibili alle alterazioni idromorfologiche, e sullo stato previsto del corpo idrico a seguito delle nuove attività, rispetto a quello attuale. La valutazione deve inoltre considerare gli impatti cumulativi del progetto con altre infrastrutture esistenti o previste nel bacino fluviale. Sulla base di tale valutazione d'impatto, deve risultare che il progetto rispetta una delle seguenti condizioni: a) non comporta alcun deterioramento né compromette il raggiungimento del buono stato o del potenziale del corpo idrico specifico a cui si riferisce; b) se il progetto rischia di deteriorare o compromettere il raggiungimento del buono stato o potenziale del corpo idrico specifico a cui si riferisce, tale deterioramento deve non essere significativo ed essere esplicitamente giustificato da una valutazione dettagliata dei costi-benefici che dimostri entrambi i seguenti elementi: il prevalente interesse pubblico o il fatto che i benefici attesi dal progetto superano i costi derivanti dal deterioramento dello stato delle acque che ricadono sull'ambiente e sulla società; il fatto che il prevalente interesse pubblico o i benefici attesi non possano, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere raggiunti con mezzi alternativi che porterebbero a un risultato ambientale migliore (in particolare soluzioni basate sulla natura, ubicazione alternativa, ripristino di infrastrutture esistenti o uso di tecnologie che non interrompono la continuità fluviale);

devono inoltre essere attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti per ridurre gli impatti negativi sulle acque, sugli *habitat* protetti e sulle specie direttamente dipendenti dall'acqua, che includono misure per garantire condizioni il più possibile vicine alla piena connettività, comprese quelle tese ad assicurare la continuità longitudinale e laterale, il deflusso ecologico e il trasporto di sedimenti, misure per proteggere o migliorare le condizioni morfologiche e gli *habitat* delle specie acquatiche e misure per ridurre gli impatti negativi dell'eutrofizzazione, la cui efficacia deve essere adeguatamente monitorata;

devono essere altresì attuate, dove pertinente, misure compensative per garantire che il progetto non comporti un deterioramento complessivo dello stato dei corpi idrici nello stesso distretto idrografico; ciò si può ottenere ripristinando la continuità longitudinale o laterale all'interno dello stesso distretto idrografico in misura tale da compensare l'interruzione della continuità che il progetto di infrastruttura può causare. Tale compensazione deve iniziare prima dell'esecuzione del progetto;

sulla base dell'analisi di numerosi progetti di difesa dal rischio di alluvioni finanziati tramite il PNRR effettuati in diverse regioni italiane, si è verificato come tali obblighi vengano sistematicamente disattesi. Nella maggioranza dei casi, nelle schede di certificazione DNSH si asserisce l'assenza di impatti anche nel caso di infrastrutture e interventi di estesa alterazione degli alvei fluviali, che tipicamente determinano impatti significativi sulle acque e sulla biodiversità e gli ecosistemi; in molti

progetti viene negata l'insorgenza di impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi acquatici e l'esistenza di incidenze dirette o indirette sui siti della rete "Natura 2000", senza che vi siano analisi e valutazioni oggettive a supporto di tali dichiarazioni. Non vengono, inoltre, contemplate le misure previste per assicurare la continuità longitudinale e laterale, il deflusso ecologico e il trasporto di sedimenti e per proteggere o migliorare le condizioni morfologiche e gli *habitat* delle specie acquatiche;

si delinea così una preoccupante prassi di non corretta applicazione del principio DNSH e, conseguentemente, il mancato rispetto di una condizione essenziale per l'utilizzo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

considerati altresì l'insufficiente livello di raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), e il generale deterioramento degli ecosistemi acquatici nel nostro Paese, appare evidente come la realizzazione di progetti sui corsi d'acqua privi delle adeguate valutazioni ambientali e delle garanzie necessarie ad evitare di arrecare loro un danno significativo determini il grave rischio di un ulteriore deterioramento dei corpi idrici, contravvenendo non solo al principio DNSH per l'utilizzo dei fondi PNRR ma anche a quelli fondanti la direttiva quadro sulle acque, che sono già alla base di diversi contenziosi e di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare al fine di scongiurare un utilizzo delle risorse del PNRR non conforme a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/241 circa il rispetto del principio DNSH;

quali attività di controllo e verifica vengano effettuate al fine di garantire il rispetto del principio DNSH nella realizzazione dei progetti sui corsi d'acqua finanziati con risorse PNRR;

quali interventi correttivi si intenda porre in essere, in relazione alla realizzazione di progetti sui corsi d'acqua, alla luce delle criticità evidenziate;

quali misure si preveda di attuare così da promuovere una gestione dei corsi d'acqua in particolare in merito alla prevenzione dal rischio di alluvioni, che garantisca la tutela ed il miglioramento ambientale degli ecosistemi acquatici.

(3-01013)

[ROMEO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

pochi giorni fa, tre cittadini di nazionalità palestinese, residenti a L'Aquila, sono stati arrestati con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;

l'accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, si svilupperebbe in riferimento alla costituzione di una struttura operativa militare denominata "Gruppo di risposta rapida - Brigade Tulkarem"; tale struttura operativa sarebbe una articolazione delle "Brigate dei Martiri di Al-Aqsa", organizzazione palestinese riconosciuta come terroristica da UE, Canada, Stati Uniti, Israele e Giappone; alla luce delle intercettazioni i tre uomini sono stati classificati come "terroristi di estrema pericolosità"; gli investigatori sostengono che la scelta della cellula terroristica di fare base in Italia non sia casuale; uno dei tre *kamikaze*, Anan Yaesh, era già noto alla giustizia italiana, al punto che le autorità israeliane ne avevano richiesto l'estradizione; considerato che:

l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele ha dato il via a una *escalation* militare che rischia di coinvolgere l'intera regione mediorientale; tale attacco ha ricevuto il sostegno delle principali organizzazioni terroristiche islamiche e si sono susseguite diverse chiamate alla *jihād* globale; l'obiettivo delle organizzazioni terroristiche è quello di universalizzare la lotta armata contro lo Stato di Israele, capitalizzando quanto sta succedendo in Medio Oriente in favore di una nuova chiamata alle armi contro l'Occidente;

sempre a seguito degli attacchi, il Ministro in indirizzo aveva convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per analizzare le possibili minacce, e ha disposto un piano per "l'innalzamento del livello di attenzione verso ogni possibile obiettivo e un rafforzamento delle misure di prevenzione sul territorio";

tali avvenimenti si inseriscono in un decennio, l'ultimo, che ha visto una recrudescenza del fenomeno del terrorismo di matrice jihadista sul territorio europeo, che ha seguito l'invettiva dell'autoproclamato

Stato islamico contro il mondo occidentale; con la sconfitta territoriale dell'ISIS si assiste a una modifica delle traiettorie del jihadismo internazionale e a un conseguente aumento della minaccia asimmetrica per la UE; uno dei principali elementi caratterizzanti del fenomeno è il cambiamento delle modalità operative delle organizzazioni terroristiche, che convergono in favore di operazioni a bassa intensità, in grado di colpire obiettivi civili e bersagli facili, i cosiddetti *soft target*; tra questi obiettivi vi sono anche le istituzioni scolastiche, come osservato negli ultimi anni su territorio europeo; come gruppo, in Senato, nel tentativo di porre l'attenzione su tale fenomeno, è stato depositato un disegno di legge, l'AS 909, che agisce secondo due traiettorie: la prima volta a prevedere iniziative in grado di aumentare il grado di sicurezza all'interno degli istituti scolastici, preparando il personale scolastico a specifici comportamenti ai quali attenersi in caso di attacco; la seconda finalizzata a porre in essere momenti di formazione per gli studenti, al fine di fornire giusti strumenti per maturare una coscienza del pericolo e automatizzare comportamenti responsabili e idonei in caso di una situazione di crisi ed emergenza;

valutato infine che tale approccio ricalca quanto visto in diversi Paesi, come la Francia, ad esempio, che, dopo la scia di attentati inaugurata con gli attacchi del 2015, si è dotata di un piano organico di contrasto al terrorismo che stabilisce anche uno specifico piano di sicurezza negli istituti scolastici e che comprende una serie di linee guida diramate a studenti e genitori per fornire le giuste pratiche comportamentali da seguire in caso di attacco,

si chiede di sapere, alla luce degli ottimi risultati conseguiti nella lotta al terrorismo, in virtù delle iniziative intraprese nel corso dell'ultimo anno, se il Ministro in indirizzo, nei vari livelli di prevenzione e contrasto al fenomeno terroristico, intenda valutare l'opportunità di integrare gli attuali piani operativi con le disposizioni per gli istituti scolastici.

(3-01014)

[MAIORINO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a seguito dell'atto di sindacato ispettivo 4-00901 presentato in Senato da un esponente di Forza Italia il 18 dicembre 2023, il Ministro della salute ha avviato un'ispezione presso l'ospedale "Careggi" di Firenze, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure stabilite dalla nota dell'Agenzia italiana del farmaco in merito alla somministrazione della triptorelina a giovani pazienti *transgender*. La relazione degli ispettori al Ministro è attesa entro due settimane dal termine dell'ispezione stessa; successivamente all'ispezione condotta, si è diffusa la notizia di presunte criticità riscontrate nella distribuzione del suddetto farmaco all'interno della struttura ospedaliera;

considerato che:

il centro ospedaliero di Careggi, riconosciuto a livello nazionale ed europeo un'eccellenza, gode di un'elevata reputazione nel rispetto delle esigenze dei pazienti *transgender*, attestato anche dai genitori stessi;

alcune famiglie di giovani persone *transgender* seguite nei vari centri italiani, in seguito all'ispezione, hanno inviato una lettera aperta al Ministro, al presidente della Regione e all'assessore per il diritto alla salute, nella quale manifestano la loro preoccupazione, in quanto si starebbe "cercando in modo inquisitorio l'errore per ragioni politiche sulla pelle delle nostre famiglie e delle persone più giovani che invece dovrebbero essere quelle che più stanno a cuore a uno Stato democratico" ed esortano a cessare di mettere a repentaglio la vita dei propri figli;

secondo una comunicazione emanata da 12 società scientifiche, la triptorelina è classificata come un farmaco che sospende in modo temporaneo e reversibile lo sviluppo puberale. Tale farmaco è considerato di vitale importanza, poiché concede ai giovani pazienti e alle loro famiglie il tempo necessario per adottare decisioni ponderate, evitando situazioni di stigmatizzazione sociale, autolesionismo e tentativi di suicidio;

si apprende da notizie di stampa che l'ospedale fiorentino ha già trasmesso una relazione dettagliata al Ministero, in cui si parla di numeri molto ridotti e di procedure complesse e già supervisionate che vengono avviate con il consenso e il coinvolgimento delle famiglie delle e dei minori coinvolti;

"La Regione Toscana ha a sua volta sintetizzato alcuni dati di questa relazione: nel 2022 al Centro regionale per l'incongruenza di genere (CRIG) si sono registrati 60 accessi e 18 prescrizioni per il

trattamento farmacologico; nel 2023 i numeri sono saliti rispettivamente a 150 e 26. Dunque in percentuale la somministrazione della triptorelina è diminuita. L'età media di chi accede al servizio è 14,8 anni, di chi riceve il farmaco 15,2" ("ilpost.it", 24 gennaio 2024);

nella relazione del Careggi si precisa che "la triptorelina viene somministrata solo a ragazzi già in pubertà, e non ai bambini, e si spiega che se a Careggi ci si occupa solo marginalmente della valutazione psicologica dei pazienti è perché a svolgere il servizio è l'ASL Toscana centro". Tale processo di valutazione si articola in varie sedute nell'arco di un anno. Solo se il paziente soddisfa i criteri diagnostici per la disforia di genere, si procede con colloqui regolari, coinvolgendo mensilmente un'*équipe* multidisciplinare per confermare la diagnosi;

considerato inoltre che:

nessun utente del centro dichiara di avere mai subito un danno a causa dei trattamenti, anzi semmai il contrario;

l'identità di genere è un diritto fondamentale della persona, come ribadito in molte sentenze della Corte costituzionale, nonché un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come il diritto costituzionale alla salute, che deve essere garantito a ogni persona;

il Ministero ha fatto sapere di aver sollecitato il Comitato nazionale di bioetica e l'AIFA a "rivalutare" l'uso della triptorelina per considerarne l'eliminazione dai farmaci dispensati a carico del servizio sanitario nazionale;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la tutela del nucleo familiare e il supporto ai genitori sono un tema fondamentale per la salvaguardia di questi minori che viene meno quando si trovano di fronte alla richiesta di una revisione delle già troppo restrittive linee guida attuali, nonché all'invio di un'ispezione il cui intento, anche se a detta del Ministero non sarebbe punitivo, sembrerebbe quantomeno persecutorio;

il clima creato dalla politica, dalle associazioni disinformanti e disinformate, che speculano sull'ignoranza e sui pregiudizi antiscientifici alimentando campagne di odio, aumenta il disagio di queste famiglie e il rischio tanto per i genitori quanto per i figli di gravi danni relazionali, psicologici e fisici;

nel nostro Paese la malasanità dilaga e la sanità pubblica cade a pezzi, ma sembra invece che ci si concentri sui centri di eccellenza sulla base di un'ideologia che va contro tutte le evidenze scientifiche, si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire ai giovani pazienti *transgender* i diritti sanitari spesso negati sulla base di pregiudizi e non di evidenze scientifiche e porre l'attenzione sul vero problema sociale e sanitario italiano costituito dalla omotransfobia e dalla carenza di centri specialistici dedicati alla tutela delle persone *transgender* e di genere diverso, la cui visibilità e quindi le cui esigenze sanitarie sono in aumento negli ultimi anni come mostrato da studi internazionali (Gallup) e da alcuni studi dell'Istituto superiore di sanità.

(3-01015)

(già 4-01034)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da oltre un anno le questure e i commissariati sono in sofferenza a causa delle molte richieste di passaporto per viaggiare fuori dall'Unione europea;

il Ministro in indirizzo ha già evidenziato che i ritardi registrati sono riconducibili a un aumento esponenziale e ravvicinato del numero di istanze di rilascio, dovuto alla fine delle restrizioni *post* COVID, alla "Brexit" e alla difficoltà, soprattutto nelle città più popolate, di ottenere in tempi rapidi la carta di identità, con la conseguenza che il passaporto è richiesto, non solo ai fini dell'espatrio, ma anche per disporre di un documento di identità;

il Ministro ha fornito i dati relativi al rilascio di 2.750.000 passaporti nel 2023, ossia un milione in più rispetto a tutti gli anni del periodo pre-pandemico e a 250.000 passaporti rilasciati a gennaio 2024, cioè 60.000 in più del gennaio 2023;

in alcune questure gli appuntamenti vengono tuttora rilasciati fino a 10 mesi, ma sono comunque presenti itinerari di urgenza, legati a motivi di salute, studio, lavoro e turismo, per chi effettivamente

non possa rinviare la propria partenza per comprovate ragioni;
i danni economici che il ritardo del rilascio dei passaporti sta causando sono stati stimati dalle associazioni dei *tour operator* in circa 300 milioni di euro annui;
la modalità della prenotazione *online* del giorno in cui fornire la documentazione richiesta, difficile da ottenere da parte di alcuni cittadini, ha peraltro fatto entrare in azione alcune agenzie che in cambio della prenotazione pretendono un corrispettivo, per questo va ora evitato anche ogni tipo di speculazione in tema,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi stimati dal Ministro in indirizzo per l'uscita da questa fase di straordinarietà ed arrivare a tempi ragionevoli per il rilascio dei passaporti;

quali siano i tempi di avvio del progetto "Polis", annunciato dal Ministro, cioè l'ammodernamento del sistema di rilascio dei documenti che consentirà agli abitanti dei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti di presentare l'istanza di rilascio del passaporto presso gli uffici postali abilitati e quali siano i tempi per mettere a regime la semplificazione per il versamento delle somme previste per il rilascio del passaporto, attraverso versamenti bancari diretti ovvero sulle piattaforme di pagamento *online*.

(3-01016)

[PAITA, BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

è notizia di queste settimane che, da parte di taluni soggetti, sono state poste in essere operazioni di dossieraggio e accessi abusivi ai sistemi di sicurezza informatici, volti a ricavare materiali per screditare soggetti politici o istituzionali o, secondo alcuni, ad alimentare un mercato parallelo di informazioni riservate che troverebbe addirittura una sponda in Stati esteri;

anche il Ministro in indirizzo ha denunciato all'autorità giudiziaria i propri sospetti circa tali operazioni e i rischi che queste presentavano per le istituzioni e la normale vita democratica della Repubblica: fatti deprecabili già evidenziati in passato dal senatore ed ex Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e su cui egli aveva richiamato la massima attenzione in passato;

dalle vicende emerse sugli organi di stampa deriva un quadro inquietante, denso di profili che destano più di qualche preoccupazione sul piano della sicurezza nazionale, soprattutto in un contesto geopolitico sempre più caratterizzato dall'impegno militare italiano e da scontri bellici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, anche in qualità di componente del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ritenga che le operazioni di dossieraggio abbiano visto il coinvolgimento di Paesi esteri e, in ogni caso, se abbiano posto, o possano porre tuttora, rischi sul piano della sicurezza nazionale e per le nostre forze militari;

quali iniziative intenda assumere per verificarne sussistenza, densità e portata e a quali rischi sia esposto il Paese sotto questo profilo.

(3-01017)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nei giorni scorsi l'istituto indipendente SIPRI ha pubblicato un rapporto sulle fluttuazioni nel commercio globale delle armi dal 2019 al 2023, da cui si ricava un quadro estremamente preoccupante che vede il nostro Paese protagonista in un settore che genera morte e distruzione. Negli ultimi quattro anni l'Italia ha raddoppiato la sua quota, passando dal 2,2 al 4,6 per cento, divenendo così il sesto esportatore al mondo. Un aumento ancora più significativo se rapportato al contesto europeo, dove l'Italia è passata al primo posto, con un'impennata dell'86 per cento rispetto al periodo dal 2014 al 2018, mentre la Germania e la Gran Bretagna hanno ridotto il proprio *export* del 14 per cento, la Spagna del 3;

l'impennata delle esportazioni italiane appare indice di una precisa volontà politica. Dato ancora più allarmante sono le zone di destinazione della vendita di armi, tra cui il Medio Oriente: un'area incontrollabile, teatro di conflitti brutali, a cui l'Italia sta, di fatto, contribuendo. A titolo di esempio, il Paese che importa la quota maggiore di armi è il Qatar, al centro di accuse per i suoi legami con Hamas. Poco utili appaiono in tal senso le condanne ai brutali attacchi del 7 ottobre, quando si è complici del sostegno che alcuni Paesi forniscono all'organizzazione che li ha compiuti;

ulteriore elemento di condanna è la fornitura di armi allo Stato di Israele, Paese in guerra, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990. In merito, alcuni esponenti del Governo hanno dichiarato che l'Italia aveva interrotto l'invio di "qualsiasi tipo di arma" dall'avvio del conflitto. Un'affermazione smentita dai dati pubblicati da ISTAT sulle statistiche del commercio estero: tra ottobre e novembre 2023 l'Italia avrebbe infatti esportato "armi e munizioni" verso Israele per un valore di 817.536 euro, di cui una quota oscurata: tale mancanza di trasparenza dimostra come si tratti di armi e munizioni ad uso militare, poiché l'istituto, nei sotto capitoli, oscura solo questi dati; a pagare le conseguenze di questa scelta sarebbe il popolo palestinese, con le sue 31.000 vittime di cui 12.000 bambini. Contribuire a un conflitto che sta provocando un tale disastro umanitario sarebbe inaccettabile per il nostro Paese e per le sue istituzioni; in un contesto come quello attuale, che vede l'innescarsi di numerosi teatri di guerra, tra cui uno nel cuore dell'Europa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire gli orientamenti politici del Governo circa la produzione e l'aumento nell'esportazione di armi, indicatore di un cambiamento profondo degli equilibri, nonché se non intenda impegnarsi ad accrescere il livello di trasparenza in materia, al fine di contribuire all'efficacia del potere di indirizzo e di controllo parlamentare, chiarendo *in primis* se l'Italia abbia fornito o stia fornendo armi allo Stato di Israele dopo il 7 ottobre 2023.

(3-01018)

[ROJC](#), [BOCCIA](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la città di Trieste costituisce il punto di arrivo della cosiddetta rotta balcanica, la quale interessa, ogni anno, molte migliaia di persone migranti, provenienti prevalentemente dall'Afghanistan, dal subcontinente indiano e dalle regioni del Kurdistan; si tratta, nella quasi totalità dei casi, di persone che versano in condizioni tali da giustificare la concessione dello *status* di rifugiato;

secondo quanto riportato dal *report* "Vite abbandonate" curato da diverse associazioni operanti nel territorio triestino, il numero di tali persone si aggira, negli anni 2022 e 2023, attorno a 15.000 (13.127 per il 2022, salite a 16.000 nel 2023), la maggioranza delle quali non si ferma a Trieste e prosegue verso altre regioni italiane o verso altri Stati, al fine di esercitare il proprio diritto di richiedere la protezione internazionale;

un numero significativo di persone, tuttavia, si ferma a Trieste e lì avvia il percorso di richiesta di protezione internazionale; queste persone non accedono ad alcuna forma di prima accoglienza e, fino alla formale richiesta di protezione, non hanno accesso alle strutture del sistema di accoglienza;

in questo quadro, un numero elevato di migranti trova riparo in luoghi di fortuna, talora fatiscenti e in condizioni tali che rasentano l'emergenza igienico-sanitaria, con conseguente palese violazione della dignità umana e messa a rischio della salute e della sicurezza pubblica; ciò si verifica, in modo particolare e gravemente, in relazione al cosiddetto Silos, un edificio diroccato situato nei pressi della stazione, che da molti anni viene utilizzato come insediamento "informale";

la situazione del Silos è stata oggetto, nei giorni scorsi, di una mozione urgente depositata al Consiglio comunale di Trieste dai gruppi consiliari di opposizione e, negli ultimi mesi, di inchieste e approfondimenti giornalistici e, da ultimo, dell'inchiesta pubblicata sul quotidiano "La Stampa" in data 11 marzo 2024;

non è al momento chiaro quante siano le persone che dimorano nell'area e le stime vanno dalle 60 persone (come dichiarato dall'assessore regionale con delega all'immigrazione in data 12 marzo 2024) alle 200 persone, come ritenuto invece dai gruppi consiliari di opposizione in sede di presentazione della richiamata mozione; secondo un aggiornamento al richiamato *report* "Vite abbandonate", pubblicato nel settembre 2023, le persone dimoranti nell'area erano in quel momento circa 220 e le periodiche operazioni di polizia, quale ad esempio quella dello scorso 4 ottobre 2023, non possono risolvere un problema che è strutturalmente legato alle carenze del sistema di accoglienza;

in molti casi infatti, a quanto risulta, l'impossibilità per le persone che dimorano nel Silos di accedere alle strutture di accoglienza è dovuta a intollerabili ritardi nella presa in carico delle domande di protezione internazionale da parte degli organi competenti (e, in particolare, della Questura), ciò che impedisce a tali persone di procurarsi un valido titolo di accesso alle strutture di accoglienza;

l'accoglienza immediata dei richiedenti asilo privi di mezzi è preciso dovere delle amministrazioni pubbliche tanto alla luce del diritto internazionale e del diritto europeo, quanto alla luce della legislazione italiana (come risulta, in particolare, dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), e ciò sia per assicurare la piena tutela della dignità e dei diritti dei richiedenti, sia per evitare situazioni di pericolo per la sicurezza e la sanità pubblica;

il sindaco di Trieste, in una dichiarazione resa all'ANSA lo scorso 7 marzo 2024, e lo stesso Ministro in indirizzo (quest'ultimo, in particolare, a margine della sua visita in Friuli-Venezia Giulia lo scorso 2 novembre 2023 e ancora successivamente) hanno prospettato, come possibile (e unica) soluzione, la creazione di un *hotspot* nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, procedendo a ispezioni preliminari nella zona di Ialmicco presso Palmanova; tale prospettazione non ha avuto alcun seguito e, in ogni caso, non rappresenta una risposta adeguata a garantire idonea accoglienza alle persone richiedenti protezione, una volta accertata la loro condizione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del vero e proprio dramma umanitario che si sta consumando nel cosiddetto Silos di Trieste e quali siano le sue valutazioni a riguardo e se riconosca che finora nel Silos di Trieste si è consumato un dramma umanitario, con l'abbandono di molte persone che, nonostante la richiesta d'asilo e le leggi che stabiliscono la tutela dei richiedenti, non hanno avuto e al momento non hanno ancora alcun tipo di assistenza dalle istituzioni, mentre gli unici aiuti vengono dal mondo del volontariato e delle associazioni laiche e religiose;

se sia vero che l'ipotesi di creazione di un centro ad alta rotazione sull'altopiano carsico, di cui si è avuta notizia da un paio di giorni, si possa interpretare come un cambiamento radicale del Governo, e quindi delle istituzioni locali, nella gestione degli arrivi dalla rotta balcanica, con la ripresa dei trasferimenti regolari da Trieste e dal Friuli-Venezia Giulia;

se si possa definire superata la decisione di aprire un grande *hotspot* sul territorio regionale, annunciato a metà gennaio 2023, proseguito con le ispezioni nella località friulana di Ialmicco e fino a pochi giorni fa caldeggiato dallo stesso sindaco di Trieste;

se si possa ritenere superato l'atteggiamento di totale indifferenza riservata dal Governo, così come dalla Regione e dal Comune, verso uno scandalo nazionale a cielo aperto, finito nei *reportage* di giornali e televisioni e quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per rendere più efficiente il sistema di accoglienza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

anche in relazione alla prospettata trasformazione dell'area di Campo Sacro in centro ad alta rotazione, se si intenda assicurare, in ogni caso, una robusta e stabile ripresa dei trasferimenti, al fine di assicurare piena tutela della dignità e dei diritti fondamentali delle persone in arrivo e superare definitivamente l'attuale situazione di criticità riscontrata nell'area del Silos di Trieste garantendo, per il futuro, l'efficace combinazione di tutela della dignità e dei diritti delle persone in arrivo e tutela della sicurezza e della salute pubblica.

(3-01019)

[ZAFFINI](#), [MALAN](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [LEONARDI](#), [MANCINI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da anni la situazione occupazionale delle professioni sanitarie, principalmente ospedaliere, riflette decenni di errata programmazione, in tema di reclutamento delle professionalità nel mondo della salute pubblica;

il fenomeno dell'abbandono degli ospedali del personale in forza al Servizio sanitario nazionale per dimissioni volontarie (a favore di impieghi all'estero oppure nel privato), unito alla scadenza dei contratti a tempo determinato, ai pensionamenti, ai decessi e alle invalidità fa sì che i nosocomi italiani risultino sguarniti di decine di migliaia di professionisti (circa ottantamila secondo fonti qualificate);

il calo del numero dei medici e il forte incremento di prestazioni da erogare in tutte le aree di specializzazione hanno fatto fiorire il mercato dei medici a gettone;

si definiscono "gettonisti" i medici che prestano la propria opera tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche e vengono remunerati in proporzione alle singole presenze per la

copertura dei servizi sanitari; un sistema che, per come è organizzato, non garantisce ai cittadini una buona qualità delle cure somministrate, visto che i medici vengono spesso utilizzati in servizi senza averne le necessarie competenze, non si prevede il rispetto dei riposi indicati dalla normativa europea dopo i turni di lavoro; crea discontinuità delle cure per il frequente ricambio dei medici gettonisti nello stesso reparto;

tale pratica del "gettonismo", particolarmente rilevante nel campo dell'emergenza urgenza, ha generato un perverso sistema che non permette ai servizi sanitari regionali di offrire un servizio di qualità, in tempi accettabili, lasciando gli ormai pochi dipendenti pubblici in una situazione di forte *stress* professionale e scaricando, in ultimo, i costi, spesso anche quintuplicati, del servizio a carico della sanità pubblica, soggetto pagatore delle prestazioni comunque effettuate presso le sue strutture od in quelle convenzionate;

considerato che:

il Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ha significativamente aumentato i posti nelle università italiane per lo studio della medicina, continuando il *trend* intrapreso con gravissimo ritardo dai precedenti governi, solo dopo la pandemia da COVID-19;

le borse per le specializzazioni mediche, in talune discipline, risultano superiori al numero dei partecipanti ai concorsi relativi e alcuni aggiustamenti intra specialità saranno necessari al fine del definitivo superamento del cosiddetto imbuto formativo;

oltre a quanto già realizzato, il Parlamento ha approvato misure "anti gettonisti" (articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2023) volte, tra l'altro, a favorire la re-internalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione delle misure già adottate e quali altre azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di garantire la tutela della salute, diritto fondamentale previsto nell'articolo 32 della Costituzione, attraverso il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), garantendo, al contempo, la valorizzazione del ruolo dei professionisti sanitari impegnati nell'assicurare le cure.

(3-01020)

[MARTON](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

come noto, la legge n. 46 del 2022 ha rappresentato un momento epocale per l'Amministrazione militare, e ha stabilito che la piena operatività ed efficacia del disposto di legge e quindi delle stesse associazioni è subordinata all'entrata in vigore dei previsti provvedimenti discendenti;

al momento risulterebbero iscritte all'albo ministeriale della Difesa circa 28 sigle sindacali di Forza Armata o Interforze e tra queste risulterebbero alcune sigle sindacali dirette da dirigenti sindacali, che svolgono contemporaneamente l'incarico di rappresentante COCER;

al riguardo, ci si chiede se ciò sia legittimo, atteso che già nel 2018 il competente Ufficio legislativo del Ministero della difesa, con comunicazione datata 16 ottobre 2018, inviata al Consiglio di Stato, aveva espresso delle perplessità circa "rapporti tra i sodalizi in tratto (APCSM) e gli organismi della rappresentanza militare, con particolare attenzione alla possibilità di assolvere funzioni o ricoprire incarichi in entrambi i contesti", e anticipato che, secondo l'interpretazione del Ministero, si propendeva per "la preclusione ai delegati della rappresentanza militare di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali sindacali a carattere militare. Una simile evenienza, si osserva, potrebbe infatti indurre confusioni di ruoli, determinando criticità nell'ordinaria interlocuzione degli organismi della rappresentanza militare con le autorità gerarchiche cui sono affiancati";

il citato Consiglio di Stato, con adunanza di sezione n. 02756/2018 in data 23 novembre 2018, affermava che "L'esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, è - a legislazione vigente - congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituiti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell'Amministrazione sulle questioni d'interesse del personale. Essi sono sorti proprio per corrispondere in forma dialettica alla Funzione propria delle associazioni sindacali, sia pure nella

peculiarità e con i limiti di quelle militari. Mantenerli distinti serve a evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo dialettico delle associazioni sindacali";

la citata legge 28 aprile 2022, n. 46 e la discendente circolare del Gabinetto del Ministro della difesa n. M_D AEICIB2 REG2022 0243537, in data 19 luglio 2022, non hanno fatto menzione della possibilità di potere ricoprire questo duplice ruolo per gli appartenenti agli organismi della rappresentanza militare, confermando, di fatto, le perplessità evidenziate dall'Ufficio legislativo del Ministero della difesa e confermate dal Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

se la preclusione ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali sindacali sia confermata, e se sì, sulla base di quale disposto normativo;

se la stessa possa costituire motivo di rigetto dell'istanza di iscrizione all'apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività sindacali;

se, inoltre, i rappresentanti COCER non in servizio a Roma, per l'espletamento del loro mandato ricevano compensi forfetari giornalieri a carico dell'Amministrazione della Difesa e se in tal caso non si vengano a creare delle sperequazioni sostanziali con quelle associazioni sindacali, che non hanno rappresentanti COCER tra i propri dirigenti.

(3-01021)

(già 4-00906)

[BIZZOTTO](#), [BERGESIO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

secondo l'ultimo "Rapporto di valutazione sulle specie esotiche invasive e il loro controllo", pubblicato a settembre 2023 sulla piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici delle Nazioni Unite, sono oltre 37.000 le specie aliene introdotte nelle regioni di tutto il mondo, con un costo economico globale di 423 miliardi di dollari all'anno;

le specie invasive, come granchi, insetti, batteri e funghi, rappresentano anche una grave minaccia in termini di perdita di biodiversità; esse infatti entrano spesso in competizione con gli organismi autoctoni, mettendone a rischio la sopravvivenza, con inevitabili ricadute sull'ambiente, la sicurezza alimentare e la salute umana, ed hanno un ruolo determinante nel 60 per cento delle estinzioni globali di piante ed animali;

guardando all'agricoltura, la FAO stima i danni causati da parassiti fino al 40 per cento della produzione globale, con un costo per l'economia globale di oltre 220 miliardi di dollari all'anno;

tra i fattori che favoriscono l'introduzione e la proliferazione di specie aliene nei sistemi agricoli vi sono la globalizzazione degli scambi e i cambiamenti climatici, il cui contrasto può rappresentare uno strumento efficace nella prevenzione dei danni causati dagli organismi nocivi all'agricoltura;

il settore primario ha una rilevanza strategica per il nostro Paese. L'agricoltura italiana, infatti, ha un fatturato annuo di circa 70 miliardi di euro e occupa in media quasi un milione di lavoratori, potendo contare su un ricco patrimonio di biodiversità e un elevato numero di prodotti di qualità, che rappresentano un elemento distintivo dei nostri territori;

nell'affrontare la problematica legata all'invasione delle specie aliene è necessario utilizzare un approccio integrato e una strategia di azione finalizzata a superare l'emergenza ed instaurare interventi di medio e lungo periodo in grado di prevenire e contrastare gli effetti del fenomeno,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto ai fini dell'adozione di una strategia di contenimento ed eradicazione del fenomeno legato all'invasione delle specie aliene nel nostro Paese, a supporto del tessuto produttivo agricolo e dell'eccellenza delle produzioni agroalimentari italiane.

(3-01022)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 30 gennaio 2024, è stato pubblicato, per l'editore "Fuori Scena", un libro dal titolo "il colpo di spugna", i cui autori sono il magistrato Antonino Di Matteo e il giornalista Saverio Lodato;

il predetto magistrato, com'è noto, si è occupato, in qualità di pubblico ministero presso la Procura di

Palermo, del procedimento penale giornalmente noto con il nome di "trattativa Stato-mafia" (procedimento penale n. 11719/12 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) definito, dalla suprema Corte di cassazione, in data 27 aprile 2023, con la sentenza n. 566/23 R.Sent. che, rigettando il ricorso della Procura generale di Palermo e accogliendo quello della difesa del prefetto Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, ha assolto questi ultimi nonché il generale Antonio Subranni dal reato loro ascritto con la formula "per non aver commesso il fatto", confermando l'assoluzione per Marcello Dell'Utri con la medesima formula;

nella pubblicazione, si leggono, a giudizio dell'interrogante, gravi affermazioni e pericolose insinuazioni lesive del prestigio della suprema Corte di cassazione, atteso quanto segue;

alla pagina 10 è scritto "Con un vero colpo di spugna la Cassazione spazza via tutto, anche fatti che neppure considera, preferendo semplicemente ignorarli. Forse doveva andare così. Non solo gli imputati 'istituzionali' (Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno e Marcello Dell'Utri), ma le istituzioni tutte dovevano sgombrare il campo da nubi così nere. Non potevano consentire che in una sentenza definitiva (per quanto assolutoria) venissero consacrati, nero su bianco, rapporti di dialogo e scambio con il nemico dichiarato. Molto meglio, molto più rassicurante per il Paese, ricondurre a mere congetture fatti e rapporti così scabrosi", così insinuando che il massimo organo giudiziario di questo Paese abbia emesso una sentenza non fondata su ragioni giuridiche, bensì su motivazioni quantomeno di opportunità, se non di correttezza;

alla pagina 11 si legge che "La Cassazione, in 'poche pagine', come lei tiene a sottolineare, ha voluto dire a tutti i giudici che a vario titolo avevano affrontato l'argomento, e indipendentemente da gradi di giudizio e da giudizi di merito, 'Non vi dovevate permettere'. Non dovevate permettervi di mettere nero su bianco che accadde qualcosa di innominabile, di indicibile, di inaccettabile, nel biennio delle stragi '92-94. E per farlo, per rimediare al vostro errore, preferiamo dire che i fatti non ci furono. E se necessario, per ristabilire l'ordine naturale delle cose, quei fatti preferiamo non vederli, ignorarli in blocco, non degnarli nemmeno di ipotesi di reato o bisognosi di prove più solide", così esplicitamente accusando la suprema Corte di veri e propri atteggiamenti e comportamenti mafiosi, consistenti in minacce ("Non vi dovevate permettere") e condotte omissive e omertose ("preferiamo dire che i fatti non ci furono. E se necessario, per ristabilire l'ordine naturale delle cose, quei fatti preferiamo non vederli, ignorarli in blocco");

alle pagine 13-14 si afferma che "La sentenza della Cassazione, che pretende di riscrivere i fatti anziché limitarsi al controllo della legittimità della sentenza impugnata, rischia di costituire per il futuro un pesante e pericoloso monito per quei magistrati che di volta in volta saranno chiamati a indagare e giudicare fatti e delitti che non possono essere compiutamente accertati, se non debitamente collegati e valutati in un contesto storico e sociale più ampio. In questo senso, alcuni passaggi della sentenza della Cassazione sono davvero preoccupanti. Per esempio, si afferma che i giudici di Palermo avrebbero ricostruito i fatti 'secondo approccio metodologico di stampo storiografico'. E ancora si fa riferimento all'asserita 'eccessiva dilatazione' - così scrivono i giudici - delle motivazioni delle sentenze di merito";

alla pagina 15 si sostiene che "con poche, pochissime, pagine di motivazione, depositate a oltre sei mesi dalla lettura del dispositivo, la Cassazione ha mortificato questo immane lavoro. L'impegno e il coraggio di giudici di grande esperienza e da tutti riconosciuta elevatissima professionalità son stati liquidati come frutto di un approccio storiografico che ha portato a offuscare le ragioni dei loro giudizi" e si parla, in prosecuzione alla pagina 16, di "Uno schiaffo in faccia che non meritavano i giudici e i pubblici ministeri che avevano istruito il processo. Un attacco frontale che ha lasciato attoniti i tanti cittadini che avevano seguito con attenzione e speranza quello che accadeva nell'aula bunker di Palermo e che avevano colto in quel processo il segnale di una giustizia finalmente uguale per tutti. Di uno Stato che non aveva più paura di processare sé stesso e non aveva più intenzione di nascondere la polvere sotto il tappeto", così insinuando, nemmeno velatamente, che la Corte di cassazione sia un giudice espressione di uno Stato criminale che, in quanto tale, ha "paura di processare sé stesso";

alla pagina 17, commentando il comunicato stampa diramato dopo la sentenza della suprema Corte da

una delle parti civili costituite nel processo sulla "trattativa Stato-mafia", si dice che "Il comunicato definisce 'manifestamente illogica', 'totalmente mancante di motivazione sui punti determinanti' e perfino 'immorale' la decisione della Suprema Corte. Comprendo bene la rabbia e il disorientamento dei familiari delle vittime", e, mostrando di condividere quelle valutazioni, si attaccano i giudici di legittimità sostenendo che "Le loro amare considerazioni hanno il merito di aver incrinato il muro del silenzio. Come se, per il solo fatto di lavorare in Cassazione, quei giudici fossero infallibili e le loro sentenze indiscutibili" (pagine 17-18);

alla pagina 41 si legge che la decisione della suprema Corte "È una sentenza tranciante che ha voluto spazzare via, in un colpo solo, il frutto di anni e anni di dibattito. Una sentenza che inopinatamente ricostruisce ex novo i fatti storici. Con una prospettazione che appare per molti versi lacunosa e sommaria e, per altri aspetti, in contraddizione anche con altre sentenze definitive", atteso che, "Si è completamente discostata anche da quanto consacrato in altre sentenze definitive nei processi per le stragi. Era forse necessario liberare gli imputati istituzionali anche dalla semplice ombra di un'indiretta, involontaria, giuridicamente irrilevante, corresponsabilità morale nelle stragi" (pagina 47) e, altresì, che "Altrettanto forti, e per questo inaccettabili per il sistema di potere consolidato in questo Paese, le conclusioni dei giudici su due vicende che hanno segnato la storia giudiziaria degli ultimi trent'anni e che costituiscono una ferita ancora sanguinante nel tessuto istituzionale: la mancata perquisizione del covo di Riina e la protezione da parte del ROS in un determinato periodo storico nel dopo-stragi, della latitanza di Provenzano, all'epoca capo indiscusso dell'ala cosiddetta moderata" (pagina 35), così sostenendo che la Corte di cassazione ha deciso sulla scorta di una necessità degli imputati (quella di negare ogni loro corresponsabilità nelle stragi mafiose del 1992-1993) e, soprattutto, che quell'organo giudiziario sia espressione di un non meglio precisato, ma sicuramente illecito, "sistema di potere consolidato in questo Paese";

si afferma, alla pagina 14, che "Questi sferzanti giudizi della Cassazione assumono una valenza ingiustamente offensiva della professionalità di altri giudici che, pur nella parziale diversità delle rispettive conclusioni, avevano avuto il merito di individuare il metodo più giusto", e si ricorda che tale metodo è consistito "Non [in] un giudizio atomizzato, parcellizzato su ogni singolo segmento, ma [in] un approccio completo e di sistema a una serie di condotte, a volte anche omissive, che potevano essere comprese nella loro reale portata solo se tra loro collegate e valutate unitariamente. Per questo, solo per la complessità di questo modo di procedere, in primo grado la Corte d'assise di Palermo, in soli novanta giorni dalla lettura del dispositivo di condanna, rispettando i termini di legge, aveva depositato le 5237 pagine della motivazione delle condanne. E la Corte di assise di appello aveva motivato la sua sentenza in 2971 pagine. Non erano, né in primo grado né in appello, motivazioni 'elefantache' o 'manifestamente sovrabbondanti'. Erano il frutto di un lavoro di analisi e sintesi integrata di un materiale processuale enorme. Non se ne poteva fare a meno, se si voleva capire davvero quello che era successo" (pagine 14-15);

quindi, alla pagina 40, in evidente contrasto con la presunta ma affermata completezza, inattaccabilità ed esaustività della ricostruzione dei giudici di merito, ci si duole del fatto che, a fronte dell'istanza dei procuratori generali presso la suprema Corte, i quali avevano richiesto "Un ulteriore approfondimento nel merito (...) [che] avrebbe potuto illuminare anche le zone d'ombra nel tessuto probatorio", "invece la Cassazione ha voluto tagliare la testa al toro e chiudere definitivamente la partita. Ha rigettato anche la richiesta di ulteriori approfondimenti e lo ha fatto con una evidente valutazione di merito sulla prevedibile utilità degli stessi". Tale affermazione costituisce indice inequivocabile della circostanza che i veementi attacchi alla suprema Corte sono, per stessa ammissione degli autori del libro, fondati su loro opinioni personali e su una lettura orientata del materiale probatorio;

il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in tema di "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150", prevede, all'art. 1 (Doveri del magistrato), che "Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio

delle funzioni";

il dottor Antonino Di Matteo è magistrato attualmente in servizio, oltretutto impegnato presso la Direzione distrettuale antimafia in delicate inchieste, e le affermazioni contenute nel volume e sopra riportate violando i canoni del "riserbo e equilibrio";

il decreto legislativo n. 109 prevede, all'art. 2 (Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni), alla lettera *d*) del comma 1, che costituiscano illecito disciplinare "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori", quali le riportate affermazioni all'indirizzo della suprema Corte e dei giudici che hanno composto quel collegio;

prevede, alla lettera *e*), che costituisca illecito disciplinare "ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato", nel caso specifico individuato nella suprema Corte;

a prescindere dai predetti richiami normativi, assolutamente non vincolanti, le affermazioni testé riportate sono, ad avviso dell'interrogante, lesive del prestigio dell'istituzione magistratura e della suprema Corte di cassazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo (legittimato *ex art.* 107, comma 2, della Costituzione) intenda assumere per verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari e a tutela della magistratura, della Corte di cassazione e dei suoi componenti;

quali iniziative intenda adottare per verificare anche l'eventuale sussistenza di reati derivanti dalle esternazioni contenute nel citato libro.

(3-01023)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BEVILACQUA](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

fonti di stampa riportano la possibile occupazione abusiva di un immobile confiscato, sito a via Matteo Dominici, nella VI circoscrizione di Palermo, in contrada San Lorenzo, in gestione da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Presso l'immobile avrebbe sede l'associazione "Legalità è libertà", nata in seguito alle denunce delle richieste di pizzo effettuate dall'ex imprenditrice *antiracket* e testimone di giustizia Valeria Grasso, oltre alla palestra "Free Life", gestita da suo figlio;

la presunta situazione irregolare sarebbe emersa a seguito della presentazione di un esposto presso la Procura da parte di un imprenditore edile, anche lui in passato collaboratore di giustizia, incaricato dalla stessa Valeria Grasso di compiere alcuni interventi di ristrutturazione presso l'immobile, che sarebbero stati pagati solamente per un terzo del loro valore;

considerato che:

l'imprenditore edile aveva provato a recuperare il credito ottenendo un decreto ingiuntivo dal Tribunale, che veniva impugnato dalla controparte, e successivamente avrebbe sottoposto una richiesta di accesso agli atti all'ANBSC, al fine di ottenere il provvedimento di assegnazione del bene confiscato nonché quello di autorizzazione dei lavori di ristrutturazione;

l'Agenzia avrebbe inizialmente opposto un diniego all'accesso ai documenti, ma, a seguito di specifico ricorso accolto dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbe indicato che "non esiste alcun provvedimento di assegnazione dell'immobile né di autorizzazione per la sua ristrutturazione";

inoltre, è emerso che Valeria Grasso sarebbe stata oggetto di una prima ordinanza di sgombero ad aprile 2014, a cui seguiva un sollecito nel febbraio 2022;

considerato inoltre che, a quanto risulta alle interroganti:

Valeria Grasso non contesta l'assenza di un titolo formale all'occupazione dell'immobile, ma ritiene che si tratti di una mancata formalizzazione da parte dell'ANBSC dell'assegnazione a suo favore. Inoltre, ella avrebbe affermato di non aver mai pagato il canone di affitto, poiché nessuno glielo avrebbe mai richiesto;

a seguito dell'emergere di tali informazioni, l'imprenditore edile avrebbe presentato un ulteriore

esposto alla Corte dei conti, per appurare un'eventuale responsabilità di natura amministrativa in capo all'ANBSC,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e, di conseguenza, se abbia verificato la legittimità della presenza dell'associazione "Legalità e libertà" e della palestra "Free Life" presso l'immobile confiscato;

laddove l'occupazione dell'immobile dovesse risultare effettivamente abusiva, quali azioni intenda intraprendere per risolvere tale situazione;

quali siano i protocolli e i controlli previsti per garantire che i beni confiscati siano utilizzati a fini sociali o pubblici e non siano soggetti ad occupazioni illegali o abusi;

quali misure intenda adottare per prevenire futuri casi di occupazione illegale di beni confiscati e per assicurare che tali beni siano adeguatamente utilizzati per scopi sociali o pubblici;

quali iniziative siano state intraprese per monitorare l'efficacia delle politiche e delle azioni volte a contrastare la criminalità organizzata e a gestire in modo efficace i beni confiscati nel territorio interessato.

(4-01088)

[BEVILACQUA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 128 del 9 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2022, introduce, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi con la Regione Siciliana e l'ENAC, l'"imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa";

all'articolo 2, prescrive che i servizi aerei su tali linee vengano sottoposti "ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto". Inoltre, nell'allegato tecnico, al paragrafo 3.3, si prescrive che i "vettori che accettano di operare i collegamenti onerati di cui al paragrafo 1", che includono le rotte Lampedusa-Palermo e Lampedusa-Catania, "nello svolgimento del servizio" dovranno garantire, oltre al trasporto di farmaci, sangue ed emoderivati, anche "il trasporto delle salme";

coerentemente al decreto, a dicembre 2022, l'ENAC ha pubblicato il "bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico" per queste tratte, che prevede un periodo di validità del contratto che va dal 1° luglio 2023 al 31 ottobre 2025, per un importo complessivo, per due anni e quattro mesi di esercizio, di 44.591.048 euro IVA esclusa;

aggiudicataria del bando è risultata la compagnia aerea Danish Air Transport A/S (DAT) con il marchio Volidisicilia, che già erogava il medesimo servizio nel periodo precedente;

considerato che:

a seguito di una denuncia da parte del "Movimento Pelagie mediterranee", relativa al mancato trasporto delle salme da parte di DAT Volidisicilia, nonostante il chiaro onere di servizio pubblico, un'inchiesta giornalistica condotta dal portale di informazione "Lampedusa in 2 minuti" ha rivelato che DAT afferma l'impossibilità di trasportare le salme da Palermo o Catania verso Lampedusa;

la giustificazione rispetto a tale impossibilità è stata inizialmente attribuita all'azienda Aeroservizi A.S.T., che gestisce l'aeroporto di Lampedusa, dato che essa non avrebbe attivato l'ufficio merci presso detto aeroporto, necessario per regolarizzare e attuare le corrette procedure per tali trasporti. Per tale motivo, la DAT Volidisicilia suggeriva, "per evitare antipatiche lungaggini burocratiche", di affidarsi a un'agenzia funebre per trasportare la salma da Palermo a Porto Empedocle, per poi utilizzare il traghetto per il trasporto fino a Lampedusa;

nonostante quanto affermato dalla DAT Volidisicilia, gli autori dell'inchiesta hanno contattato l'azienda Aeroservizi, la quale ha rassicurato sulla possibilità di erogare correttamente il servizio di trasporto delle salme, ma solo nei casi in cui l'aeromobile ne consenta il particolare trasporto;

a questo punto, il dottor Andrea Pietrobelli, *sales manager* e responsabile delle pubbliche relazioni e stampa della DAT Volidisicilia, ha dichiarato che la compagnia ha vinto il bando di gara con un tipo di aeromobile definito che non prevede il trasporto delle salme, in quanto non attrezzato;

considerato inoltre che, come evidenziato nella medesima inchiesta giornalistica, il trasporto di salme da Palermo o Catania fino a Porto Empedocle e successivo trasferimento con traghetto presso Lampedusa è costato alle famiglie già provate dal lutto per la perdita di un parente deceduto presso uno degli ospedali delle maggiori città della Sicilia, lontano dall'isola di residenza, circa 5.000 euro, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione e se intenda adottare ogni necessaria iniziativa, nel più breve tempo possibile, per garantire il rispetto dell'onere di trasporto pubblico relativo al trasporto delle salme da parte della DAT Volidisicilia verso le isole di Lampedusa e Pantelleria e assicurarsi che esso sia disponibile per tutte le isole siciliane incluse nel bando.

(4-01089)

[ROJC](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#), [FINA](#), [LORENZIN](#), [BASSO](#), [TAJANI](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [BAZOLI](#), [LOSACCO](#), [ALFIERI](#), [VERINI](#), [MELONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

i viaggi di istruzione e le gite scolastiche sono regolati da apposita circolare ministeriale; organizzare una gita scolastica comporta per gli istituti molta programmazione e una tempistica adeguata;

in passato è accaduto che qualche gita, programmata per tempo, saltasse o venisse rinviata; ora, però, organizzare gite scolastiche sta diventando una vera e propria corsa ad ostacoli per molti istituti, in particolare in quelli più numerosi del Friuli-Venezia Giulia, come il "Malignani" e il "Copernico" di Udine e il liceo "Leopardi-Majorana", l'ITIS "Zanussi" e il liceo "Grigoletti" di Pordenone;

dal 1° gennaio 2024, infatti, una scuola strutturata e con molti studenti non può più organizzare la classica gita scolastica da sola;

la causa risiede nel nuovo codice degli appalti che, equiparando le scuole pubbliche a degli enti come i Comuni, ha di fatto reso un labirinto normativo l'organizzazione di una gita;

la procedura è diventata lunga e comparabile a quella di un appalto pubblico gestito da un Comune; l'ostacolo principale è quello della stazione appaltante, poiché al di sopra dei 140.000 euro totali (quindi sommando tutte le gite organizzate da un singolo istituto) è necessario una stazione appaltante qualificata, quindi di un soggetto che per conto di terzi gestisca quella che è diventata una vera e propria gara d'appalto;

l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con una circolare, ha provato a rimediare provvisoriamente alla situazione, istituendo una sorta di proroga fino a settembre, ma il danno per molte scuole era già stato prodotto;

in particolare, è balzata alle cronache locali la vibrante protesta di oltre 150 studenti del liceo "Leopardi-Majorana" di Pordenone, che avevano già programmato la propria gita scolastica in Grecia; gli studenti, che hanno protestato in modo fermo nell'atrio della scuola, si sono sentiti dire dalle autorità scolastiche che "la scuola deve agire rimanendo nel perimetro della legalità";

è del tutto evidente che qualsiasi istituto scolastico deve "muoversi nell'ambito della legalità", ma deve anche avere la possibilità di organizzare le proprie gite secondo percorsi più snelli e veloci, e i criteri con i quali ora i singoli istituti dovrebbero individuare le "società appaltanti" risultano farrinosi e penalizzanti, a fronte di un'offerta sul mercato tutt'altro che sufficiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivide che i viaggi scolastici di istruzione abbiano un vero e proprio valore didattico all'interno di una programmazione più ampia, offrano agli studenti l'occasione di una vera e propria crescita personale e di gruppo, permettano di estendere l'ambito delle esperienze di conoscenza, e siano quindi da agevolare e incentivare;

se intenda agevolare gli istituti scolastici che vogliano promuovere viaggi d'istruzione e ritenga quindi di rivedere la norma in termini definitivi, come auspicato anche dall'ANAC, mettendo a disposizione dei presidi, quanto prima e comunque fin dall'inizio del prossimo anno scolastico, "strumenti che possano garantire modalità semplici e immediate per attivare tali affidamenti, che sono parte integrante della vita di tutte le scuole italiane e delle famiglie di alunni e studenti".

(4-01090)

[ALUISIO](#), [BILOTTI](#), [DI GIROLAMO](#), [MARTON](#), [TREVISI](#), [NAVE](#), [CASTIELLO](#), [LOPREIATO](#), [NATURALE](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fa parte del programma dell'Unione europea "Next generation EU", un pacchetto di finanziamenti che prevede lo stanziamento complessivo di 750 miliardi di euro per rilanciare le economie dei Paesi membri travolte dalla crisi del COVID-19;

la maggior parte di tali fondi dovrà essere erogata entro il 2025 e utilizzata entro il 31 dicembre 2026, pena la restituzione degli importi da parte degli Stati beneficiari alla UE. Le aree di intervento del piano riguardano la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, la rivoluzione verde e transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, l'istruzione e ricerca, l'inclusione e coesione, la salute;

tali fondi sono stati elargiti dall'Europa sulla base di tre criteri: tasso di disoccupazione, popolazione residente e PIL *pro capite*, e all'Italia è spettato un proficuo importo pari a 194 miliardi di euro, soprattutto in riferimento alla situazione del Sud Italia che, visti lo scarso PIL *pro capite* e l'elevata disoccupazione, rappresenta l'area più povera d'Europa;

secondo quanto prestabilito dal Governo Draghi, il 40 per cento delle risorse con destinazione territoriale del PNRR e del piano nazionale complementare (PNC) va indirizzato al Sud. Attraverso il vincolo, si intende garantire che gli investimenti previsti dai piani favoriscano lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno;

considerato che:

in data 22 febbraio 2024 è stata presentata e approvata in cabina di regia la quarta relazione semestrale del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, da cui risulta che alla fine del 2023 l'Italia aveva speso nell'ambito del piano 45,65 miliardi di euro, ma, come riportato dalla stampa, nella somma sono compresi 26,74 miliardi di euro utilizzati per pagare i crediti di imposta del *superbonus*, per "Transizione 5.0" e per gli incentivi a ricerca e sviluppo. Somma che non riguarda alcun nuovo investimento né alcuna opera pubblica per cui il PNRR era stato pensato ("open.online", 23 febbraio); in tal senso, la spesa reale complessiva 2021-2023 si è fermata a ben 18,9 miliardi di euro: ciò significa che l'Italia ha speso, ad oggi, soltanto l'11 per cento dei fondi per le opere finanziate dal PNRR, e ora toccherà spenderne l'89 per cento, ossia 151,418 miliardi, fra il 2024 e il 2026, per non perdere tali fondi;

considerato inoltre che:

il ministro Fitto non ha negato quanto descritto, puntando il dito contro gli enti pubblici e la piattaforma "Regis" (messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze), che avrebbe, a suo dire, causato il mancato inserimento dei dati reali, falsando le cifre degli investimenti in opere pubbliche, ben più consistenti (dalla medesima fonte);

secondo il *time table* 2021 del Governo Draghi, a fine 2023 la spesa in opere pubbliche avrebbe dovuto essere di 85,9 miliardi di euro. Visto l'andamento a rilento, quella previsione nella NADEF 2022 era stata ridotta a 61,4 miliardi di euro, cifra di gran lunga superiore rispetto agli investimenti messi in campo dal Governo Meloni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere note le problematiche tecniche afferenti alla piattaforma "Regis", così da smentire eventuali responsabilità del dicastero, e le modalità attraverso cui è possibile accedere a tale piattaforma, nonché il motivo per cui non sia intervenuto al riguardo;

se intenda specificare dettagliatamente i capitoli di spesa riferiti al *superbonus*, a Transizione 5.0 e per gli incentivi a ricerca e sviluppo;

se sia consapevole dell'opportunità immane che tali fondi rappresentano per il nostro Paese, in particolare per il Meridione, e se ritenga di chiarire le percentuali ad oggi ripartite per il Sud Italia; quale programma intenda adottare per garantire all'Italia l'intero utilizzo delle risorse del PNRR entro il 2026.

(4-01091)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha istituito l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro (INL), operativa dal 2017;

il modello delineato ha mostrato i suoi limiti, rendendo le competenze degli ispettori INL, INPS e INAIL sovrapponibili e fungibili, e prevedendo il ruolo ad esaurimento per gli ispettori previdenziali e assicurativi;

tale impianto determina l'incapacità degli enti preposti a compiere un efficace accertamento e recupero dei propri crediti, producendo, altresì, una riduzione di circa 1.000 ispettori previdenziali, ed inficiando la lotta all'evasione contributiva e al contrasto all'economia sommersa;

peraltro, in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833 del 1978 ha attribuito la competenza alle ASL (artt. 20 e 21);

ad oggi, continua a porsi il tema del coordinamento dei controlli, essendo le ASL regolate dal sistema regionale, ed invece, ad esempio, l'Ispettorato gestito dal sistema centrale ministeriale;

è assolutamente urgente intervenire affinché vi sia una sede unitaria per realizzare una politica unica sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ha istituito il comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tuttora in vigore e pienamente funzionante, in capo al Ministero della salute, con una funzione teoricamente centrale nella gestione delle attività di vigilanza e prevenzione cui sono tenuti i diversi enti chiamati a svolgere il delicato ruolo di controllori;

a fronte di 1.700.000 imprese con dipendenti presenti nel nostro Paese, la fragilità del sistema e del servizio, nonché l'esiguità delle risorse, non consentono un numero di controlli incisivo per un'inversione di tendenza circa il numero degli infortuni e dei morti sul lavoro;

nel decreto-legge n. 19 del 2024, concernente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, figurano misure in materia di lavoro, quali quelle tese al potenziamento e all'incremento dell'efficienza delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

in particolare, all'articolo 31, comma 12, si dispone l'abrogazione degli articoli 6, comma 3, e 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 149 del 2015, con ciò eliminando il "ruolo ad esaurimento", e consentendo l'assunzione di nuovo personale ispettivo anche in INPS e INAIL,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rivedere l'organizzazione delle competenze quanto alle politiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in termini di gestione unitaria e coordinata, al fine di garantire maggiore incisività ed efficacia ai controlli;

se non intendano adottare iniziative efficaci in relazione ad un sostanzioso piano di assunzioni che reintegri gli organici degli ispettorati, ripristinando la competenza ispettiva in tutti gli enti interessati, nonché per valorizzare il ruolo degli ispettori di vigilanza dell'INPS.

(4-01092)

[VERINI](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [FURLAN](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [VALENTE](#), [BASSO](#), [ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, risulta essere amministratore unico e rappresentante della società a responsabilità limitata Pala ternana eventi S.r.l., con sede a Terni, in via Aleardi;

il Comune di Terni, con la firma in calce del sindaco Bandecchi, ha affittato alla società la gestione del palazzetto dello sport di Terni per 45 eventi e per circa 315 giorni complessivi;

la gestione del palazzetto dello sport è stata oggetto a settembre 2023 di un'interrogazione a firma Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli (PD); Claudio Fiorelli (Movimento 5 stelle) e Jose Maria Kenny di "Innovare per Terni". Il sindaco Bandecchi durante la risposta ha affermato: "Il palazzetto è stato affittato ad una società che farà capo al sottoscritto e pagheremo l'affitto a Salini. Non vediamo alcun conflitto di interesse. Come Università Niccolò Cusano, a tal proposito tornerò ad essere presidente la prossima settimana dato che non possiedo la Ternana,

pensiamo di poterlo gestire attraverso la società collegata. Abbiamo un calendario di eventi che durerà oltre un anno, alla media di una iniziativa a settimana";

nel corso del *question time* di giovedì 9 novembre 2023 in Consiglio comunale, sono stati forniti alcuni dettagli, a seguito dei documenti presentati dai consiglieri del PD Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli oltre a Jose Maria Kenny (Innovare per Terni) e dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia composto da Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Orlando Masselli, Cinzia Fabrizi e Roberto Pastura. Come viene riferito dalla stampa, alla prima interrogazione enunciata da Francesco Filipponi, il vicesindaco Corridore ha risposto semplicemente: "Esiste un contratto di concessione tra il Comune e la società di Salini". Successivamente, alla seconda illustrata da Cinzia Fabrizi lo stesso Corridore ha dichiarato: "Non sussistono atti ufficiali con i quali il palazzetto è stato affidato alla Pala Ternana eventi. C'è stata una domanda che ritengo neanche molto adeguata, in cui Salini ha chiesto se sussistesse incompatibilità tra Pala Ternana eventi e la subconcessione del PalaTerni. C'è un parere della segretaria comunale, protocollato oggi, giovedì 9 novembre". A tal proposito: "Se Stefano Bandecchi, tramite Pala Ternana eventi gestisse in locazione il palasport, dovrebbe rinunciare all'incarico istituzionale". La precisazione a seguire: "Il sindaco Bandecchi non ha nessuna volontà e nessun interesse a gestire il PalaTerni. Lo affermiamo in modo irrevocabile. Preferisce fare il primo cittadino della città e non gestirà il palazzetto";

con una propria nota, inviata in data 3 agosto 2023, al prefetto di Terni, la Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha rilevato che il signor Bandecchi ha piena titolarità di alcune società che lo rendono incompatibile con la carica di sindaco della città di Terni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato e se non ritenga, alla luce dell'ulteriore situazione determinatasi con l'affitto del palazzetto dello sport alla società Pala Ternana di proprietà del signor Bandecchi, di adottare le iniziative necessarie per dichiarare la sua decadenza dalla carica di sindaco della città di Terni.

(4-01093)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01022 della senatrice Bizzotto ed altri, sull'adozione di una strategia di contenimento del fenomeno legato all'espandersi delle specie animali aliene.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.